

CONCLUSIONI

La sinergica lettura degli elementi di giudizio sinora esaminati, nella loro concatenazione logica, consente di pervenire alla conclusione che la virulenta strategia di attacco frontale nei confronti dello Stato che si registrò tra il 1992 ed il 1993 sia da attribuire, al di là di ogni ragionevole dubbio, a Cosa Nostra, i cui organi di vertice furono consapevolmente coinvolti svolgendo un ruolo affatto marginale nel quadro politico-istituzionale della Nazione. Ed invero, le stesse modalità di riunione per gruppetti dei componenti della Commissione provinciale, volta propria ad impedire attraverso la più stretta compartimentazione che si potesse verificare una fuga di notizie, rende evidente per converso, una volta acclarato attraverso le dichiarazioni di Cancemi e Brusca che si tennero riunioni di tal tipo per deliberare il c.d. progetto aperto volto a colpire una serie di obiettivi istituzionali, l'esistenza di una strategia coltivata dai vertici di Cosa Nostra che si attuò attraverso una serie di gravissimi atti terroristici di impressionante gravità commessi con una eloquente sequenza:

- Il 12 marzo 1992, a poche settimane dalle consultazioni elettorali per il rinnovo delle Camere, fu assassinato Salvatore Lima;
- Il 23 maggio 1992, durante le sedute a Camere congiunte per l'elezione del Presidente della Repubblica, fu consumata la strage di Capaci;
- Il 19 luglio 1992 venne eseguita la strage di Via D'Amelio;
- Il 17 settembre 1992 fu assassinato Ignazio Salvo;
- Il 14 maggio 1993, venne compiuto l'attentato di Via Fauro in Roma, nei confronti del giornalista Maurizio Costanzo;
- Il 27 maggio 1993 vi fu l'attentato di Via dei Georgofili di Firenze;
- Il 27 luglio 1993, si verificò l'attentato di Via Palestro a Milano;
- Il 28 luglio 1993 vi furono gli attentati di Via del Velabro e di Piazza San Giovanni a Roma.

Il proliferare di azioni criminali, alcune delle quali eclatanti, per le modalità esecutive e la rilevanza e notorietà delle vittime designate, ha prodotto un profondo impatto sull'opinione pubblica non solo nazionale, condizionando anche lo svolgimento della vita democratica del Paese nell'ambito di una vera e propria strate-

gia destabilizzante, concepita sul finire del 1991.

Tale inaudita ferocia fu conseguente alla sentenza Abbate con cui la Suprema Corte di Cassazione definì il maxiprocesso istruito dal dr Falcone dopo aver raggiunto la consapevolezza che l'esistenza di Cosa Nostra e delle sue regole operative avrebbe trovato un inconfutabile riconoscimento giurisprudenziale da parte della Suprema Corte di Cassazione.

Strategia, la cui ampiezza è stata ben illustrata da Giovanni Brusca, il quale ha fornito sul punto un apporto positivamente apprezzabile, caratterizzato da aspetti di novità, quali l'individuazione di ulteriori progetti di attentato (come quelli in pregiudizio dell'on. Purpura e del dr Antonio Di Pietro) e dei contatti tra appartenenti all'organizzazione e soggetti esterni che, in qualche misura, hanno rafforzato Riina nel proseguire nella sua campagna di aggressione.

Le azioni delittuose perpetrate nel corso del 1993 appaiono senz'altro riconducibili ai vertici di Cosa Nostra, ferme restando le differenti specifiche spinte motivazionali e le difformi circostanze di tempo e di luogo sussistenti con i delitti concepiti e consumati in Sicilia, nonché con i progetti di attentato, comunque divisati nel corso del 1992.

L'arresto di Salvatore Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993, ed i mesi immediatamente successivi, rappresentano un punto di svolta, come ha in sostanza rilevato Brusca, nella stagione di aggressione concretizzatasi nel 1992 ed in quella del 1993, inaugurata con l'attentato di Via Fauro. Difatti, i vertici dell'organizzazione furono indotti a rivedere ed a correggere il tiro nelle modalità e nelle forme di aggressione, anche in considerazione dell'andamento delle trattative in corso con vari soggetti.

Tuttavia, non è revocabile in dubbio che la strategia stragista posta in essere a far data dal 1991 e sino all'arresto di Salvatore Riina, si caratterizzò per una complessiva valenza destabilizzante delle Istituzioni repubblicane attraverso azioni terroristiche ed eversive dell'ordine democratico.

In estrema sintesi, si può affermare che il progetto di aggressione nei confronti dello Stato è stato promosso e pianificato dai vertici dell'organizzazione Cosa Nostra con il proponimento di incidere, nel volgere del tempo, sugli assetti di potere

esistenti, condizionando la formazione dei nuovi, correlativamente all'evolversi della vita istituzionale del Paese, in un'ottica volta ad individuare nuovi referenti politici capaci di assicurare benefici e di intervenire sulla legislazione vigente di contrasto al crimine organizzato.

Per perseguire tali finalità, mutando radicalmente atteggiamento rispetto al passato, Cosa Nostra ha posto in essere un attacco frontale nei confronti dello Stato attraverso una concentrazione di azioni eclatanti e destabilizzanti in un breve lasso temporale.

L'esistenza di eventuali, quanto non improbabili mandanti occulti, che restano sullo sfondo di questa vicenda, costituisce il principale enigma a cui questo processo non ha dato una convincente e esaustiva risposta.

Tuttavia, appare necessario indagare nelle opportune direzioni per individuare gli eventuali convergenti interessi di chi a quell'epoca era in rapporto di reciproco scambio con i vertici di Cosa Nostra ed approfondire, se e in che misura, sussista un collegamento tra le indagini di Tangentopoli e la campagna stragista, e, infine, per meglio sviscerare i collegamenti e le reciproche influenze con gli eventi politico-istituzionali che si verificarono in quegli anni.

*



LA RESPONSABILITÀ DEI MANDANTI

La tematica afferente alla responsabilità degli organi di vertice del sodalizio, una volta acclarata la riconducibilità della strage di Capaci a Cosa Nostra ha costituito uno dei punti nodali del dibattito processuale.

Le difese, infatti, hanno censurato con concentrici motivi di gravame le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici in ordine alla responsabilità dei mandanti, contestando i criteri assunti a fondamento della decisione che si ritraevano dalla sentenza Abbate, cui ci si era supinamente adagiati, mentre andava apprezzata l'evoluzione giurisprudenziale sulla responsabilità degli organi direttivi di un'associazione per delinquere che si mutuavano dalla notoria sentenza Marino, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Tali censure sono infondate in quanto non idonee a scalfire i profili di responsabilità dei mandanti, da individuarsi nei soggetti che all'epoca della strage avevano assunto posizione di vertice nell'ambito di Cosa Nostra.

Sul punto, vale la pena di osservare che la citata sentenza Abbate, del 30 gennaio 1992, pronunciata dalla Sezione I della Corte Suprema di Cassazione, con cui venne definito il c.d. maxiprocesso alla mafia palermitana, si è incentrata sul nevralgico tema della responsabilità concorsuale dei capi di Cosa Nostra, cioè dei componenti la cosiddetta Commissione provinciale, meglio nota come Cupola, per i delitti riguardanti gli interessi strategici di tale sodalizio organizzato in maniera verticistica su base territoriale (famiglia, mandamento, commissione provinciale, commissione regionale).

In particolare, tale decisione si è soffermata sulla responsabilità dei vertici di Cosa Nostra avuto riguardo ai cosiddetti omicidi eccellenti, cioè a quei delitti posti in essere in pregiudizio di esponenti di rilievo delle istituzioni, come politici, magistrati etc..., ovvero anche esponenti di spicco di Cosa Nostra.

Su tale spinosa questione la difesa ha sostenuto che, dovendosi escludere che la semplice appartenenza alla Commissione, quale organo di vertice di Cosa Nostra, potesse comportare per sé sola dato fattuale idoneo a fondare un giudizio di responsabilità a titolo di concorso morale rispetto ai cosiddetti omicidi eccellenti, per i quali, invece, era necessario conseguire la prova di un interesse specifico che

collegasse ogni omicidio al singolo componente della struttura verticistica, in applicazione di tale criterio la responsabilità per l'efferata strage di Capaci poteva, al più, riconoscersi in capo ad un numero ristretto di membri, cioè ai componenti di quel direttorio, che ne rappresentavano il gruppo dirigente.

Orbene, tale opinione va rigettata nella misura in cui deve accedersi all'autorevole tesi giurisprudenziale secondo cui "il criterio di attribuzione alla Commissione dei soli delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico di comune rilievo, desumibile da un contesto probatorio di sicura affidabilità e in grado di esprimere una certa causale, riconducibile senza perplessità alle funzioni tutorie di tale organismo" legittima l'affermazione della penale responsabilità dei soggetti che tale qualità rivestivano essendo, quali capimandamento, componenti di suddetto organismo decisionale.

Sulla scia di tale premessa argomentativa, la Corte regolatrice ha valorizzato con la citata sentenza Abbate, ai fini della responsabilità concorsuale dei membri della Commissione, il "consenso tacito o passivo", che non si sottrae alla categoria degli atti concorsuali (art. 110 c.p.), nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva. Tale consenso infatti contiene i necessari elementi del dolo e dell'efficacia rispetto all'evento che viene realizzato, salva la prova contraria e concreta dell'inesistenza di un nesso causale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volontà, se capace comunque di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto".

Il Supremo Collegio ha quindi ritenuto la possibilità di ricondurre al paradigma del concorso morale, sotto forma dell'istigazione o del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva, il consenso tacito dei capi di Cosa Nostra nell'ipotesi in cui vengano posti in essere degli omicidi eccellenti.

Va da sé che nell'affrontare la problematica della responsabilità concorsuale dei capi di un'associazione criminosa per i delitti scopo rientranti nel programma associativo s'intrecciano profili sostanziali attinenti alla specifica tematica del concorso di persone nel reato con profili di ordine probatorio.

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* il principio generale secondo cui la semplice partecipazione ad un reato associativo non implica di per sé la responsabilità per

i reati fine rientranti nell'ambito del programma criminoso, essendo necessario che l'associato sia consapevole del delitto che vuole commettere e alla sua realizzazione partecipi con una condotta casualmente rilevante e con la volontà di concorrere alla realizzazione del fatto-reato.

La possibilità di discriminare con assoluta chiarezza la responsabilità associativa dalla responsabilità concorsuale appare meno semplice nel caso di partecipazione qualificata, che ricorre nell'ipotesi in cui l'associato rivesta il ruolo di capo o promotore dell'organizzazione. In siffatte ipotesi per la preminente posizione direttiva assunta nell'ambito del sodalizio, il partecipe qualificato ben potrebbe essere considerato concorrente, quanto meno, sotto il profilo morale, nei singoli delitti commessi dagli altri affiliati in attuazione del programma associativo.

La soluzione del problema può, tuttavia, essere influenzata dal tipo di associazione criminosa a cagione delle regole sociali che ne disciplinano la vita ed i rapporti interni.

L'evoluzione giurisprudenziale in materia si è soffermata su tale tema con riferimento ai fenomeni di criminalità politico-terroristica, pervenendo a soluzioni che sono state invocate dalla difesa ai fini di escludere la penale responsabilità dei giudicabili.

In particolare, si è fatto esplicito riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite del 21 ottobre 1992 (Marino) per inferirne criteri ermeneutici di diversa ed opposta valenza rispetto a quelli assunti a fondamento dell'impugnata decisione, atteso che con tale decisione si è affermato che "il concorso nel reato fine – nella specie omicidio – non può essere semplicemente desunto dal ruolo dirigenziale od organizzativo rivestito dal soggetto nell'associazione criminosa, che pur ha assunto quel genere di reato tra i propri fini, né dalla dimestichezza e frequentazione con gli altri associati.

Tuttavia, nel caso che ci occupa non può affatto ritenersi che i primi giudici, partendo dalla riferibilità della strage ad un'organizzazione criminale, quale Cosa Nostra, siano "passati senz'altro alla riferibilità del delitto ai suoi capi – che in quanto tali non potevano non sapere e non essere coinvolti – secondo una presunzione generica", che ovviamente non può trovare diritto di cittadinanza nel nostro sistema

penale.

L'affermazione della concorsuale responsabilità dei mandanti, invece, ha trovato puntuale giustificazione nella attenta e scrupolosa valutazione di tutte le emergenze probatorie, nell'approfondita analisi del contesto socio-criminale in cui le condotte dei giudicabili si sono inserite, nella ineludibile circostanza che la strage per cui è processo s'inquadrava in un articolato piano eversivo i cui obiettivi strategici non potevano essere ignorati dai vertici di Cosa Nostra, attese le modalità eclatanti con cui venne perseguito durante un cospicuo arco di tempo per indurre lo Stato alla trattativa con la mafia.

La valutazione unitaria e sinergica di tutti gli elementi di giudizio sopra evidenziati ha messo in luce i reali profili della vicenda delittuosa, consentendo, mediante la logica concatenazione degli elementi di giudizio emersi, di poter asserire, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la strage di Capaci venne deliberata dalla Commissione provinciale, con l'approvazione della sovraordinata Commissione regionale, giacché la sua esecuzione venne affidata a soggetti, che pur non appartenendo alla medesima provincia mafiosa, come nel caso dell'artificiere Pietro Rappulla, erano indubbiamente affiliati a Cosa Nostra.

Riprendendo le fila del discorso, non v'è dubbio che alla stregua delle regole di esperienza gli organizzatori ed i capi di un'organizzazione criminale – siano essi aderenti ad una banda armata con finalità eversive e terroristiche, ovvero alla tradizionale organizzazione di stampo mafioso, riconducibile alla mafia o ad organizzazioni similari – stabiliscono gli obiettivi da perseguire, sicché la commissione dei reati finalizzati alla realizzazione di essi involge necessariamente la responsabilità dei vertici del sodalizio, che, per le qualità rivestite sono parimenti se non ancor più colpevoli degli esecutori materiali.

Una simile tendenza, volta a dilatare i presupposti del concorso morale, seppur ha suscitato severe critiche in dottrina, che ha censurato l'ottica emergenziale legata agli "anni di piombo", tuttavia, anche con il temperamento introdotto con l'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite (Marino), non esclude valutazioni più articolate, inclini a distinguere tra la plausibilità delle regole di esperienza, che portano ad affermare la responsabilità concorsuale dei capi, e le applicazione in con-

creto fattane dai giudici in rapporto alle variabili presenti nelle diverse fattispecie oggetto di giudizio.

La successiva elaborazione giurisprudenziale del problema si è comunque reincanalata in una prospettiva di continuità, distinguendo nettamente tra la posizione, anche gerarchicamente preminente occupata in un'associazione criminosa, e la responsabilità a titolo di concorso morale nei reati fine.

La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito il principio secondo cui, ai fini della responsabilità a titolo di concorso, è necessario dimostrare che il singolo associato abbia anche voluto lo specifico reato-fine, fornendovi un consapevole contributo causale.

L'elaborazione dottrinale sul tema in questione tende a distinguere con un certo rigore i rispettivi presupposti della responsabilità associativa e di quella concorsuale. Ciò pur nella consapevolezza che una simile distinzione diventa meno agevole quando è in gioco la posizione dei cosiddetti partecipi qualificati (promotori, capi, organizzatori), esistendo un'area di coincidenza o interferenza tra l'attività svolta in sede di deliberazione degli obiettivi associativi e la fase realizzativa del programma

Più delicato e rilevante, ai fini che qui interessano, è il tema del cosiddetto "consenso tacito" e della sua rilevanza ai fini della responsabilità morale nel delitto.

La Corte regolatrice, che ha affrontato ex professo la problematica con la citata sentenza Abbate, ha affermato la piena compatibilità di tale condotta con i principi del concorso di persone nel reato, riconducendola al paradigma dell'istigazione o del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso da parte di coloro i quali, pur potendola impedire, si siano limitati ad approvare implicitamente un'iniziativa criminosa relativa ad un delitto eccellente proveniente dagli altri associati appartenenti alla c.d. cupola mafiosa.

A tal proposito si è affermato che, "se per concorso tacito si intende l'approvazione, sia pur non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di una iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi esercita il potere-dovere di esaminarla e deliberare il contenuto rispetto agli interessi rappre-

sentati, di interdire eventualmente l'attuazione, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disubbidienza, tale consenso non si sottrae – all'evidenza – alla categoria degli atti concorsuali, nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva.”

È stato opportunamente osservato in dottrina che tale assunto del giudice di legittimità, più che esser frutto della elaborazione di un criterio di imputazione concorsuale nuovo e dotato di portata generale, risente all'evidenza della problematica sottesa al maxiprocesso di Palermo, a cagione della difficoltà di acquisire la prova di un concorso morale effettivo, positivamente manifestato da parte di ciascun membro della Commissione.

Tuttavia il ricorso al c.d. teorema Buscetta, in virtù del quale la Commissione ha competenza esclusiva a deliberare sugli omicidi eccellenti, il consenso tacito, desumibile attraverso una rigorosa prova logica e le massime di esperienza in tema di regole che governano l'associazione per delinquere di stampo mafioso, consentono di assimilarlo all'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza della compartecipazione psichica.

A ciò aggiungasi che i vertici di Cosa Nostra, che già all'epoca temevano i devastanti effetti che potevano scaturire dal fenomeno del pentitismo, avevano sostituito le riunioni plenarie della Commissione con quelle più riservate per gruppetti, attraverso un criterio di suddivisione in cellule non in contatto tra loro, se non attraverso un unico e riservatissimo canale costituito da Salvatore Riina, posto al vertice di tale organismo; il che rende manifesta l'assoluta improponibilità di pretendere la prova di una riunione plenaria di tale organismo che agiva in forme semiclandestine e riservate, funzionali proprio ad escludere la possibilità di conseguire la prova di una decisione che coinvolgesse, anche a cagione dell'esito del maxiprocesso, la suddetta Commissione.

La prospettata configurazione del concorso morale, nel caso di omicidi eccellenti, si pone indubbiamente in linea di sostanziale continuità con quella giurisprudenza che interpreta il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso nei termini di un mero sostegno psicologico dell'attività criminosa altrui.

Pertanto, si è ritenuto idonea ad integrare la partecipazione morale anche la mera

presenza passiva allorquando la mancata assunzione di qualsiasi iniziativa e il mantenimento di un atteggiamento di “non intervento” esprimono una condotta obiettivamente e logicamente valutabile come adesione all'altrui azione criminosa, con il correlativo rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale. (cfr. Cassazione penale sez. V, 22 novembre 1994, Sbrana, Cass. pen. 1996, 2546 (s.m.)

Ed ancora in tema di concorso morale nel reato, si è osservato che “quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento.” (cfr. Cassazione penale sez. I, 10 maggio 1993, Algranati e altro, Cass. pen. 1995, 51 (s.m.) Giust. pen. 1994, II, 308 (s.m.) Mass. pen. cass. 1994, fasc. 2, 53)

In altri termini, “si ha concorso nel reato ogni qualvolta il comportamento del partecipe contribuisca alla realizzazione del fatto criminoso a livello ideativo o esecutivo, materiale o morale e quando nella partecipazione psichica (concorso morale) il contributo consista nella determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso altrui, essendo sufficiente che tale contributo favorisca la commissione del reato stesso”. (cfr. Cassazione penale, sez. I, 18 aprile 1988, Maricca, Cass. pen. 1990, I, 841 (s.m.).

Fatte queste premesse, deve ribadirsi che la posizione dei componenti della Commissione comporta necessariamente la loro diretta corresponsabilità per tutte le decisioni di maggiore rilevanza per la vita del sodalizio; decisioni tra le quali vanno necessariamente ricompresi i cosiddetti omicidi eccellenti a cagione della peculiare qualità delle vittime e delle ripercussioni che tali fatti di sangue determinano sia nell'ambito della società civile, quando si tratti di servitori dello Stato, che in quello prettamente mafioso, quando si tratti di faide interne.

Orbene, è pacifico che in tali casi, ciascuno dei componenti di tale organismo deliberativo, proprio a cagione della consapevolezza della qualità rivestita, deve necessariamente rispondere dei delitti rientranti nella comune strategia, in quanto consa-

pevolmente ha accettato le regole che governano tale sodalizio, sicché anche il dissenso, fisiologicamente ammissibile nell'ambito della dialettica interna, viene ad essere assorbito dalla decisione collegiale, la cui doverosa osservanza vincola tutti, ivi compresi gli eventuali dissenzienti.

In altri termini, il dissenso per essere utile e giuridicamente rilevante dovrebbe assumere "una sostanziale sconfessione dell'organizzazione e delle sue regole, nonché un coerente e meditato allontanamento dalla stessa".

Su tale punto deve, infatti, convenirsi che "l'accettazione della carica e la sua effettiva esplicazione nell'ambito dell'organizzazione criminale, secondo regole non codificate, ma possibilmente non meno ferree, di un consesso criminale, in altre parole, costituiscono il substrato giuridico perché sia attribuito a ciascun partecipi la responsabilità per le decisioni dell'organo".

Tale assunto, riferibile a qualsivoglia organizzazione criminale, diviene ancor più incisivo nel caso di associazione per delinquere di stampo mafioso come Cosa Nostra, ove i rapporti interni, gerarchicamente strutturati, sono connotati da una penetrante intimidazione sia interna che esterna.

Nella vicenda in esame il protagonismo di alcuni imputati, e segnatamente di quelli che i difensori indicano come appartenenti ad una sorta di direttorio, si ricava al di là di ogni ragionevole dubbio sol perché gli stessi sono stati raggiunti dalle convergenti dichiarazioni di coimputati, quali Cancemi e Brusca, che narrando del loro personale coinvolgimento nella strage di Capaci hanno indicato il ruolo indiscutibilmente giocato da costoro nella fase ideativa ed esecutiva della strage. Ci si riferisce per la fase ideativa e deliberativa della strage a Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino che ebbero un ruolo ben preciso anche nella fase esecutiva della strage, unitamente agli altri partecipi.

Acconciandosi alle risultanze delle sole fonti rappresentative, senza svolgere l'ulteriore sforzo di collegare logicamente tra loro il compendio di elementi indiziari gravanti sugli altri partecipi alla strage, quali concorrenti morali, di certo non si rende un buon servizio all'accertamento della verità senza la quale non v'è giustizia.

In altri termini non ci si può supinamente acconciare a tale riduttiva testi, fornendo

una salvacondotto ai concorrenti morali nell'atroce strage, richiamandosi alla notoria giurisprudenza delle Sezioni Unite, la c.d. sentenza Marino, per asserire che, non potendosi ascrivere ai capi di un sodalizio mafioso i delitti commessi dagli altri affiliati, costoro debbono essere mandati esenti da responsabilità nel caso che non sussista la prova di una loro diretta e personale partecipazione, morale e/o materiale, al delitto.

Ritiene invero la Corte che la prova del coinvolgimento di tutti i componenti della c.d. cupola mafiosa, qualora non si richieda una vera e propria probatio diabolica, si possa agevolmente raggiungere attraverso le massime di esperienza ed una persuasiva e convincente prova logica che si fonda sulla lettura sinergica di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso del processo.

Di certo non si può pretendere di dimostrare che vi fu una riunione plenaria della Commissione provinciale di Palermo che adottò la strategia stragista perseguita da Cosa Nostra in quel determinato torno di tempo, in quanto, seguendo tale impostazione, si porrebbe nel nulla il dato probatorio storicizzato attraverso le concordi dichiarazioni dei collaboranti, i quali hanno affermato che il nuovo metodo attraverso cui tale organo si riuniva era quello delle riunioni frazionate, per cellule.

Se tale è la realtà fattuale non la si può distorcere a tal punto da ritenere che le uniche riunioni frazionate della Commissione furono quelle di cui hanno riferito Cancemi e Brusca, i quali vi parteciparono, avendone titolo, nelle rispettive qualità di sostituto e di reggente dei rispettivi mandamenti, per giungere poi alla tesi, del tutto inaccettabile sul piano logico, della responsabilità esclusiva del direttorio di provata fede corleonese, capitanato dal Riina.

La ricostruzione storica degli eventi, che precedettero e seguirono la strage di Capaci, su cui ci si è lungamente soffermati, offre la più ampia ed evidente prova che tale delitto si inquadra in un più ampio disegno criminale, a meno che non si voglia revocare in dubbio quanto affermato dai collaboranti su tale punto nevralgico della rievocazione storica degli accadimenti narrati, che questo Collegio ritiene di poter convalidare, condividendo appieno l'analisi svolta dai primi giudici.

Altri dati certi, su cui fondare l'analisi degli eventi, attengono alla struttura piramidale e verticistica di Cosa Nostra ed alla conseguente competenza degli organi di

vertice a deliberare i cosiddetti delitti eccellenti in virtù del principio mutuabile dalla sentenza Abbate, meglio noto come “teorema Buscetta”, che ha trovato puntuale attuazione anche all’epoca della strage, per come correttamente affermato dai primi giudici.

Pur dovendosi prescindere, per le ragioni indicate, da elementi di giudizio diretti convalidanti la partecipazione di tutti i componenti della Commissione alla deliberazione della strage di Capaci, delitto che si inquadrava nel più ampio progetto politico-criminale divisato dall’organizzazione, tuttavia si perviene al medesimo risultato attraverso l’analisi degli elementi indiziari attraverso la loro logica e finalistica concatenazione.

Non è affatto revocabile in dubbio che Cosa Nostra diede vita ad una virulento attacco alle istituzioni dello Stato; che in tale ottica vennero liquidati i vecchi legami politici; che si intese creare nuove alleanze per perseguire le esiziali finalità del sodalizio sia sul piano giudiziario che economico: “l’utile” per come lo definisce plasticamente Brusca; che tali interessi involsero il sistema degli appalti, ove le pesanti interferenze dell’organizzazione sono state disvelate sia da Brusca che da Sii-no, il c.d. ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra; che tale globale inversione di tendenza si risolse anche nel mutamento dei tradizionali rapporti politici; che la scelta militare, dopo l’esito infausto del maxiprocesso non fu una isolata, seppur rabbiosa, ritorsione di un gruppo di irriducibili che agì contro il volere degli altri capi dell’organizzazione mafiosa.

Tutte queste considerazioni, che costituiscono l’essenza dell’analisi della vicenda e che hanno impegnato i passaggi motivazionali dell’impugnata sentenza, non possono essere liquidati semplicisticamente, per come si pretende dai difensori, con una mera affermazione di principio, in ordine all’irresponsabilità dei vertici del sodalizio per i delitti eccellenti e, nel caso che ci occupa, per la strage di Capaci.

Tale delitto, così come gli altri che contrassegnarono la stagione delle stragi, ad avviso del Collegio, risulta rispondere ad una comune strategia che per forza di cose dovette essere comune a tutti i capi dell’organizzazione mafiosa per le implicazioni che una così violenta scelta di campo avrebbe determinato sul piano politico-istituzionale, non potendo lo Stato rimanere inane ed inerte di fronte ad eclatanti

azioni di terrorismo mafioso.

L'implicito e simbolico messaggio che da tali iniziative terroristiche poteva trarsi da parte della pubblica opinione, non solo nazionale, era quello dello strapotere della mafia e dell'incapacità dello Stato di fermarla, se non a prezzo di inammissibili cedimenti e di più avvilenti concessioni. Orbene, se tali erano le ragioni sottese a tale strategia non è ammissibile circoscriverla al c.d. direttorio per la semplice ragione che essa necessariamente coinvolse la responsabilità dell'intera struttura di vertice di Cosa Nostra che non palesò alcun dissenso apprezzabile con ciò rafforzando il proposito criminoso dei promotori di tali condotte.

L'obiettivo difficoltà della prova, nascente dalle precauzioni che Riina aveva adottato per rendere impermeabile alle delazioni la Commissione, non si può risolvere in impossibilità della prova, che, giova ribadire, può conseguirsi anche per via logica ed attraverso le massime di esperienza senza dover immutare i principi ermeneutici, secondo cui "nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo del concorso morale ai componenti della struttura di vertice denominata "commissione" in quanto tali, dovendosi verificare per ciascuno di essi la causale, individuabile nel diretto e pressante interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale rappresentato." (cfr. Cassazione penale sez. V, 14 novembre 1992 Madonia e altro, Cass. pen. 1994, 1497).

In accordo con il principio, ed attraverso l'approfondito esame delle concorrenti causali, ritorsive e preventive, sono indiscutibilmente emersi i plurimi interessi, riconducibili ai membri della cupola, all'eliminazione del giudice Falcone, e non solo di detto insigne magistrato, da parte dei vertici di Cosa Nostra.

Giova ricordare che, a mente delle dichiarazioni di Brusca, convalidate da quelle di Siino, è emerso il progetto politico-imprenditoriale di sostituire l'Impresem con l'impresa Reale, al fine di costituire un nuovo aggregato imprenditoriale idoneo a porsi come anello di congiunzione tra Cosa Nostra e i nuovi referenti politici.

Altra concausa nell'eliminazione del giudice Falcone, fu sicuramente quella consistente nella finalità di impedire che potesse dare impulso alle investigazioni nel

settore inerente alla gestione illecita degli appalti, che assieme ad altre attività illecite costituivano "l'utile" per Cosa Nostra.

*

Handwritten signature or initials, possibly "A7", in black ink.

LA RESPONSABILITÀ CONCORSUALE NEL DELITTO DI STRAGE

In giurisprudenza e dottrina, è pacifico che rientra nell'attività integrativa del concorso nel reato non solo la partecipazione alla sua esecuzione materiale, ma anche il contributo morale, quando tale contributo, sotto il profilo oggettivo, si inserisce, quale adeguata concausa efficiente, nel meccanismo causale che determina la commissione del reato.

Come è noto la problematica del concorso di persone è molto vasta e complessa ed ha tradizionalmente dato luogo a vivaci dibattiti in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto in relazione al fondamento della responsabilità concorsuale a carico di colui che non ha posto in essere l'azione tipica descritta dalla norma incriminatrice speciale.

Pur senza entrare nel merito delle varie teorie elaborate dalla dottrina, vale la pena di ricordare che secondo la costante interpretazione dell'art. 110 c.p. nel vigente ordinamento il concorso di persone nel reato è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, purché sussistano due condizioni: una oggettiva, nel senso che tra gli atti deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento, l'altra soggettiva, consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia è necessario che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o soltanto psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto.

In questo ambito, ai fini della partecipazione criminosa – salva l'applicazione di eventuali attenuanti e salvo il riflesso sulla determinazione della pena – restano irrilevanti: l'importanza del contributo del singolo, che può anche consistere nella determinazione o nel rafforzamento o nell'agevolazione d'uno specifico proposito criminoso di altri diretto alla realizzazione di quel determinato evento; la fase (ideativa, preparatoria od esecutiva) in cui il contributo abbia avuto luogo. (cfr. Cass. pen., sez. I, 4 luglio 1987, n. 8084, Cireddu).

Nel concorso di persone, dunque, il legislatore ha adottato la teoria monistica, ripudiando le altre figure di partecipazione primaria, secondaria, morale, psichica, formale, di correatà, di complicità etc., ed eliminando ogni distinzione di con-

corso, ha invece accolto il principio della equivalenza delle cause, ponendo l'evento a carico di tutti i concorrenti, giacché il reato è di tutti e di ciascuno di quelli che vi presero parte, perché è il risultato della comune cooperazione morale e materiale, onde la solidarietà nel delitto importa solidarietà nella pena.

Questa teoria, oggi dominante, trova conforto nella stessa lettera dell'art. 110 c.p., ove si parla di concorso di persone "nel medesimo reato".

Il legislatore, tuttavia, ha ritenuto di dover graduare la pena secondo il valore che la singola compartecipazione ha assunto in seno al quadro generale del concorso, apprestando con la norma dell'art. 112 c.p. quattro aggravanti e con quella di cui all'art. 114 dello stesso codice due attenuanti. (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 17 marzo 1983, n. 2062, Li Volsi)

Alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza assolutamente dominante della S.C., il concorso di persone nel reato ha, secondo la teoria monistica accolta dal legislatore, struttura unitaria, nella quale l'azione tipica è costituita dall'insieme delle condotte dei vari compartecipi, purché sussistano, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico fra i vari atti.

Ne consegue che, essendo gli atti dei singoli nello stesso tempo loro propri ed atti comuni a tutti i compartecipi, di essi ciascuno risponde interamente.

Pertanto, l'attività costitutiva del concorso non consiste solo nella partecipazione all'esecuzione del reato, ma può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa.

Con particolare riferimento all'attività costitutiva del concorso ed al contributo causale alla verifica dell'evento, richiesto per la configurabilità della fattispecie plurisoggettiva disciplinata dagli artt. 110 e segg. c.p., va rilevato che nel concorso di persone il momento della realizzazione comune si compone attraverso il convergere delle azioni singole verso l'evento perseguito e, pertanto, si richiede che ciascun compartecipe apporti un contributo che faccia sua l'intera realizzazione criminosa, favorendo e cioè rendendo più probabile l'evento del reato.

Tale contributo può consistere in un qualunque apporto capace di favorire il verificarsi dell'evento perché anche il semplice favorire, con la coscienza e volontà di cooperare con altri a realizzarlo, il determinismo produttivo dell'evento fa sì che l'altrui condotta diventi realizzazione del proprio proposito criminoso.

Da ciò discende l'irrilevanza penale delle concrete modalità esecutive e, perfino, della causazione di un evento diverso rispetto a quello programmato (art. 116 c.p.), atteso che il mezzo impiegato e le modalità seguite rientrano nelle normali alternative che la libertà dell'esecutore consente, sicché la realizzazione esteriore continua ad appartenere anche al soggetto che si è affidato ad altri per la realizzazione del proprio volere criminoso.

La consolidata elaborazione giurisprudenziale sul concorso di persone ha prevalentemente individuato nel momento della causalità il criterio cardine per identificare le azioni riconducibili al fatto illecito collettivo. Pur essendo individuabili varie articolazioni, tuttavia è evidente la tendenza a risolvere sul piano oggettivo, rigorosamente condizionalistico, la problematica relativa alla individuazione del contributo punibile.

La sostanziale adesione al principio della equivalenza delle condizioni, eventualmente temperato dalla valutazione delle componenti soggettive – evidente soprattutto in quegli orientamenti che privilegiano interpretazioni di tipo soggettivistico – sta alla base dell'indirizzo assolutamente prevalente della Corte regolatrice secondo cui “Il concorso nel reato può concretarsi non soltanto attraverso atti che si inseriscono nel processo esecutivo materiale di esso, ma anche attraverso atteggiamenti e comportamenti che costituiscono comunque contributi causali alla realizzazione dell'evento” (cfr. Cass. 8 marzo 1966, La Bella).

Assolutamente costante è l'affermazione secondo cui “L'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo unitario e cosciente o da un contributo causale di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'attività criminosa, onde il concorso può aversi in tutti o in qualcuno degli atti che comunque costituiscono contributi causali alla realizzazione dell'evento concorsualmente ideato e voluto” (cfr. Cass, 6 marzo 1980, Concutelli).

È stato altresì affermato che “La partecipazione di più persone ad un reato non esige imprescindibilmente che tutti i concorrenti esplichino una attività insostituibile e necessaria rispetto alla realizzazione dell'evento, ben potendo i diversi apporti eziologici atteggiarsi in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale”. (cfr. Cass. pen., sez. I, 23 aprile 1982, n. 4241, Bonsignore).

Sul piano oggettivo può conclusivamente affermarsi che l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato, di cui all'art. 110 c.p., non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del delitto, la messa a disposizione dei mezzi occorrenti, un qualsiasi concreto apporto causale all'attività criminosa dell'autore materiale, in guisa da consentirne ed agevolarne l'azione. Né ai fini della sussistenza del concorso è richiesto un preciso preventivo accordo, essendo sufficiente un apporto causale all'azione, accompagnato dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo, desumibile anche da un comportamento che valga a dimostrare la volontà comune con quella dell'esecutore materiale.

In tal modo viene infatti a realizzarsi quella associazione di diverse volontà, costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale ciascuno dei compartecipi deve rispondere dell'intero risultato conseguito.

Una maggiore valorizzazione del momento volitivo è invece presente in quelle interpretazioni, cui sopra si accennava, di tipo più spiccatamente soggettivistico le quali ravvisano il fondamento della responsabilità concorsuale, nonostante l'atipicità del contributo causale, nell'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale ciascuno dei partecipanti deve rispondere dell'intero risultato conseguito.

Questa istanza di soggettivizzazione, ritenuta idonea a risolvere la problematica della tipicità della condotta e della causalità, soprattutto nei casi in cui sul piano ontologico difetti un apporto causale in senso strettamente materiale, è evidente in quella giurisprudenza che affronta le ipotesi del c.d. concorso morale.

Questa modalità di concorso, infatti, in taluni casi è concepita nel suo significato di partecipazione non materiale alla realizzazione del fatto illecito, cioè come for-

nitura di un apporto causale non fisico per cui “l’attività costitutiva del concorso nel reato non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione alla esecuzione materiale del reato, ma anche quella riguardante la partecipazione morale che può esplicarsi sotto forma di determinazione o rafforzamento del proposito delittuoso nell’autore materiale o di sostegno all’opera di lui” (cfr., ex multis Cass. 28 settembre 1979, Iorio).

Pertanto, è costante il principio secondo cui “anche la semplice presenza sul posto e nel tempo della commissione del crimine è sufficiente ad integrare la partecipazione psichica, quando questa esprime una volontà criminosa del partecipe uguale a quella dell’autore materiale e questi tragga dalla presenza stessa uno stimolo all’azione o un maggiore senso di sicurezza nella sua condotta” (cfr. Cass., 22 giugno 1971, Cocchi), ovvero “quando essa serva a rafforzare il proposito criminoso ovvero palesi chiara adesione all’azione delittuosa dell’esecutore materiale del crimine” (cfr. Cass., 10 gennaio 1978, Minatauro).

L’elemento soggettivo nel concorso di persone è pacificamente individuato nella coscienza della partecipazione altrui: esso, infatti, consente di distinguere la fattispecie plurisoggettiva di cui all’art. 110 c.p. dall’ipotesi di convergenti realizzazioni autonome del reato.

Sul piano strettamente volitivo si richiede che la volontà del soggetto faccia propria la realizzazione comune, sicché questa costituisca la proiezione esterna del volere di ciascun concorrente; il che si verifica quando la volontà del partecipe si dirige o consente ad un certo risultato esteriore con la consapevolezza di cooperare con altri a realizzarlo.

Poiché il dolo si compone di un momento conoscitivo e di uno volitivo, la volontà di cooperare al fatto costituente reato implica, dunque, due elementi: la consapevolezza o coscienza di concorrere con altri alla realizzazione della condotta tipica; la volontà di contribuire con il proprio operato alla realizzazione del fatto delittuoso.

Concordemente esclusa dalla giurisprudenza è la necessità del previo concerto tra i compartecipi, “potendo l’accordo insorgere d’improvviso nel compimento dell’azione criminosa”, senza che sia altresì necessaria in tutti gli agenti la reciproca

consapevolezza dell'altrui contributo, essendo sufficiente che esista, in quel soggetto, la consapevolezza che vi sia la coordinazione delle forze da parte di uno solo dei concorrenti. (cfr. Cass. pen., sez. I 24 maggio 1986, n. 4181).

*

Alla luce dei criteri ermeneutici testé ricordati non può seriamente revocarsi in dubbio che anche la condotta dell'imputato, che non abbia preso parte all'esecuzione materiale della strage, sia riconducibile alla fattispecie plurisoggettiva contestata in epigrafe e che non possa sfuggire ad un giudizio di responsabilità a titolo di concorso nei reati posti in essere sia dagli "ideatori" che dagli esecutori materiali presenti nella fase terminale e nel contesto spazio-temporale in cui la carica esplosiva fu attivata.

Ed invero, in tema di concorso di persone nel reato ricorre il concorso morale tutte le volte che un soggetto diverso da quello il quale curerà materialmente l'esecuzione del reato, nella fase preparatoria ed ideativa del reato, rafforzi nell'altro il proposito ed il disegno criminoso, indicando i mezzi per portarlo a compimento ovvero assicurando l'assistenza e l'aiuto prima e dopo la sua consumazione.

La giurisprudenza assolutamente dominante ha altresì evidenziato che il concorso morale nel reato è ravvisabile non soltanto nel caso di preventivo accordo, ma anche in ogni ipotesi in cui la presenza del compartecipe sia diretta ad incoraggiare l'azione delittuosa e a dimostrare una volontà comune a quella dell'autore materiale, sicché il proposito di quest'ultimo risulti agevolato o rafforzato dalla suddetta presenza. (Cass. pen., sez. II, 22 maggio 1982, n. 5137).

Pertanto, l'apporto eziologico può atteggiarsi anche in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale, atteso che è sufficiente un qualsiasi contributo che favorisca o renda più probabile l'evento.

È appena il caso di rilevare, a proposito della configurabilità dell'attenuante della minima partecipazione, che la stessa può essere concessa solo allorché l'importanza causale dell'attività di uno dei correi sia stata oggettivamente e soggettivamente minima. Ed invero "si richiede, per la sua concedibilità, l'esistenza di un apporto materiale e morale di così lieve entità ed efficienza causale da risultare

quasi trascurabile, mentre non è sufficiente una minore o più ridotta efficienza nella partecipazione rispetto ad altri correi". (cfr. Cass. pen., sez. I, 15 ottobre 1983, n. 8238, Bombaci).

Al riguardo è stato affermato il principio secondo cui "l'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. non si riferisce soltanto all'attività materiale, bensì anche a quella psichica, svolta in qualsiasi momento dell'iter criminoso, dalla fase ideativa a quella preparatoria ed all'esecuzione. L'attenuante medesima non può pertanto essere concessa quando, per l'opera morale o materiale svolta nella fase di preparazione del delitto, l'apporto del correo si riveli tutt'altro che trascurabile nell'economia generale del reato." (cfr. Cass. pen., sez. II, 29 maggio 1982, n. 5323, Cardella).

Infatti l'accordo preventivo realizza una partecipazione morale di ognuno dei concorrenti ad ogni reato sotto forma di istigazione perché vale a rafforzare la determinazione dell'esecutore materiale che, a conoscenza del ruolo degli altri, si sente sicuro di conseguire il prodotto del piano concordato.

Ed ancora, "una volta accertato che un soggetto abbia aderito all'accordo ed accettato e svolto il compito assegnatogli, egli deve rispondere non solo del reato o dei reati da lui stesso realizzati, ma anche del reato-fine e degli altri reati strumentali, materialmente eseguiti dai complici, che, a loro volta, ed allo stesso modo, devono rispondere di quello o di quelli da lui commessi". (cfr. Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 1983, n. 8043, Amitrano).

Pertanto, non appare ostativa alla ipotizzabilità del concorso morale nel reato, nel caso di ampio ed articolato piano omicida, la mancanza di una analitica e dettagliata specificazione dei singoli reati da commettere con la contestuale indicazione degli esecutori materiali, delle modalità operative e degli obiettivi da colpire, essendo sufficiente la predisposizione nelle sue linee essenziali di un programma criminoso anche generico, purché però sia sufficientemente predeterminato il risultato perseguito, sicché sia il compartecipe morale che l'esecutore materiale vengano a rappresentarsi con anticipo il medesimo programma criminoso nei suoi componenti essenziali, ancorché venga rimessa alla determinazione di quest'ultimo la concreta individuazione del momento in cui agire e degli eventuali, anche inde-

terminati, soggetti passivi la cui incolumità può essere lesa e/o posta in pericolo dalle specifiche modalità esecutive del reato preventivamente concertato.

Non può revocarsi in dubbio che nel caso di specie era noto ai correi che si stava preparando un attentato in danno di quel magistrato, ma le ben note misure di sicurezza predisposte a tutela dell'obiettivo preso di mira, non potevano non lasciare fondatamente prevedere che le concrete ed inevitabili modalità operative dovevano essere tali da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone, ciò che in larga misura era rimesso anche alle determinazioni dei gruppi incaricati di svolgere il ruolo di esecutori materiali, e ciò anche in relazione alla situazione ed alle esigenze che si fossero profilate in sede esecutiva (per es. risposta al fuoco da parte degli agenti di scorta - tentativi di fuga ad alta velocità per sottrarsi all'agguato, etc...)

Né è di ostacolo alla configurabilità del concorso, sotto lo specifico profilo dell'elemento psichico, la indeterminatezza degli obiettivi presi di mira, non specificatamente individuati e concertati anche sotto il profilo numerico, essendo di decisivo rilievo l'atteggiamento psicologico dei giudicabili di totale disponibilità rispetto al fine comune concordemente perseguito, costituito dalla uccisione del dr Falcone e di quanti si trovassero con lui, anche accidentalmente, a bordo dell'autovettura di servizio.

*

Quanto alla configurabilità del delitto di strage, oggetto di osservazioni da parte delle difese, va rilevato che tale fattispecie, prevista dall'art. 422 c.p., consiste essenzialmente nel fatto di chi al fine di uccidere compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Trattasi di un reato di pericolo perché non esige che la pubblica incolumità sia effettivamente lesa, essendo sufficiente che al fine di uccidere si sia fatto sorgere pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone: tale pericolo tuttavia non è presunto dalla legge ma deve essere accertato in concreto.

Avuto riguardo all'elemento psicologico va rilevato che il delitto di strage esige il dolo specifico in quanto, pur non richiedendosi che l'agente abbia voluto il pericolo per la pubblica incolumità come conseguenza degli atti da lui compiuti con

coscienza e volontà, è tuttavia necessario che egli abbia agito per un fine particolare, e cioè per il fine di uccidere, la cui realizzazione non è richiesta per l'esistenza del reato (Cass. pen., sez. I, 21 maggio 1983, Castellani).

L'intento finalistico dell'azione deve cioè essere quello di causare la morte di più persone indeterminate o anche di una sola persona determinata, ma nella consapevolezza che il mezzo usato può ferirne o ucciderne anche altre.

La ritenuta sussistenza di un dolo diretto di omicidio in capo ai giudicabili, lungi dal risolversi in una questione teorica, comporta rilevanti effetti giuridici proprio in relazione alla fattispecie contestata, in quanto il reato di strage esige per la sua configurabilità il fine di uccidere il quale, proprio perché integra il dolo specifico del reato, non può essere mai surrogato dal dolo omicida eventuale.

Poiché infatti il dolo eventuale è un dolo indiretto, se può ritenersi sufficiente con riferimento all'evento tipico del reato (pericolo per la pubblica incolumità), non è invece sufficiente rispetto al fine determinato che è oggetto di quel particolare elemento che integra il dolo specifico.

Ed invero, "nella strage, la morte di una o più persone deve sempre rappresentare lo scopo specificamente perseguito dall'agente, quali che siano i moventi e le ulteriori finalità dell'azione, e non già un evento che il soggetto, nel volerne un altro meno grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della propria condotta, accettando il rischio della sua verifica e perciò agendo anche a costo di determinarlo".(cfr. Cass. pen., sez. I, 26 settembre 1984, n. 7489, Lagrotteria).

Per contro è sufficiente che il pericolo per la pubblica incolumità costituisca oggetto di previsione, e non già di specifica volizione, sicché rispetto ad esso è ipotizzabile un'accettazione del rischio relativo, pericolo che va valutato oggettivamente in relazione alla natura dei mezzi adoperati ed alle modalità del fatto.

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte in fatto e in diritto, non può revocarsi in dubbio che anche la condotta di quegli imputati che non svolsero il ruolo di esecutori materiali, fu sorretta dal dolo specifico di uccidere, con la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone, pericolo ragionevolmente prevedibile, ed anzi ampiamente previsto, in relazione alla

presumibile spiccata potenzialità offensiva dei mezzi che avrebbero dovuto essere necessariamente usati, con elevate probabilità di gravi effetti lesivi nei confronti di un numero indeterminato di persone.

Va peraltro rilevato che la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone è incontrovertibilmente desumibile anche dal rilievo che, trattandosi di magistrato ad alto rischio, e quindi adeguatamente protetto (con uso di autovettura blindata e scorta armata), si imponeva l'esigenza di privilegiare modalità di esecuzione caratterizzate da spiccate potenzialità lesive, inevitabilmente non selettive, che non lasciassero scampo all'obiettivo ed alle persone preposte alla sua tutela, oltre che ad eventuali soggetti che si fossero venuti a trovare casualmente nel raggio di azione del proditorio agguato.

In altri termini, non si trattava di un attentato che potesse essere eseguito con armi comuni da sparo, ma necessariamente con esplosivo o, almeno, con micidiali armi a raffica che, in quanto tali, comportavano l'elevata probabilità di un concreto pericolo per la pubblica incolumità.

Molto opportunamente si è osservato che il dr Falcone era già stato in precedenza preso di mira quale obiettivo di un attentato, in località Addaura nel giugno 1989, le cui modalità esecutive – sia per il mezzo (esplosivo occultato in una borsa sportiva), sia per il luogo prescelto (tra gli scogli, a pochi metri dalla riva, a fianco del passaggio obbligato che da una villetta presa in locazione dal dr Falcone conduce al mare) – avrebbero comportato inevitabilmente il coinvolgimento di un numero indeterminato di persone.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va verificata la responsabilità dei giudicabili in ordine a tutte le imputazioni loro ascritte a titolo di concorso morale, quali mandanti della strage di Capaci.

*

LA COMMISSIONE PROVINCIALE

Con riferimento alla tesi che in questa sede si vuole dimostrare, afferente al coinvolgimento di tutti i membri della Commissione provinciale di Palermo nella strategia criminale approvata, va ribadito che Salvatore Cancemi ha fornito indicazioni, che saldandosi con quelle di Brusca, sono idonee a suffragare ulteriormente l'assunto dei primi giudici.

Nello specifico, Cancemi ha narrato che, nel corso di un incontro, tenutosi dopo l'arresto di Salvatore Riina, ed al quale parteciparono Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera e Bernardo Provenzano, quest'ultimo li aveva informati che vi era la possibilità di colpire il capitano "Ultimo".

È quindi evidente che, sebbene fosse stato arrestato Riina, Provenzano voleva proseguire nella medesima strategia di aggressione allo Stato, colpendo uno dei suoi servitori, così dimostrando la sua piena adesione al disegno criminale approvato dalla Commissione, nonostante egli non avesse partecipato alla riunione del febbraio 1992, di cui hanno concordemente riferito Brusca e Cancemi.

Ma, per come si è in precedenza osservato, dalle ulteriori indicazioni di Brusca si ritrae il fondato convincimento del coinvolgimento nella deliberazione della strage di tutti i membri della Commissione che si riunivano per piccoli gruppi.

Su tale punto Brusca ha precisato di aver potuto personalmente constatare, in alcuni episodi criminosi di strage e di omicidi eccellenti, la partecipazione alla fase organizzativa di capimandamento che non avevano preso parte alle riunioni deliberative alle quali egli aveva partecipato; e ciò a conferma del fatto che tali soggetti erano stati informati nel corso di altre riunioni frazionate della Commissione.

Inoltre, il dichiarante ha sottolineato che il 15 gennaio 1993, giorno dell'arresto di Salvatore Riina, doveva svolgersi una riunione alla quale dovevano partecipare diversi capimandamento; che, per come appreso da Leoluca Bagarella, si doveva discutere della strategia stragista in atto; che Riina li doveva informare delle trattative che aveva avviato con vari soggetti, ivi compresi quelli istituzionali ai quali aveva fatto pervenire il c.d. papello di richieste.

Una successiva riunione si era svolta presso l'abitazione di Girolamo Guddo con la partecipazione di Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi e Giu-

seppe Graviano. In tale occasione, Brusca aveva discusso con Raffaele Ganci sull'opportunità di proseguire nella strategia stragista, ricevendo una risposta negativa.

Alla stregua di tali dati di giudizio, sinteticamente rievocati, che vanno integrati con le acquisizioni probatorie sul tema su cui si sono soffermati i primi giudici, può affermarsi senza tema di smentita, che la Commissione provinciale di Palermo, sia pure con riunioni frazionate, era stata consultata a più riprese prima che venisse attuata la strage per cui è processo.

Ed invero, dalle concordi dichiarazioni di Cancemi, Brusca e Sinacori è emerso che:

-Nell'ottobre del 1991 si tenne una riunione della Commissione a Castelvetrano per varare la spedizione romana, di cui ha riferito Sinacori;

-La Commissione si riunì nel mese di febbraio 1992 per deliberare il progetto criminale "aperto";

-Tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio si tenne un'altra riunione presso l'abitazione di Girolamo Guddo;

-La Commissione era stata riunita il giorno dell'arresto di Riina.

Individuato il peculiare metodo attraverso cui venivano consultati i vari capimandamento, al fine di adottare le decisioni che impegnavano gli interessi strategici di Cosa Nostra, va ribadito che la consapevole adesione di tutti i membri della cupola mafiosa alla strategia eversiva posta in essere si evince dalla circostanza che nessuno dei capimandamento oppose all'iniziativa del Riina un dissenso giuridicamente rilevante concretatosi nella dismissione dalla carica o nell'abbandono dell'organizzazione.

A conforto di tale opinione va rilevato che i vari collaboratori di giustizia hanno escluso tali forme di dissociazione o, comunque, non hanno saputo fornire indicazioni di segno contrario.

A nulla vale sostenere, per come assume al difesa, che la Commissione era stata esaurata dal Riina, atteso che appare logica e convincente la tesi, asseverata con l'impugnata sentenza, secondo cui, una volta consolidatosi il potere della fazione corleonese, il rispetto della regola della collegialità, più volte violato in passato,

era stato sempre osservato.

A suffragio del fatto che, effettivamente, tutti i capimandamento erano stati preventivamente informati della strategia perseguita dal sodalizio, e, conseguentemente, della loro consapevole partecipazione al disegno criminale nel quale rientra la strage per cui è processo, non va obliterato il coinvolgimento di molti dei mandamenti della provincia mafiosa di Palermo nei delitti eseguiti ed in quelli progettati, mediante l'apporto di uomini e mezzi nella fase organizzativa ed esecutiva degli attentati in questione, per come rilevato a proposito del tema afferente alla strategia stragista.

Appare significativo osservare che hanno contribuito alla esecuzione della strage di Capaci esponenti di spicco ed uomini d'onore di sette mandamenti:

-Mandamento di San Giuseppe Jato: Giovanni Brusca, reggente del mandamento, Gioacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo, uomini d'onore della famiglia di San Giuseppe Jato;

-Mandamento di San Lorenzo: Salvatore Biondino, reggente del mandamento, Giovanni Battaglia e Antonino Troia, uomini d'onore della famiglia di Capaci, Salvatore Biondo e Giovan Battista Ferrante, uomini d'onore della famiglia di S. Lorenzo;

-Mandamento della Noce: Raffaele Ganci, capomandamento, Antonino Galliano, Domenico Ganci e Calogero Ganci, affiliati al predetto mandamento;

-Mandamento di Porta Nuova: Salvatore Cancemi, sostituto di Pippo Calò capomandamento;

-Mandamento di Brancaccio: Giuseppe Graviano, correggente del mandamento;

-Mandamento di Corleone: Salvatore Riina, capomandamento, unitamente a Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella uomo d'onore della famiglia di Corleone;

-Pietro Rampulla, uomo d'onore della famiglia di Mistretta, rientrante nel mandamento di Ganci o San Mauro Castelverde, passato poi alla famiglia di Caltagirone, della provincia di Catania.

Ed ancora, nella strage di Via D'Amelio del 19 luglio 1992, risultano coinvolti ben sei mandamenti:

-Raffaele Ganci, unitamente ai figli Domenico e Stefano, tutti appartenenti al

mandamento della Noce;

-Salvatore Cancemi, del mandamento di Porta Nuova;

-Salvatore Biondino, Giovan Battista Ferrante, Salvatore Biondo, classe 55, Salvatore Biondo, classe 56, appartenenti al mandamento di San Lorenzo;

-Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella e Francesco Tagliavia, appartenenti al mandamento di Brancaccio;

-Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Profeta, Vincenzo Scarantino, affiliati al mandamento della Guadagna o di Santa Maria di Gesù;

-Gaetano e Piero Scotto, del mandamento di Resuttana;

-Salvatore Riina, del mandamento di Corleone.

In tal senso depongono la sentenza del 13 febbraio 1999, depositata il 4 agosto 1999, emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta, nonché il decreto che dispone il giudizio del 17 settembre 1997 e il dispositivo della sentenza del 9 dicembre 1999.

Nell'omicidio dell'on. Salvo Lima, risultano coinvolti Giovan Battista Ferrante, Francesco Onorato, Simone Scalici, Giovanni Cusimano e Salvatore Biondo, classe 55, appartenenti al mandamento di San Lorenzo, nonché Giovanni Brusca del mandamento di San Giuseppe Jato (cfr. sentenza del 15 luglio 1998, emessa dalla Corte di Assise di Palermo, sez. II).

Inoltre, occorre osservare come nell'assassinio di Ignazio Salvo abbiano partecipato, oltre a Giovanni Brusca, del mandamento di San Giuseppe Jato, Giovanni Scaduto e Gaetano Sangiorgi, appartenenti al mandamento di Villabate, e Leoluca Bagarella, del mandamento di Corleone (cfr. le numerose sentenze prodotte dalla pubblica accusa).

Da ultimo, va segnalato che erano stati programmati ulteriori atti criminosi.

In particolare, Antonino Gioé, Gioacchino La Barbera, Giovanni Brusca, del mandamento di San Giuseppe Jato, nonché di Salvatore Biondino e di Salvatore Biondo, "il corto", del mandamento di San Lorenzo, erano stati coinvolti nel progetto di attentato in pregiudizio del dr Pietro Grasso, che non venne portato a termine per difficoltà di ordine pratico.

Giovanni Scaduto, Gaetano Sangiorgi, affiliati al mandamento di Villabate, non-

ché di Giovanni Brusca presero parte al progetto di attentato nei confronti dell'on. Claudio Martelli.

Il coinvolgimento di tanti uomini d'onore in un progetto criminale di notevole rilevanza, senza preventivamente avere acquisito, con certezza, la personale adesione dei relativi capimandamento e/o capifamiglia non può trovare logica e plausibile spiegazioni alla stregua delle regole notorie che governano Cosa Nostra.

Tale considerazione, valida con riferimento ad ogni tipo di sodalizio criminale, in cui nessun gregario può agire alle dipendenze di un gruppo diverso se non con l'assenso del proprio capo, va necessariamente applicata all'associazione in questione, che, più di ogni altra, si caratterizza per una struttura monolitica, piramidale e fortemente gerarchizzata, secondo la comune esperienza che suffraga le convergenti dichiarazioni sul punto dei collaboranti.

*

Nella fattispecie in esame risulta dimostrato, alla stregua della delle valutazione emergenze processuali, che i componenti della Commissione provinciale di Palermo erano stati consultati sulla complessiva strategia che prevedeva, da una parte, l'uccisione di coloro che "avevano voltato le spalle a Cosa Nostra", in occasione della trattazione del maxiprocesso in Cassazione, e, dall'altra, di coloro che avevano operato in modo tale che il processo non venisse assegnato al dr Carnevale e che più in generale rappresentavano con la loro attività un rilevante pericolo per l'organizzazione, primo tra tutti il dr Falcone.

Tale consultazione, a dire di Cancemi, era avvenuta circa un mese prima dell'omicidio Lima, che aveva rappresentato il primo episodio criminale di tale strategia.

Risulta, altresì, provato che dopo tale omicidio, circa 30-40 giorni prima della strage di Capaci, e quindi intorno al mese di aprile del 1992, i componenti della Commissione, almeno quelli in stato di libertà, erano stati nuovamente consultati tramite il Biondino, ed erano stati portati a conoscenza del fatto che il progetto di attentato nei confronti del dr Falcone sarebbe stato realizzato mediante un ordigno esplosivo da collocare lungo il tratto autostradale che conduce dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo.

E', inoltre, dimostrato che le predette consultazioni rispondevano ad una fondamentale regola di Cosa Nostra, pienamente vigente all'epoca dell'attentato, che attribuiva alla competenza della Commissione di Palermo, composta da tutti i rappresentanti dei mandamenti della provincia, la decisione in ordine alle questioni di più rilevante interesse strategico per l'intera organizzazione, compresi gli omicidi eccellenti, qual'era indubbiamente l'uccisione del predetto magistrato.

Deve quindi convenirsi che il preventivo assenso della Commissione rappresentava la *conditio sine qua* neanche il Riina, che pure esercitava una indiscussa egemonia nell'ambito di Cosa Nostra, avrebbe potuto ordinare la strage di Capaci e tanto meno l'attuazione di quella più ampia strategia stragista nella quale tale crimine si inseriva, senza incorrere in una grave violazione delle regole della predetta organizzazione.

In tale situazione, l'assenso prestato dai componenti della Commissione rappresentava inequivocabile manifestazione della volontà di aderire alla proposta del Riina, di cui si condividevano così le specifiche finalità criminali di realizzazione della strage e degli altri reati con la medesima collegati.

Tale adesione si inseriva, quale valida concausa efficiente, nella produzione dell'evento, in quanto idonea quanto meno a rafforzare il proposito criminoso del Riina, che, per come si è detto, non avrebbe altrimenti potuto realizzarsi, almeno nei termini e nelle modalità virulente che ancor oggi, a distanza di anni da quella stagione di terrore, suscita sgomento.

È ovvio che la prova del fatto che il Riina non avrebbe attuato il suo proposito a fronte di un dissenso della Commissione non può che essere fornita sulla base di argomenti di carattere logico, basati su nozioni di comune esperienza, che tuttavia assumono piena validità probatoria in quanto idonei a fornire una ragionevole certezza dell'assunto che si intende dimostrare.

Se il Riina infatti avesse disatteso la volontà quanto meno della maggioranza dei componenti della Commissione, avrebbe certamente compromesso la propria egemonia nell'ambito di Cosa Nostra, esponendosi ad un conflitto con i rappresentanti di tale contrapposta maggioranza che sarebbe inevitabilmente sfociato in una sanguinosa faida, di cui non v'è invece alcuna traccia negli eventi successivi, ed a-

vrebbe anche vanificato il lungo lavoro di tessitura intrapreso da vari anni per potere formare intorno a sé uno schieramento costituito da persone a lui fedeli.

Accertata, pertanto, la necessità del consenso della Commissione alla proposta del Riina di attuare la strage di Capaci ed il suo contributo causale, sotto il profilo dell'istigazione o quanto meno del rafforzamento della determinazione volitiva dello stesso Riina, appare opportuno soffermarsi sul valore da attribuire all'eventuale consenso tacito o addirittura all'eventuale espressione del dissenso da parte di alcuni componenti di tale organo deliberativo.

Per quanto concerne la prima ipotesi (quella del consenso tacito) deve rilevarsi che a rafforzare il proposito criminoso del Riina non giovava soltanto la piena adesione manifestata da soggetti come Ganci Raffaele e Cancemi, che spontaneamente si erano messi a disposizione per partecipare anche alla fase organizzativa della strage, ma anche il comportamento di chi, avendone titolo, non aveva mosso alcuna obiezione alla proposta fatta dal capo della Commissione, con ciò consentendone l'attuazione.

Sul punto deve convenirsi con i primi giudici che era innegabile che chi sottoponeva il suo proposito alla preventiva autorizzazione della Commissione e non percepiva alcuna obiezione al proposito medesimo non poteva che sentire rafforzata la propria determinazione volitiva, sicché per converso quelli che con il loro comportamento avevano ingenerato fondatamente una tale convinzione, ben conoscendo il proprio ruolo e le regole associative, avevano dato un consapevole apporto causale alla realizzazione del delitto sottoposto al loro esame e, quindi, vi concorrevano moralmente.

Per quanto concerne la seconda questione, e cioè quella della rilevanza giuridica dell'eventuale dissenso espresso da qualche componente della Commissione, tale ipotesi, che appare del tutto inverosimile, per poter comportare un'esclusione della responsabilità del singolo a titolo di concorso morale, deve esprimersi nella forma più radicale della presa di distanza dall'organizzazione con l'abbandono della medesima o, quanto meno, del ruolo di capomandamento.

E, infatti, la libera adesione all'organismo di vertice di Cosa Nostra comporta necessariamente anche la libera adesione alle sue regole organizzative, tra cui la pre-

ventiva accettazione del deliberato della maggioranza della Commissione come espressione della volontà di tutti, e quindi anche del membro dissenziente. Accettando preventivamente tale regola, anche chi avesse inteso dissentire dal proposito maturato dal Riina, avrebbe comunque dovuto non solo non ostacolare il progetto stragista deliberato, ma garantire, se necessario, la sua leale solidarietà, sicché, sapendo di poter contare anche sulla obbedienza del dissenziente, veniva comunque a rafforzarsi, anche per tale via, il proposito criminoso del capo di Cosa Nostra.

Ed invero, un mero dissenso, non avrebbe sortito alcun effetto dirimente la responsabilità del dissenziente se non fosse stato seguito da manifestazioni palesi ed incontestabili di tale scelta come la dismissal dalla carica o dall'allontanamento dall'organizzazione. Eventi che avrebbero, al contrario, sottolineato la volontà di non soggiacere al deliberato della Commissione e, quindi, non solo non avrebbero avuto l'effetto di rafforzare il proposito criminoso del Riina, il che sarebbe stato sufficiente ad escludere il concorso morale del dissenziente, ma avrebbero anche potuto verosimilmente provocare un momento di crisi all'interno di Cosa Nostra, tenuto conto della carica elevata ricoperta dal dissenziente, quale capomandamento e quindi rappresentante di almeno tre famiglie mafiose, i cui affiliati, in numero più o meno elevato avrebbero potuto condividere le scelte scissionistiche del loro rappresentante, indebolendo l'organizzazione e rendendole più difficile l'immediata attuazione della strategia stragistica.

Tuttavia dissensi di tal genere non se ne registrarono, atteso che sarebbero stati certamente conosciuti dai vari collaboratori di giustizia esaminati che li hanno, invece, esclusi, per cui deve ritenersi accertato che nessuno di coloro che rappresentava un mandamento ed era in stato di libertà abbia scisso le proprie responsabilità da quelle del Riina. Conseguentemente tutti coloro che si trovavano all'epoca in tale situazione debbono rispondere, a titolo di concorso morale, della strage di Capaci e dei reati connessi, per avere rafforzato la determinazione volitiva del Riina. Da ultimo non può sottacersi che il delitto in esame, si inseriva in una più ampia strategia di attacco allo Stato, sicché del tutto improprio è inconducente è il richiamo ai principi, desumibili dalla sentenza Marino, secondo cui "Il concorso nel reato-fine (nella specie: omicidio) non può essere semplicemente desunto dal ruolo

dirigenziale od organizzativo rivestito dal soggetto nell'associazione criminosa che pur ha assunto quel genere di reato nei fini del sodalizio né dalla dimestichezza e frequentazione con gli altri aderenti all'associazione stessa.” (v. Cassazione penale sez. un., 21 ottobre 1992, Marino e altro Cass. pen. 1993,1939 Giust. pen. 1993, II, 406 (s.m.).

Ed invero, proprio le evidenti finalità della strage in esame, che si inseriva in un più ampio progetto politico coltivato da Cosa Nostra ricorrendo a metodi terroristici, rendono palesi le finalità strategiche che tale sodalizio intendeva perseguire, sicché discende come logico corollario la consapevolezza di tali scelte in capo ai soggetti che in seno all'associazione rivestivano un ruolo dirigenziale, non potendosi di certo ascrivere, nell'ottica riduttiva cui le difese hanno fatto ricorso, ad un gruppo ristretto, una specie di direttorio, la scelta criminali di portare un attacco allo Stato per poter intessere quella trattativa che stava così a cuore ai vertici della mafia siciliana.

Conseguentemente, per le ragioni esposte da cui si evince il diretto coinvolgimento nella strage, quali esecutori e mandanti dei componenti la commissione provinciale di Cosa Nostra, non spiega alcuna efficacia dirimente di tali principi, cui la Corte intende uniformarsi, l'opinione giurisprudenziale secondo cui “nei confronti dei dirigenti di un'organizzazione illecita, anche quando questa sia strutturata in modo estremamente verticistico, non può essere ritenuto il concorso nei reati-fine in assenza di specifici elementi idonei a dimostrare sia un contributo causale alla verifica del fatto, sia la volontà di cooperare nell'illecito.” Cassazione penale sez. II, 9 febbraio 1995, n. 5838, Avanzini e altro, Cass. pen. 1996,2520 nota (Blaiotta), Giust. pen. 1996, II, 135).

*

I CAPIMANDAMENTO DETENUTI ED I SOSTITUTI

Altro tema rilevante affrontato dai primi giudici era quello della partecipazione alla deliberazione della strage dei capimandamento detenuti, e del ruolo eventualmente svolto dai loro sostituti, con riferimento alla possibilità da parte dei primi di comunicare con l'esterno per questioni inerenti all'organizzazione nella quale erano inseriti.

Sull'argomento si erano registrate le prodezze di Anzelmo, Buscetta, Brusca, Cancemi (il quale aveva sostenuto di non aver informato il suo capomandamento Calò Giuseppe del progetto della strage di Capaci, essendo certo che a ciò aveva provveduto il Riina) Di Carlo, Di Matteo, Drago, Ferrante, Galliano, Ganci e Mutolo,

Ad avviso dei primi giudici le dichiarazioni dei predetti soggetti, tutti in grado per il ruolo ricoperto di avere conoscenze dirette e precise in materia, dimostravano in modo certo che il capomandamento detenuto conservava il suo ruolo ed i poteri connessi alla carica ricoperta, che riguardavano da una parte la direzione della famiglia e del mandamento e dall'altra la capacità di concorrere alla formazione della volontà dell'organo collegiale di vertice di Cosa Nostra, competente a decidere sulle questioni di maggiore rilievo, di interesse comune all'intera organizzazione.

Inoltre, era certo che per quanto atteneva alla direzione del mandamento il capomandamento detenuto si avvaleva dell'opera di un sostituto da lui indicato tra coloro che godevano della sua fiducia e che possedevano una migliore conoscenza delle vicende associative interne. Tali caratteristiche erano solitamente proprie del vice rappresentante della famiglia di appartenenza del capomandamento detenuto o del suo consigliere o in alcuni casi anche del capodecina e, pertanto, di norma il sostituto veniva scelto tra questi soggetti.

Pertanto, nel caso in cui il capomandamento detenuto avesse dei parenti assai stretti, il più delle volte i figli da tempo inseriti nell'organizzazione mafiosa, sceglieva i predetti come sostituti, in quanto persone naturalmente ritenute per i vincoli di sangue maggiormente affidabili, anche se non ricoprivano le cariche sopra indicate, in quanto le regole di Cosa Nostra vietavano che i consanguinei potessero

contemporaneamente ricoprire delle cariche nell'organizzazione.

Per quanto poi riguardava il potere decisionale nell'ambito della Commissione, il capomandamento detenuto poteva ricorrere alternativamente al sistema della delega ad altro capomandamento ovvero poteva farsi rappresentare dal sostituto.

Nel primo caso non esisteva evidentemente un potere gerarchico tra il capomandamento detenuto delegante e l'altro capomandamento libero delegato, sicché il primo non aveva altra possibilità, nel caso in cui non condividesse l'operato del soggetto da lui delegato o lamentasse una carenza di informazione, che quello di revocargli per il futuro la delega, con esclusione di qualsiasi altro tipo di sanzione. Appare, pertanto, spiegabile che il ricorso a tale sistema sia stato meno frequente dell'altro.

Ben più frequente era, invece, il ricorso al sostituto, che sedeva in Commissione in vece del capomandamento detenuto, rispetto al quale manteneva comunque un vincolo di subordinazione.

Il rapporto tra il sostituto ed il sostituito era nella sostanza soggetto a delle variabili, essenzialmente legate alla durata dell'impedimento del detenuto, all'esperienza del sostituto, alla sua abilità di inserirsi nella conduzione del mandamento, alla fiducia che riusciva a riscuotere presso il Riina. In funzione di tali variabili mutava l'autonomia decisionale del sostituto rispetto al suo capomandamento, ma ciò riguardava soprattutto le vicende interne al mandamento stesso, per le quali era possibile che il primo potesse informare solo successivamente il capo detenuto, al quale competeva comunque un potere di ratifica.

Tuttavia, per le questioni che, invece, erano di competenza della Commissione, i collaboranti erano stati concordi nell'affermare che il capomandamento detenuto, salvo casi di estrema urgenza (che ovviamente non ricorrevano in relazione alla delibera della strage di Capaci), doveva essere preventivamente informato, perché a lui competeva il potere decisionale, sicché la delibera della Commissione poteva ritenersi adottata solo dopo che tutti i capimandamento detenuti avevano potuto far conoscere la propria volontà.

I canali di comunicazione tra il capomandamento detenuto e l'esterno erano costituiti di solito dai colloqui con i familiari, o a volte anche con i difensori, che rive-

stivano la qualità di uomini d'onore, con possibilità per il capomandamento detenuto che non disponeva di tali persone di venire informato da altro consociato detenuto che aveva, invece, tale disponibilità.

Al riguardo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le stesse note informative dei responsabili degli istituti di reclusione dimostravano che il regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario non escludeva la possibilità di tali contatti tra detenuti, resi ancor più agevoli dalle frequenti traduzioni e dalla contestuale presenza nelle aule giudiziarie di questi soggetti quali imputati in vari processi.

*

Fatte queste considerazioni, rilevavano i primi giudici la dissonanza tra le dichiarazioni del Cancemi e quelle di tutti gli altri soggetti esaminati in ordine all'individuazione di coloro cui competeva informare e raccogliere la manifestazione di volontà del capomandamento detenuto sulle questioni di maggiore rilievo. Il Cancemi, infatti, era stato l'unico ad affermare che su tali questioni l'obbligo di informazione del detenuto non spettava al sostituto, bensì al Riina, il quale poi informava gli altri componenti della commissione dell'esito della consultazione.

Tutti gli altri dichiaranti avevano, invece, asserito che l'informazione del capomandamento detenuto era un compito precipuo del sostituto, anche per le questioni di maggiore rilievo, e che quest'ultimo esprimeva poi in Commissione la volontà del suo capo, proprio perché rappresentava il terminale non solo delle informazioni che dovevano essere date al detenuto, ma anche delle indicazioni che provenivano dall'istituto di reclusione.

Riteneva sul punto la Corte di prime cure che le dichiarazioni rese dal Cancemi erano false per la loro manifesta illogicità, ponendosi in contraddizione non solo con le convergenti dichiarazioni degli altri dichiaranti, ma anche con altre parti delle sue stesse prodezze.

Le ragioni di tale mendace condotta del collaborante andavano individuate nella costante preoccupazione del Cancemi di minimizzare le proprie responsabilità in ordine ai reati per cui è processo, tacendo in questo caso di aver egli stesso provveduto, come era suo precipuo compito, ad informare il suo capomandamento,

Giuseppe Calò, del progetto stragistico del Riina ed a raccoglierne la sua manifestazione di volontà. Per occultare, infatti, tali aspetti non secondari della sua responsabilità per la strage di Capaci, il Cancemi non aveva individuato altro modo che quello di fornire le false indicazioni di cui si è detto.

Tuttavia, su tale nevralgico punto deve dissentirsi dalle conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, in quanto la tesi sostenuta dal collaborante, per le ragioni già esposte, appare condivisibile nella misura in cui i rapporti con i capimandamento detenuti ben potevano essere tenuti direttamente dal Riina; il ché però non escludeva affatto analogo e fisiologico dovere in capo al sostituto. Pertanto, deve convenirsi sul punto che il rilevato mendacio del Cancemi, essendo legato al motivo ispiratore di cui si è detto, non inficia affatto le altre parti delle sue dichiarazioni in cui non ricorrono le ragioni di inquinamento rilevate in sentenza.

Peraltro, non va sottaciuto che le indicazioni provenienti dal Cancemi non costituiscono un dato isolato, venendo le stesse, in qualche misura, confortate da quelle provenienti dall'Anzelmo e dal Buscetta.

Ed invero, Anzelmo ha asserito che il compito di contattare i capimandamento detenuti poteva essere assunto direttamente da Salvatore Riina, se il sostituto non ne avesse avuto la possibilità. Sul punto, il dichiarante ha così riferito: "Se c'è la possibilità che il sostituto ha la possibilità di farcelo sapere, ce lo fa sapere il sostituto, se no, cioè, che ha me una volta Ganci Raffaele mi disse, che casomai se l'assumeva Totò Riina la responsabilità di farcelo sapere per i capi mandamenti detenuti (pagg. 85 e segg., ud. del 27 novembre 1996).

Anche Tommaso Buscetta, sia pure con riferimento a diversa epoca storica (pag. 24, ud. del 13 dicembre 1994, nell'ambito del procedimento a carico di Vincenzo Scarantino + 3; pag. 132 e segg., ud. del 20 settembre 1996), ha riferito che il capo mandamento impedito poteva essere informato direttamente dalla persona che presiedeva la Commissione, invece, che dal sostituto, mediante l'utilizzo dei soliti canali: avvocati, i familiari, etc..

In particolare, Buscetta così si è espresso: "...il suo sostituto, ma può anche il capomandamento non essere informato dal sostituto, può essere informato direttamente dalla persona che presiede la Commissione, non so, Toto Riina può pensare

personalmente ad informare, cosa..., a Pippo Calò, faccio nomi così, può informarlo, ha le strade, ci sono le strade, ci sono gli avvocati, ci sono i familiari e ci sono anche i fili diretti, può informarlo.” (pagg. 24 e segg. del verbale di trascrizione, ud. del 13 dicembre 1994 proc. a carico di Vincenzo Scarantino + 3)

Anche le dichiarazioni di Brusca si pongono sulla stessa lunghezza d'onda avendo specificato che il rapporto tra il capomandamento ed il suo sostituto avveniva in maniera diretta solo se possibile. Salvatore Riina comunicava con il capomandamento abitualmente attraverso il sostituto, ma aveva la possibilità di utilizzare altri canali cui faceva ricorso quando si doveva trattare di cose importanti, oppure quando voleva mantenere all'oscuro il sostituto (pagg. 192 e segg., ud. del 1 luglio 1999).

A riprova della concreta possibilità del Riina di far ricorso a canali riservati, vanno richiamate le dichiarazioni rese dal collaborante Giuseppe Marchese, il quale ha riferito che, durante la sua lunga detenzione, in diverse occasioni aveva ricevuto ordini e comunicazioni anche scritte su bigliettini direttamente da Salvatore Riina. Ed invero, quest'ultimo gli aveva ordinato di uccidere Vincenzo Puccio (pagg. 59 e segg., 274 e segg., ud. del 28 novembre 1996).

Sebbene le suddette circostanze non attengono direttamente a contatti intercorsi tra Riina ed i capimandamento detenuti su questioni di competenza della Commissione, tuttavia le stesse consentono di provare concretamente che Riina, quando voleva, poteva, attraverso suoi canali, raggiungere, interpellare e raccogliere risposte da chi era detenuto. Conseguentemente, è da ritenersi dato probatorio certo – sulla base delle convergenti ed inequivocabili dichiarazioni dei collaboranti – che anche i capimandamento detenuti avevano avuto modo di essere preavvisati, tramite i canali sopra indicati, attivati dai loro sostituti e/o dallo stesso Riina del progetto strategico deliberato.

Costoro avevano pertanto espresso la loro opinione sulla questione, senza però manifestare alcun dissenso giuridicamente rilevante e così rafforzando il proposito criminoso del Riina.

Ed invero, la partecipazione alla strage di Cancemi, e l'adesione al progetto criminale aperto manifestata da Michelangelo La Barbera, rispettivamente sostituti di

Pippo Calò e Salvatore Buscemi, costituiscono la più nitida dimostrazione di tale assunto, per come si avrà modo di vedere in seguito a proposito delle singole posizioni dei componenti della Commissione.

*

Parimenti accertata deve ritenersi la responsabilità, in ordine ai reati per cui è processo, dei sostituti, per l'apporto causale consistito sia nell'aver informato i loro capimandamento detenuti della proposta del Riina, sia nell'averne poi comunicato la determinazione a quest'ultimo, consentendo così che si perfezionasse l'iter deliberativo necessario per la realizzazione dell'atroce crimine.

Anche nel caso del sostituto libero deve ritenersi valida la conclusione in ordine all'irrelevanza di un suo dissenso senza essere accompagnato da una esplicita sconfessione della volontà del Riina e della maggioranza della Commissione che doveva manifestarsi nell'abbandono dell'organizzazione o, quanto meno, della carica ricoperta; abbandono di cui non vi è invece traccia nelle risultanze processuali, nonostante i contributi conoscitivi offerti dai vari collaboratori di giustizia inseriti in Cosa Nostra sino ad epoca notevolmente successiva alla strage di Capaci.

Costituisce quindi dato probatorio certo che la strage per cui è processo raccolse l'unanime consenso – nelle forme sopra esplicitate – dei tutti coloro che avevano titolo a deliberarla.

Ci si riferisce ai capimandamento liberi, a quelli detenuti, ai sostituti di questi ultimi e a quelli che avevano partecipato alla fase ideativa e/o esecutiva della strage, con ciò confermando l'adesione esplicita e diretta dello stesso capomandamento, senza il cui consenso nessun affiliato poteva esser impiegato nella consumazione di qualsivoglia delitto.

§



I MEMBRI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO

Alla stregua dei criteri indicati in precedenza, ed ai quali il Collegio intende uniformarsi, giova esaminare le posizioni di ciascuno degli imputati indicati quali componenti della Commissione provinciale di Palermo, per accertare se risulta provata nei loro confronti la predetta qualità e se sussistevano i presupposti per ritenerli responsabili, a titolo di concorso morale, della strage di Capaci.

Conseguentemente nei casi in cui risulterà provata la qualità di capomandamento o di sostituto del capomandamento detenuto all'epoca della deliberazione della strage di Capaci, dovrà parimenti ritenersi accertata la responsabilità a titolo di concorso morale nella strage per cui è processo, atteso che risulta ampiamente dimostrato che per i crimini in questione venne osservata la regola di sottoporli alla deliberazione dei componenti della Commissione provinciale di Palermo.

In ossequio a tale condivisibile criterio, occorre passare in rassegna le singole posizioni processuali dei giudicabili, distinguendo gli imputati per ogni singolo mandamento nel quale essi sono stati accusati di essere inseriti.



IL MANDAMENTO DI CORLEONE

RIINA SALVATORE E PROVENZANO BERNARDO

Il riconosciuto ruolo di vertice ricoperto nell'ambito del mandamento di Corleone e della provincia mafiosa di Palermo da parte di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, alla stregua delle plurime e sinergiche chiamate in correità operate dai collaboratori di giustizia, aveva indotto i primi giudici ad affermarne la penale responsabilità in ordine alla strage per cui è processo.

In particolare, dalle convergenti chiamate in correità che avevano attinto gli imputati era emerso, che anche all'epoca della strage di Capaci il mandamento di Corleone non era retto dal solo Riina, ma che costui era affiancato da Bernardo Provenzano, con il quale condivideva anche la direzione dell'intera organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

Il predetto ruolo del Provenzano, già processualmente accertato con sentenza definitiva nell'ambito del maxiprocesso di Palermo, nel presente giudizio era stato ribadito dai collaboranti che erano ancora inseriti in Cosa Nostra ed in stato di libertà al momento della strage di Capaci.

Ed invero Anzelmo ha dichiarato che il mandamento di Corleone era retto da Riina e Provenzano e che anche nell'ambito della Commissione provinciale entrambi si trovavano in una posizione preminente sugli altri, anche se il loro dominio non era assoluto, in quanto dovevano sottoporre le loro proposte a tale organo collegiale (pagg. 66, 153 e 255 del verbale di trascrizione, ud. del 27 novembre 1996).

Brusca ha riferito che Provenzano aveva un ruolo subordinato al solo Riina, del quale aveva preso il posto nella direzione del mandamento di Corleone, dopo l'arresto di quest'ultimo, e che l'imputato condivideva l'intento di uccidere il dr Falcone, anche se avrebbe preferito per ragioni strategiche che tale omicidio avvenisse fuori dalla Sicilia, a Roma (pag. 198, ud. del 27 marzo 1997, pag. 233, ud. del 28 marzo 1997).

Nel corso del giudizio di gravame (pagg. 116 e segg., ud. del 2 luglio 1999), Brusca ha ulteriormente precisato che, a seguito dell'arresto di Riina, le redini

dell'organizzazione erano state prese in mano da Bernardo Provenzano, tutt'ora latitante, il quale intendeva proseguire nell'azione stragista intrapresa, che però intendeva trasferire verso la Penisola al fine di stornare l'attenzione dalla Sicilia. Ed invero, tali ulteriori azioni erano state varate all'insaputa del Brusca che per un certo periodo era stato messo "all'oscuro".

In particolare, Brusca ha riferito: "Ma se era per me, per Giuseppe Graviano, per Leoluca Bagarella e di qualche altro si doveva continuare nella strategia stragista, si doveva ancora eliminare qualche altro magistrato. Siccome, come gli ho detto poco fa, gli altri capimandamento chi ha fatto un passo indietro, chi non era d'accordo completamente, quindi se andavamo in Commissione e si andava a prospettare di continuare già avevamo la minoranza, si disse di non fare più niente in Sicilia; fuori dalla Sicilia ognuno poteva fare quello che voleva. Era successo... Perché dico così? Era successo che Gioé Antonino, era stato arrestato nel frattempo, mi aveva mandato a dire di sospendere l'attentato contro Costanzo perché nelle intercettazioni di via Ughetti, dove il Gioé faceva... c'aveva un mini locale, avevano... parlando con La Barbera, avevano parlato dell'attentato contro Maurizio Costanzo. Al che io gli dico a Bagarella, ci dico: "Fermiamoci un momento perché vedi qua, le Forze di Polizia qualche indizio ce l'hanno". Da questo fatto e dal fatto che io avendo parlato con Raffaele Ganci, e Raffaele Ganci dicendoci a Giuseppe Graviano che io non volevo più le stragi, mi considerano un miserabile, mi mettono all'oscuro, stravolgono, per quelle che sono le mie conoscenze, può essere che magari sia diverso, stravolgono il progetto quello delle siringhe, quello delle... delle brioscine, che già ne avevo parlato con Leoluca Bagarella e con Giuseppe Graviano, e invece poi io, con sorpresa, apprendo dalla televisione che cominciano a fare gli attentati... gli attentati al nord. Debbo dire che Bernardo Provenzano... Bernardo Provenzano, Bagarella, lo avevano messo a conoscenza, e Bernardo Provenzano dice: "Io non posso... cioè, non voglio coinvolgere gli altri capimandamento. - dice - Se vengono da me per sapere cosa sta succedendo - dice - cosa devo rispondere?" E il Bernardo Provenz... il Leoluca Bagarella gli ha detto, dici: "Ti metti un cartellone di davanti

e gli dici che non sai niente". Quindi, c'era il rischio che gli altri potevano intervenire. Anche se erano fatti del nord poi la riflessione ricadeva sempre su Cosa Nostra, quindi una certa reazione c'era. E quindi gli attentati del nord in modo diverso sono tutta una continuazione, nel senso che non si sono fatti più in Sicilia, ma si sono fatti al nord con diverso sistema. Dopodiché io, avendo chiarito alcuni punti con Leoluca Bagarella nel settembre-ottobre del '92, rientro in scena..."

Anche Vincenzo Sinacori ha riferito, a proposito degli attentati compiuti a Firenze, di aver saputo nell'estate del 1992 da Matteo Messina Denaro di una riunione tenutasi il 1° aprile del 1993 nei pressi di Bagheria nel cui corso si decise di continuare la strategia stragista. In particolare, a seguito di contestazione di quanto dichiarato il 25 settembre del 1997 innanzi alla Corte di Assise di Firenze, Sinacori ha riferito che "Quel giorno Matteo aveva un appuntamento a Bagheria con Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano e doveva venire anche Bernardo Provenzano e mi chiese di andarci pure io, di fargli compagnia"

Ed ancora "... in quella riunione doveva venire pure Bernardo Provenzano e non è venuto. Poi si sono incontrati nuovamente e in quest'ultimo incontro hanno deciso di fare gli attentati al nord per evitare malcontenti in Sicilia.... Io non c'ero, io so che si sono incontrati con Bernardo Provenzano." (pag. 45, ud. 20 ottobre 1999)

Anche Salvatore Cancemi ha confermato che il mandamento di Corleone, dopo l'arresto di Luciano Leggio, era retto sia dal Riina che dal Provenzano; che ai tempi in cui il Badalamenti faceva parte della Commissione era il Provenzano che partecipava alle riunioni di quell'organo per il mandamento di Corleone; che successivamente, non essendo rimasto il Riina soddisfatto del modo in cui il Provenzano rappresentava i loro interessi, avevano deciso di comune accordo che alle riunioni presenziasse il Riina; che, dopo l'eliminazione dei loro avversari del gruppo Bonitate-Inzerillo, il Riina ed il Provenzano avevano assunto entrambi una posizione preminente su tutti gli altri all'interno di Cosa Nostra ed erano d'accordo sulle strategie generali dell'organizzazione, come quelle intese ad ottenere la modifica della legge sui collaboratori di giustizia e l'abrogazione del regime di cui all'art. 41

bis dell'ordinamento penitenziario; che in occasione di un incontro con il Provenzano, cui avevano partecipato anche Raffaele Ganci e Michelangelo La Barbera, questi gli aveva assicurato che il costante pensiero suo e del Riina era volto alla cancellazione di quelle leggi; che il mandamento di Belmonte Mezzagno era stato costituito per volere del Riina e del Provenzano, così come erano stati entrambi a volere che il mandamento di Santa Maria di Gesù venisse retto dall'Aglieri e dal Greco in posizione di quasi parità; che egli stesso aveva avuto occasione di constatare, parlando con il Provenzano, che anch'egli si interessava tramite canali politici ed istituzionali ad ottenere un esito giudiziario favorevole per il maxiprocesso (cfr. ud. del 19 aprile 1996, pagg. 33, 35, 46, 156-158; 209-210, 229, 233, 240; ud. del 20 aprile 1996, pagg. 45 e 116; ud. del 17 settembre 1996, pagg. 255-256, 325, 399; ud. del 18 settembre 1996, pagg. 32-38, 297-298, 339, 342 e 380).

Mario Santo Di Matteo ha precisato che il Riina ed il Provenzano si trovavano all'interno di Cosa Nostra in posizione di sostanziale parità tra loro e di preminenza sugli altri (cfr. ud. del 15 aprile 1996, pag. 257, e del 18 aprile 1996, pag. 86).

Calogero Ganci ha ribadito che, dopo l'arresto di Luciano Leggio, il Riina ed il Provenzano, prima rispettivamente sottocapo e consigliere, avevano di comune accordo retto insieme il mandamento di Corleone, trovandosi sulla stessa linea sulle questioni di maggiore rilievo per l'organizzazione e che tra gli stessi non vi erano contrasti, anche se il Riina tendeva a mettere in ombra il Provenzano (cfr. ud. del 21 settembre 1996, pagg. 50-51, 58; ud. del 22 ottobre 1996, pagg. 101, 258; ud. 25 ottobre 1996, pag. 149).

Risultava, quindi, acclarato che il Provenzano ebbe a condividere con il Riina la leadership dell'organizzazione denominata Cosa Nostra, pur avendo assunto rispetto a quest'ultimo una posizione all'esterno più defilata, che tuttavia non impediva agli affiliati di percepire chiaramente come le proposte del Riina su tutte le questioni strategiche sottoposte all'esame della Commissione, compresa, quindi, la strage di Capaci, costituissero il frutto di una preventiva concertazione tra i due.

Il Provenzano, infatti, lungi dal risultare emarginato dalle posizioni di sostanziale comando all'interno dell'organizzazione, aveva assunto la direzione della medesima, secondo le propalazioni dei predetti dichiaranti, dopo l'arresto del Riina; circostanza questa che non sarebbe stata certamente possibile se fosse stato esautorato negli ultimi anni o se si fosse trovato in dissenso dal Riina su questioni di tale importanza strategica come la strage per cui è processo.

L'imputato, pertanto, secondo i primi giudici, doveva rispondere a titolo di concorso morale della ideazione e deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, poiché, per il ruolo rivestito nell'organizzazione e i suoi rapporti con il Riina, il suo assenso doveva ritenersi indispensabile affinché quest'ultimo potesse anche solo farsi promotore in Commissione del progetto di attentato in questione.

Alla stregua delle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente processo e di quelli le cui dichiarazioni erano state ritualmente acquisite al fascicolo per il dibattimento, era emerso in maniera univoca ed incontestabile il ruolo di Salvatore Riina di leader incontrastato dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra e di capo del mandamento di Corleone, anche nell'epoca in cui era stata deliberata ed attuata la strage di Capaci di cui era stato promotore.

Pertanto, anche nei confronti di Riina i primi giudici affermavano la penale responsabilità in ordine ai reati per cui è processo condannandolo alle pene ritenute di giustizia.

*

Avverso la citata sentenza, il Provenzano non ha interposto appello, sicché, per le complessive ragioni che si mutuano dalla presente motivazione, deve escludersi qualsivoglia effetto estensivo nei confronti del predetto imputato.

*

Il Riina, condannato alla pena dell'ergastolo, ha proposto appello per il tramite dell'avv. Fileccia che, con un duplice atto di gravame, ha dedotto che l'imputato doveva essere mandato assolto dai reati a lui ascritti per non averli commessi.



Il difensore, con i motivi di appello, redatti in data 11 settembre 1998, ha rilevato che l'affermazione della penale responsabilità del giudicabile si era fondata sulle dichiarazioni dei collaboranti prive di riscontri esterni idonei a dare contezza della veridicità e dell'autonomia delle stesse. Tale circostanza assumeva maggiore rilievo laddove si tenesse conto che alcuni dei propalanti avevano iniziato a collaborare con la giustizia a dibattimento inoltrato, dopo aver conosciuto non solo il contenuto degli atti processuali, ma anche le dichiarazioni degli altri collaboranti. Né risultavano rispettati i canoni previsti dall'art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione della chiamata in correità, atteso che non erano emersi sufficienti elementi per ritenere intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili le dichiarazioni dei collaboranti. Inoltre, nessun riscontro individualizzante si rinveniva a carico del giudicabile in relazione alla sua partecipazione a qualsiasi delle fasi della vicenda processuale e non era neppure emersa in maniera chiara la prova della causale della strage, che non poteva semplicisticamente ricondursi al delitto di mafia.

L'impugnata sentenza era altresì carente di motivazione posto che i primi giudici non avevano adeguatamente valutato le dichiarazioni dei collaboranti, alla stregua delle innumerevoli contraddizioni che le avevano caratterizzate.

Così non era stata tenuta in debito conto la sussistenza di motivi di rancore che avevano animato tali dichiarazioni, come quelle provenienti da Calogero Ganci ed Francesco Paolo Anzelmo, che avevano manifestato un particolare accanimento nei riguardi di Raffaele Ganci su cui intendevano scaricare le loro responsabilità.

*

Dal punto di vista probatorio, la Corte d'Assise non aveva ammesso i numerosi mezzi di prova richiesti dalla difesa al fine di dimostrare l'insussistenza dei presunti riscontri esterni.

In particolare, non era stata ammessa la perizia sulle intercettazioni telefoniche e sui tabulati telefonici utilizzati per riscontrare le dichiarazioni di Calogero Ganci e F. Paolo Anzelmo.



Pertanto, la difesa insisteva nella richiesta di assoluzione degli imputati dai reati loro ascritti, previa riapertura parziale del dibattimento al fine di acquisire i dedotti mezzi istruttori.

*

Con i motivi di appello depositati in data 22 ottobre 1998, la difesa rilevava che l'appellante era stato attinto da fonti di accusa, generiche e di scarso rilievo probatorio, da cui la Corte aveva tratto l'erroneo convincimento della penale responsabilità del Riina, a titolo di concorso morale, nella strage di Capaci, quale componente della c.d. Commissione Provinciale di Palermo.

Tale affermazione poggiava essenzialmente sulle propalazioni di numerosi collaboranti, i quali concordemente avevano affermato che gli omicidi eccellenti erano deliberati dalla Commissione, alla stregua del teorema enunciato dal pentito storico Tommaso Buscetta. Tuttavia, i primi giudici si erano appiattiti su tali dichiarazioni rinunciando al ruolo essenziale di analisi e valutazione critica della prova.

Invero, i pentiti ("perversi pappagalli") avevano fornito sulla Commissione le notizie più disparate, addirittura contrastanti tra loro, non soltanto con riferimento alla composizione di tale organo, ma anche alla sua esclusiva competenza per gli omicidi eccellenti. Al riguardo era sufficiente ricordare l'omicidio del dr Gaetano Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo; delitto asseritamente voluto e realizzato da Salvatore Inzerillo per dimostrare la sua autonomia ed indipendenza rispetto all'ignara Commissione.

Altro profilo, erroneamente valutato dalla Corte di prime cure era quello afferente al fatto che dal 1974 in poi, per come riferito dal Buscetta, nella Commissione Luciano Leggio sarebbe stato rappresentato da Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Però, tale tesi, callidamente asseverata anche dagli altri collaboranti, non poteva consentire di individuare la singola responsabilità del Riina in ordine alle decisioni della Commissione, dovendo trovare rigorosa e puntuale applicazione il principio secondo cui la responsabilità penale è personale. Ma nonostante ciò i primi giudici, sulla scorta del c.d. teorema Buscetta, avevano attribuito credibilità del tutto ingiu-

stificata alle dichiarazioni dei collaboranti, privilegiandone le affermazioni, nonostante esse, molto spesso, fossero tra loro contrastanti ed inquinate.

Ad avviso della difesa il compendio probatorio utilizzato nei confronti di Riina Salvatore era soprattutto incerto, difficilmente riconducibile a strutture logiche conformi al regime della prova penale e tale realtà processuale rendeva palesemente nulla l'apparente motivazione della impugnata sentenza, che si era fondata in maniera acritica sulla cosiddetta "convergenza del molteplice", senza valutare gli elementi favorevoli all'imputato, adeguandosi invece alle contrastanti dichiarazioni di altri pentiti le cui "interessate" parole non adducevano alcun concreto elemento a sostegno della colpevolezza del Riina.

Altro tema non adeguatamente approfondito dai primi giudici era quello relativo alla presenza ed alla posizione assunta da Riina allorché la Commissione deliberò la strage di Capaci, non essendo accettabile il teorema espresso dai collaboranti, secondo cui tutti gli omicidi eccellenti venivano decisi dal tale organo, atteso che le suddette provalazioni, eccezion fatta per quelle scarsamente attendibili del Cancemi, provenivano da soggetti che non erano componenti della Commissione, né le predette dichiarazioni indicavano dati specifici, obiettivamente riscontrati, ma si limitavano a confermare il fatto notorio (la competenza della Commissione) che non assumeva alcun valore di riscontro esterno.

Pertanto, in assenza di riscontri convergenti ed incrociati, le dichiarazioni dei collaboranti non consentivano di ritenere raggiunta la prova della penale responsabilità dell'appellante in ordine alla strage di Capaci, a lui ascritta a titolo di concorso morale.

§

L'appello è infondato, nella misura in cui i primi giudici, con logica e coerente motivazione, esente da qualsivoglia censura, hanno indicato i criteri attraverso i quali, alla luce dei condivisibili principi ermeneutici indicati dalla Corte regolatrice in tema di chiamata di correo, sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità di Salvatore Riina, il cui ruolo di vertice nell'ambito di Cosa Nostra è stato

concordemente affermato da tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente processo e da quelli le cui dichiarazioni sono state ritualmente acquisite al fascicolo per il dibattimento.

Le denunciate incongruenze e contraddizioni cui sarebbero incorsi i collaboranti, la non diretta conoscenza dei lavori della Commissione da parte della maggioranza di costoro, nonché l'asserito appiattimento dei primi giudici su tali chiamate, prive di riscontri, e la fideistica accettazione del c.d. teorema Buscetta, sono all'evidenza argomentazioni prive di pregio, del tutto avulse dalla realtà effettuale e da una corretta ricostruzione della vicenda per cui è processo, che si ritrae compiutamente dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova assunti sia in prime cure che in sede di gravame.

Richiamati i criteri di valutazione della prova, e segnatamente della chiamata in reità e delle c.d. chiamate incrociate, indicati in precedenza, deve ribadirsi che non sussistono elementi di sospetto in ordine alla genuinità delle singole propalazioni, che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, concretando quella sinergia indiziaria idonea ad affermare con ragionevole certezza la responsabilità dell'imputato. Infatti, nessun elemento processuale ha messo in dubbio la reciproca sconoscenza delle fonti propalatorie, e anzi si rileva che le stesse non sono contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla condotta del giudicabile, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni singolo propalante e non anche dell'altro, a nulla rilevando la tardività di talune scelte collaborative intervenute a dibattimento inoltrato.

Su tale punto vale la pena di ricordare che Suprema Corte ha affermato il principio che la pubblicazione ufficiale di precedenti propalazioni accusatorie di altri soggetti non può, per ciò solo, inficiare l'attendibilità di quelle successive, soprattutto quando in queste ultime siano ravvisabili "elementi di novità e originalità" e, comunque, in assenza di "altri e comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio" di quelle anteriori da parte di quelle posteriori. Difatti, la credibilità

delle dichiarazioni provenienti da uno dei soggetti indicati nell'art. 192 comma 3 c.p.p. non è da considerarsi necessariamente esclusa dal solo fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o ha potuto aver acquisito delle consimili dichiarazioni rese da altro soggetto (cfr. Cassazione penale sez. VI, 17 febbraio 1996, Cariboni e altro Giust. pen. 1997, III, 383). Inoltre, neppure l'accertata conoscenza delle prime propalazioni è di ostacolo all'accredito dell'originalità di quelle successive, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere accertata – sul piano soggettivo come su quello oggettivo – in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente “il radicamento dei due propalanti ~~nella realtà criminale mafiosa,~~ con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano” (cfr. Cass. sez. I, n. 80 del 1992 cit.).

Pertanto, l'eventuale convergenza di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa da parte di soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminosi di stampo mafioso, soprattutto se con ruoli di un certo rilievo, non autorizza, per ciò solo, il sospetto della cosiddetta “contaminatio” e della non autonoma origine di quelle successive.

Nessun rilievo assumono poi gli asseriti motivi di rancore che avrebbero caratterizzato le propalazioni di Calogero Ganci e di Francesco Paolo Anzelmo, atteso che, a seguire l'opinione del difensore, tale accanimento si sarebbe indirizzato nei confronti di Raffaele Ganci e non certo nei riguardi del giudicabile.

In ogni caso va soggiunto che l'accertata sussistenza di motivi di contrasto tra chiamato e chiamante non implica per ciò solo un automatico giudizio di inattendibilità delle accuse, ma impone unicamente una particolare e prudente valutazione della chiamata, onde stabilire se i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza (cfr. in tal senso Cass. pen. 31 maggio 1995, n. 2328).

Ininfluyente, ai fini del decidere, si appalesa inoltre la doglianza difensiva con cui si rileva che, dal punto di vista probatorio, la Corte d'Assise non aveva ammesso i numerosi mezzi di prova richiesti dalla difesa al fine di dimostrare l'insussistenza dei presunti riscontri esterni. Sul punto, non v'è dubbio che il cospicuo materiale

probatorio acquisito nel corso del giudizio, ivi compreso quello di gravame, non consente affatto una rivisitazione in chiave demolitoria delle emergenze probatorie, né è consentito, attesa la genericità della censura mossa che non può trovare cittadinanza nel giudizio di gravame, far riferimento pretestuosamente all'insussistenza di riscontri esterni individualizzanti alle chiamate incrociate, che, convergendo nei loro nuclei essenziali, si autoriscontrano, essendo pacifico che le fonti propalatorie hanno concordemente riferito della qualità di capomandamento del giudicabile e sul ruolo da lui rivestito nell'ambito della cupola mafiosa.

In considerazione dell'indeterminatezza degli elementi esterni di riscontro, nulla esclude, contrariamente all'assunto del difensore, che tale elemento sia omologo a quello da convalidare dato che il legislatore ha espressamente richiesto che gli altri elementi di prova siano aggiuntivi e non di specie diversa.

Tale principio costituisce ormai *ius receptum* avendo trovato affermazione nella sentenza Belli delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 3 febbraio 1990, sicché assume pieno di valore di riscontro esterno la dichiarazione convergente di altro collaboratore di giustizia, per cui i riscontri alla chiamata in correità possono consistere anche in chiamate ulteriori, provenienti da altri dichiaranti, a condizione che non vi siano ragioni per ritenere che la convergenza tra di esse possa essere il frutto di collusioni o comunque di reciproche influenze (cfr. Cassazione penale sez. II, 1 ottobre 1996, Pagano e altro Giust. pen. 1997, III, 275).

Quindi la c.d. convergenza del molteplice, ovvero sia la convergenza di dichiarazioni su uno stesso fatto, o tema di prova, ove non risulti provato l'intento dei chiamanti di accusare falsamente una persona, ne attesta la verità storica non potendosi considerare indici rivelatori di inattendibilità le discordanze tra le dichiarazioni, fisiologicamente assorbibili in quel margine di autonomia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi, allorché risulti dimostrata la sostanziale convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali.

Analogamente va disatteso l'altro motivo di censura afferente al mancato espletamento di perizia sulle intercettazioni telefoniche e sui tabulati telefonici utilizzati

per riscontrare le dichiarazioni di Calogero Ganci e F. P. Anzelmo, giacché, come si è avuto modo di precisare, tale accertamento non solo è superfluo, ma influente ai fini della decisione, alla stregua della confessione resa dai predetti propalanti circa il ruolo spiegato nella fase esecutiva della strage di Capaci.

Sul punto va solo aggiunto per completezza che la dott. Pellizzari, in sede di deposizione testimoniale resa il 19 dicembre 1996, ha escluso che i cellulari in uso ai giudicabili fossero stati clonati; il che, unitamente alle predette dichiarazioni confessionarie, rende evidente la pretestuosità della censura mossa all'impugnata sentenza.

Alla luce dei criteri ermeneutici indicati in precedenza, non è revocabile in dubbio il ruolo, univocamente indicato, di capo indiscusso di Cosa Nostra, ricoperto dal Riina, a seguito di quella cruenta lotta di mafia che, agli inizi degli anni '80, portò al potere lo schieramento corleonese, di cui, unitamente al Provenzano, l'imputato era il leader incontrastato; il che esclude la fondatezza della censura mossa quanto alla verifica delle fonti propalatorie, apparendo fuorviante ed ingeneroso sostenere che i primi giudici, recependo acriticamente tali chiamate avevano rinunciato "al ruolo essenziale di analisi e valutazione della prova".

Anzi, l'impugnata sentenza dimostra l'esatto contrario, atteso che, attraverso una puntuale e minuziosa analisi dell'evoluzione storica di Cosa Nostra e all'esegesi puntuale delle dichiarazioni dei collaboranti, è stato ricostruito l'iter che portò alla creazione della Commissione provinciale (e di quella regionale poi); alle deroghe alla competenza della cupola provinciale registratesi nel tempo; al consolidamento del gruppo dei corleonesi, in esito alla guerra di mafia, ed all'osservanza dei principi di competenza di tale organo decisionale, la cui elaborazione teorica aveva trovato conferma nel c.d. "teorema Buscetta" e nella citata sentenza Abbate della Corte regolatrice.

Nello specifico, il riferimento all'omicidio del dr Costa, voluto dall'Inzerillo, conferma ex adverso proprio la validità del teorema Buscetta, atteso che tale delitto si verificò in epoca antecedente all'affermarsi dell'influenza del gruppo dei corleonesi

sia nell'ambito provinciale che regionale, atteso che dopo l'eliminazione di Bontade ed Inzerillo e di Giuseppe Di Cristina, rappresentante della provincia di Caltanissetta, la sostituzione delle vittime con soggetti graditi ai corleonesi, ed in particolar modo al Riina, determinò, per come univocamente asserito dai dichiaranti, il consolidarsi dell'egemonia della fazione vincente e quindi l'assoluto rispetto della regola della collegialità nelle decisioni che venivano indirizzate secondo i desiderata del capo indiscusso di Cosa Nostra.

È altrettanto certo, alla stregua delle argomentazioni spese in precedenza ed a cui si fa espresso rinvio, che la strage di Capaci rientrava in quegli obiettivi strategici che l'organizzazione, e per essa i suoi massimi vertici deliberativi, quali componenti della Commissione provinciale di Palermo e di quella regionale, intendeva perseguire per destabilizzare le Istituzioni repubblicane e per allacciare nuovi rapporti politico-istituzionali.

Da questa premessa discende come logica ed irrinunciabile conseguenza che il Riina, quale capo della Commissione provinciale di Cosa Nostra, composta da soggetti a lui vicini, aveva ideato e deliberato – attraverso la metodica delle riunioni frazionate – quella strategia stragista che portò alla realizzazione di svariati delitti tra cui la strage di Capaci.

Nessuna pretestuosa argomentazione difensiva può infatti mettere in discussione tale assioma probatorio che si ritrae dalle propalazioni, convergenti ed reciprocamente riscontrate, di Cancemi e Brusca, che per il loro ruolo di vertice all'interno del sodalizio mafioso, avevano preso parte a quella riunione frazionata della Commissione durante la quale, nel febbraio 1992, si varò il c.d. "progetto aperto" che prevedeva, tra l'altro, l'eliminazione del dr Falcone mediante la riattualizzazione della deliberazione adottata agli inizi degli anni '80 dai vertici di Cosa Nostra.

Su tale tema processuale, che è comune alle difese, si fa espresso rinvio a quanto già ampiamente illustrato, sottolineando che la qualità di mandante della strage del Riina è dato probatorio assolutamente certo ed incontestabile, sicché vanno rigettate le censure su tale punto della sentenza, dovendosi condividere i criteri adottati

al riguardo dai primi giudici, che hanno puntualmente individuato le plurime e convergenti causali che hanno determinato la riattualizzazione del progetto di eliminazione del dr Falcone.

Orbene, la causale del delitto non solo era stata individuata in maniera nitida, ma in sede di gravame ha trovato ulteriore linfa nelle concordi dichiarazioni rese Giovanni Brusca da Angelo Siino, che hanno posto in rilievo quale concausa dell'eliminazione del dr Falcone gli interessi che Cosa Nostra nutriva nel settore degli appalti pubblici su cui si era manifestata l'attenzione del predetto magistrato, candidato a rivestire l'ufficio di Procuratore Nazionale Antimafia.

Per completezza espositiva non può poi obliterarsi che Riina era capomandamento di Corleone anche nell'epoca in cui era stata deliberata ed attuata la strage di Capaci; che era stato il promotore dell'iniziativa di uccidere il dr Falcone a Roma, inviandovi un comando mafioso, per come riferito concordemente da Giovanni Brusca, Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci, che di tale azione furono protagonisti; che aveva revocato tale incarico al gruppo romano in quanto aveva ritenuto di poter pervenire al risultato prefissatosi mediante la strage di Capaci, affidandone l'incarico a Brusca; che l'imputato aveva promosso le riunioni tenutesi sia prima che dopo la pubblicazione del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, in cui il predetto Riina aveva proposto ai componenti della Commissione l'uccisione di chi aveva "girato le spalle a Cosa Nostra" e di chi era ritenuto responsabile dell'esito giudiziario del fallimento del maxiprocesso; che il Riina aveva incaricato Salvatore Biondino, persona particolarmente vicina a lui e della quale egli si serviva anche per effettuare i suoi spostamenti, di informare i capimandamento liberi delle modalità essenziali del progettato attentato di Capaci, onde accertarne l'adesione alla sua proposta operativa.

Ed ancora, Giovanni Brusca ha riferito di aver ricevuto proprio dal Riina, in occasione di un suo incontro con lo stesso nell'abitazione di Girolamo Guddo, sita alla spalle di Villa Serena, l'incarico di procurare gli esplosivi ed i telecomandi per far

detonare la carica, ricevendo in tale frangente anche le prime indicazioni sulle modalità attuative dell'attentato.

Le predette dichiarazioni del Brusca, che hanno trovato sostanziale conferma in quelle rese dal Cancemi, a dire del quale il Riina aveva organizzato dopo la strage un incontro con vari capimandamento e con il cognato Bagarella Leoluca per festeggiare con lo champagne l'esito dell'attentato (pagg. 112 e segg. del verbale di trascrizione, ud. del 19 aprile 1996), dimostrano la diretta responsabilità dell'imputato non solo nella fase ideativa e deliberativa della strage per cui è processo, ma anche nella fase organizzativa.

Alla stregua di tali argomentazioni, va rigettato l'appello dedotto dall'imputato e l'accessoria richiesta di riapertura parziale del dibattimento, che, all'evidenza, appare inconducente e pretestuosa, posto che le prove dedotte dalla difesa, né nuove né decisive, risultano del tutto inconferenti ai fini del decidere, alla luce del ponderoso materiale probatorio acquisito in atti ed opportunamente valutato

Alla conferma dell'impugnata sentenza consegue la condanna del Riina al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali, ivi comprese quelle di custodia in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

*



IL MANDAMENTO DI PARTINICO

GERACI ANTONINO

La qualità di capomandamento di Partinico in capo a Antonino Geraci era stata processualmente accertata nel maxiprocesso di Palermo e la Suprema Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 non solo aveva rigettato il ricorso dell'imputato in ordine alla condanna per i reati associativi, ma aveva annullato anche con rinvio l'assoluzione pronunciata dal Giudice di secondo grado nei suoi confronti per l'omicidio del Commissario della P.S. Boris Giuliano, essendo stato rilevato il suo legame con la fazione corleonese.

Nell'ambito del presente processo, la permanenza della predetta qualità del Geraci sino all'epoca della strage di Capaci risultava provata dalle convergenti, inequivocabili dichiarazioni rese in proposito da Anzelmo, Giovanni Brusca, Cancemi, Di Matteo, al quale il Geraci era stato presentato da Vincenzo Di Giorgio, uomo d'onore della famiglia di Partinico, Calogero Ganci, Mutolo e Gioacchino La Barbera, che aveva conosciuto personalmente il Geraci, essendosi recato da lui insieme a Giovanni Brusca.

Essendo stati, pertanto, accertati la qualità di capomandamento del Geraci all'epoca della strage di Capaci ed il suo stato di libertà, per i criteri sopra evidenziati risultava comprovata, ad avviso dei primi giudici, la sua responsabilità in ordine ai reati per cui è processo a titolo di concorso morale, avendo egli partecipato alla deliberazione della strage, rafforzando con il suo comportamento la determinazione volitiva del Riina.

*

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo, ha proposto appello per il tramite dell'avv. Fileccia che, con un duplice atto di gravame, ha dedotto che l'imputato doveva essere mandato assolto dai reati a lui ascritti per non averli commessi.

Il difensore, con i motivi di gravame redatti in data 11 settembre 1998, ha rilevato che l'affermazione della penale responsabilità del giudicabile si era fondata sulle dichiarazioni dei collaboranti prive di riscontri esterni idonei a dare contezza della

veridicità e dell'autonomia delle stesse. Tale circostanza assumeva maggiore rilievo laddove si tenesse conto che alcuni dei propalanti avevano iniziato a collaborare con la giustizia a dibattimento inoltrato, dopo aver conosciuto non solo il contenuto degli atti processuali, ma anche le dichiarazioni degli altri collaboranti. Né risultavano rispettati i canoni previsti dall'art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione della chiamata in correità, atteso che non erano emersi sufficienti elementi per ritenere intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili le dichiarazioni dei collaboranti. Inoltre, nessun riscontro individualizzante si rinveniva a carico del giudicabile in relazione alla loro partecipazione a qualsiasi delle fasi della vicenda processuale e non era neppure emersa in maniera chiara la prova della causale della strage, che non poteva semplicisticamente ricondursi al delitto di mafia.

L'impugnata sentenza era altresì carente di motivazione posto che i primi giudici non avevano adeguatamente valutato le dichiarazioni dei collaboranti, alla stregua delle innumerevoli contraddizioni che le avevano caratterizzate.

Così non era stato tenuto in debito conto la sussistenza di motivi di rancore che avevano animato tali dichiarazioni, come quelle provenienti da Calogero Ganci ed F. Paolo Anzelmo che avevano manifestato un particolare accanimento nei riguardi di Raffaele Ganci su cui intendevano scaricare le loro responsabilità.

*

Dal punto di vista probatorio, la Corte d'Assise non aveva ammesso i numerosi mezzi di prova richiesti dalla difesa al fine di dimostrare l'insussistenza dei presunti riscontri esterni.

In particolare, non era stata ammessa la perizia sulle intercettazioni telefoniche e sui tabulati telefonici utilizzati per riscontrare le dichiarazioni di Calogero Ganci e F. Paolo Anzelmo.

Pertanto, la difesa concludeva chiedendo l'assoluzione degli imputati dai reati loro ascritti, previa riapertura parziale del dibattimento al fine di acquisire i mezzi istruttori richiesti.

*

Il difensore con i motivi depositati in data 22 ottobre 1988 osservava che l'affermazione di responsabilità del giudicabile poggiava essenzialmente sulle pro-palazioni di numerosi collaboranti, i quali concordemente aveva affermato che gli omicidi eccellenti erano deliberati dalla Commissione, alla stregua del teorema e-nunciato dal pentito storico Tommaso Buscetta. Tuttavia, i primi giudici si erano appiattiti su tali dichiarazioni rinunciando al ruolo essenziale di analisi e valutazio-ne critica della prova.

Invero, i pentiti ("perversi pappagalli") avevano fornito sulla Commissione le noti-zie più disparate, addirittura contrastanti tra loro, non soltanto con riferimento alla composizione di tale organo, ma anche alla sua esclusiva competenza nella deci-sione degli omicidi eccellenti. Al riguardo era sufficiente ricordare l'omicidio del dr Gaetano Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo; delitto asseritamente voluto e realizzato da Salvatore Inzerillo per dimostrare la sua autonomia ed indi-pendenza rispetto all'ignara Commissione.

Altro profilo, erroneamente valutato dalla Corte di prime cure era quello afferente al fatto che dal 1974 in poi, per come riferito dal Buscetta, nella Commissione Lu-ciano Leggio sarebbe stato rappresentato da Salvatore Riina e Bernardo Provenza-no. Però, tale tesi callidamente asseverata anche dagli altri collaboranti, non poteva consentire di individuare la singola responsabilità del Riina e del Geraci in ordine alle decisioni della Commissione, dovendo trovare rigorosa e puntuale applicazione il principio secondo cui la responsabilità penale è personale. Ma nonostante ciò i primi giudici, sulla scorta del c.d. Teorema Buscetta, avevano attribuito credibilità del tutto ingiustificata alle dichiarazioni dei collaboranti privilegiandone le affer-mazioni, nonostante molto spesso fosse tra loro contrastanti.

Ad avviso della difesa il compendio probatorio utilizzato nei confronti di Antonino Geraci era soprattutto incerto, difficilmente riconducibile a strutture logiche con-formi al regime della prova penale e tale realtà processuale rendeva palesemente nulla l'apparente motivazione della impugnata sentenza che si era fondata in ma-niera acritica sulla cosiddetta "convergenza del molteplice".

Sotto altro profilo la difesa rilevava che Salvatore Contorno, e non soltanto lui, aveva riferito che prima dell'omicidio di Stefano Bontade, avvenuto nell'aprile del 1981, il Geraci non era più il capo della famiglia di Partinico, essendone stato rimosso a causa della sua cecità, dei suoi malanni e della sua avanzatissima età. Tuttavia, i primi giudici non avevano valutato tali elementi favorevoli all'imputato, appiattendosi sulle contrastanti dichiarazioni di altri pentiti le cui "interessate" parole non adducevano alcun concreto elemento a sostegno della colpevolezza del Geraci.

Altro tema non adeguatamente approfondito dai primi giudici era quello relativo alla presenza ed alla posizione assunta sia da Riina che da Geraci allorché la Commissione deliberò la strage di Capaci, non essendo accettabile il teorema espresso dai collaboranti, secondo cui tutti gli omicidi eccellenti venivano decisi dalla Commissione.

Le suddette propalazioni, eccezion fatta per quelle scarsamente attendibili del Cancemi, provenivano da soggetti che non erano componenti della Commissione, né le predette dichiarazioni indicavano dati specifici, obiettivamente riscontrati, ma si limitavano a confermare il fatto notorio (la competenza della Commissione) che non assumeva alcun valore di riscontro esterno. Pertanto, in assenza di riscontri convergenti ed incrociati, le dichiarazioni dei collaboranti non consentivano di ritenere raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine alla strage di Capaci, allo stesso ascritta a titolo di concorso morale, sicché gli stessi andavano mandati assolti dai reati loro ascritti.

In particolare, tale soluzione si imponeva nei riguardi del Geraci già mandato assolto, con sentenze passate in giudicato, dai reati di omicidio a lui ascritti a titolo di concorso, quale componente della predetta Commissione provinciale.

§

L'appello è infondato, nella misura in cui i primi giudici, con logica e coerente motivazione, esente da qualsivoglia censura, hanno indicato i criteri attraverso i quali, alla luce dei condivisibili principi ermeneutici indicati dalla Corte regolatrice

in tema di chiamata di correo, sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità del Geraci il cui ruolo di capomandamento di Partinico è stato concordemente affermato da tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente processo.

Stante l'evidente omogeneità dei motivi di gravame dedotti dalla difesa del Geraci rispetto a quelli già apprezzati dal Collegio con riferimento alla posizione processuale di Salvatore Riina, si fa espresso rinvio alle motivazioni già spese a proposito di quest'ultimo imputato, con le quali sono state disattese le censure mosse all'impugnata sentenza con riferimento ai temi comuni ad entrambi gli appellanti, concernenti le denunciate incongruenze e contraddizioni cui sarebbero incorsi i collaboranti, la non diretta conoscenza dei lavori della Commissione da parte della maggioranza di costoro, l'asserito appiattimento dei primi giudici su tali chiamate prive di riscontri, la fideistica accettazione del c.d. teorema Buscetta, la richiesta di riapertura parziale del dibattimento

Tali temi processuali, già affrontati, sono all'evidenza privi di pregio, atteso che le argomentazioni difensive appaiono del tutto avulse dalla realtà effettuale e da una corretta ricostruzione della vicenda per cui è processo, che si ritrae compiutamente dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova assunti sia in prime cure che in sede di gravame.

Vale tuttavia la pena di ribadire che alla luce dei criteri ermeneuti, sopra indicati, non è revocabile in dubbio il ruolo, univocamente indicato, di capomandamento di Partinico rivestito dall'appellante, assai vicino allo schieramento corleonese per come riferito tra l'altro da Mutolo che lo aveva conosciuto in carcere.

È altrettanto certo, alla stregua delle argomentazioni spese in precedenza ed a cui si fa espresso rinvio, che la strage di Capaci rientrava in quegli obiettivi strategici che l'organizzazione, e per essa i suoi massimi vertici deliberativi, quali i componenti della Commissione provinciale di Palermo e quella regionale, intendeva perseguire per destabilizzare le Istituzioni repubblicane e per allacciare nuovi rapporti politico-istituzionali.

Da questa premessa discende come logica ed irrinunciabile conseguenza che il Riina, quale capo della Commissione provinciale di Cosa Nostra, composta da soggetti a lui vicini, aveva ideato e deliberato con il concorso dei componenti di tal organismo di vertice quella strategia stragista che portò alla realizzazione di svariati delitti tra cui la strage di Capaci.

Nessuna pretestuosa argomentazione difensiva può infatti mettere in discussione tale assioma probatorio che si ritrae dalle propalazioni, convergenti ed reciprocamente riscontrate, di Cancemi e Brusca, che per il loro ruolo di vertice all'interno del sodalizio mafioso, avevano preso parte a quella riunione frazionata della Commissione durante la quale, nel febbraio 1992, si varò il c.d. "progetto aperto" che prevedeva l'eliminazione del dr Falcone mediante la riattualizzazione della deliberazione adottata agli inizi degli anni '80.

Su tale tema processuale, che è comune alle difese, si fa espresso rinvio a quanto già ampiamente illustrato, sottolineando che la qualità di mandante della strage del giudicabile si ricava dal rafforzamento del proposito criminoso del Riina conseguente alla adesione o al mancato dissenso, di cui a dire il vero non v'è traccia alcuna in atti, all'esecuzione della strage di Capaci. Vanno quindi rigettate le censure su tale punto della sentenza, dovendosi condividere i criteri adottati al riguardo dai primi giudici, che hanno puntualmente individuato le plurime e convergenti causali che hanno determinato la riattualizzazione del progetto di eliminazione del dr Falcone.

Va qui ribadito che la causale del delitto, non solo era emersa in maniera nitida, ma in sede di gravame ha trovato ulteriore linfa nelle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca ed Angelo Siino che hanno evidenziato quale concausa gli interessi che Cosa Nostra nutriva nel settore degli appalti pubblici su cui si era manifestata l'attenzione del predetto magistrato candidato a rivestire l'ufficio di Procuratore Nazionale Antimafia.

Non può poi disconoscersi che il Geraci era capomandamento di Partinico anche nell'epoca in cui era stata deliberata ed attuata la strage di Capaci; che l'imputato

aveva subito un serio pregiudizio dalla sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992; che il Riina aveva incaricato Salvatore Biondino, persona particolarmente vicina a lui e della quale egli si serviva anche per effettuare i suoi spostamenti, di informare i capimandamento liberi delle modalità essenziali del progettato attentato di Capaci, onde accertarne l'adesione alla sua proposta operativa.

Sulla qualità di capomandamento del giudicabile debbono positivamente valutarsi le convergenti dichiarazioni dei collaboranti escussi in prime cure, non assumendo alcuna efficacia dirimente di tale assunto la tesi difensiva, tendente ad escluderne la suddetta qualità sul rilievo dell'avanzata età ed i malanni del giudicabile, che non costituiscono causa di dismissal dalla carica di capomandamento, e sulle isolate dichiarazioni di Contorno che restano travolte da quelle di segno opposto rese da una pleora di collaboranti.

Solo per contestare la tesi difensiva, secondo cui già dal 1981 il Geraci non era capomandamento, si citano le dichiarazioni di Salvatore Cancemi che si riferiscono ad epoca successiva.

Il dichiarante che ha mostrato di conoscerlo bene, "il vecchio è il capomandamento di Partinico", ha riferito: "...ma io all'inizio quando mi hanno combinato, appunto mi hanno detto che Pippo Calò era capomandamento e faceva parte della commissione, l'ho saputo da Lipari Giovanni, che allora mi sembra che era o sottocapo o capodecina non mi ricordo, e poi man mano, diciamo io l'ho saputo da tanti altri, anche mi ricordo che nell'83 io personalmente accompagnai Giuseppe Calò a San Giuseppe Iato in una tenuta di... di Bernardo Brusca e appunto qua c'è stata una riunione di commissione nell'83, e io l'ho visto tante persone che fanno parte di Cosa Nostra, e fanno parte della commissione come Michele Greco allora c'era là presente, Riina Totò, Pippo Calò, Nené Geraci, Bernardo Brusca e altri, Pippo Gambino, Gangi Raffaele, Salvatore Buscemi, questi erano tutti presenti in quella riunione dell'83..." (ud. del 19 aprile 1996)

Pertanto, a mente dei criteri indicati in tema di responsabilità concorsuale, deve ribadirsi che il giudicabile, con la sua condotta, ha quanto meno rafforzato il propo-

sito delittuoso del Riina, ponendo quindi in essere una condotta penalmente rilevante dal punto di vista della causazione dell'evento per cui è processo.

Alla stregua di tali argomentazioni, vanno rigettati l'appello dedotto dall'imputato, e la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, atteso che i mezzi istruttori dedotti dal difensore non appaiono né nuovi, né decisivi, mentre il copioso materiale probatorio in atti consente al Collegio di pervenire alla decisione.

Consegue la condanna del Geraci al pagamento, in solido delle maggiori spese processuali, ed a quelle di custodia cautelare, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite.

*

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the right margin of the page.

IL MANDAMENTO DI PORTA NUOVA

CALÒ GIUSEPPE E CANCEMI SALVATORE

I primi giudici hanno affermato la penale responsabilità di Giuseppe Calò, quale concorrente morale nella strage di Capaci, essendo stato processualmente accertato, con sentenza definitiva emessa nell'ambito del maxiprocesso di Palermo, il suo ruolo di capomandamento di Porta Nuova e, quindi, di componente della Commissione provinciale di Palermo; condizione questa che, per una regola costante di Cosa Nostra, permaneva anche durante la detenzione dell'affiliato, sicché il Calò, per tale sua qualità mai dismessa, doveva rispondere della strage per cui è processo per avervi moralmente concorso rafforzando il proposito di Riina, per come si evinceva anche dalla diretta partecipazione al delitto di Salvatore Cancemi, suo sostituto.

*

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo, ha proposto appello per il tramite dell'avv. Oddo che, con il principale motivo di gravame, ha chiesto l'assoluzione del Calò dal delitto di strage e dai reati connessi per non aver commesso il fatto.

In particolare, la difesa ha rilevato che i primi giudici non avevano tenuto conto le discolpe che militavano a favore del giudicabile, la cui colpevolezza, a titolo di concorso nel reato, era da attribuirsi alla sua ipotizzata partecipazione, quale capomandamento di Porta Nuova, alla deliberazione della Commissione Provinciale di Palermo di porre in essere l'attentato in danno del giudice Falcone. Tuttavia, lo stato di detenzione, risalente nel tempo, escludeva la possibilità di una sua attività concorsuale nel delitto di strage per cui era stato condannato.

*

Con i motivi nuovi, ex art. 585 comma 4, c.p.p., depositati il 20 aprile 1999, il difensore impugnava le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio sul rilievo che le esigenze della difesa non avevano ricevuto la dovuta tutela, non essendo stata consentita la prova a discarico, come, ad esempio, l'esame di Spatola Rosario su cui insisteva.



Pertanto, con il dedotto motivo dovevano intendersi riprodotte tutte le censure afferenti alla utilizzabilità degli atti raccolti in violazione di norme di volta in volta invocate in udienza, per come risultava dai relativi verbali.

*

La Corte aveva errato nella valutazione della prova attestandosi, in tema di chiamate in correità o reità, su un'ormai superata interpretazione dell'art. 192 c.p.p., che aveva negativamente inciso sulle posizioni degli imputati.

*

La difesa censurava altresì l'impugnata sentenza che si era acriticamente adagiata sull'impostazione offerta dall'accusa, ponendo come unica base della decisione taluni canoni interpretativi mutuati dalla sentenza n. 80 del 1982, relativa al c.d. maxiprocesso.

L'iter logico seguito dai primi giudici, pertanto, era gravemente viziato dalla premissione degli ulteriori, diversi insegnamenti che si traevano dalla sentenza Marino delle SSUU e dalla sentenza Cusimano della I Sez. della Suprema Corte.

Il difensore, oltre ai dedotti vizi relativi all'apprezzamento delle risultanze probatorie ed all'applicazione delle leggi processuali, rilevava che altri errori di diritto inficiavano le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato Calò.

In particolare, era errata la tesi di fondo dell'impugnata sentenza secondo cui non sarebbe necessario accertare le prove di responsabilità a carico dei singoli appartenenti al preteso organismo di vertice di Cosa Nostra, attraverso l'individuazione del contributo causale penalmente rilevante nelle varie deliberazioni delittuose effettivamente prestato da ciascuno di essi. Difatti, alla stregua dell'autorevole giurisprudenza della SSUU della Cassazione (sentenza Marino), andava escluso che la riferibilità del reato ad un'organizzazione delinquenziale comportasse di per sé la attribuibilità del delitto medesimo ai suoi capi, specie ove detta prova fosse ricavata attraverso il ricorso a testimonianze de relato, riferentesi a fonti informative non controllate e non controllabili.



Pertanto, non poteva attribuirsi al Calò, quale mandante, responsabilità alcuna per la strage di Capaci sul rilievo di essere stato indicato tra i massimi esponenti dell'organizzazione criminale che tale delitto aveva deliberato.

La Corte d'Assise, alla stregua dei principi giurisprudenziali indicati dalla difesa, avrebbe dovuto rilevare che emergeva dal portato della propalazione del Cancemi che:

- altri aveva preso la decisione di compiere l'attentato dinamitardo e che tale decisione era stata comunicata al predetto dichiarante;
- che per superare il dubbio che un'eguale comunicazione fosse pervenuta all'appellante doveva farsi ricorso ad una presunzione;
- che era impossibile opporsi all'altrui determinazione.

Pertanto, andava disattesa la conclusione cui erano pervenuti i primi giudici alla stregua di un teorema non compiutamente verificato.

*

Nel merito, ad avviso della difesa, l'indagine dei primi giudici era stata carente. Infatti, il Calò, condannato nel c.d. maxiprocesso, quale componente della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, era stato detenuto ininterrottamente dall'aprile del 1985, con lunghissimi periodi di isolamento in carceri speciali ed in regime di massima sicurezza. Inoltre, nell'ambito di tale processo era stato assolto con sentenze definitive dalle imputazioni di omicidio: omicidi della c.d. guerra di mafia, omicidio del giudice Terranova, omicidio del cap. Basile, c.d. strage di Bagheria etc...

Trattandosi di fatti delittuosi riconducibili alla suddetta asserita qualità del Calò, legati alle problematiche interne di detto sodalizio e al rapporto conflittuale con le istituzioni dello Stato, gli ormai conclusi accertamenti giudiziari avevano segnato un dato probatorio ineludibile, sottaciuto nel presente giudizio.

*

Le imputazioni elevate a carico del Calò trovavano uno spartiacque temporale determinato dal suo stato di detenzione.

In ogni caso la Corte di primo grado aveva risolto in maniera del tutto apodittica, una volta ricondotta la strage all'organismo dirigenziale di Cosa Nostra ai suoi componenti, i seguenti nodi afferenti:

- al permanere dell'effettivo esercizio del potere collegato alla qualità;
- alla concreta possibilità del dispiegarsi, caso per caso, di siffatto potere.

In primo luogo, il decidente non aveva osservato la regola indicata da Buscetta secondo cui in detto consorzio criminoso il permanere delle qualità e dei poteri ricoperti avveniva solo in caso di carcerazione brevissima. Inoltre, non sussisteva prova della partecipazione del Calò alla deliberazione della Commissione nella misura in cui il Cancemi (che ne sarebbe stato il sostituto) aveva escluso di aver mai ricevuto un tale mandato stragistico, sostenendo la tesi congetturale, accreditata dai primi giudici, secondo cui fu il Riina ad informare direttamente attraverso i propri canali il capomandamento detenuto.

Tale ipotesi non poteva esser posta a fondamento di una valida motivazione, poiché pretendeva di elevare a regola di esperienza un fatto che di volta in volta doveva essere verificato, sia per l'imprescindibile esigenza di giustizia che presiede al processo penale, sia per il risultato di molteplici casi giudiziari che avevano riguardato il Calò.

Ed ancora, non era lecito supplire a tale carente dimostrazione con la considerazione che il mancato assenso avrebbe dovuto comportare reazioni cruente da parte dell'interessato, non avendo dimostrato i primi giudici come il Calò avrebbe potuto opporsi concretamente alle decisioni altrimenti prese. Né poteva assurgere a canone applicativo della norme di cui all'art. 110 c.p. la conoscenza conseguita successivamente e, perfino, l'approvazione successiva all'accaduto, di quanto da altri deciso e fatto.

Pertanto, il difensore censurava le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici che avrebbero dovuto coerentemente apprezzare la fonte privilegiata (il Cancemi) anche se conducente a risultati diversi da quelli pregiudizievoli per il Calò.

*

In subordine, e per mero tuziorismo, il difensore deduceva che la Corte d'Assise avrebbe dovuto applicare agli imputati le circostanze di cui agli artt. 114 e 62 bis c.p. ed operare un giudizio di prevalenza, o quanto meno di equivalenza, sulle aggravanti contestate.

§

L'appello è infondato e va rigettato in quanto i primi giudici – con logica e coerente motivazione, che si è uniformata in maniera ineccepibile ai criteri indicati dalla Corte regolatrice in tema di valutazione della prova, a mente dell'art. 192 c.p.p., e di concorso di persone nel reato – hanno dato ampio conto delle ineccepibili conclusioni cui sono pervenuti sul tema processuale afferente la penale responsabilità dell'appellante.

Giova comunque precisare che sul tema della valutazione della prova, e segnatamente delle chiamate in incrociate in reità e/o correità, che costituisce motivo di doglianza comune alle difese, debbono ampiamente condividersi i criteri fissati dai primi giudici in ordine ai quali ci si è analiticamente soffermati. Pertanto nessuna violazione delle leggi processuali è rinvenibile nell'analisi e valutazione unitaria dei mezzi di prova, cui la difesa ovviamente dà una lettura diversa da quella offerta dai primi giudici, senza tuttavia che questa nuova esegesi delle fonti rappresentative possa condurre a diverse ed opposte conclusioni.

*

Va disatteso, perché palesemente infondato, il rilievo difensivo secondo cui l'indagine di merito dei primi giudici era stata carente, atteso che il Calò, condannato nel c.d. maxiprocesso, quale componente della cupola provinciale di Cosa Nostra, era stato detenuto ininterrottamente dall'aprile del 1985, con lunghissimi periodi di isolamento in carceri speciali ed in regime di massima sicurezza. Inoltre, nell'ambito di tale processo era stato assolto con sentenze definitive dalle imputazioni di omicidio: omicidi della c.d. guerra di mafia, omicidio del giudice Terranova, omicidio del cap. Basile, c.d. strage di Bagheria etc...

Sul punto è appena il caso di rilevare che il permanere della qualità di capomando del Calò, ancorché detenuto, ne involge la responsabilità quale componente del Commissione provinciale di Palermo, per come assodato probatoriamente in questo processo, i cui esiti, di certo, per l'autonomia che contraddistingue ciascun giudizio non possono revocarsi in dubbio con riferimento alle diverse conclusioni dei processi indicati dalla difesa in ordine ai quali il giudicabile era stato assolto.

Ed invero, a tacer d'altro, la diretta partecipazione di Salvatore Cancemi nella strage di Capaci, è argomento di per sé risolutivo per poter affermare il pieno coinvolgimento del Calò, senza il cui consenso il suo sostituto non avrebbe potuto agire.

Conseguentemente nessuna censura merita l'impugnata sentenza che, a dire della difesa, si era acriticamente adagiata sull'impostazione offerta dall'accusa, ponendo come unica base della decisione taluni canoni interpretativi mutuati dalla sentenza n. 80 del 1982, relativa al c.d. maxiprocesso. Né può seriamente sostenersi che l'iter logico seguito dai primi giudici era gravemente viziato dalla pretermissione degli ulteriori, diversi insegnamenti che si traevano dalla sentenza Marino delle SSUU e dalla giurisprudenza della Corte regolatrice citata dalla difesa.

Su tali temi processuali, afferenti alla concorsuale responsabilità dei componenti la Commissione provinciale di Cosa Nostra e afferenti alla deliberazione dei cosiddetti delitti eccellenti, le argomentazioni offerte dai primi giudici, su cui ci si è ampiamente soffermati in precedenza, appaiono non solo congrue ed esaustive, ma del tutto incensurabili e condivisibili, laddove si ponga mente al fatto che la strage di Capaci, preceduta dall'omicidio dell'on. Lima, costituisce il primo eclatante esempio di attacco frontale alle Istituzioni repubblicane ed ai suoi servitori impegnati nell'affermazione dei principi dello Stato di diritto, cui si oppose con tutta la veemenza possibile il vertice di Cosa Nostra dando vita ad una tragica stagione di stragi. Conseguentemente, ininfluente, appare il richiamo ai criteri ermeneutici che si mutuano dalla giurisprudenza richiamata dalla difesa, ivi compresa la sentenza Marino, atteso che, per le ragioni già indicate in precedenza, non è revocabile in dubbio la competenza degli organi di vertice di Cosa Nostra, per gli omicidi eccellenti,

alla stregua delle concordi dichiarazioni dei collaboranti escussi nel corso del presente giudizio, e di ciascuno dei componenti della cupola mafiosa, ivi compresi i capimandamento detenuti, per come si evince dalle argomentazioni spese sullo specifico tema processuale comune alle difese.

Tuttavia, vale la pena di ribadire che Cancemi e Brusca hanno concordemente riferito che tale strategia di attacco allo Stato era stata approvata nel corso di una riunione della Commissione del febbraio 1992 cui parteciparono, secondo la metodica adottata dal Riina, solo alcuni capimandamento.

Ed ancora, è dato probatoriamente certo ed indiscutibile, ancorché ricavabile attraverso la prova logica e l'attenta esegesi delle risultanze processuali, che la deliberazione della strategia stragista da parte dei membri della Commissione si realizzò mediante una serie di riunioni frazionate di tale organo, diviso in cellule tra loro non comunicanti se non attraverso Riina, in ossequio a criteri di riservatezza e compartimentazione tra i vari partecipanti alle varie sottocommissioni, destinati a prevenire eventuali delazioni.

Orbene, dalle convergenti dichiarazioni di Cancemi e Brusca e degli altri collaboratori che sono stati in grado di riferire, è pacifico che anche i capi mandamento detenuti, tra cui va annoverato l'attuale appellante, avevano espresso il loro parere in ordine a tale delitto attraverso i soliti canali con cui comunicavano con l'esterno.

Tale carica, per com'è notorio, non viene mai dismessa, sicché può affermarsi, sin d'ora, senza tema di smentita, che il perdurante stato di detenzione del Calò non spiega alcuna influenza sulla di lui ritenuta penale responsabilità, quale concorrente morale nella strage per cui è processo, non avendo egli manifestato alcun dissenso giuridicamente rilevante. Anzi il suo diretto coinvolgimento nella strage si ritrae, alla stregua delle regole che governano Cosa Nostra, dalla partecipazione alla strage del suo sostituto.

Prive di pregio appaiono, inoltre, le doglianze difensive sul tema, anch'esso generale, afferente ai criteri di attribuzione della penale responsabilità, alla stregua della

condivisibile interpretazione che i primi giudici hanno dato alle norme sul concorso nel reato.

Sul punto si fa espresso rinvio a quanto analiticamente già indicato, osservando che nel caso di specie non v'è dubbio che la strage di Capaci costituiva, per come gli eventi successivi hanno tragicamente dimostrato, uno dei tasselli della strategia stragista posta in essere da Cosa Nostra per cercare di destabilizzare le Istituzioni repubblicane. Ne consegue che la evidente natura strategica di tale delitto, e di quelli di eguale natura che vennero eseguiti da Cosa Nostra, rende manifesto che le finalità perseguite, anche per la rilevanza dell'impatto che tali iniziative avrebbero determinato sulla società italiana e sulle Istituzioni, erano di rilevanza tale da impegnare l'organizzazione ai suoi massimi livelli istituzionali: cioè la Commissione provinciale di Palermo e quella regionale.

Orbene, alla luce di tale insuperabile dato processuale, che non può essere messo in discussione alla stregua delle argomentazioni spese sul tema, è indubbia la concorrente responsabilità del giudicabile quale componente della Commissione provinciale di Palermo nella qualità di capomandamento di Porta Nuova; qualità questa mai dismessa, per come è lecito ritenere alla stregua della valutazione unitaria dei mezzi di prova apprezzati dai primi giudici e della circostanza rafforzativa di tale fondata opinione che il Calò detenne tale carica anche dopo la strage di Capaci, se è vero com'è vero che, una volta registratosi il pentimento del suo sostituto Salvatore Cancemi, l'imputato venne contattato ed ebbe voce in capitolo per la nomina di altro sostituto nella persona di Salvatore Cucuzza da affiancare a Vittorio Mangano, sponsorizzato da Riina.

Sul punto giova rammentare che Calò si opponeva a tale scelta, ma vi fu persuaso, per conto di Riina, da Bagarella e da Brusca, per come riferito da quest'ultimo, in sede di riesame, nel corso dell'udienza del 1° luglio 1999.

Brusca ha riferito che "i sostituti di Pippo Calò, dopo il suo arresto, sono stati nel tempo "Cancemi Salvatore; dopo Cancemi Salvatore, Vittorio Mangano; dopo Vi... nello stesso tempo, cioè alla fi... prima che Vittorio Mangano venisse arrestato,

contemporaneamente a Vittorio Mangano si ci aggiunse Cucuzza Salvatore, cioè coreggente.”

Ha inoltre precisato che “...per avere la nomina... e per avere confermata la nomina di Vittorio Mangano abbiamo dovuto tribolare un pochettino e poi finalmente... Giuseppe Calò ci manda la conferma che va bene Vittorio Mangano, cioè Vittorio Mangano come reggente, perché lui inizialmente resisteva a questa sua volontà”.

L’indicazione di Mangano da parte Brusca, quale sostituto del Calò, era dovuta alla sua pregressa conoscenza ed alle particolari esigenze di Cosa Nostra, pertanto avevano “mandato un segnale a Pippo Calò, tramite Antonino Madonia, tramite Antonino Madonia, che noi volevamo designato e che... anche il suo benessere da parte di Pippo Calò come reggente.”

Il Calò inizialmente non era d’accordo per cui avevano dovuto fare “qualche forzatura, perché voleva un'altra persona; se non ricordo male lui voleva a Pippo Andronico come sostituto. Ma noi abbiamo insistito che volevamo Vittorio Mangano, in quanto: “I problemi li sappiamo noi di fuori, quindi affidagli questa persona. però Vittorio Mangano manteneva i contatti tramite il cognato, tramite un certo... l’avvocato Mocchiari, se non ricordo male, però a mezze parole, pochi... pochi fat... poche... con poche parole riusciva a comunicare. Nel frattempo già Vittorio Mangano divenne reggente; nel frattempo poi è uscito Salvatore Cucuzzacon l’ordine da parte di Pippo Calò di... di aggiungersi a Vittorio Mangano come coreggente. Quindi, essendo che Cucuzza uscendo dal carcere è venuto con questa novità e potevamo mettere in difficoltà la parola di Salvatore Cucuzza e subito gli abbiamo fatto l’associa... cioè, la correggenza. Poi Vittorio Mangano è stato arrestato e quindi è rimasto Salvatore Cucuzza.”

Tali dichiarazioni rendono evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza della opinione, sostenuta dai primi giudici, secondo cui il Calò mantenne, nonostante il suo perdurante stato di detenzione, il ruolo di capomandamento di Porta Nuova anche dopo la strage di Capaci, tant’è che riuscì ad imporre la correggenza di Salvatore Cucuzza che si affiancò a Vittorio Mangano, in relazione al quale fece

pervenire il suo gradimento tramite Antonio Madonia che lo aveva contattato, a conferma, se ce ne fosse ulteriore bisogno, della permeabilità della struttura carceraria e della esistenza di canali di comunicazione con l'esterno di cui i boss, ancorché sottoposto al regime del c.d. carcere duro, potevano di fatto fruire.

Fatte queste doverose premesse, deve ribadirsi che nonostante Calò fosse detenuto dal lontano 1985, tutti i dichiaranti escussi nel presente processo ancora inseriti in Cosa Nostra all'epoca della strage avevano concordemente riferito che egli aveva mantenuto la carica di capomandamento e che veniva sostituito nella direzione del mandamento e nelle riunioni di commissione dal Cancemi.

Pur avendo rilevato un contrasto tra il Cancemi e gli altri dichiaranti in ordine al soggetto cui spettava di informare i capimandamento detenuti delle questioni di competenza della Commissione sulle quali essi dovevano esprimere la loro volontà, la Corte di prime cure riteneva che erano rispondenti a verità le indicazioni di chi, contrariamente al Cancemi, aveva sostenuto che questo era il compito del sostituto e non del Riina. Tuttavia, pur dovendosi dissentire con i primi giudici su tale punto, alla stregua delle argomentazioni già espresse sul tema specifico dei rapporti tra capimandamento detenuti e loro sostituti, non v'è dubbio che tale questione non incide affatto in punto di penale responsabilità del Calò.

Ed invero, ancorché tutti collaboranti abbiano dichiarato che il Cancemi provvedeva ad informare il suo capomandamento delle questioni di competenza della Commissione, raccogliendone la manifestazione di volontà, ciò non toglie che nel caso specifico il Calò possa essere stato informato da entrambi gli interessati: Riina e Cancemi. Il primo ovviamente non ha alcun interesse ad affermarlo, mentre per il secondo debbono condividersi le argomentazioni dei primi giudici circa il suo malcelato proponimento di ridurre al minimo il ruolo avuto nella vicenda per cui è processo. Preoccupazione questa del tutto superflua in quanto il Cancemi, reo confesso, ha comunque ammesso il suo ruolo nella fase ideativa, deliberativa ed esecutiva della strage, nei limiti a suo tempo già indicati.

Giova comunque osservare sul punto che Calogero Ganci, ha riferito di essere personalmente a conoscenza del fatto che i rapporti con il Calò erano tenuti dal suo sostituto Cancemi tramite il cognato del Calò, a nome Gregorio Mattaliano, a suo avviso uomo d'onore di Cosa Nostra.

Da parte sua Di Filippo Pasquale aveva confermato che il Calò continuava a comandare il suo mandamento dal carcere, come gli risultava personalmente in quanto suo suocero era Tommaso Spadaro, dal quale egli per circa dieci anni si era recato a fare colloqui, ed in queste occasioni lo Spadaro lo aveva incaricato di comunicare all'esterno le disposizioni del Calò, con il quale era detenuto.

Gaspere Mutolo aveva riferito che durante la sua detenzione presso la casa di reclusione di Spoleto, mentre era nei corridoi in attesa dei colloqui con gli aventi diritto e delle visite specialistiche, aveva parlato con il Calò e con altri esponenti di rilievo dell'organizzazione delle aspettative di Cosa Nostra legate al maxiprocesso, della delusione provata dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 1992; della responsabilità che i vertici della medesima attribuivano al dr Falcone per l'esito di questo processo; della soddisfazione con cui era stata accolta – sia pure senza le manifestazioni plateali dei detenuti di altre carceri, poiché vi era il timore di microspie nascoste nelle celle – la notizia della morte del dottor Falcone, soddisfazione che in qualche modo alleviava loro il peso della detenzione, in quanto essi consideravano che era stato ucciso colui che era ritenuto da Cosa Nostra il principale artefice delle loro condanne (ud. del 21 febbraio 1996, pagg. 20, 21-28, 333-334; ud. del 22 febbraio 1996, pagg. 23-25 e 88).

Pertanto, nonostante la reticenza sul punto mostrata dal Cancemi in ordine alle comunicazioni che aveva dato e ricevuto dal Calò, reticenza di cui si è già detto allorché si è trattata la questione relativa all'obbligo di informazione dei capimandamento detenuti, appare provato che all'epoca della strage di Capaci il Calò era costantemente informato delle vicende di Cosa Nostra e delle decisioni dei suoi vertici a seguito della sentenza della Cassazione nel maxiprocesso tramite una pluralità di canali a quel tempo a sua disposizione.

Il coinvolgimento del suo sostituto Cancemi nella deliberazione ed organizzazione della strage era avvenuto con il necessario consenso del Calò. Né certamente l'atteggiamento assunto dal Calò dopo la strage, quale risulta dalle dichiarazioni del Cancemi e del Di Filippo, era quello di chi avesse preso le distanze dall'organizzazione per sottrarsi alle responsabilità di questo atroce fatto criminoso. Per quanto poi attiene al personale interesse alla commissione della strage, non può essere trascurato il fatto che il Calò, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992 si era visto annullare, in quanto ritenuto componente della commissione di Palermo di Cosa Nostra, le assoluzioni per gli omicidi Boris Giuliano; Di Cristina Giuseppe; triplice omicidio Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo; Gnoffo; Romano; Spica; Giaccone; Bontate; Inzerillo; Marchese Pietro; quadruplice omicidio Teresi, Federico Angelo, Federico Salvatore, Di Franco; la c.d. strage della circonvallazione di Palermo ed i tentati omicidi Contorno e Foglietta, oltre a vedersi confermare la condanna per i reati associativi, sicché lo stesso era tra coloro che avevano subito uno degli effetti negativi più gravi dalla predetta sentenza, indipendentemente dall'esito che dopo la strage di Capaci ebbe il giudizio in sede di rinvio.

*

Priva di pregio è altresì l'opinione difensiva secondo cui le imputazioni elevate a carico del giudicabile trovavano uno spartiacque temporale determinato dal suo stato di detenzione, essendo tale tesi palesemente superata dall'accertata permanenza in capo al Calò dei poteri decisionali derivantigli dalla carica mai dismessa di capomandamento. Conseguentemente, va respinta la tesi secondo cui la Corte di primo grado aveva risolto in maniera del tutto apodittica, una volta ricondotta la strage all'organismo dirigenziale di Cosa Nostra, i seguenti nodi afferenti al permanere dell'effettivo esercizio del potere collegato alla qualità ed alla concreta possibilità del dispiegarsi, caso per caso, di siffatto potere.

Al riguardo, fuorviante appare sostenere che il decidente non aveva osservato la regola indicata da Buscetta, secondo cui in detto consorzio criminoso il permanere

delle qualità e dei poteri ricoperti avveniva solo in caso di carcerazione brevissima. Tale opinione è mistificante, atteso che il Buscetta ha fatto riferimento all'inopportunità di eleggere un affiliato che si trovasse in stato di detenzione permanente, per cui non costituiva ostacolo a tale scelta la carcerazione preventiva, di per sé temporanea.

In ogni caso, è dato certo che la qualità di capomandamento del Calò non era cessata a seguito della di lui detenzione; il che scioglie l'ulteriore nodo difensivo relativo al permanere dell'effettivo esercizio del potere collegato alla qualità di capomandamento ed alla concreta possibilità del dispiegarsi di siffatto potere, che, per come si è visto, nel caso che ci occupa ha trovato ampi e convergenti riscontri probatori.

Consegue da tali premesse che la prova logica e coerente della partecipazione del Calò alla deliberazione della Commissione si ricava dall'attenta e puntale analisi dei passaggi motivazionali dell'impugnata sentenza che si è soffermata sulle regole che governavano Cosa Nostra, sul funzionamento dell'organo di vertice di tale sodalizio e sulle modalità di formazione del consenso per quanto attiene ai c.d. delitti eccellenti, la cui deliberazione era sicuramente di competenza della cupola mafiosa. Alla stregua di tale condivisibili argomentazioni, cui si fa espresso rinvio, di certo non può elidersi la responsabilità del Calò sul rilievo difensivo che il Cancemi, che ne era il sostituto, aveva escluso di aver mai ricevuto un tale mandato stragistico dall'imputato, che, a dire del dichiarante, era stato informato direttamente dal Riina attraverso i propri canali.

Su tale punto ci si è soffermati ampiamente in precedenza per cui è superfluo affrontare ex professo il tema. Tuttavia, giova ribadire come il rilevato mendacio del Cancemi, non esclude affatto che il Calò, così come gli altri capimandamento detenuti, vennero informati dal Riina e/o dai sostituti del progetto stragista attraverso i normali canali costituiti dai colloqui con i parenti, con i difensori che si prestavano a tali richieste, e con funzionari infedeli.

Deve quindi dissentirsi dalla tesi difensiva secondo cui tale ipotesi non poteva essere posta a fondamento di una valida motivazione, poiché pretenderebbe di elevare a regola di esperienza un fatto che di volta in volta doveva essere verificato, sia per l'imprescindibile esigenza di giustizia, che presiede al processo penale, sia per il risultato di molteplici casi giudiziari che avevano riguardato il Calò.

Ed invero, va ribadito che l'art. 192, comma 2, c.p.p., riconosce formalmente la validità probatoria degli indizi, quando siano gravi, precisi e concordanti. Infatti la prova c.d. critica, che utilizza appunto gli indizi per dedurne l'esistenza di un fatto (art. 192 c.p.p.), è la risultante di un ragionamento sillogistico, caratteristico della logica del giudice. La massima di esperienza si pone come la premessa maggiore; l'indizio è la premessa minore; la conclusione diventa elemento di prova del fatto in esame.

Orbene, i criteri seguiti dai primi giudici per pervenire alla conclusione che il delitto per cui è processo fu deliberato dalla Commissione provinciale di Cosa Nostra, oltre che da quella regionale, appaiono non solo rispettosi delle massime di esperienza, circa le regole che governano tale sodalizio, ma anche della verifica degli elementi indiziari, che si ritraggono dalle complessive emergenze processuali, non disgiungibili dalle fonti di prova rappresentative provenienti dai collaboranti che hanno consentito di ricostruire nel rispetto dei canoni della logica l'iter attraverso cui si deliberò la strage e di individuare i responsabili, a vario titolo, della stessa.

Inoltre, nessun pregio assume la tesi difensiva secondo cui non era lecito supplire a tale carente dimostrazione con la considerazione che il mancato assenso avrebbe dovuto comportare reazioni cruente da parte dell'interessato, non avendo dimostrato i primi giudici come il Calò avrebbe potuto opporsi concretamente alle decisioni altrimenti prese. Né poteva assurgere a canone applicativo della norme di cui all'art. 110 c.p. la conoscenza conseguita successivamente e, perfino, l'approvazione successiva all'accaduto, di quanto da altri deciso e fatto.

Sul punto deve ribadirsi che, secondo le notorie regole di Cosa Nostra che la difesa strumentalmente vorrebbe mettere in discussione, il Calò non si oppose affatto alla

decisione adottata col suo consenso dalla Commissione, tant'è che consentì la partecipazione attiva alla strage del suo sostituto, la cui confessata adesione alla deliberazione del c.d. "progetto aperto" durante la riunione che si tenne a casa di Girolamo Guddo offre la più diretta e nitida prova del coinvolgimento dei vertici del mandamento di Porta Nuova nella strategia stragista; coinvolgimento da cui l'imputato vorrebbe chiamarsi fuori, sul mistificante rilievo che i primi giudici avrebbero dovuto coerentemente apprezzare la fonte privilegiata (il Cancemi che ha escluso di aver informato il Calò) anche se conducente a risultati diversi da quelli pregiudizievole per il giudicabile, le cui discolpe a dibattimento, reiterative delle tesi difensive, non scalfiscono affatto il costrutto accusatorio.

*

Il difensore, oltre ai dedotti vizi relativi all'apprezzamento delle risultanze probatorie ed all'applicazione delle leggi processuali, rilevava che altri errori di diritto inficiavano le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato Calò (e Graviano).

In particolare, la difesa ha censurato la tesi di fondo dell'impugnata sentenza secondo cui non sarebbe necessario accertare le prove di responsabilità a carico dei singoli appartenenti al preteso organismo di vertice di Cosa Nostra, attraverso l'individuazione del contributo causale penalmente rilevante nelle varie deliberazioni delittuose da ciascuno di essi effettivamente prestato. Difatti, alla stregua dell'autorevole giurisprudenza della SSUU della Cassazione (sentenza Marino), andava escluso che la riferibilità del reato ad un'organizzazione delinquenziale comportasse di per sé la riferibilità del delitto medesimo ai suoi capi, specie ove detta prova fosse ricavata attraverso il ricorso a testimonianze de relato, riferentesi a fonti informative non controllate e non controllabili. Pertanto, non poteva attribuirsi al Calò, quale mandante, responsabilità alcuna per la strage di Capaci sul rilievo di essere stato indicato tra i massimi esponenti dell'organizzazione criminale che tale delitto aveva deliberato.



Le predette tesi difensive, alla luce di quanto già osservato appaiono prive di pregio, giacché non è persuasiva la tesi della non riconducibilità della strage all'organo di vertice di Cosa Nostra, bensì ad un direttorio, mentre è di tutta evidenza il contributo causale fornito a piene mani dal Calò, quale capomandamento e partecipe, ancorché detenuto, della vita del sodalizio mafioso di appartenenza, alla realizzazione della strage che vide impegnato il suo sostituto.

Deve conseguentemente dissentirsi dall'opinione secondo cui la Corte d'Assise, alla stregua dei principi giurisprudenziali indicati dalla difesa, avrebbe dovuto rilevare che emergeva dal portato della propalazione del Cancemi che altri aveva preso la decisione di compiere l'attentato dinamitardo e che tale decisione era stata comunicata al predetto dichiarante, per la semplice ragione che al progetto stragista aderì direttamente Salvatore Cancemi, sostituto del Calò, impegnando così la responsabilità di quest'ultimo.

Del tutto infondata appare poi la tesi secondo cui per superare il dubbio che un'eguale comunicazione fosse pervenuta al Calò doveva farsi ricorso ad una presunzione, atteso che dalle complessive emergenze probatorie si ricava, al di là di ogni ragionevole dubbio, la concreta possibilità di comunicare con gli affiliati, ivi compresi i capimandamento, in stato di detenzione.

Infine, l'opinione secondo cui era impossibile opporsi all'altrui determinazione, appare tesi del tutto astrusa nella misura in cui è certo che nessuno si oppose al progetto stragista che all'interno di Cosa Nostra, non nuova ad iniziative di tal genere, andava prendendo corpo per il mutamento dei rapporti con quei settori politico-istituzionali che non avevano garantito il buon esito del maxiprocesso la cui soluzione negativa per i vertici del sodalizio mafioso si imputava all'intervento del dr Falcone.

Pertanto, va disattesa la conclusione difensiva secondo cui i primi giudici erano pervenuti all'affermazione della penale responsabilità del giudicabile alla stregua di un teorema non compiutamente verificato.

*



Alla stregua delle considerazioni che precedono, priva di pregio è la tesi difensiva secondo cui la Corte di prime cure aveva errato nella valutazione della prova attestandosi, in tema di chiamate in correità o reità, su un'ormai superata interpretazione dell'art. 192 c.p.p., che aveva negativamente inciso sulle posizioni dell'imputato.

Richiamati i criteri di valutazione della chiamata in reità e delle c.d. chiamate incrociate, indicati in precedenza, deve ribadirsi che non sussistono elementi di sospetto in ordine all'autonomia delle singole chiamate che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, concretando quella sinergia indiziaria idonea ad affermare con ragionevole certezza la responsabilità dell'imputato. Infatti, nessun elemento processuale ha messo in dubbio la reciproca sconoscenza delle fonti propalatorie, e anzi si rileva che le stesse non sono contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine al ruolo del Calò, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni singolo propalante e non anche dell'altro.

*

Per le considerazioni già espresse in via generale deve, pertanto, ribadirsi la penale responsabilità del Calò in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso morale nella fase deliberativa della strage non avendo l'imputato prestatato alcun un valido dissenso al progetto criminale, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e manifestandogli la sua disponibilità a partecipare all'esecuzione dell'attentato. Conseguentemente va rigettata la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, atteso che i mezzi istruttori dedotti dal difensore non appaiono né nuovi, né decisivi, mentre il copioso materiale probatorio in atti consente al Collegio di pervenire alla decisione.

Analogha sorte merita, per la sua palese infondatezza, la doglianza con cui il difensore ha impugnato le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio, sul rilievo che le esigenze della difesa non avevano ricevuto la dovuta tutela non essendo stata consentita la prova a discarico.

Sul punto pertanto vanno confermate, per le ragioni ivi espresse, le ordinanze censurate in via del tutto generica dalla difesa, atteso che con i dedotti motivi dovevano "intendersi riprodotte tutte le censure afferenti alla utilizzabilità degli atti raccolti in violazione di norme di volta in volta invocate in udienza, per come risultava dai relativi verbali". È infatti pacifico che, per il combinato disposto degli artt. 581 lett. e) e 591 lett. c) c.p.p., l'onere della indicazione specifica dei motivi di ricorso non può essere assolto per relationem, con il semplice rinvio alle doglianze formulate nel corso del precedente giudizio senza indicarne, almeno sommariamente, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni da risolvere.

*

Va infine rigettato l'ulteriore subordinato motivo di gravame afferente al trattamento sanzionatorio inflitto al Calò in quanto non sussistono plausibili ragioni perché debba attenuarsi la pena inflitta al predetto imputato, il cui ruolo svolto nell'ambito del sodalizio criminoso che deliberò la strage non può ritenersi affatto marginale.

A ciò aggiungasi che il Calò non appare affatto meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che vi ostano, a mente dell'art. 133 c.p., evidenti ragioni mutuabili dalla indiscutibile gravità del reato a cagione delle complessive modalità della condotta desumibili dall'impiego di un enorme quantitativo di esplosivo con cui è stato fatto saltare il tratto autostradale su cui viaggiavano la vettura del magistrato, quelle di scorta ed altri veicoli che procedevano in entrambi i sensi di marcia. A tali parametri vanno aggiunti quelli concernenti la gravità del danno cagionato alle persona offese, il pericolo per l'incolumità pubblica connaturato alla natura del fatto-reato posto in essere, non disgiunti dalla peculiare intensità del dolo e dei motivi a delinquere che denotano una spiccata capacità a delinquere del giudicabile la cui pericolosità sociale è di tutta evidenza.

Inoltre, non può trovare applicazione, atteso il ruolo di mandante spiegato dall'appellante nell'efferato delitto di strage, l'attenuante della minima partecipa-

zione al fatto di cui all'art. 114 c.p. che è incompatibile proprio con lo status rivestito dal Calò all'interno di predetto sodalizio, quale capomandamento, e conseguentemente quale componente di diritto della Commissione provinciale di Palermo, ancorché rappresentato in detta sua duplice qualità dal sostituto da lui designato nella persona di Salvatore Cancemi, prima della sua collaborazione con la giustizia, e poi da Vittorio Mangano e Salvatore Cucuzza.

Conseguentemente non può affatto asserirsi che la condotta del Calò abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento.

Vale la pena di rammentare che in tema di concorso di persone nel reato non può applicarsi, ai fini della valutazione della marginalità dell'opera di un compartecipe, un criterio assoluto che conduca a ritenere sussistente la diminuzione di cui all'art. 114 c.p. solo se il fatto-reato si sarebbe egualmente verificato, seppure con diverse modalità, in assenza di quel compartecipe; deve farsi viceversa ricorso ad un criterio di comparazione tra i contributi dei vari concorrenti, secondo una valutazione intersoggettiva della loro condotta che la norma espressamente rimette alla discrezionalità del giudice. (Cassazione penale sez. II, 24 novembre 1998, n. 201 Stigliano, Ced Cassazione 1999)

Inoltre, la richiesta attenuante è incompatibile con la circostanza aggravante relativa al numero delle persone (art. 112, n. 1, c.p.); ed è anche incompatibile con il reato associativo, dato che tale circostanza si riferisce espressamente alle persone che sono concorse nel reato, a norma degli articoli 110 e 113, che prevedono rispettivamente il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo. Ciò perché, nel reato plurisoggettivo od a concorso necessario, nella valutazione legislativa dell'illiceità penale, non viene in considerazione l'azione del singolo imputato, bensì l'attività dell'associazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia il ruolo svolto dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme agli altri, di

quell'attività. (Cfr. Cassazione penale sez. I, 20 ottobre 1994, Candela Cass. pen. 1996, 2183 (s.m.) Giust. pen. 1995, II, 502).

Alla stregua dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., la pena inflitta al giudicabile, tenuto conto delle osservazioni che non consentono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, appare congrua e conforme a giustizia.

Alla conferma dell'impugnata sentenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

*

SALVATORE CANCEMI

La Corte di Assise, ritenuta la penale responsabilità di Cancemi nella duplice veste di mandante e partecipe alla fase esecutiva della strage di Capaci, delitto per il quale aveva ammesso la propria partecipazione chiamando in correità i complici, gli irrogava la pena di anni ventuno di reclusione, previo giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti delle generiche circostanze attenuanti, di cui il giudicabile era stato ritenuto meritevole a cagione della confessione resa e della conseguente dissociazione dal sodalizio mafioso di appartenenza, al cui interno rivestiva il ruolo di sostituto di Pippò Calò, da tempo detenuto, nell'importate mandamento di Porta Nuova. Tuttavia, i primi giudici non ritenevano di dover applicare al Cancemi la speciale diminvente di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 a cagione del reticente e, per certi versi, ambiguo comportamento processuale tenuto, che, pur in presenza di una fattiva collaborazione, non rientrava nella previsione normativa in esame.

Avverso detta decisione il Cancemi ha interposto appello a mezzo del difensore avv. Stellari, deducendo che i primi giudici, nonostante il rilevante contributo probatorio fornito dall'imputato, sia con riguardo agli altri giudicabili, che alla sua stessa posizione processuale, inopinatamente non avevano ritenuto di dovergli applicare la speciale attenuante di cui all'art. 8, della legge n. 203/91, giungendo

all'eccessiva quantificazione della pena inflittagli, con le riconosciute attenuanti generiche.

La difesa, in particolare, si doleva dell'erronea valutazione da parte della Corte della personalità del Cancemi e della condotta processuale del medesimo. Difatti, le propalazioni del collaborante, di elevatissimo valore probatorio per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei colpevoli avrebbero dovuto comportare per la loro indubbia rilevanza l'applicazione della citata attenuante ad effetto speciale, di cui il Cancemi era sicuramente meritevole alla stregua dei criteri generali, di natura obbiettiva, individuati dai primi giudici, per apprezzare la personalità dei collaboranti.

A tal proposito, la difesa rilevava che i giudici di prime cure, con l'impugnata sentenza, avevano dato atto della spontaneità della collaborazione del Cancemi, il quale libero, e non essendo stato raggiunto da alcun provvedimento giudiziario, si era presentato presso i Carabinieri di Palermo imboccando la strada della collaborazione con lo Stato e della dissociazione da Cosa Nostra.

La spontaneità della collaborazione del Cancemi, ed il suo contributo concreto alla conoscenza delle dinamiche interne a Cosa Nostra, a cagione del ruolo rivestito si riflettevano positivamente sul giudizio in ordine alla positiva evoluzione della personalità del predetto imputato che aveva manifestato concreti segni di resipiscenza.

Peraltro, nessun dubbio poteva insorgere sulla linearità della scelta collaborativa del Cancemi, atteso che era rimasta priva di ogni convalida o riscontro la tesi secondo cui il predetto imputato sarebbe fuoriuscito da Cosa Nostra per timore di ritorsioni, essendosi appropriato dei danari dell'organizzazione, ovvero per averne violato le regole, avendo rivolto delle attenzioni ad una donna che gli avrebbe offerto ospitalità durante un periodo di latitanza. Ma anche tale seconda ipotesi si era dimostrata del tutto infondata, sicché doveva ribadirsi la volontarietà, nonché la genuinità e spontaneità della scelta collaborativa di Cancemi Salvatore.

La motivazione dell'impugnata sentenza, invece, in maniera del tutto ingiustificata sminuiva il senso e la portata della collaborazione del Cancemi, esprimendo un giudizio limitato e non esaustivo sulla genesi di tale scelta che riduceva ad un mero

calcolo utilitaristico, finendo per tale via per non apprezzare correttamente la reale personalità del collaborante.

Tuttavia, tale scelta della Corte d'Assise si riverberava sulla quantificazione della pena inflitta al giudicabile che, ad avviso della difesa, doveva essere rideterminata in melius.

A tal fine, attraverso un duplice ordine di motivi, la difesa censurava la sentenza di primo grado, laddove si rilevava che il Cancemi nella prima fase della sua collaborazione si guardò bene dall'autoaccusarsi della strage di Capaci e di Via D'Amelio, negando di saperne alcunché, per come risultava dal relativo verbale del 28 agosto 1993.

In primo luogo, dando per scontata la natura volontaria di eventuali imprecisioni o di mere dimenticanze i cui sarebbe incorso il Cancemi, si rilevava che era stato escluso in maniera aprioristica ed immotivata che il collaborante si fosse dimenticato o non avesse ricordato quale fosse stata la sua effettiva attività nella strage di Capaci.

Per altro verso si sottolineava che se il Cancemi avesse inteso sottrarsi alle sue responsabilità penali, anche alla stregua della intervenuta quanto prevedibile collaborazione di altri coimputati, si sarebbe dato alla latitanza, per lui facilmente praticabile a cagione del rilevante ruolo rivestito all'interno di Cosa Nostra.

L'iter collaborativo, "particolarmente sofferto" del Cancemi, che comunque aveva riferito agli inquirenti di delitti particolarmente gravi, non poteva giustificare il ritenuto interesse dell'imputato a tacere sulla strage di Capaci.

Pertanto, anche sotto questo profilo la difesa insisteva nella concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, non essendo in punto di fatto condivisibili le argomentazioni sviluppate dai primi giudici in ordine alla genesi ed alle motivazioni della scelta collaborativa dell'imputato, che non poteva ritenersi unicamente finalizzata a prendere le distanze da Cosa Nostra e a ridurre le conseguenze sul piano della sua penale responsabilità e del relativo trattamento sanzionatorio.

Tali argomentazioni trovavano, infatti, diretta smentita nell'impugnata sentenza che evidenziava "...in modo inconfutabile il rilevante apporto probatorio fornito da Cancemi Salvatore nella ricostruzione sia della fase deliberativa che di quella esecutiva della strage, nonché la rilevanza delle indicazioni dell'imputato "... per l'accertamento delle modalità progressive con cui i componenti della Commissione provinciale di Palermo erano stati informati ed avevano partecipato alla deliberazione prima del più ampio progetto di attacco allo Stato e poi dell'attentato stragistico che in tale progetto si iscriveva".

Pertanto, tali apprezzamenti escludevano che la collaborazione offerta dal Cancemi potesse ridursi, per come affermato dai primi giudici, al "pedaggio più lieve possibile" che l'imputato aveva inteso pagare per accreditarsi come collaboratore, giacché in numerosi e differenti procedimenti penali le propalazioni del predetto Cancemi erano state ritenute intrinsecamente attendibili ed oggettivamente riscontrate; ciò a riprova della linearità della di lui condotta collaborativa.

Per altro verso era censurabile l'affermazione dei primi giudici secondo cui la collaborazione del Cancemi si era arricchita progressivamente a cagione dell'avvenuta conoscenza da parte del predetto dell'intervenuta scelta collaborativa del Di Matteo, del La Barbera, non essendo indicato nell'impugnata sentenza alcun elemento di fatto che possa giustificare siffatto convincimento, né avendo tale ipotetica circostanza alcuna refluenza sull'attendibilità del propalante, dovendosi escludere ogni ipotesi di contaminazione della fonte stessa.

Per le medesime ragioni non era condivisibile l'apodittica affermazione dei primi giudici secondo cui il Cancemi, avendo appreso della scelta collaborativa di Ganci Calogero e Galliano Antonino, si era indotto a riferire della visita di Biondino Salvatore presso il cantiere di Piazza Principe di Camporeale, che informò lui ed il Ganci dell'imminente attentato al giudice Falcone, nonché del ruolo svolto da lui e dal Galliano Antonino nel pedinamento del predetto magistrato; ruolo tenuto, in un primo tempo nascosto, non perché il Galliano sarebbe stato il custode del danaro del Cancemi, essendo stata disattesa tale ipotesi dalla Corte d'Assise. Pertanto, la

difesa censurava la tesi sostenuta dal primo giudice in ordine alla genesi ed alla entità della collaborazione del Cancemi, le cui imprecisioni non erano da scriversi ad una callida strategia processuale, ma a comprensibili difficoltà mnemoniche e descrittive.

Conclusivamente l'erroneo giudizio espresso sulla personalità del giudicabile, era refluito sull'entità della pena inflittagli che doveva essere rideterminata in senso più favorevole al Cancemi, che era meritevole dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/91 a cagione del rilevante contributo collaborativo offerto.

*

Con altro specifico motivo di gravame la difesa si doleva della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/91, atteso il rilevante contributo apportato nel processo dal Cancemi, alla stregua delle sue prodezze oggetto di puntuale analisi.

In via di estrema sintesi, la difesa sottolineava che:

- il Cancemi, presentandosi, spontaneamente ai Carabinieri di Palermo, aveva intrapreso una faticosa e tuttora perdurante attività di collaborazione con la giustizia, autoaccusandosi di gravi delitti, quale quello dell'on. Salvo Lima; fornendo l'organigramma delle famiglie mafiose di Palermo; e, da ultimo, ammettendo la propria partecipazione alla strage di Via D'Amelio;
- la collaborazione del Cancemi si era rivelata oltremodo importante a cagione del ruolo di reggente del mandamento di Porta Nuova (quale sostituto di Calò Giuseppe) e, pertanto, di componente della Commissione Provinciale;
- la dissociazione da Cosa Nostra era vieppiù evidente avendo il collaborante consentito il recupero in Svizzera della ingente somma di due milioni di dollari, nascosti nei pressi di una tenuta agricola di Lugano;
- il Cancemi, perdendo spontaneamente la libertà ed il danaro, era stato il solo collaboratore di giustizia che non aveva barattato vantaggi di sorta per sé o i suoi familiari;

-il contributo probatorio del Cancemi nel presente procedimento era stato rilevante non solo per la ricostruzione della dinamica dei fatti, ma anche perché aveva consentito la individuazione e la cattura dei coimputati;

-nel corso delle dichiarazioni rese il Cancemi aveva ammesso la sua diretta partecipazione alla fase preparatoria dell'attentato, alla riunione tenutasi presso l'abitazione di Girolamo Guddo, a due riunioni svoltesi nell'abitazione di Antonino Troia, a Capaci, nonché all'attività di controllo degli spostamenti dell'autovettura in dotazione al dr Falcone a Palermo.

Inoltre, sottolineava la difesa che il contributo di Cancemi Salvatore, anche dopo il successivo intervento delle collaborazioni di La Barbera, Ganci, Ferrante ed Anzeldo, aveva conservato la sua pregnante ed eccezionale rilevanza con particolare riferimento al coinvolgimento dei componenti della Commissione Provinciale, ivi compresi i capimandamento detenuti, nella strage di Capaci.

Più in particolare, al fine di evidenziare il ruolo svolto dal Cancemi, la difesa indicava in via esemplificativa i passi delle dichiarazioni del collaborante più significative per la ricostruzione della vicenda processuale, la cui precisione, rilevanza probatoria e puntualità, imponevano un diverso e più mite trattamento sanzionatorio dovendosi applicare la richiesta attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto.

Sotto tale ultimo profilo, la difesa osservava che la norma in esame individuava come requisiti necessari e sufficienti per la sua applicazione la dissociazione dell'imputato dall'organizzazione mafiosa di appartenenza e la fattiva collaborazione volta ad evitare che l'attività delittuosa fosse portata ad ulteriori conseguenze.

Alla luce dei predetti criteri, il primo giudice avrebbe dovuto applicare l'attenuante in questione in quanto era del tutto erronea la motivazione adottata che, pur avendo ritenuto rilevante e di estrema importanza il contributo del Cancemi, aveva escluso detta attenuante sul rilievo della ritenuta reticenza delle dichiarazioni dell'imputato in ordine ai fatti di causa.

In ordine a tale ultimo profilo, di cui ci si è già occupati, la difesa rilevava che non poteva escludere l'attenuante in parola la ritenuta "condizione negativa", della parziale reticenza del Cancemi, in costanza dei requisiti indicati dalla norma in esame, e dell'indubbio e decisivo rilievo probatorio delle dichiarazioni dell'imputato.

L'interpretazione restrittiva adottata era pertanto frutto di un'errata esegesi della norma, che non prevedeva tra i requisiti di applicabilità l'inesistenza della rilevata "condizione negativa" derivante dalla parziale reticenza del Cancemi.

Tale inaccettabile soluzione si fondava sul ricorso all'interpretazione analogica del comma 3 del citato articolo 8, che era logicamente e metodologicamente scorretta, in assenza di qualsivoglia carenza o lacuna normativa della norma in esame che consentisse l'utilizzo di altro elemento di valutazione integrativo dei due soli presupposti indicati dalla norma in parola.

Pur essendo vero che il comma 3 del citato articolo 8, del D.L. n. 152/91 consente di procedere, a determinate condizioni, alla revisione della sentenza con cui grazie a false o reticenti dichiarazioni sono stati carpati dei benefici, tuttavia, trattasi di norma eccezionale che rappresenta l'unico caso di revisione in peius nel sistema processualpenalistico. Quindi se ne deve escludere la possibilità di interpretazione analogica al di fuori dei casi strettamente previsti, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 14 delle preleggi. Tale norme infatti vieta il ricorso all'analogia rispetto alle norme penali e eccezionali precisando che tali disposizioni "non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerate". Pertanto, le due norme, per quanto inserite in nel medesimo articolo, differiscono profondamente anche per quanto concerne la ratio ispiratrice, per cui era logicamente scorretto e non rispettoso del dato normativo il procedimento ermeneutico seguito dalla Corte d'Assise.

Conseguentemente, andava censurata sul punto l'impugnata sentenza che, mercé ad un procedimento analogico, aveva ampliato il novero dei requisiti normativamente previsti dall'art. 8, comma 1 del D.L. n. 152/1991 per il riconoscimento dei benefici premiali.

Ribadiva la difesa che l'impugnata sentenza non era condivisibile laddove aveva ritenuto a carico del Cancemi intenzionali reticenze che "avrebbero impedito l'esatta ricostruzione dei fatti, almeno per le parti in cui era più direttamente coinvolto anche l'imputato, se non fossero intervenuti ulteriori elementi probatori esterni".


Tale affermazione non corrispondeva affatto alle effettive emergenze processuali, alla stregua delle globali dichiarazioni del Cancemi, né era accettabile sostenere che il Cancemi aveva sminuito il proprio ruolo con riferimento al consenso alla strage, raccolto da Riina tra i capimandamento detenuti. Infatti, era del tutto credibile e verosimile che se il Riina aveva propri e riservati canali per mantenere i contatti con i capimandamento detenuti, di certo non aveva alcun interesse a renderli noti a chicchessia e neppure ai sostituti.

Pertanto Riina non aveva alcun interesse a portare a conoscenza del Cancemi i canali attraverso cui comunicava con il Calò, per cui, in assenza di ragioni o elementi di fatto segno contrario, le dichiarazioni del Cancemi sul punto dovevano essere accreditate come credibili e non inficiate da reticenza.

Del pari, ad avviso della difesa, era svincolata dal dato processuale e da ragioni di verosimiglianza l'affermazione secondo cui il Cancemi avrebbe reso dichiarazioni imprecise sulle attività di pedinamento ai danni del dr Falcone, decidendosi a chiamare in causa il Galliano, solo dopo aver appreso della di lui collaborazione, nonché su taluni momenti della fase preparatoria svoltasi a Capaci.

*

Con altro motivo di gravame la difesa si doleva dell'eccessività della pena inflitta al Cancemi, rispetto a quelle applicate ad altri collaboratori, nonché dell'erronea applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., non avendo tenuto conto i primi giudici della positiva evoluzione della personalità del giudicabile, a cagione della condotta post delictum, improntata alla più completa e fattiva collaborazione con la giustizia che doveva indurre a ritenere cessata la pericolosità sociale dell'imputato.



In particolare, la difesa censurava la scelta dei primi giudici che avevano applicato il medesimo trattamento sanzionatorio al Cancemi ed al Brusca, a fronte della diversa e più grave condotta posta in essere dal secondo, che aveva materialmente azionato il comando a distanza che aveva fatto brillare la carica di esplosivo.

Il Cancemi, inoltre, aveva tenuto sempre un leale condotta processuale nel corso dei numerosi e svariati processi ove era stato esaminato ex art. 210 c.p.p., a datare dal 1994; processi che la difesa elencava e di cui chiedeva l'acquisizione (vedi motivi), previa riapertura parziale del dibattimento, al fine di dimostrare la riconosciuta ed indubbia affidabilità del collaborante al quale era stata concessa la richiesta della speciale attenuante a cagione del rilevante contributo probatorio fornito.

La difesa, pertanto, insisteva nella richiesta di applicazione della speciale attenuante e nella richiesta di rideterminazione della pena inflitta al Cancemi che doveva essere contenuta nei minimi edittali.

Al fine di valutare la personalità e l'attendibilità estrinseca dell'imputato, la difesa chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per l'assunzione delle prove documentali e narrative indicate nell'atto di appello.

§

L'appello è infondato, nella misura in cui deve convenirsi con i primi giudici sul diniego della speciale diminvente di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, di cui il Cancemi non appare affatto meritevole, nonostante il P.G. si sia impegnato in sede di discussione una strenua difesa delle ragioni dell'imputato, sottoponendo i passaggi motivazionali dell'impugnata sentenza ad attenta e meticolosa revisione critica.

Prima di affrontare tale specifico tema, va detto che la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dalla difesa nell'interesse dell'appellante è priva di qualsivoglia fondamento giuridico, atteso che in virtù del principio *tempus regit actum*, le norme processuali vigenti non consentivano che per i reati puniti con la pena dell'ergastolo si potesse accedere a tale rito alternativo, a mente della sentenza della Corte Costituzionale n. 176/1991. A ciò aggiungasi che la novazione normati-

va intervenuta in corso di causa, per il chiaro tenore letterale delle disposizioni in materia, esclude la possibilità di applicazione del rito richiesto e della conseguente riduzione di pena.

In ogni caso appare conferente sul tema il principio affermato dalla Corte regolatrice con la massima che qui di seguito si riporta: “ Allorché ricorrono gli estremi per l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 8 comma 1 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991 n. 203, che prevede la pena della reclusione da dodici a venti anni per i delitti punibili con l'ergastolo, non ha luogo un'automatica attenuazione di pena che renda ammissibile il giudizio abbreviato, in quanto detta circostanza, sia pure ad effetto speciale, non può sottrarsi all'ordinario giudizio di comparazione, senza un'espressa previsione legislativa; sicché il delitto al quale dovrebbe applicarsi la circostanza in questione, resta astrattamente punibile con l'ergastolo e preclude, quindi, l'ammissione al giudizio abbreviato.” (Cassazione penale sez. I, 21 gennaio 1998, n. 7427, Alfieri e altro, Ced Cassazione 1998).

Pertanto, prive di pregio appaiono le argomentazioni rassegnate sul punto dal difensore.

La Corte pur prendendo atto della “sofferta” confessione resa dal Cancemi, non ritiene di dover accedere alla richiesta di concessione dell'invocata attenuante, in quanto il complessivo comportamento processuale del giudicabile, volto a lucrare con il minimo contributo possibile i benefici di legge previsti per i collaboranti, pur non inficiandone la intrinseca credibilità, per come già a suo tempo osservato, esclude che lo stesso abbia in modo leale e completo cooperato ad accertare la verità, rendendo spontaneamente noto, e senza infingimenti di sorta, quanto a sua conoscenza.

Infatti, le evidenti riserve mentali del propalante – che si è paragonato ad una vite che si svita lentamente – che i primi giudici hanno puntualmente evidenziato non possono ascrivere al travaglio interiore del dichiarante, né, cosa ancor più incomprensibile, a dimenticanze di sorta.

Ed invero, il relevantissimo ruolo ricoperto dal Cancemi nell'ambito di Cosa Nostra, i contatti con Riina e gli esponenti più prestigiosi del gotha mafioso, una volta scelta la via della dissociazione, imponevano da subito una leale e nitida scelta di campo che invece è stata connotata da ambiguità e reticenze: basti pensare al fatto che il Cancemi si guardò bene dall'autoaccusarsi della strage di Capaci e di quella di Via D'Amelio nella prima nevralgica fase della sua collaborazione con la giustizia.

Conseguentemente, pur avendo il dichiarante fornito nel tempo un reale e cospicuo contributo per l'accertamento dei fatti per cui è processo, lo stesso, per le singolari modalità con cui si è in concreto estrinsecato, non può, almeno in questo processo, ritenersi tale da legittimare l'invocata attenuante.

A tal proposito giova rammentare che, ai fini che qui interessano, l'attenuante in parola può trovare applicazione esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicitata, restando quindi irrilevante la circostanza che in altri giudizi l'imputato ne abbia beneficiato.

A tal proposito la Corte regolatrice ha ribadito che "l'esame del giudice del merito, in ordine alla configurabilità della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991, n. 203, non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede, poiché è solo in relazione ad essi che si può valutare la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal collaborante; resta fuori, perciò, da tale esame l'apporto dato per vicende delittuose attinenti altri procedimenti." (cfr. Cassazione penale sez. V, 4 dicembre 1996, n. 889, Feminò, Cass. pen. 1998, 802)

Restringendo quindi il campo al presente giudizio, non può certamente ritenersi di rilevante spessore il misurato contributo dato alle indagini dal prevenuto, per le evidenti e palpabili reticenze che l'hanno caratterizzato, sicché deve escludersi in radice che possa applicarsi la speciale diminuzione di cui all'art. 8 della

legge n. 203/1991, dovendosi quindi convenire con le incesurabili valutazioni espresse dai primi giudici, che della confessione resa e della conseguente collaborazione del Cancemi, tuttavia, hanno tenuto conto in sede di quantificazione della pena, a cagione del positivo percorso intrapreso dal giudicabile sulla via del recupero di migliori valori umani e sociali che gli hanno consentito di dissociarsi dal sodalizio mafioso di appartenenza e di infrangere il muro dell'omertà.

In punto di fatto, pur dovendosi convenire su alcune valutazioni offerte dalla pubblica accusa, non ritiene il Collegio che il complessivo quadro che se ne trae possa giustificare le conclusioni favorevoli all'imputato, invocate dalla difesa che ha censurato le negative valutazioni dei primi giudici che avevano valso il diniego al Cancemi dell'invocata attenuante della speciale collaborazione.

Nel merito, le parti concordemente hanno censurato la conclusione cui è pervenuta la Corte di prime cure che aveva affermato che costituiva il frutto di una "constatazione obiettiva" la circostanza che Cancemi "abbia voluto pagare il pedaggio il più lieve possibile", ammettendo le proprie responsabilità nella misura minima compatibile con l'esigenza di conservare una credibilità.

Non è infatti revocabile in dubbio che il cospicuo contributo dell'imputato nel disvelare gli aspetti a lui noti della strage di Capaci ha incontrato il limite costituito da una progressione espositiva, la cui sottesa motivazione deve necessariamente ricondursi al maldestro tentativo del Cancemi di ridurre il livello delle sue responsabilità nel nefando delitto che, di certo, non erano state di poco momento laddove si ponga mente del ruolo del dichiarante, quale sostituto di Pippo Calò, da tempo detenuto, nel mandamento di Porta Nuova, e quindi di componente dell'organo di vertice di Cosa Nostra.

Al riguardo i primi giudici hanno opportunamente messo in rilievo che l'imputato all'inizio aveva parlato solo delle tre visite alla villetta di Capaci, riferendo un dato saliente e cioè di aver intravisto i bidoncini in una di queste occasioni.

La suddetta narrazione esauriva il contributo reso, che sarebbe ripreso poi dal giorno della strage, in relazione al quale egli aveva riferito di aver assistito al momento in cui, nel primo pomeriggio, Raffaele Ganci aveva avvistato il movimento della Croma, per poi cessare per quel giorno.

Solo dopo un intervallo di tempo abbastanza ampio Cancemi aveva collocato l'incontro con Giovanni Brusca dal quale aveva appreso l'articolarsi degli eventi al momento dell'arrivo della Croma, ricevendo conforto da analoga affermazione di quest'ultimo.

L'evoluzione della narrazione aveva portato nel corso del tempo all'emergere della riunione preliminare con Salvatore Riina, e alla precisazione del significato dell'incontro con Giovanni Brusca, ricondotto nell'alveo della riunione che seguì la realizzazione della strage quel sabato pomeriggio.

Erano venuti altresì alla luce con la stessa lenta progressione anche i pedinamenti dell'auto di servizio in dotazione al magistrato per i suoi spostamenti in città.

Sulla base della ricostruzione fissata in sentenza, emergeva nitidamente che le rivelazioni dell'imputato erano state caratterizzate da una narrazione basata su una parcellizzazione dei fatti esposti, sviluppatasi in un contesto temporale non unitario, malgrado il Cancemi avesse potuto approfittare dell'occasione di poter ritornare sulle dichiarazioni per illustrarne parti prima rimaste oscure, sicché residuavano ancora aspetti non pienamente rivelati.

In particolare, quelli di maggiore rilievo attengono – per come evidenziato nella ricostruzione della fase esecutiva della strage – alla partecipazione alle operazioni di riempimento dei bidoncini, ai sopralluoghi per individuare il luogo dove collocare la carica, e alle prove di velocità svoltesi in prossimità del torrente Ciachea.

Infatti, nel corso delle visite alla villetta, e segnatamente la prima e la seconda, molto probabilmente vennero effettuate sia le prove di velocità che i sopralluoghi per visionare il cunicolo ove collocare la carica, sicché il ruolo del tutto marginale ritagliatosi dal dichiarante in tali accadimenti mal si concilia con la qualità di esponente di vertice della Cupola mafiosa e quindi di soggetto coinvolto, assieme

all'inseparabile Raffaele Ganci, anche nella supervisione delle attività preparatorie della strage.

Ed ancora, l'aver taciuto di aver trascorso insieme a Raffaele Ganci il periodo dell'attesa della notizia della strage, prima di recarsi insieme a lui nella villa di Guddo per incontrarsi con Salvatore Riina e brindare alla riuscita dell'operazione, ben si spiega con l'evidente tentativo del Cancemi di slegare la sua posizione da quella del Ganci, pienamente coinvolto nella strage anche a livello esecutivo.

Va quindi condivisa l'opinione dei primi giudici che hanno rilevato come l'imputato, pur non negando la vicinanza al Ganci, aveva tentato di autorappresentarsi come subalterno, come mero accompagnatore, e ciò nel tentativo di ritagliarsi un ruolo minimale nella vicenda, quasi ne fosse stato un semplice spettatore.

Altrettanto riduttiva era la partecipazione alle riunioni, sia quelle che precedettero che quella che chiuse la fase organizzativa, perché anche in questi casi ammettere la presenza sarebbe equivalso per il Cancemi riconoscersi, non solo nella realizzazione della strage, ma anche più in generale, all'interno di Cosa Nostra, un ruolo di rilievo.

In quest'ottica giova anche segnalare la reticenza sulla fase dell'osservazione e dei pedinamenti della vettura di servizio del dr Falcone che il gruppo Ganci effettuava comodamente dalla macelleria adiacente all'abitazione del magistrato; reticenza che cessava solo dopo l'inizio della collaborazione di Calogero Ganci che aveva anche rivelato che il sabato in cui si era verificata la strage il Cancemi era in compagnia del padre al bar *Ciro's*, e quindi entrambi si erano resi conto che la Fiat Croma blindata stava lasciando il parcheggio, e non solo Raffaele Ganci, come invece aveva affermato Cancemi.

Orbene in tutte le segnalate ipotesi il silenzio serbato dall'imputato si inquadra non più nel tentativo di evitare il coinvolgimento in episodi da cui era possibile trarre l'importanza del ruolo assunto, ma nella generale tendenza a ridurre la portata della sua partecipazione all'evento: restano pertanto intatte le riserve sulle circostanze

taciute e non ammesse per sminuire il suo coinvolgimento nel procedimento che ha portato alla realizzazione della strage.

La Corte di prime cure aveva ritenuto palesemente reticenti e in contrasto con quelle di altri collaboranti le dichiarazioni del Cancemi sul compito di informare i capimandamento detenuti circa la proposta omicidiaria e di raccoglierne il parere, avendo il collaborante riferito che di tale incumbente se ne era fatto carico lo stesso Riina.

Su tale punto, per come già rilevato, a proposito della responsabilità dei componenti della Commissione provinciale di Palermo e dei loro sostituti, se detenuti, si deve convenire con la pubblica accusa che, contrariamente a quanto sostenuto con l'impugnata sentenza, l'obbligo di informare i capimandamento detenuti e di acquisirne la volontà spettava alternativamente ai rispettivi sostituti in stato di libertà o al Riina, così come hanno confermato anche Francesco Paolo Anzelmo e Giovanni Brusca. Perciò, le indicazioni del Cancemi sul punto, pur evidentemente reticenti avuto riguardo ai suoi rapporti con Calò, non appaiono del tutto inveridiche.

Tuttavia, ad avviso della Corte, la tardività di alcune ammissioni del collaborante, giustificate dalla difesa e dalla pubblica accusa come frutto del processo di maturazione e del travaglio interiore che aveva caratterizzato la scelta collaborativa del Cancemi, non possono affatto leggersi in tale benevola ottica, giacché il riconosciuto spessore criminale del personaggio che asseritamente si è paragonato ad una vite che si svita poco alla volta, rende manifesto il frigido e chiaro disegno perseguito nel rapporto intrapreso con la giustizia, che non può liquidarsi semplicisticamente con motivazioni interne che sfuggono a qualsivoglia concreto e serio controllo e verifica.

Vero è invece che la collaborazione offerta dal Cancemi, sebbene sia stata cospicua e rilevante, non è rimasta esente da preconcetti e reticenze proprio per la mancanza di una nitida scelta di campo che lo avrebbe dovuto indurre a rivelare le sue sicuramente approfondite conoscenze sulla struttura e l'organizzazione di Cosa Nostra, al

cui interno ricopriva un ruolo di assoluto rilievo, anziché centellinarle con la meto-
dica poco ortodossa evidenziata correttamente dai primi giudici.

In altri termini, appare fondato il dubbio che Cancemi non abbia raccontato tutto
quello che sapeva su questa, come su altre vicende criminali, limitandosi a riferire
lo stretto necessario, che ovviamente è stato tesaurizzato ai fini che qui interessano.

Ed invero, non può ritenersi frutto di un mero caso il fatto che la collaborazione del
Cancemi si sia progressivamente arricchita in concomitanza con le altrui scelte
collaborative. Ci si riferisce a Di Matteo, La Barbera e da ultimo Ganci, sicché la
semplice coincidenza temporale giustificativa di una progressione espositiva è ar-
gomento di per sé non esaustivo che lascia intatte le riserve sulla misurata e per ceti
versi reticente scelta collaborativa del Cancemi.

Va del pari osservato che non essendo il Cancemi un giurista le considerazioni
svolte dal P.G. circa l'effettiva rilevanza delle dichiarazioni rese (sulla fase ideativa
ed esecutiva della strage) non elidono affatto la palese reticenza del collaborante
manifestatasi in più occasioni.

Pertanto, nel caso di specie il Cancemi non appare meritevole dell'attenuante di cui
all'art. 8 D.L. 13.5.91, n. 152, poiché l'acclarata reticenza del giudicabile costitui-
sce di per sé elemento ostativo per la sua concessione, per come correttamente evi-
denziato dai primi giudici.

*

Analoga sorte merita il subordinato motivo di gravame attinente al trattamento san-
zionatorio inflitto al giudicabile, atteso che i primi giudici, hanno tenuto in debito
conto gli aspetti evolutivi della personalità del giudicabile al quale hanno applicato,
a seguito del giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, una pena
che appare congrua e conforme a giustizia in considerazione del relevantissimo
ruolo giocato nella vicenda per cui è processo. Non può infatti sottacersi che la o-
biettiva gravità della condotta posta in essere, i motivi a delinquere e la peculiare
intensità del dolo, nella globale valutazione dei parametri indicati dall'art. 133 c.p.
hanno trovato un adeguato temperamento nella positiva valutazione della persona-

lità del giudicabile e nella sua scemata pericolosità sociale. Peraltro, la pena inflitta non può, per le suesposte valutazioni, adeguarsi al minimo edittale, dovendo invece restare fissata nei termini indicati dai primi giudici, a mente dell'art.65 c.p. (anni venti più aumento per la continuazione).

Tuttavia va dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione dei reati ascritti al giudicabile ai capi d) ed e) della rubrica, atteso che, dalla data della loro consumazione a quella odierna, è decorso il termine di cui agli art. 157 e 160 c.p. senza che sia intervenuta sentenza definitiva di merito.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 597 c.p.p. la pena inflitta al Cancemi va ridotta ad anni venti e mesi undici di reclusione.

*



IL MANDAMENTO DELLA NOCE

GANCI RAFFAELE

Alla stregua delle concordi dichiarazioni dei collaboratori, tra cui Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Antonino Galliano, che per il loro inserimento nella medesima famiglia mafiosa avevano la più diretta conoscenza delle vicende interne, i primi giudici avevano affermato la penale responsabilità di Raffaele Ganci. Difatti, era stata acquisita in maniera certa ed incontestabile la prova della qualità di capomandamento della Noce del giudicabile, che, per i rapporti diretti con Riina, aveva preso parte alla deliberazione che aveva condotto il vertice di Cosa Nostra a progettare la strage di Capaci, di cui aveva personalmente curato ogni aspetto pro-pedeutico all'organizzazione dell'attentato, impiegandovi finanche i propri figli Calogero e Domenico, nonché il nipote Antonino Galliano, deputati all'attività di osservazione e pedinamento della vettura del magistrato che stazionava in Via Notarbartolo, nei pressi della macelleria di Via Francesco Loiacono della omonima famiglia Ganci.

*

Il Ganci condannato alla pena dell'ergastolo ha proposto appello per il tramite dei suoi difensori avvocati Cristoforo Fileccia ed Ivo Reina avverso la sentenza di primo grado e le ordinanze emesse in prime cure.

In particolare l'avv. Fileccia, con i motivi di gravame, ha rilevato che l'affermazione della penale responsabilità del Ganci si era fondata sulle dichiarazioni dei collaboranti prive di riscontri esterni idonei a dare contezza della veridicità e dell'autonomia delle stesse. Tale circostanza assumeva maggiore rilievo laddove si tenesse conto che alcuni dei propalanti avevano iniziato a collaborare con la giustizia a dibattimento inoltrato, dopo aver conosciuto non solo il contenuto degli atti processuali, ma anche le dichiarazioni degli altri collaboranti. Né risultavano rispettati i canoni previsti dall'art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione della chiamata in correità, atteso che non erano emersi sufficienti elementi per ritenere intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili le dichiarazioni dei collaboranti. Inoltre,

nessun riscontro individualizzante si rinveniva a carico del giudicabile in relazione alla sua partecipazione a qualsiasi delle fasi della vicenda processuale e non era neppure emersa in maniera chiara la prova della causale della strage, che non poteva semplicisticamente ricondursi al delitto di mafia.

*

Con altro motivo di gravame si evidenziava che i primi giudici non avevano adeguatamente valutato le dichiarazioni dei collaboranti, alla stregua delle innumerevoli contraddizioni che le avevano caratterizzate.

Così non era stato tenuto in debito conto la sussistenza di motivi di rancore che avevano animato tali dichiarazioni, come quelle provenienti da Calogero Ganci ed F. Paolo Anzelmo che avevano manifestato un particolare accanimento nei riguardi di Raffaele Ganci su cui avevano inteso scaricare le loro responsabilità.

*

Dal punto di vista probatorio, la Corte d'Assise non aveva ammesso i numerosi mezzi di prova richiesti dalla difesa al fine di dimostrare l'insussistenza dei presunti riscontri esterni.

In particolare, non era stata ammessa la perizia sulle intercettazioni telefoniche e sui tabulati telefonici utilizzati per riscontrare le dichiarazioni di Calogero Ganci e Anzelmo.

Pertanto, la difesa concludeva chiedendo l'assoluzione del Ganci dai reati a lui ascritti, previa riapertura parziale del dibattimento al fine di acquisire i mezzi istruttori richiesti.

*

Avuto riguardo ai motivi d'impugnazione redatti dall'avv. Fileccia, gli stessi vanno disattesi, alla stregua delle argomentazioni esaminate a proposito della posizione di Salvatore Riina, cui si fa espresso rinvio, essendo comuni le doglianze difensive con cui si è censurata l'impugnata sentenza.

Qui giova solo ribadire che non inficia il costrutto accusatorio l'asserito accanimento di Calogero Ganci e F. P. Anzelmo nei confronti del giudicabile, atteso che

non è rinvenibile alcun intento calunniatorio, giacché le suddette chiamate hanno trovato ampia e sinergica conferma in quelle provenienti dagli altri dichiaranti e scussi nel corso del presente giudizio.

*

L'avv. Reina, nell'articolare i motivi di gravame, ha trattato anche della posizione processuale di Domenico Ganci, il cui ruolo nella fase dei pedinamenti della vettura del giudice Falcone era stato indicato dai collaboratori che avevano chiamato in correità anche il di lui padre Raffaele Ganci.

Il difensore, avuto riguardo alla c.d. fase esecutiva della strage, ha invero rassegnato analitici motivi di appello, già esaminati, avuto riguardo alla posizione processuale di Ganci Domenico e Troia Antonino, che, quali partecipi, sono stati ritenuti responsabili della strage di Capaci.

Sulla posizione di Domenico Ganci, per la refluenza che ha nei confronti di quella dell'attuale appellante, essendo il di lui genitore, si fa espresso rinvio a quanto già a suo tempo analiticamente evidenziato.

Essendo comuni le doglianze mosse su tale fase della vicenda processuale, anche con riferimento alla posizione di Ganci Raffaele e Matteo Motisi, chiamati in causa quali mandati della strage, attesa la loro ritenuta qualità di componenti della Commissione provinciale di Palermo, pure per costoro si fa espresso rinvio alle valutazioni espresse su detta parte dei motivi di gravame, ritenuta dal Collegio palesemente infondata con specifico riferimento alla posizione processuale di Ganci Domenico e Troia Antonio.

Al riguardo deve osservarsi che l'esame della posizione di costoro non ha impegnato, se non marginalmente, le argomentazioni spese dalla difesa in relazione alla causale della strage ed alla responsabilità dei mandanti, individuati nei componenti degli organi di vertice di Cosa Nostra. Di contro, i motivi di gravame, afferenti alla posizione di Raffaele Ganci e Matteo Motisi, non interferiscono affatto sul quadro probatorio che concerne gli esecutori della strage, salvo la ricorrente tesi della as-

solata inattendibilità dei collaboranti, della non attribuibilità ai vertici di Cosa Nostra della strage etc.....

Pertanto, la posizione processuale di Raffaele Ganci e Matteo Motisi, quali membri della Commissione provinciale di Palermo, sarà affrontata esaminando le specifiche censure mosse all'impugnata sentenza avuto riguardo alla ritenuta qualità di mandanti dei predetti imputati.

Va al riguardo premesso che per ragioni di ordine sistematico l'esame dei motivi di gravame è stato effettuando accorpendo tra loro le tematiche omogenee, che sono state dedotte con i ponderosi atti di appello redatti dal difensore che ha impugnato sia la sentenza di primo grado che le ordinanze emesse dal primo giudice.

Nello specifico, la difesa si è soffermata sui precedenti tentativi di attentato che non avevano superato la soglia della punibilità e su quello dell'Addaura, verificatosi il 21 giugno 1989, su cui aveva riferito Brusca, che aveva narrato di aver prelevato pochi giorni prima di quell'attentato, per ordine di Biondino, 30-40 kg. di esplosivo in candelotti. L'esplosivo, a dire del Biondino, gli era stato richiesto da Antonino Madonia, figlio del capomandamento di Resuttana nel cui territorio ricadeva l'Addaura.

Ancorché Brusca avesse narrato del disappunto manifestatogli da Riina pochi giorni dopo il fallito attentato, né Cancemi, né altri collaboratori avevano fatto riferimento ad un preventivo consenso della Commissione in relazione alla tentata strage dell'Addaura, sicché era inspiegabile che tale organismo, ignorato nel 1989, fosse stato messo al corrente, unitamente alla Commissione regionale, sul proposito di attentato da effettuare a Capaci.

Orbene, tale censura è del tutto priva di pregio, laddove si ponga mente sia all'evolversi degli eventi, che medio tempore si sarebbero verificati, sia alle ampie e dettagliate precisazioni di Brusca, che, narrando del c.d. progetto aperto, ha consentito di superare l'originaria tesi della responsabilità per la strage di Capaci di un direttorio, riusata a ragione dei primi giudici, e di suffragare quella della responsabilità collegiale della Commissione che, attraverso le riunioni frazionate, aveva

riattualizzato la decisione di eliminare il dr Falcone per le motivazioni ampiamente illustrate nel relativo capitolo dedicato a tale tema.

Vanno quindi respinte, le osservazioni difensive secondo cui, nella individuazione del movente della strage, nessun interesse assumevano le dichiarazioni di Francesco Paolo Anzelmo e di Tommaso Buscetta, attesa la palese inconducenza di tale osservazione del tutto inidonea a mettere in discussione le ragioni ritorsive dell'attentato, non potendo revocarsi in dubbio che il dr Falcone era ritenuto il nemico principale di Cosa Nostra. Né può invalidarsi l'opinione espressa dal Buscetta, convalidata dalle convergenti dichiarazioni degli altri propalanti, sul pretestuoso rilievo che il dr Falcone nel 1980 "era quasi uno sconosciuto", sicché era evidente il mendacio del collaborante, che era stato detenuto a Cuneo dal 1972 al 1980 e, reso latitante a Palermo sino al capodanno del 1981, si era trasferito in Brasile sin quando, nel 1984, era stato estradato in Italia.

Sotto altro profilo, la difesa riteneva poco credibili le dichiarazioni di Brusca che aveva riferito che il progetto di uccidere il dr Falcone risaliva ad epoca immediatamente successiva all'uccisione del dr Chinnici (del cui diario si chiedeva l'acquisizione) non era mai stato abbandonato. Difatti, nel 1983 il dr Falcone non poteva apparire un pericolo per Cosa Nostra.

Tali conclusioni appaiono del tutto inaccettabili e fuorvianti, anche e soprattutto alla luce del complessivo contributo probatorio fornito da Brusca in sede di riesame che ha consentito di far piena luce sui complessi e convergenti moventi dell'eliminazione del magistrato.

Analogamente priva di pregio appare la tesi secondo cui il movente del delitto Falcone, così come quello dell'omicidio Lima del marzo 1992, diretti ad "asestare un colpo decisivo alle speranze dell'on. Andreotti" di essere eletto Presidente della Repubblica e "cancellarne la corrente politica" a lui vicina, si inquadravano in una strategia di attacco allo Stato, per come riferito da Brusca e dagli altri collaboranti, che era ritenuta poco aderente alle strategie di Cosa Nostra.

Ed invero, sostenere che la strage non era affatto necessaria in quanto non corrispondeva ad alcun interesse criminoso, atteso che avrebbe reso più compatto il fronte della reazione repressiva dello Stato e più dure le conseguenze per i detenuti, è affermazione gratuita, smentita sia dalle complessive emergenze processuali sia dall'evolversi di tale micidiale scelta criminale scandita da una serie di attentati di matrice eversiva e terroristica che la difesa mostra di ignorare. Difatti, i vertici di Cosa Nostra, senza alcuna divergenza interna, di cui non v'è traccia agli atti, decisero tale strategia stragista per le ragioni già ampiamente illustrate, sicché è pura esercitazione dialettica, a cui il difensore ha dimostrato di non sapersi sottrarre, definire farneticante la causale riferita dal Ferrante, a dire del quale, con tale strage "si intendeva anche dare ai detenuti affiliati un segnale di forza e al tempo stesso mostrare che l'organizzazione non si era disinteressata di loro".

Sotto altro profilo, si rileva che, alla stregua delle convergenti dichiarazioni di Brusca, Geraci e Sinacori, non è affatto lecito affermare che l'eliminazione del magistrato, a Roma, sarebbe stata un obiettivo non difficile, per cui la strage fu un atto terroristico realizzato a fini di destabilizzazione delle Istituzioni, utilizzando i futuri "collaboratori" dell'eccidio, tutti sorprendentemente liberi.

Conseguentemente, deve disattendersi anche la conclusione difensiva con cui si assume del tutto inadeguato il movente, individuato nell'esito negativo per i vertici di Cosa Nostra del maxiprocesso celebratosi in Cassazione, a seguito dell'intervento del dr Falcone anche sul Ministro Martelli che non aveva fatto assegnare il processo al dr Carnevale, convocando a tal fine il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione; il che, secondo il difensore, "...costituisce il riconoscimento che quella sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 fu aggiustata in senso negativo per gl'imputati, in sede politico-giudiziaria....".

Orbene, tale argomentazioni non meritano alcun commento per la loro evidente pretestuosità. Tuttavia va ribadito che la causale del delitto non solo è stata individuata in maniera nitida dai primi giudici, ma in sede di gravame ha trovato ulteriore linfa nelle concordi dichiarazioni rese Giovanni Brusca da Angelo Siino, che hanno

posto in rilievo quale concausa dell'eliminazione del dr Falcone gli interessi che Cosa Nostra nutriva nel settore degli appalti pubblici su cui si era manifestata l'attenzione del predetto magistrato, candidato a rivestire l'ufficio di Procuratore Nazionale Antimafia.

*

Quanto al ruolo spiegato dalla Commissione provinciale di Palermo nella deliberazione della strage, la difesa osservava che era necessario accertare:

- a) la partecipazione di tutti i capimandamento (mediante riunione collegiale, per gruppi ristretti) alla deliberazione della strage e non soltanto dell'omicidio del dr Falcone;
- b) l'eventuale modalità con cui pervenne l'assenso dei capimandamento detenuti;
- c) con quali modalità venne raccolto il consenso dei membri della Commissione;
- d) in che misura la ricezione della decisione, senza consenso o dissenso, aveva rafforzato "una decisione adottata da un terzo sempre che essa fosse suscettibile d'essere rivisitata".

Tuttavia, la sentenza, pur avendo riconosciuto che la regola dell'assenso preventivo dei componenti della Commissione per i delitti eccellenti era stata in passato platealmente violata, era pervenuta alla erronea conclusione, che a partire dal 1983, avendo ormai il Riina assunto una posizione egemone per aver sbaragliato l'opposizione interna, non aveva più nulla da temere nel rispettare, in occasione dell'eliminazione del dr Falcone, "la regola del preventivo assenso della Commissione".

In senso contrario alla tesi accreditata in sentenza, la difesa ha osservato che Giovanni Brusca aveva riferito di aver appreso dallo stesso Riina l'intendimento di quest'ultimo di ucciderlo, sicché era improbabile l'interpello sia del collaborante che del di lui padre Bernardo.

Tale strumentale osservazione è ampiamente smentita dallo stesso Brusca, che ben chiarito l'evoluzione dei suoi rapporti con Riina, che gli conferì l'incarico di eseguire la strage di Capaci.

Salvatore Cancemi aveva narrato che Raffaele Ganci gli aveva detto di diffidare della convocazione da parte di Provenzano che voleva ucciderlo, tant'è che, una volta convocato, anziché aderire all'invito, si era presentato ai Carabinieri per costituirsi e cominciare a collaborare. Pertanto, era da dubitarsi sia che fosse stata riunita la Commissione, di cui Cancemi faceva parte, sia che di tale decisione fosse stato informato il collaborante e Giuseppe Calò, suo capomandamento.

Cancemi stesso aveva riferito del "dissenso sommerso rispetto alla strage" manifestato da Raffaele Ganci, che, dinanzi all'ordine di uccidere il capitano "Ultimo", avendo commentato: "ma che vogliamo fare la guerra allo Stato? ".

Irrilevanti, poi, erano le dichiarazioni di Francesco Di Carlo che non aveva fatto parte della Commissione, per cui aveva riferito al riguardo mere opinioni.

La riattualizzazione della decisione di uccidere il dr Falcone, adottata in illo tempore dal Riina, suscitava ulteriori perplessità della difesa, perché tale opinione dei primi giudici finiva per assimilare la Commissione ad un organo amministrativo, snaturandone la natura criminale che sfugge a qualsivoglia tentativo di omologazione in tal senso.

Solo utilizzando le dichiarazioni di Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi i primi giudici erano pervenuti alla certezza che vi era stata una delibera della Commissione prima della strage per riattualizzare il vecchio progetto di uccidere il magistrato; il che avvenne secondo quanto si ricava dall'impugnata sentenza nel febbraio 1992, un mese prima dell'omicidio Lima. Tuttavia, la ricostruzione offerta dai primi giudici delle modalità con cui si pervenne alla decisione (riunione per gruppetti; necessità di un ulteriore atto d'assenso attese le eclatanti modalità esecutive del delitto; consultazione dei reggenti, in stato di libertà, dei vari mandamenti da parte del Biondino) si fondava unicamente sulle inattendibili propalazioni del Cancemi che disinvoltamente i primi giudici avevano accreditato con "pseudo motivazioni, servili" che andavano estromesse "da un provvedimento che di giurisdizionale ha soltanto l'apparenza...".

Pertanto andavano revocate in dubbio le certezze che i primi giudici avevano tratto dalle dichiarazioni del Cancemi, prive di riscontri obiettivi, circa la consultazione effettuata dal Biondino su incarico di Riina, in quanto essa si fondava su una mera "supposizione" del collaborante, né era stato accertato che tutti i capimandamento erano stati interpellati perché manifestassero la loro volontà sul progetto di strage.

Altrettanto censurabile, perché adottata in violazione dei canoni di valutazione della prova, era la conclusione, che non meritava alcun commento, secondo cui "l'inequivocabile indicazione da parte del Cancemi del fatto che il Biondino doveva consultare tutti i capimandamento liberi dimostra, altresì, che la deliberazione della strage di Capaci era stata adottata con il concorso di tutti i predetti".

Le suddette censure appaiono prive di pregio, atteso che all'evidenza appaiono frutto di una strumentale lettura delle emergenze probatorie che non tiene conto della sinergica valutazione delle fonti di prova.

Tuttavia, su tali temi processuali, afferenti alla concorsuale responsabilità dei componenti la Commissione provinciale di Cosa Nostra in ordine alla deliberazione dei cosiddetti delitti eccellenti, vale la pena di ribadire che le argomentazioni offerte dai primi giudici, su cui ci si è ampiamente soffermati in precedenza, appaiono non solo congrue ed esaustive, ma del tutto incensurabili e condivisibili, laddove si ponga mente al fatto che la strage di Capaci, preceduta dall'omicidio dell'on. Lima, costituisce il primo eclatante esempio di attacco frontale nei confronti dei rappresentanti politico-istituzionali dello Stato. Conseguentemente, ininfluente, appare il richiamo ai criteri ermeneutici che si mutuano dalla giurisprudenza offerta dalla difesa, ivi compresa la sentenza Marino, atteso che, per le ragioni già indicate in precedenza, non è revocabile in dubbio la competenza degli organi di vertice di Cosa Nostra, per gli omicidi eccellenti – alla stregua delle concordi dichiarazioni dei collaboranti escussi nel corso del presente giudizio – e conseguentemente di ciascuno dei componenti della cupola mafiosa, ivi compresi i capimandamento detenuti, per come si evince dalle argomentazioni spese sullo specifico tema processuale comune alle difese.

Sul punto va ribadito che Cancemi e Brusca hanno concordemente riferito che tale strategia di attacco allo Stato era stata approvata nel corso di una riunione della Commissione del febbraio 1992, cui parteciparono solo alcuni capimandamento, secondo la metodica della suddivisione in cellule tra loro non comunicanti adottata dal Riina.

Inoltre, è dato probatoriamente certo ed indiscutibile, ancorché ricavabile attraverso la prova logica e l'attenta esegesi delle complessive risultanze processuali, che la deliberazione della strategia stragista da parte dei membri della Commissione si realizzò mediante una serie di riunioni frazionate di tale organo, diviso in cellule tra loro non comunicanti se non attraverso Riina, in ossequio a criteri di riservatezza e compartimentazione tra i partecipanti alle varie sottocommissioni destinati a prevenire eventuali delazioni.

Tali conclusioni appaiono condivisibili alla stregua di quanto a suo tempo evidenziato in ordine alla maturazione della strategia stragista da parte del vertice provinciale (e per come si vedrà regionale) di Cosa Nostra ed alle modalità con cui tale progetto politico venne attuato sul piano militare.

Senza indugiare oltre su tali temi di carattere generale, su cui i primi giudici si sono ampiamente diffusi e in merito ai quali ci si è già soffermati, giova qui sinteticamente osservare, al fine di evitare inutili ripetizioni, che:

-Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si tradusse in un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, involse la cupola mafiosa. La prova rappresentativa e logica, che si ritrae dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova, convalida l'assunto dei primi giudici, al di là di ogni ragionevole dubbio;

-Tutti i capimandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà venne vei-

colata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui per il tramite dei loro sostituti, per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina;

-L'ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell'attentato venne data da Salvatore Biondino ai capimandamento in stato di libertà; il che rende evidente che per i capimandamento detenuti, una volta informati i loro sostituti, questi fecero ricorso ai soliti canali di comunicazione;

-L'assenza di qualsivoglia dissociazione dal proposito maturato, di cui non v'è traccia nei detti dei collaboranti, impone di ritenere che, a parte l'accertato consenso manifestato da alcuni capimandamento desumibile dalle provalazioni dei collaboranti o ~~dalla loro acclarata partecipazione alla strage (ivi compresa quella di Via d'Amelio che costituì la più diretta ed immediata esplicazione della medesima strategia)~~ tutti aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del Riina, ivi compresi gli odierni appellanti, non essendo stato registrata una aperta e manifesta dissociazione dai fatti-reato per cui è processo.

Per le ragioni suesposte la colpevolezza del giudicabile si ritrae dai criteri individuati in tema di responsabilità concorsuale dei componenti degli organi di vertice di Cosa Nostra. Conseguentemente è del tutto improprio, per escludere la responsabilità dell'appellante, il riferimento giurisprudenziale addotto dalla difesa, essendo pacifico che la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non comporta di per sé la penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli altri associati.

Nel caso di specie, infatti, la responsabilità dell'imputati si ritrae proprio dalla finalità strategiche della strage che si inquadrava in un più ampio programma delittuoso, sicché proprio i vertici del sodalizio mafioso che l'approvarono e la posero in essere ne debbono rispondere, e non i singoli associati, se non quelli che vi ebbero il ruolo di partecipi.

In ogni caso, la partecipazione di Raffaele Ganci, alla stregua delle convergenti dichiarazioni resa da Cancemi e Brusca, alla riunione nel cui corso di approvò il c.d. progetto criminale aperto, elide ogni dubbio avanzato strumentalmente dalla difesa

sul progetto che Cosa Nostra intendeva perseguire, sicché il riferito commento del giudicabile in ordine alla proposta avanzata da Bernardo Provenzano di eliminare il cap. "Ultimo", che aveva posto fine alla pluriennale latitanza di Salvatore Riina, appare argomento di per sé ininfluente, per le ineludibili ragioni che di seguito si esamineranno, ad escludere l'adesione del Ganci alla strage di Capaci, e più in generale al confronto virulento con lo Stato.

*

La difesa ha osservato sotto altro profilo come il concorso morale dei componenti della Commissione provinciale nel delitto di strage si era fondato sull'erronea certezza della loro avvenuta consultazione, riferita dal Cancemi, sia in ordine al progetto di eliminazione del magistrato sia in merito alle modalità esecutive dell'attentato.

Su tale relevantissimo tema la sentenza meritava censura in quanto "...essa muove dal vuoto indiziario sicché il suo esercizio è inutile poiché presuppone certezze insussistenti". Pertanto era superflua ogni critica alla residua motivazione che non si era resa conto che "le dichiarazioni dell'infido Cancemi non risultano confortate da alcun riscontro e che le dichiarazioni stesse – oscillanti, perplesse, tese ad assecondare l'accusa – sarebbero addirittura, de relato! E smentite".

Anche tali doglianze vanno disattese facendo espresso rinvio alle argomentazioni espresse sul tema della responsabilità concorsuale dei componenti della Commissione nella strategia stragista di cui l'attentato di Capaci costituì il primo tassello.

Quanto alla circostanza che la prova della comunicazione da parte del Biondino ai reggenti dei mandamenti in stato di libertà si articoli su basi critiche, non esclude affatto la fondatezza della conclusione cui sono pervenuti i primi giudici, che trova ampi riscontri e giustificazione nella valutazione di tutte le emergenze probatorie. Tuttavia, non ci si può esimere dall'osservare che tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella strage, ad eccezione dei collaboranti, hanno escluso ogni loro partecipazione a tale delitto, sicché diviene una vera e propria probatio diabolica acquisire un riscontro alle dichiarazioni dei Cancemi attraverso analoghe ammissioni di re-

sponsabilità, che appaiono superflue, alla stregua delle argomentazioni che si ricavano dall'impugnata sentenza.

In particolare, si è osservato che pur essendo stato espresso nelle riunioni che avevano preceduto l'omicidio Lima il consenso dei componenti della Commissione in ordine alla proposta di passare in tempi brevi all'esecuzione anche dell'omicidio del dr Falcone, non erano state decise da tale organo, sia pure per linee generali, le modalità dell'omicidio, cioè che lo stesso dovesse essere attuato nelle forme della strage.

Era quindi necessaria un'ulteriore consultazione al fine approvare una modalità esecutiva così esaltante, che avrebbe avuto un notevole impatto sull'opinione pubblica ed avrebbe determinato la sicura reazione dello Stato, con cui ovviamente si intendeva trattare su posizioni di forza: "fare la guerra per fare la pace".

Orbene, senza dilungarci sulle modalità del colloquio avuto presso il cantiere di Piazza Principe di Camporeale tra Salvatore Biondino, Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, occorre ribadire che il suddetto cantiere costituiva un punto di incontro tra gli affiliati, per come in precedenza accertato dai Carabinieri del ROS, e ciò costituisce un significativo riscontro alle dichiarazioni del Cancemi in ordine all'incontro avuto in quel luogo con il citato Biondino.

Inoltre, si è opportunamente osservato che una volta accertate le ragioni delle reticenze del Cancemi, tali difformità non possono comportare "un discredito generalizzato delle sue dichiarazioni", per come pretende di fare la difesa, facendo riferimento anche alle sottese motivazioni del presunto pentimento del collaborante su cui si sono già espressi i giudici di prime cure cassandole perché irrilevanti. Ed invero, le motivazioni sottostanti alla scelta collaborativa non assumono alcuna influenza atteso che "in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. pentimento, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue provalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla

credibilità del c.d. pentito deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona – e quindi sulla genuinità del suo pentimento – bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.” (cfr. Cassazione penale sez. II, 14 gennaio 1997, n. 36, Spataro, Cass. pen. 1998, 2417 (s.m.).

Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che l'attendibilità del collaborante va posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da sentimento di vendetta, dall'intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi di polizia e dell'accusa, ~~assecondandone~~ l'indirizzo investigativo, ossia gli organi dalle cui valutazioni dipende la concessione o il mantenimento del regime di protezione; il che non è di certo sostenibile nel caso che ci occupa, nonostante l'impegno della difesa.

*

L'intervento autorizzativo della Commissione provinciale di Palermo per la strage di Capaci, ritenuto in sentenza, ignorava ad avviso del difensore la giurisprudenza di segno contrario, ma soprattutto che “per stragi che hanno insanguinato il nostro Paese con una eco (se possibile) superiore a quella di Capaci non si è trovato uno straccio di collaboratore disponibile a ipotizzare una qualsiasi responsabilità della Commissione”. Al riguardo si faceva riferimento alla strage del rapido 904 e alle stragi, anch'esse mafiose, di Roma, Firenze e Milano dell'estate 1993, con decine di morti e centinaia di feriti, oltre agli irreparabili danni al patrimonio artistico nazionale.

Era quindi evidente che la scelta stragista di Cosa Nostra, dopo il 1993, era opera estranea alla Commissione, per come si poteva evincere dalla attenta lettura delle dichiarazioni dei collaboranti che avevano assecondato il patrimonio cognitivo degli inquirenti che “erano, poi, coloro che avrebbero dovuto assicurare la libertà, i benefici, i soldi etc...”.

Essendo difficile per i collaboranti ipotizzare le riunioni collegiali di tale organo, avevano riferito degli incontri per gruppi, narrando ciascuno di essi dello stesso gruppo di persone, sicché le conclusioni cui perviene la impugnata sentenza erano avulse dall'unica lettura possibile.

Ed invero, Anzelmo aveva inventato una mini-riunione; l'attento esame delle dichiarazioni di Brusca rendeva manifesto che nel 1992 la Commissione non deliberava neppure un omicidio; Cancemi aveva narrato di riunioni per gruppetti.

Del tutto irrilevante era poi il richiamo a Di Matteo, Drago, Ferrante Galliano, Calogero Ganci, personaggi estranei alla Commissione, le cui dichiarazioni "divengono elementi di prova pur essendo certo ch'essi sono semplicemente killers e poco più".

Il riferimento all'asserito incarico di Biondino di raccogliere i consensi alla strage – mentre in realtà si sarebbe trattato di comunicare la decisione adottata da Riina – era legato all'ipotesi formulata dal Cancemi. Tuttavia non si era tenuto conto che non era noto quanto Biondino aveva riferito (consenso, dissenso, silenzio degli altri capimandamento) a Riina "che attendeva per decidere ciò che aveva deciso tant'è che da tempo aveva posto in essere la fase esecutiva della strage".

Si trattava, pertanto, di un inutile interpello che non avrebbe rafforzato né attenuato una decisione presa dal Riina o da altri.

Era in ogni caso certo che Cancemi aveva detto il falso, per cui si richiedeva, previa riapertura parziale del dibattimento, l'acquisizione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria relativa all'assoluzione della Commissione per l'omicidio del dr Scopelliti e dell'intero fascicolo dibattimentale di primo grado, ivi compresi i motivi di appello, per lumeggiare la personalità del collaborante, le cui menzogne erano funzionali a salvare i suoi amici ed il suo immenso patrimonio all'estero.

Da ultimo la difesa censurava il criterio di attribuzione della responsabilità dei componenti della commissione per la strage di Capaci in quanto esso si fondava sulla "presunzione della responsabilità" dei capimandamento, e, se detenuti, anche

dei sostituti, salva la prova per determinati casi dell'inapplicabilità del predetto criterio.

Anche tali censure appaiono del tutto inconducenti, nella misura in cui è stato possibile ricostruire attraverso l'esegesi comparativa e critica delle dichiarazioni dei collaboranti, e segnatamente di Cancemi e Brusca, il meccanismo di acquisizione della volontà dei capimandamento, ivi compresi quelli detenuti.

Su tale tema, comune alle difese, si fa espresso rinvio alle argomentazioni espresse su tale specifico tema processuale.

Vale tuttavia la pena di ribadire che le dichiarazioni di Brusca, integrandosi con quelle di altri collaboratori, hanno consentito di approfondire meglio le modalità attraverso le quali venne adottata e si estrinsecò la strategia stragista.

In tale ottica il Brusca ha specificato la priorità degli attentati da eseguirsi, il collegamento tra la strategia posta in essere nel 1992 e l'ideazione degli attentati perpetrati nel continente nel 1993, nonché quelli programmati per il 1994.

Il dichiarante ha altresì evidenziato le conseguenze dell'arresto di Salvatore Riina sulla strategia di Cosa Nostra ed evidenziato, conformemente a quanto dichiarato da Angelo Siino, l'esistenza di una finalità preventiva nelle spinte motivazionali che avevano portato all'eliminazione del magistrato, individuata nella necessità di impedirgli di approfondire le investigazioni volte a disvelare l'intreccio politico-impresario-mafioso, assumendo l'ufficio di Procuratore Nazionale Antimafia.

Tale ulteriore concausa si era associata a quella della vendetta per l'esito nefasto del maxiprocesso, atteso che era diffusa l'opinione nell'ambito di Cosa Nostra degli interventi del magistrato, anche per il tramite del Ministro Martelli, volti ad impedire che gli imputati potessero percorrere i tradizionali canali politico-istituzionali per condizionare favorevolmente l'esito del giudizio in Cassazione.

Non va poi sottaciuto come la strage di Capaci, aveva determinato l'avvio di contatti con soggetti esterni che avevano indotto Salvatore Riina a presentare il c.d. pappello di richieste, ad accelerare la strage di Via D'Amelio, a programmare l'attentato nei confronti del dr Pietro Grasso per sollecitare la ripresa delle trattative

isterilitesi. Ed ancora, i rapporti con Paolo Bellini avevano, in qualche modo, stimolato l'interesse dei vertici dell'organizzazione per gli obiettivi artistici della nazione e fatto nascere l'idea di vera e propria aggressione allo Stato concretizzatasi sul finire del 1992 e nel corso del 1993.

Brusca ha integrato le precedenti indicazioni fornite da altri collaboratori di giustizia e, segnatamente Salvatore Cancemi, Francesco Paolo Anzelmo, Calogero Ganci e Francesco Di Carlo, con specifico riferimento ai meccanismi di funzionamento della commissione provinciale di Palermo ed ai rapporti tra il capimandamento detenuti, i loro sostituti e Salvatore Riina.

Al riguardo, il dichiarante ha spiegato, alla stessa stregua di quanto riferito da Cancemi, Anzelmo e Buscetta, che anche Riina aveva la possibilità di comunicare con il capomandamento detenuto, citando il rapporto tra il Riina e il di lui padre Bernardo, così non asseverando l'assunto secondo cui il sostituto era l'unico soggetto legittimato a mantenere i contatti con il capo mandamento detenuto.

§

Per l'appellante Raffaele Ganci, la cui partecipazione alla fase deliberativa ed esecutiva della strage era stata ritenuta con l'impugnata sentenza, osservava la difesa che i primi giudici avevano dimenticato di rilevare che era stato soltanto il Cancemi a narrare dell'asserita comunicazione del Biondino, effettuata per conto del Riina che intendeva passare alla fase esecutiva dell'attentato; pertanto di tale episodio mancava qualsivoglia riscontro.

Trattasi di argomento difensivo, già esaminato che va disatteso, alla stregua delle argomentazioni in precedenza svolte.

*

Avuto riguardo alla ritenuta partecipazione materiale del Ganci all'attentato, la difesa ribadiva che i collaboratori erano inattendibili in ordine alle modalità esecutive della strage di cui ignoravano pressoché tutto, per cui era ragionevole ritenere che l'attentato era stato realizzato da elementi estranei a Cosa Nostra e che la partecipazione di alcuni mafiosi era stata marginale, tant'è che costoro non avevano saputo

riferire alcunché di veritiero in ordine a circostanze fondamentali nella fase della preparazione materiale alla strage delle numerose contraddizioni in cui erano incorsi.

La censura è palesemente infondata, avuto riguardo alla fase preparatoria ed esecutiva della strage, che ha visto direttamente impegnati Antonino Galliano, Domenico e Calogero Ganci, rispettivamente nipoti e figli dell'appellante la cui sicura, costante e rilevante partecipazione all'azione stragista non può revocarsi in dubbio alla luce delle osservazioni svolte, alla quali si fa espresso rinvio, a proposito della posizione processuale di costoro che hanno agito alle dirette dipendenze del predetto appellante.

Il personale, diretto ed attivo ruolo di Raffale Ganci, per quanto concerne la fase ideativa della strage, si mutua dalla sua sicura partecipazione alla riunione, tenutasi presso l'abitazione di Girolamo Guddo nel mese di febbraio 1992, nel corso della quale era stato deliberato il c.d. progetto criminale aperto e si erano affrontati alcuni aspetti esecutivi della strage da eseguire. In proposito, Brusca ha reso dichiarazioni sovrapponibili ed integrative a quelle di Cancemi, in ordine ai comportamenti tenuti e alle proposte avanzate dai diversi partecipanti indicati in Riina, Biondino e Raffale Ganci, oltre che i propalanti.

Indubbio è poi il ruolo di capomandamento della Noce, di Ganci Raffaele, attinto dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori escussi, tra cui il figlio Calogero, lo Anzelmo ed il Galliano, che per il loro inserimento nella stessa famiglia di Cosa Nostra avevano la più diretta conoscenza di tali vicende.

Acclarata la partecipazione dell'imputato alla fase esecutiva dell'attentato, appare anche indiscutibile la sua partecipazione alla fase deliberativa della strage di Capaci, avendo egli ricevuto diretta comunicazione dal Biondino del proposito del Riina di passare all'esecuzione dell'attentato ed avendo manifestato la sua pronta adesione, così rafforzando la determinazione volitiva del Riina, mettendosi a disposizione con i propri figli per la riuscita del piano criminoso.

Ritiene quindi la Corte di dover confermare l'impugnata sentenza e conseguentemente condannare l'appellante al pagamento in solido delle maggiori spese processuali ed a quelle di custodia cautelare.

*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line with a hook at the top.

ALBERTO BIANCHI

AVV. GEN. P. S.

IL MANDAMENTO DI PAGLIARELLI

MOTISI MATTEO

Anche per Matteo Motisi, essendo comuni le doglianze mosse all'impugnata sentenza dal difensore, avv. Reina, si fa espresso rinvio, per l'analisi dei motivi di gravame afferenti alla fase esecutiva della strage di Capaci, alle posizioni processuali di Domenico Ganci, Antonino, Troia, mentre analogo rinvio alla posizione processuale di Raffaele Ganci va operato, avuto riguardo al ruolo di mandante ascritto al giudicabile, nella sua ritenuta qualità di capomandamento di Pagliarelli e quindi di componente della Commissione provinciale di Palermo.

Restano da esaminare, essendo state le altre già negativamente apprezzate, le censure specifiche mosse all'impugnata sentenza dal difensore, il quale ha osservato:

-che le dichiarazioni dei collaboratori relative a tale qualifica dell'appellante erano smentite da propalazioni di segno opposto;

-che Anzelmo, Di Matteo e Ganci Calogero non facevano parte della Commissione, sicché le loro indicazioni sul Motisi potevano essere errate;

-che il Biondino avesse comunicato al Motisi la decisione del Riina di eseguire l'attentato era una mera supposizione del Cancemi, priva di riscontro;

-che Ganci Calogero aveva riferito che il mandamento di Pagliarelli era stato creato dal Riina nel 1983 per gratitudine verso una persona diversa dall'appellante.

La difesa, inoltre, ha rilevato che le medesime argomentazioni utilizzate per assolvere Buscemi Salvatore, ritenuto capomandamento di Bocca di Falco-Passo di Rignano, ben potevano estendersi al Motisi Matteo. Quest'ultimo, infatti, non era stato neppure imputato nel maxiprocesso e in nessun altro processo prima, durante e dopo l'era del pool Borsellino-Falcone.

La difesa avuto riguardo all'individuazione del Motisi Matteo quale capomandamento di Pagliarelli ha ulteriormente rilevato:

-che le dichiarazioni dei collaboranti non erano univoche, non avendo preso in considerazione i primi giudici quanto riferito da Mutolo Gaspare che aveva indicato

quale capo mandamento di Pagliarelli, dopo il 1983/84, Motisi Ignazio o Motisi Matteo detto "Matteazzu" (padre di Motisi Matteo "u pacchiuni");

-che il Cancemi aveva riferito che la gestione del mandamento era di fatto affidata al sottocapo (tale Olivieri Michele);

-che Brusca aveva indicato il capomandamento di Pagliarelli in Motisi Matteo, ma di Motisi Matteo ce n'erano ben tre: l'appellante; Motisi Matteo classe 1993; Motisi Matteo detto "Matteazzu";

-Francesco Marino Mannoia aveva indicato Motisi Matteo del 1993 come capomandamento di Pagliarelli.

Pertanto, l'identificazione dell'appellante, quale capomandamento di Pagliarelli, era incerta, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici.

Nessuna concreta prova era stata fornita relativamente alla preventiva informazione ed alla successiva adesione del capimandamento al piano del Riina, tant'è che il Motisi era stato scarcerato dalla Suprema Corte con sentenza n. 799/95 che la Corte d'Assise non aveva inteso acquisire.

In ogni caso, osservava la difesa che il Motisi era soggetto mai sottoposto a misure di prevenzione e nei cui confronti la Procura di Palermo (nonostante le iniziative delle Procure di Reggio Cal. e di Caltanissetta) non aveva intrapreso alcuna iniziativa, individuando altra persona come capomandamento, nonché l'effettivo reggente.

Pertanto, il Motisi doveva essere mandato assolto atteso che non sussisteva la prova che l'appellante fosse il capomandamento di Pagliarelli e che fosse stato informato ed avesse aderito al progetto di strage.

*

Ad integrazione dei motivi di appello, la difesa ribadiva che era errata l'opinione secondo cui Riina fosse rispettoso della collegialità, regola da lui ripristinata nel 1983, in quanto trattasi di "una menzogna" non avendo egli ripristinato dopo la guerra di mafia conclusasi nel 1982 alcun delle regole che erano state violate. Ed invero la costituzione dei mandamenti non era più di competenza della Commissio-

ne, ma di una ripartizione decisa dal Riina che ne istituì taluni (ad es. Pagliarelli) per premiare i fedelissimi e ne soppresse altri. I capimandamento, dapprima eletti dai capifamiglia, vennero nominati da Riina che accentrò nelle sue mani ogni decisione sicché divenne ultronea la regola della collegialità delle decisioni.

*

Sotto altro profilo la difesa rilevava che era inesatta l'affermazione contenuta in sentenza – volta ad accreditare la tesi del consenso dei componenti della Commissione – secondo cui il Riina fosse rispettoso della collegialità; regola da lui ripristinata nel 1983.

Anche a non considerare le riserve espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul valore di tali regole e la erroneità delle decisioni di merito che ad esse facevano riferimento, osservava la difesa che proprio i collaboratori avevano affermato che il Riina aveva cancellato tali regole fondamentali.

Il Riina aveva creato nuovi mandamenti nominandone i capi, che in origine venivano eletti dai capi delle famiglie, così concentrando tutto il potere nelle sue mani, sicché era ultroneo il richiamo alla regola della collegialità.

*

La difesa riproponeva l'eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 355/96, nella parte in cui aveva modificato il principio processuale della "naturalità del giudice precostituito per legge". Inoltre, risultava omessa ogni decisione sulla questione di legittimità costituzionale proposta a pag. 25 delle note del 22 agosto 1997.

*

L'avv. Reina deduceva con i motivi aggiunti che con la sentenza n. 457/98 e 6301/98 la Corte Suprema aveva escluso che gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di strage potesse rinvenirsi nel dato secondo cui la strage risultava deliberata dall'organismo di vertice (Commissione) e che di tale organismo il Motisi avesse fatto parte, necessitando un quid pluris;

Si richiedeva pertanto la rinnovazione parziale del dibattimento per riascoltare il coimputato Brusca Giovanni al fine di fornire chiarimenti in ordine alle dichiara-

zioni rese dallo stesso nel corso del dibattimento relativo al proc. pen. a carico di Agrigento Giuseppe +57 (celebratosi innanzi alla Corte d'Assise di Palermo), avendo il Brusca dichiarato che alla riunione della Commissione deliberativa della Strage di Capaci, così come accadeva per gli altri fatti eclatanti, parteciparono soltanto "i capi mandamento che dovevano partecipare a quell'azione".

In ogni caso la difesa si riservava di produrre la suddetta trascrizione.

*

Il difensore insisteva pertanto nell'assoluzione dell'imputato, avendo offerto la dimostrazione che i collaboratori avevano "propinato una tale quantità di menzogne, inverosimiglianze, contraddizioni, in ordine a circostanze fondamentali sulle quali non sarebbe stato possibile registrare alcun dissenso, neppure marginale", da non consentire – a mente dell'art. 192, comma 3, c.p.p. – un giudizio di certezza in relazione all'identità degli esecutori materiali e dei mandanti e, prima ancora, di coloro che avrebbero dovuto programmare, predisporre la selezione degli esplosivi da usare, la percentuale quantitativa di essi rispetto alla carica, la sua determinazione l'uso dei contenitori etc...

Anche a non considerare che l'attendibilità intrinseca dei collaboranti risultava condizionata dagli interessi personalistici perseguiti, il contesto che si ricavava era quello di un elevato grado di inaffidabilità generalizzata di costoro per cui la difesa insisteva nella richiesta di assoluzione dei giudicabili.

§

L'appello è infondato.

Nello specifico vanno disattese, per le ragioni analiticamente espresse a suo tempo, le censure mosse dalla difesa in ordine alle conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, avuto riguardo all'esegesi delle dichiarazioni dei collaboranti dei quali hanno riconosciuto il disinteresse, la coerenza logica e l'autonomia, a conferma dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle suddette fonti rappresentative.

Richiamati i criteri di valutazione della prova, e segnatamente della chiamata in reità e delle c.d. chiamate incrociate, indicati in precedenza, deve tuttavia ribadirsi

che non sussistono elementi di sospetto in ordine alla genuinità delle singole propalazioni, che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, concretando quella sinergia indiziaria idonea ad affermare con ragionevole certezza la responsabilità dell'imputato. Infatti, nessun elemento processuale ha messo in dubbio la reciproca sconoscenza delle fonti propalatorie, e anzi si rileva che le stesse non sono contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla condotta del giudicabile, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni singolo propalante e non anche dell'altro, a nulla rilevando la tardività di talune scelte collaborative intervenute a dibattimento inoltrato.

La qualità di capomandamento di Pagliarelli di Motisi Matteo all'epoca della strage di Capaci risulta acclarata alla stregua dalle convergenti ed inequivocabili dichiarazioni rese da Anzelmo (ud. del 27 novembre 1996, pag. 64), Brusca (ud. 28 marzo 1997, pag. 429), Cancemi (ud. del 19 aprile 1996, pagg. 37-38, 257-258, e del 20 aprile 1996, pagg. 169-171), Di Matteo (ud. del 15 aprile 1996, pag. 170, e del 17 aprile 1996, pagg. 108-09), Ganci (ud. del 21 settembre 1996, pagg. 37-38, 48-49, 127-129, e del 22 ottobre 1996, pag. 102), tutti soggetti liberi ed ancora affiliati a Cosa Nostra durante il periodo di tempo in cui maturò la decisione di compiere la strage di Capaci.

Deve pertanto convenirsi che tale conclusione, cui sono pervenuti i primi giudici, non risulta affatto smentita da alcuna diversa emergenza processuale, tale non potendosi ritenere il fatto che il Ganci abbia indicato Rotolo Antonino quale sostituto del Motisi e persona che di fatto reggeva il mandamento e che anche il Mutolo (ud. del 21 febbraio 1996, pag. 34) abbia fornito indicazione analoga.

Tale circostanza, spiegabile con l'età avanzata del Motisi, che comunque partecipava alle riunioni di commissione, non aveva comportato, infatti, una destituzione e/o un esautoramento del Motisi dalla sua carica di capomandamento e, quindi, di persona cui competeva deliberare in ordine alla strage di Capaci, allorquando il Biondino aveva effettuato la consultazione per conto del Riina.

Né ricorrono dubbi circa l'esatta identificazione dell'imputato, alla stregua delle concordi affermazioni dei dichiaranti che ne hanno specificato il ruolo di capomandamento, dovendosi ritenere del tutto infondate e pretestuose le osservazioni difensive al riguardo che si riducono ad un'elencazione di soggetti che hanno in comune col giudicabile la sola omonimia, che non consente però di nutrire dubbi sulla qualità di componente della Commissione del predetto appellante.

Sul punto, assai significativa e circostanziata è la deposizione di Salvatore Cancemi, il quale ha riferito a proposito dell'imputato: " sì, Matteo Motisi il vecchio, attenzione non fate confusione, perché questo Matteo Motisi lo conosco benissimo, lui è il capomandamento di Pagliarelli, però...

§P. M. DOTT. GIORDANO§: - all'epoca della strage?

§IMP. CANCEMI S.§: - sì, questo... questo mandamento è stato fatto nell'82, '83...

§P. M. DOTT. GIORDANO§: - sì.

§IMP. CANCEMI S.§: - ...quindi lui è il capomandamento di Pagliarelli, però attenzione non fate confusione di questi Motisi, perché c'è chi dice Matteazzo Motisi, no, non è così, Matteazzo Motisi è un soldato della famiglia di Pagliarelli, il capomandamento è Matteo Motisi che sono parenti.

§P. M. DOTT. GIORDANO§: - quindi sono parenti, ma sono due completamente diversi...

§IMP. CANCEMI S.§: - sì.

§P. M. DOTT. GIORDANO§: - ...il capomandamento è Matteo.

IMP. CANCEMI S.§: - sì, no, anche quello si chiama Matteo eh."

La difesa non può di certo obliterare, le dichiarazioni rese sul punto da Brusca il quale, distinguendo l'imputato da Motisi Giovanni, inteso il Pacchione, ha testualmente riferito:

PRES. ZUCCARO: - Sa se c'è una famiglia mafiosa a Pagliarelli?

IMP. BRUSCA G.: - Sì, esiste una famiglia di Pagliarelli.

AVV. REINA: - E chi è il capo di questa famiglia?

IMP. BRUSCA G.: - Motisi Matteo.

AVV. REINA: - Senta, a che ora ha saputo che il Dottor Falcone era morto?

IMP. BRUSCA G.: - Alla TV quando

AVV. REINA: - Ricorda l'ora?

IMP. BRUSCA G.: - Quanto a RAI tre passava, non mi posso dimenticare, passava la striscetta a quell'ora abbiamo appreso che il Dottor Falcone era morto.

AVV. REINA: - Sì, e questo lei già l'aveva detto. Ricorda su per giù l'ora?

PRES. ZUCCARO: - Sì, ma gli è stato chiesto più volte, perché ha detto

AVV. REINA: - A, sì, mi scusi. Quanti Motisi conosce in quella famiglia di Pagliarelli?

IMP. BRUSCA G.: - Due.

AVV. REINA: - E ce li sa indicare?

IMP. BRUSCA G.: - Motisi Matteo è la persona anziana, e Motisi Giovanni che è latitante.

AVV. REINA: - Va bene, nessun'altra domanda, grazie.” (pag. 429)

Ed ancora: “Poi, c'era il mandamento di Pagliarelli che era il Motisi Matteo. Credo oggi avra' 75 - 80 anni, una persona molto anziana, che non e' il famoso quello che si scambia sempre con Matteazzo. Non è il Motisi Matteo inteso Matteazzo?...” (pag. 275).

Con riferimento al Giovanni Motisi, inteso il Pacchione, il dichiarante ha citato un preciso episodio relativo ad un progetto di attentato il danno del dr Falcone: “Aspetti, questo è quanto riguarda la prova che hanno fatto alla presenza di Di Maggio Baldassare. Poi, subito dopo, io ho avuto un altro contatto, cioè un altro incarico di cominciare a preparare delle armi perché dovevamo sempre per il giudice Falcone Giovanni per mettere in atto questo attentato; e viene rimesso in moto il meccanismo del bazooka. Io non conoscendo come funzionava e come non funzionava, essendo sorvegliato speciale, assieme a me viene, assieme a me con Di Maggio Baldassare, viene Motisi Giovanni, il Pacchione cosiddetto. E mi spiega come funzionava, stendendolo a terra gli abbiamo fatto le foto con la Polaroid per vedere il montaggio come funzionava, per poi mandarli a Riina Salvatore o a lui o per chi

di competenza, o se c'ero io o se non c'ero io, avere delucidazioni di come veniva montato per poi mettere in atto il progetto.” (pagg. 202-203)

Infine Brusca ha fatto esplicito riferimento ad una riunione della Commissione, tenutasi nel 1991, alla quale aveva preso parte Matteo Motisi, nella sua qualità di capomandamento.

In particolare, il dichiarante ha riferito: “ Nel '91, non mi ricordo quando è stata fatta la prima commissione, Riina fa la commissione e spiega non nei dettagli quello che è stato fatto nei confronti di Puccio perché era stato ucciso e cose varie, in quella occasione visto che tutti i presenti in tutti i mandamenti nessuno era responsabile nei confronti del complotto di Puccio, in quella occasione Riina spiegò come sono andati i fatti e poi si andò avanti stabilendo delle regole, piccole regole, perché fatti eclatanti in quella occasione non se ne sono parlati, si sono spiegati, cioè tipo di fare la cassa e stabilire uno 0,80% e 1% dei vari soldi, di metterli in cassa, si è stabilito che per mettere apposto le varie imprese, cioè poteva avere un rapporto diretto tra capi mandamento e non passare più dal capo provincia, quindi come vede le regole esistevano e mi ricordo un particolare siccome gli uomini d'onore hanno l'abitudine quando si vedono si baciano per salutarsi in maniera molto affettuosa, Motisi Matteo in quella occasione, una stupidaggine però è un senso per dire che la regola esisteva e si discuteva, in quella occasione Motisi Matteo dice: “Non possiamo togliere questo bacio quando ci vediamo in mezzo la strada per attirare meno l'attenzione?”, queste sono le cose più che mi sono rimaste impresse, poi si sono parlati di stupidaggini, cioè la messa a posto, poi come al solito ci mettevamo a gruppi di una, due, ognuno aveva problema con quel capo mandamento, quattro con quell'altro capo mandamento e si discutevano poi i vari episodi che interessavo di persone. Quindi nell'ultimo periodo le regole di Cosa Nostra, per come erano state prima, cioè venivano cominciate un'altra volta ad applicarsi per come si faceva negli anni '70, '80, '75, cioè dal '70 al '80.” (pagg. 235-237)

Non v'è quindi dubbio che Matteo Motisi, esattamente indicato dai dichiaranti anche con riferimento all'età avanzata, sia il capomandamento di Pagliarelli e che in

tale qualità partecipava alle riunioni della Commissione per come riferito dal Brusca e dal Cancemi, il quale ultimo ha precisato che: “ che Riina ha fatto il mandamento di Pagliarelli, poi io nel tempo l'ho saputo che era lui, il capomandamento di Pagliarelli. Però devo dire una cosa, che questa è una brava persona, pure se lui è capomandamento in tutti gli effetti..... una persona brava, non è una persona aggressiva, non è una persona... è una persona saggia, è una persona che ragiona. Però è capomandamento di Pagliarelli. Fa parte anche lui della Commissione.”

Dell'imputato il Cancemi, a scanso di equivoci, ha anche fornito la seguente descrizione: “è una persona su 1,70, un po pienotto diciamo, un pò robusto, non è magro, e... sui 73/75 anni, scuro di carnagione” ed ha precisato di averlo riconosciuto nel corso delle indagini preliminari in fotografia.

Appare, pertanto, valido nei confronti del Motisi, che era in stato di libertà all'epoca della strage per cui è processo, il criterio di attribuzione della responsabilità in virtù del quale egli risponde a titolo di concorso morale della strage di Capaci e dei reati connessi avendo aderito o quanto meno rafforzato il proposito criminoso del Riina.

Per come già osservato, tali conclusioni sono condivisibili alla stregua di quanto a suo tempo evidenziato in ordine alla maturazione della strategia stragista da parte del vertice provinciale (e per come si vedrà regionale) di Cosa Nostra ed alle modalità con cui tale progetto politico venne attuato sul piano militare.

Senza indugiare oltre su tali temi di carattere generale, su cui i primi giudici si sono ampiamente diffusi e in merito ai quali ci si è già soffermati, giova qui sinteticamente osservare, al fine di evitare inutili ripetizioni, che:

-Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si tradusse in un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, involse la cupola mafiosa. La prova rappresentativa e logica, che si ritrae dalla valutazione u-

nitaria dei mezzi di prova, convalida l'assunto dei primi giudici, al di là di ogni ragionevole dubbio;

-Tutti i capimandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà venne veicolata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui per il tramite dei loro sostituti, per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina;

-L'ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell'attentato venne data da Salvatore Biondino ai capimandamento in stato di libertà; il che rende evidente che per i capimandamento detenuti, una volta informati i loro sostituti, questi fecero ricorso ai soliti canali di comunicazione;

-L'assenza di qualsivoglia dissociazione dal proposito maturato, di cui non v'è traccia nei detti dei collaboranti, impone di ritenere che, a parte l'accertato consenso manifestato da alcuni capimandamento desumibile dalle prodezze dei collaboranti o dalla loro acclarata partecipazione alla strage (ivi compresa quella di Via D'Amelio che costituì la più diretta ed immediata esplicazione della medesima strategia) tutti aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del Riina, ivi compresi l'odierno appellante, non essendo stata registrata una aperta e manifesta dissociazione dai fatti-reato per cui è processo.

Per le ragioni suesposte è pacifico che la penale responsabilità del giudicabile si ritrae dai criteri puntualmente individuati in tema di concorso di persone nel reato e non in ragione della sua semplice aderenza a Cosa Nostra. Conseguentemente è del tutto improprio, per escludere la penale responsabilità del Motisi, il riferimento giurisprudenziale addotto dalla difesa essendo pacifico che la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non comporta di per sé la penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli altri associati. Nel caso di specie, infatti, la responsabilità del giudicabile si ritrae proprio dalla finalità strategiche della strage che si inquadrava in un più ampio programma delittuoso, sicché proprio i vertici del sodalizio mafioso che l'approvarono e la posero in essere ne

debbono rispondere, e non i singoli associati, se non quelli che vi ebbero il ruolo di esecutori materiali.

Vanno infine rigettate le censure mosse alle ordinanze impugnate dalla difesa per le motivazioni ricavabili dall'esame della posizione processuale di Domenico Ganci e Antonino Troia.

Consegue alla conferma dell'impugnata sentenza la condanna dell'appellante al pagamento delle maggiori spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalle costituite parti civili.

*

A handwritten signature or set of initials, possibly 'AG', written in black ink.

IL MANDAMENTO DI SAN LORENZO

GAMBINO GIUSEPPE E BIONDINO SALVATORE

Alla stregua delle convergenti ed univoche dichiarazioni rese da tutti i collaboratori di giustizia esaminati nel corso del giudizio di prime cure, era emerso, ad avviso dei primi giudici, che all'epoca della strage di Capaci il capomandamento di San Lorenzo, nel cui ambito territoriale ricade il teatro dell'attentato, era Giacomo Giuseppe Gambino e che, essendo il Gambino da tempo detenuto, suo sostituto era Salvatore Biondino, capodecina della predetta famiglia di San Lorenzo e persona assai vicina al Riina di cui godeva piena ed assoluta fiducia, tant'è che lo aveva accompagnato in tutti i suoi spostamenti, ivi compreso quello del loro arresto avvenuto il 15 gennaio 1993.

Tuttavia, nei confronti del Gambino, su cui gravavano sicuri elementi di responsabilità, quale concorrente morale nella strage di Capaci, riconducibili sia alla sua qualità di capomandamento che al ritenuto coinvolgimento del suo sostituto nella strage, veniva pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché estinti per morte del reo i reati a lui ascrittigli.

Per converso, veniva affermata la penale responsabilità di Salvatore Biondino, la cui partecipazione attiva alla fase organizzativa e preparatoria dell'attentato era stata acclarata, avendo il giudicabile, nella qualità di sostituto del capomandamento detenuto e, quindi, di componente della Commissione provinciale, prestato il proprio consenso all'attuazione della strage, rafforzando così il proposito criminoso del Riina, per conto del quale aveva consultato gli altri componenti della Commissione in stato di libertà per raccogliere le manifestazioni di volontà in ordine all'esecuzione della strage di Capaci.

Sulla posizione processuale dell'imputato ci si è già soffermati nel capitolo attinente agli esecutori materiali della strage, per cui si fa espresso rinvio alle tematiche affrontate in tale sede.

*

IL MANDAMENTO DI SAN GIUSEPPE IATO

BRUSCA BERNARDO E BRUSCA GIOVANNI

Ad avviso della Corte d'Assise la qualità di capomandamento di San Giuseppe Iato anche all'epoca della strage di Capaci da parte di Bernardo Brusca risultava provata, alla stregua delle plurime e convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi nel corso del dibattimento, ivi compreso lo stesso figlio Giovanni; qualità che era stata accertata processualmente nel maxiprocesso di Palermo.

Pertanto i primi giudici ne affermavano la penale responsabilità in ordine alla strage di Capaci, avendo l'imputato rafforzato il proposito criminoso del Riina, che lo aveva contattato in carcere attraverso i soliti canali costituiti dai familiari e/o per il tramite di altri affiliati che potevano accedere all'istituto ove il Brusca era detenuto per effettuare i normali colloqui.

Al riguardo si osservava che era documentalmente accertato che Brusca Bernardo, detenuto dal 25 novembre 1985, nel periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 23 maggio 1992 aveva ricevuto regolarmente presso la Casa Circondariale di Messina le visite dei figli Emanuele ed Enzo, l'ultimo dei quali successivamente tratto in arresto per reati associativi (cfr. nota della Direzione di quell'Istituto n. 852 del 9 febbraio 1993).

Avuto riguardo alla causale propria, si osservava che non andava neanche sotto-ciuto che per Brusca Bernardo la Corte Suprema di Cassazione, riconoscendone la qualità di componente della Commissione provinciale di Palermo, aveva annullato con la sentenza del 30 gennaio 1992 le assoluzioni per gli omicidi Boris Giuliano; Di Cristina Giuseppe; Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo; Gnoffo; Romano; Spica; Giaccone; Bontate; Inzerillo; Marchese Pietro; quadruplice omicidio Teresi, Federico Angelo, Federico Salvatore e Di Franco; la c.d. strage della circonvallazione di Palermo ed i tentati omicidi Contorno e Foglietta.

*

Avverso detta decisione, il Brusca, condannato alla pena dell'ergastolo ha proposto appello per il tramite dell'avv. Mammana.

In particolare, il difensore ha rilevato con i motivi di gravame che l'impugnata sentenza di condanna si fondava sul teorema accusatorio secondo cui i componenti della Commissione provinciale di Palermo (anche se detenuti) erano responsabili dei cosiddetti delitti eccellenti. Pertanto, la colpevolezza del Brusca era stata affermata alla stregua delle seguenti lapidarie motivazioni:

- a) l'acclarata qualità di capomandamento di S. Giuseppe Iato del Brusca;
- b) le visite dei figli Emanuele ed Enzo ricevute dall'imputato dal 1° gennaio al 22 maggio 1992 presso la Casa circondariale di Messina;
- c) la sentenza del 30 gennaio 1992 con cui la Corte di Cassazione aveva annullato le assoluzioni per numerosi omicidi (quelli di Boris Giuliano, Di Cristina, Dalla Chiesa, Setti Carraro, Gnoffo, Romano, Spica, Giaccone, per la c.d. strage della circonvallazione, etc...).

Pertanto la costruzione accusatoria trasfusa in sentenza dimostrava i limiti di una soluzione giuridica non fondata sulla prova, ma su costruzioni di pseudosociologia criminale e, comunque, su argomentazioni teoriche, frutto di intuizioni e convinzioni soggettive. Infatti, era evidente che dagli argomenti sopra indicati non poteva trarsi la prova della penale responsabilità del Brusca, quale mandante della strage di Capaci, mancando in ogni caso i presupposti di fatto idonei a sorreggere il teorema accusatorio.

In punto di fatto era emerso che il Biondino aveva effettuato il giro dei capimandamento per "comunicare la decisione di Riina" di uccidere il dr Falcone. Tale circostanza, confermata e/o non smentita da tutte le altre fonti di prova, dimostrava che con l'affermarsi della supremazia di Riina all'intero del sodalizio criminale, era progressivamente venuta meno l'osservanza delle regole, molte delle quali ridotte a mere formalità.

Il dato in esame dimostrava che, almeno in occasione della strage di Capaci, non scattò alcun meccanismo di formazione del consenso, né esplicito, né implicito.

Quindi, sulla scorta di queste premesse, i primi giudici avrebbero dovuto affrontare in maniera del tutto diversa la tematica processuale afferente alle regole che presiedevano alla formazione del consenso dei componenti della Commissione, ivi compresi quelli detenuti come Bernardo Brusca.

Orbene, tale accertamento non era stato effettuato, sicché la relativa prova era frutto di petizioni di principio che non soddisfacevano l'onere della motivazione, né consentivano di pervenire ad un giudizio di responsabilità.

Osservava ancora la difesa che sostenere che il Brusca, detenuto sin dal 1985, fosse nel 1992 detentore di un potere decisionale, quale capo mandamento, era un dato ~~trattativo~~ ~~privo di qualsivoglia~~ ~~pregnanza~~. ~~Detta osservazione era tanto più concreta~~ quanto più si poneva mente alla posizione di prestigio assunta dal figlio Giovanni, che partecipava alle riunioni della Commissione certamente a titolo proprio, con il suo peso personale e non riflesso, quale sostituto del capo mandamento dalle cui decisioni dipendeva.

Altrettanto equivoca, era la circostanza secondo cui il Brusca avrebbe ricevuto la visita dei figli, posto che neanche il figlio Giovanni, ormai collaboratore, aveva riferito che il padre era stato preavvertito della decisione di uccidere il dr Falcone, né tanto meno che avesse prestato il suo consenso.

Pertanto, la difesa concludeva per l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati a lui ascritti.

*

L'appello è infondato in quanto i primi giudici hanno dato ampio conto delle conclusioni cui sono pervenuti nei confronti dell'imputato, alla stregua delle globali emergenze probatorie, valutate in conformità dei condivisibili criteri enucleati a proposito della chiamata di correo dalla Corte regolatrice e delle regole che governano il concorso di persone nel reato; criteri analiticamente esaminati in precedenza ed a cui si fa espresso rinvio.

Ne consegue che deve ritenersi acclarata, alla stregua dei principi sopra indicati, la responsabilità di Bernardo Brusca, a titolo di concorso morale, per avere parteci-

pato alla deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, ai quali il figlio Giovanni, suo sostituto nel mandamento, aveva partecipato anche materialmente.

Per quanto attiene a quest'ultimo, si era accertato in base alle convergenti dichiarazioni dei collaboranti escussi, non solo il ruolo di reggente del mandamento in questione in sostituzione del padre detenuto, ma anche, in ragione dell'ulteriore contributo probatorio reso in sede di riesame, la sua esplicita adesione alla strategia criminale volta a destabilizzare le istituzioni repubblicane, attraverso il c.d. "progetto aperto" varato nel corso della riunione di sottocommissione che si tenne nel febbraio del 1992 presso la casa di Girolamo Guddo, nonché la sua diretta ed esplicita adesione alla proposta del Riina di partecipare all'organizzazione dell'attentato di Capaci.

Il collaborante ha precisato, al riguardo, di aver saputo che la risoluzione di eliminare il dr Falcone, unitamente al dr Chinnici, era stata adottata agli inizi degli anni '80 (81, 82, 83) e che, in seno a Cosa Nostra, difficilmente una decisione viene revocata ("si torna indietro"), a meno che non sussistano valide ragioni. Tuttavia, del progetto esecutivo afferente l'uccisione del magistrato, venne informato intorno ai mesi di febbraio/marzo 1992, partecipando alla suddetta riunione nel cui corso egli stesso aveva aggiunto altri obiettivi da colpire: "allargava il raggio di quello che si doveva fare". Il Riina pertanto sapeva pure di poter contare anche sul suo consenso, nel porre in essere il progetto stragista, dal momento che egli era "uno di quelli che istigavano in questo tipo di strategia".

Il collaborante ha precisato, a proposito dei rapporti interni al mandamento, che il padre aveva conferito a Riina la cosiddetta "delega bianca". Ciò avvenne perché, quando il padre fu arrestato e Salvatore Riina dovette scappare dal territorio del mandamento, era sorto il sospetto che qualcuno della famiglia di San Giuseppe Jato avesse fatto qualche confidenza di troppo a qualcuno. A cagione di ciò, il padre, invece di conferire la reggenza allo zio Mario Brusca o al cugino Calogero Brusca, "mandò a dire dal carcere tramite mio fratello Emanuele che il mandamento fosse messo nelle mani di Salvatore Riina e che lui guidasse il mandamento di San Giu-

seppe Jato” in quanto “...tutto quello che lui fa mi sta bene, il mandamento è come se fosse suo”.

Ciò nonostante il padre era sempre informato di quanto accadeva: “...ogni volta che parlavo, perché io poi sono rientrato, andavo a colloquio con mio padre, mi vedevo con Salvatore Riina, in linea di massima, per quello che succedeva o che si doveva fare io bene o male informavo sempre mio padre. Però la decisione di quello che si doveva fare mio padre era propria cieco, mi diceva: “L'importante che tu ti metti d'accordo sempre con Salvatore Riina o di tutto di quello che dovete fare all'interno del mandamento, fallo sapere sempre a lui. Cioè non fate un passo se non lo sa lui”. Quindi a quel punto Salvatore Riina da un lato poteva decidere anche senza il mio parere, ma così non era perché sapeva, aveva il parere di mio padre e quello mio perché io ero uno di quelli che istigavo in questo tipo di strategia. Quindi non aveva bisogno neanche di chiedermi parere sotto ogni punto di vista....”

Ed infatti il Brusca aveva aderito alla strategia stragista proposta da Riina nella riunione a casa Guddo “.....Stiamo facendo questo, io aderisco, e questo avviene marzo del '92, aderisco e allargo il raggio di quello che si doveva fare. Spero di essere stato chiaro.”

Il padre del collaborante veniva regolarmente informato di quanto accadeva all'interno del mandamento, avendo Brusca precisato che “...c'era pure mio fratello Emanuele, uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Jato, però mio padre dal carcere ci é rimasto ben poco e mio padre aveva contatti, perché poi mio padre é andato agli arresti, reparto detenuti e reparto detenuti ospedalieri, non quello che c'è ora, quello che c'era al Civico che era... si poteva entrare in maniera molto... facilmente. E ci andava... ci andavo io e mio fratello Emanuele, ci andava Di Maggio Baldassare, ci andavano tanti altri uomini d'onore a trovare a mio padre, ma c'erano altri uomini d'onore che avr... ricevevano visite nello stesso modo per come li riceveva mio padre. Poi mio padre andò agli arresti ospedalieri e poi andò agli arresti domiciliari. Quindi mio padre in qualche modo veniva informato di quello che si

doveva fare o di quello che si doveva commettere, però non mai interessato per dire “non mi sta bene”, dici: “L’importante che lo sa Salvatore Riina, quello che fa lui mi sta bene”.

Quanto al ruolo del genitore il collaborante ha ribadito che “...questo è il sistema della delega bianca, non che mio padre non prendeva decisione o non era d’accordo. Mio padre sapeva già da prima, sapeva il dopo e veniva messo a conoscenza di quello che si doveva fare in futuro.”.

Orbene, alla stregua di tali precise e puntuali dichiarazioni, non inficiate da alcun intento calunniatorio nei confronti del genitore, non v’è dubbio che le censure mosse all’impugnata sentenza appaiono prive di pregio e del tutto scollate dalla realtà fattuale nella misura in cui l’adesione alla strategia stragista di Giovanni Brusca era stata condivisa ed approvata dal di lui genitore, che veniva puntualmente informato di quanto accadeva all’esterno. Anzi, sono proprio le dichiarazioni del collaborante che rendono ancor più evidente, se ci fosse alcun residuo dubbio al riguardo, la facilità con cui i capimandamento potevano comunicare con l’esterno, in particolar modo quando si trovavano agli arresti ospedalieri presso l’Ospedale Civico, ove godevano di ampia libertà di comunicazione.

Vanno quindi disattese le censure afferenti alla penale responsabilità dell’appellante, poiché, a cagione della qualità da rivestita da Giovanni Brusca, quale reggente del mandamento di S. Giuseppe Jato, non v’è dubbio che la sua adesione al progetto stragista, condiviso dal padre, per come da lui stesso affermato, aveva avuto un effetto rafforzativo della determinazione volitiva del Riina.

Quest’ultimo poi, per le ragioni già ampiamente esaminate in precedenza a proposito delle vicende interne riguardanti il mandamento di S. Giuseppe Jato, aveva ricevuto da Bernardo Brusca la c.d. delega in bianco, nel senso spiegato da Giovanni Brusca in sede di riesame, sicché ogni decisione da prendere doveva avere il preventivo assenso del Riina, nelle cui mani il patriarca della famiglia Brusca aveva messo le sorti del suo mandamento, nella cui reggenza si erano succeduti Balduccio di Maggio e poi il figlio Giovanni.

Tuttavia, il collaborante continuava ad informare il padre detenuto, il quale l'aveva ammonito che era necessario che egli si mettesse d'accordo con Salvatore Riina, che, pertanto, era consapevole di poter contare sull'adesione di Bernardo Brusca.

Riina avrebbe potuto decidere senza il consenso del vecchio patriarca, ma così non fece.

Va quindi confermata l'impugnata sentenza e condannato l'imputato al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali e di quelle di custodia in carcere, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla costituita parte civile.

*

Per quanto attiene alla posizione di Giovanni Brusca, di cui ci si è già occupati a proposito della fase esecutiva della strage, va detto che la penale responsabilità del giudicabile, nella sua duplice qualità di mandante ed esecutore materiale della strage, non revocata in dubbio con i motivi di gravame, è stata affermata dai primi giudici che, nonostante la confessione dell'imputato, non hanno ritenuto di poter ulteriormente mitigare la pena inflittagli negandogli l'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. legge n 152/1991 a cagione del comportamento processuale serbato.

Ed invero, si ricava dall'impugnata sentenza che nessun dubbio residuava sulla piena partecipazione di Brusca, reo confesso, alle riunioni preliminari con Salvatore Riina – episodi su cui aveva concordato Cancemi – nonché alla fase esecutiva della strage nel cui corso si assunse l'orrendo compito di far brillare la carica, lanciando l'impulso radio con il telecomando, al momento del passaggio del corteo di vetture con a bordo il dr Falcone.

L'imputato era stato presente in Contrada Rebottone, anche nei momenti in cui si era proceduto all'assemblaggio della ricevente e alle prove relative alla funzionalità dei detonatori. Invece, non poteva ritenersi provata la sua presenza in occasione dell'arrivo dell'esplosivo portato da Giuseppe Agrigento, la partecipazione al travaso dai sacchi ai bidoni del medesimo esplosivo, l'episodio dell'arrivo dei telecomandi nascosti sul camioncino guidato da Pietro Rampulla.

Restavano altresì non sufficientemente delineati l'incontro con Piediscalzi, le prove di velocità in Contrada Rebottone e quelle svoltesi, secondo l'assunto dell'imputato, attraverso l'interramento dei 5 kg di esplosivo procurato da Salvatore Biondino.

Quanto alla fase del trasporto da Altofonte a Capaci, risultava pienamente confermata la sua presenza, anche se non era emerso da nessun altro collaboratore il dato relativo alla sosta dell'esplosivo nella casa di tal Romeo.

Per le parti relative al travaso, alle prove di velocità, al caricamento del condotto, alla fase degli appostamenti e al giorno della strage (sia come appostamento sulla collinetta che per la riunione dei brindisi nella villa di ~~Girolamo~~ Guddo) era evidente la partecipazione di Brusca alle operazioni, concordemente a quanto dichiarato da collaboratori che avevano riferito della fase esecutiva legata al territorio di Capaci; cioè La Barbera, Di Matteo e Ferrante.

Pertanto, il giudicabile, ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche a cagione della collaborazione intrapresa, veniva condannato alle pene ritenute di giustizia.

*

Giovanni Brusca, reo confesso quale mandante ed esecutore della strage di Capaci, avendo tra l'altro ammesso di aver azionato il radiocomando con cui venne lanciato il segnale radio che fece deflagrare la carica esplosiva, ha interposto appello per il tramite dell'avv. Li Gotti dolendosi della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/91 e conseguentemente dell'eccessiva entità della pena inflittagli nella misura di ventisei anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, la difesa rilevava con i motivi di gravame che erroneamente i primi giudici non avevano ritenuto applicabile la suddetta attenuante ad effetto speciale per due ordini di motivi:

-le dichiarazioni del Brusca, intervenute tardivamente, non avevano modificato il "quadro probatorio già emergente", con riferimento alla fase esecutiva della strage;

-sul momento ideativo e deliberativo della strage il contributo del Brusca sarebbe stato “notevolmente inferiore a quello fornito da altri soggetti che occupavano nell’organigramma di Cosa Nostra un ruolo meno prestigioso del suo o comunque non superiore, come nel caso del Cancemi”.

*

In ordine alla fase esecutiva, la difesa contestava l’assunto dei primi giudici in quanto la Corte era caduta in contraddizione asserendo che nonostante le dichiarazioni del Brusca fossero intervenute in un momento successivo a quelle degli altri imputati, le stesse erano da ritenersi autonome e pertanto non poteva porsi nel dubbio il carattere della novità delle stesse.

La non tempestività delle dichiarazioni non era di certo ascrivibile ad una scelta opportunistica del Brusca, che avendo iniziato a collaborare sin pochi giorni dopo il suo arresto, aveva tenuto celata tale circostanza, a richiesta degli inquirenti, per esigenze investigative.

Per quanto atteneva alle rilevate imprecisioni in ordine alla “natura e la composizione del materiale esplosivo impiegato” rispetto alle quali sarebbero “risultate più utili le indicazioni di altri soggetti”, la difesa rilevava che, in altro punto della sentenza, relativo alle due riunioni tenute con Riina prima dell’attentato, la Corte di prime cure si era espressa in termini del tutto opposti, accreditando, perché più verosimile, il racconto del Brusca rispetto a quello del Cancemi.

Le imprecisioni del dichiarante, che peraltro non era un esperto in materia di esplosivi, non potevano assumere la rilevanza attribuitagli dal primo giudice in quanto, a parere del difensore, le dichiarazioni di Brusca, seppur successive a quelle degli altri imputati, avevano permesso di meglio chiarire tutta l’attività relativa alla fase esecutiva dell’attentato, proprio per il rilevante ruolo da lui rivestito.

*

Con riferimento al momento ideativo e deliberativo della strage, la difesa osservava che, contrariamente a quanto sostenuto con l’impugnata sentenza, il Brusca aveva

riferito, in maniera completa, della strategia destabilizzante e stragistica di Cosa Nostra, per come era stato osservato e ritenuto in alcuni passi della motivazione.

Pertanto, l'affermazione dei primi giudici su tale argomento, era apodittica e contraddittoria, in quanto il Brusca aveva fornito la chiave di lettura di importanti e devastanti avvenimenti succedutisi in quegli anni, che avevano costretto lo Stato a trattare con gli esponenti di Cosa Nostra.

*

Infine, l'autonomia e la rilevanza delle dichiarazioni del collaborante, nonché la sussistenza dei riscontri incrociati, alla stregua dei criteri adottati dai primi giudici per gli altri collaboratori di giustizia, imponevano l'applicazione della richiesta attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, con conseguente rideterminazione della pena inflitta.

*

Per motivazioni diverse ed opposte, la sentenza veniva gravata di appello da parte del P.M. che chiedeva la rimodulazione in negativo della pena inflitta al giudicabile in prime cure.

Al riguardo, la pubblica accusa osservava, che la Corte di prime cure aveva ritenuto – dopo aver analizzato, con il consueto rigore, le dichiarazioni dell'imputato nelle diverse sfaccettature sia con riferimento alla fase esecutiva sia in ordine a quella ideativa deliberativa – il contributo di Giovanni Brusca tutt'altro che “rilevante ai fini dell'acquisizione di elementi decisivi per l'accertamento dei fatti e l'individuazione dei responsabili dei reati per cui è processo” non avendo sostanzialmente modificato “il quadro probatorio già emergente, rispetto al quale hanno fornito delle conferme su circostanze che potevano ritenersi già comprovate, con dei chiarimenti di dettaglio di non decisiva importanza, mentre hanno invece lasciato imprecisati alcuni elementi, come la natura e la composizione del materiale esplosivo impiegato, rispetto ai quali sono risultate più utili le indicazioni di altri soggetti, benché il Brusca avesse avuto nella preparazione dell'ordigno esplosivo un ruolo inferiore solo a quello del Rampulla.”

Per quanto poi concerneva il momento ideativo e deliberativo della strage, “al di là delle conferma sull’identità dei componenti della Commissione provinciale di Palermo e di alcuni membri della commissione regionale, il contributo probatorio del Brusca” era stato notevolmente inferiore a quello fornito da altri soggetti che occupavano nell’organigramma di Cosa Nostra un ruolo meno prestigioso del suo o comunque non superiore, come nel caso del Cancemi.”

Brusca, infatti, aveva inteso accreditare la tesi secondo cui la decisione di uccidere il dr Falcone, risalente nel tempo, in quanto adottata subito dopo l’omicidio del consigliere istruttore Rocco Chinnici, era da attribuirsi ad un direttorio di cui facevano parte Salvatore Riina, Giacomo Giuseppe Gambino, Raffaele Ganci, Francesco Madonia, oltreché suo padre Bernardo (pag. 194, ud. del 27 marzo 1997).

In particolare, Brusca aveva omesso di porre nel debito risalto che fatti sopravvenuti di sicura rilevanza, come la sentenza del 30 gennaio 1992 della Suprema Corte di Cassazione, avevano indotto i vertici dell’organizzazione a deliberare una strategia di destabilizzazione delle istituzioni statali e di rottura con i precedenti canali politico-istituzionali; che nell’ambito di tale strategia si inserivano sia l’omicidio Lima che quello del giudice Falcone; che, pertanto, si era reso necessario un nuovo esame della mutata situazione ed una nuova deliberazione con cui si era riattualizzato il vecchio proposito di eliminare il magistrato.

Era poi poco probabile che Brusca Giovanni, chiamato a partecipare con ruoli di primo piano alla fase organizzativa del piano criminoso, non fosse stato informato della strategia che vi era a monte, atteso anche il suo ruolo di reggente del mandamento di San Giuseppe Iato.

Per le suesposte ragioni, i primi giudici, ritenevano insussistenti i presupposti per l’applicazione nei confronti del Brusca dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991, richiesta dal difensore dell’imputato, mentre lo ritenevano meritevole della concessione delle attenuanti generiche, in considerazione dell’ammissione delle proprie gravissime responsabilità nell’esecuzione dei reati per cui è processo e

del riscontro fornito alle emergenze processuali sulle penali responsabilità degli altri correi nei termini e con i limiti sopra evidenziati.

Il P.M. ha sostenuto con i motivi di gravame che la determinazione della pena nei confronti dell'imputato non era proporzionata alle sue gravissime responsabilità, alla gravità oggettiva del reato, all'entità dei danni e delle offese arrecate e soprattutto, non adeguata al comportamento dallo stesso tenuto nel corso del procedimento.

Ed invero, egli aveva svolto un ruolo di notevole importanza nelle dinamiche preparatorie ed esecutive dell'attentato, rappresentando, in uno a Salvatore Biondino, il punto di riferimento del gruppo operativo deputato al compimento dell'azione "militare" vera e propria. Decisivo è stato il suo contributo nelle attività volte all'individuazione dell'esperto di esplosivi (Pietro Rampulla), alla predisposizione, messa a punto e verifica della funzionalità dei congegni elettronici (detonatori, telecomandi, riceventi); in quelle finalizzate al reperimento di parte del materiale esplosivo impiegato, alla predisposizione delle frazioni di carica, al caricamento del condotto sottopassante l'autostrada, all'effettuazione delle prove di velocità sull'autostrada e al mantenimento dei contatti con Riina. Brusca, come è tristemente noto, è stato colui che, con fredda determinazione e lucidità, ha dato il via all'esplosione il giorno dell'attentato azionando il telecomando. Ma non solo. Ha aderito, sebbene non l'abbia ammesso, quale sostituto del capomandamento detenuto di San Giuseppe Jato, in sostituzione del di lui padre, e membro della Commissione provinciale di Palermo, al progetto di eliminazione del dr Falcone.

Appariva, perciò, la pena irrogatagli di anni ventisei di reclusione non proporzionata al ruolo di primario livello rivestito nella fase deliberativa ed esecutiva dell'attentato.

Inadeguata risultava, poi, la diminuzione subdittale della pena in ragione dell'applicazione delle c.d. attenuanti generiche, con riferimento alla gravità delle offese e dei danni arrecati.

Parimenti, la pena inflitta non era sincrona al contributo offerto con riferimento ai

fatti di causa, che era stato notevolmente inferiore a quello fornito da altri soggetti che occupavano un ruolo "meno prestigioso" o, "comunque, non superiore" del suo nell'organigramma di "Cosa Nostra".

Difatti le dichiarazioni dell'imputato, che non avevano apportato alcun contributo apprezzabile in termini di novità, facevano sorgere il sospetto di essere protese a screditare la credibilità degli altri collaboratori e, segnatamente, Di Matteo, La Barbera e Cancemi. In tal senso andavano apprezzate le dichiarazioni relative alla prova dell'esplosivo in contrada Rebottone, alla successiva attività posta in essere da La Barbera, al trasporto dell'esplosivo presso l'abitazione di tale Romeo.

Ed ancora, Brusca aveva narrato frazioni di condotta in maniera difforme rispetto ad altri collaboranti (La Barbera e Di Matteo) con riferimento a momenti nevralgici, come i casi dell'innescamento e quanto verificatosi ad Altofonte presso l'abitazione di Gioé la sera dell'attentato.

Inoltre, l'imputato aveva mostrato una sorprendente conoscenza dell'incartamento processuale, che travalicava quella dallo stesso ammessa, che si è limitata alla parte inerente alle attività poste in essere da Gioé per procurarsi un alibi. Tale dato emergeva tanto più evidente dal fatto che aveva indicato tutta una serie di particolari non raccontati dagli altri collaboratori.

Infine, non poteva sottacersi il sospetto che Brusca avesse inteso revocare in dubbio con le proprie strumentali dichiarazioni le regole inerenti ai compiti e ai meccanismi decisionali che presiedono al funzionamento della Commissione provinciale di Palermo, attribuendo la paternità delle decisioni inerenti ai cosiddetti omicidi eccellenti, ivi compreso quello per cui è causa, ad un direttorio costituito da un gruppo ristretto di capimandamento.

Tale impostazione, infatti, si poneva in contrasto con le acquisizioni processuali e, segnatamente, con le indicazioni fornite da Salvatore Cancemi, Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Francesco Di Carlo, che avevano sottolineato come questo organismo fosse pienamente vitale ed operativo, secondo la regola della collegialità, anche in epoca concomitante a quella degli attentati del 1992.

Sulla scia di questa impostazione, il dichiarante, alla stessa stregua di qualsiasi soldato, aveva riferito di essere stato coinvolto nella strage solo nel momento in cui necessitava il suo contributo materiale per concretizzare il relativo progetto criminale e non già quale membro della Commissione provinciale.

Ed ancora, Brusca non aveva fornito elementi apprezzabili laddove sussistevano dichiarazioni di un solo collaborante o, comunque, un quadro probatorio non consistente. In effetti, egli non aveva aggiunto alcunché circa il coinvolgimento, oltreché di Giusto Sciarabba e di Salvatore Sbeglia (per i quali si potrebbe, forse, ritenere non fosse nelle condizioni di sapere del loro coinvolgimento, giacché hanno prestato il loro contributo in una fase diversa da quella militare vera e propria), di Giuseppe Graviano e, per di più, aveva tentato di estromettere da ogni responsabilità Giuseppe Agrigento attribuendo, in un primo momento, la condotta esecutiva dallo stesso posta in essere ad altro soggetto, deceduto (Antonino Gioé) e, successivamente, dopo aver ammesso di aver dichiarato il falso, ricostruendo la fase preparatoria in cui ha prestato il suo contributo in maniera difforme da quanto aveva in precedenza fatto Di Matteo, avendo cura di sottolineare che il predetto Agrigento era, comunque, ignaro di quanto stava facendo. Ma non solo, nel negare di essere a conoscenza delle riunioni svoltesi in provincia di Enna, nel corso dell'autunno del 1991 e del primo febbraio 1992, forniva, tutta una serie di indicazioni che rendevano inverosimili i racconti resi dai collaboranti Filippo Malvagna e Leonardo Messina.

Non era ultroneo, ancora, evidenziare che egli iniziava la propria collaborazione quando il suo coinvolgimento nei fatti di causa era stato riferito già da cinque collaboratori di giustizia; dato questo che, senza dubbio, ridimensiona la spontaneità della sua confessione e che, valutato unitamente alla non completa assunzione di responsabilità, induce a sminuire anche la valenza delle sue dichiarazioni quale efficace veicolo di rottura del "muro di omertà".

Appariva, inoltre, opportuno, per valutare il comportamento processuale tenuto dall'imputato, rievocare la seguente vicenda che ha caratterizzato il suo rapportarsi

con l'A.G..

Dopo alcuni colloqui investigativi, succedutisi tra il 23 maggio e il 26 luglio 1996, il 27 di quest'ultimo mese questi veniva escusso dall'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale formalmente manifestava il proprio proposito di collaborare. Da subito, le sue dichiarazioni, rese nel corso di interrogatori congiunti di fronte a magistrati delle Procure di Firenze Palermo e Caltanissetta suscitavano notevoli perplessità, apparendo dirette a "destabilizzare le risultanze dibattimentali" inerenti a diversi processi, a "salvare" dalle conseguenze degli stessi alcune persone imputate o indagate e, più in generale, ad attaccare la credibilità di diversi collaboratori di giustizia, fra i quali, Baldassare Di Maggio, Gioacchino La Barbera, Mario Santo Di Matteo e Giuseppe Monticciolo. Alla stregua degli accertamenti esperiti, si acquisivano elementi idonei per ipotizzare che egli avesse posto in essere un piano ben determinato mirante proprio ai fini suddetti, tant'è vero che il 14 ottobre del 1996, nel corso di un interrogatorio congiunto di fronte ai Pubblici Ministeri appartenenti alle Procure della Repubblica anzidette, gli veniva contestato il reato di calunnia. Dinanzi alle accuse lanciategli Brusca ammetteva di aver mentito, in relazione a taluni fatti, e rinnovava il proprio proposito di collaborare senza riserve con la giustizia.

Tuttavia, nonostante lo stesso, nel corso dell'udienza dibattimentale avesse riferito di non aver più mentito dopo la contestazione del reato di calunnia (pag. 231, ud. del 27 marzo 1997), continuava a riferire circostanze non corrispondenti al vero. In particolare, con riferimento all'eliminazione del padre del collaborante Gioacchino La Barbera, lo stesso, sia pure spontaneamente, nel corso del verbale di interrogatorio del 7 novembre 1996, ammetteva di aver detto il falso nel corso dell'incombente istruttorio svoltosi il giorno precedente, il 6 novembre 1996, in quanto questi era stato ucciso dai sicari che egli aveva inviato e non già trovato dai medesimi morto suicida, come asserito in quest'ultima circostanza (pagg. 231-238, ud. del 27 marzo 1997). A fronte della contestazione mossagli, egli ammetteva di aver mentito su tale episodio, poiché temeva di alimentare i motivi di attrito inter-

correnti con taluni collaboratori di giustizia, inducendoli a perpetrare ulteriori episodi criminosi, atteso che sospettava che gli stessi avessero già commesso degli omicidi in San Giuseppe Jato (pag. 241, ud. cit.).

Segnatamente, al riguardo, ha dichiarato (pagg. 279 e segg., ud. cit.) che si era indotto a uccidere Domenico La Barbera, oltre che per i sospetti che fornisse notizie sull'attività dell'organizzazione, in quanto non aveva fornito le informazioni richiestegli, inerenti al luogo ove il di lui figlio collaboratore si trovava, o comunque, dati idonei ad individuarlo.

Va, poi, rilevato, sia pure incidentalmente, come egli avesse ordito un piano finalizzato a delegittimare il presidente della Camera, on. Violante, ponendolo al centro di una trattativa avente ad oggetto, nella sostanza, un suo impiego per ammorbidire il trattamento carcerario dei detenuti appartenenti all'organizzazione come corrispettivo di un impegno a non continuare, da parte di quest'ultima, l'attività stragista. Tale dato appare sintomatico del personaggio in questione e contribuisce senz'altro a comprenderne la sua non comune statura criminale. V'è, poi, da dire che il diabolico progetto in questione, in cui aveva coinvolto uno dei suoi fratelli e il suo difensore, avv. Vito Ganci, molto probabilmente, veniva strumentalmente abbandonato, una volta resosi conto come non vi fossero le condizioni per porlo in essere.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, che evidenziavano il limitato apporto nell'accertamento dei fatti e dei responsabili, nonostante il ruolo di vertice ricoperto da Brusca, l'accusa riteneva conforme a giustizia irrogare all'imputato una pena superiore a quella irrogata dal giudice in prime cure.

§

L'esame della posizione processuale di Brusca, per come delineata dai primi giudici non può prescindere, ad avviso della Corte, dall'ulteriore e proficuo contributo fornito dal dichiarante nel corso di questo giudizio che ha finito per elidere gran parte delle censure mosse dalla difesa e dell'accusa all'impugnata sentenza.

Ed invero, il dichiarante, abbandonando l'originaria tesi della deliberazione adottata ai primi anni '80 da un gruppo ristretto di capimandamento che aveva deciso

l'eliminazione del dr Chinnici e del dr Falcone, ha confermato il coinvolgimento della Commissione provinciale, che aveva riattualizzato tale progetto nel corso della riunione tenutasi nel febbraio 1992, dopo la sentenza del 30 gennaio 1992 con cui la Corte Suprema di Cassazione aveva convalidato il c.d. "teorema Buscetta".

Brusca, senza alcuna riserva, ha ammesso di aver avuto un ruolo attivo, diretto e consapevole nella strategia stragista, avendo aderito al c.d. "progetto aperto" che appunto fu varato nel corso della predetta riunione del febbraio del 1992 presso l'abitazione di Girolamo Guddo.

In tale occasione, per come già ampiamente precisato in sede di analisi delle dichiarazioni rese in sede di riesame da Brusca, ognuno dei partecipanti alla riunione per gruppi indicò, senza riserva alcuna, gli obiettivi da colpire tra cui andavano annoverati il dr Falcone, il dr Borsellino, l'on. Lima ed altri esponenti politici.

Brusca, dilatando l'orizzonte probatorio ed innovando sulle sue originarie dichiarazioni, ha fatto riferimento ad un vasto progetto criminale, approvato dai massimi esponenti di Cosa Nostra che intendevano perseguire un preciso disegno politico, al precipuo fine di riequilibrare i rapporti con lo Stato attraverso nuovi referenti da individuare nei tradizionali settori della politica e dell'economia.

Da tali ulteriori precisazioni di Brusca, convalidate anche da Angelo Siino, è emersa un'ulteriore spinta motivazionale che contribuì all'eliminazione del dr Falcone.

Tale concausa, di natura preventiva, era volta a impedirgli di promuovere le investigazioni nel settore inerente alla gestione illecita degli appalti in maniera ancora più efficace di quanto aveva fatto in passato; un'azione che avrebbe inciso o, comunque, compromesso i nuovi rapporti in fase di consolidamento tra Cosa Nostra ed i nuovi referenti nei settori dell'economia e della politica.

In tale ottica il dichiarante ha narrato degli attentati eseguiti e programmati, come quello nei confronti del giudice Grasso, volti a rinverdire le trattative con esponenti istituzionali che procedevano con alterne vicende nel corso della "guerra" che si faceva allo Stato nella prospettiva di "fare la pace", e cioè di concludere un accordo favorevole a Cosa Nostra.

In altri termini, avendo il Brusca e gli altri capimandamento aderito alla strategia stragista varata dal Riina, approvando senza riserve il c.d. "progetto aperto", hanno anche dato mandato all'esecuzione delle altre azioni stragiste in cui tale programma delittuoso si articolò, a prescindere dalla loro diretta partecipazione alla fase esecutiva dei singoli delitti posti in essere anche nel Continente.

Ciò spiega perché il Brusca, ancorché impegnato a pieno titolo nella strage di Capaci, nulla era stato in grado di riferire su quella di Via d'Amelio, ancorché facesse parte della Commissione provinciale di Palermo. Tuttavia, tale apparente discrasia su cui si sono soffermati molti difensori per inferire l'inattendibilità del dichiarante, è più apparente che reale, avendo il medesimo Brusca spiegato che sovente i progetti delittuosi varati avevano visto partecipare delle altre persone che egli non aveva visto quando se ne decise l'attuazione; e ciò a riprova dell'invalsa prassi delle riunioni per gruppetti seguita dal Riina e della partecipazione alla fase esecutiva solo di coloro i quali dovevano eseguire le azioni criminali deliberate nell'ambito della strategia perseguita dai vertici del sodalizio.

Ciononostante, il collaborante ha riferito che l'eliminazione del dr Borsellino era stata approvata nell'ambito della predetta miniriunione della Commissione e che pochi giorni prima della strage di Via D'Amelio, Salvatore Biondino, al quale aveva richiesto assistenza per occultare la B.M.W. di Vincenzo Milazzo e Antonella Bonomo che erano stati assassinati, gli aveva detto che erano sotto "lavoro".

Ed ancora, per come ampiamente illustrato a proposito delle vicende legate alla fase preparatoria ed esecutiva della strage, in cui aveva assunto un ruolo determinate, Brusca ha fornito ulteriori indicazioni, in parte riscontrate da Vincenzo Sinacori, sul trasporto dell'esplosivo, e dai consulenti tecnici Vassale e Cabrino, sulla composizione della carica.

*

In via di sintesi, può affermarsi che Brusca con le sue dichiarazioni, che si coniungano saldandosi con quelle degli altri collaboranti, ha consentito di meglio inquadrare ed approfondire la strategia stragista posta in essere dai vertici di Cosa No-

stra. Ha altresì indicato le motivazioni sottese all'eliminazione del dr Falcone, riconducibili a ragioni ritorsive e preventive. Ha indicato, sempre nell'ottica del progetto politico del Riina, condiviso dai membri della Commissione, le ragioni di tale strategia del terrore volte ad indurre lo Stato alla trattativa, specificando anche le ulteriori iniziative criminali poste in essere e programmate a tal fine. Ha specificato le modalità di funzionamento della Commissione provinciale e di quella regionale, indicando la riunione nel corso della quale era stata deliberata la strategia di attacco allo Stato. Ha narrato delle coeve trattative condotte da Riina. Ha specificato meglio la provenienza e la tipologia degli esplosivi usati a Capaci.

Può quindi affermarsi che nel corso del presente giudizio, a seguito del disposto riesame del giudicabile e delle ulteriori propalazioni rese, si è venuto a modificare sostanzialmente il quadro probatorio delineatosi in prime cure, per cui la pubblica accusa, revocando le sue precedenti richieste contenute nei motivi di gravame, si è orientata in sede di conclusioni per una rimodulazione in melius della pena inflitta al Brusca, facendo proprie le richieste difensive in tal segno rassegnate dalla difesa. Orbene, tali conclusioni vanno condivise nei limiti di cui appreso si dirà, non potendo revocarsi in dubbio l'ulteriore contributo di chiarificazione proveniente dal Brusca che in buona parte ha eliso i rilievi mossigli dai primi giudici in ordine alle sue originarie propalazioni.

Conseguentemente vanno accolte le doglianze difensive nella misura in cui l'imputato appare ampiamente meritevole della speciale attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203/91, avendo con le proprie dichiarazioni fornito un coerente, logico e cospicuo contributo all'accertamento dei fatti per cui è processo ed all'esatta individuazione delle responsabilità dei compartecipi.

Tali ragioni, che confermano la serietà del percorso collaborativo fattivamente intrapreso dal Brusca, che ha definitivamente abbandonato l'iniziale ed ambiguo atteggiamento, lo rendono altresì meritevole dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, già accordategli dai primi giudici.

Ed invero, è innegabile che la confessione resa, in uno alle ulteriori ed esaustive propalazioni sul proprio e l'altrui ruolo nella complessa vicenda che costituisce un tassello della più ampia strategia perseguita da Cosa Nostra, denota la scelta irrevocabile dell'imputato di infrangere il muro di omertà, che costituisce la regola fondamentale dell'organizzazione in cui egli occupava una posizione di assoluto rilievo.

Tale scelta, che incide sensibilmente sulla capacità a delinquere e del giudicabile, è stata opportunamente apprezzata dai primi giudici, ai sensi del secondo comma n. 3 dell'art. 133 c.p., e non sussistono ragioni per revocare il giudizio di prevalenza, sulle contestate aggravanti, delle attenuanti generiche e di quella della speciale collaborazione.

Da ciò consegue che deve essere rideterminata la pena inflitta al giudicabile che, appare conforme a giustizia determinare in anni diciannove e mesi undici secondo il seguente calcolo: pena base, per il più grave delitto di strage, anni venti, ex art. 8 l. n. 203/91, in considerazione del ruolo svolto nella vicenda per cui è processo da Brusca, che si assunse il compito di far scoppiare la carica; detta pena, per le susposte ragioni, va ridotta ulteriormente, per le attenuanti generiche, in misura contenuta attesa la estrema gravità della condotta posta in essere dal giudicabile, ad anni diciannove, ed aumentata nei suddetti termini ex art. 81 cpv. c.p..

Nella determinazione dell'aumento per continuazione non si è tenuto conto dei reati di cui ai capi d) ed e) della rubrica, giacché gli stessi vanno dichiarati estinti per prescrizione, atteso che, dalla data della loro consumazione a quella odierna, è decorso il termine di anni sette e mesi sei previsto dagli artt. 157 e 160 c.p., senza che sia intervenuta sentenza definitiva di merito.

*



IL MANDAMENTO DI SANTA MARIA DI GESÙ

AGLIERI PIETRO E GRECO CARLO

Alla stregua della valutazione globale delle emergenze probatorie, e, in particolare, dall'esame delle dichiarazioni tra loro convergenti, pur nel diverso grado di precisione corrispondente al diverso livello di conoscenze, dei collaboranti che erano affiliati a Cosa Nostra all'epoca della strage di Capaci, la Corte di prime cure era pervenuta alla conclusione che il mandamento di S. Maria di Gesù o della Guadagna, era congiuntamente diretto da parte di Pietro Aglieri e Carlo Greco, a prescindere del ruolo di capomandamento e di sostituto rivestito dai predetti.

L'Aglieri – indicato dal Cancemi come “pupillo del Provenzano” (ud. del 20 aprile 1996, pag. 30) e noto sotto il nome di “ù Signurino” – ed il Greco, al di là delle cariche ricoperte, per volere del Riina e del Provenzano, erano stati chiamati insieme a reggere il mandamento della Guadagna, occupandosi entrambi anche delle questioni di competenza della Commissione provinciale di Palermo, alle cui riunioni entrambi erano soliti partecipare.

Sebbene il Brusca avesse dichiarato che tale privilegio era venuto a cessare con la riunione tenutasi a seguito della morte del fratello di Benedetto Spera, tale indicazione era rimasta smentita da quella resa dal Cancemi, che non aveva posto un termine a tale situazione. Inoltre, neanche dalle parole del Brusca risultava una smentita alle unanimi indicazioni fornite dagli altri dichiaranti, secondo cui, sino all'epoca della strage di Capaci ed oltre, nulla era mutato di fatto nella situazione che vedeva entrambi gli imputati partecipare sostanzialmente a pari titolo alla gestione del mandamento.

Il Greco non era, quindi, il sostituto dell'Aglieri nell'accezione in cui tale termine aveva per altri mandamenti, in cui la sostituzione si attivava solo a seguito di un impedimento del capomandamento.

Per entrambi si proponeva – sia pure con diverso livello di poteri – una situazione di cogestione del mandamento analoga a quella di Riina e Provenzano per il mandamento di Corleone; situazione che aveva una sua proiezione esterna nella comu-

ne partecipazione dell'Aglieri e del Greco alle decisioni che interessavano l'intera organizzazione.

Il ruolo svolto da entrambi i giudicabili, consultati dal Biondino in ordine alle modalità attuative della strage, comportava la loro responsabilità, a titolo di concorso morale, nella deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, essendo indubbio che una decisione di tale rilevanza non sarebbe mai stata assunta dall'Aglieri senza il concorso della volontà del Greco, così come appare evidente che se tra i due si fosse verificata su tale questione, che si inquadrava nella più ampia strategia di cui si è detto, una difformità di vedute, essa avrebbe certamente avuto all'esterno una proiezione di proporzioni tali da non poter sfuggire alla conoscenza di coloro che dopo la strage erano rimasti affiliati a Cosa Nostra per un periodo di tempo consistente, prima di essere tratti in arresto e di iniziare la loro collaborazione con la giustizia.

*

L'Aglieri, condannato alla pena dell'ergastolo, ha proposto appello per il tramite dell'avv. Rosalba Di Gregorio, che, con i motivi di gravame ne ha chiesto l'assoluzione dai reati a lui ascritti, previa rinnovazione parziale del dibattimento.

In particolare, la difesa ha rilevato che erroneamente era stata affermata la penale responsabilità dell'Aglieri quale concorrente morale nel delitto di strage in quanto dalle dichiarazioni dei collaboranti non emergeva alcun concreto elemento da cui poter inferire la presenza e la partecipazione dell'imputato alla fase preparatoria od esecutiva del delitto, ovvero ai successivi festeggiamenti.

L'Aglieri era stato pertanto condannato sull'erroneo presupposto che, quale capomandamento di S. Maria di Gesù (Guadagna), e quindi come componente della Commissione, fosse stato reso edotto, senza "opporsi", non solo del progetto di eliminazione del giudice Falcone, ma anche delle modalità stragistiche dell'iniziativa delittuosa. Tale conclusione era assolutamente inaccettabile perché fondata sulle reticenti parole del Cancemi e sul c.d. teorema Buscetta, secondo cui gli omicidi eccellenti venivano deliberati dalla Commissione.

In ogni caso non v'era prova, se non quella affidata ad una mera deduzione logica, che l'Aglieri, ove fosse stato a conoscenza del progetto di eliminazione del giudice Falcone, fosse a conoscenza del progetto stragistico.

Tale conclusione, infatti, era frutto di un ragionamento logico deduttivo dei primi giudici che si fondava sull'ipotesi formulata dal Cancemi, secondo cui il Biondino avrebbe informato gli altri capimandamento della decisione di uccidere il dr Falcone, compiendo un attentato dinamitardo lungo l'autostrada Palermo Punta Raisi. Tuttavia, ad avviso della difesa, non sussisteva la prova che i soggetti non presenti alle riunioni ristrette della Commissione fossero stati messi al corrente del piano delittuoso, mentre era certo che l'Aglieri era stato sempre assente a detti minisummit.

La tesi, acriticamente accettata in sentenza, secondo cui il Biondino avrebbe, a dire del solo Cancemi, informato gli altri (i capimandamento o gli esecutori materiali della strage si domanda la difesa), era in contrasto con altri elementi probatori, e segnatamente:

- con le indicazioni di Brusca, secondo cui più grave era il fatto, più ermetico diventava Riina che evitava di dare informazioni;
- con l'interrogatorio reso da Cancemi al P.M. Boccassini il 18 febbraio 1994 (cfr. verbale d'udienza del 22 ottobre 1996).

Sul punto la Corte di prime cure aveva totalmente ignorato l'esistenza di dette dichiarazioni e con esse il contenuto della memoria difensiva dell'Aglieri (del 23 luglio 97) che doveva intendersi integralmente trascritta.

Pertanto la difesa chiedeva, previa rinnovazione parziale del dibattimento, la riasunzione dell'esame di Salvatore Cancemi, al fine di utilizzare il predetto verbale d'interrogatorio del collaborante, trattandosi di prova essenziale ai fini della decisione, avuto riguardo al ruolo assunto dai capimandamento assenti alla riunione in cui si deliberò la strage di Capaci.

La difesa chiedeva inoltre la riapertura parziale del dibattimento allo scopo di produrre il verbale delle dichiarazioni rese da Brusca nel dibattimento di appello per il

processo relativo alla strage di Via D'Amelio. Da tale verbale si ricavava, infatti, che Brusca, ancorché reggente del mandamento del padre, non era stato informato né delle modalità, né dei tempi di esecuzione del fatto delittuoso.

Osservava ancora la difesa che da nessun elemento concreto, né tanto meno da quanto asserito dal Cancemi, si poteva ricavare che il proposito manifestato dal Biondino di informare i capimandamento assenti era stato effettivamente attuato. Pertanto, non poteva ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta informazione di coloro che erano stati assenti al minivertice di cinque persone del fatto che il dr Falcone dovesse morire a Capaci e non a Roma, in quella data, con l'uso di esplosivo e con le modalità della strage.

Di tali delitti, comunque, non poteva essere ritenuto responsabile l'Aglieri che doveva essere mandato assolto dal delitto di strage, o meglio da quello di omicidio.

Inoltre, la difesa, previa riapertura parziale del dibattimento, chiedeva:

- l'acquisizione delle dichiarazioni di Brusca (rese all'udienza del 28 maggio 1998 nel procedimento di appello per la strage di Via D'Amelio);
- l'acquisizione del verbale di confronto del 13 gennaio 1997 tra La Barbera Gioacchino e Scarantino Vincenzo;
- l'acquisizione del verbale di interrogatorio reso da Galliano Antonino in data 3 dicembre 1997 nel corso del processo bis per la strage di Via D'Amelio;
- l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese all'udienza del 20 febbraio 1997 da Cucuzza Salvatore, allegato alla memoria difensiva del 23 luglio 1997, di cui i primi giudici non avevano tenuto conto.

Alla stregua degli elementi di giudizio, che si ricavavano anche attraverso tale produzione documentale, e in particolare, dalle dichiarazioni rese da Brusca convergenti con quelle del Cancemi, secondo la difesa si poteva asserire che:

- la strage era stata deliberata nel corso della riunione di solo cinque persone, cioè Cancemi, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Biondino e lo stesso Brusca, il quale ultimo aveva partecipato al summit ristretto;
- il ruolo di portavoce del Riina assunto dal Biondino;

-l'ignoranza del Brusca e del Cancemi su chi aveva deciso la strage e sulle modalità esecutive della stessa.

Conseguentemente, la difesa avanzava dubbi in ordine all'esistenza di altre persone poste al di sopra di questa "micro Commissione".

Il fatto poi che Brusca, quale componente della Commissione, non era stato informato (per come aveva asserito anche La Barbera) dell'omicidio del giudice Borsellino stava a dimostrare che non tutti i membri della citata Commissione erano resi edotti delle iniziative delittuose da intraprendere. Era quindi del tutto logico concludere che non avendo spiegato il Biondino al Cancemi chi fossero gli altri soggetti da avvisare (quando gli fece visita presso il cantiere edile di Piazza Principe di Camporeale) costoro non potevano essere individuati nei capimandamento, bensì negli altri coautori della strage.

In ogni caso, la sentenza Belli, citata dalla Corte d'Assise, escludeva che le dichiarazioni non riscontrate di un solo pentito, quale il Cancemi, potessero costituire prova di quanto si assumeva in sentenza in ordine all'assenso dei membri della Commissione alla realizzazione della strage di Capaci ricevuto dal Biondino. Infatti, tale circostanza, frutto di deduzione da parte dei primi giudici, era stata riferita solo dal Cancemi e non altri collaboranti. Pertanto, l'Aglieri Pietro, estraneo ai fatti, doveva essere mandato assolto.

*

Carlo Greco, condannato all'ergastolo, ha interposto appello per tramite dell'avv. D'Acqui avverso l'ordinanza in data 3 maggio 1995 con cui era stata ammessa la costituzione di parte civile del Comune di Palermo.

La difesa al riguardo ha eccepito l'irritualità della costituzione di parte civile da parte del sindaco pro-tempore del Comune di Palermo che, in assenza dell'interessato in sede di udienza preliminare, doveva avvenire mediante il rilascio di procura notarile e non con atto sottoscritto dal Sindaco e dal difensore, con in calce procura speciale conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l'autografia della cui sottoscrizione era stata certificata dal predetto difensore.

Nel merito la difesa ha rilevato che erroneamente i primi giudici avevano affermato la penale responsabilità del Greco, aderendo al teorema accusatorio della pubblica accusa ed utilizzando le dichiarazioni dei collaboratori, non prive di incongruenze, inverosimiglianze e contraddizioni, che avrebbero dovuto condurre a ben diverse conclusioni sul piano probatorio, trattandosi di dichiarazioni non dettagliate, né precise, prive di riscontri di natura oggettiva.

La laboriosa istruzione dibattimentale non aveva accertato se effettivamente vi fu una riunione della Commissione provinciale, né chi vi partecipò, atteso che il collaboratori di giustizia avevano riferito che per un delitto così importante non poteva non esserci stata la riunione di tale organo di vertice, senza però addurre a sostegno di tale tesi elementi di giudizio frutto di scienza diretta e/o indiretta di tale accadimento.

In altri termini, i collaboranti avevano espresso delle mere opinioni che non giustificavano affatto la condanna del Greco, la cui penale responsabilità non poteva essere frutto di una deduzione o di un mero teorema accusatorio.

In punto di fatto, si osservava che le accuse mosse nei riguardi di Greco Carlo ed il suo ruolo all'interno della Commissione provinciale erano tutt'altro che nitide e tra loro convergenti. Invero, si assumeva che Carlo Greco, quale sostituto di Aglieri Pietro, ma con pari poteri nella gestione del mandamento della Guadagna, non poteva non sapere della decisione di uccidere il giudice Falcone e, comunque, non aveva dissentito da tale decisione.

Perno dell'accusa nei confronti dei soggetti imputati nella qualità di mandanti della strage, e quindi anche del Greco, erano state le dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore, sulla cui collaborazione con la giustizia la difesa avanza una serie di dubbi e perplessità, non avendo il collaborante fornito alcuna plausibile spiegazione al riguardo.

Analoghe censure meritavano le reticenti dichiarazioni del Cancemi che, dopo aver escluso di aver fatto parte della Commissione provinciale di Palermo, aveva finito per ammettere di esserne stato uno dei componenti, quale sostituto del capo man-

damento di Porta Nuova, precisando, però, di aver partecipato solo a due o tre riunioni, nell'arco di tempo compreso tra il 1986 ed il 1993. Pertanto, a suo dire, era estraneo a tutti gli omicidi eccellenti verificatisi in tale lungo arco di tempo.

La collaborazione del Cancemi non era né genuina, né disinteressata o spontanea in quanto, pur ammettendo il suo ruolo di mandante e di esecutore materiale della strage di Capaci, il collaborante ebbe a dichiarare di aver appreso molte notizie solo dopo il delitto. Pertanto, il Cancemi nulla sapeva in ordine ai soggetti che avevano procurato l'esplosivo e quando si recò nella villetta di Capaci, ove restò in disparte, lo fece solo per fare compagnia a Ganci Raffaele.

Da tali elementi di giudizio la difesa ricavava che il Cancemi era un calunniatore, non avendo mai saputo nulla sulla strage di Capaci.

L'inattendibilità del Cancemi era vieppiù sottolineata dalla duplice versione dei fatti da lui fornita in ordine alla comunicazione da parte di Biondino Salvatore della decisione di Riina di uccidere il dr Falcone.

Non essendo chiaro quale delle due versioni fosse quella vera, rilevava la difesa che, a tutto concedere, la decisione di uccidere il dr Falcone era stata assunta esclusivamente dal Riina, anzi, poiché quest'ultimo era un tutt'uno con il Provenzano, la decisione era stata presa da entrambi. Inoltre, nessuna riunione della Commissione precedette la strage. In ogni caso, alla stregua dei ricordi del Cancemi a proposito delle riunioni da lui riferite, doveva rilevarsi che ad esse non partecipò mai Greco Carlo. A tal proposito la difesa indicava la riunione del brindisi dopo la strage; quella per uccidere l'on. Lima; quella relativa alle elezioni politiche; quella relativa all'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino; quella sul pericolo derivante dai collaboratori di giustizia.

*

Sempre a proposito della Commissione provinciale di Palermo andavano apprezzate le dichiarazioni rese da Giovanni Brusca, il quale aveva riferito di un organismo composto da solo cinque persone che decideva sui fatti più eclatanti. Tuttavia, tali dichiarazioni, che coincidevano con quelle del Cancemi, non erano state rite-

nute attendibili perché, contrariamente al teorema accusatorio che individuava i mandanti della strage nei componenti della Commissione Provinciale (e Regionale), i due collaboranti avevano fatto riferimento ad una Cupola ristretta.

*

La difesa osservava ancora che le propalazioni del Cancemi erano assolutamente prive di riscontri in quanto il collaborante aveva asserito di avere appreso da un terzo (il Biondino, che non lo aveva confermato) di un incarico di “comunicare” (ma non di raccogliere consensi o dissensi) una decisione presa dal Riina, che aveva avvocato a sé tutti i poteri decisionali. Pertanto, da nessun elemento probatorio poteva inferirsi che il Greco avesse partecipato alla strage quale concorrente nel reato, non avendo posto in essere alcun contributo causale nelle varie fasi della condotta: ideazione, decisione, preparazione, esecuzione.

*

L'imputazione a carico di Greco Carlo ad avviso della difesa era anomala. Difatti, attraverso le generiche, imprecise e lacunose accuse mosse dai collaboranti all'imputato, si assumeva che costui, quale sostituto del mandamento della Guadagna o di S. Maria di Gesù, era, per ciò solo, responsabile della deliberata decisione di uccidere il giudice Falcone.

A tal proposito si osservava che l'imputato era stato chiamato in causa dal Cancemi, le cui dichiarazioni accusatorie erano ritenute inattendibili, giacché, dopo aver reiteratamente attribuito al Greco il ruolo di sottocapo del mandamento della Guadagna, a dibattimento aveva aggiustato il tiro dichiarando che era il capo del mandamento unitamente a Pietro Aglieri, senza ulteriormente specificare la circostanza riferita.

Gli altri collaboratori di giustizia escussi avevano riferito del ruolo subalterno di Greco Carlo all'interno del mandamento della Guadagna, per come riferito dallo stesso Cancemi al P.M. in ben tre occasioni. Pertanto, non v'era dubbio che il Greco non era posto ai vertici di Cosa Nostra e, comunque, anche a ritenerlo inserito in

tale organismo, egli, in quanto non era componente della Commissione provinciale, poteva non sapere della strage, né doveva esserne informato.

*

Sotto altro profilo, ad avviso della difesa, il criterio di valutazione delle prove utilizzato dai primi giudici era errato ed in ogni caso, anche se si riteneva credibile quanto riferito dal Cancemi, era necessario verificare se la comunicazione della decisione di Riina di uccidere il dr Falcone, che si assumeva essere stata riferita dal Biondino, integrava una condotta punibile avuto riguardo a Carlo Greco.

La difesa osserva sul punto che la chiamata di un solo collaboratore di giustizia, non altrimenti riscontrata, non poteva di per sé ritenersi sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità del chiamato. Inoltre, ammesso che il Biondino si fosse recato a Piazza Principe di Camporeale per comunicare a Ganci e Cancemi la decisione del Riina, era necessario accertare se il primo aveva effettuato il programmato "giro" in quanto in quella circostanza non fece alcun nome a proposito dei soggetti destinatari del messaggio. Tuttavia, non era stato acquisito alcun elemento certo, o anche probabile, che la suddetta comunicazione fosse arrivata al Greco Carlo (ovvero all'Aglieri, attesa l'equivalenza tra i due, stando alle dichiarazioni di Cancemi), né vi era la prova di una sua eventuale adesione all'iniziativa stragistica. Pertanto, s'imponeva l'assoluzione dell'appellante per non aver commesso il fatto, atteso che la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non comporta la penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli altri associati, se non in virtù della diretta partecipazione morale o materiale a tali condotte.

*

Da ultimo la difesa poneva l'accento sulle dichiarazioni rese in altro processo dal collaborante Salvatore Cucuzza ed acquisite nel presente procedimento.

Il Cucuzza aveva riferito di una spaccatura così netta tra il gruppo vincente dei corleonesi vincenti (Brusca, Bagarella, Riina, Messina Denaro) e quello dei per-

denti (Benedetto Spera, Aglieri, Provenzano) tanto da paventare la possibilità che potesse scoppiare un'altra guerra di mafia nel 1989.

Tali dichiarazioni, ad avviso della difesa, assumevano peculiare rilievo nella misura in cui il mandamento della Guadagna era rimasto totalmente assente nella fase esecutiva della strage, sia in termini di uomini che di mezzi, mentre secondo l'accusa avrebbe dovuto avere un ruolo. Ma Cucuzza aveva fatto luce su un altro aspetto della vicenda che spiegava le ragioni del pentimento del Cancemi, dovute al fatto che il collaborante si era appropriato del bottino della rapina miliardaria, e non ad un complotto ordito nei suoi confronti.

*


La difesa rilevava ancora che il processo non aveva offerto elementi da cui trarre la certezza della partecipazione alla strage del Greco Carlo, ovvero che egli avesse aderito alla deliberazione delittuosa, prestando il suo consenso, una volta informato, essendo altresì dubbia e sconcertante l'affermazione che l'imputato fosse il capo mandamento della Guadagna, unitamente ad Aglieri Pietro. Pertanto, essendo l'ipotesi accusatoria fondata su mere congetture in ordine all'appartenenza del Greco alla Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra se ne imponeva l'assoluzione da tutti i reati a lui ascritti.

§

La posizione degli appellanti, in quanto intimamente connessa a cagione della ritenuta correggenza del mandamento di S. Maria del Gesù o della Guadagna, merita di essere esaminata congiuntamente, affrontando preliminarmente le questioni procedurali ed i temi comuni ad entrambe le difese.

Avuto riguardo all'eccepita irrivalenza della costituzione di parte civile del Sindaco pro-tempore di Palermo, dedotta dalla difesa di Carlo Greco, ritiene la Corte che la stessa è palesemente infondata per le motivazioni, cui si fa espresso rinvio, già adottate a proposito dell'imputato Giovanni Battaglia, nel cui interesse il predetto difensore ha sollevato analoga questione per le medesime motivazioni.

*



Nel merito ritiene il Collegio che l'impugnata sentenza non meriti censura alcuna nella misura in cui i primi giudici hanno dato ampio conto – alla stregua dei condivisibili criteri ermeneutici seguiti in tema di valutazione della prova, a mente dell'art. 192 c.p.p., e di concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p., che appaiono del tutto sincroni a quelli enucleati in materia dalla Corte regolatrice – delle ineccepibili motivazioni con cui è stata affermata la penale responsabilità di entrambi gli appellanti in ordine al contestato delitto di strage ed ai reati ad esso connessi.

Su tali temi processuali, comuni alle difese, vanno disattesi, perché generici, inconferenti e privi di pregio, i rilievi mossi ai criteri di valutazione della prova seguiti dai primi giudici, alla luce delle argomentazioni già spese, cui si fa espresso rinvio. Giova tuttavia ribadire che, in tema di valutazione della chiamata in reità e delle c.d. chiamate incrociate, non sussistono elementi di sospetto in ordine all'autonomia delle chiamate che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, concretando quella "sinergia indiziaria" idonea ad affermare con ragionevole certezza la responsabilità degli imputati. Infatti, nessun elemento processuale ha messo in dubbio la reciproca sconoscenza delle fonti, e anzi si rileva che le stesse non sono contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla condotta partecipativa dei giudicabili, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni singolo propalante e non anche dell'altro.

*

Analogamente meritano le censure mosse all'impugnata sentenza avuto riguardo ai criteri di attribuzione della penale responsabilità nei riguardi dei soggetti concorrenti nel contestato delitto di strage, atteso che anche su tale tema comune, oggetto di gravame da parte delle difese, si deve far riferimento alle argomentazioni spese in precedenza, dovendosi condividere l'opinione dei primi giudici sull'efficacia rafforzativa della determinazione assunta da Riina nell'eseguire la strage per cui è processo, quanto meno in mancanza di un dissenso palese e giuridicamente rilevante da parte degli interessati.

Giova tuttavia rimarcare che il delitto di strage non può di certo essere derubricato in quello di omicidio, per come assume la difesa dell'Aglieri, alla stregua di quanto analiticamente già esposto sul punto.

In ogni caso va ribadito sul punto che non è affatto ostativa all'ipotizzabilità del concorso morale nel reato, nel caso di ampio ed articolato piano omicida, la mancanza di una analitica e dettagliata specificazione dei singoli reati da commettere con la contestuale indicazione degli esecutori materiali, delle modalità operative e degli obiettivi da colpire, essendo sufficiente la predisposizione nelle sue linee essenziali di un programma criminoso anche generico, purché nello stesso sia sufficientemente predeterminato il risultato perseguito, sicché sia il ~~compartecipe~~ morale che l'esecutore materiale vengano a rappresentarsi con anticipo il medesimo programma criminoso nei suoi componenti essenziali, ancorché venga rimessa alla determinazione di quest'ultimo la concreta individuazione del momento in cui agire e degli eventuali, anche indeterminati, soggetti passivi la cui incolumità può essere lesa e/o posta in pericolo dalle specifiche modalità esecutive del reato preventivamente concertato.

Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, sia l'Aglieri che il Greco, i quali avevano aderito alla deliberazione di eliminare del dr Falcone, erano stati informati per tempo da Biondino delle modalità con cui sarebbe stato effettuato l'attentato al magistrato.

Peraltro, le notorie misure di sicurezza predisposte a tutela dell'obiettivo preso di mira, non potevano non lasciare fondatamente prevedere che le concrete ed inevitabili modalità operative dovevano essere tali da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone, ancorché fossero in larga misura rimesse anche alle scelte degli esecutori materiali dell'agguato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono risulta evidente che il quadro probatorio emergente dal complesso degli elementi processualmente acquisiti consente di ravvisare anche nella condotta degli appellanti un contributo penalmente rilevante alla verifica dei fatti-reato materialmente posti in essere da altri affiliati

allo stessa organizzazione. Né è di ostacolo alla configurabilità del concorso, sotto lo specifico profilo dell'elemento psichico, la indeterminatezza degli obiettivi presi di mira – che non risultano essere stati tutti nominativamente individuati e concertati – anche sotto il profilo numerico, essendo decisivo il rilievo che entrambi gli imputati versavano in un atteggiamento psicologico di totale disponibilità rispetto al fine comune concordemente perseguito, costituito dalla uccisione del dr Falcone e di quanti si trovassero con lui, anche occasionalmente, a bordo dell'autovettura.

Nello specifico va rilevato che la fattispecie prevista e punita dall'art. 422 c.p., consiste essenzialmente nel fatto di chi al fine di uccidere compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Trattasi di un reato di pericolo perché non esige che la pubblica incolumità sia effettivamente lesa, essendo sufficiente che al fine di uccidere si sia fatto sorgere pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone: tale pericolo tuttavia non è presunto dalla legge, ma deve essere accertato in concreto.

Quanto all'elemento psicologico va rilevato che il delitto di strage esige il dolo specifico in quanto, pur non richiedendosi che l'agente abbia voluto il pericolo per la pubblica incolumità come conseguenza degli atti da lui compiuti con coscienza e volontà, è tuttavia necessario che egli abbia agito per un fine particolare, e cioè per il fine di uccidere, la cui realizzazione non è richiesta per l'esistenza del reato.

L'intento finalistico dell'azione deve cioè essere quello di causare la morte di più persone indeterminate o anche di una sola persona determinata, ma nella consapevolezza che il mezzo usato può ferirne o ucciderne anche altre.

Sul tema la Corte regolatrice ha affermato che "l'elemento materiale caratterizzante il delitto di strage è rappresentato dal compimento di atti aventi, obiettivamente, l'idoneità a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno). L'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di tali atti, con la finalità (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mez-

zo usato e da tutte le modalità dell'azione. Pertanto, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello di omicidio volontario plurimo, l'indagine sul fatto deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato ed alle circostanze ambientali che le caratterizzano." (cfr. Cassazione penale sez. II, 13 gennaio 1994, Rizzi, Cass. pen. 1995, 951)

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, non può revocarsi in dubbio che anche la condotta degli imputati che non svolsero il ruolo di esecutori materiali, fu sorretta dal dolo specifico di uccidere, con la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone; pericolo ragionevolmente prevedibile, ed anzi ampiamente previsto, in relazione alla presumibile spiccata potenzialità offensiva dei mezzi che avrebbero dovuto essere necessariamente usati, con elevate probabilità di gravi effetti lesivi nei confronti di un numero indeterminato di persone.

Va peraltro rilevato che la consapevolezza anche da parte dei giudicabili di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone è incontrovertibilmente desumibile anche dal rilievo che, trattandosi di magistrato ad alto rischio e quindi adeguatamente protetto (uso di autovettura blindata e scorta armata), si imponeva l'esigenza di privilegiare modalità di esecuzione caratterizzate da spiccate potenzialità lesive, inevitabilmente non selettive, che non lasciassero scampo all'obiettivo ed alle persone preposte alla sua tutela, oltre che ad eventuali soggetti che si fossero venuti a trovare casualmente nel raggio di azione del proditorio agguato.

In altri termini, non si trattava di un agguato che potesse essere eseguito con armi comuni da sparo, ma necessariamente con esplosivo, per come era ben noto e prevedibile da parte dei giudicabili, anche alla stregua del fallito attentato dinamitardo dell'Addaura, sicché era altamente probabile un concreto pericolo per la pubblica incolumità.



Alla stregua delle considerazioni che precedono va ribadita la responsabilità dell'appellante in ordine a tutti i reati a lui ascritti non potendosi derubricare l'imputazione di strage in quella di omicidio.

*

Passando all'esame delle altre questioni di merito si osserva che appaiono prive di pregio le ulteriori censure mosse all'impugnata sentenza, avendo i primi giudici, con logica e coerente motivazione, dato ampio conto delle condivisibili conclusioni cui sono pervenuti, alla stregua della valutazione unitaria dei mezzi di prova assunti che ha condensato un quadro probatorio ulteriormente arricchitosi a seguito della disposta rinnovazione parziale del dibattimento su temi specifici su cui si sono incentrate anche le richieste dei difensori.

In particolare, la Corte, aderendo alla richiesta difensiva volta ad esplorare nell'interesse dell'Aglieri, il tema dei "mandanti occulti", con ordinanza del 20 ottobre 1999, ha disposto la rinnovazione dell'esame di Salvatore Cancemi, in un primo momento respinta.

Su tale tema, infatti, il collaboratore aveva riferito, in fase di indagini preliminari, nell'interrogatorio reso in data 18 febbraio 1994 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, in ambito processuale nel quale non risulta che il difensore di Pietro Aglieri avesse partecipato alla loro assunzione.

Il Cancemi, opportunamente compulsato ha riferito dei contatti tra Salvatore Riina e gli onorevoli Dell'Utri e Berlusconi, nonché del ruolo di Vittorio Mangano, volto ad assicurare dei contatti politici per il perseguimento delle finalità che Cosa Nostra intendeva coltivare in quel dato momento storico.

Il dichiarante ha anche precisato che Salvatore Riina, nel corso della riunione di giugno tenutasi presso l'abitazione di Girolamo Guddo, aveva mostrato una "certa premura, una certa urgenza" per l'esecuzione della strage di Via Mariano D'Amelio e che era sicuro delle sue scelte perché aveva la copertura di "persone importanti.... U zù Totuccio si incontrò con persone importanti.... Poi io, più avanti,... l'ho saputo da Totò Riina e parlava di Dell'Utri e Berlusconi."

Tuttavia tali dichiarazioni non spiegano alcuna refluenza sul giudizio in corso, in quanto afferiscono a soggetti per i quali non è mai stata esercitata azione penale e che allo stato appaiono del tutto estranei alle tematiche del processo in corso. Valuterà la pubblica accusa se utilizzare o meno tali dichiarazioni dalle quali, prima facie, si evince come Cosa Nostra non fosse insensibile ai mutamenti del quadro politico-istituzionale che in quel tempo si andavano maturando e cercasse di tessere dei rapporti privilegiati al fine di poterli sfruttare al meglio per ottenere quei benefici oggetto del c.d. papello presentato da Salvatore Riina ai suoi interlocutori durante il periodo in cui Cosa Nostra coltivò una strategia di attacco nei riguardi dello Stato: “fare la guerra per poi fare la pace”.

Va in ogni caso rilevato che le dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi si sono saldate con quelle provenienti da Giovanni Brusca rese all'udienza del 1° luglio 1999, per come si è già avuto modo di verificare soffermandosi sullo specifico tema della strategia stragista perseguita dai vertici di Cosa Nostra.

Qui giova evidenziare che Brusca ha escluso di aver sentito parlare di un coinvolgimento degli onorevoli Dell'Utri e Berlusconi nella strage di Capaci; che, tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994, aveva letto sul settimanale l'Espresso un articolo che conteneva un'attacco a Silvio Berlusconi, che aveva già iniziato l'attività politica; che l'on. Berlusconi veniva indicato, tra l'altro, come amico di Vittorio Mangano, il quale gli aveva confermato tale circostanza; che, successivamente, d'intesa con Leoluca Bagarella, aveva inviato il Mangano da Berlusconi, al fine di ottenere il suo intervento per mitigare il carcere duro e una serie di benefici per Cosa Nostra; che al Mangano avrebbe dovuto riferire che, se le richieste non fossero state accolte, si sarebbe proseguito nelle stragi. (pagg. 179 e segg., ud. del 2 luglio 1999).

Tra le due ricostruzioni offerte dai collaboranti vi è una sostanziale convergenza. Difatti, entrambi hanno collocato la riunione tra le due stragi di Capaci e di Via M. D'Amelio; hanno indicato in Riina, Ganci e Biondino i partecipanti; hanno narrato del brindisi per la riuscita della strage di Capaci, nonché delle azioni criminali ancora da attuare; hanno riferito del fallito attentato dell'Addaura.

Tuttavia, va rilevato che solo Cancemi ha narrato le ragioni per cui vi fu un'accelerazione per la strage di Via D'Amelio, ricollegandola alle intese con i citati personaggi importanti, ma la sua sola propalazione non riscontrata sul punto da Brusca non può assumere allo stato alcuna valenza probatoria, ancorché sulle restanti parti le narrazioni dei collaboranti si sono integrate vicendevolmente.

Esaurito tale aspetto della tematica processuale, con riferimento alla tesi che in questa sede si vuole dimostrare, afferente al coinvolgimento di tutti i membri della Commissione provinciale di Palermo nella strategia criminale approvata, va ribadito che Salvatore Cancemi ha fornito indicazioni, che saldandosi con quelle di Brusca, sono idonee a suffragare ulteriormente l'assunto dei primi giudici.

Nello specifico, Cancemi ha narrato che, nel corso di un incontro, tenutosi dopo l'arresto di Salvatore Riina, ed al quale partecipavano il Ganci, il Michelangelo La Barbera e Provenzano, quest'ultimo aveva fatto presente che vi era la possibilità di colpire il capitano "Ultimo".

È quindi evidente che, sebbene fosse stato arrestato Riina, Provenzano voleva proseguire nella strategia di aggressione allo Stato, colpendo uno dei suoi servitori, con ciò dimostrando la sua piena adesione al disegno criminale approvato dalla Commissione, nonostante egli non avesse partecipato alla riunione riferita dal Brusca e dal Cancemi. Ma anche ulteriori indicazioni del Brusca, già esaminate, depongono nel senso di un coinvolgimento di tutti i membri della Commissione che si riunivano per piccoli gruppi.

Sul punto, Brusca ha precisato di aver potuto personalmente constatare, in alcuni episodi criminosi di strage e di omicidi eccellenti, la partecipazione alla fase organizzativa di capimandamento che non avevano preso parte alle riunioni deliberative alle quali aveva partecipato, a conferma del fatto che tali soggetti erano stati informati nel corso di altre riunioni frazionate della Commissione.

Inoltre, il dichiarante ha sottolineato che il 15 gennaio 1993, giorno dell'arresto di Salvatore Riina, doveva svolgersi una riunione a cui dovevano partecipare diversi capimandamento, che, per come appreso da Leoluca Bagarella, dovevano discutere

della strategia stragista in atto ed essere informati delle trattative che Riina aveva avviato con vari soggetti, ivi compresi quelli istituzionali ai quali aveva fatto pervenire il c.d. "papello" di richieste.

Altra riunione che si era svolta presso l'abitazione di Girolamo Guddo con la partecipazione di Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi e Giuseppe Graviano. In tale occasione, Brusca aveva discusso con Raffaele Ganci sull'opportunità di proseguire nella strategia stragista, ricevendo una risposta negativa.

Alla stregua di tali dati di giudizio può affermarsi, che la Commissione provinciale di Palermo, sia pure con riunioni frazionate, era stata consultata a più riprese per come si evince dalle concordi dichiarazioni di Cancemi, Brusca e Sinacori.

In particolare, è stato acclarato che:

- nell'ottobre del 1991 si tenne una riunione della Commissione a Castelvetro per varare la spedizione romana, di cui ha riferito Sinacori;
- che la Commissione si riunì nel mese di febbraio 1992 per deliberare il progetto criminale "aperto";
- che altra riunione si tenne tra la strage di Capaci e quella c.d. di via Mariano D'Amelio presso l'abitazione di Girolamo Guddo;
- che la Commissione era stata riunita il giorno dell'arresto di Riina.

Individuato il peculiare metodo attraverso cui venivano consultati i vari capimandamento, al fine di adottare le decisioni che impegnavano gli interessi strategici di Cosa Nostra, va ribadito che la consapevole adesione di tutti i membri della cupola mafiosa si evince dalla circostanza che nessuno dei capimandamento oppose all'iniziativa del Riina un dissenso giuridicamente rilevante concretatosi nella dimissione dalla carica o nell'abbandono dell'organizzazione.

A conforto di tale opinione va rilevato che i vari collaboratori di giustizia hanno escluso tali forme di dissociazione o, comunque, non hanno saputo fornire indicazioni di segno contrario.

A nulla vale sostenere, per come assume al difesa, che la Commissione era stata esaurata dal Riina, atteso che appare logico e convincente la tesi, asseverata con l'impugnata sentenza, secondo cui, una volta consolidatosi il potere della fazione corleonese, il rispetto della regola della collegialità, più volte violato in passato, era stato sempre osservato.

A suffragio del fatto che, effettivamente, tutti i capimandamento erano stati preventivamente informati della strategia e, conseguentemente, della loro consapevole partecipazione al disegno criminale nel quale rientra la strage per cui è processo, non va obliterato il coinvolgimento di molti dei mandamenti della provincia mafiosa di Palermo nei delitti eseguiti ed in quelli progettati, mediante l'apporto di uomini e mezzi nella fase organizzativa ed esecutiva degli attentati in questione, per come rilevato a proposito del tema afferente alla strategia stragista.

Rinviando a quanto già osservato sul tema, qui giova sottolineare come nella strage di Capaci risultano essere coinvolti affiliati appartenenti a ben sette mandamenti, in quella di Via D'Amelio (alla stregua della documentazione prodotta dall'accusa) risultano essere stati coinvolti, tra gli altri Raffaele Ganci, unitamente ai figli Domenico e Stefano (tutti appartenenti al mandamento della Noce); Salvatore Cancemi (appartenente, come si è detto, al mandamento di Porta Nuova); Salvatore Biondino, Giovan Battista Ferrante, Salvatore Biondo, classe 55, Salvatore Biondo, classe 56 (tutti facenti parte al mandamento di San Lorenzo); Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella e Francesco Tagliavia (appartenenti al mandamento di Brancaccio); Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Profeta, Vincenzo Scarantino (del mandamento della Guadagna o di Santa Maria di Gesù), Gaetano e Piero Scotto (del mandamento di Resuttana); Salvatore Riina (del mandamento di Corleone).

Orbene, alla luce degli elementi di giudizio passati in rassegna, può conclusivamente affermarsi che la ricerca dei cosiddetti mandati occulti, per la sua palese irrilevanza, non ha prodotto alcun mutamento del quadro probatorio gravante sugli appellanti che si fonda sulle puntuali e convergenti propalazioni dei collaboranti che ne hanno delineato il ruolo di correggenti del mandamento di Santa Maria del

Gesù; il che comporta l'affermazione della penale responsabilità di entrambi per aver quanto meno rafforzato il proposito criminoso del Riina. La consapevolezza dei giudicabili della strategia posta in essere peraltro si ricava dalle regole che governano tale sodalizio, dalla loro sicura partecipazione alle riunioni della Commissione provinciale, dal loro diretto coinvolgimento nella strage di Via d'Amelio, atteso il ruolo svolto dagli appellanti e da altri affiliati alla suddetta famiglia mafiosa senza il cui consenso di certo non avrebbero potuto essere coinvolti in un delitto così eclatante.

Non può invalidarsi tale conclusione censurando il c.d. teorema Buscetta e le dichiarazioni di Salvatore Cancemi, tacciandole come inattendibili, atteso che si è ampiamente dimostrato in precedenza come tali delitti, per la loro evidente natura strategica erano stati deliberati dalla cupola mafiosa provinciale, cui sedevano sia l'Aglieri che il Greco, alla stregua delle riscontrate dichiarazioni dei collaboranti, ivi compresi i citati Cancemi e Brusca, i quali avevano titolo a partecipare a tali riunioni, seppur frazionate.

Appare quindi privo di pregio sostenere che la conoscenza del progetto stragista da parte dell'Aglieri, e quindi del Greco, fosse frutto di una mera deduzione logica, atteso che la prova critica non solo ha diritto di cittadinanza nel sistema processuale vigente, ma la stessa è ancorata ad una serie di dati valutativi di sicura efficacia probatoria, posto che risulta provato il coinvolgimento di numerosissimi mandamenti nella complessiva strategia stragista perseguita da Cosa Nostra in quel torno di tempo.

Assolutamente incensurabile appare poi la parabola argomentativa seguita dai primi giudici, con riferimento alla comunicazione da parte del Biondino delle modalità esecutive della strage di Capaci. Ed invero, il fatto che la prova della comunicazione da parte del Biondino ai reggenti dei mandamenti in stato di libertà si articoli su basi logiche non esclude la fondatezza della tesi, che trova ampi riscontri e giustificazione nella valutazione di tutte le emergenze probatorie. Tuttavia, non ci si può esimere dall'osservare che tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella strage, ad ec-

cezione dei collaboranti, hanno escluso ogni loro partecipazione a tale delitto, sicché diviene una vera e propria probatio diabolica acquisire un riscontro alle dichiarazioni dei Cancemi attraverso analoghe ammissioni di responsabilità, che tuttavia appaiono superflue alla stregua delle argomentazioni sopra offerte e di quelle che si ricavano dall'impugnata sentenza.

In particolare, si è osservato che pur essendo stato espresso nelle riunioni che avevano preceduto l'omicidio Lima il consenso dei componenti della Commissione in ordine alla proposta di passare in tempi brevi all'esecuzione anche dell'omicidio del dr Falcone, non erano state decise da tale organo, sia pure per linee generali, le modalità dell'omicidio cioè che lo stesso dovesse essere attuato nelle forme della strage.

Era quindi necessaria un'ulteriore consultazione al fine approvare una modalità esecutiva così eclatante che avrebbe avuto un notevole impatto sull'opinione pubblica ed avrebbe determinato la sicura reazione dello Stato, con cui ovviamente si intendeva trattare su posizioni di forza: "fare la guerra per fare la pace".

Senza dilungarsi sulle modalità del colloquio avuto presso il cantiere di Piazza Principe di Camporeale tra l'emissario del Riina, Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, occorre ribadire che il suddetto cantiere costituiva un punto di incontro tra gli affiliati, per come accertato dai Carabinieri del ROS, e ciò costituisce un significativo riscontro alle dichiarazioni del Cancemi in ordine al colloquio avuto con il Biondino.

In ordine alla collocazione temporale di tale incontro, appare più aderente all'evolversi degli eventi quella di circa 40 giorni antecedenti alla strage.

Tale indicazione è da preferire a quella di 15-20 giorni, riferita in un primo tempo dal Cancemi, che aveva tentato di sminuire il ruolo da lui svolto nella vicenda, riferendo financo di aver appreso dell'organizzazione della strage solo da Raffaele Ganci mentre si trovava in auto con lui.

Orbene, si è già osservato al riguardo che una volta accertate le ragioni delle reticenze del Cancemi, tali difformità non possono comportare "un discredito genera-

lizzato delle sue dichiarazioni” per come pretende di fare la difesa, facendo riferimento anche alle sottese motivazioni del presunto pentimento del collaborante su cui si sono già espressi i giudici di prime cure cassandole. Ed invero, le motivazioni sottese alla collaborazione non assumono alcuna influenza atteso che “in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. pentimento, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue provalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del c.d. pentito deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona – e quindi sulla genuinità del suo pentimento – bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.” (cfr. Cassazione penale sez. II, 14 gennaio 1997, n. 36, Spataro, Cass. pen. 1998, 2417 (s.m.).

Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che l'attendibilità del collaborante va posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da sentimento di vendetta, dall'intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi di polizia e dell'accusa, assecondandone l'indirizzo investigativo, ossia gli organi dalle cui valutazioni dipende la concessione o il mantenimento del regime di protezione; il che non è di certo sostenibile nel caso che ci occupa.

Pertanto, è del tutto ininfluyente la mancata partecipazione dell'Aglieri alla fase preparatoria o esecutiva della strage di Capaci ed ai relativi festeggiamenti, svoltisi tra gli addetti ai lavori, dovendo il predetto imputato rispondere del delitto, similmente al Greco, a titolo di concorso morale e non come partecipe.

Una volta ribadita la validità del quadro probatorio, va rilevato che, dall'esame delle dichiarazioni tra loro convergenti, pur nel diverso grado di precisione corrispondente al diverso livello di conoscenze, di coloro che erano affiliati a Cosa No-

stra all'epoca della strage era emerso in modo incontrovertibile che lo Aglieri ed il Greco, al di là delle cariche ricoperte, per volere del Riina e del Provenzano erano stati chiamati insieme a reggere il mandamento di S. Maria di Gesù.

Infatti, entrambi si occupavano sia delle questioni inerenti alla gestione del mandamento sia di quelle di competenza della Commissione provinciale di Palermo, alle cui riunioni entrambi solevano prender parte.

Sebbene il Brusca avesse dichiarato che tale privilegio era venuto a cessare con la riunione tenutasi a seguito della morte del fratello dello Spera, si è già osservato che Cancemi non aveva posto un termine a tale situazione. Inoltre, neanche dalle parole del Brusca risultava una smentita alle unanimesi indicazioni fornite dagli altri dichiaranti, secondo cui, sino all'epoca della strage di Capaci ed oltre, nulla era mutato di fatto nella situazione che vedeva entrambi gli imputati partecipare sostanzialmente a pari titolo alla gestione del mandamento.

Pertanto, sostenere che l'Aglieri era rimasto assente dai mini-summit, non assume alcun rilievo ai fini di escluderne la penale responsabilità, giacché, al di là della suggestione che si ritrae dall'argomento, è dato processualmente certo che la prassi delle riunioni frazionate era ormai invalsa in Cosa Nostra, che i collaboranti avevano potuto riferire solo della presenza dei capimandamento che vi avevano partecipato assieme a loro, che Brusca aveva riferito della presenza nella fase esecutiva di numerosi delitti di soggetti che non avevano presenziato alla riunione a cui egli aveva preso parte. Ne consegue che il fatto dedotto dalla difesa, tutt'al più dimostra che Aglieri, ed ovviamente il Greco, avevano partecipato ad un mini-summit al quale non erano presenti gli attuali collaboranti, ma di certo non autorizza le pretestuose e mistificanti conclusioni difensive.

Va poi soggiunto, sempre a proposito del giro compiuto dal Biondino per informare i capimandamento del proposito di Riina di effettuare la strage, che quanto asserito dal Cancemi non era affatto in contrasto con gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio. Ed invero, la asserita ermeticità di Riina, direttamente proporzionale alla gravità del delitto da compiersi, riferita da Brusca, non esclude affatto

la vigenza della regola della consultazione che ovviamente avveniva con le cautele del caso.

Va infine ribadito che non assume alcun rilievo, per come già osservato, il tema dei mandati occulti, atteso che il disposto riesame del Cancemi non ha per nulla modificato il quadro probatorio condensatosi in atti nei confronti dei giudicabili.

*

In esito alla disposta rinnovazione del dibattimento, i cui esiti sul piano probatorio sono stati già ampiamente esaminati, deve rilevarci che nessun pregio assumono le tesi difensive secondo cui la strage di Capaci venne deliberata da una sorta di "direttorio", composto da cinque persone: Cancemi, Raffaele Ganci, Salvatore Riina, Biondino e Brusca. Né può seriamente sostenersi che i collaboranti Brusca e Cancemi ignorassero le modalità della strage di Capaci, e, cosa ancor più grave, chi fossero i mandanti, posto che se ne erano assunti la diretta responsabilità. Nessun dubbio invece sussisteva sul ruolo di "portavoce del Riina" svolto dal Biondino, che si fece carico di informare i capimandamento delle modalità di esecuzione dell'attentato di Capaci.

Orbene, le esposte argomentazioni riducono a mera illazione l'ipotesi che al di sopra di questo "direttorio" vi fossero delle altre persone: i cosiddetti mandanti occulti; cosa che, se vera, dovrà in ogni caso essere accertata dalla pubblica accusa in un'altra e diversa sede.

Il fatto che Brusca, quale componente della Commissione, non venne informato della strage di Via d'Amelio, non consente di affermare che non tutti i membri di tale organo erano resi edotti delle iniziative da intraprendere, giacché tale opinione difensiva può accettarsi solo con riferimento alle attività preparatorie ed esecutive, che, per ovvie ragioni di segretezza, erano conosciute solo dai diretti interessati, di talché non è affatto lecito asserire che non avendo il Biondino spiegato al Cancemi chi fossero gli altri soggetti da avvisare, quando lo incontrò al cantiere edile di Piazza Principe di Camporeale, costoro "non potevano essere individuati nei capimandamento, bensì negli altri coautori della strage".

A ben vedere la tesi difensiva è fantasiosa e del tutto avulsa dal logico evolversi degli eventi, per come correttamente ricostruiti con l'impugnata sentenza ed approfonditi nell'apposito capitolo dedicato alla strategia stragista perseguita da Cosa Nostra.

Biondino, infatti, aveva il compito di informare gli altri capi del proposito di Riina di effettuare la strage di Capaci, attesa la rilevanza della scelta compiuta, che rappresentava un punto di non ritorno per quanto concerneva i rapporti con le istituzioni, in conseguenza del notevole salto di qualità sotteso a tale iniziativa che per le innegabili implicazioni ed reazioni sul piano politico-istituzionale involgeva la responsabilità dei vertici di Cosa Nostra.

Sostenere poi che tale conclusione si era fondata sulle sole dichiarazioni del Cancemi, le cui accuse non erano riscontrate e quindi erano inutilizzabili, a mente dei principi enucleati con la sentenza Belli della Corte di Cassazione, costituisce ulteriore argomento privo di pregio perché, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, quali sono sicuramente quelle che interessano nel caso di specie, con la suddetta sentenza si è osservato che, da un lato, è stato riconosciuto valore di prova – e non di mero indizio – a detta fonte propalatoria, e, dall'altro, si è stabilito che il giudizio di attendibilità necessita di un riscontro esterno, cioè deve essere confortato da altri elementi probatori che non sono peraltro, predeterminati “nella specie e qualità” e che di conseguenza possono essere “di qualsiasi tipo e natura”.

Il principio fissato dalla citata sentenza va quindi identificato nel divieto di utilizzazione esclusiva della dichiarazione in quanto tale, e nella possibilità, però, di valutazione congiunta – cioè di integrazione e di riscontro – con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermare l'attendibilità.

Ciò posto, deve evidenziarsi come la chiamata in correità del Cancemi ha trovato conferma negli accertamenti eseguiti dagli inquirenti, anche perché i cosiddetti riscontri esterni non debbono essere necessariamente costituiti dalle dichiarazioni di altro propalante. In ogni caso va sottolineato come Brusca, a conferma della colle-

gialità della decisione, abbia ampiamente riferito delle riunioni frazionate, di cui ha narrato anche Sinacori, a proposito di quella che si tenne nel settembre del '91 in provincia di Trapani, nella proprietà di Pietro Giambalvo; riunione cui avevano partecipato Filippo e Giuseppe Graviano.

Confermativa dell'esistenza di contatti diretti tra i vari capimandamento è la circostanza, riferita da Brusca, della presenza di Carlo Greco e Giuseppe Graviano, e di altri capimandamento nell'abitazione di Salvatore Biondino nel periodo compreso tra la strage di Capaci e quella di Via d'Amelio, nonché la presenza del Cancemi e Raffaele Ganci in altre occasioni (pag. 144 e segg., ud. 1° luglio 1999)

Il fatto poi che la prova della comunicazione da parte del Biondino ai reggenti dei mandamenti in stato di libertà si ritrae da un'unica fonte rappresentativa non esclude la fondatezza del costruito accusatorio, che ha trovato ampi riscontri e giustificazioni nella valutazione unitaria di tutte le emergenze probatorie.

Ritiene pertanto il Collegio di dover rigettare l'appello dell'imputato e confermare l'impugnata sentenza, cui consegue per legge la condanna al pagamento in solido delle maggiori spese processuali, di quelle di custodia in carcere la rifusione di quelle sostenute dalle costituite parti civili.

§

Alla stregua delle argomentazioni già spese, deve essere rigettato l'appello proposto nell'interesse di Carlo Greco, il cui ruolo di sostituto dell'Aglieri era del tutto peculiare, atteso che entrambi gestivano il mandamento e partecipavano alle decisioni, adottate dalla Commissione provinciale, che interessavano l'intera organizzazione.

Vanno pertanto respinte, per la loro palese infondatezza, le censure mosse all'impugnata sentenza concernenti:

-I criteri di valutazione della prova, e segnatamente quelli che governano le chiamate in correità e quelle incrociate, atteso che i primi giudici hanno dato ampio conto delle conclusioni cui sono pervenuti. A tal proposito vanno richiamati i criteri indicati su tale tema comune alle difese;

-La modalità di riunione della Commissione provinciale di Palermo, che deliberò la strage di Capaci nell'ambito di una più ampia strategia di attacco alle Istituzioni repubblicane, per come si evince dalle concordi e sinergiche dichiarazioni dei collaboranti che parteciparono alle riunioni frazionate di tale organo;

-Il ruolo paritarito in seno a tale organo collegiale di Aglieri e Greco, alla stregua delle concordi dichiarazioni dei collaboranti, ivi compresi Cancemi e Brusca, che vi facevano parte. Sicché non possono liquidarsi come mere opinioni e congetture le convergenti dichiarazioni dei dichiaranti, dovendosi porre in rilievo che Brusca (cfr. pag. 110 e segg., 305 e segg. del verbale di trascrizione, ud. del 23 gennaio 1999 nel processo Borsellino) ha dichiarato che verso la fine del 1992 – quindi dopo la strage di Capaci – Rina, a seguito dell'omicidio del fratello di Benedetto Sperra, aveva indetto presso la casa di Guddo, una riunione cui parteciparono vari capi mandamento tra cui, Salvatore Cancemi, Raffale Ganci, Pietro Aglieri e Carlo Greco, Giuseppe Graviano e forse Antonino Giuffré;

-La consapevolezza in capo all'imputato della decisione di uccidere il magistrato, essendo indubbio che una decisione di tale rilevanza non sarebbe mai stata assunta dallo Aglieri senza il concorso della volontà del Greco, per come già ampiamente dimostrato;

-L'irrilevanza, ai fini della valutazione dell'attendibilità della fonte propalatoria, dei dubbi e delle perplessità sulle ragioni della collaborazione del Cancemi, attese le argomentazioni già spese sulla questione;

-L'irrilevanza della reticenza del Cancemi, dovendosi convenire con i primi giudici che, una volta coltane le ragioni, non v'era motivo di dubitare della genuinità, coerenza logica ed attendibilità del dichiarante che aveva raccontato, coinvolgendosi nella vicenda processuale, quanto a sua conoscenza;

-La palese pretestuosità delle conclusioni difensive che ascrivono al Cancemi il ruolo di calunniatore, laddove si ponga mente alla obiettiva rilevanza della fonte rappresentativa, le cui dichiarazioni, ancorché in parte reticenti per le ragioni già e-

sposte, hanno trovato ampia conferma estrinseca in dati di prova generica e specifica;

-L'infondatezza e la riduttività della tesi secondo cui la decisione di uccidere il dr Falcone venne adottata unicamente da Riina e Provenzano, sicché nessuna riunione della Commissione si tenne prima della strage, atteso che tale opinione contrasta con quanto riferito dai collaboranti da cui si ricava la vigenza della regola del necessario consenso preventivo dei componenti di tale organo per gli omicidi eccellenti;

-La mancata partecipazione del Greco alle riunioni di cui avevano riferito i collaboranti (quella del brindisi dopo la strage; quella per l'omicidio Lima; quella per le elezioni politiche; quella relativa all'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino; quella sul pericolo derivante dai collaboratori di giustizia) dimostra unicamente che l'imputato partecipò ad altre riunioni frazionate di tale organo, in ossequio al metodo introdotto dal Riina per ragioni di cautela e di segretezza. Tuttavia la prova dell'esistenza di contatti diretti tra i vari capimandamento si ritrae dalle riferite dichiarazioni di Brusca, rese e/o ritualmente acquisite nel presente giudizio, da cui è lecito argomentare la partecipazione del Greco e dell'Aglieri, a varie riunioni che si tennero sicuramente dopo la strage di Capaci.

-Il richiamo da parte della difesa alle dichiarazioni di Brusca circa la competenza del c.d. direttorio, composto da cinque capimandamento, che decideva sulle questioni più rilevanti. Tale opinione ha trovato ampia smentita nelle dichiarazioni del collaborante il quale nel corso del suo riesame ha riferito, in maniera del tutto persuasiva e convincente, delle modalità di funzionamento della Commissione, della strategia criminale perseguita e delle modalità in cui si era attuata;

-La chiamata singola del Cancemi, non riscontrata dal Biondino, atteso quanto si è già sul punto osservato.

*

Sotto altro profilo, rileva il Collegio che la circostanza che Biondino non abbia confermato quanto asserito dal Cancemi circa l'incarico affidatogli dal Riina di

“comunicare “ agli altri capimandamento le modalità dell’attentato, è argomento suggestivo che non consente di ritenere prive di riscontro le dichiarazioni e del collaborante, per le ragioni testé esposte.

Sostenere poi che il Riina avesse avvocato a sé tutti i poteri decisionali non esclude affatto – anche a seguire tale erronea opinione – che i componenti della Commissione, non palesando alcun dissenso giuridicamente rilevante, ne abbiano rafforzato il proposito criminoso.

*

Il fatto che il Cancemi nel corso del dibattimento di prime cure abbia aggiustato il tiro nei confronti del Greco, che in un primo tempo aveva indicato come sottocapo del mandamento della Guadagna e poi come correggente del predetto mandamento, non è elemento idoneo a dimostrare alcuna progressione accusatoria intrisa di malanimo o da intenti calunniatori. Difatti, tale asserita qualità ha trovato ampia conferma nelle convergenti dichiarazioni rese dai collaboranti, nella misura in cui è emersa la pari responsabilità dei giudicabili nella gestione del mandamento.

Peraltro è pacifico che la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un’integrazione. (cfr. Cassazione penale sez. VI, 1 febbraio 1994 Greganti, Cass. pen. 1995, 1014, Mass. pen. cass. 1994, fasc. 6, 117)

Conseguentemente, il preteso ruolo subalterno del Greco all’interno del mandamento della Guadagna costituisce un mero espediente difensivo volto a scremarne la penale responsabilità, quale concorrente morale nella strage, atteso che è dato processualmente non revocabile in dubbio la sua diretta partecipazione, unitamente all’Aglieri, alle riunioni di tale organo, e quel che più conta, alla deliberazione della strage di Capaci.

*



Infine, del tutto irrilevante per la sua collocazione temporale risalente al 1989 è il richiamo, peraltro isolato, alle dichiarazioni dei Salvatore Cucuzza circa la spaccatura interna a cosa nostra tra il gruppo dei vincenti e quello dei perdenti.

Le ragioni addotte dal Cucuzza circa il pentimento del Cancemi appaiono irrilevanti, per come già sostenuto dai primi giudici che si sono occupati della vicenda relativa alla presunta appropriazione di un bottino ingente proveniente da una rapina miliardaria.

Il fatto poi che il mandamento della Guadagna rimase estraneo alla strage di Capaci non esclude affatto il coinvolgimento dei suoi capi nel momento deliberativo, laddove si ponga mente al fatto che per la strage di Via d'Amelio tale mandamento risulta coinvolto attraverso la diretta partecipazione di suoi affiliati, nonché degli attuali appellanti.

*

Da ultimo va ribadito che anche dopo la strage di Capaci, sia Aglieri che Greco parteciparono alle riunioni della Commissione, almeno sino a quella convocata per individuare e punire i responsabili dell'omicidio del fratello dello Spera che si tenne a fine '92 (detto omicidio si colloca, in effetti, nel novembre 1992).

Ed invero, nell'ambito del presente giudizio, all'udienza del 16 aprile 1997 (pag. 240 e segg.), Brusca ha riferito, a proposito di detta riunione che "...l'ultima volta che hanno (sono) partecipato assieme Greco Carlo e Aglieri Pietro, in quella occasione Riina disse: "Tu per questa volta sei stato privilegiato però non vieni più in questa, in commissione cioè deve venire solo Aglieri Pietro", poi credo che c'era Giuffré Antonino e Spera Benedetto e Lo Bianco Pieruccio, questo ragazzo scomparso che prima era il reggente della famiglia, cioè il mandamento prima di Belmonte Menzagno era Misilmeri e il reggente era questo ragazzo, cioè Lo Bianco Pieruccio, poi e' stato tolto a Misilmeri e passò a Belmonte Menzagno."

Detta riunione si tenne dopo la strage di Capaci "perché Riina è libero, dopo l'omicidio del fratello di Spera Benedetto, dopo una settimana, dieci giorni"

Ed ancora, in data 28 marzo 1997 (pag. 423 e segg.), il collaborante ha precisato che “Il capo mandamento della Guadagna di Santa Maria del Gesù è Aglieri Pietro. Però, debbo dire che per un periodo di tempo e in particolar modo nelle due commissioni, e poi nelle mini commissioni che io vedevo, avevano questo privilegio, faceva parte anche Greco Carlo. Però, quando fu dell'omicidio del fratello di Spera Benedetto, Riina Salvatore in quella occasione ebbe a dire “questo privilegio per voi deve finire, da questo momento in poi deve venire solo uno”, quindi doveva venire Aglieri Pietro.”

*

Conclusivamente, il ruolo dell'Aglieri e del Greco, ne involge la responsabilità a titolo di concorso morale nella deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, atteso che i predetti imputati, consultati dal Biondino in ordine all'opportunità di attuare la strage di Capaci, non esprimendo alcun valido dissenso, avevano, quanto meno, rafforzato nel Riina la determinazione a compiere l'attentato per cui è processo.

Alla conferma dell'impugnata sentenza consegue la condanna degli appellanti Greco al pagamento, in solido, delle spese processuali, di quelle della propria custodia in carcere, ed alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by a vertical stroke and a small flourish at the top.

IL MANDAMENTO DI VILLABATE
-MONTALTO SALVATORE E MONTALTO GIUSEPPE-

La ritenuta qualità di capomandamento di Villabate di Salvatore Montalto, ancorché detenuto all'epoca della strage di Capaci, e di sostituto del di lui figlio Giuseppe, ancorché latitante, induceva i primi giudici ad affermarne la penale responsabilità in ordine al suddetto delitto, alla stregua delle plurime e sinergiche chiamate dei collaboranti che avevano attinto entrambi i giudicabili, di cui era certo l'inserimento in Cosa Nostra.

In particolare, Tommaso Buscetta, aveva indicato Salvatore Montalto come soggetto affiliato nella famiglia di Passo di Rigano, con la carica di vice rappresentante, ai tempi in cui la predetta famiglia era retta da Salvatore Inzerillo, esponente di punta della fazione anticorleonese.

Il Montalto, però, nel corso della guerra di mafia si era schierato con la fazione dei vincenti, riuscendo così non solo a sottrarsi alla sistematica eliminazione degli avversari posta in essere dai corleonesi, ma anche ad ottenere la carica di rappresentante della famiglia di Villabate, paese di cui l'imputato era originario, in ricompensa dei servigi prestati al gruppo capeggiato dal Riina durante la guerra di mafia, operando dall'interno della famiglia retta dallo Inzerillo.

Ma la gratitudine del Riina non si era fermata lì, perché nel 1983, allorché era stata riorganizzata Cosa Nostra, dopo il prevalere dello schieramento corleonese, e cioè in epoca successiva a quella a cui risalivano le conoscenze del Buscetta, il Montalto era stato elevato alla carica di capomandamento; carica che prima era rivestita dal rappresentante della famiglia di Bagheria, per come si evinceva in modo inequivocabile dalle convergenti dichiarazioni rese da Francesco Paolo Anzelmo, che aveva anche indicato in Giuseppe Montalto, figlio di Salvatore, il sostituto del padre. Il dichiarante ha precisato che durante la detenzione di Salvatore Montalto, arrestato in data 12 gennaio 1991, il di lui figlio Giuseppe ne era stato il sostituto.

Anche Giovanni Brusca aveva reso dichiarazioni di analogo tenore anche per quanto riguardava la carica di sostituto ricoperta da Giuseppe Montalto.

Salvatore Cancemi aveva altresì riferito che il Montalto aveva avvisato il Riina del proposito del suo capofamiglia, Salvatore Inzerillo, di attirarlo in una trappola per strangolarlo, e aveva indicato in Giuseppe Montalto il sostituto del padre.

Mario Santo Di Matteo, che aveva conosciuto Salvatore Montalto solo nel 1993 nel carcere dell'Asinara, aveva appreso dal Gioé della carica di capomandamento ricoperta dal predetto ed era anche a conoscenza del ruolo di sostituto del figlio Giuseppe.

Analoghe dichiarazioni sul ruolo di capomandamento di Salvatore Montalto aveva rilasciato Giovanni Drago, mentre Calogero Ganci, che aveva indicato Giuseppe Montalto quale sostituto del padre, aveva precisato di averlo visto nel corso di alcune riunioni della Commissione sino al 1993, sia pure in poche rare occasioni; circostanza questa che si spiegava con il carattere frazionato delle riunioni stesse e con il fatto che il collaboratore era ovviamente a conoscenza delle sole riunioni alle quali prendeva parte anche il padre Raffaele.

Gaspere Mutolo, che era stato detenuto con Montalto Salvatore nel carcere di Spoleto dal 9 maggio 1992, aveva saputo riferire anche sul ruolo di sostituto svolto dal figlio Giuseppe.

Pertanto i primi giudici, in ossequio ai criteri di attribuzione della responsabilità, condannavano entrambi gli imputati alle pene ritenute di giustizia, per avere, quanto meno, rafforzato il proposito delittuoso del Riina, nella qualità di capomandamento detenuto di Salvatore Montalto e di sostituto, libero, ancorché latitante, del figlio.

*

Entrambi gli imputati, condannati alla pena dell'ergastolo, hanno proposto appello per il tramite dell'avv. Daniele, il quale, con il principale motivo di gravame, ne ha chiesto l'assoluzione dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

In particolare, la difesa ha rilevato che i primi giudici avevano affermato la penale responsabilità dei giudicabili, condannandoli ad una pena così grave, non sulla base di elementi di prova certi ed univoci, bensì "sulla scorta di corollari giurispruden-

ziali e teoremi imbastiti sulla parola dei collaboratori di giustizia, secondo cui la strage di Capaci avvenne anche per volere dei presunti capimandamento, seppure detenuti, della provincia di Palermo, costituenti la Commissione provinciale, che senz'altro avrebbero dovuto sapere, condividere e quindi dare sinergia, al grave proposito criminoso".

L'affermazione della penale responsabilità si era pertanto fondata su un'erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato in quanto è pacifico che la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non comporta la penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli altri associati, se non in virtù della diretta partecipazione morale o materiale a tali condotte.

Nella fattispecie nessuna prova offriva il processo in ordine alla partecipazione dei predetti Montalto alla fase ideativa, volitiva, preparatoria ed esecutiva della strage, ove si consideri che difettava anche la prova che Salvatore Montalto potesse essere stato effettivamente capomandamento di Villabate.

A tal proposito la difesa evidenziava: che all'epoca dell'arresto di Montalto Salvatore, avvenuto il 7 novembre 1982, il mandamento di Villabate non era stato ancora formato; che il Montalto fu detenuto sino al 1° dicembre 1990 per essere nuovamente e definitivamente arrestato per cui, secondo l'assunto del Buscetta, non poteva essere eletto capo mandamento perché ne era necessaria la presenza fisica; che Sinacori e Di Maggio avevano sottolineato che "quando si è detenuti non si è nessuno". Pertanto, in ossequio alle ferree regole di Cosa Nostra Montalto Salvatore non poteva essere eletto capo mandamento di Villabate, perché detenuto, e, conseguentemente, suo figlio Giuseppe non poteva essere il suo sostituto.

A sostegno di tale tesi la difesa rilevava che:

-Montalto Salvatore era stato condannato nel primo maxiprocesso come affiliato a Cosa Nostra;

-che Di Carlo Francesco aveva dichiarato che sostituto di un capo mandamento non può essere nominato "né un fratello, né un parente intimo", in ossequio al principio

che gli appartenenti alla stessa famiglia di sangue non possono ricoprire due cariche direttive all'interno del sodalizio.

*

Sotto altro profilo la difesa rilevava l'erroneità dell'impugnata sentenza fondata su congetturali prove indirette, in quanto i primi giudici non avevano fornito un'adeguata motivazione sulle seguenti circostanze, afferenti al fatto:

-che Montalto Salvatore venne preventivamente informato del proposito di uccidere il giudice Falcone e prestò il suo consenso;

-che Montalto Giuseppe, latitante dal 1984 al 1993, epoca del suo arresto, fu effettivamente contattato dal Biondino ed informato della imminente strage, e, a sua volta, ne informò il padre detenuto;

-che Montalto Giuseppe, qualora fosse stato sostituto del padre, non era portatore di nessun autonomo potere e ruolo all'interno della Commissione Provinciale alle cui riunioni non partecipava;

-che alla strage di Capaci ed agli altri delitti eccellenti non parteciparono mai uomini d'onore della famiglia di Villabate;

-che nessuna indicazione emergeva dagli atti processuali circa la possibilità di Montalto Giuseppe, peraltro latitante, di comunicare il con padre detenuto per riceverne le disposizioni anche per i fatti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Su tali circostanze essenziali i primi giudici non si erano adeguatamente soffermati, mentre avevano valutato positivamente elementi di scarso rilievo probatorio, mentre l'infruttuoso tentativo di dimostrare che Montalto Salvatore rivestiva la qualità di capomandamento non era di per sé elemento idoneo a legittimare una sentenza di condanna, in mancanza della prova certa della sua adesione al proposito criminoso.

Infine, nessun rilievo poteva attribuirsi a quanto riferito da Mutolo Gaspare, soggetto inattendibile, in ordine all'asserita soddisfazione del Montalto alla notizia dell'uccisione del dr Falcone, in quanto tale atteggiamento, sebbene censurabile, non costituiva prova o indizio univoco del concorso morale nell'eccidio. Infatti, il

consenso e l'adesione, per essere penalmente rilevanti, devono essere antecedenti al delitto, ma non successivi.

Era pertanto del tutto apodittica l'affermazione della Corte di Assise secondo cui Montalto Salvatore "aveva partecipato alla deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi" perché di tale assunto non era stata fornita alcuna prova. A prescindere dal fatto che alcuni collaboratori (Cancemi, Anzelmo) avevano riferito che fu personalmente Riina ad assumersi l'impegno di informare i capi mandamento detenuti del progetto stragistico, il processo non forniva, ad avviso della difesa, la prova che Montalto Salvatore ed il figlio Giuseppe (quest'ultimo asseritamente per il tramite del Biondino) erano stati messi a conoscenza di tale decisione.

Ed, infatti, Biondino allorquando ebbe a riferire di aver dato comunicazione (15-20 giorni prima dell'attentato) della decisione della Commissione a Cancemi e Gangi presso il cantiere Meola di Piazza Principe di Camporeale e che si accingeva a trasmettere la notizia agli altri capimandamento, certamente non aveva menzionato Giuseppe Montalto. Inoltre, non ci si spiegava come e quando il latitante Giuseppe Montalto avrebbe potuto informare di ciò il padre detenuto in quel di Spoleto.

Sintomatica dell'estraneità di Giuseppe Montalto ai fatti per cui è processo era la sua assenza sia alla riunione di contrada Rebottone, presso la casa di Di Matteo, ove furono stabilite le modalità della strage, sia alla riunione presso la villa di Guddo per "festeggiare la riuscita dell'impresa", avvenuta dopo un mese dall'esecuzione dell'attentato.

L'irrilevanza del ruolo di Giuseppe Montalto in seno all'associazione mafiosa emergeva dalle dichiarazioni di una pleora di pentiti che nulla di specifico avevano riferito sull'imputato. Peraltro, lo stesso Ganci, pur avendo partecipato a centinaia di riunioni della Commissione, aveva narrato di aver visto Montalto Giuseppe soltanto una decina di volte, mentre il Cancemi lo avrebbe visto in una sola riunione negli anni '80.

Pertanto, la difesa chiedeva l'assoluzione degli imputati in assenza di qualsivoglia elemento di prova circa il loro concorso, anche morale, alla deliberazione della strage di Capaci.

§

Ritiene il Collegio che l'impugnata sentenza non meriti censura alcuna nella misura in cui i primi giudici hanno dato ampio conto – alla stregua dei condivisibili criteri ermeneutici seguiti in tema di valutazione della prova, a mente dell'art. 192 c.p.p., e di concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p. – delle ineccepibili motivazioni con cui è stata affermata la penale responsabilità di entrambi gli appellanti in ordine al contestato delitto di strage ed ai reati ad esso connessi.

Su tali temi processuali, comuni alle difese, deve ribadirsi che vanno disattesi, perché generici, inconferenti e privi di pregio, i rilievi mossi ai criteri di valutazione della prova seguiti dai primi giudici, alla luce delle argomentazioni già spese, cui si fa espresso rinvio. Giova tuttavia ribadire che, in tema di valutazione della chiamata in reità e delle c.d. chiamate incrociate, non sussistono elementi di sospetto in ordine al disinteresse ed alla genuinità delle chiamate che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, concretando quella "sinergia indiziaria" idonea ad affermare con ragionevole certezza la responsabilità degli imputati. Infatti, per come esattamente si osserva con l'impugnata sentenza, nessun elemento processuale ha messo in dubbio la reciproca sconoscenza delle fonti, e anzi si rileva che le stesse non sono contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla condotta partecipativa dei giudicabili, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni singolo propalante e non anche dell'altro.

La qualità di comandamento di Salvatore Montalto e di sostituto del padre di Giuseppe Montalto, attinti da plurime, sinergiche e reciprocamente riscontrate chiamate non è, pertanto, revocabile in dubbio per come erroneamente sostiene la difesa.

Né certo può valere ad escludere la nomina di Montalto Salvatore a capomandamento di Villabate nel gennaio del 1983 la circostanza che il giudicabile era rimasto detenuto dal 7 novembre 1982 sino all'11 dicembre 1990, allorché era stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Difatti non vi era alcuna incompatibilità, contrariamente all'assunto difensivo, tra lo stato di custodia cautelare, sempre di carattere provvisorio, e la nomina alle più alte cariche associative di affiliati che si trovassero ristretti in carcere in quanto erano rappresentati durante la detenzione dal sostituto da loro scelto.

E del resto nessuno dei collaboratori di giustizia escussi aveva fornito indicazioni in ordine all'esistenza di una regola dell'organizzazione che vietasse tale nomina, benché non avessero saputo fornire esempi concreti in tal senso, il che appariva ben spiegabile con il fatto che gli stessi non ricordavano, dato il periodo trascorso, che nel 1983 il Montalto era stato detenuto, anche se – come si è visto sopra – essi avevano concordemente riferito sull'elezione di quest'ultimo a capomandamento.

Al riguardo va ribadito che Tommaso Buscetta, pentito storico e tra i migliori conoscitori delle regole di Cosa Nostra, aveva specificamente distinto i casi di detenzione in esecuzione pena, nei quali la nomina del detenuto non veniva neanche proposta se il periodo di detenzione era lungo, da quelli di detenzione per custodia cautelare, in cui invece l'elezione era possibile, dato il carattere provvisorio del titolo detentivo (pag. 375, ud. del 9 settembre 1996).

Ed ancora, Ganci Calogero aveva dichiarato che la nomina alle più alte cariche associative di un affiliato detenuto, anche se per lunghi periodi, era pur sempre possibile per "rispetto" nei suoi confronti, fermo restando che egli in questi casi veniva rappresentato dal sostituto (pag. 172 e segg., ud. del 27 ottobre 1996).

Vanno quindi disattese le censure difensive circa il ruolo di capomandamento ricoperto da Salvatore Montalto; ruolo che non può di certo essere messo in discussione con riferimento alle affermazioni rese da Di Carlo, che sul punto appaiono assolutamente inconferenti e resiste da quelle di segno contrario degli altri collaboranti, né dallo stravolgimento del pensiero di Buscetta, da cui trarre l'assurda tesi che per

l'elezione dell'affiliato era "necessaria la presenza fisica", né sulla scorta della suggestiva considerazioni che la difesa attribuisce a Sinacori e Di Maggio a dire dei quali "quando si è detenuti non si è nessuno" per lo scarso valore probatorio che da tale affermazione si ricava.

Certo è invece che, secondo le ferree regole di Cosa Nostra che la difesa strumentalmente ignora, la qualità di capomandamento non viene meno a cagione dello stato di detenzione dell'affiliato che in tali casi nomina un sostituto tra le persone di sua fiducia.

Di tale regola il processo offre fulgidi esempi, che di certo non possono essere ignorati, come nel caso di Giuseppe Calò e Bernardo Brusca rappresentati rispettivamente da Salvatore Cancemi e da Giovanni Brusca.

Sul ruolo del capomandamento vanno in particolare apprezzate le dichiarazioni di numerosi collaboranti e, segnatamente, Anzelmo, Buscetta, Brusca, Cancemi, Di Carlo, Di Matteo, Drago, Ferrante, Galliano, Ganci Calogero e Mutolo, che contraddicono quelle del Di Carlo sulla figura del sostituto. Difatti a dire di quest'ultimo "...il sostituto non è né il fratello e nemmeno parente intimo, perché nella propria famiglia non possono avere una direzione due fratelli oppure cugini, cugini, diciamo, intimi proprio di sangue." (pag. 11, ud. del 23 dic. 1996).

I predetti collaboranti, tutti in grado per il ruolo ricoperto di avere conoscenze dirette e precise in materia, hanno riferito che il capomandamento detenuto conservava il suo ruolo ed i poteri connessi alla carica ricoperta, che riguardavano da una parte la direzione della famiglia e del mandamento e dall'altra la capacità di concorrere alla formazione della volontà dell'organo collegiale di vertice di Cosa Nostra, competente a decidere sulle questioni di maggiore rilievo, di interesse comune all'intera organizzazione. Inoltre, per quanto attiene alla direzione del mandamento, il capomandamento detenuto si avvaleva dell'opera di un sostituto da lui scelto tra coloro che godevano della sua fiducia e che possedevano una migliore conoscenza delle vicende associative interne. Tali caratteristiche erano solitamente proprie del vice rappresentante della famiglia di appartenenza del capomandamento detenuto o

del suo consigliere, o, in alcuni casi, anche del capodecina, e, pertanto, di norma il sostituto veniva scelto tra questi soggetti. Tuttavia, nel caso in cui il capomandamento detenuto avesse dei parenti assai stretti, il più delle volte i figli, che fossero da tempo inseriti nell'organizzazione mafiosa e che avessero, quindi, sufficiente esperienza, egli spesso li indicava come sostituti, in quanto persone naturalmente ritenute, per vincoli di sangue, maggiormente affidabili, anche se non ricoprivano cariche all'interno della famiglia, in quanto le regole di Cosa Nostra vietavano che i consanguinei potessero contemporaneamente ricoprire delle cariche nell'organizzazione, ma non quella di sostituto che era carica fiduciaria, non elettiva, e temporanea.

Il ruolo del figlio dell'imputato, quale sostituto, non contravveniva ad alcuna regola di Cosa Nostra, sicché anche in questo caso il riferimento alle asserzioni di Francesco Di Carlo, del tutto isolata, appare del tutto ininfluyente così come lo stato di latitanza che ben gli consentiva di svolgere i suoi compiti, ivi compreso quello di contattare il padre detenuto, avvalendosi di quella rete di connivenze e di contiguità che l'associazione stessa gli garantiva.

Giuseppe Montalto, pertanto, ben poteva essere designato, per come correttamente si osserva da parte dei primi giudici, in quanto era rimasto detenuto solo nel periodo di tempo compreso tra il 18 maggio 1982 l'8 giugno dello stesso anno, allorché aveva usufruito della sospensione condizionale della pena.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, deve convenirsi con i primi giudici, che il sostituto di Montalto Salvatore, detenuto, era figlio Giuseppe, libero all'epoca della strage; che all'interno del carcere di Spoleto, come si è già evidenziato con riferimento al Calò ed al Gambino, il Montalto aveva numerose possibilità di contatti con gli altri capimandamento detenuti; che pertanto aveva partecipato alla deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, di cui doveva rispondere a titolo di concorso morale per avere rafforzato, nella sua qualità di componente della Commissione competente per tale delibera, il proposito criminale del Riina.

Del pari di tali reati deve rispondere a titolo di concorso morale Montalto Giuseppe, che nella sua qualità di sostituto era stato contattato dal Biondino – che si era occupato di informare coloro che reggevano i mandamenti in stato di libertà della predetta proposta del Riina – e che aveva poi, nella sua qualità di sostituto, trasmesso e garantito la manifestazione di volontà del padre, fornendo così un contributo causale al formarsi della volontà della commissione in merito all'attuazione della strage di Capaci.

Tali conclusioni appaiono condivisibili alla stregua di quanto a suo tempo evidenziato in ordine alla maturazione della strategia stragista da parte del vertice provinciale (e per come si vedrà regionale) di Cosa Nostra ed alle modalità con cui tale progetto politico venne attuato sul piano militare.

Senza indugiare oltre su tali temi di carattere generale, su cui i primi giudici si sono ampiamente diffusi e in merito ai quali ci si è già soffermati, giova qui sinteticamente osservare, al fine di evitare inutili ripetizioni, che:

-Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si tradusse in un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, involse la cupola mafiosa. La prova rappresentativa e logica, che si ritrae dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova, convalida l'assunto dei primi giudici, al di là di ogni ragionevole dubbio;

-Tutti i capimandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà venne veicolata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui per il tramite dei loro sostituti, per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina;

-L'ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell'attentato venne data da Salvatore Biondino ai capimandamento in stato di libertà; il che rende evidente che per i capimandamento detenuti, una volta informati i loro sostituti, questi fecero ricorso ai soliti canali di comunicazione;

-L'assenza di qualsivoglia dissociazione dal proposito maturato, di cui non v'è traccia nei detti dei collaboranti, impone di ritenere che, a parte l'accertato consenso manifestato da alcuni capimandamento desumibile dalle propalazioni dei collaboranti o dalla loro acclarata partecipazione alla strage (ivi compresa quella di Via d'Amelio che costituì la più diretta ed immediata esplicazione della medesima strategia) tutti aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del Riina, ivi compresi gli odierni appellanti, non essendo stata registrata una aperta e manifesta dissociazione dai fatti-reato per cui è processo.

Deve poi evidenziarsi quanto riferito dal Mutolo circa i contatti avuti con Salvatore Montalto nel carcere di Spoleto nel periodo immediatamente precedente e successivo alla strage di Capaci, allorché l'imputato mostrò chiaramente di condividere i risentimenti nei confronti del dr Falcone per l'esito del maxiprocesso in Cassazione e la soddisfazione seguente alla sua uccisione (pagg. 43-48 e 288-289, ud. del 21 febbraio 1996).

Per le ragioni suesposte, la colpevolezza dei giudicabili si ritrae dai criteri indicati in precedenza in tema di responsabilità concorsuale. Conseguentemente è del tutto improprio il riferimento giurisprudenziale addotto dalla difesa, essendo pacifico che la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non comporta di per sé la penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli altri associati. Nel caso di specie, infatti, la responsabilità dei giudicabili si ritrae proprio dalla finalità strategiche della strage che sin inquadrava in un più ampio programma delittuoso, sicché proprio i vertici del sodalizio mafioso che l'approvarono e la posero in essere ne debbono rispondere, e non i singoli associati, se non quelli che vi ebbero il ruolo di partecipi.

Alla stregua di tali premesse, non è affatto condivisibile sostenere che Giuseppe Montalto, quale sostituto del padre, non era portatore di alcun potere autonomo in Commissione al fine di eliderne la penale responsabilità quale concorrente morale nella strage, avendo egli, veicolando ed adeguandosi alla volontà del padre, raffor-

zato il proposito criminoso del Riina e quindi posto in essere una condotta penalmente rilevante.

Altresì irrilevante è la dedotta mancata partecipazione alla strage di Capaci ed agli altri delitti eccellenti di affiliati alla famiglia di Villabate, nella misura in cui agli appellanti si contesta il ruolo di mandanti e non di partecipi di tale delitto.

L'apprezzamento della condotta di Salvatore Montalto ad opera di Mutolo di certo non è elemento di per sé risolutivo ai fini del decidere, ma di certo colora la vicenda e rende tangibile lo stato d'animo del giudicabile, a parte il fatto che il collaborante ha riferito, in maniera questa sì del tutto incontestabile, della possibilità che i capimandamento detenuti avevano di colloquiare all'interno delle carceri, ancorché sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell'Ord. Pen..

L'assenza di Giuseppe Montalto sia ai festeggiamenti che seguirono la strage che all'attività che vennero poste in essere in contrada Rebottone, non spiega alcuna incidenza sulla posizione processuale del giudicabile che risponde dei reati in esame a titolo di concorso morale, sicché è di tutta evidenza che nessuna condotta materiale, questa sì attribuita ai partecipi, può a lui ascriversi. Peraltro, non avendo partecipato alle fasi preparatorie ed esecutive della strage, l'imputato, ancorché sostituto del padre, non aveva alcun titolo e/o merito per "festeggiare la riuscita dell'impresa" e prendere parte alla riunione in casa Guddo tenutasi dopo circa un mese dall'esecuzione dell'attentato.

La partecipazione di Giuseppe Montalto alle riunioni della Commissione riferita da Calogero Ganci e Salvatore Cancemi, la dice lunga invece sul ruolo spiegato dal giudicabile, la cui presenza, registrata solo in rare occasioni dal Ganci, è da ricondurre alla natura frazionata delle suddette riunioni.

Il mancato riferimento poi a fatti specifici da addebitare a Giuseppe Montalto da parte della pleora di pentiti escussi in prime cure nessuna refluenza assume sul ruolo di sostituto del padre detenuto, per il quale invece si è registrata una cospicua convergenza; il che è sufficiente a ribadire la penale responsabilità in ordine ai reati per cui è processo.

Il fatto poi che la prova della comunicazione da parte del Biondino ai reggenti dei mandamenti in stato di libertà si articoli su basi critiche non esclude la fondatezza della tesi che trova ampi riscontri e giustificazione nella valutazione di tutte le emergenze probatorie. Tuttavia, non ci si può esimere dall'osservare che tutti i soggetti coinvolti nella vicenda processuale, ad eccezione dei collaboranti, hanno escluso ogni loro partecipazione alla strage sicché diviene una vera e propria probatio diabolica acquisire un riscontro alle dichiarazioni dei Cancemi attraverso analoghe ammissioni di responsabilità.

Conclusivamente ritiene il Collegio di dover rigettare l'appello degli imputati e confermare l'impugnata sentenza, cui consegue per legge la condanna al pagamento in solido delle maggiori spese processuali, di quelle di custodia in carcere e la rifusione di quelle sostenute dalle costituite parti civili.


Ed invero, la copiosa produzione difensiva costituita essenzialmente dai verbali delle dichiarazioni rese nell'ambito di altri processi dai collaboranti, in buona parte già escussi in prime cure, non incide affatto sul quadro probatorio cristallizzatosi nei confronti dei giudicabili, non essendo revocabile in dubbio la rispettiva qualità di capomandamento e di sostituto di Salvatore Montalto e del figlio Giuseppe.

Al riguardo è sufficiente osservare, a titolo meramente esemplificativo, che in tal senso si sono espressi, qualora ce ne fosse stato ulteriore bisogno, Salvatore Cucuzza (pag. 63, del verbale di trascrizione ud. del 28 gennaio 1999; pag. 62, del verbale di trascrizione del 22 ottobre 1999), Calogero Ganci (pag. 66 del verbale di trascrizione ud. del 24 marzo 1999; pag. 180-182, ud. del 30 settembre 1998; pag. 108, ud. del 16 ottobre 1998; pag. 106-108, ud. del 15 marzo 1999), Mario Santo di Matteo (pag. 84, del verbale di trascrizione ud. del 20 novembre 1998) Gaspare Mutolo (pag. 58, 109, 116, 119-120, 288 del verbale di trascrizione ud. del 24 aprile 1999).

Ed ancora, Giovanni Brusca in sede di riesame, risolvendo ogni dubbio al riguardo, ha ribadito che " Messicati Vitale è stato ucciso. Non so se già quando è stato ucciso già era... era stato estromesso o subito dopo a causa di questo... a questo omici-

dio poi il posto lo prese il Giuseppe Montalto. Ripeto, non glielo so dire quando, se prima o dopo, però gli posso dire con certezza che per un periodo il Messicati Vitale era il reggente assieme ad un certo Cosimo Lanza, che questo poi è scomparso. Io mi riferisco '82, '83, '84, a questa... a questa data. Cosimo Lanza di Bagheria. Poi io, quando cominciai a fare parte della Commissione, quando io comincio a fare parte, io mi riferisco '89, fine '89. Da quel momento in poi io trovo Giuseppe Montalto che faceva parte della Commissione. Quando comincio, dottoressa, non glielo so dire..." (pag. 15, ud. del 2 luglio 1999).

*

Handwritten signature or initials, possibly 'L' and 'F'.

IL MANDAMENTO DI BELMONTE MEZZAGNO

SPERA BENEDETTO

Ad avviso dei primi giudici, le convergenti, specifiche dichiarazioni dei soggetti affiliati a Cosa Nostra sino all'epoca della strage di Capaci dimostravano con certezza che Benedetto Spera aveva assunto la carica di capomandamento di Belmonte Mezzagno, che prendeva il nome della famiglia di cui il predetto imputato era rappresentante, dopo la morte di Pietro Ocello. Quest'ultimo era il capo della famiglia di Misilmeri e dell'omonimo mandamento, che ricomprendeva anche la famiglia di Belmonte Mezzagno.

In tal senso deponevano le indicazioni di Anzelmo, Brusca, Cancemi, Ganci e Di Matteo, che conosceva lo Spera perché questi possedeva un allevamento di bestiame a poca distanza dalla contrada Rebottone, ove Di Matteo possedeva una casa, e ivi si recava in quel luogo per incontrarvi Giovanni Brusca.

La Barbera, invece, aveva dichiarato di non essere certo che lo Spera continuasse a rivestire tale carica all'epoca della strage, atteso che aveva saputo di contrasti interni a quel mandamento. Tale incertezza del La Barbera, del tutto giustificata dato il ruolo rivestito da quest'ultimo in altro mandamento, non valeva però ad elidere le predette dichiarazioni degli altri soggetti, due dei quali componenti della commissione provinciale nella qualità di sostituti, che avevano evidenziato come i contrasti interni a quel territorio, da cui potevano aver tratto origine gli omicidi del fratello dello Spera e dello Ocello, avevano visto il Riina e gli altri membri della commissione schierati dalla parte del primo, che era stato elevato dalla carica di rappresentante della famiglia di Belmonte Mezzagno a quella di capomandamento.

La circostanza che lo Spera venne visto dal Brusca e dal Cancemi alle riunioni della Commissione di Palermo del 1991 e del 1992 in cui si era discusso delle avvenute uccisioni dello Ocello e del fratello dello Spera poi non doveva indurre a ritenere che la sua partecipazione a dette riunioni fosse limitata ai casi che potevano interessare il suo mandamento, atteso che quelle riunioni erano state a carattere più allargato.

L'accertata qualità di capomandamento dello Spera all'epoca della strage di Capaci ed il suo stato di libertà, per i criteri già sopra evidenziati, ne involgeva la penale responsabilità in ordine ai reati per cui è processo a titolo di concorso morale, avendo il giudicabile partecipato alla deliberazione della strage, rafforzando quanto meno con il suo comportamento la determinazione volitiva del Riina.

*

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo, ha proposto appello a mezzo dell'avv. Rosa Maria Giannone che con i motivi di gravame ha dedotto:

-che lo Spera doveva essere mandato assolto dal delitto di strage e da quelli connessi essendo risultato provato, contrariamente a quanto sostenuto con l'impugnata sentenza, che la Commissione provinciale, di cui la Spera avrebbe fatto parte, sarebbe stata esautorata in merito alla strage di Capaci;

-che a fronte della inattendibilità del Cancemi, reticente rispetto al ruolo effettivamente svolto nella fase organizzativa della strage, e mendace in ordine al ruolo assunto dagli altri compartecipi, non risultava affatto provata la partecipazione dello Spera alle riunioni della Commissione aventi ad oggetto la strage per cui è processo;

-che sulla mancata conoscenza da parte dell'imputato del progetto stragistico non era stata adeguatamente valutata la dichiarazione resa dal Brusca, relativamente allo Spera, secondo cui il giudicabile non aveva partecipato a nessuna riunione, neppure a quelle per gruppi ristretti, avente ad oggetto la strage;

-che non vi era prova dell'attività di rafforzamento del proposito criminoso da parte dello Spera, il quale, tra l'altro, era stato mandato assolto nel maxiprocesso di Palermo, il cui esito negativo era stato ritenuto come la causale della strage da parte del giudice di prime cure.

Pertanto, la difesa insisteva nella richiesta di assoluzione dello Spera Benedetto dai reati a lui ascritti per non averli commessi.

§

L'appello è infondato in quanto i primi giudici con logica e coerente motivazione, che non merita censura alcuna, hanno dato ampio conto delle ragioni su cui si è fondata l'affermazione della penale responsabilità dello Spera, quale concorrente morale nella strage di Capaci, per aver rafforzato il proposito criminoso del Riina, nella sua ritenuta qualità di componente la Commissione provinciale di Cosa Nostra, competente a deliberare sugli omicidi c.d. eccellenti.

Sostenere che tale organo di vertice sarebbe stato esautorato in merito alla deliberazione della strage per cui è processo, è tesi difensiva priva di pregio, essendo indubbio, per come compiutamente dimostrato con l'impugnata sentenza attraverso il condivisibile iter logico-motivazionale seguito, che tale delitto s'inseriva proprio nella strategia stragista di attacco allo Stato voluta dal Riina e condivisa dagli organi di vertice di Cosa Nostra, ivi compresa la Commissione provinciale.

Rinviando alle argomentazioni già spese sull'iter attraverso cui si pervenne alla deliberazione di tale strategia e sulle modalità di manifestazione del consenso da parte di tutti i capimandamento, giova qui ribadire che il rilevato mendacio del Cancemi in ordine al reale ruolo assunto nel corso della vicenda, non consente di condividere la tesi difensiva secondo cui è inaffidabile la chiamata operata nei riguardi degli altri capimandamento. Ed invero, la responsabilità di costoro, a titolo di concorso morale nella strage, è stata affermata alla stregua della valutazione unitaria dei mezzi di prova, e segnatamente delle prove storiche e di quelle critiche, attraverso cui non solo si è delineato il ruolo di tale organismo di vertice, cui competevano le decisioni strategiche che attenevano alla vita del sodalizio, ma si è acclarato che all'epoca della strage nessuna violazione di tali regole si era verificata, né si erano registrati dissensi all'interno della cupola mafiosa, idonei a mettere in discussione il progetto di eliminazione del magistrato riattualizzato dopo la sentenza del maxi-processo.

La circostanza poi che lo Spera non fosse stato direttamente interessato da tale sentenza non è elemento di per sé idoneo ad escluderne la penale responsabilità, quale concorrente morale nella strage, giacché la suddetta decisione refluiava co-

munque sui vertici di Cosa Nostra e la causale dell'eliminazione del dr Falcone, per come si è già visto, era composita ed articolata.

Ed invero Brusca, alla stregua delle convergenti dichiarazioni rese dal collaborante Angelo Siino, ha evidenziato l'esistenza di una finalità preventiva nelle spinte motivazionali che hanno portato all'eliminazione del magistrato, riconducibili allo scopo di impedirgli di approfondire le investigazioni promosse e dirette ad individuare i rapporti tra politica, mafia ed istituzioni dall'alto ufficio di Procuratore Nazionale Antimafia che molto probabilmente avrebbe ricoperto.

Analoga sorte merita la tesi che, riportandosi alle affermazioni di Brusca, esclude la partecipazione dello Spera alle riunioni della Commissione, giacché lo stesso ~~pro-~~ palante partecipò, a suo dire, solo a riunioni frazionate; il che toglie ogni valenza a tale argomento difensivo, atteso che neppure Brusca e/o Cancemi potevano conoscere, proprio per quelle ragioni di cautela e di segretezza che avevano imposto le riunioni frazionate della Commissione, i nomi dei capimandamento o dei loro sostituti con cui il Riina si incontrava in loro assenza. Trattandosi di metodo ormai consolidato è invece lecito ritenere che tali riunioni, quando toccavano gli interessi strategici di Cosa Nostra, interessavano tutti i soggetti che componevano la c.d. cupola mafiosa provinciale, e ciò a prescindere dal fatto che le riunioni plenarie fossero state ormai dismesse a favore di quelle frazionate, salvo le eccezioni riferite dai collaboranti.

In ogni caso è dato processualmente certo che, all'epoca della strage di Capaci, lo Spera rivestiva il ruolo di capomandamento di Belmonte Mezzagno e si trovava in stato di libertà.

A riprova di tale assunto si osserva che, ad integrazione e completamento di quanto asserito sul punto nel corso del presente giudizio, Brusca ha dichiarato, nell'ambito del processo Borsellino, che, già nel febbraio 1992, Benedetto Spera era capomandamento, ancorando tale ricordo al fatto che l'imputato aveva assunto tale carica dopo l'omicidio di Pietro Ocello, avvenuto tra la fine del '91 e gli inizi del '92

(pagg. 110 e segg., 305 e segg. del verbale di trascrizione, ud. del 23 gennaio 1999).

Giova brevemente ricordare che l'Ocello era capo del mandamento di Misilmeri, e che dopo la sua uccisione, avvenuta il 7 settembre 1991, secondo quanto hanno concordemente riferito taluni dei collaboranti escussi (Ganci Calogero, Anzelmo, lo stesso Brusca), si era tenuta una riunione della Commissione, in cui era stato stabilito che il mandamento di Misilmeri assumesse nuovo assetto e nuova denominazione, transitando a Belmonte Mezzagno e venendo affidato allo Spera, in attesa che la situazione di Misilmeri si stabilizzasse, mentre della reggenza della famiglia di quest'ultimo centro era stato incaricato Piero Lo Bianco.

In particolare, Brusca ha narrato che, a seguito dell'omicidio del fratello di Benedetto Spera, verso la fine del '92, Riina aveva indetto una ulteriore riunione alla quale erano intervenuti vari capimandamento, e segnatamente, Salvatore Riina, Cancemi, Ganci, Pietro Aglieri e Carlo Greco, Giuseppe Graviano e forse Antonino Giuffré. La riunione si era tenuta presso la casa di Girolamo Guddo (il c.d. pollaio) al fine di individuare gli autori dell'omicidio.

Anche nell'ambito del presente giudizio, all'udienza del 16 aprile 1997 (pag. 240 e segg.), Brusca ha riferito della riunione di una minicommissione dopo l'uccisione del fratello di Benedetto Spera, indetta da Riina per individuare i responsabili nell'omicidio. A tale riunione non avevano partecipato tutti i capimandamento (6, 7, 8, non mi ricordo quali,) ma "Riina, La Barbera Angelo perché ci ospitava nella casa, nel suo territorio, Biondino Salvatore, credo uno, perché componente perché accompagnava Riina Salvatore, Ganci Raffaele e Cancemi Salvatore, poi c'ero io, che ero limitrofi con il paese di Altofonte con Belmonte Mezzagno, Graviano Giuseppe quanto componente della famiglia di Brancaccio e componente del mandamento Ciaculli-Brancaccio limitrofi anche del mandamento di Belmonte, l'ultima volta che hanno partecipato assieme Greco Carlo e Aglieri Pietro, in quella occasione Riina disse: "Tu per questa volta sei stato privilegiato però non vieni più in questa, in commissione cioè deve venire solo Aglieri Pietro", poi credo che c'era

Giuffré Antonino e Spera Benedetto e Lo Bianco Pieruccio, questo ragazzo scomparso che prima era il reggente della famiglia, cioè il mandamento prima di Belmonte Menzagno era Misilmeri e il reggente era questo ragazzo, cioè Lo Bianco Pieruccio, poi è stato tolto a Misilmeri e passò a Belmonte Menzagno.”

Detta riunione si tenne, dopo la strage di Capaci, a fine '92, “perché Riina ancora è libero, dopo l'omicidio del fratello di Spera Benedetto, dopo una settimana, dieci giorni.”(l'omicidio in questione si verificò, in effetti, nel novembre 1992).

Pertanto, può concludersi che i contrasti interni a quel mandamento, che erano sfociati nella uccisione di Ocello e del fratello dello Spera, anche se potevano mettere in discussione il ruolo dell'imputato non lo escludevano affatto, giacché, a dire di Brusca, lo Spera, quale capomandamento, aveva partecipato, verso la fine del 1992, a detta riunione di commissione tenutasi per le suddette ragioni e finalità: individuare e punire i responsabili dell'omicidio del fratello del predetto Spera.

Da tali elementi di giudizio si ricava che anche dopo la strage di Capaci, lo Spera aveva mantenuto la carica di capomandamento, tant'è che poté esigere la punizione dei colpevoli dell'omicidio del fratello partecipando ad una riunione tenutasi ad hoc.

Va quindi ribadita la penale responsabilità del giudicabile in ordine ai reati a lui ascritti e conseguentemente rigettato il dedotto gravame.

Alla conferma dell'impugnata sentenza consegue la condanna dell'imputato, rimasto contumace, al pagamento delle maggiori spese processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili costituite.

*



IL MANDAMENTO DI BRANCACCIO

LUCCHESE GIUSEPPE, GRAVIANO GIUSEPPE E GRAVIANO FILIPPO

Alla stregua delle dichiarazioni rese da coloro che erano affiliati a Cosa Nostra all'epoca della strage di Capaci, i primi giudici ricostruivano le vicende interne del mandamento di Brancaccio, denominato anche di Ciaculli, dal nome della famiglia che lo aveva retto per anni quando rappresentante della medesima era stato Greco Michele inteso "il papa".

F. P. Anzelmo in proposito aveva dichiarato che dopo Michele Greco il mandamento era stato retto da Pino Greco, inteso "scarpuzzedda", che però era stato poi ucciso perché aveva congiurato per eliminare le persone più vicine al Riina, quali il Ganci ed il Lucchese. A questo punto, non essendo stato ancora accertato quale e quali persone fossero state coinvolte all'interno di quel mandamento nei progetti del Greco, si era preferito non procedere all'elezione del capomandamento, per cui erano stati designati dei reggenti nelle persone del Puccio, prima, e del Lucchese, poi.

Il primo, che era stato arrestato, aveva a sua volta ordito un complotto per eliminare i più autorevoli esponenti di Cosa Nostra, ma il suo piano era stato scoperto ed il Puccio assassinato all'interno del carcere in cui era detenuto.

Il Lucchese aveva quindi retto da solo il mandamento sino al suo arresto, e, successivamente, gli erano subentrati nella stessa qualità di reggenti i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. I due fratelli non erano, pertanto, sostituti del Lucchese detenuto, bensì reggenti del mandamento in cui mancava un capo regolarmente eletto, poiché non erano state ancora tutte individuate ed eliminate al suo interno le persone che avevano complottato contro il Riina e in tale clima di sospetto non si voleva procedere a nuove elezioni, che avrebbero potuto sortire un esito diverso da quello auspicato dal Riina.

Indicazioni di analogo tenore di quelle rese dall'Anzelmo, anche se non ugualmente chiare, erano venute da Giovanni Brusca in ordine alla particolare situazione di questo mandamento ed al fatto che in esso non esisteva un capomandamento re-

golarmente eletto, ma dei reggenti, che dopo Greco "scarpa" erano stati prima il Puccio ed il Lucchese, poi solo quest'ultimo, e, dopo il suo arresto, Giuseppe Graviano, perché il Lucchese era cessato dalla carica.

Più dettagliate e complete erano le informazioni fornite dal Cancemi, che aveva confermato le vicende del mandamento, nei termini sopra indicati, specificando che, dopo l'arresto del Lucchese, il Riina aveva designato quale reggente del mandamento non più una persona della famiglia di Ciaculli, quale era ancora il Lucchese, bensì un affiliato della famiglia di Brancaccio, e cioè Benedetto Graviano, il maggiore dei tre fratelli. Quest'ultimo, però, ben presto si era rivelato inidoneo alla carica ed era stato affiancato dai due fratelli Giuseppe e Filippo, assai vicini alle strategie del Riina e dei quali egli era particolarmente soddisfatto.

Lo stesso Cancemi aveva potuto personalmente constatare la presenza di Filippo e Giuseppe Graviano ad alcune delle riunioni della commissione di Palermo ed aveva assimilato la situazione di direzione collegiale da parte dei fratelli Graviano a quella di Aglieri e Greco.

Mario Santo Di Matteo, sia pure con minore precisione derivante da una minor grado di conoscenza dei fatti, aveva dichiarato che al Lucchese dopo il suo arresto era subentrato Giuseppe Graviano, che reggeva il mandamento insieme al fratello Filippo.

Il collaborante, nel corso del controesame del difensore di Giuseppe Graviano, che gli aveva contestato precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, allorché non aveva mostrato la stessa certezza nell'indicare quest'ultimo quale successore del Lucchese nella reggenza del mandamento, aveva precisato di avere per un certo periodo attenuato la portata delle proprie dichiarazioni per effetto delle preoccupazioni sulla sorte del figlio Giuseppe, che era stato preso in ostaggio da affiliati di Cosa Nostra prima di essere ucciso.

Anche Ferrante, sia pure con un grado di conoscenza inferiore a quello dei predetti dichiaranti, aveva ribadito che a reggere il mandamento in questione era Graviano Giuseppe e che lo stesso era coadiuvato dal fratello Filippo.

Ben più precise ed illuminanti erano state le dichiarazioni di Ganci Calogero, che – dopo aver riferito delle particolari vicende di questo mandamento, alla cui reggenza si erano succeduti a Greco, Puccio, Lucchese ed i fratelli Graviano, asserendo che non gli risultava che il Lucchese dopo il suo arresto avesse mantenuto la carica, non essendo mai stato un capomandamento eletto, bensì un reggente – aveva paragonato la situazione di correggenza dei fratelli Graviano Giuseppe e Filippo a quella di Aglieri e Greco.

Infine, andavano ricordate le dichiarazioni di Giovanni Drago e Giuseppe Marchese, che pur essendo detenuti all'epoca della strage, appartenevano allo stesso mandamento e, quindi, ne conoscevano la situazione interna anche durante la detenzione.

In particolare, il Drago, spiegando l'evoluzione delle vicende di questo mandamento aveva asserito che da ultimo era di fatto diretto dai tre fratelli Graviano, di cui aveva precisato le caratteristiche, riferendo che Graviano Filippo era la "mente" del gruppo, il più raffinato nell'elaborazione delle strategie, Graviano Giuseppe era quello che conosceva meglio i fatti del mandamento, essendo rimasto in stato di libertà per un periodo più lungo e Graviano Benedetto era l'uomo di forza.

In ordine al ruolo di sostanziale parità nella direzione del mandamento dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano aveva reso dichiarazioni anche Pasquale Di Filippo.

Pertanto, alla stregua delle predette emergenze processuali poteva, secondo i primi giudici, ritenersi accertato che il Lucchese era stato nominato reggente del mandamento in questione in una situazione particolare che sconsigliava ai vertici di Cosa Nostra il ricorso alle elezioni per la nomina del capomandamento, dato il clima di sospetto nei confronti degli affiliati di quel territorio che potevano essere coinvolti nel complotto di Giuseppe Greco "scarpuzzedda", prima, e di Vincenzo Puccio, poi.

La carica di reggente, secondo le regole dell'associazione, era però provvisoria, a differenza delle cariche elettive e, pertanto, non veniva conservata durante la detenzione del reggente, che nel caso del Lucchese aveva avuto inizio in data 1° aprile

1990, per come risultava dalla nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Centrale Detenuti del 25 gennaio 1993 n. 480659.

Si era poi verificato che la persona designata in luogo del Lucchese nella carica di reggente non apparteneva alla sua stessa famiglia di Ciaculli, così come sarebbe avvenuto qualora fosse stato sostituito un capomandamento impedito, bensì a quella di Brancaccio.

Pertanto, benché il Lucchese durante la detenzione non avesse perduto il suo prestigio e fosse stato in grado di avanzare autorevolmente delle richieste ed entro certi limiti anche di impartire degli ordini, come dimostravano le dichiarazioni del Drago, del Marchese e del Di Filippo, lo stesso non era più un componente della Commissione provinciale all'epoca della strage di Capaci e non aveva, quindi, titolo ad essere interpellato in ordine a tale delitto.

Il Lucchese, pertanto, veniva mandato assolto dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto.

Di contro, le citate risultanze processuali evidenziavano che la reggenza del mandamento era stata affidata prima a Graviano Benedetto, e poi, constatata l'inidoneità dello stesso, ai suoi fratelli Giuseppe e Filippo.

A tal riguardo doveva osservarsi che le indicazioni fornite dalle persone esaminate non avevano consentito di accertare se la regola della unicità della figura del capomandamento valesse o meno anche per quella del reggente, cosa della quale doveva dubitarsi, alla stregua di alcune deposizioni acquisite in atti.

Tale questione, tuttavia, non appariva rilevante, poiché, a prescindere dal fatto che la carica formale di reggente sussistesse in capo al solo Giuseppe Graviano, doveva ritenersi comunque accertato, in base alle convergenti e puntuali dichiarazioni sopra riportate, che entrambi i predetti fratelli Graviano provvedevano alla gestione del mandamento e partecipavano insieme alle riunioni della commissione di Palermo, analogamente a quanto accadeva per Aglieri e Greco, senza che per loro fosse mai venuta meno tale situazione di presenza congiunta.

Le complementari caratteristiche dei due fratelli, Filippo più versato nell'elaborazione delle strategie, e Giuseppe miglior conoscitore dei fatti dell'organizzazione, per come emergeva dalle citate dichiarazioni, rendevano chiare le ragioni della designazione del Riina e della congiunta gestione del mandato da parte di entrambi i fratelli.

Costoro, per detta ragione, avevano partecipato sia alla riunione in cui era stato deciso l'omicidio Lima e la strategia di eliminazione di coloro che rappresentavano un immediato pericolo per l'organizzazione, come il giudice Falcone, sia alla deliberazione in cui era stato esaminato, su informazione del Biondino, il progetto da porre presto in esecuzione di uccidere il predetto magistrato con ordigno esplosivo sull'autostrada da Punta Raisi a Palermo.

Non era, infatti, seriamente ipotizzabile, alla stregua delle predette emergenze processuali, che Filippo Graviano fosse stato tenuto all'oscuro da suo fratello Giuseppe da una decisione di tale rilevanza, apparendo, invece, certo che il loro atteggiamento ai fini della deliberazione della strage fosse stato adottato di comune accordo.

Pertanto, Giuseppe e Filippo Graviano dovevano rispondere a titolo di concorso morale della strage di Capaci e dei reati connessi, alla stregua dell'individuato criterio di attribuzione della responsabilità, in quanto il loro comportamento aveva avuto un effetto quanto meno rafforzativo della determinazione volitiva del Riina, non essendosi i predetti imputati dissociati da tale proposta nelle uniche forme in cui il dissenso avrebbe avuto rilievo giuridico.

Doveva, inoltre, escludersi – per l'ipotesi in cui la carica formale di reggente fosse stata ricoperta unicamente da Giuseppe Graviano – che il solo Filippo Graviano avesse potuto dissentire dalla proposta del Riina di attuare la strage in questione, poiché, in considerazione della posizione sostanziale che egli rivestiva nell'organizzazione e dei suoi stretti rapporti con il fratello, un suo dissenso su un fatto di tale rilievo ed inserito in una strategia di così ampia portata, avrebbe certamente avuto all'interno di Cosa Nostra una ripercussione tale da non poter sfuggire

alla conoscenza di quei collaboranti che per un periodo abbastanza lungo dopo la strage di Capaci avevano continuato a militare all'interno del sodalizio criminale.

*

Il Procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione avverso la decisione dei primi giudici che avevano mandato assolto Giuseppe Lucchese dalle imputazioni ascrittegli, evidenziando che non era ammissibile, già a livello logico-razionale, che un mandamento come quello di Brancaccio o altrimenti chiamato di Ciaculli, vera e propria roccaforte dei corleonesi – dal quale venivano prelevati “uomini d'onore”, chiamati a far parte del gruppo di fuoco posto alle dirette dipendenze di Salvatore Riina, come Renzo Tinnirello, Francesco Tagliavia, Giuseppe Graviano, Pasquale ed Emanuele Di Filippo – fosse stato lasciato, a far data dall'arresto di Michele Greco, senza un capomandamento titolare.

Pur non disconoscendo la valenza delle indicazioni fornite da collaboratori Francesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci, puntualmente richiamate in sentenza, si osservava che erano state acquisite dichiarazioni di segno contrario, alcune delle quali, peraltro, valutate in sentenza. Ed infatti, Giuseppe Marchese, Giovanni Drago, Pasquale Di Filippo e Salvatore Cancemi avevano messo in rilievo che il Lucchese non era un mero sostituto, bensì un vero e proprio capomandamento.

In particolare, Giuseppe Marchese, uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, rientrante proprio nel territorio del mandamento di Ciaculli-Brancaccio, e persona molto vicina a Salvatore Riina (dal momento della sua affiliazione in Cosa Nostra, il 1980, e fin a tutto il mese di agosto 1992), aveva dichiarato che, nel corso del 1992, il capomandamento di Ciaculli era Giuseppe Lucchese, il quale aveva conservato detto ruolo durante la detenzione. Aggiungeva che veniva preventivamente informato anche in carcere, da dove faceva sapere la sua volontà.

Giovanni Drago, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, sin dal 1986, legato da vincoli di affinità con Leoluca Bagarella e Salvatore Riina, aveva appreso direttamente da quest'ultimo che il Lucchese era divenuto capomandamento di Ciaculli,

dopo l'uccisione del Puccio, e che aveva conservato tale ruolo anche durante lo stato di detenzione.

Parimenti, Pasquale Di Filippo, uomo di fiducia del Bagarella, essendo legato da vincoli di affinità con Antonino Marchese, a sua volta cognato di Bagarella, aveva sottolineato che Giuseppe Lucchese rivestiva il ruolo di capomandamento di Ciaculli e che, sebbene detenuto, continuava a comandare anche dal carcere commissionando, tra l'altro, delitti. Al riguardo aveva citato l'ordine di uccidere Armando Vinciguerra, che aveva riferito la falsa notizia che il Lucchese stava collaborando, e l'effettuazione di estorsioni, effettuate dal di lui fratello Emanuele.

Anche Salvatore Cancemi aveva riferito che il Lucchese aveva mantenuto la qualifica di capomandamento, sebbene detenuto, nell'ambito del procedimento penale a carico di Salvatore Riina + 13, in ordine all'omicidio del giudice Scopelliti (cfr. trascrizione dell'udienza del 19 ottobre 1994).

Il ruolo di capomandamento di Lucchese all'epoca della strage, era stato confermato anche da Mario Santo Di Matteo, il quale aveva posto in rilievo di aver appreso la relativa notizia da Antonino Gioé (pagg. 236 a pag. 238, trascrizione dell'udienza del 15 aprile 1996).

Gaspere Mutolo, durante la deposizione dibattimentale, superando un'incertezza manifestata nel corso delle indagini preliminari, aveva indicato Giuseppe Lucchese come capo mandamento di Ciaculli, con riferimento all'epoca della strage.

Orbene, dalla disamina delle suddette fonti di prova, si evinceva che Giuseppe Lucchese rivestiva il ruolo di capomandamento titolare, ancorché si trovasse in stato di detenzione, a far data dal 1° aprile 1990.

Tuttavia, per come già evidenziato, i collaboratori Calogero Ganci e Francesco Paolo Anzelmo avevano attribuito la carica a Michele Greco, poiché costoro non erano evidentemente a conoscenza delle dimissioni da questi presentate e del proposito del Riina di eliminarlo.

Tale carenza di informazioni – del tutto normale ove si pensi che erano organicamente inseriti in un diverso mandamento e che, in ragione del ruolo rivestito, pote-

vano non sapere delle vicende concernenti Michele Greco nella titolarità della sua carica nel mandamento di Ciaculli-Brancaccio nei primi anni '80 – spiegava perché fosse sorto in loro il convincimento che il capomandamento fosse rimasto il Greco, per cui il rilevato contrasto probatorio era solo apparente.

Superata la questione inerente alla dimostrazione del ruolo ricoperto dal Lucchese, occorre verificare se fosse dimostrabile il suo coinvolgimento nei fatti per cui è processo, sulla scorta dei criteri attributivi della responsabilità individuati in sentenza per i capi mandamento detenuti. In proposito doveva porsi in rilievo che questi poteva agevolmente essere interpellato durante lo stato di detenzione, onde essere informato del progetto criminale divisato e per raccogliere la sua adesione allo stesso, attraverso i colloqui su iniziativa dei suoi sostituti, Giuseppe e Filippo Graviano, ovvero di Salvatore Riina.

Al riguardo si evidenziava che la casa circondariale di Palermo aveva comunicato, con nota del 25 ottobre 1994, che l'imputato aveva avuto diversi colloqui con familiari nel periodo d'interesse.

Andava rilevato, poi – a riprova, da un lato, del pieno inserimento del Lucchese nelle attività poste in essere dall'organizzazione ai fini di far slittare sino alla decorrenza dei termini massimi di durata il periodo di custodia cautelare del maxi processo e, dall'altro, dell'interesse del Lucchese ad intervenire per far "aggiustare" detto processo – che egli si era mostrato a conoscenza di notizie rilevanti sull'eliminazione, nell'agosto del 1991, del dr Scopelliti, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, delegato a sostenere l'accusa nel giudizio di legittimità concernente il maxiprocesso istruito dal dr Falcone.

Al riguardo, il collaborante Gaetano Costa, nell'attribuire tale delitto all'azione congiunta della 'ndrangheta e di Cosa Nostra, aveva narrato di un colloquio avuto nel carcere di Cuneo con il Lucchese il quale gli aveva riferito che "...ce l'avevano messa tutta affinché lo convincevano ad ammorbidirsi, non c'erano riusciti e così è stata decretata la morte dello Scopelliti (pag. 12 e segg. del verbale di trascrizione, ud. dell'11 marzo 1996).

Da ultimo, a dimostrazione dell'interesse dell'imputato all'eliminazione del dr Falcone, si rilevava che il Lucchese era stato condannato, in esito al maxiprocesso, in relazione ai delitti di associazione di stampo mafioso, di associazione a delinquere ed altro e di tentato omicidio in pregiudizio di Salvatore Contorno, ad una pena di diciassette anni di reclusione.

Fatte queste doverose premesse, va tuttavia osservato che il P.G., in sede di requisitoria, ha revocato in dubbio le conclusioni rassegnate con i motivi di gravame chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.

*

Giuseppe Graviano, condannato alla pena dell'ergastolo quale mandante della strage di Capaci, come componente della Commissione provinciale di Palermo, ha proposto appello per il tramite dell'avv. Domenico Salvo.

Il difensore, rinviando alle memorie depositate dall'avv. Ivo Reina, per quanto ateneva agli accertamenti giudiziari, ha rilevato con i motivi di gravame che non potendosi ricorrere a regole certe si dovrebbe procedere per massime d'esperienza, per cui la presenza di deroghe alle regole doveva far pervenire alla conclusione più favorevole al reo.

Osservava ancora il difensore che, dopo il periodo delle riunioni plenarie della Commissione antecedente al maxi-uno (1984-85), a seguito del pentimento di Buscetta e Contorno, si era verificato un cambiamento delle regole, per come riferito dal dr Pennino (nel processo Lima) e dal La Barbera.

Al riguardo Calogero Ganci, Ferrante e Anzelmo avevano narrato di riunioni per piccoli gruppi.

Cancemi, nel processo Scopelliti, aveva fatto riferimento ad una dittatura di Riina e Provenzano ed in tal senso si era espresso Balduccio Di Maggio.

Ganci, Ferrante e Brusca, che nel tempo avevano gestito la latitanza di Riina, avevano consentito di ricostruire un quadro complessivo che non poneva Giuseppe Graviano tra coloro che più spesso si incontravano con Riina, che aveva abboccamenti con i singoli capi mandamento per le questioni interne a detti territori.

L'unico esempio di riunione attinente al mandamento di Ciaculli fu quella tenutasi nel 1989, dietro Villa Serena, che tuttavia non era stata una riunione della Commissione. Difatti, oggetto di tale incontro, cui parteciparono vari uomini d'onore di Brancaccio e di Corso dei Mille, era stato l'omicidio di Pietro Puccio e la successione di Giuseppe Lucchese.

Osservava ancora il difensore che non risultava che Riina si fosse mai rifugiato a Brancaccio o a Santa Maria di Gesù. Anzi i collaboratori avevano riferito che il Riina avrebbe voluto radere al suolo Ciaculli.

Calogero Ganci, Ferrante e Brusca avevano riferito di tutti gli omicidi eccellenti della guerra di mafia dal 1981. Dal loro racconto era emersa l'esistenza di un gruppo ristretto di cui non aveva mai fatto parte Giuseppe Graviano, il quale nel 1992 non aveva ancora trent'anni.

Ancorché si fosse sostenuto con l'impugnata sentenza che il Graviano nel '90 avrebbe avuto la reggenza del mandamento, a seguito dell'arresto di Lucchese, il Marchese aveva riferito nel processo Lima che il predetto imputato si era avvicinato a Puccio per cui non poteva essere vicino a Riina. Inoltre, il Graviano soffriva di forti crisi depressive, tant'è che ottenne il congedo militare, ed i depressi non facevano carriera in Cosa Nostra

Rilevava ancora il difensore che Cancemi, animato da astio nei confronti dei fratelli Graviano, ne era stato il principale accusatore. Tuttavia il collaborante aveva modificato più volte le proprie versioni dei fatti. Comunque, anche a voler accreditare l'ultima narrazione fornita dal Cancemi, il Biondino avrebbe avuto dieci giorni per avvertire tutti i capimandamento dell'esecuzione della strage. Non si poteva pertanto sostenere che tutti gli interessati, tra cui il Graviano che si trovava al Nord, erano stati avvisati.

Anche Brusca aveva confermato il fatto che la Commissione non era stata informata dell'attentato, citando l'esempio di Giuseppe Graviano. Il collaborante, infatti, aveva riferito di un gruppo ristretto che aveva poteri decisionali; aveva retrodatato

la decisione di eliminare il dr Falcone al 1982-83; aveva escluso la partecipazione di Graviano alla fase esecutiva della strage di cui egli era stato responsabile.

Pertanto, Brusca aveva smentito il Ferrante che era stato l'unico collaboratore ad inserire il Graviano nel gruppo operativo.

Alla stregua di tali elementi di giudizio, la difesa chiedeva l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli per non averli commessi.

*

Filippo Graviano, condannato alla pena dell'ergastolo, ha proposto appello per il tramite dell'avv. Oddo che, con il principale motivo di gravame, ne ha chiesto l'assoluzione dal delitto di strage e dai reati connessi ~~per non aver commesso il fatto.~~

In particolare, la difesa ha rilevato che i primi giudici non avevano tenuto conto le discolpe che militavano a favore del giudicabile, la cui colpevolezza, a titolo di concorso nel reato, era da attribuirsi alla sua ipotizzata partecipazione alla deliberazione della Commissione Provinciale di Palermo di porre in essere l'attentato in danno del giudice Falcone.

*

L'analisi delle dichiarazioni dei collaboranti, contraddittorie ed incoerenti, non consentiva di pervenire alla conclusione secondo cui Filippo Graviano – unitamente al fratello Giuseppe – sarebbe stato il reggente del mandamento di Brancaccio o di Ciaculli, dovendosi invece escludere la sussistenza in capo al giudicabile di un qualsivoglia ruolo decisionale all'interno di Cosa Nostra.

La difesa a tal fine esaminava in chiave critica le provalazioni dei collaboratori che si erano succeduti a Tommaso Buscetta, il quale aveva fornito le prime indicazioni sulle struttura del mandamento mafioso, ai fini della rappresentanza nella Commissione, quale organismo raggruppante tre o più famiglie installate in ambiti territoriali contigui.

Sull'argomento, rilevante ai fini della individuazione dei soggetti che componevano la Commissione, le fonti processuali erano tra loro discordanti in quanto la

scelta sarebbe avvenuta mediante elezione fra i gli uomini d'onore e poi dei capi famiglia, ovvero per cooptazione da parte della Commissione o per scelta dispotica del Riina.

Solo per il mandamento di Corleone, retto da Riina e Provenzano e per altro mandamento palermitano, diverso da quello che riguardava il Graviano, vi sarebbe stata, ad avviso del collaborante Cancemi, detta peculiarità organizzativa.

Tale situazione, che secondo Brusca sarebbe cessata dopo la riunione seguita all'omicidio di Benedetto Spera, costituiva l'unico esempio di doppia reggenza esistente in Cosa Nostra.

Tuttavia, con riferimento alla figura sia del capomandamento che del sostituto, vi erano differenti posizioni circa il ruolo assunto da quest'ultimo nel caso di assenze o lunghe carcerazioni da parte del primo, al quale, secondo Buscetta, spetterebbe un ruolo meramente onorario.

*

La tesi secondo cui Filippo Graviano sarebbe stato il capo mandamento di Braccaccio o Ciaculli traeva origine dalle dichiarazioni di Cancemi Salvatore per cui la difesa si soffermava sulle vicende interne di quel mandamento – a suo tempo retto da Michele Greco, inteso il “papa”, affiancato da Giuseppe Greco, inteso “Scarpuzzedda”, cui succedette dopo il suo assassinio, Puccio Vincenzo – per sottolineare come, a dire dei collaboratori, Riina lo ritenesse fonte di problemi per Cosa Nostra.

Alla stregua delle dichiarazioni rese dai collaboranti Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese e Giovanni Drago, era emerso che a seguito di una congiura, che avrebbe attraversato lo schieramento vincente, volta all'eliminazione di Riina, era stata posta in essere l'eliminazione di Puccio che aveva ispirato l'iniziativa. Tuttavia, dalle dichiarazioni rese da Giovanni Drago si ricavava l'estraneità del Graviano Filippo a tali nevralgici avvenimenti per la vita del mandamento.

La morte del Puccio aveva determinato una nuova situazione ai vertici della consorteria che era stata descritta dai predetti collaboranti in modo tale da non poter re-

fluire negativamente sulla posizione dell'imputato. Difatti, nessuno dei collaboratori di giustizia sentiti nei processi per gli omicidi politici aveva assegnato un ruolo di sorta a Filippo Graviano nel mandamento di Ciaculli, salvo poi ad allinearsi alla chiamata di correo proveniente dal Cancemi, in ossequio alle percepite nuove strategie d'indagine.

Dopo Francesco Marino Mannoia, che aveva indicato nel Lucchese il capo del mandamento di Brancaccio, era stato Gaspare Mutolo a fornire una diversa indicazione riguardante Filippo Graviano, ma le sue propalazioni, oggetto di specifiche contestazioni da parte della difesa, erano del tutto inattendibili, atteso che il collaborante dinanzi ad altra A.G. non aveva indicato l'imputato nel novero dei soggetti che facevano parte della Commissione.

La difesa, a questo punto si impegnava nell'analisi critica delle dichiarazioni rese da quei collaboranti le cui dichiarazioni avevano consentito di ricostruire le vicende interne al mandamento di Ciaculli-Brancaccio e di delineare il ruoli di reggenti di entrambi e segnatamente di Filippo Graviano.

*

La difesa sottolineava che la Corte di prime cure aveva errato nella valutazione della prova attestandosi, in tema di chiamate in correità o reità, su un'ormai superata interpretazione dell'art. 192 c.p.p., che aveva negativamente inciso sulle posizioni degli imputati. Inoltre, l'impugnata sentenza si era acriticamente adagiata sull'impostazione offerta dall'accusa, ponendo come unica base della decisione taluni canoni interpretativi mutuati dalla sentenza n. 80 del 1982, relativa al c.d. maxiprocesso.

L'iter logico seguito dai primi giudici, pertanto, era gravemente viziato dalla pretermissione degli ulteriori, diversi insegnamenti che si traevano dalla sentenza Marino delle SSUU e dalla sentenza Cusimano della I Sez. della Suprema Corte.

Il difensore, oltre ai dedotti vizi relativi all'apprezzamento delle risultanze probatorie ed all'applicazione delle leggi processuali, rilevava che altri errori di diritto infi-

ciavano le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, con riferimento all'affermazione di responsabilità di Filippo Graviano.

In particolare, era errata la tesi di fondo dell'impugnata sentenza secondo cui non sarebbe necessario accertare le prove di responsabilità a carico dei singoli appartenenti al preteso organismo di vertice di Cosa Nostra, attraverso l'individuazione del contributo causale penalmente rilevante nelle varie deliberazioni delittuose effettivamente prestate da ciascuno di essi. Difatti, alla stregua dell'autorevole giurisprudenza della SSUU della Cassazione (sentenza Marino), andava escluso che la riferibilità del reato ad un'organizzazione delinquenziale comportasse di per sé la attribuità del delitto medesimo ai suoi capi, specie ove detta prova fosse ricavata attraverso il ricorso a testimonianze de relato, riferentisi a fonti informative non controllate e non controllabili.

Pertanto, non poteva attribuirsi all'appellante, quale mandante, responsabilità alcuna per la strage di Capaci sul rilievo di essere stato indicato tra i massimi esponenti dell'organizzazione criminale che tale delitto aveva deliberato.

La Corte d'Assise, alla stregua dei principi giurisprudenziali indicati dalla difesa, avrebbe dovuto rilevare che emergeva dal portato della propalazione del Cancemi che:

- altri aveva preso la decisione di compiere l'attentato dinamitardo e che tale decisione era stata comunicata al predetto dichiarante;
- che per superare il dubbio che un'eguale comunicazione fosse pervenuta agli appellanti doveva farsi ricorso ad una presunzione;
- che era impossibile opporsi all'altrui determinazione.

Pertanto, andava disattesa la conclusione cui erano pervenuti i primi giudici alla stregua di un teorema non compiutamente verificato.

*

Nel merito, la difesa osservava che Filippo Graviano, riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p. nel maxiprocesso, senza che gli fosse riconosciuta

l'aggravante di cui al capoverso dell'art. 416 bis c.p., aveva subito condanna ad una pena di poco superiore ai quattro anni di reclusione, quasi interamente scontata.

Tutto ciò non avrebbe determinato alcun interesse da parte dell'imputato a coltivare la vendetta che si assume fu la fomite principale dell'azione criminosa.

*

In relazione alla posizione di Filippo Graviano nell'ambito del mandamento di Ciaculli o di Brancaccio, la difesa ribadiva le osservazioni contenute nel principale atto di appello che dovevano condurre ad escludere che l'imputato fosse il capo di tale mandamento.

Nelle more dell'appello erano intervenute nuove dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano apportato ulteriori elementi di conoscenza. Trattandosi di prove sopravvenute la difesa chiedeva di produrre i relativi verbali in sede di richiesta di riapertura parziale del dibattimento.

*

In subordine, e per mero tuziorismo, il difensore deduceva che la Corte d'Assise avrebbe dovuto applicare agli imputati le circostanze di cui agli artt. 114 e 62 bis c.p. ed operare un giudizio di prevalenza, o quanto meno di equivalenza, sulle aggravanti contestate.

§

Ad avviso della Corte deve escludersi che Giuseppe Lucchese abbia mai rivestito la carica di capomandamento di Ciaculli, essendo stato nominato reggente dal Riina a cagione delle vicende interne a quel mandamento, su cui non conviene immorarsi ulteriormente essendosi sul punto ampiamente soffermati i primi giudici con persuasiva, logica e coerente motivazione.

Giova solo precisare che il ruolo di reggente era stato assunto dal Lucchese nel 1989, allorquando Vincenzo Puccio venne ucciso da Filippo Marchese all'interno de carcere dell'Ucciardone su espresso mandato di Riina, e cessò il 1° aprile 1990 a seguito del di lui arresto.

Dopo l'arresto del Marchese, a dire del Cancemi, si decise di sciogliere il mandamento di Ciaculli e spostarlo a Brancaccio.

Al riguardo, Mutolo, Marchese e Drago hanno indicato quale capomandamento il Lucchese, che, essendo detenuto, era sostituito dai fratelli Graviano: Benedetto, Giuseppe Graviano, inteso "u mattedduzzu", e Filippo, ossia "Fifetto".

Tuttavia tali indicazioni non appaiono precise in quanto se si fosse trattato di una mera sostituzione, il sostituto designato sarebbe stato scelto dalla famiglia di Ciaculli, mentre ciò non era avvenuto, giacché, sciolto il mandamento, questo era stato trasferito alla famiglia di Brancaccio, cui si appartenevano i fratelli Graviano.

Tale scelta del Riina di certo non aveva scalfito il prestigio personale di Giuseppe Lucchese che continuò dal carcere a commissionare omicidi: l'omicidio Vinciguerra e quello della guardia carceraria di Trapani, che costituì un favore richiesto ad Antonio Madonia, capomandamento di Resuttana.

Però, com'è facile osservare, si trattava di omicidi che indubbiamente non rientravano nella competenza della Commissione provinciale, non assumendo alcun rilievo strategico che impegnasse gli interessi collettivi dei vertici di Cosa Nostra.

Non va poi sottaciuto che la carica di unico reggente del mandamento rivestita dal Lucchese, anche alla luce delle evidenti confusioni e difficoltà di concettualizzazione del pensiero in cui sono incorsi taluni dichiaranti, può aver ingenerato in loro la imprecisa convinzione che il ruolo ricoperto dall'imputato fosse quello di capomandamento e non quello di reggente; termine che sovente viene equivocato e confuso con il primo ovvero con quello di sostituto, per come occorso anche a Giovanni Brusca che, nel corso del riesame, ha ben chiarito la differenza esistente tra dette cariche: il capomandamento è eletto, il reggente è designato provvisoriamente a reggere il mandamento da Riina, il sostituto è scelto dal capomandamento nel caso di suo impedimento (pagg. 32 e segg., ud. del 2 luglio 1999).

Stante la provvisorietà della qualità di reggente, che è carica non elettiva, Giuseppe Lucchese, una volta arrestato, non aveva più titolo ad essere rappresentato in

Commissione da un sostituto da lui scelto, spettando tale prerogativa solo al capomandamento eletto.

Alla stregua di tale ragionamento deve ribadirsi che, per le ragioni testé esposte, nella direzione del mandamento di Brancaccio, che sostituì quello di Ciaculli, vennero chiamati quali reggenti i fratelli Graviano: prima Benedetto, e, stante l'inettitudine di questi, Giuseppe, coadiuvato da Filippo o "Fifetto".

Al riguardo va sottolineato che in sede di conclusioni la pubblica accusa, revocando le proprie argomentazioni rassegnate con i motivi di gravame, ha chiesto la conferma dell'assoluzione del Lucchese, così mostrando di condividere, in esito al giudizio di appello ed alle ulteriori acquisizioni probatorie, le argomentazioni espresse dai primi giudici, che appaiono assolutamente incesurabili sulla questione.

Ed invero, non può revocarsi in dubbio, secondo le regole che governano Cosa Nostra, che la carica non elettiva di reggente veniva meno in caso di detenzione dell'affiliato, che, pertanto, non poteva nominare un sostituto, come nel caso del capomandamento eletto, che veniva tratto in arresto e doveva scontare lunghi periodi di detenzione, come ad esempio Giuseppe Calò, imputato nel presente giudizio e condannato alla pena dell'ergastolo per la strage del treno 904, il quale, nonostante tale sua condizione, ha mantenuto la carica conferitagli nominando un sostituto che nel tempo è stato Cancemi, Mangano, affiancato da Cucuzza, e poi quest'ultimo dopo l'arresto del Mangano.

Orbene, dall'analisi delle dichiarazioni rese dai collaboranti, nonché alla stregua delle consolidate regole di esperienza, non risultano essere venuti meno nel caso che ci occupa i consolidati principi che governano Cosa Nostra, sicché appare più logico e coerente ritenere che, nonostante la diversa, quanto erronea, opinione dei collaboranti indicati dal P.M., il principio della decadenza dalla carica abbia trovato applicazione anche nel caso di Lucchese, che venne sostituito nella direzione del mandamento dai fratelli Graviano, anch'essi nominati reggenti su indicazione del Riina, che per non correre rischi, aveva preferito soprassedere alle elezioni per la

nomina del capomandamento, potendosi fidare della fedeltà dei soggetti da lui personalmente scelti.

Va quindi rigettato l'appello del P.M. proposto nei confronti di Giuseppe Lucchese e confermata sul punto l'impugnata sentenza.

*

L'esclusione di qualsivoglia responsabilità nella direzione del mandamento da parte del Lucchese, che in tale carica era stato sostituito prima da Benedetto Graviano e poi, da Giuseppe e Filippo Graviano, secondo la condivisibile ricostruzione delle vicende interne al mandamento offerta dai primi giudici, impone di occuparsi della posizione processuale degli appellanti, la cui affermazione di colpevolezza, come mandanti della strage di Capaci e dei reati connessi, è stata ricavata dalla loro qualità di reggenti del suddetto mandamento e, quindi, dalla loro comprovata adesione al progetto criminale del Riina, del quale avevano rafforzato il proposito criminoso. Ad avviso della Corte l'impugnata sentenza non merita censura, atteso che con convincente e logica motivazione i primi giudici hanno dato ampio conto delle conclusioni cui sono pervenuti, avuto riguardo alle posizioni processuali degli odierni appellanti, la cui trattazione unitaria s'impone essendo entrambi accusati di concorso morale nella strage per cui è processo.

Alla stregua della puntuale ricostruzione delle vicende interne del mandamento, su cui ci è testé soffermati, le denunciate incongruenze e contraddizioni cui sarebbero incorsi i collaboranti, la non diretta conoscenza dei lavori della Commissione da parte della maggioranza di costoro, nonché l'asserito appiattimento dei primi giudici su tali chiamate, prive di riscontri, e la fideistica accettazione del c.d. teorema Buscetta, sono all'evidenza argomentazioni prive di pregio, del tutto avulse dalla realtà effettuale e da una corretta analisi della vicenda per cui è processo, che si ritrae compiutamente dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova assunti sia in prime cure che in sede di gravame.

Richiamati i criteri di valutazione della prova, e segnatamente della chiamata in reità e delle c.d. chiamate incrociate, indicati in precedenza, deve ribadirsi che non

sussistono elementi di sospetto in ordine al disinteresse ed alla genuinità delle singole propalazioni che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, concretando quella sinergia indiziaria idonea ad affermare con ragionevole certezza la responsabilità degli imputati. Infatti, nessun elemento processuale ha messo in dubbio la reciproca sconoscenza delle fonti, e anzi si rileva che le stesse non sono contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla condotta dei giudicabili, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni singolo propalante e non anche dell'altro.

Alla luce di tali criteri, non è revocabile in dubbio il ruolo, univocamente indicato, di reggenti del mandamento di Brancaccio ricoperto da Giuseppe e Filippo Graviano, a prescindere dal formale incarico da costoro rivestito, atteso che a tale compito vennero chiamati direttamente dal Riina, a seguito delle vicende interne al mandamento, compiutamente ricostruite alla stregua delle convergenti propalazioni dei collaboranti che sono stati in grado di riferirne.

Strumentale quindi appare la denunciata progressione accusatoria che avrebbe contraddistinto le propalazioni dei collaboranti, atteso che è pacifico che "la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione." (cfr. Cassazione penale sez. VI, 1 febbraio 1994, Greganti, Cass. pen. 1995, 1014 nota (Angelo) Mass. pen. cass. 1994, fasc. 6, 117).

Pertanto, non meritano alcun favorevole apprezzamento le argomentazioni difensive con cui, in ragione di un indimostrato accanimento accusatorio nei confronti degli appellanti, e in particolare nei riguardi di Filippo Graviano, si tende a dimostrare l'inattendibilità dei collaboranti, le cui più precise dichiarazioni accusatorie ben si spiegano invece con la migliore e più puntuale escussione che si realizza a dibattimento nel contraddittorio delle parti.

La pretestuosità della suddetta tesi difensiva assume particolare evidenza avuto riguardo alle propalazioni rese da Mario Santo Di Matteo, il quale nel corso del controesame del difensore di Giuseppe Graviano, che gli aveva contestato precedenti dichiarazioni rese durante le indagini preliminari, allorché non aveva mostrato la stessa certezza nell'indicare quest'ultimo quale successore del Lucchese nella reggenza del mandamento, aveva precisato di avere per un certo periodo attenuato la portata delle proprie dichiarazioni per effetto delle preoccupazioni sulla sorte del figlio Giuseppe, che, come si è detto, era stato preso in ostaggio da affiliati di Cosa Nostra prima di essere ucciso.

A ciò aggiungasi che Giovanni Brusca ha dichiarato nel corso del primo dibattimento che proprio Giuseppe Graviano, oltre a lui e ad altri coimputati, era tra i responsabili del sequestro del giovane Giuseppe Di Matteo, con cui si voleva esercitare pressioni sul padre perché mutasse il suo atteggiamento di collaborazione con la giustizia.

Appare, pertanto, priva di pregio la tesi difensiva di fondo, giacché nessun accanimento accusatorio ha contraddistinto le propalazioni dei collaboranti escussi in prime cure, le cui sinergiche chiamate hanno trovato ulteriore conferma nel corso del giudizio di gravame, alla stregua delle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca, Francesco Geraci, Vincenzo Sinacori e Antonio Scarano, su cui conviene soffermarsi.

Con riferimento alla strage di Capaci ed alle strategie che Cosa Nostra intendeva perseguire, Sinacori ha riferito di un incontro avvenuto a Castelvetro, promosso da Riina a cui avevano partecipato oltre a Mariano Agate, capomandamento di Mazara del Vallo, Matteo Messina Denaro, figlio di Francesco, capomandamento di Trapani e rappresentante provinciale, Filippo e Giuseppe Graviano.

L'incontro si era tenuto in una casa, sita in una campagna che gestiva Pietro Giambalvo, un uomo d'onore di Roccamena e persona di fiducia di Riina. Era stato proprio in occasione di quella riunione che Sinacori aveva conosciuto Filippo Gravia-

no e Giuseppe Graviano, a seguito di una presentazione rituale, da parte di Riina che nell'occorso aveva detto: "Siamo la stessa cosa".

Sul punto, va precisato che la presentazione deve avvenire ad opera di un terzo che conosca la reciproca qualità degli affiliati, essendo invece irrilevante una pregressa ma non qualificata reciproca conoscenza.

Riina, nel corso dell'incontro, aveva informato i partecipanti della strategia stragista deliberata dalla Commissione regionale e da quella provinciale di Palermo, per cui, cui dopo alcune riunioni tenutesi a Palermo, anche presso l'abitazione di Salvatore Biondino e del fratello Domenico, era stata varata dal Riina la missione romana volta a individuare e colpire il giudice Falcone, il ministro Martelli, i giornalisti Costanzo e Barbato ed altri personaggi ritenuti ostili a Cosa Nostra.

Non v'è dubbio che tale riunione, cui parteciparono dei capimandamento e dei rappresentanti provinciali, ebbe carattere deliberativo di quella strategia stragista di cui vi è ampia traccia processuale, laddove si ponga mente alle successive riunioni del febbraio-marzo 1992, di cui hanno riferito concordemente Brusca e Cancemi.

In altri termini, la riunione per gruppetti di capimandamento coinvolti nel progetto di eliminazione del dr Falcone rende palese la strategia che Cosa Nostra, ai suoi massimi livelli rappresentativi, aveva inteso imboccare.

La presenza di Filippo Graviano, all'incontro di Castelvetrano, non avendo egli rivestito a differenza del fratello Giuseppe, alcun ruolo operativo nella missione romana, sulla scorta di quanto riferito da Sinacori e da Geraci, ne conferma il diverso ruolo di "mente", e quindi di concorrente a livello ideativo dell'iniziativa delittuosa approvata, quale correggente del mandamento di Brancaccio, a prescindere dalla carica formale rivestita da suo fratello.

In ogni caso, il Sinacori ha sempre costantemente ribadito sul punto che entrambi i predetti fratelli, Giuseppe e Filippo Graviano, erano i reggenti del mandamento di Brancaccio: "Sì, ho saputo dopo che erano i reggenti a Brancaccio" (pag. 88, ud. del 6 ottobre 1999, e pag. 132, ud. 20 ottobre 1999).

Il dichiarante ha anche precisato di avere appreso soltanto dopo quella riunione, ma prima della strage, che i due fratelli Graviano erano reggenti a Brancaccio, atteso che, a domanda del presidente se “seppe che lo erano anche prima della strage” ha risposto affermativamente, precisando anche l’epoca: “fine febbraio-marzo del ‘92”. Per quanto poi attiene alle modalità con le quali doveva essere eseguito l’attentato, Sinacori ha riferito che avevano previsto di colpire il magistrato al ristorante fidando nel fatto che a Roma fosse meno protetto che a Palermo.

Dovevano far uso di armi da fuoco, se possibile, altrimenti dovevano individuare il ristorante che frequentava e cercare di fare l’attentato con della dinamite, dopo essere tornati in Sicilia e averne parlato con Riina. Ovviamente a Roma avevano la disponibilità di esplosivo e di armi che avevano portato con un camion, munito di doppio fondo, da Mazara del Vallo e che era stato custodito in uno scantinato da Scarano, che Matteo Messina Denaro conosceva.

Una volta ricevuto l’incarico da parte di Riina, Sinacori, assieme a Geraci, era partito in aereo per Roma ove si incontrarono con “Matteo, Francesco Geraci, Giuseppe Graviano, Lorenzo Tinnirello e Fifetto Cannella.” La partenza per la capitale era avvenuta “dopo qualche giorno che avevano riarrestato l’Agate Mariano”, e cioè dopo il primo febbraio del 1992.

Dopo il primo appuntamento si dovevano vedere ogni giorno e individuare gli obiettivi da colpire. Tuttavia, gli esiti di tale attività per quanto riguarda Falcone e Martelli erano negativi, per cui si erano messi sulle tracce di Maurizio Costanzo, che sapevano fosse solito recarsi ai Parioli.

*

Le circostanziate dichiarazioni rese da Vincenzo Sinacori hanno ulteriormente confermato, rafforzando il quadro probatorio già emerso in prime cure, il ruolo di reggenti dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano del mandamento di Brancaccio.

Peraltro, Francesco Geraci ha sostanzialmente confermato quanto narrato da Sinacori, riferendo delle riunioni tenutesi a Palermo, presso l’abitazione di Salvatore Biondino, sita nelle vicinanze della Città Mercato.

Ha precisato che a tale incontro avevano partecipato Matteo Messina Denaro, Vincenzo Sinacori, Salvatore Biondino, Renzo Tinnirello, Giuseppe Graviano e Fifetto Cannella; che scopo della riunione era stato quello di approntare la missione romana che aveva lo scopo di eliminare il giornalista Costanzo ed individuare il dr Falcone ed il ministro Martelli; che il dr Falcone doveva essere eliminato a cagione dell'esito del maxiprocesso, atteso che gli si attribuiva la colpa di dirigere da Roma "la Procura di Palermo" e di promuovere delle leggi "molto più severe" per l'organizzazione; che il ministro Martelli era odiato perché aveva tradito le aspettative dei Cosa Nostra che l'aveva appoggiato durante le elezioni.

Tali nuove emergenze probatorie, relative all'attività deliberativa e preparatoria degli attentati da effettuare a Roma, si fondono con quelle già acquisite ed evidenziano i diversi e complementari ruoli svolti dagli imputati.

Ed invero, Giovanni Drago, Giuseppe Marchese e Pasquale Di Filippo si sono soffermati sul ruolo operativo svolto da Giuseppe Graviano a fronte di quello strategico di Filippo, ritenuto "la mente di tutta la famiglia"; il che spiega la ragione per cui Filippo Graviano assuma una posizione più defilata nella vicenda romana rispetto al fratello Giuseppe, che si recò nella capitale assieme al gruppo di fuoco che li doveva operare e che venne fermato, una volta che Riina decise di agire nell'Isola.

Non va poi sottaciuto che in sede di riesame Brusca, a proposito di Giuseppe Graviano, ha riferito che, pur non avendo partecipato alla riunione per gruppetti del febbraio '92, l'imputato si era dimostrato a conoscenza della strategia stragista, chiedendo a Raffaele Ganci di proseguire nella stessa nonostante l'intervenuto arresto di Riina.

Tale osservazione del Brusca trova ovvia spiegazione nella consapevolezza in capo a Giuseppe Graviano della strategia di attacco alle istituzioni che gli era stata comunicata direttamente dal Riina nel corso della citata riunione di Castelvetro, alla quale aveva preso parte anche suo fratello Filippo.

Con riferimento all'eliminazione di Matranga e Di Frisco, alleati di Vincenzo Puccio nel complotto anticorleonese del 1989, Riina aveva chiesto espressamente a Brusca di far partecipare al delitto Giuseppe Graviano ed altri affiliati al mandamento di Brancaccio, a conferma della metodica delle riunioni frazionate della Commissione.

Sebbene Brusca abbia chiarito che il suo punto di riferimento era Giuseppe Graviano, quale reggente, specificando che si rivolgeva in assenza del primo al fratello Filippo, del quale non conosceva il ruolo, da ciò non può inferirsi, per come assume la difesa, argomento idoneo ad escludere la pari responsabilità dei giudicabili nella gestione del mandamento. (cfr. dichiarazioni rese da Giovanni Brusca in data 23 settembre 1999 nel processo contro ~~Areleo~~ Giovanni ed altri presso il Tribunale di Palermo)

Ad analoga conclusione deve poi pervenirsi avuto riguardo alle riunioni della Commissione, come quella relativa ai TIR, nel cui corso Brusca aveva incontrato solo Giuseppe Graviano. Difatti, la congiunta presenza dei reggenti a tale tipo di riunioni si è registrata solo per Aglieri e Greco, e non anche per Riina e Provenzano, sicché non può stupire che analoga situazione si sia verificata per i predetti fratelli Graviano.

In ogni caso, l'ignoranza del ruolo di Filippo Graviano da parte di Brusca, non inficia affatto le diverse e convergenti dichiarazioni di Francesco Paolo Anzelmo e di Salvatore Cancemi, che si coniugano con quelle del Sinacori.

Difatti, l'Anzelmo (pag. 44, ud. del 27 novembre 1996) ha dichiarato di aver visto, in occasione della riunione per assassinare i parenti del collaborante Totò Contorno, entrambi i fratelli Graviano partecipare ad una riunione di Commissione assieme al Riina ed altri capimandamento, compreso il Cancemi.

Quest'ultimo ha confermato la circostanza della partecipazione di entrambi i fratelli Graviano alle miniriunioni della Commissione citando l'incontro che si tenne per l'omicidio del fratello di Benedetto Spera: "...in quella occasione della morte

del fratello di... di Spera, di Aucello, sì, in quella occasione erano anche presente” (pag. 221, ud. 19 aprile 1996).

Il Cancemi ha poi precisato di aver appreso da Raffaele Ganci del coinvolgimento di Giuseppe e Filippo Graviano nella strage di Via d'Amelio (pag. 93, ud. 27 ottobre 1999);

In ogni caso le dichiarazioni di Brusca confermano il ruolo di reggente del mandamento di Brancaccio di Giuseppe Graviano, il cui coinvolgimento nella vicenda processuale si ritrae dalle ulteriori chiamate che l'hanno attinto.

In particolare, Antonio Scarano ha confermato la partecipazione alla missione romana di Giuseppe Graviano.

Ferrante ha riferito che Giuseppe Graviano aveva portato a Capaci, presso il casolare del Troia, quattro sacchi di iuta sintetica chiusi con cucitura di tipo industriale; tali sacchi contenevano palline di colore bianco che davano fastidio agli occhi e alla gola durante il travaso avvenuto nella villetta.

Le dichiarazioni rese dal Ferrante hanno trovato riscontro in quelle di Francesco Geraci e Vincenzo Sinacori i quali hanno riferito di un coinvolgimento di Giuseppe Graviano nelle attività preparatorie volte ad eliminare il dr Falcone nel corso del 1992, antecedentemente alla strage di Capaci.

Pertanto, non può condividersi l'assunto dei primi giudici secondo cui le dichiarazioni del Ferrante è priva di riscontri, che indubbiamente emergono anche dalle risultanze della consulenza tecnica del 29 giugno 1999, acquisita all'udienza del 9 ottobre 1999. Difatti, la descrizione dei contenitori dell'esplosivo consegnato da Giuseppe Graviano al gruppo capeggiato dal Biondino, e di cui facevano parte Troia, Battaglia ed il Ferrante, presenta delle caratteristiche morfologiche simili a quelle individuate dai consulenti, avuto riguardo alla composizione della carica. Inoltre, l'esplosivo era contenuto in sacchi la cui descrizione corrisponde appunto al Nitrato d'Ammonio prilled che era stato impiegato a Capaci dagli attentatori.

Quindi, anche sotto tale profilo, va ribadita la sicura partecipazione di Giuseppe Graviano alla strage di Capaci.

*

Per le medesime ragioni espresse a proposito dell'esame dei motivi di gravame, redatti dall'avv. Ivo Reina nell'interesse dei suoi assistiti (Domenico Ganci, Antonio Troia, Raffaele Ganci e Matteo Motisi), ed a cui ha fatto rinvio per relationem l'avv. Salvo, vanno respinte le censure mosse all'impugnata sentenza dedotte per conto di Giuseppe Graviano.

Analoga sorte, per la palese infondatezza che le contraddistinguono, meritano i motivi di gravame prospettati dai difensori avuto riguardo ai meccanismi che regolavano, all'epoca della strage di Capaci il funzionamento della Commissione provinciale di Cosa Nostra.

Le suddette censure appaiono prive di pregio, atteso che all'evidenza sono frutto di una strumentale lettura delle emergenze probatorie che non tiene conto della sinergica valutazione delle fonti di prova assunte.

Tuttavia, su tali temi processuali, afferenti alla concorsuale responsabilità dei componenti la Commissione provinciale di Cosa Nostra in ordine alla deliberazione dei cosiddetti delitti eccellenti, vale la pena di ribadire che le argomentazioni offerte dai primi giudici, su cui ci si è ampiamente soffermati in precedenza, appaiono non solo congrue ed esaustive, ma del tutto incensurabili e condivisibili, laddove si ponga mente al fatto che la strage di Capaci, preceduta dall'omicidio dell'on. Lima, costituisce il primo eclatante esempio di attacco frontale nei confronti dei rappresentanti politico-istituzionali dello Stato.

Conseguentemente, ininfluente appare il richiamo ai criteri ermeneutici che si mutuano dalla giurisprudenza offerta dalla difesa, ivi compresa la sentenza Marino, atteso che, per le ragioni già indicate in precedenza, non è revocabile in dubbio la competenza degli organi di vertice di Cosa Nostra, per gli omicidi eccellenti – alla stregua delle concordi dichiarazioni dei collaboranti escussi nel corso del presente giudizio – e conseguentemente di ciascuno dei componenti della cupola mafiosa, ivi compresi i capimandamento detenuti, per come si evince dalle argomentazioni spese sullo specifico tema processuale comune alle difese.

Sul punto va ribadito che Cancemi e Brusca hanno concordemente riferito che tale strategia di attacco allo Stato era stata approvata nel corso di una riunione della Commissione del febbraio 1992, cui parteciparono solo alcuni capimandamento, secondo la metodica della suddivisione in cellule tra loro non comunicanti adottata dal Riina.

Inoltre, è dato probatoriamente certo ed indiscutibile, ancorché ricavabile attraverso la prova logica e l'attenta esegesi delle complessive risultanze processuali, che la deliberazione della strategia stragista da parte dei membri della Commissione si realizzò mediante una serie di riunioni frazionate di tale organo, diviso in cellule tra loro non comunicanti se non attraverso Riina, in ossequio a criteri di riservatezza e compartimentazione tra i partecipanti alle varie sottocommissioni destinati a prevenire eventuali delazioni.

Tali conclusioni appaiono condivisibili alla stregua di quanto a suo tempo evidenziato in ordine alla maturazione della strategia stragista da parte del vertice provinciale (e per come si vedrà regionale) di Cosa Nostra ed alle modalità con cui tale progetto politico venne attuato sul piano militare.

Senza indugiare oltre su tali temi di carattere generale, su cui i primi giudici si sono ampiamente diffusi e in merito ai quali ci si è già soffermati, giova qui sinteticamente osservare, al fine di evitare inutili ripetizioni, che:

-Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si tradusse in un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, involse la cupola mafiosa. La prova rappresentativa e logica, che si ritrae dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova, convalida l'assunto dei primi giudici, al di là di ogni ragionevole dubbio;

-Tutti i capimandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà era stata

veicolata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui, per il tramite dei loro sostituti, per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina;

-L'ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell'attentato era stata data da Salvatore Biondino ai capimandamento in stato di libertà; il che rende evidente che per i capimandamento detenuti, una volta informati i loro sostituti, questi avevano fatto ricorso ai soliti canali di comunicazione;

-L'assenza di qualsivoglia dissociazione dal proposito maturato, di cui non v'è traccia nei detti dei collaboranti, impone di ritenere che, a parte l'accertato consenso manifestato da alcuni capimandamento, desumibile dalle prodezze dei collaboranti o dalla loro acclarata partecipazione alla strage (ivi compresa quella di Via d'Amelio che costituì la più diretta ed immediata esplicazione della medesima strategia), tutti aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del Riina, ivi compresi gli odierni appellanti, non essendo stata registrata una aperta e manifesta dissociazione dai fatti-reato per cui è processo.

Per le ragioni suesposte è pacifico che la penale responsabilità di entrambi i giudicabili si ritrae dai criteri puntualmente individuati in tema di concorso di persone nel reato e non in ragione della loro aderenza a Cosa Nostra con un ruolo decisionale di vertice.

Conseguentemente è del tutto improprio, per escludere la responsabilità degli appellanti, il riferimento giurisprudenziale addotto dalla difesa essendo pacifico che la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non comporta di per sé la penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli altri associati.

Nel caso di specie, infatti, la responsabilità dell'imputati si ritrae proprio dalla finalità strategiche della strage che si inquadrava in un più ampio programma delittuoso, sicché proprio i vertici del sodalizio mafioso che l'approvarono e la posero in essere ne debbono rispondere, e non i singoli associati, se non quelli che vi ebbero il ruolo di partecipi.

In ogni caso, la partecipazione di entrambi gli appellanti, alla stregua delle dichiarazioni di Sinacori e di Geraci, alla riunione nel cui corso si diede avvio al progetto stragista elide ogni dubbio avanzato strumentalmente dalla difesa sulle iniziative criminali che Cosa Nostra intendeva perseguire ed alle quali diedero il loro fattivo apporto entrambi i fratelli Graviano.

Va quindi disattesa, perché priva di pregio, la tesi difensiva secondo cui le scelte decisionali all'interno di Cosa nostra erano appannaggio esclusivo di un gruppo ristretto, laddove si ponga mente sia all'evolversi degli eventi, che medio tempore si sarebbero verificati dopo la guerra di mafia, sia alle ampie e dettagliate precisazioni di Brusca, che, narrando del c.d. progetto aperto, ha consentito di superare l'originaria tesi della responsabilità per la strage di Capaci di un direttorio, riusata a ragione dei primi giudici, e di suffragare quella della responsabilità collegiale della Commissione che, attraverso le riunioni frazionate, aveva riattualizzato la decisione di eliminare il dr Falcone per le motivazioni ampiamente illustrate nel relativo capitolo dedicato a tale tema.

Nessun pregio quindi assume la tesi secondo cui nel corso del giudizio di prime cure, Ganci Calogero, Ferrante Giovanbattista e Brusca Giovanni, avrebbero riferito di una decisione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, o meglio di Riina o, al più di un ristretto direttorio, collocabile ai primi degli anni '80.

Tale dato fattuale non assume invero alcun rilievo decisivo con riferimento alla posizione dei Graviano, in quanto non può condividersi l'opinione che quel deliberato, comunque valido, non necessitava neanche di un'ulteriore presa d'atto da parte della Commissione che invece riattualizzò tale decisione.

*

Riorganizzati i mandamenti e ripristinata la regola della collegialità, seppure temperata dalla necessità di evitare delle delazioni, privo di pregio è l'assunto difensivo volto ad escludere la partecipazione di Giuseppe Graviano a tale tipo di riunioni frazionate perché costui, a dire dei collaboranti che avevano gestito la latitanza del Riina, non era tra coloro che si incontravano spesso con il Riina.

Ed ancora nessun pregio assume la circostanza, asserita dal difensore, che Riina intendeva distruggere Ciaculli, e non aveva mai trovato ospitalità durante la sua latitanza a Brancaccio o a Santa Maria di Gesù, attesa la palese irrilevanza di tali asseriti ai fini di escludere la partecipazione dell'appellante alle iniziative della Commissione di cui faceva indubbiamente parte, se è vero com'è vero che la diretta partecipazione di Giuseppe Graviano al progetto di eliminazione del dr Falcone, mediante il contributo alla missione romana di cui hanno narrato Sinacori e Geraci, oltre che Brusca, e poi alla sua esecuzione mediante l'attentato di Capaci, si ritrae anche dalla diretta fornitura di esplosivo di cui ha riferito Ferrante.

Del tutto inconducente appare l'asserita inidoneità dell'imputato a ricoprire la carica di reggente del mandamento di Brancaccio, dopo l'arresto del Lucchese, in quanto si era avvicinato a Puccio, che aveva complottato contro Riina, ovvero era afflitto da crisi depressive che gli avevano fatto ottenere l'esonero dal servizio militare, dovendosi sul punto constatare che per Cosa Nostra Giuseppe Graviano era idoneo a prestare servizio nelle sue fila ed aveva fatto anche una brillante "carriera", se così si può dire, proprio per volere del Riina.

Ed ancora, nessun conducenza probatoria può attribuirsi alle circostanze asserite dalla difesa, per cui Giuseppe Graviano non aveva fatto parte del gruppo di fuoco che aveva commesso gli omicidi della guerra di mafia; che l'imputato all'epoca della strage, non aveva ancora trent'anni; che allorquando il Biondino aveva informato e capimandamento liberi del progetto stragista il Graviano era al Nord; che dato il breve lasso di tempo intercorso tra il predetto giro di consultazioni e la strage non si poteva asserire che erano stati informati tutti i capimandamento.

A ben vedere si tratta di mere illazioni che non spiegano alcuna efficacia dirimente sul quadro probatorio condensatosi a carico di Giuseppe Graviano, il cui ruolo di mandante e di esecutore della strage è stato ben delineato dalla convergenti accuse provenienti dai collaboranti.

*

L'asserito astio di Salvatore Cancemi, nei confronti dei fratelli Graviano e la sua progressione accusatoria, non possono ritenersi idonei ad inficiare la portata della propalazione accusatoria che si è ispessita nel tempo ed ha trovato convalida nelle convergenti dichiarazioni degli altri collaboranti. Difatti, l'asserita qualità di reggenti del mandamento ha trovato ampia conferma nelle convergenti dichiarazioni rese dai collaboranti, nella misura in cui è emersa la pari responsabilità dei giudicabili nella gestione del mandamento.

Il fatto poi che la prova della comunicazione da parte del Biondino ai reggenti dei mandamenti in stato di libertà si articoli su basi critiche non esclude la fondatezza della tesi che trova ampi riscontri e giustificazione nella valutazione di tutte le emergenze probatorie. Tuttavia, non ci si può esimere dall'osservare che tutti i soggetti coinvolti nella vicenda processuale, ad eccezione dei collaboranti, hanno escluso ogni loro partecipazione alla strage sicché diviene una vera e propria probatio diabolica acquisire un riscontro alle dichiarazioni dei Cancemi attraverso analoghe ammissioni di responsabilità.

*

Alla stregua della ulteriori emergenze probatorie acquisite a seguito della disposta riapertura dell'istruzione dibattimentale, non è revocabile in dubbio che il progetto di eliminazione dei nemici di Cosa Nostra aveva già preso forma e consistenza sin da epoca antecedente alla riunione del febbraio-marzo del 1992, atteso che nell'ottobre del 1991 si era tenuta una riunione nella proprietà del Giambalvo diretta a costituire due gruppi di fuoco il cui precipuo compito era quello di eliminare il dr Falcone, il ministro Martelli ed altri esponenti del mondo giornalistico. Il progetto originariamente coltivato mediante la trasferta romana era stato momentaneamente accantonato perché Riina decise di agire in Sicilia ponendo in essere l'attentato dinamitaro di Capaci.

Ciò nonostante, la diretta partecipazione alla suddetta riunione preparatoria di Giuseppe e Filippo Graviano, tenutasi a Castelvetrano, rende evidente il diretto coin-

volgimento di costoro nella strategia che progressivamente nell'ambito della Commissione di Cosa Nostra si stava articolando mediante le riunioni frazionate.

*

Ritiene pertanto il Collegio che non possono condividersi le argomentazioni difensive che hanno fatto vertice su una strumentale lettura della dichiarazioni dei collaboranti escussi in prime cure, atteso che le puntuali chiamate che hanno attinto i giudicabili, e in particolare, Filippo Graviano, si sono saldate con gli ulteriori elementi di giudizio che convalidano dal punto di vista probatorio l'assunto dei primi giudici.

Sul punto appare del tutto pretestuoso e fuorviante sostenere che nessuno dei collaboratori di giustizia sentiti nei processi per gli omicidi politici aveva assegnato un ruolo di sorta a Filippo Graviano nel mandamento di Ciaculli, salvo poi ad allinearsi alla chiamata di correo proveniente dal Cancemi, in ossequio alle percepite nuove strategie d'indagine.

Ed invero, nessuno concreto elemento di giudizio consente di ritenere che la sinergica coincidenza nei loro nuclei essenziali delle dichiarazioni dei collaboranti sia frutto di "contaminatio" tra le fonti propalatorie, di preventivo accordo, ovvero di progressione accusatoria, alla stregua dei criteri e valutazione della prova che sono stati seguiti ai fini di accreditare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei dichiaranti.

Pertanto appare privo di pregio sostenere che le dichiarazioni rese da Gaspare Muto, circa il ruolo di Filippo Graviano, erano inattendibili, a cagione delle specifiche contestazioni mosse dalla difesa, ed in quanto il collaborante dinanzi ad altra A.G. non aveva indicato l'imputato nel novero dei soggetti che facevano parte della Commissione.

Sul punto è appena il caso di osservare che il progressivo affinamento delle dichiarazioni non esclude affatto l'attendibilità della fonte propalatoria, mentre le contestazioni mosse dalla difesa non appaiono idonee, alla stregua della valutazione espressa dai primi giudici, ad invalidare la chiamata del collaborante, la cui positiva

valutazione non può revocarsi in dubbio, alla stregua di strumentali obiezioni volte ad escludere il ruolo del giudicabile nell'ambito della vicenda per cui è processo.

Analogamente, va disattesa l'osservazione secondo cui Giuseppe Marchese, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, aggregata al mandamento di Ciaculli, pur cercando di far crescere la dimensione e l'importanza dell'imputato, rispetto a quanto aveva dichiarato nel corso delle indagini preliminari ed in altri dibattimenti, non era stato in grado di assegnargli un ruolo di rilievo nel processo.

Sul punto, vale la pena di osservare che il Marchese non solo si è ampiamente dilungato sulle vicende interne al mandamento, ma ha anche precisato con riferimento al ruolo degli appellanti (cfr. pag. 286 e segg., ud. del 28 novembre 1996)

“Signor giudice, capisco che si sta facendo con questa storia un pò di confusione, allora, il momento in cui viene arrestato Lucchese nel mandamento di Ciaculli non c'è nessuno che sostituisce nel mandamento di Ciaculli nessuno che sostituisce al Lucchese ma bensì nella sostituzione mettono a Graviano Giuseppe nel mandamento di Brancaccio come sostituto e tutti facevamo riferimento a lui anche per esempio, essendo che c'era più carisma, diciamo, dei fratelli, e c'era Fifetto fuori, perché sto parlando anche quando c'era lui, facevamo riferimento fra Giuseppe e Filippo, però in quel momento come sostituzione al Lucchese c'era davanti lui, Giuseppe, perché lui, il momento della sua latitanza, sapeva tutto e tutto del mandamento. E allora, c'era lui come provvisorio di sostituto che sapeva tutti i movimenti del mandamento perché all'epoca erano sempre assieme col Lucchese”.

Ed ancora, priva di conducenza è la tesi secondo cui anche per Giovanni Drago, aderente alla famiglia di Brancaccio ed al mandamento di Ciaculli, si poneva il problema di una progressione accusatoria nei confronti di Filippo Graviano che denotava il tentativo di adeguamento rispetto alla nuova campagna di illazioni nei confronti dell'imputato. Il Drago, difatti, innovando rispetto alle sue precedenti dichiarazioni, non aveva risparmiato Graviano Filippo; il che non inficia affatto la sicura valenza probatoria delle dichiarazioni del propalante che si innestano e si riscontrano sinergicamente con quelle degli altri chiamanti in correità.

In particolare il Drago ha riferito dei ruoli che i fratelli Benedetto, Giuseppe e Filippo Graviano avevano assunto nella direzione del mandamento.

Liquidare come illazioni le accuse mosse agli imputati è mero espediente difensivo che non merita alcun commento, giacché la convergenza di puntuali chiamate nei loro confronti non può di certo spiegarsi come una campagna calunniatoria, non essendo emersi concreti elementi di giudizio per giustificare tale opinione che resta una mera congettura.

Del tutto irrilevante ai fini che qui interessano è l'osservazione che Baldassare Di Maggio non aveva attribuito alcuna responsabilità a Graviano Filippo "fino al tempo in cui ebbe ad iniziare il suo rapporto con le Forze dell'Ordine" (gennaio 1993):

Analoghe negative valutazioni meritano, per le ragioni espresse in precedenza, le censure mosse alle dichiarazioni rese da Mario Santo Di Matteo, non assumendo alcun sostanziale rilievo le contestazioni effettuate nel corso del suo esame dalla difesa.

In ogni caso le dichiarazioni scriminanti per Filippo Graviano, che ad avviso della difesa il dichiarante aveva mostrato di non ricordare, non assumono alcuna efficacia dirimente della responsabilità del giudicabile, alla stregua delle sinergiche chiamate esaminate in precedenza.

Peraltro, l'esclusione di responsabilità dell'imputato non può di certo ricavarsi dalle dichiarazioni di Gioacchino La Barbera, il quale non aveva fatto alcun riferimento a Filippo Graviano, collocando altri soggetti nella carica che avrebbe ricoperto secondo l'accusa.

Sul punto vale la pena di osservare che non tutti i dichiaranti sono stati in grado di offrire un puntuale contributo probatorio nei confronti di tutti gli altri coimputati, sicché non può stupire che talvolta si siano limitati a tacere o riferire notizie apprese de relato.

Questo è il caso di Francesco Di Carlo, detenuto in Gran Bretagna, la cui fonte mediata, sulle vicende interne al mandamento di Ciaculli e sui Graviano, era stata Antonino Gioé e Benedetto Capizzi.

Tuttavia, non è lecito affermare che il Di Carlo aveva riferito in termini generici ed incontrollabili di notizie apprese de relato, che, secondo le ferree leggi di Cosa Nostra, non potevano farsi ad un uomo d'onore posato. Ed invero il Capizzi, citato ex art. 195 c.p.p., all'udienza del 22 settembre 1999 si è avvalso della facoltà di non rispondere, sicché non si possono tout court svalutare le propalazioni del Di Carlo che sono disinteressate, logiche e coerenti, nonché assistite da intrinseca attendibilità, essendo il frutto delle esperienze e conoscenze attinte dal propalante durante la sua militanza mafiosa.

Con riferimento a Salvatore Cancemi, fonte primaria dell'accusa mossa a Graviano Filippo, deve dissentirsi, per le ragioni analiticamente espresse in precedenza, con l'opinione difensiva secondo cui le propalazioni del collaborante non assurgevano a dignità indiziaria e, tanto meno, probatoria, in quanto si caratterizzavano per un'inaccettabile progressione accusatoria con riferimento al vertice del mandamento di Ciaculli.

L'esame critico, già prospettato ai primi giudici, delle dichiarazioni rese dal collaborante a dibattimento allo scopo di evidenziarne le incongruenze e le contraddizioni, anche con riferimento a diversi procedimenti (come quello per l'omicidio dell'on. Lima e la strage di Via Fauro) in cui erano state assunte le dichiarazioni del Cancemi, non consente di accreditare la tesi dell'inattendibilità del dichiarante, la cui puntuale chiamata in correità ha trovato i precisi e convergenti riscontri esterni di cui ci si è in precedenza occupati.

Giova tuttavia rimarcare che le strumentali censure mosse dalla difesa non consentono di liquidare disinvoltamente la puntuale e riscontrata chiamata nei confronti del giudicabile da uno dei soggetti più qualificati nel riferire le vicende interne di Cosa Nostra, a cagione del ruolo spiegato nella vicenda processuale e della sua acclarata vicinanza a Salvatore Riina.

Quanto al ruolo ricoperto da Filippo Graviano nell'organigramma mafioso la difesa ha rilevato che gli ultimi collaboranti (cioè Ganci Calogero, Ferrante Giovanbattista e Brusca Giovanni), nonché Anselmo Francesco Paolo e Di Filippo Pasquale, non

avvaloravano la chiamata in correità del Cancemi, ma avevano fornito elementi che la smentivano. Trattasi di argomentazioni prive di pregio e non condivisibili, nella misura in cui il quadro probatorio gravante sul giudicabile si è ulteriormente arricchito attraverso la riapertura parziale del dibattimento.

Pertanto, assolutamente pretestuoso e sbrigativo appare liquidare la puntuale chiamata del Ganci, posto, a dire della difesa, di fronte all'evidente contraddittorietà delle sue affermazioni, come una confusa tesi secondo cui il mandamento in questione avrebbe goduto, con riferimento ai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, di una condizione del tutto peculiare, tuttavia rimasta ignota agli altri collaboratori di giustizia, anche di notevole spessore.

Sul punto è appena il caso di ribadire che, contrariamente alla tesi qui sostenuta dalla difesa, le dichiarazioni del Ganci circa la correggenza del mandamento, hanno trovato conforto, in quelle degli altri collaboranti, essendo del tutto irrilevante la circostanza che unicamente Giuseppe Graviano partecipava alle riunioni della Commissione, in quanto, neppure Riina e Provenzano, vi partecipavano congiuntamente, mentre questo privilegio si era registrato solo per Aglieri e Greco.

Tuttavia, tale tesi patisce eccezione, alla stregua delle dichiarazioni di Vincenzo Sinacori, che ha narrato della riunione di Castelvetro alla quale parteciparono entrambi i fratelli Graviano, a convalida delle analoghe dichiarazioni provenienti da Cancemi sulla partecipazione dei fratelli Graviano alle riunioni come quella per l'omicidio di Pietro Ocello (pag. 350, ud. 17 settembre 1996)

Analogo apprezzamento negativo meritavano le censure mosse alle dichiarazioni di Francesco Paolo Anzelmo, cugino del Ganci, in quanto nessun dubbio può nutrirsi circa la genuinità e l'autonomia delle predette fonti propalatorie. Né appare lecito affermare che l'Anzelmo si era allineato alla versione del Cancemi, operando taluni aggiustamenti che ne compromettevano sia la convergenza, sia l'ortodossia rispetto alle indiscutibili emergenze processuali.

Appare infatti del tutto irrilevante che l'Anzelmo, ripetendo l'errore di Ganci, abbia pretermesso da ogni carica Benedetto Graviano, escludendo che tutti i fratelli Gra-

viano rivestissero, sia pure formalmente, il medesimo ruolo di reggenti del mandamento, atteso che l'indicazione che proviene dal dichiarante si colloca armonicamente, senza contraddirle, nell'evolversi delle vicende interne al mandamento.

Conseguentemente, l'indicazione dei fratelli Graviano, pur essendo aspecifica avuto riguardo ai ruoli ricoperti, non è censurabile sotto il profilo dell'attendibilità, anche con riferimento alla riunione di Commissione di cui il dichiarante ha narrato.

Sul punto, deve osservarsi l'assoluta inconducenza della tesi secondo cui le confuse accuse del collaborante circa il ruolo di Filippo Graviano, che avrebbe incontrato nel corso di una riunione della Commissione, erano del tutto prive di riscontri, giacché si è già osservato che i fratelli Graviano hanno partecipato, quanto meno, alle riunioni di cui hanno narrato Cancemi e Sinacori.

Del tutto pretestuosa poi appare la tesi secondo cui decisamente favorevole all'imputato era stata la propalazione di Giovan Battista Ferrante che aveva attribuito ai fratelli Graviano ruoli diversificati e che il successivo aggiustamento del tiro nei confronti di Graviano Filippo, che avrebbe partecipato agli incontri con Riina, oltre all'evidente contrasto con le precedenti dichiarazioni, rendeva evidente che il Ferrante, dal tenore delle risposte date nel corso del suo esame, non era in possesso di alcun elemento di verità a carico dell'imputato.

Sul punto è appena il caso di rilevare l'attendibilità della chiamata operata dal Ferrante nei confronti di Giuseppe Graviano, e l'assoluta disinvoltura con cui la difesa mostra di apprezzare le dichiarazioni del collaborante, che vanno tenute ferme nei termini indicati dai primi giudici.

Anche in questo caso la difesa si duole, a torto, della successiva puntualizzazione della chiamata operata in sede dibattimentale nei confronti del giudicabile, senza addurre elementi di giudizio tali da farla ritenere inattendibile se non quelli che si ricavano da una lettura interessata delle dichiarazioni provenienti dal Ferrante, che ha coinvolto Giuseppe Graviano nella fornitura di un'aliquota esplosivo impiegato per comporre la carica utilizzata a Capaci.

In ogni caso, all'udienza del 26 ottobre 1996, il dichiarante ha ampiamente chiarito le ragioni del suo omesso ricordo della pregressa conoscenza di Filippo Graviano con il quale era stato in passato detenuto (pag. 308).

Del pari irrilevante, ai fini di censurare l'accusa proveniente da Filippo Di Pasquale, soggetto estraneo a Cosa Nostra e pertanto privo di conoscenze dirette sugli organismi dell'associazione mafiosa, deve ritenersi il richiamo all'odiosa progressione accusatoria nei confronti dell'imputato, che il dichiarante aveva asserito in sede dibattimentale di aver visto qualche volta presso il suo distributore, pur non avendolo saputo individuare fotograficamente innanzi al P.M..

Orbene, il mancato riconoscimento del giudicabile non è elemento di per sé idoneo a porre nel nulla le dichiarazioni del Di Filippo, sul ruolo dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, atteso che l'asserita progressione accusatoria che ne avrebbe inficiato l'attendibilità appare del tutto indimostrata.

Peraltro, il dichiarante ha precisato che i rapporti con gli imputati erano tenuti da suo fratello Emanuele e dal cognato Antonino Marchese, (pag. 83, ud. del 21 dicembre 1996), sicché anche sotto tale profilo le censure mosse dalla difesa appaiono inconfidenti e pretestuose non potendosi ritenere irrilevante l'apporto probatorio del Di Pasquale, il quale invece riscontra ulteriormente il complessivo quadro probatorio delineatosi a carico di entrambi i giudicabili.

Deve quindi concludersi che le tesi difensive, frutto di una strumentale quanto unilaterale lettura delle emergenze probatorie, volta ad offrire una favorevole soluzione al proprio assistito, appaiono prive di pregio in quanto le suddette propalazioni non solo riscontrano quelle del Cancemi, ma si saldano, ricevendone ulteriore convalida, con le ulteriori acquisizioni probatorie da cui si evince, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, per volontà del Riina, erano posti alla direzione congiunta del mandamento di Brancaccio.

*

Il difensore, oltre ai dedotti vizi relativi all'apprezzamento delle risultanze probatorie ed all'applicazione delle leggi processuali, rilevava che altri errori di diritto infi-

ciavano le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, con riferimento all'affermazione di responsabilità di Filippo Graviano.

In particolare, la difesa ha censurato la tesi di fondo dell'impugnata sentenza secondo cui non sarebbe necessario accertare le prove di responsabilità a carico dei singoli appartenenti al preteso organismo di vertice di Cosa Nostra, attraverso l'individuazione del contributo causale penalmente rilevante nelle varie deliberazioni delittuose da ciascuno di essi effettivamente prestato. Difatti, alla stregua dell'autorevole giurisprudenza della SSUU della Cassazione (sentenza Marino), andava escluso che la riferibilità del reato ad un'organizzazione delinquenziale comportasse di per sé la riferibilità del delitto medesimo ai suoi capi, specie ove detta prova fosse ricavata attraverso il ricorso a testimonianze de relato, riferentisi a fonti informative non controllate e non controllabili. Pertanto, non poteva attribuirsi al Filippo Graviano, quale mandante, responsabilità alcuna per la strage di Capaci sul rilievo di essere stato indicato tra i massimi esponenti dell'organizzazione criminale che tale delitto aveva deliberato.

Le predette censure difensive, alla luce delle argomentazioni spese in precedenza appaiono prive di pregio, giacché è improprio il richiamo ai criteri ermeneutici indicati nella sentenza Marino delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la ritenuta non riconducibilità della strage all'organo di vertice di Cosa Nostra, il contributo causale fornito a piene mani dai giudicabili, nella loro paritaria qualità di coreggenti il mandamento di Brancaccio.

Deve conseguentemente dissentirsi dall'opinione secondo cui la Corte d'Assise, alla stregua dei principi giurisprudenziali indicati dalla difesa, avrebbe dovuto rilevare che emergeva dal portato della propalazione del Cancemi che:

-altri aveva preso la decisione di compiere l'attentato dinamitardo e che tale decisione era stata comunicata al predetto dichiarante, per la semplice ragione che al progetto di eliminazione del magistrato aderirono entrambi i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, atteso che parteciparono alla riunione tenutasi a Castelvetrano; che

Giuseppe Graviano, partecipò alla missione romana, e poi fornì a Biondino una porzione di esplosivo impiegata a Capaci;

-che per superare il dubbio che un'eguale comunicazione fosse pervenuta agli imputati doveva farsi ricorso ad una presunzione, che tale non era in quanto dalle complessive emergenze probatorie si ricava, al di là di ogni ragionevole dubbio, la concreta possibilità di comunicare con gli affiliati, ivi compresi i capimandamento, in stato di detenzione, mentre per quelli liberi vi provvede Biondino;

-che era impossibile opporsi all'altrui determinazione; tesi questa del tutto astrusa nella misura in cui è certo che nessuno si oppose al progetto stragista che all'interno di Cosa Nostra, non nuova ad iniziative di tal genere, andava prendendo corpo per il mutamento dei rapporti con quei settori politico-istituzionali che non avevano garantito il buon esito del maxiprocesso la cui soluzione negativa per i vertici del sodalizio mafioso si imputava all'intervento del dr Falcone.

Pertanto, va disattesa la conclusione difensiva secondo cui i primi giudici erano pervenuti all'affermazione della penale responsabilità del giudicabile alla stregua di un teorema non compiutamente verificato.

Per le considerazioni già espresse in via generale deve, pertanto, ritenersi pienamente provata la penale responsabilità di entrambi gli appellanti, non avendo prestatato un valido dissenso alla deliberazione della strage, ma avendo invece rafforzato il proposito criminoso del Riina manifestandogli la loro piena disponibilità a partecipare alla riunione in cui si deliberò la missione romana, cui prese parte Giuseppe Graviano che diede quindi anche un diretto contributo alla fase preparatoria dell'attentato.

Tali sintomatiche condotte, stante l'acclarata correggenza del mandamento da parte di Filippo Graviano, ne involgono la concorrente responsabilità nella strage per cui è processo, atteso che, convenendosi con i primi giudici, deve escludersi che il giudicabile abbia potuto dissentire dalla proposta del Riina di attuare la strage in questione, poiché, in considerazione della posizione sostanziale che egli rivestiva nell'organizzazione e dei suoi stretti rapporti con il fratello, un suo dissenso su un

fatto di tale rilievo ed inserito in una strategia di così ampia portata, avrebbe certamente avuto all'interno di Cosa Nostra una ripercussione tale da non poter sfuggire alla conoscenza di quei collaboranti che per un periodo abbastanza lungo dopo la strage di Capaci avevano continuato a militare all'interno del sodalizio criminale.

Perde quindi significanza la tesi difensiva secondo cui in capo a Filippo Graviano non sarebbe ravvisabile una valida causale a cagione dell'intervenuta lieve condanna nel maxiprocesso, atteso che si è già avuto modo di osservare che tale decisione comunque lo avrebbe potuto pregiudicare per il futuro, a cagione del ruolo di correggente il mandamento di Brancaccio.

*

Va infine rigettato l'ulteriore subordinato motivo di gravame afferente al trattamento sanzionatorio inflitto a Filippo Graviano in quanto non sussistono plausibili ragioni perché debba attenuarsi la pena inflitta al predetto imputato, il cui ruolo svolto nell'ambito del sodalizio criminoso che deliberò la strage non può ritenersi affatto marginale.

A ciò aggiungasi che il Graviano non appare affatto meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che vi ostano, a mente dell'art. 133 c.p., evidenti ragioni mutuabili dalla indiscutibile gravità del reato a cagione delle complessive modalità della condotta desumibili dall'impiego di un enorme quantitativo di esplosivo con cui è stato fatto saltare il tratto autostradale su cui viaggiavano la vettura del magistrato, quelle di scorta ed altri veicoli che procedevano in entrambi i sensi di marcia. A tali parametri vanno aggiunti quelli concernenti la gravità del danno cagionato alle persona offese, il pericolo per l'incolumità pubblica connaturato alla natura del fatto-reato posto in essere, non disgiunti dalla peculiare intensità del dolo e dei motivi a delinquere che denotano una spiccata capacità a delinquere del giudicabile la cui pericolosità sociale è di tutta evidenza.

Inoltre, non può trovare applicazione, atteso il ruolo di mandante spiegato dall'appellante nell'efferato delitto di strage, l'attenuante della minima partecipazione al fatto di cui all'art. 114 c.p. che è incompatibile proprio con lo status rive-

stito dal Graviano all'interno di predetto sodalizio, quale corresponsabile del mandamento e conseguentemente quale partecipe alle decisioni della Commissione provinciale di Palermo, ancorché rappresentato dal fratello Giuseppe, Conseguentemente non può affatto asserirsi che la condotta dell'imputato abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento.

In tema di concorso di persone nel reato non può applicarsi, ai fini della valutazione della marginalità dell'opera di un compartecipe, un criterio assoluto che conduca a ritenere sussistente la diminuzione di cui all'art. 114 c.p. solo se il fatto-reato si sarebbe egualmente verificato, seppure con diverse modalità, in assenza di quel compartecipe; deve farsi viceversa ricorso ad un criterio di comparazione tra i contributi dei vari concorrenti, secondo una valutazione intersoggettiva della loro condotta che la norma espressamente rimette alla discrezionalità del giudice. (cfr. Cassazione penale sez. II, 24 novembre 1998, n. 201 Stigliano, Ced Cassazione 1999)

Inoltre, la richiesta attenuante è incompatibile con la circostanza aggravante relativa al numero delle persone (art. 112, n. 1, c.p.); ed è anche incompatibile con il reato associativo, dato che tale circostanza si riferisce espressamente alle persone che sono concorse nel reato, a norma degli articoli 110 e 113, che prevedono rispettivamente il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo. Ciò perché, nel reato plurisoggettivo od a concorso necessario, nella valutazione legislativa dell'illiceità penale, non viene in considerazione l'azione del singolo imputato, bensì l'attività dell'associazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia il ruolo svolto dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme agli altri, di quell'attività. (Cfr. Cassazione penale sez. I, 20 ottobre 1994, Candela Cass. pen. 1996, 2183 (s.m.) Giust. pen. 1995, II, 502).



Alla stregua dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., la pena inflitta al giudicabile, tenuto conto delle osservazioni che non consentono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, appare congrua e conforme a giustizia.


*

Le complessive valutazioni delle emergenze probatorie che hanno consentito di ribadire la penale responsabilità dei giudicabili, rendono superflue ed ininfluenti ai fini del decidere le richieste di riapertura parziale del dibattimento per assumere le prove dedotte dalla difesa che, al di fuori dei limiti in cui è stata ammessa l'integrazione istruttoria, non appaiono decisive ai fini del decidere.

*

Alla conferma dell'impugnata sentenza consegue la condanna degli appellanti al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del loro mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

*



IL MANDAMENTO DI RESUTTANA

-MADONIA FRANCESCO-

La qualità di capomandamento di Resuttana di Francesco Madonia, all'epoca della strage di Capaci, era stata acclarata in modo certo alla stregua delle convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi in prime. Inoltre, era emerso che il giudicabile aveva risentito direttamente gli effetti negativi della sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, n. 80, che aveva annullato la sua assoluzione per gli omicidi di Boris Giuliano e Di Cristina Giuseppe, riconoscendone la qualità di capomandamento e di persona assai vicina al Riina, al quale aveva offerto un notevole apporto durante la guerra di mafia che aveva visto l'affermarsi della fazione corleonese.

Tuttavia, a fronte di tali elementi probatori a suo carico, i primi giudici rilevavano che il Madonia era stato ininterrottamente detenuto dal 6 maggio 1987 e che, a differenza degli altri capimandamento che si trovavano in tale situazione, non vi era alcun suo sostituto che fosse imputato in questo processo cui attribuire il ruolo di concorrente per aver veicolato all'esterno la volontà del Madonia. Circostanza questa che doveva ricondursi ad un'obiettiva carenza delle fonti probatorie in ordine all'esistenza di un sostituto del Madonia all'epoca della strage di Capaci.

Ed, invero, l'indicazione di un soggetto che rivestisse tale ruolo dopo l'arresto dei figli del Madonia, Antonino e Salvo, già detenuti all'epoca della strage, era stata effettuata in termini assai generici da Gaspare Mutolo (pagg. 89-90, ud. del 21 febbraio 1996,), Calogero Ganci (pag. 48 ud. del 21 settembre 1996), G.B. Ferrante (pag. 286, ud. del 24 ottobre 1996) e F.P. Anzelmo (pag. 67, ud. del 27 novembre 1996).

I predetti avevano riferito di tale Francesco Di Trapani, che secondo il Mutolo sarebbe poi deceduto, senza peraltro fornire indicazioni più precise in ordine al periodo in cui lo stesso avrebbe assunto la qualità di sostituto.

Né, peraltro, dagli atti processuali erano emerse indicazioni certe in ordine alla persona del Di Trapani ed al fatto che lo stesso fosse in vita ed in stato di libertà all'epoca della strage di Capaci.

In tale situazione di carenza probatoria in ordine all'esistenza di un sostituto del Madonia all'epoca dei fatti per cui è processo, e, quindi, in ordine all'applicabilità del criterio di attribuzione della responsabilità adottato per i capimandamento detenuti, l'imputato veniva assolto dai reati a lui ascritti, per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 codice di rito.

*

Il Procuratore della Repubblica ha interposto appello avverso la sentenza per le seguenti concorrenti ragioni.

In primo luogo, non era affatto condivisibile il criterio adottato, in via generale, dalla Corte d'Assise con riferimento alla responsabilità dei capi mandamento detenuti, laddove si individua nel sostituto il titolare esclusivo della funzione di collegamento con il detenuto.

Ma a tutto concedere, anche a voler ragionare alla stregua del criterio di responsabilità recepito dai primi giudici, non era affatto condivisibile la valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni rese dai collaboranti escussi nel corso della celebrazione al fine dell'individuazione del sostituto del Madonia.

Ed invero, le stesse suddette propalazioni, tutt'altro che generiche, consentivano di individuare con sufficiente precisione in Francesco Di Trapani, il sostituto di Francesco Madonia, nella direzione del mandamento di Resuttana, all'epoca della strage di Capaci.

Giovan Battista Ferrante, infatti, aveva posto in rilievo che, in epoca prossima alla strage e, comunque, dopo l'arresto di Antonino e Salvo Madonia (rispettivamente avvenuti il 29 dicembre 1989 e il 13 dicembre 1991), il predetto Di Trapani aveva svolto la funzione di sostituto del mandamento di Resuttana (pagg. 284-286, ud. del 24 ottobre 1996).

Parimenti, Calogero Ganci aveva sottolineato che il Di Trapani, rivestiva il ruolo di sostituto del mandamento di Resuttana, proprio con riferimento all'epoca prossima a quella della c.d. strage di Capaci (pagg. 47-48, ud. del 21 settembre 1996).

Ed ancora, andava evidenziato che anche Francesco Paolo Anzelmo, aveva riferito che il Di Trapani aveva retto il mandamento, dopo l'arresto dei figli di Francesco Madonia, confermando le circostanze riferite dal Ferrante (pagg. 64-67, ud. del 27 novembre 1996).

Le dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo erano caratterizzate dal requisito della specificità, anche con riferimento all'epoca in cui il Di Trapani aveva rivestito il ruolo di sostituto del capomandamento Francesco Madonia, dal momento che il dichiarante aveva indicato l'inizio dell'esercizio delle relative funzioni a far data dall'arresto dei figli di Madonia (pagg. 89-91, ud. del 21 febbraio 1996).

Sotto altro profilo l'accusa evidenziava che la nomina di Francesco Di Trapani, quale sostituto, era circostanza del tutto verosimile, anche in considerazione del legame intercorrente tra questi e la famiglia Madonia, dal momento che il Di Trapani e Francesco Madonia sono tra loro cugini, in quanto figli di fratelli (Francesco Madonia è figlio di Rosa Di Trapani, la quale è sorella di Nicolò, padre di Francesco Di Trapani) e consuoceri, dal momento che i rispettivi figli, Salvatore e Maria Angela, avevano contratto matrimonio proprio il 23 maggio 1992, all'interno del carcere Ucciardone di Palermo.

Occorreva, altresì, porre in rilievo che financo Giovanni Brusca aveva riconosciuto, così fornendo un contributo non innovativo, ma meramente confermativo di conoscenze già acquisite, che, dopo l'arresto di Antonino e Salvatore Madonia, era subentrato quale sostituto Francesco Di Trapani. In proposito, ha precisato che era stato lo stesso Antonino Madonia che dal carcere gli aveva fatto sapere che il Di Trapani era subentrato nel ruolo di sostituto; notizia che aveva ricevuto posto che, tramite Aldo Madonia e su sollecitazione del Riina, gli aveva rivolto una specifica domanda in tal senso (pagg. 247-250, ud. del 16 aprile 1997).

Alla stregua delle suddette dichiarazioni emergeva, con inequivoca certezza, che Francesco Di Trapani aveva rivestito il ruolo di sostituto a partire dal 13 dicembre 1991 (data di arresto di Salvatore Madonia) o, comunque, da un momento immediatamente successivo e sino all'epoca del suo decesso, avvenuto a strage consumata, e, segnatamente, il 14 novembre 1992.

A sostegno del gravame il P.M. evidenziava:

-che i rapporti parentali, come le date di arresto di Antonino e Salvatore Madonia, nonché quella del decesso di Francesco Di Trapani, potevano agevolmente essere dimostrati attraverso idonea la produzione documentale;

-che dalla documentazione prodotta nel corso del dibattimento di I grado, emergeva che il Di Trapani aveva avuto la concreta possibilità di comunicare direttamente con Francesco Madonia, per avvertirlo del proposito di eliminare il dr Falcone e di far raccogliere il suo consenso, tramite il sistema dei colloqui;

-che, in particolare, presso la Casa Circondariale di Pisa, e segnatamente, in data 2 maggio 1992, l'imputato aveva ricevuto la visita – l'unica nell'arco di tempo esaminato e a pochissimi giorni dalla strage di Capaci – del difensore, avv. Marco Clementi, tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico dall'A.G. di Palermo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., sulla base delle dichiarazioni fornite da Giuseppe Marchese (che lo ha indicato come appartenente alla famiglia di Resuttana) e da Gaspare Mutolo (che aveva confermato l'esistenza di un "intimo legame" di Clementi con la famiglia Madonia);

-che era necessaria l'escussione, in fase di appello, a seguito di riapertura dell'istruzione dibattimentale, dei collaboranti Francesco Di Carlo e Francesco Onorato che erano, senz'altro, nelle condizioni di fornire indicazioni in ordine al ruolo ricoperto dal Di Trapani ed all'epoca in cui ha rivestito detto incarico.

Alla stregua di tali argomentazioni, il P.M. insisteva nella condanna del giudicabile in ordine ai reati a lui ascritti, quale mandante della strage di Capaci, nella sua indubbia qualità di componente la Commissione provinciale di Cosa Nostra.

§

L'appello è fondato e merita accoglimento, nella misura in cui non può essere condivisa l'opinione dei primi giudici circa l'esclusività del rapporto intercorrente tra il sostituto libero ed il capomandamento detenuto in ordine a tutte le vicende di interesse della Commissione provinciale, oltre che dei fatti gestionali riguardanti l'ordinaria gestione del mandamento.

Sul punto ci si è già ampiamente soffermati nell'analizzare i criteri di attribuzione della responsabilità penale a titolo di concorso, valutando, in particolare, le propagazioni in materia di Salvatore Cancemi, che i primi giudici hanno censurato, propendendo per una tesi da cui il Collegio intende dissociarsi non potendosi seriamente escludere che Riina, nella qualità di massimo esponente dell'organizzazione non potesse avvalersi di canali propri – per come avvenuto nella varie occasioni a suo tempo indicate – per contattare riservatamente e direttamente gli affiliati detenuti e quindi anche i capimandamento.

Ne consegue, pertanto, che il distinguo operato da parte dei primi giudici per escludere la penale responsabilità del giudicabile, in quanto non era stato individuato il sostituto del Madonia, è di per sé argomento privo di conducenza e superato dalla concreta possibilità di essere contattato per altra via direttamente dal Riina.

Ma vi è di più in quanto l'istruzione dibattimentale espletata, nei limiti individuati dalla Corte con i relativi provvedimenti ordinatori, ha consentito di individuare un sostituto del Madonia, in stato di libertà nella persona di Francesco Di Trapani, per come asserito dai dichiaranti escussi in prime cure, le cui dichiarazioni, ritenute di scarsa valenza probatoria, anche per la loro aspecificità, hanno ricevuto ulteriore convalida da quelle rese da Brusca, Sinacori e Guglielmini, che saldandosi con le precedenti, consentono di poter affermare la penale responsabilità del giudicabile, anche a voler seguire il ricusato criterio di attribuzione della responsabilità per i capimandamento detenuti, quale si evince dall'impugnata sentenza.

A tal proposito va posto in rilievo che Giovanni Brusca, in sede di riesame, ha riferito che verso fine maggio i primi di giugno, a distanza di una settimana, dieci gior-

ni dopo la strage di Capaci si era tenuta a casa di Girolamo Guddo una riunione per festeggiare l'esito dell'operazione e per fare il quadro di quanto doveva ancora farsi nell'ambito del programma stabilito nel corso della prima riunione tenutasi a febbraio.

Sempre nel corso di detta riunione Biondino aveva fatto riferimento alla mancata strage dell'Addaura, dolendosi del comportamento di Antonino Madonia che non aveva richiesto la collaborazione degli altri uomini d'onore; al che Riina lo aveva invitato a non insistere più sull'argomento.

Brusca ha altresì fornito, tra l'altro, un apprezzabile contributo, che ha consentito di acquisire nuovi ulteriori elementi atti ad individuare in Francesco Di Trapani il sostituto di Francesco Madonia al momento della strage di Capaci.

A ciò aggiungasi che Vincenzo Sinacori ha riferito di aver conosciuto Nicola Di Trapani, che era un uomo d'onore ed aveva rivestito la carica di reggente nel mandamento di Resuttana, a Palermo retto da Francesco Madonia. Durante la detenzione di quest'ultimo il Di Trapani aveva mandato dei messaggi a Francesco Madonia. Ha precisato il collaborante che Francesco Di Trapani, che non aveva conosciuto personalmente, era il padre del predetto Nicola ed era stato reggente del mandamento di Resuttana, pur non essendo in grado di indicare se tale situazione era riconducibile al turno di tempo in cui si era verificata la strage di Capaci (pagg. 205 e segg., ud. del 6 ottobre 1999).

Pur nella sua aspecificità con riferimento all'arco di tempo in cui Francesco Di Trapani svolse le funzioni di sostituto del capomandamento, non v'è dubbio che la dichiarazione del Sinacori si salda armonicamente con quelle più puntuali degli altri dichiaranti che sono stati in grado di meglio precisare tale particolare.

In particolare, a dimostrazione della conoscenza delle vicende interne di detto mandamento, va posto in rilievo che il dichiarante ha precisato che Nicola Di Trapani era stato designato quale reggente dopo l'arresto di Nino Madonia, e, ultimamente, di Salvo Madonia.

Lo stesso Sinacori aveva mandato dei messaggi ai Madonia che riguardavano Giovanni Brusca. Difatti, dopo l'arresto di Bagarella, si erano incontrati Sinacori, Matteo Messina Denaro, Brusca e Nicola Di Trapani. Brusca si era lamentato di tante faccende e anche della gestione di Bagarella e questo discorso parve loro abbastanza strano, tant'è vero che volevano prendere dei provvedimenti che avevano evitato di adottare "...anche per rispetto di suo padre".

Anche Brusca, esaminato all'udienza del 1° luglio 1999, ha ribadito che "i contatti tra gli uomini d'onore detenuti e l'esterno ci sono sempre stati".

Ha precisato il dichiarante, a proposito l'omicidio dell'agente Montalto, delitto per il quale era stato condannato, che l'ordine era provenuto "da Antonino Madonia, dal carcere, con lettera scritta tramite una guardia, e da questa guardia passava a Nicola Di Trapani, perché voleva fatta questa cortesia. Cosa che è stata realizzata...".

All'udienza del 2 luglio 1999 Brusca ha riferito che "...il capomandamento naturale è Francesco Madonia. Da quando il padre è stato arrestato, ha avuto problemi giudiziari, il capomandamento divenne come sostituto Antonino Madonia. Dopo l'arresto di Antonino Madonia divenne Giuseppe... Salvuccio Madonia; dopo l'arresto di Salvuccio Madonia, dopo tempo, con l'avallo di Antonino Madonia, divenne Francesco Di Trapani, sino alla... quando poi è morto. Dopodiché è rientrato... cioè, per un periodo anche se non era uomo d'onore, perché è stato fatto dopo uomo d'onore, gestiva il mandamento Pino Guastella, e appena rientrò Nicola Di Trapani, mi riferisco nel '95, il sostituto reggente della famiglia di Resuttana era Nicola Di Trapani." (pagg. 38 e segg.)

Con riferimento all'incarico di sostituto, ricevuto da Francesco Madonia, il dichiarante così si è espresso: "...Salvatore Riina in quel momento aveva delle difficoltà e chiedendomi a me se io avevo qualche possibilità di potere intervenire sul punto e gli ho detto, ci dissi: "Guardi, c'è Aldo Madonia, anche se non è uomo d'onore, vediamo come meglio posso... posso intervenire sul punto". E facevamo i colloqui assieme, cioè i colloqui assieme nel senso che io andavo a fare i colloqui a mio padre,

lui faceva i colloqui ai suoi fratelli e a suo padre a turno, e trovandoci al carcere dell'Ucciardone io gli chiesi ad Alduccio Madonia, ci dissi, dicendogli: "Guarda, se..." Ci dissi: "Guarda..." con parole sotto metafore gli dissi all'Aldo Madonia, ci dissi: "Digli a tuo fratello Antonino che al posto suo deve lavorare... - ci dissi - a chi ci dobbiamo rivolgere?" Alduccio Madonia non riusciva a capire, ci dissi: "Guarda, non posso dirti più di tanto, vedi tuo fratello che cosa ti dice. Se non capisce - ci dissi - vuol dire che ritorneremo". Invece Antonino Madonia capì subito, dice: "Gli dici che si rivolgono a Francesco Di Trapani". Subito dopo io passai la notizia a Francesco Di Tra... a Salvatore Riina e nomina... e abbiamo nominato, cioè ha nominato il... il Francesco Di Trapani come sostituto di Salvatore Riina... cioè, di Salvuccio Madonia e di Antonino Madonia e di Francesco Madonia." (pagg. 41 e segg.)

Anche il collaborante Giuseppe Guglielmini, uomo d'onore della famiglia di Altarello di Baida, che nel 1978, epoca in cui era stato combinato faceva va parte di Boccadifalco, ha riferito quanto a sua conoscenza sul ruolo di Francesco Di Trapani, essendo di tutta evidenza, dall'esame globale della sua deposizione, il lapsus in cui è incorso equivocando sul cognome dell'interessato che, guarda caso, ha indicato in Trapani.

Nello specifico Guglielmini, a proposito del mandamento di Resuttana ha precisato: " ...Il mandamento di Resuttana era nelle Madonie, ce l'aveva in mano Nino Madonia. Prima... poi arrestar a Nino e ce l'aveva Salvatore Madonia, suo fratello il piccolo."

Il capomandamento " Era suo padre, Ciccio Madonia... Il mandamento, quando suo padre era arrestato, c'era il piccolo che era latitante e l'aveva lui in mano... Salvatore."

Dopo l'arresto di quest'ultimo il mandamento era stato retto dal cognato di cui non rammentava il nome: "Non mi ricordo il nome, suo cognato. Questo minuto non mi ricordo il nome."

A proposito di Francesco Di Trapani, che era anziano, e che aveva conosciuto all'ippodromo, ove il fratello gestiva un bar, precisava che era uomo d'onore, che era cognato di Ciccio Madonia e che in Cosa Nostra si sentiva dire che bisogna rivolgersi a lui. Dopo la morte di Francesco Di Trapani, il figlio aveva preso in mano il mandamento (pagg. 75 e segg.).

A parte, l'erronea indicazione del rapporto parentale tra Francesco Madonia e Francesco Di Trapani che erano consuoceri e non cognati, non v'è dubbio che l'evoluzione dei rapporti interni al mandamento, narrati dal collaborante, non senza evidenti difficoltà di concettualizzazione e di eloquio, corrisponda nella sostanza con quelle esaminate in prime cure che in questa sede.

Tali dichiarazioni, autoriscontrandosi e saldandosi con quelle provenienti dai collaboranti esaminati in prime cure, confermano l'esatta individuazione di Francesco Di Trapani, quale sostituto di Francesco Madonia, all'epoca della strage di Capaci, a prescindere dalla mancata indicazione del contesto temporale in cui tale reggenza si estrinsecò; contesto, che, per come, esattamente osservato dal P.M. con i motivi di gravame, è enucleabile dalla documentazione versata in atti, da cui si evince che la data dell'arresto di Salvo Madonia va fissata nel 13 dicembre 1991 e quella della morte di Francesco Di Trapani ricade dopo la strage di Capaci essendo avvenuta il 14 novembre 1992.

L'esistenza di un sostituto del Madonia, consente pertanto di poter affermare – a prescindere dalla validità del suddetto criterio, su cui ci si è soffermati in precedenza – che l'imputato venne sicuramente informato del proposito di eliminare il dr Falcone mediante l'attentato effettuato a Capaci, attraverso gli sperimentati canali di cui hanno narrato i collaboratori di giustizia, costituiti dai colloqui con i familiari, ovvero con altri affiliati.

Va quindi affermata la penale responsabilità del giudicabile in ordine ai reati a lui ascritti, avendo egli quanto meno rafforzato il proposito delittuoso del Riina, approvato dalla Commissione provinciale di Palermo di cui il Madonia era compo-

nente a pieno titolo quale capomandamento, non avendo manifesta un dissenso giuridicamente rilevante.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, è apparso al Collegio del tutto superfluo ed ininfluyente ai fini del decidere procedere all'ulteriore esame delle fonti di prova dedotte dalla pubblica accusa con l'atto di gravame, per le specifiche motivazioni rinvenibili nei provvedimenti con cui è stata disposta la rinnovazione parziale del dibattimento.

*



IL MANDAMENTO DI GANGI-SAN MAURO CASTELVERDE

FARINELLA GIUSEPPE

I primi giudici, pur dando per certa, all'epoca della strage di Capaci, la qualità di Giuseppe Farinella di capomandamento di Gangi-S. Mauro Castelverde, territorio geograficamente ricadente nella provincia di Messina, ma ricompreso per Cosa Nostra nell'ambito di competenza della commissione di Palermo, alle stregua delle convergenti ed inequivocabili dichiarazioni rese da Di Matteo, Cancemi, Ganci, Anzelmo e Di Carlo, osservavano che l'imputato era detenuto dal marzo del 1992 in esecuzione del mandato di cattura n. 362/88 dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Termini Imerese del 20 marzo 1992, e, quindi, da epoca anteriore a quella in cui risultava essere stata effettuata dal Biondino per conto del Riina la consultazione dei capimandamento liberi, in ordine al progetto di strage. Inoltre, non risultava accertata l'esistenza di un sostituto del giudicabile, che potesse provvedere ad informarlo di tale progetto affinché esprimesse la sua volontà.

Ed ancora, la sua adesione al progetto criminale non poteva ricavarsi dall'accertata partecipazione all'esecuzione della strage del Rampulla poiché – per le considerazioni sviluppate con riferimento alla posizione di Benedetto Santapaola – doveva ritenersi accertato che il predetto Rampulla, originariamente affiliato alla famiglia di Mistretta, ricadente nel territorio del mandamento del Farinella, era transitato nella famiglia di Cosa Nostra di Caltagirone, della quale aveva assunto la carica di vice rappresentante, rientrando, quindi, nel territorio retto dal Santapaola.

Non essendo, quindi, verosimile che il Rampulla appartenesse contemporaneamente ad entrambe le suddette famiglie mafiose, doveva ritenersi il Farinella estraneo alla partecipazione del Rampulla alla strage di Capaci.

Pertanto, ad avviso dei primi giudici, in mancanza di una prova sufficiente a dimostrare in modo certo che il Farinella fosse stato consultato sull'attuazione della strage di Capaci, anche attraverso un sostituto, di cui non era stata acclarata l'esistenza, che potesse provvedere ad informarlo di tale progetto affinché espri-

messe la sua volontà, se ne imponeva l'assoluzione da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p..

*

Avverso detta decisione hanno interposto appello, per un duplice e opposto ordine di motivi, il P.M. ed il difensore dell'imputato, avv. Micalizzi.

La pubblica accusa, con i motivi di gravame, ha censurato le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, sul rilievo che il sostituto non poteva considerarsi il titolare esclusivo della funzione di collegamento con il capomandamento detenuto, in quanto il Riina, per come affermato dal Cancemi, era nelle condizioni, per il tramite di canali idonei, di comunicare con i componenti della cupola in stato di detenzione.

Pertanto, l'asserita inesistenza di un sostituto del Farinella, anche a voler ragionare alla stessa stregua dei criteri fissati dalla Corte di prime cure per poter ritenere esistente la responsabilità dei capimandamento detenuti, non poteva assumere la valenza probatoria attribuitale con l'impugnata sentenza.

Tuttavia, anche a seguire l'iter procedurale, puntualmente individuato in sentenza, che aveva portato alla deliberazione della strage da parte dei componenti della commissione di Palermo, si doveva inevitabilmente giungere a ritenere non logicamente consequenziale l'assoluzione del giudicabile.

In considerazione del fatto che Farinella era detenuto a far data dal 21 marzo 1992, era non del tutto coerente, sotto il profilo logico-razionale, ritenere la mancanza di una prova sufficiente a dimostrare in modo certo che detto imputato fosse stato consultato sull'attuazione della strage di Capaci.

Ed infatti, una volta dimostrato alla stregua delle risultanze dibattimentali che i componenti della commissione di Palermo erano stati consultati sulla complessiva strategia, in epoca precedente all'omicidio di Salvatore Lima, era gioco forza ritenere che anche l'imputato fosse stato interpellato, proprio perché in quell'epoca si trovava in stato di libertà.



Questi necessariamente doveva aver partecipato ad una delle riunioni per gruppetti, tenutesi in epoca precedente all'assassinio del Lima, avvenuto il 12 marzo 1992, nel corso della quale era stata approvata la proposta del Riina di portare a compimento la strategia che prevedeva la soppressione di coloro che "avevano voltato le spalle a Cosa Nostra" e di chi aveva agito al fine di impedire che il maxi processo venisse trattato dal dr Carnevale e che rappresentava un incombente pericolo per l'organizzazione. Pertanto, diveniva superfluo contattare, su attivazione del sostituto o dello stesso Riina, il Farinella durante lo stato di detenzione, una volta registrato il suo mancato dissenso dinanzi al Riina, nel corso di una riunione svoltasi quando ancora si trovava in stato di libertà.

Tuttavia, ad avviso del P.M., Farinella era stato nuovamente consultato e portato a conoscenza delle modalità con le quali il progetto di attentato sarebbe stato realizzato, per come era avvenuto per gli altri capimandamento in stato di libertà, ma tale comunicazione era avvenuta prima dell'arresto dell'imputato.

Al riguardo si osservava che Cancemi aveva collocato il suo incontro nel cantiere di Piazza Principe di Camporeale, secondo quanto si assumeva con la sentenza impugnata, circa 40 giorni prima dell'attentato, quindi nei primi giorni di aprile; era evidente che il contatto con tutti i capi mandamento liberi non era avvenuto in un unico contesto temporale; il Farinella ben poteva essere stato informato in epoca precedente dal Cancemi quando ancora era libero, atteso il breve lasso temporale intercorso tra il suo arresto, il 21 marzo, e la data fissata approssimativamente dal Cancemi, circa 40 giorni prima della strage (poco più di 15 giorni).

Peraltro, mettere a parte l'imputato delle modalità esecutive della strage era circostanza di estrema importanza perché tale iniziativa prevedeva il coinvolgimento di persona a lui collegata da vincoli di obbedienza e di fedeltà, vale a dire Pietro Rampulla, che sebbene legato al Santapaola e stabilmente vivente a Caltagirone, non era stato dismesso dalla famiglia di origine, atteso che non si era acquisito alcun elemento di prova di segno contrario.

In ogni caso, attraverso una mirata escussione del collaborante Mario Santo Di Matteo e del dichiarante Giovanni Brusca, si poteva agevolmente dimostrare la sussistenza del sostituto del Farinella, in epoca successiva al 21 marzo 1992; sostituto che andava individuato nel figlio dell'imputato, Domenico.

Andava altresì evidenziato, a tutto concedere, come concretamente sussistesse la possibilità di interpellare, anche nel corso della detenzione, il Farinella e di portarlo a conoscenza del proposito di eliminare il dr Falcone per raccogliere la sua adesione al progetto criminale, avvalendosi dei soliti canali.

Al riguardo, si osservava che, nel periodo compreso dal 21 marzo al 31 maggio 1992, l'imputato si trovava ristretto, presso la Casa di Reclusione di Termini Imerese, ove aveva fruito di colloqui con i familiari, alla stregua della comunicazione della Direzione della Casa di Reclusione anzidetta (cfr. fono n. 2780 del 13 ottobre 1994).

Da ultimo, il P.M. osservava che non si potevano condividere le affermazioni, in forza delle quali la partecipazione del Rampulla all'esecuzione dell'attentato di Capaci non era idonea a comportare una "manifestazione di volontà del Farinella adesiva alla strage", posto che non era verosimile che il Rampulla appartenesse contemporaneamente alla famiglia di Caltagirone e a quella di Mistretta.

In primo luogo, si osservava che non era ontologicamente incompatibile la contestuale appartenenza di un uomo d'onore a due aggregati territoriali di province diverse, laddove particolari ragioni avessero reso possibile la circostanza e non sussistendo, in effetti, alcuna regola in seno a Cosa Nostra che imponga un divieto di tal fatta.

In secondo luogo, gli accertati rapporti tra Benedetto Santapaola e Pietro Rampulla non avevano eliso il legame che collega quest'ultimo con Farinella, anche perché da nessuna fonte probatoria risultava che Rampulla sia stato, come dire, dismesso o, comunque, abbandonato dalla famiglia di originaria appartenenza.

In terzo luogo, andava rilevato che le indicazioni rese da Maurizio Avola e da Antonino Calderone, che necessariamente offrono informazioni dall'angolo usuale di

chi appartiene alla struttura mafiosa etnea, non dovevano intendersi come dati di prova alternativi a quelli offerti dagli altri collaboratori di giustizia, ma come segmenti descrittivi, ciascuno parziale, della complessa figura del Rampulla, vera e propria cerniera tra la provincia di Catania e quella di Palermo, con legami nel settore dell'eversione di destra.

Ed invero, Gioacchino La Barbera aveva posto in rilievo di aver appreso da Nino Gioé che Rampulla rivestiva il ruolo di rappresentante della famiglia di Mistretta.

Peraltro, Calogero Ganci, depositario di conoscenze più recenti rispetto a quelle di Calderone risalenti al 1981, aveva collocato Rampulla nel mandamento di S. Mauro Castelverde (denominazione quest'ultima alternativa del mandamento di Gangi).

Parimenti, Brusca aveva riferito che l'essere vicino o a disposizione di Santapaola non significa, aver perso il collegamento con la famiglia mafiosa di origine.

In conclusione, l'assoluzione del Farinella andava riformata perché:

- 1) l'imputato era in stato di libertà sino al 21 marzo 1992, e, quindi, era stato consultato dal Riina, prima, nel corso di una delle riunioni tenutesi per gruppetti in epoca precedente all'uccisione del Lima, e, poi, dal Biondino per essere messo a parte delle modalità da utilizzare per porre in essere l'agguato;
- 2) Farinella poteva agevolmente essere interpellato durante lo stato di detenzione, attraverso i colloqui, sollecitati dal sostituto (la cui esistenza era dimostrabile attraverso l'escussione dei suddetti collaboranti) ovvero dal Riina;
- 3) Pietro Rampulla rappresenta l'interfaccia di Cosa Nostra palermitana e di quella catanese e la sua accertata responsabilità nella strage dimostra l'adesione, oltreché del Santapaola come già riconosciuto in sentenza, anche del Farinella.

*

Giuseppe Farinella ha proposto appello avverso la sentenza per il tramite dell'avv. Micalizzi il quale ha dedotto con il principale motivo di gravame che l'imputato doveva esser mandato assolto con formula ampia dai reati a lui ascritti a titolo di concorso morale e/o materiale, in quanto la formula assolutoria adottata, ex art. 530 comma 2 c.p.p., dai primi giudici non era giustificata dalle risultanze processuali,

atteso che era altresì dubbia la qualità di capo-mandamento attribuitagli e, quindi, di un suo concorso nel delitto di strage.

§

Ritiene la Corte che l'impugnata sentenza meriti censura, dovendosi condividere le diverse conclusioni prospettate del P.M. in ordine alla penale responsabilità del Farinella, quale mandante della strage di Capaci nella sua ritenuta qualità di capo-mandamento e quindi di componente della Commissione provinciale di Palermo.

Ed invero, la rivisitazione delle emergenze processuali, integrate dall'ulteriore compendio probatorio acquisito in sede di riapertura parziale del dibattimento, consente di pervenire alla certezza, anche a voler seguire l'iter logico dei primi giudici, dell'esistenza di un sostituto del Farinella, che ben poteva informarlo del progetto stragista che il Biondino, per incarico del Riina, si era assunto il compito di comunicare, una volta deliberata, nel febbraio del 1992, quando l'imputato era ancora in stato di libertà, la strategia di attacco nei confronti dello Stato ed i suoi servitori, quali i magistrati Falcone e Borsellino.

Conviene preliminarmente sgombrare il campo dall'equivoco in cui sono caduti i primi giudici, i quali hanno erroneamente ritenuto che l'onere di informazione dei capimandamento detenuti ricadesse solo sui loro rispettivi sostituti, così squalificando la tesi del Cancemi – che ha trovato ampi riscontri probatori, per come si è in precedenza osservato – il quale ha asserito che per le questioni riguardanti la Commissione era lo stesso Riina ad informare, attraverso i consueti canali, i componenti della cupola in stato di detenzione.

Su tale argomento il Collegio ritiene che entrambe le due tesi siano accreditabili, non possedendo l'una la capacità di escludere l'altra, atteso che il buon senso e gli stessi collaboranti, che hanno riferito di loro dirette esperienze in tal senso (ad. esempio Marchese per l'omicidio Puccio) consentono di ritenere praticabili le due opinioni, non potendosi seriamente escludere che Riina, nella qualità di leader massimo dell'organizzazione non potesse avvalersi di canali propri – per come avve-

nuto nella varie occasioni a suo tempo indicate – per contattare riservatamente e direttamente gli affiliati detenuti e quindi anche i capimandamento.

Merita quindi accoglimento la tesi dell'accusa, nella misura in cui non può essere condivisa l'opinione dei primi giudici circa l'esclusività del rapporto intercorrente tra il sostituto libero ed il capomandamento detenuto in ordine a tutte le vicende di interesse della Commissione provinciale, oltre che dei fatti gestionali riguardanti l'ordinaria gestione del mandamento.

Ne consegue pertanto che il distinguo operato da parte dei primi giudici per escludere la penale responsabilità del giudicabile, in quanto non era stato individuato il sostituto del Farinella, è di per sé argomento privo di conducenza, ~~superato dalla concreta possibilità di essere contattato per altra via direttamente dal Riina.~~

Ma vi è di più in quanto l'istruzione dibattimentale espletata ha consentito di individuare – a voler seguire l'opinione dei primi giudici – un sostituto in stato di libertà nella persona di Domenico Farinella, figlio del giudicabile.

Per ragioni di ordine metodologico conviene prendere le mosse dalla considerazione che lo stato di detenzione del Farinella risalente al 21 marzo 1992 non esclude che l'imputato fosse stato informato delle modalità con cui si sarebbe attentato alla vita del dr Falcone. Difatti, a dire di Salvatore Cancemi, prima dell'omicidio dell'on. Lima, avvenuto il 12 marzo 1992, si era tenuta la riunione in cui si varò quello che Brusca ha definito come il c.d. "progetto aperto". Tale riunione frazionata della commissione avvenne prima dell'arresto del Farinella, sicché non può seriamente escludersi che l'imputato abbia potuto partecipare ad altra riunione della Commissione nel cui corso il Riina lo informò della strategia di attacco alle istituzioni varata dai vertici di Cosa Nostra di cui si discusse nel corso della suddetta riunione tenutasi a casa Guddo. Non può invero negarsi che Farinella, all'epoca dell'omicidio Lima, era libero e che tale delitto fu la prima sintomatica espressione di quella nuova strategia che si intendeva perseguire, che comprendeva anche la riattualizzazione dell'eliminazione del dr Falcone, approvata dal vertice provinciale di Cosa Nostra, di cui l'imputato faceva parte a pieno titolo.

In ogni caso, deve convenirsi con la pubblica accusa che era possibile informare il Farinella, durante la sua detenzione e attraverso i soliti e sperimentati canali, delle modalità attraverso cui l'attentato doveva essere eseguito, qualora non vi avesse provveduto direttamente il Biondino, atteso che, contrariamente a quanto si assume con l'impugnata sentenza, vi è la prova certa dell'esistenza di un sostituto del predetto imputato.

Sul punto deve osservarsi che il Cancemi ha riferito dell'incontro avuto con il Biondino nel cantiere di Piazza Principe di Camporeale, nel cui corso era stato aggiornato delle modalità con cui si sarebbe effettuato l'attentato di Capaci. Tale incontro, alla stregua delle emergenze probatorie; va fissato circa ~~quaranta~~ ^{quaranta} giorni prima della strage, e cioè nei primi giorni di aprile del 1992.

Orbene, nulla esclude che il Biondino, che si stava occupando di informare tutti i capimandamento in stato di libertà, non abbia incontrato il Farinella, prima che venisse arrestato, atteso il breve lasso di tempo intercorrente tra il 21 marzo (data dell'arresto dell'imputato) e la data indicata approssimativamente dal Cancemi per fissare l'incontro avuto con il Biondino. Tuttavia, anche ad ammettere che il Farinella venne tratto in arresto prima della consultazione effettuata dal Biondino, l'imputato ben poté essere informato del progetto stragista sia dal Riina che dal sostituto, che era il figlio Domenico, detto "Mico", per come asserito in sede di riesame da Giovanni Brusca.

Il collaborante infatti ha dichiarato (ud. del 2 luglio 1999) che Farinella non solo aveva aderito al proposito criminoso del Riina, ma lo aveva addirittura rafforzato. Ed invero, subito dopo l'omicidio Lima, del 12 marzo 1992, il Farinella era andato a trovare Brusca ad Altofonte, nella casa di Di Matteo, per ragioni legate agli appalti. Fu in tale occorso che il Farinella espresse la sua evidente approvazione della strategia adottata dai vertici di Cosa Nostra, di cui era ovviamente consapevole, avendo commentato nei seguenti termini il delitto: "Finalmente abbiamo messo mano.... Continuiamo a rompere le corna".

Il colloquio col Farinella invitato dal suo interlocutore a incontrarsi con il Riina, si svolse nei seguenti termini: "Finalmente abbiamo messo mano", e io ho detto, ci dissi: "Sì, zù Peppi - ci dissi - sì". Dopodiché dice: "Continuiamo, cioè continuiamo a rompere... a rompere le corna". E dopodiché gli ho detto: "Zù Peppi, perché lo dice a me? - ci dissi - Perché non si incontra con Totuccio - cioè con Salvatore Riina - e glielo dice?" Dici: "Va bé, che problema c'è? O glielo fai sapere tu o io è la stessa cosa". Non mi sono più visto da quel momento in poi con Peppino Farinella. Subito dopo, non mi ricordo se dopo una settimana, dieci giorni, o comunque subito dopo, è stato arrestato." (pag. 23, ud. del 2 luglio 1999)

Appare quindi evidente la perfetta consapevolezza della strategia posta in essere da Cosa Nostra e l'incondizionata adesione alla stessa da parte del Farinella, non potendosi inferire altro significato al colloquio riferito dal Brusca, da cui si ricava la piena disponibilità dell'imputato alle iniziative intraprese dal Riina, del quale rafforzò quantomeno il proposito delittuoso.

Solo per tuziorismo argomentativo va segnalato che, a dire di Brusca, Farinella, dopo l'arresto, era stato sostituito dal figlio Domenico, per conto del quale aveva commesso un omicidio. Precisava ancora che l'operato di Domenico Farinella aveva determinato dei malumori che avevano indotto il dichiarante ad informare Riina proponendogli la rimozione del sostituto che tuttavia non era stata possibile.

A proposito (pagg. e segg. 21, ud. del 2 luglio 1999) dei contatti avuti con Domenico Farinella durante il periodo in cui assunse la qualità di sostituto, Brusca ha dichiarato: "Sì, ne ho avuto contatti, ma sempre per motivi di appalti, metterli a posto, altri problemi, però nel frattempo avevo contatti con altri esponenti del suo mandamento e mi arrivavano queste lacune. Però più di questo io con Mico Farinella non ho avuto."

L'esistenza di un sostituto del Farinella consente pertanto di poter affermare che l'imputato venne sicuramente informato del proposito di eliminare il dr Falcone mediante l'attentato effettuato a Capaci.

Al riguardo deve osservarsi che dal 21 marzo al 31 maggio del 1992 l'imputato, rimase ristretto presso l'istituto penitenziario di Termini Imerese e, per come precisato da quella direzione, aveva fruito di regolari colloqui con i familiari non essendo sottoposto ad alcun divieto di incontro.

Va quindi affermata la penale responsabilità del giudicabile avendo egli aderito al proposito delittuoso approvato dalla Commissione provinciale di Palermo di cui l'imputato era componente a pieno titolo quale capomandamento. Qualità questa che non può di certo revocarsi in dubbio, alla stregua della copiosa produzione documentale della difesa, costituita essenzialmente da verbali delle dichiarazioni, assunte in altri dibattimenti, dei collaboranti, molti dei quali escussi nel presente giudizio. Sul punto vale tuttavia la pena di osservare che anche il dichiarante Salvatore Cucuzza (pag. 105-108, 112-133, verbale di trascrizione dell'ud. Del 28 gennaio 1999), non esaminato in prime cure, ha ribadito la qualità di capomandamento di San Mauro Castelverde del Farinella, trovando conforto nelle consonanti dichiarazioni rese in sede di riesame da Siino Angelo: "...Giuseppe Farinella, che era capo del mandamento delle Madonia, assolutamente non è stato mai beneficiato da appalti, perché poi non se ne occupava, non... aveva una gestione piuttosto signorile del suo mandamento, per cui non aveva mai avuto di questo tipo di benefici." (pag. 17 novembre 1999, pag. 20-21) .

Per converso va disatteso l'appello proposto nell'interesse del giudicabile che va condannato al pagamento, in solido, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle costituite parti civili.

*



IL MANDAMENTO DI CACCAMO

GIUFFRÉ ANTONINO

La constatata incertezza in ordine alla qualità di capomandamento di Caccamo di Antonino Giuffré, all'epoca della strage di Capaci, induceva primi giudici a mandare assolto l'imputato dai reati a lui ascritti.

Invero, l'Anzelmo aveva indicato in Intile Francesco il capomandamento di Caccamo, pur non sapendo se questi rivestisse ancora tale ruolo all'epoca della strage; il Cancemi aveva indicato il Giuffré quale capomandamento di Caccamo dopo lo Intile; il Di Carlo aveva indicato nello Intile il capomandamento di Caccamo; il Di Matteo aveva dichiarato che capomandamento di Caccamo era Intile Francesco e che successivamente il mandamento era stato retto dal rappresentante della famiglia di Termini Imerese, tale Giuffré, persona a lui sconosciuta; il Ganci aveva indicato in Giuffré colui che aveva sostituito lo Intile dopo il suo arresto; il Marchese aveva indicato nello Intile il capomandamento di Caccamo; il Mutolo aveva indicato in Intile, poi morto in carcere circa diciotto mesi, un anno prima della data del suo esame il capomandamento di Caccamo.

Tali contrastanti indicazioni rendevano incerta la qualità di capomandamento del Giuffré, che, tra l'altro, dal 21 marzo 1992 e sino al 9 gennaio 1993, era rimasto detenuto in esecuzione del mandato di cattura n. 362/88 dell'Ufficio Istruzione di Termini Imerese del 20 marzo 1992, sicché anche sotto questo profilo la sua eventuale carica di sostituto dello Intile, che peraltro era ancora in vita ed in stato di libertà all'epoca della strage di Capaci, non gli avrebbe dato titolo ad interloquire in ordine all'attuazione della strage per cui è processo.

Il Giuffré, pertanto, veniva mandato assolto da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del codice di rito.

*

Avverso tale decisione interponeva appello il P.M..

In particolare, la pubblica accusa ha osservato che la Corte di prime cure aveva assolto Antonino Giuffré, avendo ritenuto tra loro contrastanti le indicazioni fornite dai diversi collaboranti sulla sua qualità di capomandamento e rilevato che, all'epoca della strage, Francesco Intile (da considerarsi il capomandamento) era in vita ed in stato di libertà. Tuttavia, attraverso un'attenta e più meditata analisi delle risultanze dibattimentali si poteva giungere a riconoscere all'imputato il ruolo di capomandamento, nonostante le indicazioni asseritamente contraddittorie dei dichiaranti su cui avevano fatto vertice i primi giudici.

Ed invero, sul fatto che Giuffré fosse il capomandamento di Caccamo non potevano nutrirsi dubbi alla stregua delle dichiarazioni di Salvatore Cancemi che aveva riferito di aver conosciuto Antonino Giuffré “nel '77, '87/'88, nella Casa del Sole, dove c'è il Pollaio, in questa occasione l'ho visto, più volte che si incontrava con Riina Salvatore. ...” e che era capomandamento... ..” (pag. 235, ud. del 19 aprile 1996).

Le dichiarazioni rese da Cancemi erano da considerarsi di particolare valenza probatoria, oltre che per il ruolo dallo stesso rivestito in seno all'organizzazione di membro della commissione provinciale di Palermo, quale sostituto di Giuseppe Calò, in ragione della fonte conoscitiva della notizia, rappresentata da Salvatore Riina, la medesima persona che aveva officiato Giuffré dell'incarico di capomandamento. Del resto, il Cancemi aveva potuto constatare personalmente la circostanza vedendo l'imputato “più volte che si incontrava con Riina”.

Sulla stessa linea si collocavano le affermazioni del Di Matteo, il quale ha evidenziato di aver appreso che il mandamento di Caccamo era stato tolto a Francesco Intile, in ragione di “sbagli” dallo stesso commessi ed assegnato al Giuffré (pag. 262, ud. del 15 aprile 1996).

Le affermazioni del Di Matteo avevano trovato una indiretta conferma nelle dichiarazioni rese da Calogero Ganci, dal momento che questi aveva dichiarato, senza saper specificare la ragione, che, a partire da un certo momento, Giuffré andava in

commissione (pagg. 112 e segg., ud. del 21 settembre 1996; pag. 301, ud. del 22 settembre 1996).

Con riferimento alle indicazioni fornite da Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese e Francesco Di Carlo, rilevava il P.M. che, ferma restando la loro complessiva piena attendibilità, peraltro già riconosciuta in prime cure, era ragionevole ritenere le stesse, sul punto, non aggiornate. Tale ipotesi veniva suffragata in relazione a Mutolo e Marchese, in ragione della loro lunga detenzione, che poteva aver costituito, nonostante la comprovata esistenza di contatti mantenuti con l'ambiente extracarcerario, un ostacolo all'acquisizione di notizie concernenti mandamenti in cui non erano organicamente inseriti. Analoga considerazione veniva svolta con riferimento al Di Carlo, in considerazione del fatto che, a partire dai primi anni '80, il dichiarante aveva abbandonato la Sicilia per trasferirsi in Inghilterra, ove, tra l'altro, era stato ristretto in carcere, sino al momento della sua estradizione; circostanza questa che potrebbe avergli impedito di essere informato della sostituzione di Intile con Giuffré.

Tuttavia, a riprova del ruolo di capomandamento rivestito dall'imputato, il P.M. chiedeva la riapertura dell'istruzione al fine di escutere Francesco Onorato, Salvatore Giuseppe Barbagallo e Angelo Siino, sulle specifiche circostanze a loro conoscenza, oggetto di deposizione nell'ambito di altri giudizi.

Una volta accertato che il ruolo di capomandamento spettava al Giuffré, per diretta investitura del Riina, era sin troppo ovvio che, a nulla rilevava la circostanza che, dal 6 maggio 1989 al 21 ottobre 1992, l'Intile (classe 1926) si trovasse in stato di libertà.

Analogamente non poteva considerarsi dato ostativo al coinvolgimento nei fatti per cui è processo, il fatto che Antonino Giuffré fosse stato tratto in arresto il 21 marzo 1992 dal Gruppo dei Carabinieri di Palermo II, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Termini Imerese, atteso che anche per il giudicabile valevano sul punto le medesime argomentazioni spese a proposito della posizione processuale di Giuseppe Farinella.

Ed invero, l'imputato che era in stato di libertà sino al 21 marzo 1992, ben poteva essere stato consultato dal Riina, nel corso di una delle riunioni tenutesi per gruppi in epoca precedente all'uccisione del Lima, e, poi, dal Biondino per essere messo a parte delle modalità da utilizzare per porre in essere l'agguato.

Difatti era ben possibile che il Giuffré fosse stato nuovamente consultato dal Biondino per essere portato a conoscenza prima dell'arresto, delle modalità con le quali il progetto di attentato doveva eseguirsi, posto che Cancemi ha fornito un'indicazione temporale approssimativa della data in cui, unitamente a Raffaele Ganci, era stato contattato dal Biondino al cantiere di Piazza Principe di Camporeale e che quest'ultimo non ha certamente agito nell'arco di una stessa giornata.

In ogni caso il Giuffré, ristretto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese poteva agevolmente essere interpellato durante lo stato di detenzione, attraverso i colloqui, sollecitati dal sostituto ovvero dal Riina.

Da ultimo, si evidenziava in capo al Giuffré un personale interesse al programma criminoso concretizzatosi il 23 maggio 1992, atteso che al dr Falcone si attribuiva la responsabilità del riconoscimento, anche in Corte di Cassazione, dell'esistenza della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti.

A tali motivazioni doveva poi aggiungersi la finalità preventiva che aveva determinato la strage di Capaci, posto che con detta azione criminale si intendeva impedire al dr Falcone di promuovere l'approfondimento delle investigazioni dallo stesso iniziate e dirette a mettere a nudo il connubio politico-imprenditoriale-mafioso.

Pertanto, alla stregua delle suddette argomentazioni, il P.M. chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del giudicabile in ordine ai reati a lui ascritti.

§

Ritiene la Corte che l'impugnata sentenza meriti censura, dovendosi condividere le diverse conclusioni prospettate del P.M. con i motivi di gravame in ordine alla penale responsabilità del Giuffré, quale mandante della strage di Capaci, nella sua ri-

tenuta qualità di capomandamento e quindi di componente della Commissione provinciale di Palermo.

Ed invero, la rivisitazione delle emergenze processuali, integrate dall'ulteriore compendio probatorio acquisito in sede di riapertura parziale del dibattimento, consente di pervenire alla certezza circa la qualità di capomandamento di Caccamo del Giuffré all'epoca della strage di Capaci.

Non è infatti revocabile in dubbio, alla stregua dell'esame critico delle dichiarazioni rese dalla maggior parte dei collaboranti, che il Giuffré era succeduto nella carica di capomandamento di Caccamo a Francesco Intile, il quale era stato "posato" per indegnità.

Ed invero solo Mutolo, Marchese e Di Carlo avevano indicato in Francesco Intile il capomandamento di Caccamo. Tuttavia deve convenirsi con il P.M. che tale diversa opinione, rispetto a quella dominante degli altri collaboranti, non assume alcuna reale efficacia probatoria di segno contrario nella misura in cui, ferma restando la loro complessiva piena attendibilità, peraltro già riconosciuta in prime cure, era ragionevole ritenere che le stesse, sul punto, non erano aggiornate. Tale ipotesi trova fondamento, in relazione a Mutolo e Marchese, nella loro lunga detenzione, che può aver costituito, nonostante la sicura esistenza di contatti mantenuti con l'ambiente extracarcerario, un ostacolo all'acquisizione di notizie concernenti mandamenti in cui non erano organicamente inseriti. Per quanto attiene poi al Di Carlo, deve osservarsi che, a partire dai primi anni '80, il collaborante aveva abbandonato la Sicilia per trasferirsi in Inghilterra, ove, tra l'altro, era stato ristretto in carcere, sino al momento della sua estradizione; circostanza questa che potrebbe avergli impedito di essere informato della sostituzione di Intile con Giuffré.

Ed ancora va osservato che Francesco Paolo Anzelmo, pur indicando in Francesco Intile il capomandamento di Caccamo, aveva precisato di non sapere se l'imputato avesse mantenuto tale carica all'epoca della strage di Capaci. Pertanto, anche con riferimento a tale fonte non possono trarsi elementi di segno contrario di valenza tale da incidere negativamente sulla diversa opinione manifesta dalle altre fonti

propalatorie, che hanno concordemente indicato nel Giuffré il capomandamento di Caccamo.

In particolare, Salvatore Cancemi nel corso dell'esame reso il 19 aprile 1996 (pag. 235), ha riferito, al fine di dirimere una volta per tutte eventuali dubbi, di aver conosciuto personalmente Giuffré, il quale si era incontrato più volte con Riina negli anni 1987/88, presso il c.d. "pollaio" sito vicino alla Casa del Sole. Ha altresì precisato il Cancemi, per averlo appreso da Riina, che il Giuffré rivestiva la carica di capomandamento avendo sostituito in tale incarico Francesco Intile: "in questa occasione l'ho visto, più volte che si incontrava con Riina Salvatore... e che era capomandamento..."

Va altresì precisato che, nel corso del controesame effettuato dalla difesa del Giuffré, il Cancemi (pagg. 166 e segg., ud. del 20 aprile 1996) è incorso in un'evidente e momentanea confusione tra Giuffré e Gioé, dovuta al modo stesso di porgere le domande, che non incide affatto sull'asserito ruolo di capomandamento del giudicabile alla stregua del tenore letterale della spiegazione fornita dallo stesso dichiarante: "...e allora, sicuramente è successo qualche confusione che nemmeno io so come è successo, sicuramente. Però qua si parla di due persone diverse: io se parlo di Giuffré Antonino che lo conosco benissimo, che ci ha... ci dicono "Nino Manuzza" che ci ha un braccio un pò offeso, questo qua, questo è il capo mandamento di Caccamo, l'ho conosciuto personalmente, quindi non ci può essere equivoco diciamo, dei miei ricordi assolutamente. Quindi, ripeto, come ho detto prima, la confusione che non me lo so spiegare come, come è successo non lo so, quello che io dico che era un soldato, che Raffaele Ganci mi disse che anche lui ha partecipato alla strage Falcone, quando eravamo nella sua macelleria, io mi riferivo di Antonino Gioé. Questo diciamo è il discorso, ma non c'è nessun equivoco, non c'è nessuna contraddizione secondo... secondo me, poi il Presidente decide."

Ed invero, rispondendo alle domande dell'Avvocato Salerno, il Cancemi si era riferito ad Antonino Gioé, che era stato uno degli esecutori della strage di Capaci, e non ad Antonino Giuffré, il capomandamento di Caccamo, "che, ripeto, ci ha un

braccio un pochettino offeso, quindi lo conosco benissimo” (pagg. 293 e segg., ud. del 18 settembre 1996).

Orbene, le dichiarazioni rese da Cancemi, che era a conoscenza anche della malformazione che affliggeva l'imputato, debbono considerarsi di particolare valenza probatoria, oltre che per il ruolo dallo stesso rivestito in seno all'organizzazione, come componente della Commissione provinciale di Palermo, quale sostituto di Giuseppe Calò, in ragione della fonte conoscitiva della notizia, rappresentata da Salvatore Riina, che aveva conferito a Giuffré la qualità di capomandamento. Del resto, il Cancemi aveva potuto constatare personalmente la circostanza vedendo l'imputato in diverse occasioni, quando s'incontrava con Riina.

Sulla stessa lunghezza d'onda si collocano le dichiarazioni del Di Matteo, il quale ha evidenziato di aver appreso che il mandamento di Caccamo era stato tolto a Francesco Intile, in ragione di “sbagli” dallo stesso commessi, ed assegnato al Giuffré (pag. 262, ud. del 15 aprile 1996).

Le affermazioni del Di Matteo hanno trovato un'indiretta conferma in quelle rese da Ganci, il quale ha dichiarato, senza però saper specificare la ragione, che, a partire da un certo momento, Giuffré andava in commissione. (pagg. 112-113, ud. del 21 settembre 1996; pag. 301, ud. del 22 settembre 1996).

Orbene, a tali elementi di giudizio analiticamente evidenziati dal P.M. con i motivi di gravame, si sono aggiunte nel corso del presente giudizio, ulteriori chiamate che completano e chiudono il quadro probatorio gravante sul giudicabile. Ci si riferisce alle dichiarazioni rese da Francesco Onorato, all'udienza del 16 luglio 1998 innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta per la strage di Via D'Amelio, acquisite con ordinanza del 26 gennaio 2000, e che sono utilizzabili nei confronti del Giuffré, avendo il suo difensore partecipato alla loro assunzione.

L'Onorato, dopo aver dichiarato di essere stato affiliato a Cosa Nostra sin dal 1980 e di aver ricoperto in tempi più recenti la carica di reggente della famiglia di Partanna Mondello, ricompresa nel mandamento di San Lorenzo, ha riferito di aver iniziato a collaborare con la giustizia dal 1996, quando era perseguito soltanto quale

affiliato alla predetta organizzazione mafiosa. Il titolo custodiale, quale mandante dell'omicidio dell'on. Salvo Lima era stato annullato dalla Corte di Cassazione e, solo a seguito della intrapresa collaborazione, si era indotto a confessare spontaneamente di essere stato uno degli esecutori materiali di quell'omicidio, nonché di altri gravi delitti, per i quali non era neppure sospettato, precisando di aver fatto parte di un gruppo di fuoco alle dipendenze di Salvatore Biondino, del quale è emerso il peculiare ruolo in Cosa Nostra, a cagione degli strettissimi rapporti con il Riina.

Con le sue dichiarazioni, per come esattamente osservato dalla pubblica accusa, l'Onorato aveva consentito il rinvenimento di armi e l'individuazione di covi ove si tenevano riunioni tra uomini d'onore, ed aveva soprattutto contribuito a disvelare l'intreccio affaristico-mafioso esistente presso i cantieri navali di Palermo, nonché i retroscena dell'omicidio Lima e di numerosi altri delitti che avevano insanguinato Palermo negli anni '80 e '90.

La collaborazione dell'Onorato si è rivelata di grande utilità anche nell'ambito del presente giudizio in quanto le sue dichiarazioni, dotate di una non comune ricchezza di particolari, che le rendono dettagliate, coerenti, logiche e frutto delle esperienze maturate nell'ambito di Cosa Nostra in cui aveva militato, hanno attinto la posizione processuale di Antonino Giuffré.

Con riferimento al mandamento di Caccamo, l'Onorato ha riferito che dopo Ciccio Intile ne era divenuto capomandamento Antonino Giuffré, che aveva conosciuto personalmente, perché presentatogli nel 1991 da Salvatore Biondino, col quale il Giuffré era in ottimi rapporti. Ha aggiunto al riguardo di aver visto il Giuffré incontrarsi con il Biondino in diverse occasioni, sino all'inizio della sua latitanza che risaliva all'ottobre del 1992.

A cagione del particolare legame tra il Giuffré ed il Biondino, il primo si rivolse al secondo al fine di eliminare i fratelli Sceusa, imprenditori di Cerda, località ricadente nel mandamento di Caccamo. Pertanto, il Biondino aveva ordinato al collaborante di mettersi a disposizione del Giuffré, quale capomandamento di Caccamo,

per eseguire il duplice delitto, di cui il dichiarante si è sostanzialmente accusato chiamando in correità il giudicabile.

In particolare l'Onorato ha riferito "Sì, il Giuffré era lì presente, perché era un favore che c'abbiamo fatto proprio a lui, ad Antonino Giuffré e che riguarda un nostro problema, era un problema che riguardava la famiglia di Caccamo".

Poiché i fratelli Sceusa erano pericolosi, il Giuffré, a dire dell'Onorato, si era rivolto a Salvatore Riina e a Salvatore Biondino per ottenere un concreto aiuto nell'impresa omicidiaria.

Le riferite circostanze rendono di tutta evidenza il particolare e diretto legame tra l'imputato ed il vertice di Cosa Nostra, rappresentato da Salvatore Riina, il quale si avvaleva del Biondino, uomo di sua assoluta fiducia che ne curava gli spostamenti durante il periodo di latitanza, atteso che entrambi erano stati arrestati dai Carabinieri del ROS il 15 gennaio 1993 nel mentre si stavano recando ad una riunione per gruppetti della Commissione.

Non va poi sottaciuto che anche l'Onorato, similmente al Cancemi, ha riferito della menomazione fisica della mano del Giuffré, che per tale ragione era chiamato "manuzza", e ne ha fornito una dettagliata descrizione fisica da cui può trarsi il convincimento che lo abbia effettivamente conosciuto.

A conferma del ruolo di capomandamento rivestito dal Giuffré, l'Onorato ha narrato di aver appreso da Pino Leggio che tale carica era stata ricoperta nei primi anni '80 da Francesco Intile che, a cagione del comportamento tenuto durante la sua detenzione, era stato emarginato. In particolare, il Leggio, uomo d'onore della famiglia di Corleone e cugino del più noto Luciano Leggio, con il quale, tra il 1984 ed il 1985, l'Onorato era stato ristretto nel carcere di Termini Imerese assieme all'Intile, gli aveva raccomandato di non dare confidenza a quest'ultimo perché piangeva e si lamentava del trattamento carcerario, mantenendo una condotta non gradita ai vertici di Cosa Nostra che avevano deciso di metterlo da parte e di sostituirlo nella carica sino allora ricoperta.

Ha precisato ancora che il Leggio era stato ristretto nella stessa sezione dell'Intile e che, in ossequio a quanto riferitogli dal predetto Leggio, aveva preso le distanze dall'Intile, similmente a quanto aveva fatto anche Pino Galatolo, uomo d'onore, che aveva definito l'imputato un "crastazzu".

Le dichiarazioni di Francesco Onorato hanno trovato diretta conferma in quelle rese da Angelo Siino, esaminato in sede di riapertura parziale del dibattimento.

Siino, in particolare, ha riferito di aver conosciuto il Giuffré nel 1987 e che in quella stessa occasione aveva appreso che Francesco Intile era stato estromesso dalla carica di capomandamento di Caccamo: "...anzi, mi è stato detto che non dovevo più avvicinare Ciccio Intile perché era stato accusato di aver dimostrato poco coraggio mafioso, perché aveva tentato l'impiccagione in carcere".

Analoga raccomandazione gli era stata fatta da Bernardo Brusca, il quale, detenuto con lui presso il carcere di Termini Imerese intorno al 1993, gli aveva indicato l'Intile dicendogli di stare attento ("sta attentu a chistu"). Tuttavia era stato proprio l'Intile ad avvicinarlo e a confidarsi con lui dicendogli "peste e corna del povero "manuzza", alias Nino Giuffré, che, a suo dire, non era adeguato a gestire il mandamento" (pagg. 37 e segg., ud. del 17 novembre 1999).

Il Siino ha arricchito il quadro probatorio a carico del giudicabile del quale, oltre ad indicare il ruolo di capomandamento, ha delineato gli interessi nell'ambito dello specifico settore dell'illecita spartizione degli appalti, di cui, per un cospicuo periodo, il collaborante fu il dominus per conto di Cosa Nostra, mantenendo contatti tra imprenditori e politici ed occupandosi della spartizione delle tangenti, le c.d. "messe a posto".

Il Siino, al riguardo, ha precisato che sia Francesco Intile che Antonino Giuffré avevano interessi nel settore degli appalti che interessavano il mandamento di Caccamo per cui Giuffré aveva chiesto il suo intervento per la gestione dei lavori della zona. Tuttavia il Giuffré "non capiva niente della gestione dei lavori" e poi non capiva che il collaborante aveva bisogno "di una certa autonomia per contentare un po' tutti". Per questa ragione il collaborante aveva accettato malvolentieri di met-

tersi a disposizione del Giuffré, che aveva avuto uno scontro verbale anche con Giovanni Brusca che era stato poi richiamato dallo stesso Riina a dimostrazione del ruolo e dell'importanza di Antonino Giuffré.

Ha riferito ancora il collaborante di alcune riunioni, una delle quali tenutesi a casa del Siino, ed alle quali il Giuffré aveva partecipato nella qualità di capomandamento di Caccamo. Tali incontri, avevano avuto lo scopo di individuare nel Siino il referente del mandamento di Caccamo per la gestione illecita degli appalti, che tuttavia aveva sempre come interlocutore il Giuffré. Si era pertanto tenuta nel 1988 una riunione a casa di Antonino Giuffré, a cui aveva partecipato Baldassare Di Maggio, ed altra nel 1991 relativa ai lavori della diga del Blufi, nel cui corso gli era stato raccomandato dal Giuffré l'imprenditore Catanese.

Il Siino ha precisato di aver conosciuto il Giuffré per il tramite di Baldassare Di Maggio, allorquando il dichiarante era "stato messo a disposizione del mandamento di Caccamo per la gestione dei lavori della zona", e, in particolare, per l'appalto dei lavori di rifacimento del castello di Caccamo.

Orbene, dalle puntuali, quanto disinteressate, logiche e coerenti dichiarazioni del Siino emerge sia la ragione degli incontri con il Giuffré, legata alla spartizione illecita degli appalti e dei relativi profitti, sia il ruolo di capomandamento dell'imputato.

Ad analoghe conclusioni si perviene alla stregua delle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca, il quale ha riferito della partecipazione di Antonino Giuffré ad alcune riunioni della Commissione, ivi compresa quella in forma allargata che si tenne tra il 1990 ed il 1991 per risolvere il problema delle rapine ai TIR. A detta riunione, volta ad individuare ed eliminare i rapinatori aveva preso parte, quale capomandamento di Caccamo, Antonio Giuffré, il quale, nello stesso lasso di tempo, aveva partecipato alla riunione, sempre in forma allargata, nel cui corso si era decisa l'istituzione di una cassa comune nella quale doveva confluire una percentuale versata da tutti i capimandamento, nonché si erano affrontate le nevralgiche problematiche legate alla gestione degli appalti.

Quanto alla collocazione temporale degli eventi narrati, va soggiunto che nell'ambito delle dichiarazioni, versate in atti, relative all'omicidio Lima, Brusca li ha ricondotti all'epoca in cui era stato aggiudicato l'appalto della nuova Pretura di Palermo che fa fissato tra la fine del 1990 e gli inizi del 1991.

Alla stregua della valutazione unitaria degli elementi di giudizio esaminati, frutto sovente di esperienze afferenti ad episodi di particolare significanza vissuti in prima persona dai dichiaranti, ritiene il Collegio che può affermarsi che l'imputato subentrò a Francesco Intile nel ruolo di capomandamento di Caccamo e che tale ruolo egli aveva anche all'epoca della strage di Capaci.

In tal senso depongono le convergenti e plurime chiamate in reità operate dai collaboranti, provenienti da Onorato, Brusca e Siino, che saldandosi con quelle dei collaboranti escussi in prime cure che hanno fornito analoghe indicazioni, forniscono, al di là di ogni ragionevole dubbio, la certezza del ruolo di capomandamento del giudicabile.

Ed invero, i rapporti diretti con Riina e Biondino, di cui parla l'Onorato, gli interessi diretti nel settore degli appalti, di cui ha narrato Siino al quale l'imputato era stato presentato come capomandamento di Caccamo, nonché la riferita partecipazione del Giuffré alle riunioni della Commissione, per come precisato da Brusca, rende indubitabile tale qualità del giudicabile e la di lui diretta partecipazione, quale concorrente morale, alla deliberazione della strage di Capaci da parte della Commissione di cui era membro.

Irrilevante, al fine di escluderne la penale responsabilità, è il riferimento allo stato di libertà di cui aveva goduto Francesco Intile dal 6 maggio al 21 ottobre 1992, atteso che quest'ultimo era stato "posato", nonché la circostanza che il Giuffré era stato tratto in arresto il 21 marzo del 1992, atteso che l'imputato ben poté partecipare ad una riunione frazionata della Commissione che si tenne prima dell'omicidio Lima ed essere nuovamente consultato dal Biondino, prima dell'arresto, per essere informato delle modalità con cui doveva eseguirsi il progettato attentato in danno del dr Falcone.

Ed invero, si è già al riguardo osservato che il Cancemi ha fornito una indicazione temporale di massima in ordine al periodo in cui il Biondino, col quale si incontrò a Piazza Principe di Camporeale, stava effettuando il giro per informare i capimandamento in stato di libertà; attività che di certo non si era esaurita in un solo giorno. Il Giuffré all'epoca dell'omicidio Lima era in stato di libertà e quindi ben poteva essere stato informato direttamente, o per mezzo di appositi canali, della strage che si sarebbe attuata a Capaci, in ossequio a quel progetto di attacco alle Istituzioni repubblicane che prese avvio con l'assassinio del citato uomo politico.

Va poi soggiunto che anche il Giuffré era portatore di un personale interesse all'eliminazione del dr Falcone a cagione del fatto che al magistrato si imputava l'infausto esito per Cosa Nostra del maxiprocesso, avendo la Corte di Cassazione stabilito il principio della responsabilità degli organi di vertice per i cosiddetti omicidi eccellenti. Inoltre, è emerso dall'esame di Siino l'interesse del Giuffré nel settore degli appalti pubblici; attività che avrebbe subito sicure conseguenze negative dalla probabile nomina del dr Falcone a Procuratore Nazionale Antimafia, sicché tale negativa prospettiva, anche alla stregua delle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca sul punto, si pone come concausa del progetto di eliminazione del magistrato che aveva intuito la compromissione del gruppo finanziario rappresentato da Raul Gardini con l'imprenditoria mafiosa e, quel che più conta, si apprestava a ricoprire l'ufficio di Procuratore Nazionale Antimafia.

Sul punto meritano di essere riportate le dichiarazioni rese, all'udienza del 2 luglio 1999, da Giovanni Brusca: "Guardi, io non glielo so dire. Il Giuffré era interessato come tutti gli altri capimandamenti, sia per come territorio e poi lui aveva vicino a qualcuno. Non gli so dire se lui aveva interessi particolari; io gli posso dire se... che quando si parlava di pizzo lui era interessatissimo, e anche lui raccomandava le sue imprese.... Non glielo so dire se lui aveva interessi in... in fatti personali. Giuffré Antonino, si', capomandamento di Caccamo. Le ripeto non glielo so dire, io gli posso dire che il Siino era a sua disposizione, che quando incassava il pizzo glielo andava a dare; il Siino era a sua disposizione quando il Giuffré gli raccomandava o

gli segnalava un'impresa, di fargli prendere dei lavori, quindi non... io non gli ho mai chiesto a Giuffré se lui aveva interesse in prima persona o tramite o in società, non glielo so dire; so solo che aveva al Siino a disposizione....

Guardi, Giuffré Antonino, Nino Giuffré, giusto, io lo conosco come reggente già dell'87, che lui veniva perché stava mettendo... veniva a mettere a posto un'impresa. Poi non so quando lui realmente ha preso il posto come capomandamento, non so se quando e' morto Intile o prima; so solo che io nel '91 - '90 me lo ritrovo li' seduto accanto a me come capomandamento.” (pagg. 122 e segg. del verbale di trascrizione)

Le suddette indicazioni rendono chiaro il ruolo dell'imputato, a dispetto delle tesi difensive di segno contrario, fondate sulla produzione dei verbali delle dichiarazioni rese dai collaboranti – alcune dei quali già esaminati in prime cure – ed escussi nell'ambito di altri processi e versate in atti. Ci si riferisce alle dichiarazioni rese da Anzelmo, Di Matteo, La Barbera, Marchese Ganci e Di Maggio, che appaiono del tutto generiche, sicché non sono idonee a scalfire gli elementi probatori che si ritraggono dalla valutazioni delle altre fonti propalatorie che hanno dimostrato di conoscere con migliore precisione le vicende interne del mandamento di Caccamo ed il ruolo assunto giudicabile all'interno dello stesso ove soppiantò l'Intile.

Va quindi riformata l'impugnata sentenza ed affermata la penale responsabilità del giudicabile in ordine al delitto di strage ed a quelli connessi.

Consegue la condanna del giudicabile al pagamento, in solido, delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, di quelle di custodia, nonché di quelle sostenute dalle parti civili costituite.

*

IL MANDAMENTO DI BOCCADIFALCO

BUSCEMI SALVATORE E LA BARBERA MICHELANGELO

Alla stregua delle attendibili e convergenti dichiarazioni dei collaboranti affiliati a Cosa Nostra all'epoca della strage di Capaci, era emerso che il capomandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano era Salvatore Buscemi, il quale, essendo detenuto, aveva nominato come sostituto Michelangelo La Barbera.

In proposito F.P. Anzelmo aveva riferito che, dopo la guerra di mafia, a Salvatore Inzerillo, esponente di spicco della fazione anticorleonese, era succeduto dal 1983 Salvatore Buscemi, il cui sostegno al Riina era stato rilevante nella predetta faida interna a Cosa Nostra; che, dopo l'arresto del Buscemi, suo sostituto era stato Michelangelo La Barbera, parente del Buscemi; che egli stesso faceva riferimento per le questioni che interessavano quel mandamento al predetto La Barbera (pagg. 64, 143, 150, 412-419, ud. del 27 novembre 1996).

Salvatore Cancemi, aveva riferito circostanze analoghe, specificando di aver visto il Buscemi ad una riunione della Commissione, tenutasi nel 1983 ed alla quale egli aveva accompagnato il suo capomandamento Calò; che presso un'abitazione che loro chiamavano "il pollaio", nella disponibilità di Michelangelo La Barbera, sita dietro la casa di riposo denominata Casa del Sole, a Passo di Rigano, avevano avuto luogo numerose riunioni della Commissione; che i rapporti con l'on. Lima erano gestiti da Salvatore Buscemi e dal fratello Antonino, "che lo avevano in mano"; che proprio da La Barbera e da Biondino aveva sentito dire inizialmente che si stavano interessando per un esito favorevole del maxiprocesso in Cassazione; che, dopo l'arresto del Riina, aveva avuto occasione di incontrare Provenzano in compagnia di Ganci e La Barbera; che proprio in questa circostanza Provenzano gli aveva comunicato che erano stati presi contatti con persone esterne a Cosa Nostra per ottenere una modifica della legislazione premiale e del regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (pagg. 33, 34, 36, 40, 118, 133, 201, 222-224; 238-239, ud. del 19 aprile 1996; del 20.4.1996, pagg. 118, ud. del 20 aprile 1996; pagg. 86, 298, 310-311, ud. del 18 settembre 1996).

Mario Santo Di Matteo aveva dichiarato di aver conosciuto Michelangelo La Barbera, il quale si occupava delle questioni riguardanti il mandamento di Boccadifalco (pagg. 170, 253-255, ud. del 15 aprile 1996).

G.B. Ferrante aveva narrato che il mandamento di Boccadifalco era retto da Michelangelo La Barbera (pag. 286, ud. del 24 ottobre 1996).

Antonino Galliano aveva riferito, per averlo appreso dal cugino Domenico Ganci, che il capomandamento di Passo di Rigano era tale Buscemi, non meglio indicato, e che il sostituto era Michelangelo La Barbera, a lui personalmente noto, anche perché lo aveva visto partecipare ad alcune riunioni di Commissione; che La Barbera, data la sua maggiore esperienza, aveva affiancato nella direzione del mandamento Domenico Ganci quando quest'ultimo aveva dovuto sostituire il padre detenuto (pagg. 235, 239-240, 271, ud. del 26 novembre 1996).

Calogero Ganci aveva attribuito la qualità di capomandamento a Buscemi, il quale era sostituito da La Barbera Michelangelo, persona di fiducia del Riina; che presso un'abitazione del La Barbera si tenevano anche riunioni della Commissione (pagg. 49, 108, ud. del 21 settembre 1996; pag. 102, ud. 22 ottobre 1996).

Era stato infine acclarato che il Buscemi, detenuto dal 3 maggio 1988, nell'ambito del maxiprocesso di Palermo aveva riportato una condanna definitiva per reati associativi.

Dall'esame di tali risultanze processuali era emerso che Buscemi rivestiva la carica di capomandamento anche all'epoca della strage per cui è processo; che lo stesso si avvaleva nella gestione del mandamento di un sostituto di grande esperienza e legato al Riina, quale Michelangelo La Barbera; che a quest'ultimo competeva il compito di comunicare al suo capomandamento il progetto di attentato del Riina, di raccogliergli la volontà e di manifestarla agli altri componenti della Cupola mafiosa.

Il Buscemi, peraltro, aveva la possibilità di essere informato e di comunicare all'esterno la sua volontà in ordine all'attentato di Capaci perché presso il carcere

di Pesaro, dove era rimasto detenuto (dal 16 novembre 1991 al 23 ottobre 1992), aveva ricevuto regolarmente le visite del fratello Antonino.

Tuttavia, pur sussistendo per il Buscemi le condizioni legittimanti l'applicazione dei criteri di attribuzione della responsabilità, a titolo di concorso morale, per la strage di Capaci, ad avviso dei primi giudici, emergevano dagli atti processuali altri elementi di segno contrario che facevano venir meno la ragionevole certezza che l'imputato avesse partecipato alla deliberazione dei reati per cui è processo.

Al riguardo si osservava che l'attentato in pregiudizio del dr Falcone era inserito in una più ampia strategia, di cui il primo atto era costituito dall'omicidio dell'on. Lima. Tale strategia era stata delineata in modo chiaro sin dalla riunione tenutasi dopo la sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 con cui era stato definito il maxiprocesso. Ma proprio l'omicidio dell'europarlamentare non doveva rappresentare un atto consono ai desideri del Buscemi, che, per come emergeva dalle precise indicazioni fornite in proposito dal Cancemi, era colui che personalmente e tramite il fratello Antonino aveva diretto accesso al predetto esponente politico per ottenerne i favori.

Il Cancemi in proposito aveva plasticamente riferito che "Lima l'avevano nelle mani..." Nino Buscemi e Salvatore Buscemi capomandamento di Boccadifalco.

Quindi il Buscemi, a differenza di numerosi altri capimandamento, non aveva particolari motivi di doglianza né nei confronti di Lima né per l'esito del maxiprocesso, avendo riportato una condanna per il solo reato associativo e non anche per le altre più gravi imputazioni per le quali era stato rinviato a giudizio.

Pertanto, l'omicidio Lima non solo non rispondeva agli interessi del Buscemi, ma poteva anzi ritenersi contrastante con essi, a cagione dei suoi legami diretti con il predetto uomo politico e della possibilità di ottenere dallo stesso favori non estensibili alla globalità dei consociati più in vista.

In tale situazione, ritenevano i primi giudici che poteva seriamente dubitarsi del fatto che il Buscemi condividesse la strategia proposta dal Riina; strategia di cui

l'omicidio Lima e l'attentato al giudice Falcone rappresentavano due facce della stessa medaglia.

Vero era che l'eventuale dissenso del Buscemi, per comportare una effettiva esclusione delle responsabilità a titolo di concorso morale, avrebbe dovuto assumere il carattere di una dissociazione dall'organizzazione criminale e l'abbandono della carica ricoperta. Tuttavia, mentre per il capomandamento in stato di libertà una tale situazione sarebbe stata immediatamente percepita all'esterno e riferita dai collaboranti, il discorso era diverso per il capomandamento detenuto, i cui canali di comunicazione verso l'esterno erano gestiti dal sostituto, che si avvaleva dello sperimentato meccanismo dei colloqui con il detenuto stesso.

Orbene, nel caso di Giuseppe Calò, di Salvatore Montalto e di Bernardo Brusca, unici capimandamento detenuti per i quali era stata affermata la colpevolezza per la strage per cui è processo, i citati criteri di attribuzione della responsabilità erano stati ulteriormente corroborati sia dalla mancanza di un interesse contrario all'attuazione della predetta strategia, interesse invece sussistente per il Buscemi, sia dalla dimostrazione concreta di un atteggiamento consono alla strategia medesima.

Difatti, nel caso del Calò e del Brusca, tale atteggiamento si era manifestato nella partecipazione diretta all'esecuzione della strage di Capaci da parte dei loro sostituti (che nel caso del Brusca era addirittura il figlio), e nel caso del Montalto ed ancora dello stesso Calò si era espresso in modo inequivocabile nei comportamenti e nelle parole dei predetti, di cui il Mutolo era stato testimone nel carcere di Spoleto, con riferimento all'efferata strage; elementi questi che, invece, erano del tutto mancanti nel caso del Buscemi.

Per escludere quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Buscemi avesse espresso il proprio dissenso dall'esecuzione della strage era necessario dimostrare che La Barbera non poteva manifestare all'esterno altra volontà che quella del proprio capomandamento detenuto. Tuttavia, La Barbera, oltre ad essere un sostituto di particolare autorevolezza, doveva avere la precisa consapevolezza che il Buscemi,

ove avesse espresso una volontà contraria, lo avrebbe fatto in quanto portatore di interessi personali, a cagione dei suoi rapporti diretti con Lima, non conformi a quelli generali degli altri componenti della Commissione. Pertanto, il Buscemi stesso non avrebbe avuto alcuna speranza, qualora ne avesse avuto la volontà, di ottenere la sconfessione del suo sostituto che avesse operato in senso difforme dalle sue indicazioni in occasione della delibera della strage.

Non potendosi, quindi, escludere, per le considerazioni suesposte che il Buscemi potesse aver espresso dal carcere il suo dissenso inequivocabile all'attuazione della strage e che esso fosse stato infedelmente veicolato dai canali di riferimento, i primi giudici, mandavano assolto l'imputato dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del codice di rito.

*

Ad opposte conclusioni pervenivano i primi giudici nei confronti di La Barbera Michelangelo, posto che era comprovata la partecipazione del giudicabile alla riunione in cui era stata deliberata, dopo la citata sentenza con cui la Corte di Cassazione aveva definito il maxiprocesso, l'attuazione della strategia che prevedeva l'immediata uccisione dell'on. Lima, che non era stato in grado di assicurare, come per il passato, la sostanziale impunità dei vertici di Cosa Nostra, nonché la successiva eliminazione di chi, come il giudice Falcone, rappresentava per la stessa un incombente grave pericolo.

Essendo libero, La Barbera, dopo l'omicidio Lima, era poi stato consultato dal Biondino per conto del Riina sulla proposta di uccidere il magistrato mediante l'impiego di un ordigno esplosivo sul tratto autostradale Punta Raisi-Palermo; progetto per il quale non aveva certamente espresso, nella sua qualità di rappresentante del mandamento di Boccadifalco, in seno alla Commissione un dissenso giuridicamente rilevante, sicché, con la sua condotta adesiva al proposito criminoso del Riina, ne aveva rafforzato la determinazione volitiva.

Pertanto, alla stregua di tali elementi probatori, la Corte di prime cure affermava la penale responsabilità del La Barbera a titolo di concorso morale in ordine a tutti i reati ascrittigli.

*

Avverso la sentenza hanno proposto appello, per opposte ragioni, il P.M. ed entrambi gli imputati.

La pubblica accusa ha osservato che la Corte d'Assise, sulla scorta della ricognizione delle dichiarazioni rese con riferimento a Salvatore Buscemi, aveva riconosciuto, con puntuale e coerente motivazione, che, all'epoca della strage, l'imputato era il capomandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano; che lo stesso aveva come sostituto Angelo La Barbera; al quale sarebbe spettato il compito di comunicare al suo capomandamento il progetto di attentato del Riina, di raccogliergli la volontà e di manifestarla agli altri componenti della Commissione; che il Buscemi, durante la detenzione nel carcere di Pesaro, aveva ricevuto regolarmente la visita del fratello Antonino, il quale avrebbe consentito di veicolare la di lui volontà all'interno dell'istituto penitenziario.

Tuttavia, pur riconoscendo l'esistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione dei criteri, dalla stessa fissati, di attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale per la strage di Capaci, la Corte di prime cure aveva assolto il Buscemi dalla imputazione ascrittigli, alla stregua delle suesposte valutazioni che non erano affatto condivisibili.

A prescindere dalla doglianza inerente al soggetto legittimato a raccogliere il consenso del detenuto, che non poteva individuarsi necessariamente nel sostituto, non era lecito inferire dall'ipotizzata non coincidenza di interessi tra Cosa Nostra e il Buscemi, per l'eliminazione dell'on. Lima, elementi di prova per quel che attiene la mancata adesione, a livello deliberativo, dello stesso Buscemi all'assassinio del giudice Falcone.

Al riguardo il P.M. appellante osservava che i delitti in esame, ancorché rientranti in un unitario disegno strategico, costituiscono due episodi criminosi che conserva-

no una loro individualità, anche e soprattutto con riferimento alle spinte motivazionali sottostanti: l'on. Lima, uomo politico colluso e contiguo con l'organizzazione, per aver abbandonato gli appartenenti al sodalizio non avendo più potuto o voluto continuare nell'attività di copertura promessa; il dr Falcone, da un lato, per aver creato, con la sua azione investigativa, prima, e di indirizzo legislativo, poi, un nocumento esiziale al sodalizio e, dall'altro, per prevenire ulteriori prevedibili conseguenze in ragione del ruolo di Procuratore Nazionale Antimafia che si stava accingendo a ricoprire.

Pertanto, alla stregua di tali ragioni, era del tutto plausibile che il Buscemi avesse aderito al proposito di eliminazione del dr Falcone e non già a quello di Lima.

In proposito, l'accusa evidenziava che in capo all'imputato era agevolmente individuabile un interesse personale al programma criminoso concretizzatosi il 23 maggio 1992, atteso che al dr Falcone si attribuiva la responsabilità del riconoscimento, anche in Corte di Cassazione, dell'esistenza della Commissione provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti; decisione che, a cagione della sua qualità di capomandamento, avrebbe sicuramente comportato conseguenze negative in capo allo stesso Buscemi

Ed ancora, si osservava che da una telefonata intercorsa tra Salvatore Buscemi e un suo familiare, alle ore 19,20 del 30 gennaio 1992, era risultato che l'imputato, all'epoca ristretto nel carcere di Pesaro, nonostante la detenzione, era a conoscenza dell'imminente esito negativo del maxiprocesso "... va bé! Io un'approssimata ce l'ho, comunquesai, non c'è da avere molta fiducia, invece...".

Proprio detto pessimismo disvelava l'attiva partecipazione dell'imputato alle vicende concernenti l'organizzazione; un concreto specifico interesse all'esito del maxiprocesso; la conoscenza dell'imminente pronuncia sul maxiprocesso da parte della Corte di Cassazione.

Pertanto, non si capiva come e per quale motivo il Buscemi avrebbe dovuto dissentire dalla proposta del Riina di porre in essere quella reazione, a più riprese procr-

stinata nel tempo, nei confronti del giudice Falcone, ritenuto l'artefice del riconoscimento da parte della Corte di Cassazione del sodalizio e delle sue regole operative.

A ciò doveva aggiungersi che l'interesse del Buscemi all'eliminazione del dr Falcone era corroborato dalle indicazioni sull'intreccio politico-imprenditoriale-mafioso provenienti dal collaboratore di giustizia Angelo Siino, del quale l'accusa chiedeva l'esame, previa riapertura parziale del dibattimento.

La compiuta analisi del quadro probatorio sopra evidenziato, induceva ad escludere, con ragionevole certezza, che il Buscemi potesse aver fatto pervenire dal carcere il suo dissenso – poco importa, nel caso di specie, se al Riina o al suo sostituto, in stato di libertà, Michelangelo La Barbera – all'attuazione della strage. Pertanto, il P.M. insisteva, in riforma dell'impugnata sentenza, nell'affermazione della penale responsabilità del Buscemi in ordine ai reati a lui ascritti.

*

Il Buscemi ha proposto appello per il tramite dell'avv. Mammana, lamentando che doveva essere mandato assolto con formula ampia da tutti i reati a lui ascritti e non ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p., per come ritenuto dai primi giudici.

Invero, la motivazione assolutoria – fondata in buona parte su valutazioni di fatto univoche, che dimostravano che il Buscemi era estraneo ad ogni forma di concorso nel delitto di strage – era stata condizionata da valutazioni di natura congetturale, basate su presunte regole o su indimostrati teoremi, finendo con l'affermare che, “pur sussistendo per Buscemi le condizioni legittimanti l'applicazione dei criteri di attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale”, esistevano elementi processuali di segno contrario che avevano fatto “venir meno la ragionevole certezza che l'imputato abbia partecipato alla deliberazione dei reati”.

Orbene, la difesa rilevava che le regole ed i principi fissati dai primi giudici per pervenire all'attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale dei capi mandamento, che pativa eccezione solo nel caso di “dissociazione dalla organizzazione criminale” con “l'abbandono della carica ricoperta”, era fondata su “un con-

cettuo seppur composito elegante collage di teoremi e sub-teoremi, sviluppati dalla accusa e rivisitati dalla sentenza, circa le “regole” di funzionamento della Commissione provinciale, la necessità del previo consenso per i delitti eccellenti, la figura del capomandamento e la permanenza in capo al predetto di poteri e/o prerogative sino al momento della sua morte (dissociazione obbligata) o del suo pentimento (dissociazione manifesta).

Si trattava in altri termini di una congerie di regole che, in quanto legate alle vicende umane non erano disciplinate dalle ineluttabili leggi della fisica, sicché pativano eccezione.

Nel caso di Buscemi, vertendosi in tema di responsabilità penale, doveva osservarsi come la Corte regolatrice avesse ribadito il principio per cui l'esistenza di qualsivoglia regola che disciplina Cosa Nostra, non esimeva dall'indagare se essa, pur sempre prevista in astratto, fosse stata osservata nel caso di specie.

Il processo a tal fine aveva dimostrato che il Buscemi non era più di fatto il capo mandamento di Passo di Rigano in quanto dal 1988 si trovava in stato di detenzione, avendo riportato condanna nel maxiprocesso. Inoltre, da nessuna fonte processuale si poteva ipotizzare il mantenimento di rapporti operativi con la Commissione provinciale, sia con riferimento alla strage di Capaci, sia con riferimento ad altri eventi meno rilevanti. Pertanto, era errata la motivazione dell'impugnata sentenza, laddove si affermava che le risultanze processuali consentivano di ritenere sussistenti per Buscemi “le condizioni legittimanti l'applicazione dei criteri di attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale”.

Sul punto si osservava che il Buscemi era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza divenuta definitiva nel gennaio del 1992, per cui, essendo cessata la permanenza, doveva essere acquisita la prova del permanere del vincolo associativo, onde poter attribuire all'imputato un ruolo attivo all'interno di Cosa Nostra. Inoltre, le dichiarazioni di tutti i collaboratori che avevano indicato il Buscemi come capo mandamento di Passo di Rigano erano dati tratlici, dovuti ad un riferimento storicizzato, ma privi di riferimento a dati probatori certi, idonei a

dimostrare che nel 1992 l'imputato avesse il suddetto ruolo all'interno del sodalizio mafioso.

A tal proposito la difesa ha evidenziato come i collaboratori Di Maggio e Di Matteo, vicini a Riina sino al momento del loro arresto, avevano indicato come capomandamento di Passo di Rigano Michelangelo La Barbera, mentre le provalazioni degli altri collaboranti storici (quali Mutolo, Drago, Marchese e Cancemi) apparivano incerte sul ruolo del Buscemi, che i primi giudici avevano individuato in virtù della regola secondo cui dalla mafia si esce o per morte o per dissociazione.

Altro aspetto rilevante ai fini probatori andava riconnesso all'avvenuta costituzione del Buscemi il cui significato, alla stregua del dato di esperienza narrato dai collaboratori, andava ricondotto alla volontà di defilarsi da iniziative dei vertici di Cosa Nostra che non si dividevano. A ciò aggiungasi il dissenso dei fratelli Buscemi con riferimento all'eliminazione dell'on. Salvo Lima, di cui aveva riferito il Cancemi.

Alla stregua di tali argomentazioni, ad avviso della difesa, sussisteva la prova che il Buscemi, sin dalla data della sua costituzione, per scelta propria o di altri, era rimasto fuori dai circuiti operativi e/o decisionali di Cosa Nostra, per cui l'imputato doveva essere mandato assolto dai reati a lui ascritti ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p..

*

Michelangelo La Barbera, condannato alla pena dell'ergastolo, ha proposto appello, per il tramite dell'avv. Grillo, deducendo con il primo motivo di gravame che l'impugnata sentenza si fondava su inaccettabile applicazione delle regole sul concorso di persone nel reato, aderendo ad una tesi accusatoria arbitraria in quanto non confortata da obiettivi riscontri probatori.

In particolare, i primi giudici avevano dato per scontato che il La Barbera era il sostituto di Buscemi Salvatore, ritenuto capomandamento di Bocca di Falco o Passo di Rigano, alla stregua delle provalazioni dei collaboranti Cancemi, Di Matteo, Ferrante e Galliano; tutti soggetti da assumere con le dovute cautele e non accreditabi-

li, come la sentenza stessa aveva riconosciuto, perché interessati a fornire notizie utili solo per i loro personali scopi e non per l'accertamento della verità.

Ammesso per ipotesi che la premessa trovasse corrispondenza con la realtà e che il La Barbera avesse sostituito il Buscemi dopo il suo arresto nella gestione del mandamento, ad avviso della difesa, le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici apparivano chiaramente arbitrarie perché contrastanti sia con le risultanze processuali che con la logica. Difatti, si era affermato in sentenza che il Buscemi era legato da solidissimi rapporti con l'on. Lima, tant'è che egli ed il fratello Antonio "lo avevano in mano", per cui si era escluso che l'omicidio dell'eurodeputato fosse stato approvato o gradito dal predetto Buscemi. Pertanto, i primi giudici avevano dedotto che poteva seriamente dubitarsi del fatto che il Buscemi avesse condiviso la strategia proposta dal Riina; strategia di cui l'omicidio Lima e l'attentato a Giovanni Falcone rappresentavano "due facce della stessa medaglia".

Sulla scorta di tale argomentazione di ordine logico, la Corte d'Assise aveva mandato assolto Salvatore Buscemi dalla strage di Capaci, per cui analogo criterio discrezionale andava applicato nei riguardi di Michelangelo La Barbera, quale sostituto del primo, e cioè suo alter ego.

La sentenza aveva dato per scontato, aderendo alla tesi di Tommaso Buscetta, che il capomandamento detenuto non perde la sua autorità ed il suo ruolo e che viene rappresentato dal sostituto con cui comunica attraverso i normali canali carcerari, quali i colloqui. Quindi non poteva dubitarsi che il portavoce del Buscemi doveva essere necessariamente La Barbera, il quale in nessun caso avrebbe potuto aderire al programmato attentato in danno del giudice Falcone, a prescindere dal fatto che il Riina curasse direttamente certi rapporti con i capimandamento detenuti.

Avendo mandato assolto il Buscemi, sul rilievo che non poteva escludersi che costui avesse espresso dal carcere il suo dissenso inequivocabile all'attuazione della strage, ad avviso della difesa era assurda e non condivisibile la diversa soluzione adottata per La Barbera, quale portavoce del Buscemi, non avendo egli espresso in

seno alla Commissione un “dissenso giuridicamente rilevante”, rafforzando in tal modo la determinazione volitiva del Riina.

Sul punto si rilevava che non esisteva la prova che La Barbera fosse stato interpellato dal Biondino, e che, qualora ciò fosse avvenuto, non si conosceva la risposta data dall'appellante al suo interlocutore.

In ogni caso non era necessario consultare i capimandamento poiché la decisione di uccidere il dr Falcone era stata adottata già prima dell'omicidio Lima, dato che i due delitti costituivano momenti differenti di un medesimo piano. Inoltre, quando era stato formulato tale programma, La Barbera non rivestiva ancora nessuna carica.

Tuttavia, qualora fosse stato consultato, l'imputato non poteva esprimere una diversa opinione rispetto quella del Buscemi, che era il capo mandamento, per cui perdeva rilievo la considerazione che il La Barbera non aveva espresso un “dissenso giuridicamente rilevante” nell'ambito della Commissione provinciale.

D'altronde, se vi era stata una riunione della Commissione non si spiegherebbe il successivo mandato affidato al Biondino di consultare i capimandamento. In ogni caso, l'atteggiamento di La Barbera, contrario agli omicidi eccellenti, segnalato dal Cancemi in una dichiarazione di cui la impugnata sentenza non si era occupata, aveva trovato la sua irrefutabile conferma laddove si sottolineava che il La Barbera aveva detto al Ferrante che non aveva mandato i suoi uomini al macello, non avendo partecipato alla fase esecutiva della strage, per cui non avevano nulla da temere per l'intervenuta collaborazione del Cancemi.

Avevano errato pertanto i primi giudici nel momento in cui non avevano attribuito a tali dichiarazioni il valore di aperta dissociazione del La Barbera dal progetto stragista, in quanto, non avendo mandato i suoi subordinati allo sbaraglio, aveva apertamente e formalmente manifestato il suo dissenso, per come già fatto in altre occasioni, in ossequio alla volontà di Salvatore Buscemi che era il suo capomandamento.

A sostegno della suesposte argomentazioni, la difesa chiedeva la riapertura parziale del dibattimento al fine di escutere sull'argomento il Cancemi, che di recente, ed in altro processo, aveva reso tali dichiarazioni.

*

Con altro motivo di gravame la difesa censurava la sentenza in quanto non sussisteva la prova del concorso morale del La Barbera nella strage, non potendosi inferire ciò dalla di lui partecipazione alla riunione indetta dal Riina in casa di Guddo per festeggiare l'esito positivo dell'attentato. Difatti, trattavasi di comportamento censurabile, ma successivo al delitto, di cui aveva riferito il Cancemi, senza che le sue dichiarazioni fossero assistite da qualsivoglia riscontro.

La Barbera, peraltro, non poteva compiacersi di un fatto che contrastava con gli interessi della famiglia mafiosa che rappresentava.

*

Con il terzo motivo di gravame la difesa si doleva del fatto che i primi giudici non avevano preso in considerazione la subordinata tesi secondo cui non era dato intendere come La Barbera, non opponendosi esplicitamente alla decisione di eliminare il dr Falcone, avesse rafforzato il proposito delittuoso di chi tale fatto di sangue aveva concepito, deliberato e predisposto in tutti i suoi particolari. Ed inoltre, l'eventuale adesione al proposito omicidiario nei confronti di una sola persona non poteva estendersi al delitto di strage.

*

Con il quarto motivo di gravame, afferente alla graduazione della responsabilità ed all'applicazione delle attenuanti, la difesa si doleva dell'entità della pena inflitta. Difatti a La Barbera andava riservato lo stesso trattamento applicato al Buscemi, non sussistendo prova alcuna della di lui partecipazione morale o materiale alla strage, delitto da cui doveva essere mandato assolto, quanto meno, ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p..

Pertanto la difesa concludeva nei suddetti termini, insistendo sulla richiesta di riapertura parziale del dibattimento.

§

Ritiene il Collegio che le argomentazioni spese dai primi giudici per pervenire all'assoluzione di Salvatore Buscemi non sono condivisibili perché, avuto riguardo alla posizione processuale del giudicabile, non appaiono in sintonia con gli elementi probatori che, alla luce delle consolidate regole di esperienza, hanno consentito di porre in rilievo i meccanismi decisionali ed organizzativi che governano Cosa Nostra.

Vanno quindi condivise le argomentazioni offerte dalla pubblica accusa che ha censurato la sentenza di prime cure, mettendo il rilievo due fondamentali aspetti della vicenda processuale afferenti alla causale della strage, avuto riguardo agli interessi economici ed ai legami politici del Buscemi, ed ai rapporti tra l'imputato e Michelangelo La Barbera, che era il suo sostituto all'epoca della strage di Capaci.

Ed invero l'adombrata ipotesi di un comportamento infedele del sostituto, oltre ad essere nel caso in esame una mera supposizione, si pone in aperto contrasto con la natura fiduciaria dell'incarico rivestito, sicché il comportamento attribuito dai primi giudici a La Barbera, oltre ad apparire del tutto anomalo, è privo di qualsivoglia riscontro probatorio. Conseguentemente, sostenere che il dissenso di Salvatore Buscemi all'eliminazione dell'on. Lima sia stato infedelmente veicolato dal suo sostituto è una mera illazione che non trova alcuna seria e convincente motivazione.

Anzi, l'apodittica tesi sostenuta dai primi giudici, trova un invalicabile limite nell'asserita partecipazione di Michelangelo La Barbera alla riunione di Commissione nel cui ambito si deliberò la strategia di attacco allo Stato che prevedeva sia l'immediata eliminazione dell'on. Lima che quella successiva di chi come il dr Falcone rappresentava un pericolo per Cosa Nostra.

Sul punto, nel corso del giudizio di prime cure (pagg. 123 e segg. , ud. 19 aprile 1996), Cancemi a proposito della suddetta riunione ha riferito che parteciparono all'incontro "Riina, Gangi, Biondino, Michelangelo La Barbera" e che in tale occasione "...si è parlato di... di... il di fare per questo Lima, Riina ha fatto un discorso che ce l'aveva con questo Lima.... mah, il motivo, il vero motivo, è che per il maxi

processo, perché il Riina non era stato contento dell'esito del maxi processo, il Maxi-Uno, quindi lui si... diceva che ci aveva girato le spalle questo Lima, Lima - Andreotti.”

Orbene, la partecipazione del sostituto alla suddetta deliberazione involgeva ed involge la diretta responsabilità del capomandamento, a titolo di concorso morale, alla stregua delle regole che governano le decisioni della cupola mafiosa con riferimento agli omicidi eccellenti, posto che tale decisione, per le sue evidenti implicazioni sul piano politico, non sfuggite ai primi giudici, non poteva essere adottata da soggetto diverso dal Buscemi che deteneva la direzione del mandamento, a prescindere dal suo stato di detenzione, sempre permeabile per come accertato nel corso del presente giudizio.

È di tutta evidenza l'errore in cui è incorso il primo giudice allorché non ha considerato che la medesima autorevolezza che aveva ritenuto di dover riconoscere a La Barbera era da attribuirsi anche a Salvatore Cancemi, sostituto di Pippo Calò, capomandamento di Porta Nuova, ancorché detenuto da parecchio tempo.

Difatti, entrambi i predetti sostituti avevano aderito al medesimo progetto criminale che, per le notorie regole interne che governano Cosa Nostra, vedeva necessariamente coinvolti i loro rispettivi capimandamento, senza la cui autorizzazione non avrebbero di certo potuto esprimere il consenso a detta iniziativa.

Tale elemento di giudizio sarebbe di per sé sufficiente ad elidere ogni opinione contraria. Tuttavia, giova ribadire che la tesi, ritenuta in sentenza, secondo cui il compito di contattare il capomandamento detenuto spetterebbe in via esclusiva al suo sostituto va rigettata, giacché si è dimostrato, alla stregua delle concordi dichiarazioni dei propalanti, che anche il Riina era in condizione di contattare i capimandamento detenuti attraverso canali propri. Quindi non possono per ciò solo screditarsi le dichiarazioni del Cancemi, il quale ha asserito che di tale compito di informazione per i detenuti si era fatto carico il Riina (“...più volte io ci sentivo dire... “che per i carcerati ci penso io, me la sbrigo io, so io quello che devo fare”), ben

potendosi ritenere che, stante la delicatezza della questione, la scelta di un'ipotesi non escludeva di certo l'altra.

L'adesione alla strategia di attacco allo Stato, alla quale aveva manifestato il suo consenso La Barbera nel corso della riunione tenutasi a casa Guddo, involgeva quindi la responsabilità del Buscemi, la cui opinione ben poté esser veicolata dal suo sostituto, ovvero acquisita direttamente dal Riina, del quale l'imputato era uno dei fedelissimi avendo legato sin dalla guerra di mafia le sue sorti al leader del vincente schieramento corleonese.

Di contro, i peculiari rapporti personali del Buscemi con l'on. Lima, dal quale riceveva favori, che contrastavano con le mutate strategie politiche di Cosa Nostra, nonché la condanna dell'imputato nel maxiprocesso solo per il reato associativo, non possono ritenersi elementi che avrebbero fatto venir meno l'interesse all'eliminazione del magistrato, atteso che tali argomentazioni appaiono fragili e congetturali e, comunque superate dalle ulteriori acquisizioni probatorie che hanno meglio consentito di approfondire la causale della strage di Capaci, ponendo in rilievo specifici elementi individualizzanti nei confronti del giudicabile.

Innanzitutto, deve ribadirsi che l'opinione dei primi giudici, circa l'assenza di un personale interesse del Buscemi alla strategia stragista, non è affatto condivisibile in quanto l'affermazione della penale responsabilità dei componenti della Commissione con riferimento agli omicidi eccellenti, ritenuta dalla Corte regolatrice con la sentenza Abbate, convalidando il c.d. teorema Buscetta, costituiva un precedente dirompente per gli equilibri interni di Cosa Nostra; il che ben spiega la dura e feroce reazione della cupola mafiosa a tale decisione che segnò il punto di rottura di un equilibrio e la fine traumatica di collusioni politico-istituzionali su cui sin allora si era fatto affidamento.

Ritenere che l'assenza di un danno concreto ed immediato nei riguardi del Buscemi, scaturente da detta pronuncia, ne escludeva l'interesse ad eliminare il dr Falcone, è quindi affermazione priva di pregio, atteso che la qualità di capomandamento dell'imputato, una volta accertata, poteva involgerne per il futuro la penale respon-

sabilità per gli omicidi eccellenti che di lì a poco si sarebbero eseguiti, essendosi ormai delineata da tempo l'inefficacia degli sforzi compiuti per condizionare o meglio "aggiustare" l'esito del maxiprocesso.

Di tale storica statuizione, assai negativa per la cupola mafiosa, si riteneva responsabile il dr Falcone che aveva impedito, con la complice azione del ministro Martelli, che del processo si occupasse il dr Carnevale, per cui non può revocarsi in dubbio che anche Salvatore Buscemi, quale componente della Commissione era portatore di un interesse personale all'eliminazione del magistrato che aveva inciso su quella condizione di sostanziale impunità di cui i vertici di Cosa Nostra avevano goduto sin allora.

Su tale punto occorre soffermarsi in quanto la difesa ha sostenuto che con la sentenza di condanna era cessata la qualità di associato del giudicabile, il quale, costituendosi, per un verso si era dissociato da Cosa Nostra, e per altro verso aveva perso di fatto il ruolo di capomandamento.

A ben vedere si tratta di argomentazioni strumentali e prive di pregio, giacché, pur convenendosi sul principio giurisprudenziale che individua nella sentenza di condanna una delle cause che possono determinare la cessazione della permanenza del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., così come di ogni reato di tal tipo, non v'è dubbio che la qualità di associato per delinquere di stampo mafioso, quale capomandamento, del Buscemi, sia rimasta intatta, anche a seguito della sua presunta costituzione presso il noto Ospedale Civico di Palermo, all'epoca, ricettacolo dei mafiosi, che da lì potevano continuare a dirigere indisturbati i loro affari illeciti.

Di tale scelta dell'imputato – per il vero non unica se si pensa al fatto che anche Mariano Agate si fece arrestare una volta divenuta esecutiva la sentenza che aveva definito il maxiprocesso – non possono discendere le suddette conseguenze, per come assume la difesa, perché è altrettanto pacifico che il reato associativo può essere ulteriormente contestato sempre che sussistano elementi rivelatori del pactum sceleris, con riferimento al vincolo tra il singolo associato e il sodalizio criminale, e dell'affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi

in un'associazione criminosa e di innestare la propria condotta nell'assetto organizzativo di essa. (cfr. Cassazione penale sez. V, 30 giugno 1993, Tornese, Cass. pen. 1995, 906 (s.m.)

Orbene, non può revocarsi in dubbio, alla stregua delle emergenze probatorie in atti, che il Buscemi non abbia mai dismesso la qualità di capomandamento, alla stregua delle puntuali dichiarazioni dei collaboranti, apprezzate dai giudici di prime cure e in precedenza sinteticamente riferite, che di certo, non possono condurre alle aberranti conclusioni prospettate sul punto dalla difesa.

Ed invero, nessuna pregnanza assumono le dichiarazioni rese da Di Matteo, che contrariamente all'assunto difensivo ha precisato (pag. 254, ud. 15 aprile 1996) a seguito di contestazione, tratta dal verbale del 2 dicembre 1993 (pag. 231), che La Barbera gestiva di fatto il mandamento, ma di fatto ne sconosceva la sua reale qualità.

Nello specifico il dichiarante così si è espresso: "per Passo Di Rigano devo dire che io sempre... che io ho sempre visto che a gestire gli affari del mandamento dopo la morte di Inzerillo Salvatore è stato La Barbera Angelo..... non so con precisione la sua qualifica formale".

IMP. DI MATTEO M. S.: - Dottore, per favore, me la ripete la domanda?

P.M. DOTT. TESCAROLI: - sì. Dunque, lei sa se formalmente...

IMP. DI MATTEO M. S.: - sì.

P.M. DOTT. TESCAROLI: - ...Michelangelo La Barbera fosse il capo del mandamento di PASSO DI RIGANO?

IMP. DI MATTEO M. S.: - sì.

P.M. DOTT. TESCAROLI: - ...oppure se si trattasse di un ruolo di fatto, ecco.

IMP. DI MATTEO M.S.: - io... per ruolo di fatto l'ho conosciuto e me l'hanno pure presentato.

Peraltro, non può affatto affermarsi, per come fa pretestuosamente la difesa, che appaiono incerte sul ruolo del Buscemi, all'epoca della strage, le dichiarazioni rese dai collaboranti Mutolo ("Dopo c'e' quello di Passo di Rigano, comandato da Bu-

scemi Salvatore, con sostituto.. diciamo, si alternavano sia un certo Franco Bonura che Michelangelo La Barbera”, pag. 32, ud. 21 febbraio 1996), Drago, che ha indicato in Buscemi il capomandamento di Passo di Rigano (pag. 9, ud. 16 marzo 1996), analogamente al Marchese (“Buscemi, Il Passo Di Rigano”, pag. 268, ud. 28 novembre 1996) e Cancemi.

Quest’ultimo (pag. 223 e segg., ud. 19 aprile 1996) con assoluta precisione ha riferito a proposito del Buscemi “...io l’ho conosciuto, la prima volta mi ricordo che l’ho conosciuto proprio in quella riunione a San Giuseppe Iato, nell’83, che già era fatto il mandamento di Boccadifalco, a Salvatore Buscemi. E poi negli anni, fino a quando l’hanno arrestato.

P.M. DOTT. TESCAROLI: - senta, quale ruolo rivestiva in "Cosa Nostra" all'epoca della strage?

IMP. CANCEMI S.: - lui? Capomandamento di Boccadifalco.

P.M. DOTT. TESCAROLI: - e quando assunse tale ruolo? E a chi subentrò?

IMP. CANCEMI S.: - mah, lui qua il capomandamento di Boccadifalco era Salvatore Inzerillo, dopo la morte di Inzerillo, che è il periodo di questi mandamenti che sono stati, diciamo, sfasciati che c’è stata la morte, come quella di Stefano Bontade, quella di Inzerillo, quella della Noce, quindi il periodo è stato quello là, verso la fine dell’82, nei primi dell’83.

P.M. DOTT. TESCAROLI: - e quando dove e come ha appreso questa notizia?

IMP. CANCEMI S.: - mah, sempre uguale, come ho spiegato più volte. Quando c’è un mandamento poi nel tempo, diciamo, si fa sapere che il capomandamento è il tizio che gestisce il mandamento.

P.M. DOTT. TESCAROLI: - senta...

IMP. CANCEMI S.: - sempre da parte di RIINA, principalmente.

P.M. DOTT. TESCAROLI: - ...quali rapporti intercorrevano fra il predetto Buscemi e Salvatore Riina?

IMP. CANCEMI S.: - intimi, buoni, di fiducia, perché se no non ci dava il mandamento!”

Il Cancemi ha precisato a proposito di Michelangelo La Barbera: "...io lo conosco da 15 anni e, in diverse occasioni, perché lui quando aveva bisogno del mandamento di Porta Nuova, o viceversa, ci siamo visti un sacco di volte. Lui è il sostituto di Salvatore Buscemi.

P.M. DOTT. TESCAROLI: - e come lo ha appreso?

IMP. CANCEMI S.: - sempre da Riina, quando... quando loro hanno formato la "famiglia", perché la "famiglia" era stata sfasciata dopo la morte Di Salvatore Inzerillo, dopo quando hanno formato la "famiglia" io, dopo un po' di tempo l'ho saputo.

P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei ricorda di averlo notato a riunioni della Commissione provinciale?

IMP. CANCEMI S.: - sì, lui quella casa dietro... La Casa del Sole, era a sua disposizione, era lui quando si facevano le riunioni là, che la metteva a disposizione, e sempre in quella occasione io lo vedevo sempre presente, era là.

P.M. DOTT. TESCAROLI§: - senta...

IMP. CANCEMI S.: - poi anche a qualche altra volta.

P.M. DOTT. TESCAROLI: - ...lei ha fatto riferimento nel corso dell'esame, alla sua partecipazione, alla riunione presso l'abitazione di Girolamo Guddo.

IMP. CANCEMI S.: - sì.

P.M. DOTT. TESCAROLI: - nel corso di questa riunione ha detto che si è tra l'altro brindato a buon esito dell'attentato. Ora noi le mostriamo delle fotografie, ci vuole dire che cosa raffigurano?

IMP. CANCEMI S.: - sì, questa è l'abitazione di Girolamo Guddo, quello è il cancello dell'ingresso, quel cancello verde, e quella è la casa, diciamo, il primo piano che si vede, quello..."

Ed ancora "Buscemi che fa parte del mandamento di Boccadifalco"; "mah, io quello che so è questo che ho detto, poi in particolare io sapevo che questo Lima l'avevano nelle mani Salvatore Buscemi capomandamento... Nino Buscemi, Salvatore Buscemi capomandamento di Boccadifalco e il fratello Nino che ci stavano..."

l'avevano nelle mani a Lima e il giro era quello che ho detto prima, Lima Andreotti, diciamo per ottenere le cose", (ud. 19 aprile 1996, pag. 134).

Alla stregua di tali convergenti propalazioni, del tutto irrilevante appare il riferimento al Di Maggio, per inferire argomenti contrari alla condivisibile tesi dei primi giudici secondo cui Salvatore Buscemi era il capomandamento di Boccadifalco anche all'epoca della strage di Capaci, essendo del tutto ininfluyente il suo stato di detenzione, atteso che l'imputato non aveva dismesso la carica e si avvaleva, secondo le regole di Cosa Nostra, per la gestione del mandamento dell'opera del sostituto indicato in Michelangelo La Barbera che Cancemi, e non solo lui, era solito frequentare nel corso delle riunioni che si tenevano a casa di Girolamo Guddo ovvero presso il c.d. pollaio che era un immobile nella disponibilità del predetto La Barbera.

Orbene, tali acquisizioni probatorie non sono affatto revocabili in dubbio, per come assume la difesa, sul rilievo che la qualità di capomandamento del Buscemi era un dato tralaticio, privo di riscontri probatori, e che la sua costituzione aveva come scopo quello di defilarsi rispetto alle iniziative che Cosa Nostra intendeva perseguire.

Su tale ultimo punto va ribadito che la callida scelta di costituirsi in ospedale da parte del Buscemi, tradisce invece una ben precisa strategia volta a consentirgli di agire, almeno per un certo periodo, senza le limitazioni, pur sempre esistenti ancorché permeabili, derivanti dall'essere ristretto in una struttura carceraria.

Una volta assodato che il Buscemi non ha mai perso la qualità di capomandamento e quindi di componente della Commissione, deve ribadirsi che l'elisione del c.d. teorema Buscetta rappresentava un obiettivo vitale sia per l'imputato, sia per i vertici di Cosa Nostra, per cui all'immane sforzo compiuto da Riina per condizionare l'esito del giudizio, seguì, a cagione della sua negativa conclusione, la più violenta e tragica stagione di terrorismo mafioso della Repubblica che non risparmiò nessuna parte del territorio nazionale.

A tale strategia diedero il proprio contributo sia Buscemi che La Barbera, a prescindere dal fatto che l'on. Lima avesse rappresentato un punto di riferimento per il mandamento.

Ed invero non troverebbe logica spiegazione la condotta del sostituto che aveva partecipato alla riunione per gruppetti per deliberare la strategia di attacco alla Stato e che per tale delitto è stato condannato, mentre a seguire il ragionamento dei primi giudici, doveva necessariamente farsi portatore del contrario interesse che si imputa erroneamente al Buscemi, per le ragioni che si andranno ad esporre con riferimento al mutamento di alleanze politiche operato proprio dai fratelli Buscemi in sintonia con le direttive di Riina e dei vertici tutti di Cosa Nostra.

L'aiuto dell'on. Lima, a parte i tentativi di aggiustamento di alcuni processi, si era estrinsecato essenzialmente nel settore degli appalti pubblici cui era particolarmente interessata Cosa Nostra, che, per come riferito da Siino e Brusca, ricavava degli utili attraverso le cosiddette "messe a posto", cioè le tangenti appannaggio delle famiglie territorialmente interessate ai lavori pubblici.

L'on. Lima, che, a dire di Siino, era uno dei suoi referenti per gli appalti dell'amministrazione provinciale, non era riuscito ad impedire né la condanna del Buscemi, né un esito positivo del maxiprocesso per i vertici di Cosa nostra, e neppure era riuscito ad impedire che venisse adottato il c.d. decreto Martelli che aveva comportato il ripristino della custodia in carcere per numerosissimi mafiosi scarcerati.

Sul punto assai significativa è la spiegazione che Siino fornisce di tale iniziativa del governo presieduto dall'on. Andreotti che non l'avrebbe ostacolata, per come riferitogli dall'on. Lima nel corso di un colloquio, per ragioni legate al mutamento di alleanze politiche da parte dei vertici di Cosa Nostra, che si erano indirizzati verso il Partito Socialista facendo venir meno l'appoggio elettorale fornito sin allora alla Democrazia Cristiana.

Al riguardo il Siino così si è espresso: " E allora, dicevo che era stata concomitante questa risposta al fatto che ho riferito prima. E praticamente era già stato fatto il

Decreto che aveva riportato in carcere i personaggi del maxiprocesso e in quella occasione c'era stato Lima che aveva detto, dici: "Ti pare, l'hai visto come c'e' finita? 'U Preside - che era il modo con cui lui chiamava il Presidente Andreotti - ha la memoria di un cammello. Ti pari ca si l'avia scurdatu? E praticamente lo vedi come c'e' finita?" Per cui, evidentemente, dicendo che era stato proprio Andreotti a fare portare tutti questi personaggi in carcere ex horae sua e diceva che era stata una rivalsa del fatto che "Cosa Nostra" aveva votato per il Partito Socialista." (pagg. 64-65, ud. 17 novembre 1999).

Non va poi sottaciuto che l'on. Lima era chiacchierato per le sue amicizie, sicché la sua eliminazione se da un lato non sarebbe stata una grave perdita per Cosa Nostra che si apprestava a ricercare nuove alleanze politiche, per altro verso rappresentava un segnale forte nei confronti di coloro che avevano voltato le spalle alla mafia.

Non può quindi seriamente escludersi, per come sostenuto dalla pubblica accusa, che il Buscemi, mettendo sul piatto della bilancia gli opposti interessi in gioco, abbia scelto di aderire alle scelte operate dal Riina, per come si evince dalla condotta rafforzativa del progetto criminale perseguito posta in essere da La Barbera.

Tale scelta, infatti, non era priva di vantaggi perché consentiva all'imputato, della cui dissociazione da tale iniziativa non vi sono serie tracce processuali, di mantenere intatto il suo ruolo di imprenditore mafioso che nel tempo si era consolidato e che si stava evolvendo attraverso meccanismi di espansione che vedeva coinvolto il gruppo Ferruzzi e l'impresa Reale.

Ed ancora, non va dimenticato che per l'omicidio Lima, il Buscemi è stato inquisito e condannato, ancorché non con sentenza passata il giudicato; il che comunque nessuna refluenza può avere nelle vicende per cui è processo, atteso che i predetti delitti, pur avendo come denominatore la medesima strategia criminale, volta a liquidare i vecchi rapporti, saldare i conti con i nemici, ed instaurare rapporti con nuovi referenti politici, erano diretti ovviamente verso obiettivi diversi.

Anche a voler seguire l'opinione dei primi giudici, non si comprende come possa affermarsi che l'imputato dissentì o meglio si dissociò dall'omicidio del dr Falcone,

atteso che ciò varrebbe ad escludere la di lui adesione alla suddetta strategia varata in quel determinato momento storico da Cosa Nostra, laddove si ponga mente al fatto che il suo sostituto partecipò alla riunione per gruppetti nel cui corso si varò il progetto di attacco allo Stato ed ai suoi servitori.

In ogni caso, oltre all'evidente interesse per l'esito del maxiprocesso ("...io un'approssimata c'è l'ho comunque"), che non può liquidarsi nei termini semplicistici del colloquio intercorso con un congiunto, per le ragioni in precedenza esposte, altri e nuovi elementi di giudizio hanno radicalmente inciso sul quadro probatorio gravante sull'imputato, mettendo in evidenza aspetti della vicenda rimasti inesplorati nel corso del primo giudizio.

In particolare, la causale della strage di Capaci individuata dai primi giudici nella vendetta nei confronti del dr Falcone, nemico storico di Cosa Nostra, in esito alla disposta rinnovazione del dibattimento, si è ulteriormente arricchita per come già evidenziato nell'apposito capitolo attinente al movente del delitto ed alla complessiva strategia stragista.

Su tale punto deve convenirsi con i primi giudici che l'eliminazione del magistrato si è inquadrata indubbiamente in un più ampio disegno dell'organizzazione, nel cui ambito furono posti in essere e programmati svariati attentati.

Tale azione era stata in primo luogo indirizzata nei riguardi dei tradizionali referenti politico-istituzionali che avevano tradito le aspettative di Cosa Nostra in quanto non erano stati in grado di influire sull'esito del maxiprocesso, che financo era stato sottratto al presidente Carnevale, atteso che era rimasto frustrato anche il tentativo volto ad ottenere che quest'ultimo componesse il collegio giudicante, qualora il giudizio fosse stato assegnato alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Altra concausa era stata individuata nell'eliminazione di coloro che ricoprivano cariche istituzionali e rappresentavano un pericolo per l'organizzazione come il ministro Martelli, ed il dr Falcone, che era ritenuto il più temuto degli avversari di Cosa Nostra.

Tale quadro probatorio apprezzato in prime cure si è arricchito alla stregua delle ulteriori indicazioni fornite da Giovanni Brusca, Angelo Siino e Leonardo Messina.

Alla luce delle loro dichiarazioni ha trovato conferma il movente principale, cui si è aggiunta quale concausa dell'eliminazione del magistrato, l'ulteriore finalità preventiva volta ad evitare le investigazioni nel settore della gestione illecita degli appalti, del tutto prevedibili a cagione dell'attività anteatta del magistrato e di quella attuale e futura, atteso che sicuramente avrebbe ricoperto l'alto incarico di Procuratore Nazionale Antimafia.

Per meglio comprendere il ruolo giocato da Salvatore Buscemi nella vicenda per cui è ~~processo~~, va ricordato che, a seguito della guerra di mafia conclusasi nel 1983 con l'affermarsi dello schieramento vincente dei corleonesi e dei loro alleati, era stata ridisegnata la mappa dei mandamenti in ragione dei nuovi rapporti di forza creati all'interno della provincia mafiosa di Palermo. Per detta ragione erano stati eliminati alcuni mandamenti e ne furono creati dei nuovi, la cui direzione venne assegnata a coloro che erano stati al fianco dei corleonesi nel corso della guerra di mafia favorendone l'ascesa ai vertici del potere mafioso.

Salvatore Buscemi fu uno dei tanti che ottenne tale riconoscimento, in ragione degli stretti legami intessuti con Salvatore Riina, che rimasero costanti nel tempo e gli consentirono di dilatare sempre più il suo ruolo ed il suo peso nel settore imprenditoriale e politico, attesi gli stretti legami esistenti tra i predetti settori, per come evidenziato da Angelo Siino.

Quest'ultimo, definito non a caso il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, ha disvelato lo stretto intreccio esistente nella gestione illecita degli appalti pubblici che vedeva esponenti della mafia, della politica e dell'imprenditoria sedersi intorno al c.d. tavolino.

Orbene, le coerenti, puntuali e disinteressate dichiarazioni di Siino, caratterizzate da una ricchezza di particolari che ne contrassegnano la intrinseca genuinità in quanto frutto di esperienze dirette da lui vissute, hanno messo in evidenza il perso-

nale interesse del Buscemi quale concausa dell'eliminazione del dr Falcone, riconducibile allo scopo di evitare che il magistrato, che aveva compreso l'intreccio tra politica, mafia ed imprenditoria, potesse per il futuro promuovere iniziative investigative in tale direzione.

L'interesse di Cosa Nostra e del Buscemi in particolare, ad impedire tale tipo di investigazioni, già svolte nel passato dal dr Falcone – basti pensare alle indagini su Baucina, su Ciancimino, i Costanzo e lo stesso Siino – era apprezzabile all'interno dell'organizzazione mafiosa, per come riferito anche da Giovanni Brusca, che ha finito per convalidare la tesi della finalità preventiva, quale concausa dell'eliminazione del magistrato.

Tale opinione trova fondamento nel fatto che nel corso del giudizio di gravame è emerso il rapporto tra alcune frange del Partito Socialista Italiano, il gruppo finanziario Gardini ed i fratelli Antonio e Salvatore Buscemi, esponenti di prestigio di Cosa Nostra ed espressione di quella mafia imprenditrice che a dire del dr Falcone era ormai quotata in borsa.

Tale legame, di cui hanno riferito Cancemi, Brusca e Siino, disvela anche il mutamento del quadro di alleanze politiche che aveva giustificato l'omicidio Lima in vista della ricerca di nuovi referenti.

La concreta probabilità che il dr Falcone assumesse lo strategico ufficio di Procuratore nazionale antimafia, costituiva un serio pericolo per gli interessi vitali di Cosa Nostra nel nevralgico settore degli appalti pubblici, cui si aggiungeva quello personalissimo di Salvatore Buscemi, a cagione delle attività economiche ed imprenditoriali che allo stesso facevano capo per il tramite del fratello Antonino.

La finalità preventiva, quale causa accessoria, ma non per questo meno pregnante, si aggiunge alle motivazioni già indicate che determinarono l'eliminazione del dr Falcone, atteso che il settore degli appalti pubblici, per la vitalità degli interessi gestiti da Cosa Nostra, era di per sé sufficiente a giustificare tale scelta, per come si desume dall'esame delle dichiarazioni dei collaboranti che sono stati esaminati su tale punto.

Ed invero, sia Siino che Brusca, hanno delineato nel corso del loro esame l'evolversi dei rapporti tra politica, mafia e settori imprenditoriali, atteso che ormai da tempo erano state dismesse le originarie metodologie parassitarie legate all'esazione del pizzo, avendo Cosa Nostra progressivamente assunto un atteggiamento diverso volto a realizzare un controllo diretto del settore degli appalti pubblici attraverso la loro gestione illecita che vedeva partecipare alla spartizione della lucrosa torta esponenti della politica del mondo imprenditoriale e della mafia che si sedevano attorno al c.d. "tavolino",.

Su tale tema appaiono di rilevanza pregnanza le dichiarazioni rese da Siino, che essendo stato l'ideatore del sistema della spartizione illecita degli appalti pubblici, nonché l'anello di congiunzione tra la mafia ed il modo politico-istituzionale e quello dell'imprenditoria, era stato oggetto delle indagini condensate nello storico rapporto "Mafia e appalti" che aveva suscitato l'interesse del dr Falcone.

Sul punto il Siino, esaminato nell'ambito di questo giudizio, ha avuto modo di precisare che nel corso di alcune conversazioni intercettate si era fatto riferimento alla "grande S" che erroneamente era stata identificata per il dichiarante, mentre in realtà si trattava di Filippo Salamone, che aveva assunto un ruolo di primo piano nella spartizione dei grandi appalti pubblici a discapito dello stesso Siino che era stato ridimensionato per volere dello stesso Riina che lo aveva relegato "alle sue origini", affidandogli solo gli appalti non superiori a cinque miliardi, relativi alla provincia di Palermo, per come asserito anche da Brusca.

Tuttavia, il rapporto in questione, oltre ad essere oggetto delle attenzioni del dr Falcone, aveva sollecitato l'interesse del dr Borsellino, che aveva raccolto le dichiarazioni di Leonardo Messina; che aveva intrapreso la sua collaborazione proprio nel mese di giugno del 1992, subito dopo la strage di Capaci, e su tale tema erano iniziate le indagini della Procura di Milano.

Il Messina aveva riferito degli interessi di Giuseppe "Piddu" Madonia, rappresentante della provincia mafiosa di Caltanissetta, nel settore degli appalti, e dei suoi legami col gruppo corleonese a Bagheria, per come confermato da Siino.

I fratelli Antonio e Salvatore Buscemi, il primo uomo d'onore ed il secondo capomandamento di Boccadifalco, soci in alcune imprese, alla fine degli anni '80 per volere di Riina avevano assunto un progressivo e rilevante ruolo nel settore degli appalti pubblici che aveva determinato il ridimensionamento di quello ricoperto da Angelo Siino.

Quest'ultimo ha riferito che il gruppo Ferruzzi, facente capo a Raul Gardini e, dopo la sua morte, all'ing. Bini e a Lorenzo Panzavolta, che intendeva operare in Sicilia, si era avvalso della protezione mafiosa dei fratelli Buscemi, i quali, a loro volta, si erano avvalsi della copertura e del prestigio del suddetto gruppo finanziario che vantata anche importanti agganci politici.

Ed ~~invero~~, al fine di evitare il sequestro e la confisca delle imprese riconducibili ai fratelli Buscemi, le stesse erano state acquistate dal gruppo Ferruzzi che aveva assunto Antonino Buscemi, il quale rimaneva all'interno della struttura imprenditoriale.

Sia Siino che Brusca hanno riferito che l'esigenza dei fratelli Buscemi era in realtà un'esigenza di tutta l'organizzazione, tant'è che se ne era interessato lo stesso Riina, che aveva promosso tra i predetti fratelli Buscemi, l'imprenditore Filippo Salamone e il gruppo Ferruzzi per il tramite dell'ing. Bini, la costituzione di un comitato d'affari che, esautorando il Siino, avrebbe dovuto regolare la spartizione degli appalti d'intesa con i politici, gli imprenditori e Cosa Nostra.

In questo sistema di lottizzazione dei grandi appalti pubblici si collocava la vicenda dell'impresa Reale, alla quale erano legati gli interessi dei fratelli Buscemi, ad ulteriore conferma del ruolo strategico che tale impresa doveva assumere nel panorama imprenditoriale siciliano similmente alla Impresem di Filippo Salamone.

Sin dagli anni '90, '91, era emerso l'interesse di Salvatore Riina per l'impresa Reale che doveva essere rivitalizzata attraverso Siino, per come riferito da Brusca. In particolare, tale impresa, che avrebbe dovuto sostituire nell'ottica di Cosa Nostra la Impresem di Salamone, doveva servire ad allacciare rapporti diretti col mondo della politica.

Il Siino in particolare ha riferito che la impresa Reale era una vecchia impresa espropriata agli originari proprietari, gli eredi di Ciccio Reale, in quanto versava in difficoltà economiche; che l'azienda era pervenuta ai fratelli Buscemi per il tramite di Nino Reale e del cognato Agostino Catalano; che l'impresa Reale gli era stata imposta nei lavori di costruzione della rete idrica di Piana degli Albanesi in quanto di stretta pertinenza dei fratelli Buscemi, i quali avevano già effettuato i lavori dell'acquedotto di Presidiana ed altri lavori in provincia di Palermo.

A dire del Siino l'impresa Reale avrebbe dovuto assumere un ruolo di primo piano nel panorama imprenditoriale siciliano, e, segnatamente, per come riferito da Brusca, doveva consentire di individuare nuovi referenti politici.

I fratelli Buscemi, e in particolare Antonio Buscemi e il fig. Bini, gestivano l'impresa Reale attraverso il cognato Agostino Catalano e Nino Reale, consuocero di Vito Ciancimino. Nell'impresa vi era anche "lo zampino" di Riina, mentre l'interesse dei Buscemi era risalente al 1987.

Al riguardo Siino ha precisato, per averlo appreso da Pino Lipari nel corso di una riunione tenutasi nel 1988 o nel 1989 che i Buscemi erano degli "intoccabili" perché tramite Raul Gardini avevano stretto un accordo con l'on. Martelli finalizzato al sostegno nella campagna elettorale del 1987.

Tale circostanza, confermata anche da Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca, ha trovato riscontro negli esiti elettorali di dette consultazioni per come riferito dal dr Bò (pag. 234 e segg., ud. 20 ottobre 1999)

Ed invero nel 1987 Cosa Nostra decise di non appoggiare la Democrazia Cristiana in quanto intendeva mandare un chiaro segnale al partito che era stato il referente tradizionale.

Al riguardo Siino ha citato l'esempio delle elezioni regionali del 1986 che vennero sfruttate allo stesso scopo, tant'è che Cosa Nostra decise di appoggiare lo sconosciuto candidato socialista Foni (Tony) Barba, soprannominato in gergo "ù signali" proprio per mandare un segnale chiaro al suo tradizionale referente politico.

Nello specifico Siino ha riferito all'udienza del 17 novembre 1999: "...nell'86 c'era stato un preciso... una precisa richiesta da parte di Giovanni Brusca, mi disse: "Angelo, dobbiamo dare un segnale, dobbiamo fare votare per il Partito Socialista – parliamo delle regionali dell'86 – e dobbiamo vedere come possiamo fare per fare vedere che abbiamo un certo peso nella gestione elettorale nelle regionali". E per questo fu trovato un personaggio, che si chiamava Foni Barba, che poi, tout court venne indicato come "ù signali", che praticamente dovevamo dare un... l'impressione di votare per questo signore e dando così un segnale ai signori socialisti.

Ed ancora: "il risultato di questo segnale fu abbastanza scarso, perché essendo che Cosa Nostra aveva, diciamo, consuetudine democristiana, alcuni personaggi presero la cosa sottogamba e continuarono a votare per i loro amici democristiani. Invece nell'87 ben altra fu la potenza con cui venne spinta... venne spinto il Partito Socialista, cioè praticamente il signor Riina si mise, con un eufemismo, sopra un piede e praticamente indicò a tutte le famiglie siciliane di votare per il Partito Socialista."

Tale scelta di campo fu il frutto di un accordo tra una frangia del Partito Socialista e Cosa Nostra, atteso che a dire di Siino, notoriamente democristiano, la ragione di tale mutamento di campo fu dovuta alla promessa di un interessamento per la soluzione dei problemi giudiziari che affliggevano i vertici di Cosa Nostra.

Testualmente il dichiarante così si è espresso: "...Perché c'è un interessamento da parte dei signori socialisti per una risoluzione dei problemi giudiziari inerenti a Cosa Nostra. In effetti in quel periodo c'era alcuni esponenti del Partito Socialista, face... davano prova di essere personaggi molto, ma molto... nel senso - come si dice? - garantisti e c'era... facevano una professione di garantismo e praticamente in effetti c'erano personaggi di vertice del Partito Socialista che davano questa impressione.... Mah, in prima persona Martelli, Claudio Martelli....Io effettivamente quello che so, quello che appresi dopo lo appresi da Pino Lipari e dallo stesso Giovanni Brusca che mi fu detto che i fautori di questo accordo, chi aveva organizzato

questo accordo tramite Raul Gardini, erano stati i signori Buscemi direttamente con Martelli, che era molto, molto vicino a Raul Gardini.” (pagg. 45-48).

Sul medesimo argomento, Brusca ha precisato: “Guardi, io sul punto sono stato interrogato in fase preliminare, non sono stato in condizione, ho fatto delle deduzioni però rimangono tali. Non so con chi è stato il tramite. Io gli posso dire che noi abbiamo votato in... per le regionali - è un nome che non mi posso dimenticare - un certo (Tony) Barba ed altri, per le provinciali. Per le nazionali c'era... c'era, se non ricordo male, c'era Martelli, c'era Fiorino e qualche altro, non... non glielo so dire con precisione. So solo che abbiamo avuto l'input, abbiamo avuto Angelo La Barbera, uomo d'onore della famiglia di Boccadifalco, ci ha portato i volantini e noi subito ci siamo attivati per cominciare a cercare i voti per l'onorevole Martelli.” (pag. 159 e segg., ud. 2 luglio 1999)

Per meglio comprendere il senso di tali iniziative poste in essere sul versante politico dai vertici di Cosa Nostra, giova ricordare che il dibattimento di primo grado del maxiprocesso era iniziato nel febbraio del 1986 e che nel corso di quel giudizio si era tentato di far decorrere i termini di custodia cautelare per gli imputati mediante la richiesta di lettura integrale di migliaia di pagine processuali, mediante la strumentale richiesta dei difensori in aperto contrasto con una prassi processuale di segno opposto ormai consolidatasi nel tempo.

Tale pretestuosa manovra difensiva era stata vanificata dalla legge Mancino-Violante del 1987 che introduceva nel codice di rito penale la possibilità di indicare gli atti da utilizzare per la decisione in luogo della loro effettiva lettura. Quindi sfumata la possibilità della scarcerazione per perenzione dei termini di custodia cautelare si pensò di mandare un segnale forte ben comprensibile sul versante politico che si tradusse nel successo elettorale della lista socialista capeggiata dall'on. Claudio Martelli. La finalità di tale scelta era duplice in quanto da un lato il Partito Socialista aveva mostrato una particolare sensibilità per la questione giustizia mentre la Democrazia Cristiana non si era adeguatamente impegnata per risolvere i problemi giudiziari di Cosa Nostra.

Di tale accordo elettorale, da cui Cosa Nostra ritenne di trarre un immediato vantaggio, a cagione della modifica delle norme che disciplinavano le misure di prevenzione nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso, ha riferito Salvatore Cancemi nel corso del suo riesame (pag. 117-123, ud. 22 ottobre 1999).

Nello specifico il collaborante ha dichiarato:

P.G. dott. TESCAROLI: - Sì. Senta, lei sa se in epoca precedente all'88 - '89 vi fossero contatti tra l'organizzazione Cosa Nostra e l'onorevole Martelli?

CANCEMI SALVATORE: - Sì, c'erano, c'erano... i contatti c'erano e sicuramente, perché abbiamo fatto una riunione credo, se non faccio confusione sempre nei tempi, nell'87 e c'è stata una riunione e Riina ha dato ordine di... di votare per il Partito Socialista, in particolare per il Ministro Martelli, Fiorino e Lombardo, e quindi abbiamo comunicato in tutti i mandamenti che si doveva portare queste persone, il Partito Socialista. Io mi ricordo, questo lo posso dire con... con assoluta certezza, mi ricordo che è stato nell'88 o nell'89, ma credo nell'88, che c'è stato un Decreto Legge fatto del Ministro Martelli e centinaia di persone di Cosa Nostra che avevamo la patente ritirata, per motivi di diffida, per questi motivi ritirata, ci siamo andati a prendere, dopo questo Decreto, i vecchi... c'è stato questo patto con Riina, ci siamo andati a prendere tutte le patenti in Prefettura.”

Ed ancora: “E sì, lo so perché c'è stata fatta... c'è stata fatta una riunione, credo che è stata nell'87, in una riunione che Riina ha comunicato che si doveva votare per il Partito Socialista, in particolare Martelli, Fiorino e Lombardo, questi tre nomi io mi ricordo, che c'era stato un patto che... con Riina e quindi cosa che è avvenuta, che noi abbiamo... ci abbiamo dato i voti, li abbiamo comunicati in tutti i mandamenti e ci abbiamo dato i voti al Partito Socialista, e poi, credo nell'88, c'è stato un Decreto Legge fatto del Ministro Martelli di allora, e quindi tramite questo Decreto Legge ci siamo andati a ritirare tutti le patenti, centinaia di persone di Cosa Nostra che le avevamo queste patenti ritirati. E io mi ricordo che proprio io in persona andavo pigliando parenti, amici e portarli a farli votare, ce li accompagnavo io con la mac-

china. Voglio raccontare un particolare di una mia zia, una sorella di mia mamma, credo che... che ne aveva diverse sorelle, Maddalena il nome di questa.. di questa mia zia, Maddalena, e mi disse con parole diale...

P.G. dott. TESCAROLI: - Maddalena di cognome?

CANCEMI SALVATORE: - Priolo, Priolo.

P.G. dott. TESCAROLI: - Sì.

CANCEMI SALVATORE: - Mi ricordo che mi disse, con parole dialettali, dici: "Totuccio, io haiu vutatu sempre ppi' 'u Signuruzzu, ora tu m'ha fari vutari ppi' 'sti cristiani. Ma cu su' 'sti cristiani?" Mi ha voluto dire: "Io ho votato sempre..." perche' secondo quella mentalità antica la Democrazia Cristiana era nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, ora io poi ci avevo proposto di votare ppi' i socialisti, lei pensava che stava facendo un tradimento a nostro Signore Gesù Cristo. Questo lei mi ha voluto dire. Ma io ci dissi: "No, non ti preoccupare, sono persone che mi devono dare aiuto. Non ti preoccupare". Insomma, e l'ho accompagnata, mi ricordo, io a questa sorella di mia mamma e a farla votare."

Lo stesso Siino aveva avuto sentore anche da Filippo Salamone, dal quale aveva saputo che il politico che si era interessato per promuovere un nuovo assetto nella gestione degli appalti in Sicilia era di area socialista.

Anche il dr Falcone aveva avuto conoscenza di tale accordo, di cui il Siino aveva avuto modo di parlare in più occasioni con l'on. Lima - il quale aveva maturato la convinzione che per tale ragione l'on. Martelli si piegava ad ogni richiesta del dr Falcone - con Pino Lipari, Giuseppe Madonia, Pippo Calò, Brusca e con Antonio Buscemi, il quale gli aveva detto: "questo sa tutte cose, questo ci vuole consumare".

Tornando al tema degli interessi economici coltivati dalla mafia imprenditrice, va rammentato, a proposito dell'impresa Reale, che Giovanni Brusca ha riferito che intorno la metà del 1991 Riina gli aveva palesato un certo interesse per detta azienda dicendogli "fai finta che è mia".

Confermando quanto riferito dal Siino, Brusca ha precisato che dopo tale segnalazione l'impresa Reale che era inattiva decollò nel mondo imprenditoriale; che dopo l'arresto del Reale aveva appreso della presenza di Agostino Catalano e Nino Buscemi, per cui c'era "qualcosa di più importante del semplice interesse economico" in quanto detta impresa avrebbe dovuto sostituire la Impresem di Filippo Salamone che in quel momento godeva dei migliori agganci politici.

Orbene, deve convenirsi con l'accusa sul ruolo di collegamento con settori della politica che le imprese vicine a Cosa Nostra aveva giocato nel tempo, per cui, pur cambiando le imprese, non mutano gli interessi perseguiti ed i soggetti che li coltivano: i fratelli Buscemi collegati attraverso il gruppo Ferruzzi al Partito Socialista.

Anche l'impresa Reale avrebbe dovuto catalizzare nuovi rapporti politici che Cosa Nostra cercava, avendo deciso di recidere quelli vecchi ed ormai logori che in Sicilia erano rappresentati dall'on. Lima.

Brusca, a domanda della difesa, ha precisato che entrambi i fratelli Buscemi avevano interessi nel settore dell'edilizia; che avevano contatti con il gruppo Ferruzzi per il tramite dell'ing. Bini; che il ruolo di Antonino Buscemi dopo l'arresto del fratello era quello di garantire gli interessi del gruppo Ferruzzi; che quello che gestiva tutto era Antonino Buscemi per il tramite di Michelangelo La Barbera, a conferma della coincidenza di interessi tra i fratelli Buscemi e quest'ultimo, sostituto del capomandamento detenuto.

Non v'è quindi dubbio che Salvatore Buscemi era titolare di un personale diretto interesse, che coincideva con quello generale di cui si è detto, all'eliminazione del dr Falcone legato alla finalità preventiva di impedire indagini nel settore della spartizione illecita degli appalti pubblici, già oggetto di specifiche indagini condotte dal predetto magistrato.

Va quindi affermata la penale responsabilità di Salvatore Buscemi in ordine ai reati a lui ascritti, in quanto il quadro indiziario gravante sul giudicabile si è ulteriormente ampliato rispetto a quello apprezzato in prime cure.

L'accoglimento del gravame del P.M., alla stregua delle valutazioni testé espresse, comporta il rigetto di quello proposto dalla difesa del giudicabile, atteso che gli elementi addotti a sostegno della completa estraneità del Buscemi rispetto alla vicenda processuale sono rimasti travolti dall'emergere dell'interesse personale del giudicabile all'eliminazione del dr Falcone, dalla ritenuta qualità di capomandamento dell'appellante, dal mutamento del quadro di alleanze politiche che avevano indotto i vertici di Cosa Nostra ad avvicinarsi al Partito Socialista, dal particolare legame dei fratelli Buscemi col gruppo finanziario Ferruzzi, dall'adesione al proposito criminoso del Riina, desumibile dalla partecipazione del suo sostituto alla riunione deliberativa della strage di Capaci.

*

Alla stregua delle argomentazioni suesposte va rigettato l'appello proposto nell'interesse di Michelangelo La Barbera, la cui sicura partecipazione alla fase ideativa della strage di Capaci si mutua dall'aver preso parte alla riunione tenutasi in casa Guddo nel febbraio 1992, nel cui corso di deliberò l'eliminazione dell'on. Lima e del giudice Falcone, nell'ambito del c.d. progetto aperto di cui ha riferito il Brusca, in sede di riesame, a conferma di quanto affermato da Cancemi in ordine a tale incontro deliberativo della Commissione.

Il fatto che tra Brusca e Cancemi si sia registrata una discrasia in ordine alla presenza a tale incontro di La Barbera non costituisce di per sé elemento idoneo ad incidere sulla partecipazione alla fase ideativa del piano criminale da parte del giudicabile, il quale era consapevole della strage avendo veicolato il consenso del capomandamento detenuto.

Ed invero, la sicura presenza di La Barbera al brindisi, sempre presso la casa di Girolamo Guddo, per festeggiare la riuscita della strage, riferita concordemente da Cancemi e Brusca, sta a dimostrare l'adesione al progetto criminale, che non può ricondursi, per come pretende di fare la difesa, in un mero comportamento connivente, penalmente irrilevante, ancorché disdicevole.

Sulla presenza del giudicabile nel corso della riunione di febbraio '92 vanno privilegiate le dichiarazioni rese da Cancemi, atteso che egli, a differenza di Brusca, che può aver serbato dell'episodio uno sfumato ricordo a proposito dei presenti, era un frequentatore abituale del gruppo composto da Riina, Ganci, Biondino e La Barbera, che è stato a più riprese indicato dalle difese come il c.d. direttorio cui competeva in via esclusiva ogni decisione, ivi compresa quella afferente alla strage per cui è processo.

Per come si è evidenziato, quest'ultima tesi non è affatto condivisibile perché la deliberazione della strategia stragista venne adottata da tutti i componenti della Commissione provinciale di Palermo attraverso riunioni frazionate, volte ad impedire o quanto meno limitare le conseguenze di eventuali delazioni.

Conseguentemente vanno disattese le censure mosse all'impugnata sentenza avuto riguardo ai criteri di attribuzione della penale responsabilità nei riguardi dei soggetti concorrenti nel contestato delitto di strage, atteso che anche su tale tema comune, oggetto di gravame da parte delle difese, si deve far riferimento alle argomentazioni spese in precedenza, dovendosi condividere l'opinione dei primi giudici sull'efficacia rafforzativa della determinazione assunta da Riina nell'eseguire la strage per cui è processo, quanto meno in mancanza di un dissenso palese e giuridicamente rilevante da parte degli interessati.

Con riferimento alla tesi che in questa sede si vuole dimostrare, afferente al coinvolgimento di tutti i membri della Commissione provinciale di Palermo nella strategia criminale approvata, va tuttavia ribadito che Salvatore Cancemi ha fornito indicazioni, che saldandosi con quelle di Brusca, sono idonee a suffragare ulteriormente l'assunto dei primi giudici.

Nello specifico, Cancemi ha narrato che, nel corso di un incontro, tenutosi dopo l'arresto di Salvatore Riina, ed al quale partecipavano il Ganci, il Michelangelo La Barbera e Provenzano, quest'ultimo aveva fatto presente che vi era la possibilità di colpire il capitano "Ultimo".

È quindi evidente che, sebbene fosse stato arrestato Riina, Provenzano voleva proseguire nella strategia di aggressione allo Stato, colpendo uno dei suoi servitori, con ciò dimostrando la sua piena adesione al disegno criminale approvato dalla Commissione, nonostante egli non avesse partecipato alla riunione riferita dal Brusca e dal Cancemi. Ma anche ulteriori indicazioni del Brusca, già esaminate, depongono nel senso di un coinvolgimento di tutti i membri della Commissione che si riunivano per piccoli gruppi.

Sul punto, Brusca ha precisato di aver potuto personalmente constatare, in alcuni episodi criminosi di strage e di omicidi eccellenti, la partecipazione alla fase organizzativa di capimandamento che non avevano preso parte alle riunioni deliberative alle quali aveva partecipato, a conferma del fatto che tali soggetti erano stati informati nel corso di altre riunioni frazionate della Commissione.

Inoltre, il dichiarante ha sottolineato che il 15 gennaio 1993, giorno dell'arresto di Salvatore Riina, doveva svolgersi una riunione a cui dovevano partecipare diversi capimandamento, che, per come appreso da Leoluca Bagarella, dovevano discutere della strategia stragista in atto ed essere informati delle trattative che Riina aveva avviato con vari soggetti, ivi compresi quelli istituzionali ai quali aveva fatto pervenire il c.d. papello di richieste.

Altra riunione si era svolta presso l'abitazione di Girolamo Guddo con la partecipazione di Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi e Giuseppe Graviano. In tale occasione, Brusca aveva discusso con Raffaele Ganci sull'opportunità di proseguire nella strategia stragista, ricevendo una risposta negativa.

Alla stregua di tali dati di giudizio può affermarsi, che la Commissione provinciale di Palermo, sia pure con riunioni frazionate, era stata consultata a più riprese per come si evince dalle concordi dichiarazioni di Cancemi, Brusca e Sinacori.

In particolare, è stato acclarato che:

-nell'ottobre del 1991 si tenne una riunione della Commissione a Castelvetro per varare la spedizione romana, di cui ha riferito Sinacori;

-la Commissione si riunì nel mese di febbraio 1992 per deliberare il progetto criminale "aperto";

-altra riunione si tenne tra la strage di Capaci e quella c.d. di Via Mariano D'Amelio presso l'abitazione di Girolamo Guddo;

-la Commissione era stata riunita il giorno dell'arresto di Riina.

Individuato il peculiare metodo attraverso cui venivano consultati i vari capimandamento, al fine di adottare le decisioni che impegnavano gli interessi strategici di Cosa Nostra, va ribadito che la consapevole adesione di tutti i membri della cupola mafiosa si evince dalla circostanza che nessuno dei capimandamento oppose all'iniziativa del Riina un dissenso giuridicamente rilevante concretatosi nella dimissione dalla carica o nell'abbandono dell'organizzazione.

A conforto di tale opinione va rilevato che i vari collaboratori di giustizia hanno escluso tali forme di dissociazione o, comunque, non hanno saputo fornire indicazioni di segno contrario.

A nulla vale sostenere, per come assume la difesa, che la Commissione era stata esaurata dal Riina, atteso che appare logico e convincente la tesi, asseverata con l'impugnata sentenza, secondo cui, una volta consolidatosi il potere della fazione corleonese, il rispetto della regola della collegialità, più volte violato in passato, era stata sempre osservata.

A suffragio del fatto che, effettivamente, tutti i capimandamento erano stati preventivamente informati della strategia e, conseguentemente, della loro consapevole partecipazione al disegno criminale nel quale rientra la strage per cui è processo, non va obliterato il coinvolgimento di molti dei mandamenti della provincia mafiosa di Palermo nei delitti eseguiti ed in quelli progettati, mediante l'apporto di uomini e mezzi nella fase organizzativa ed esecutiva degli attentati in questione, per come rilevato a proposito del tema afferente alla strategia stragista.

*

Va in ogni caso rilevato che le dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi si sono saldate con quelle provenienti da Giovanni Brusca rese all'udienza del 1° luglio 1999,

per come si è già avuto modo di verificare soffermandosi sullo specifico tema della strategia stragista perseguita dai vertici di Cosa Nostra.

A nulla vale sostenere che la frase “i miei uomini non li ho mandati al macello”, riferita da La Barbera a Ferrante possa escludere la responsabilità del giudicabile, in quanto la stessa dimostra la consapevolezza del progetto stragista in capo a quest’ultimo; consapevolezza che discende dalla di lui partecipazione alla fase ideativa della strage, quale referente del suo capomandamento.

La coincidenza degli interessi economici e politici tra Salvatore Buscemi ed il suo sostituto si evince dal circostanza che La Barbera nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche fece pervenire a Brusca dei volantini elettorali del Partito Socialista, a conferma della scelta di campo operata dalla famiglia di Passo di Rigano.

Sul punto Brusca ha precisato: “...Per le nazionali c'era... c'era, se non ricordo male, c'era Martelli, c'era Fiorino e qualche altro, non... non glielo so dire con precisione. So solo che abbiamo avuto l'input, abbiamo avuto Angelo La Barbera, uomo d'onore della famiglia di Boccadifalco, ci ha portato i volantini e noi subito ci siamo attivati per cominciare a cercare i voti per l'onorevole Martelli. (pag. 158-159, ud. del 2 luglio 1999).

*

Nessuna rilevanza scriminante della penale responsabilità di La Barbera può mutarsi dalle dichiarazioni di Cancemi e di Ferrante per come sostiene la difesa.

Sebbene il Ferrante avesse dichiarato che, dopo la conoscenza dell'avvenuta costituzione del Cancemi e dell'inizio della sua collaborazione con la giustizia, La Barbera gli aveva detto che lui non aveva “mandato suoi uomini al macello”, non li aveva cioè coinvolti nella fase esecutiva della strage, per cui non avevano da temere dalla collaborazione del predetto Cancemi (pagg. 216-217, ud. del 24 ottobre 1997), tali affermazioni non possono certamente essere interpretate come il sintomo di una precedente aperta dissociazione del La Barbera dal progetto stragistico del Riina.

Il fatto che il La Barbera non avesse partecipato personalmente e con affiliati del suo mandamento all'esecuzione della strage, non può costituire circostanza di per sé sufficiente ad escludere la concorsuale responsabilità, secondo i criteri a tal proposito evidenziati.

Del resto l'atteggiamento di colpevole condivisione della strategia stragista voluta dal Riina, anche per l'eliminazione del giudice Falcone, è comprovato non solo dal ruolo preminente che il La Barbera aveva continuato a rivestire nell'organizzazione, anche dopo l'attentato di Capaci, come risulta dalle dichiarazioni di tutti i collaboranti ancora in stato di libertà, ma anche dalla sua partecipazione all'incontro nel quale, circa un mese dopo la strage, il Riina aveva festeggiato, in casa di Girolamo Guddo con un brindisi, insieme a Cancemi, Ganci Raffaele, Biondino, Bagarella ed appunto il La Barbera, la riuscita del barbaro crimine (cfr. le dichiarazioni rese in tal senso da Cancemi, ud. del 19 aprile 1996, pagg. 111-115).

Cancemi, (pag. 39, ud. 19 aprile 1996) ha precisato che numerose riunioni della Commissione si era tenute "in una casa nella zona di Passo di Rigano", il c.d. "Pollaio", dietro la Casa del Sole, in un'abitazione a disposizione di Michelangelo La Barbera a conferma dell'assoluta fiducia da parte del Riina nei riguardi del giudicabile.

Il riferimento ad una non meglio specificata dichiarazione del Cancemi, nulla toglie al ruolo del giudicabile atteso che lo stesso collaborante lo ha indicato come colui che doveva essere necessariamente informato dal Biondino sulle modalità di esecuzione dell'attentato e come partecipe a numerose riunioni di capimandamento anche dopo l'arresto del Riina della cui indubbia fiducia godeva unitamente al suo capomandamento Salvatore Buscemi : "...ma io questo l'ho spiegato un'oretta indietro, che quando Riina nei vari mandamenti ha messo queste persone, queste sono tutte persone di fiducia di Riina, quindi qua entriamo in questo discorso che io ho fatto, che Salvatore Buscemi e Michelangelo La Barbera persone di Riina, perciò quindi questa è la situazione." (ud. 19 aprile 1996, pag. 119)

*

Va quindi ribadita la penale responsabilità del giudicabile in ordine al delitto di strage che non può di certo essere derubricato in quello di omicidio, per come assume la difesa di La Barbera, alla stregua di quanto analiticamente già esposto sul punto.

In ogni caso va ribadito sul punto che non è affatto ostativa all'ipotizzabilità del concorso morale nel reato, nel caso di ampio ed articolato piano omicida, la mancanza di una analitica e dettagliata specificazione dei singoli reati da commettere con la contestuale indicazione degli esecutori materiali, delle modalità operative e degli obiettivi da colpire, essendo sufficiente la predisposizione nelle sue linee essenziali di un programma criminoso anche generico, purché sia sufficientemente predeterminato il risultato perseguito, sicché sia il compartecipe morale che l'esecutore materiale vengano a rappresentarsi con anticipo il medesimo programma criminoso nei suoi componenti essenziali, ancorché venga rimessa alla determinazione di quest'ultimo la concreta individuazione del momento in cui agire e degli eventuali, anche indeterminati, soggetti passivi la cui incolumità può essere lesa e/o posta in pericolo dalle specifiche modalità esecutive del reato preventivamente concertato.

Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, La Barbera, il quale, non solo aveva partecipato a dire di Cancemi alla riunione del febbraio 1992, di cui ha riferito il Brusca e nel cui ambito si inseriva la deliberazione di eliminare del dr Falcone, alla quale aveva aderito, ma era stato informato per tempo da Biondino delle modalità con cui sarebbe stato effettuato l'attentato al magistrato.

In ogni caso le notorie misure di sicurezza predisposte a tutela dell'obiettivo preso di mira, non potevano non lasciare fondatamente prevedere che le concrete ed inevitabili modalità operative dovevano essere tali da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone, ancorché fossero in larga misura rimesse anche alle scelte degli esecutori materiali dell'agguato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta evidente che il quadro probatorio emergente dal complesso degli elementi processualmente acquisiti consente di ravvisare anche nella condotta dell'appellante un contributo penalmente rilevante alla verifica dei fatti-reato materialmente posti in essere da altri affiliati alla stessa organizzazione. Né è di ostacolo alla configurabilità del concorso, sotto lo specifico profilo dell'elemento psichico, la indeterminatezza degli obiettivi presi di mira – che non risultano essere stati tutti nominativamente individuati e concertati – anche sotto il profilo numerico, essendo decisivo il rilievo che entrambi gli imputati versavano in un atteggiamento psicologico di totale disponibilità rispetto al fine comune concordemente perseguito, costituito dalla uccisione del dr Falcone e di quanti si trovassero con lui, anche occasionalmente, a bordo dell'autovettura.

Nello specifico va rilevato che la fattispecie prevista e punita dall'art. 422 c.p., consiste essenzialmente nel fatto di chi al fine di uccidere compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Trattasi di un reato di pericolo perché non esige che la pubblica incolumità sia effettivamente lesa, essendo sufficiente che al fine di uccidere si sia fatto sorgere pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone: tale pericolo tuttavia non è presunto dalla legge, ma deve essere accertato in concreto.

Quanto all'elemento psicologico va rilevato che il delitto di strage esige il dolo specifico in quanto, pur non richiedendosi che l'agente abbia voluto il pericolo per la pubblica incolumità come conseguenza degli atti da lui compiuti con coscienza e volontà, è tuttavia necessario che egli abbia agito per un fine particolare, e cioè per il fine di uccidere, la cui realizzazione non è richiesta per l'esistenza del reato.

L'intento finalistico dell'azione deve cioè essere quello di causare la morte di più persone indeterminate o anche di una sola persona determinata, ma nella consapevolezza che il mezzo usato può ferire o ucciderne anche altre.

Sul tema la Corte regolatrice ha affermato che "l'elemento materiale caratterizzante il delitto di strage è rappresentato dal compimento di atti aventi, obiettivamente, l'idoneità a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività me-

dianche violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno). L'elemento psicologico consiste nella coscienza e volontà di tali atti, con la finalità (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Pertanto, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello di omicidio volontario plurimo, l'indagine sul fatto deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato ed alle circostanze ambientali che le caratterizzano." (cfr. Cassazione penale sez. II, 13 gennaio 1994, Rizzi, Cass. pen. 1995, 951)

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, non può revocarsi in dubbio che anche la condotta degli imputati che non svolsero il ruolo di esecutori materiali, fu sorretta dal dolo specifico di uccidere, con la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone; pericolo ragionevolmente prevedibile, ed anzi ampiamente previsto, in relazione alla presumibile spiccata potenzialità offensiva dei mezzi che avrebbero dovuto essere necessariamente usati, con elevate probabilità di gravi effetti lesivi nei confronti di un numero indeterminato di persone.

Va peraltro rilevato che la consapevolezza anche da parte dei giudicabili di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone è incontrovertibilmente desumibile anche dal rilievo che, trattandosi di magistrato ad alto rischio e quindi adeguatamente protetto (uso di autovettura blindata e scorta armata), si imponeva l'esigenza di privilegiare modalità di esecuzione caratterizzate da spiccate potenzialità lesive, inevitabilmente non selettive, che non lasciassero scampo all'obiettivo ed alle persone preposte alla sua tutela, oltre che ad eventuali soggetti che si fossero venuti a trovare casualmente nel raggio di azione del proditorio agguato.

In altri termini, non si trattava di un agguato che potesse essere eseguito con armi comuni da sparo, ma necessariamente con esplosivo, per come era ben noto e pre-

vedibile da parte dei giudicabili, anche alla stregua del fallito attentato dinamitardo dell'Addaura, sicché era altamente probabile un concreto pericolo per la pubblica incolumità.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va ribadita la responsabilità dell'appellante in ordine a tutti i reati a lui ascritti non potendosi derubricare l'imputazione di strage in quella di omicidio.

*

Va infine rigettato l'ulteriore subordinato motivo di gravame afferente al trattamento sanzionatorio inflitto a La Barbera in quanto non sussistono plausibili ragioni perché debba attenuarsi la pena inflitta al predetto imputato, il cui ruolo svolto nell'ambito del sodalizio criminoso ~~che~~ deliberò la strage non può ritenersi affatto marginale.

A ciò aggiungasi che l'appellante non appare affatto meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che vi ostano, a mente dell'art. 133 c.p., evidenti ragioni mutuabili dalla indiscutibile gravità del reato a cagione delle complessive modalità della condotta desumibili dall'impiego di un enorme quantitativo di esplosivo con cui è stato fatto saltare il tratto autostradale su cui viaggiavano la vettura del magistrato, quelle di scorta ed altri veicoli che procedevano in entrambi i sensi di marcia. A tali parametri vanno aggiunti quelli concernenti la gravità del danno cagionato alle persona offese, il pericolo per l'incolumità pubblica connaturato alla natura del fatto-reato posto in essere, non disgiunti dalla peculiare intensità del dolo e dei motivi a delinquere che denotano una spiccata capacità a delinquere del giudicabile la cui pericolosità sociale è di tutta evidenza.

Inoltre, non può trovare applicazione, atteso il ruolo di mandante spiegato dall'appellante nell'efferato delitto di strage, l'attenuante della minima partecipazione al fatto di cui all'art. 114 c.p. che è incompatibile proprio con lo status rivestito da La Barbera all'interno di predetto sodalizio, quale sostituto del capomandamento detenuto e conseguentemente quale componente della Commissione provinciale di Palermo. Conseguentemente non può affatto asserirsi che la condotta

dell'appellante abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento, avendo La Barbera preso parte alla riunione nel cui corso si decise la strategia di attacco nei confronti dello Stato.

In tema di concorso di persone nel reato non può applicarsi, ai fini della valutazione della marginalità dell'opera di un compartecipe, un criterio assoluto che conduca a ritenere sussistente la diminuzione di cui all'art. 114 c.p. solo se il fatto-reato si sarebbe egualmente verificato, seppure con diverse modalità, in assenza di quel compartecipe; deve farsi viceversa ricorso ad un criterio di comparazione tra i contributi dei vari concorrenti, secondo una valutazione intersoggettiva della loro condotta che la norma espressamente rimette alla discrezionalità del giudice. (Cassazione penale sez. II, 24 novembre 1998, n. 201 Stigliano, Ced Cassazione 1999)

Inoltre, la richiesta attenuante è incompatibile con la circostanza aggravante relativa al numero delle persone (art. 112, n. 1, c.p.); ed è anche incompatibile con il reato associativo, dato che tale circostanza si riferisce espressamente alle persone che sono concorse nel reato, a norma degli articoli 110 e 113, che prevedono rispettivamente il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo. Ciò perché, nel reato plurisoggettivo od a concorso necessario, nella valutazione legislativa dell'illiceità penale, non viene in considerazione l'azione del singolo imputato, bensì l'attività dell'associazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia il ruolo svolto dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme agli altri, di quell'attività. (Cfr. Cassazione penale sez. I, 20 ottobre 1994, Candela Cass. pen. 1996, 2183 (s.m.) Giust. pen. 1995, II, 502).

Alla stregua dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., la pena inflitta al giudicabile, tenuto conto delle osservazioni che non consentono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, appare congrua e conforme a giustizia.

*



Conclusivamente, il ruolo di Buscemi e di La Barbera ne involge la responsabilità a titolo di concorso morale nella deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, atteso che i predetti imputati, consultati dal Biondino in ordine all'opportunità di attuare la strage di Capaci, non esprimendo alcun valido dissenso, hanno, quanto meno, rafforzato nel Riina la determinazione a compiere l'attentato per cui è processo.

Alla conferma dell'impugnata sentenza nei confronti del La Barbera segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e di quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

Analoga statuizione deve adottarsi nei confronti del Buscemi che va condannato al pagamento, in solido, delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite dalle costituite parti civili.

*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'L' followed by a cursive name.

LA COMMISSIONE REGIONALE

Alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti analizzate diffusamente dai primi giudici, è emerso un quadro probatorio che ha consentito di tratteggiare l'evoluzione storica della Commissione regionale, istituita nel lontano 1975, dopo la crisi degli anni '60 che aveva posto in rilievo l'esigenza di un effettivo coordinamento delle iniziative delle varie famiglie di Cosa Nostra.

Su tale tema – per come già evidenziato nel libro I – in via di estrema sintesi deve convenirsi con i primi giudici che l'esigenza di un organismo di vertice, in linea con la struttura piramidale di Cosa Nostra, era stata avvertita non solo all'interno della provincia di Palermo, dove erano stati costituiti dapprima un triumvirato (nell'attesa che si completasse la ricostituzione di tutte le famiglie nei territori delle province, e poi la nuova Commissione provinciale), ma anche da parte delle altre province della Sicilia in cui esistevano analoghe strutture di Cosa Nostra che avevano anch'esse risentito dell'efficace azione repressiva dell'apparato statale nei primi anni successivi alle eclatanti attività criminali poste in essere dalla cosca di Michele Cavataio e dei suoi alleati.

Le coerenti, puntuali e convergenti dichiarazioni rese da Buscetta e Calderone, la cui attendibilità in materia era stata accertata nell'ambito del primo maxiprocesso di Palermo, avevano trovato conferma anche in quelle rese da Di Carlo, il cui apporto probatorio costituisce un valido ulteriore riscontro alle predette propalazioni e la cui autonomia appare evidente, attesa la novità delle circostanze che in questo quadro unitario il dichiarante era stato in grado di inserire in modo armonico; novità che si giustificano con il fatto che provenivano da affiliato che, a differenza dei primi due, aveva a lungo operato a fianco del Riina e quindi nell'ambito dello schieramento corleonese, del quale il Buscetta ed il Calderone erano, invece, avversari.

Dalle predette dichiarazioni si ricava che la Commissione regionale era stata creata per rispondere alla suddetta esigenza di coordinamento e che nel promuoverla avevano avuto un ruolo di primo piano i rappresentanti delle province di Caltanissetta

e di Catania, esponenti autorevoli dell'impostazione mafiosa tradizionale, secondo cui per prosperare negli affari illeciti occorreva rifuggire dalle azioni eclatanti.

La Commissione, che era propensa agli accordi sotterranei con i personaggi delle Istituzioni pubbliche, piuttosto che ad imporre con atti di violenza la propria volontà, guardava con sospetto e cercava di infrenare le iniziative della fazione corleonese, da sempre orientata verso il ricorso alle azioni cruente contro i funzionari dello Stato che intendevano contrastarla, ritenendo che tali azioni avrebbero indotto gli organi statali, quanto meno nel medio periodo, dopo che si fosse placata l'onda dell'emotività, ad adottare un atteggiamento più conciliante nei confronti del fenomeno mafioso.

Conseguentemente, per assolvere alle esigenze che ne avevano imposto la creazione, alla Commissione regionale era stata attribuita una competenza, per come concordemente riferito da Calderone e Di Carlo, che riguardava in via principale le questioni di interesse comune a tutte le province in cui esisteva un'espressione territoriale di Cosa Nostra.

Tra tali questioni un posto di rilievo avevano quelle riguardanti gli omicidi di personaggi che ricoprivano un ruolo politico e/o istituzionale di ampio rilievo, sicché tali decisioni non potevano considerarsi di interesse limitato alla singola provincia, indipendentemente dal luogo in cui fosse stato eseguito l'attentato, a cagione dell'attività svolta dalle vittime designate e della prevedibile reazione repressiva dell'apparato statale.

Al riguardo i predetti collaboranti avevano riferito che il progetto di uccidere il dr Cesare Terranova, che era membro del Parlamento e della Commissione Antimafia, era stato esaminato e rigettato dalla Commissione regionale, ove ancora la fazione corleonese non aveva acquisito la maggioranza, così come era stato deciso dal predetto organismo l'omicidio del Presidente della Regione Pier Santi Mattarella, ed alcuni anni dopo erano state adottate misure drastiche nei confronti di chi aveva ucciso Carmelo Colletti, poiché la carica di rappresentante provinciale di Cosa Nostra dallo stesso ricoperta, esigeva la delibera dell'organo interprovinciale.

Di contro, secondo i primi giudici, non costituivano una smentita alla sussistenza di tale regola di attribuzione di competenza alla Commissione regionale gli omicidi di importanti funzionari dello Stato eseguiti negli ultimi anni '70 e agli inizi degli anni '80, prima della guerra di mafia, senza l'autorizzazione di tale organo. Difatti, tali accadimenti avevano trovata logica spiegazione nella faida interna a Cosa Nostra che già da quel periodo contrapponeva le fazioni trasversali dei corleonesi al duo Bontade-Inzerillo; faida che si era estesa anche ai componenti della commissione regionale, primi tra tutti Di Cristina e Calderone, che erano stati eliminati nel corso del 1978.

Conseguentemente, l'egemonia acquisita dopo la guerra di mafia dalla fazione corleonese anche nell'ambito della Commissione regionale, lungi dal rendere superflua l'osservanza della regola che attribuiva a questo organo la competenza a deliberare anche gli omicidi di più ampia rilevanza, rendeva assolutamente immotivata ed impensabile la violazione della stessa da parte del Riina.

Quest'ultimo, massimo esponente della predetta fazione e persona che – per come avevano riferito tutti i collaboranti, e con maggiore chiarezza degli altri il Di Carlo ed il Cancemi, che ben lo conoscevano – era rispettoso delle regole di Cosa Nostra, quando queste non contrastavano con la sua esigenza di soppiantare gli avversari interni all'organizzazione.

Erano, pertanto, conformi al vero le convergenti dichiarazioni rese da coloro che ancora all'epoca della strage di Capaci rivestivano importanti cariche all'interno di Cosa Nostra, secondo cui anche in questo periodo le decisioni riguardanti gli omicidi eccellenti di maggiore rilievo dovevano essere sottoposte all'autorizzazione della Commissione regionale, ove ciascuna provincia era titolare di un voto al pari di quella di Palermo.

Non v'era quindi dubbio alcuno che la decisione di uccidere il giudice Falcone rientrava nell'ambito di competenza di detto organismo interprovinciale, come forse nessun'altra prima di allora, per la carica istituzionale ricoperta al Ministero dalla vittima designata; per l'ampia sfera di incidenza della sua attività di contrasto

alla mafia che valicava il confine della provincia di Palermo; per la rilevanza pubblica del personaggio; per la più ampia strategia complessiva in cui il delitto si inseriva.

*

Un'ulteriore significativa conferma della strategia in cui si inseriva la strage di Capaci veniva dalle dichiarazioni rese dal Malvagna e dall'Avola.

Il primo, esaminato all'udienza del 20 febbraio 1996, ha riferito che tra gli ultimi mesi del 1991 ed i primi giorni del 1992 si era tenuta nella provincia di Enna una riunione cui erano intervenuti gli esponenti di vertice di tutte le province siciliane in cui esisteva Cosa Nostra, e tra questi il Riina ed il Santapaola, per deliberare una strategia con la quale – essendosi preso atto che avevano perso consistenza i precedenti rapporti dell'organizzazione con i referenti politico-istituzionali – si abbandonava ogni remora e si muoveva un attacco deciso contro l'apparato statale, che mostrava di volere efficacemente contrastare il fenomeno mafioso, per destabilizzarlo e crearsi nuovi spazi di trattativa. Questa strategia, efficacemente sintetizzata nell'espressione che il Riina aveva pronunciato, secondo quanto riferito al Malvagna da Giuseppe Pulvirenti, per cui “si doveva prima fare la guerra allo Stato per poi fare la pace”, prevedeva non solo l'approvazione di tutte le province ma anche il loro sostanziale contributo, che doveva tra l'altro consistere nel porre in essere attentati ed intimidazioni nell'ambito di ogni provincia nei confronti di coloro i quali mostravano di volersi opporre a Cosa Nostra. Tale strategia avrebbe dovuto essere rivendicata con la sigla della “Falange armata”.

Il Pulvirenti, indicato dal Malvagna come colui dal quale aveva appreso della riunione di Enna e di quanto nella medesima era stato deliberato, sia pur mostrando una notevole confusione soprattutto nell'indicazione dei partecipanti a detto incontro, tuttavia aveva sostanzialmente confermato, nel corso dell'esame reso all'udienza del 16 aprile 1996, di averne parlato con il nipote.

In particolare, col Malvagna, il dichiarante aveva avuto modo di discutere della riunione tenutasi ad Enna, cui avevano tra l'altro partecipato Salvatore Riina e Salva-

tore Santapaola, nonché della strategia di attacco contro lo Stato che sarebbe stata concordata tra le organizzazioni di Palermo e Catania; strategia alla quale anche la sua organizzazione avrebbe contribuito facendo delle telefonate minatorie al sindaco di Misterbianco, Antonino Di Guardo, utilizzando la sigla "Falange armata".

Pur essendo innegabile che le indicazioni fornite dal Pulvirenti erano state particolarmente confuse, ad avviso dei primi giudici, le stesse riscontravano sostanzialmente quelle del Malvagna sugli aspetti che più rilevano in questa sede attinenti:

-la riunione della Commissione regionale nel torno di tempo sopra precisato alla quale avevano partecipato personaggi della caratura del Riina e di Salvatore Santapaola, nonché altri di minore prestigio indicati dal Pulvirenti che potevano essere stati presenti solo in funzione di accompagnatori;

-la scelta di promuovere una mutata strategia nei confronti dello Stato portando un frontale attacco alle istituzioni;

-il consenso prestato dai partecipanti a quella riunione a tale strategia, che anche nella provincia di Catania aveva avuto una sua attuazione, sia pure ad un livello incomparabilmente inferiore;

-l'utilizzazione per le rivendicazioni degli attentati e delle minacce della sigla "Falange armata", che dalla documentazione acquisita (con ordinanza della Corte d'Assise del 27 luglio 1996) risultava essere stata usata anche per le rivendicazioni di attentati compiuti a Milano, Roma e Firenze.

Sempre, ad avviso dei primi giudici, non poteva ritenersi che l'indicazione temporale fornita dal Malvagna e dal Pulvirenti in ordine alla riunione di Enna contrastasse con le scansioni cronologiche emergenti dagli atti processuali in relazione al momento in cui era stata emessa la sentenza della Corte di Cassazione n. 80 del 30 gennaio 1992 ed ai tempi in cui era stata deliberata la strage di Capaci dalla Commissione provinciale.

Ed invero, la riunione cui avevano fatto riferimento il Malvagna ed il Pulvirenti non aveva ad oggetto specifico l'attentato a Giovanni Falcone, ma verteva sull'approvazione per linee generali di una nuova strategia di cui Cosa Nostra av-

vertiva sin da allora l'esigenza, avendo già avuto preciso sentore della inidoneità dei vecchi canali politico-istituzionali ad assicurare le necessarie coperture. Difatti, già con nota del 27 giugno 1991 il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva manifestato l'intendimento di sottrarre la trattazione del maxiprocesso di Palermo al dr Carnevale, nella cui giurisprudenza Cosa Nostra riponeva ogni affidamento per un esito favorevole del giudizio, ed intorno all'ottobre del 1991 aveva designato a presiedere il Collegio giudicante il dr Valente.

Ovviamente la strategia elaborata nel corso della riunione di Enna riferita dal Malvagna e dal Pulvirenti non era finalizzata ad un'immediata operatività, quanto meno per gli attentati più eclatanti, come l'omicidio Lima e la strage di Capaci, che verosimilmente non erano stati neanche specificamente trattati, perché non sarebbe stata comunque prudente compiere azioni di quel genere in Sicilia nell'imminenza del giudizio della Suprema Corte di Cassazione. Pertanto, la deliberazione dei tempi e modi di quei crimini doveva essere rimandata ad un momento successivo, più vicino a quello dell'esecuzione.

Tuttavia, quella riunione aveva avuto una sua particolare utilità per il Riina, in quanto era servita a verificare l'adesione di tutti i rappresentanti delle varie province ad una strategia di così ampia portata da non poter essere certo preparata ed attuata in tempi brevi. Il Riina, dopo tale consenso, poteva compiere gli ulteriori necessari passi che dovevano gradatamente portare all'esecuzione dell'omicidio Lima, prima, ed alla strage di Capaci, poi.

Ottenuto il consenso dei rappresentanti delle altre province in ordine a detta strategia, il Riina non aveva alcuna ragione di non sottoporre in tempi successivi all'autorizzazione dei predetti rappresentanti – come era suo dovere in base alle regole che governavano detto organismo e di cui si era accertata l'attualità – anche il progetto della strage di Capaci, dopo che erano divenuti maturi i tempi per la sua attuazione, essendo stata emessa la citata sentenza della Corte di Cassazione con cui era stato definito il maxiprocesso in senso assai negativo per i vertici di Cosa Nostra.

La strategia approvata, infatti, doveva servire a destabilizzare lo Stato con azioni criminali eclatanti. In tale ottica la strage di Capaci ne possedeva in pieno tutte le caratteristiche, prima tra tutte le modalità prescelte per l'esecuzione, che dovevano anche presso l'opinione pubblica porre in risalto la notevole potenza offensiva di Cosa Nostra e la correlativa incapacità degli organi statali di tutelare i suoi funzionari più esposti a rischio. Inoltre tale iniziativa presentava il vantaggio di eliminare uno dei più pericolosi avversari di Cosa Nostra, sicché il Riina non aveva motivo di temere di sottoporre il suo progetto stragistico all'approvazione degli altri rappresentanti provinciali.

Dall'altra parte, proprio gli elevati rischi che presentava il progetto rendevano estremamente opportuno per il Riina assicurarsi che il consenso, prestato in astratto dagli altri rappresentanti provinciali, fosse esteso in concreto alla specifica attuazione della strage di Capaci, affinché tutti fossero coinvolti e responsabilizzati e non potessero avanzare alcuna recriminazione nei momenti difficili in cui si sarebbe fatta sentire la reazione repressiva dello Stato.

Ma proprio perché tutte le indicazioni in ordine alle ragioni che rendevano opportuna per Cosa Nostra l'attuazione della strage di Capaci erano quelle che erano state illustrate quando era stata approvata la strategia sopra indicata e si trattava solo di ottenere lo specifico consenso dei rappresentanti provinciali su quel delitto, deve convenirsi con i primi giudici, che non era necessaria una riunione ulteriore della Commissione regionale, essendo sufficiente per il Riina anche una consultazione dei vari rappresentanti provinciali simile a quella attuata dal Biondino nei confronti del capimandamento di Palermo.

E, pertanto, non appare necessaria la prova di una specifica riunione in cui sarebbe stato deliberato l'attentato nei riguardi del dr Falcone per dimostrare la responsabilità penale, a titolo di concorso morale, dei componenti della Commissione regionale, che secondo le regole all'epoca vigenti in Cosa Nostra era stata preceduta dalla riunione nel cui corso era stata approvata la strategia generale in cui l'attentato doveva inserirsi.

A tal fine sarà sufficiente che l'avvenuta consultazione dei vari rappresentanti provinciali per l'esecuzione dei reati per cui è processo sia confermata da elementi anche indiziari certi, aventi un indubbio valore sintomatico in tal senso.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'L. G.', in black ink.

LE DICHIARAZIONI DI LEONARDO MESSINA

Sulla riunione della Commissione regionale tenutasi in provincia di Enna si sono registrate le dichiarazioni di Leonardo Messina che sono state oggetto di serrate critiche da parte dei difensori ed analizzate anche dalla pubblica accusa in chiave critica rispetto alle conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici.

La Corte d'Assise, in particolare, si è soffermata sulle predette dichiarazioni onde verificarne l'idoneità a confermare il coinvolgimento dei rappresentanti provinciali nella deliberazione della strage di Capaci.

Al riguardo si è rilevato che il Messina aveva riferito di una riunione della Commissione regionale tenutasi nella provincia di Enna, tra Barrafranca e Pietraperzia, nel corso della quale era stato specificamente deliberato l'attentato ai danni del dr Falcone.

Aveva, altresì, precisato il Messina che i vari rappresentanti provinciali si erano riuniti nel territorio ennese da settembre-ottobre del 1991 per gettare "le basi per un nuovo progetto politico"; che tra il febbraio ed il marzo del 1992 si era tenuta una riunione, alla quale avevano preso parte tra gli altri Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore, Santapaola e tale Barbero Angelo, che egli non aveva mai sentito nominare in precedenza; che nel corso di detta riunione era stata decisa l'eliminazione del giudice Falcone.

Tale notizia il dichiarante aveva appreso da Liborio Micciché, consigliere di Cosa Nostra per la provincia di Enna, in occasione di un incontro che aveva avuto con lui presso la miniera di Pasquasia, il lunedì successivo ad un controllo che il predetto dichiarante aveva subito da parte delle forze dell'ordine, un sabato sera, mentre si trovava in auto insieme a Isabella Piazza e ad altre persone in zona S. Anna di Enna e si stava recando alla discoteca Premier, ove avrebbe dovuto vedersi con il Micciché.

Precisava il Messina che quel sabato in mattinata si era recato a casa del Micciché in compagnia di due giovani di una cooperativa di San Cataldo che doveva effettuare dei lavori in Barrafranca. Costoro, per "avere la sicurezza che non gli succedesse

niente”, si erano fatti accompagnare dal dichiarante dal boss locale, che riservatamente gli aveva detto che quel giorno si sarebbe tenuta una riunione tra le citate persone.

In casa del Micciché, sempre quel sabato mattina, erano presenti Monachino Giovanni e Potente Mario, affiliati alla stessa “famiglia” del Micciché.

In ordine all’incontro avvenuto presso l’abitazione del Micciché, i primi giudici rilevavano che i due giovani accompagnati dal Messina, identificati in Lupo Salvatore e Riggi Salvatore, erano soci della cooperativa Clesan di San Cataldo.

Entrambi, esaminati all’udienza del 3 gennaio 1997, avevano confermato di essersi recati a casa del Micciché in compagnia del Messina, asserendo di aver chiesto al primo un preventivo per la fornitura di calcestruzzo e di aver poi concluso un contratto con lo stesso, intorno all’aprile-maggio del 1992, avendo verificato la convenienza di quel prezzo.

I testi, inoltre, avevano confermato di aver visto nell’abitazione del Micciché altra persona, che il Riggi aveva riconosciuto in Monachino Giovanni, e che il Messina ed il Micciché avevano avuto nella circostanza la possibilità di appartarsi in altra stanza.

A riprova poi dei rapporti intercorsi tra il Micciché e Potente Mario si rilevava che il Riggi aveva dichiarato di aver concluso successivamente il contratto per la fornitura del calcestruzzo proprio con quest’ultimo, essendo stato nel frattempo ucciso il Micciché.

Per quanto concerneva la collocazione temporale di questa visita, i due testi non erano stati in grado di fornire indicazioni precise né sul mese (che avrebbe potuto comunque anche essere quello di febbraio), né sul giorno della settimana (anche se hanno escluso il sabato sera ed ovviamente la domenica), ma avevano asserito con certezza che la visita era avvenuta nel pomeriggio, perché era già buio quando si erano allontanati dalla predetta abitazione.

Tale indicazione si poneva in contrasto con quella fornita dal Messina, che aveva, invece, indicato la mattina del sabato. Tuttavia, non si poteva pensare ad un erroneo

ricordo di quest'ultimo perché era inverosimile – se la riunione della Commissione cui doveva recarsi anche il Micciché si fosse tenuta di sera – che quest'ultimo avesse dato un appuntamento per quella stessa sera, sia pure ad ora tarda, al Messina, presso la discoteca Premier di Pergusa, per non dire del fatto che sarebbe stato effettivamente strano che la visita al Micciché da parte del Lupo e del Riggi fosse avvenuta nel pomeriggio di un giorno che non era generalmente dedicato al lavoro.

Pertanto, secondo la Corte d'Assise, doveva ritenersi che se la visita al Micciché era stata effettuata di sabato, come aveva affermato il Messina, essa non poteva aver avuto luogo nelle ore pomeridiane, come invece avevano sostenuto entrambi i testi, e viceversa, se era avvenuta in quelle ore, non si era verificata il giorno in cui il Messina era stato poi controllato dalle forze dell'ordine, e cioè sabato 1° febbraio 1992.

A tal proposito non poteva sostenersi la maggiore affidabilità dei due testi Lupo e Riggi, incensurati e disinteressati, rispetto all'esito del giudizio, perché essi, che conoscevano già la versione del Messina quando avevano reso dichiarazioni analoghe a quelle attuali nell'ambito del c.d. processo Leopardò, avevano fornito sicura dimostrazione di non essere impermeabili alla forza intimidatrice delle cosche mafiose.

Difatti, i testi avevano dichiarato di essersi recati in casa del Micciché e di aver concluso con la sua ditta il contratto per la fornitura del calcestruzzo e di altri materiali perché era stato loro rappresentato che dietro di lui vi era un sodalizio criminale che egemonizzava il territorio in cui essi dovevano effettuare i lavori, per cui non vi era altro sistema per non subire intralci nella loro attività che quello di coinvolgere le ditte controllate o vicine ai “personaggi di rispetto”.

D'altronde, era indubitabile che, nonostante le loro contrarie affermazioni, entrambi i testi conoscessero ed avessero accettato tale situazione perché non potevano ignorare la caratura criminale del loro intermediario con il Micciché, e cioè Leonardo Messina, ben noto nel paese di San Cataldo in cui aveva sede la cooperativa Cle-san, né altrimenti si sarebbero recati per trattare la fornitura del calcestruzzo presso

l'abitazione del loro potenziale venditore, prassi questa assolutamente inconsueta, per come avevano dovuto riconoscere anche i testi e sintomatica della succubanza in cui essi si trovavano di fronte al Micciché.

Pertanto, le dichiarazioni del Lupo e del Riggi se non riscontravano quelle del Messina su tale punto, tuttavia non potevano neanche ritenersi idonee a dimostrarne la falsità, dati i fondati dubbi avanzati sulla loro attendibilità.

Risultava, invece, accertato, senza che ciò potesse avere ovviamente valore di riscontro sull'effettuazione della riunione in questione, che il Messina era stato fermato per un controllo nel tratto stradale Pergusa-S. Anna in data 1° febbraio 1992, intorno alle ore 22,15, mentre era a bordo dell'auto targata CL 163720 in compagnia di Isabella Piazza e di tali Pastorello e Ferrauto (cfr. nota del S.C.O. del 26 giugno 1994).

Ad avviso della Corte d'Assise non inficiava l'attendibilità delle dichiarazioni del Messina il fatto che il collaborante avesse indicato tra i partecipanti alla riunione della Commissione regionale tale Angelo Barbero, sconosciuto quale affiliato a Cosa Nostra ed ancor più quale appartenente alla "famiglia" catanese, alla quale il Messina lo aveva ricondotto sia pure per via meramente deduttiva, essendo stato pronunciato il suo nome dal Micciché dopo quello del Santapaola. Difatti, se il dichiarante avesse voluto mentire sulla sua conoscenza dei partecipanti alla riunione e sul verificarsi della stessa avrebbe con ogni probabilità attinto dal suo patrimonio personale di conoscenze sui personaggi di maggiore rilievo di Cosa Nostra nelle varie province, anziché parlare di una persona a lui sconosciuta e per la quale i rischi di smentita erano, quindi, particolarmente elevati.

Né poteva valere a dimostrare la falsità delle dichiarazioni del Messina l'affermazione per cui sarebbe inverosimile che esponenti di Cosa Nostra del rilievo del Riina e del Provenzano potessero rimanere nel territorio dell'ennese dal settembre-ottobre 1991 al febbraio 1992 senza che nulla ne sapessero soggetti della caratura mafiosa del Cancemi e del Brusca e lo stesso figlio di Raffaele Ganci.

Invero, il fatto che il Messina avesse saputo della presenza dei predetti esponenti di Cosa Nostra in quella zona, dal settembre-ottobre del 1991, nonché della riunione dell'1° febbraio 1992 non comportava necessariamente la costante presenza nell'Ennese per tutto il suddetto periodo di quelle persone, né che il Cancemi, il Brusca o Calogero Ganci dovessero conoscere gli spostamenti del Riina e degli altri esponenti dell'organizzazione per brevi periodi di tempo.

Maggiori perplessità, invece, suscitava la circostanza, evidenziata dai difensori tramite contestazione tratta dal verbale dell'8 luglio del 1992, che il Messina nelle dichiarazioni aveva asserito di non avere appreso dal Micciché quale fosse l'oggetto della predetta riunione, ma di averne solo intuito l'importanza, ricollegando per via deduttiva detto incontro alla deliberazione di uccidere il dr. Falcone solo dopo che la strage di Capaci era stata attuata.

La predetta incertezza circa l'effettiva conoscenza da parte del Messina per il tramite del Micciché di una riunione di Commissione regionale che si sarebbe tenuta nell'Ennese il 1° febbraio 1992 per decidere l'attentato in danno del giudice Falcone non consentiva, ad avviso dei primi giudici, di utilizzare questo dato quale elemento di conferma dell'avvenuta partecipazione dei rappresentanti provinciali alla delibera della strage, poiché tale elemento indiziario era privo di certezza.

Nello specifico, la Corte d'Assise ha ritenuto sussistere incertezza in ordine al reale "apprendimento da parte del Messina per bocca del Micciché di una riunione di Commissione regionale che si sarebbe tenuta nell'ennese per decidere l'attentato a Giovanni Falcone", ritenendo la giustificazione fornita dal Messina, circa il ritardo con il quale aveva riferito agli inquirenti quanto dettogli dal Micciché sullo specifico oggetto, non idonea a "dissipare i dubbi che tale ritardo legittimamente ingenera sull'autenticità delle indicazioni fornite dal collaboratore al riguardo" (vedi da pag. 1623 a 1629, della sentenza).

Specificatamente, la Corte ha manifestato perplessità in ordine alla giustificazione addotta dal Messina a sostegno del ritardo di tale dichiarazione, vale a dire il timore di essere coinvolto nei fatti per cui è processo, evidenziando che dalle dichiarazioni

dello stesso emergeva “solo la volontà di mettersi in evidenza di fronte ai vertici dell’organizzazione partecipando ad una impresa di grande rilievo, volontà che però non era stata in quell’occasione soddisfatta”.

Su tale punto deve convenirsi con la pubblica accusa che ha evidenziato come tale argomento, di per sé, non appare condivisibile in quanto v’è sottesa un’impostazione giuridica che il Messina non poteva avere. Infatti, l’essere preventivamente a conoscenza della decisione di eliminare il dr Falcone nella mente di un uomo d’onore poteva ben valere il timore di assumere una qualche responsabilità.

Tuttavia, va precisato che Leonardo Messina, nel corso del suo esame, a giustificazione dell’asserito ritardo, più che far riferimento al timore di essere coinvolto nei fatti per cui è processo, come ha ritenuto la Corte d’Assise, ha parlato dei gravi pericoli nascenti in relazione ai personaggi accusati, nonché dell’esigenza di tenersi fuori dalla vicenda: “ No, io, signor Presidente, cercavo di tirarmi fuori da pericoli, cercavo di indicare la strada senza che sarei stato io, perché lei capisce che in base ai personaggi che sono imputato avrei corso dei pericoli non indifferenti. Però avevo detto... non avevo confessato neanche gli omicidi, ma quando è maturato in me che dovevo dire tutto ho detto quello che c'era da dire per filo e per segno, io sono a conoscenza che si e' deciso quella mattina”

PRES.: - lei vuole dire che in quell'interrogatorio non disse tutto quello che sapeva per paura, vuole dire questo?

IMP. Messina Leonardo: - Perfetto, si” (pagg. 92, ud. del 24 febbraio 1996).

PRES.: - “io non gliela consento questa domanda, al massimo le posso consentire... lei ha detto al dottore Borsellino, ha parlato di questa riunione?

IMP. Messina Leonardo: - Io, come ho detto questa mattina, in un primo momento ho cercato di dare delle indicazioni cercando di tenermi fuori dal fatto, gliel'ho risposto stamattina” (pagg. 141, ud. del 24 febbraio 1996).

A ciò aggiungasi che il collaborante, nel corso del processo Via D’Amelio ter, ha puntualizzato le ragioni che lo avevano indotto a tale scelta; ragioni che si saldano con quelle testé esaminate in quanto non incompatibili.

Il Messina, infatti, ha chiarito di aver raccontato al dr Borsellino, e quindi molto prima del 1 dicembre 1992, della riunione, senza, peraltro, voler verbalizzare le relative dichiarazioni per il timore che i suoi familiari e parenti rimasti in Sicilia potessero essere oggetto di atti di ritorsione o di vendette da parte dei membri dell'organizzazione alla quale apparteneva.

Solo dopo che la Procura della Repubblica di Caltanissetta si era attivata con successo per il trasferimento dei parenti, Messina si era risolto, a seguito dell'eliminazione del dr Paolo Borsellino, a rendere a verbale le sue reali conoscenze, sull'oggetto della riunione, apprese da Borino Micciché.

Deve sul punto convenirsi che le ragioni addotte dal Messina non appaiono affatto pretestuose e la sua scelta nel riferire compiutamente quanto a sua conoscenza sui fatti non appare frutto di un espediente dilatorio laddove si ponga mente alla nota azione ritorsiva ed intimidatoria posta in essere nei confronti dei collaboratori di giustizia dagli affiliati a Cosa Nostra. In proposito, è sufficiente citare l'assassinio dei parenti di Tommaso Buscetta, di Francesco Marino Mannoia, di Mario Santo Di Matteo, di Giocchino La Barbera, di Giuseppe Grazioso e di tanti altri.

Pertanto, non può seriamente escludersi che le ragioni di titubanza palesate dal Messina al dr Borsellino abbiano indotto quest'ultimo a procrastinare la formalizzazione delle dichiarazioni informali rese dal dichiarante. Perciò, le indicazioni del Messina non possono nemmeno considerarsi tardive ed alcun dubbio è consentito avere sul fatto che nel corso di quella riunione si sia affrontata e decisa specificamente l'eliminazione del dott. Giovanni Falcone.

Ed invero, solo dopo il trasferimento dei parenti, avvenuto tra il 18 ed il 20 novembre 1992, il Messina, in data 1° dicembre 1992, riferiva dello specifico oggetto della riunione, in quanto non correavano più alcun rischio i suoi parenti.

Alla stregua di tali argomentazioni perde significato il contenuto della contestazione, sopra ricordata, del verbale dell'8 luglio 1992, e conseguentemente va riveduta la conclusione cui sono pervenuti i primi giudici sulla scorta di tale incompleto quadro valutativo della condotta del Messina.

È infatti evidente che il dichiarante, in un primo momento, si sia limitato ad indicare una circostanza, frutto a suo dire di una deduzione, atteso che a suo avviso sussistevano fondate quanto apprezzabili ragioni per non esporsi ulteriormente su una vicenda così eclatante, che avrebbe potuto riservargli sgraditissime sorprese, mentre, una volta risolto il problema attinente alla sicurezza dei suoi parenti, e sciolti gli ultimi dubbi sulla sua completa scelta collaborativa si risolveva a completare, integrandolo, il quadro delle sue conoscenze con riferimento al ruolo della Commissione regionale in ordine alla strage di Capaci.

Pertanto non si possono rinvenire o, comunque, ipotizzare salti o incongruenze logiche nell'atteggiamento processuale del Messina, per come ritenuto dai primi giudici, nella misura in cui il dichiarante, pur annoverando tra le ragioni che l'avevano spinto a collaborare con la giustizia la strage di Capaci, non aveva riferito quanto a sua conoscenza sin dalle prime battute della sua collaborazione per consentire di individuarne i responsabili.

Le ragioni addotte dal collaborante appaiono logiche e plausibili e comunque ben spiegabili con l'esigenza di cautela che a suo giudizio in quel momento gli eventi imponevano.

Pertanto le suddette dichiarazioni non possono, per le addotte ragioni, ritenersi tardive o inattendibili in quanto esse si saldano con quelle rese dal Malvagna e dal Pulvirenti sul medesimo tema, per cui può fondatamente affermarsi che agli inizi del 1992, i vertici di Cosa Nostra si sono incontrati in provincia di Enna per deliberare quel mutamento di strategia nei confronti dello Stato che di lì a breve si sarebbe tradotto nella stagione stragista che avrebbe insanguinato l'Isola, prima, ed la Penisola, poi.

Solo per completezza espositiva va osservato che, a cagione degli stretti e datati rapporti di amicizia con il Micciché, appare del tutto plausibile che quest'ultimo abbia informato il Messina dell'oggetto della riunione, atteso che si era profilata la possibilità di una sua partecipazione, a livello esecutivo, al progetto di attentato in questione. Ed è del tutto coerente che Messina ricevesse delle indicazioni dal Mic-

ciché, nella prima circostanza in cui avevano modo di rivedersi, in ordine alla concretizzazione di quel progetto di partecipazione ad un importante gruppo di fuoco di cui gli aveva parlato il sabato precedente.

Il Micciché, nella sua qualità di consigliere della provincia di Enna, aveva certamente titolo a venire a conoscenza della riunione e appare del tutto giustificata la prospettazione al Messina di una sua possibile partecipazione a quel gruppo di fuoco, in considerazione del ruolo rivestito dal Micciché e del legame particolarmente stretto esistente tra il medesimo e il Messina: “eravamo fidanzati, fidanzatini, cose di ragazzi, con due sorelle di San Cataldo, le sorelle Adriana e Marcella Mai. Ci siamo conosciuti davanti ad un istituto di scuola, eravamo tutti ~~e due~~ ragazzini, si parla che io avevo 14 anni, 15 anni e lui altrettanto, e siamo stati sempre amici, nel bene e nel male” (pagg. 195, ud. del 24 febbraio 1996).

Il Micciché aveva un rapporto privilegiato anche con Giuseppe Madonia, atteso che sul punto, sempre il Messina ha riferito: “...Consideri che è stato Borino ad andare ad avvisare Madonia Giuseppe che Leonardo Gaetano con i riesini era andato ad un passo di ucciderli tutti, perciò... e poi era stato sempre Madonia Giuseppe che aveva preteso l'affiliazione a Barrafranca” (vedi pagg. 211, trascr. ud. del 24 febbraio 1996).

Può quindi affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, che nessuna perplessità, dubbio e/o incertezza possa infirmare le dichiarazioni del Messina, il quale, ancorché de relato, ha riferito di avere appreso da Borino Micciché di una riunione della Commissione regionale che si era tenuta in provincia di Enna il 1° febbraio 1992 per decidere l'attentato a Giovanni Falcone.

Tale dato probatorio assume, invece, notevole rilevanza quale elemento di conferma dell'avvenuta partecipazione dei rappresentanti provinciali alla delibera della strage, o quanto meno di quelli espressamente indicati dal collaborante: Salvatore Riina, Benedetto Santapaola, Giuseppe Madonia e Salvatore Saitta.

Per quanto attiene agli ulteriori elementi indicati dalla difesa per inficiare la portata accusatoria delle propalazioni del Messina si fa espresso rinvio alle argomentazioni

testé esaminate con le quali i primi giudici hanno ricusato le osservazioni afferenti la discrasia sussistente tra la versione di Messina e quella dei testi Salvatore Lupo e Salvatore Riggi per quel che attiene la collocazione temporale della visita presso l'abitazione di Borino Micciché e la indicata presenza di tale Barbero alla riunione della Commissione.

A tal fine va rilevato come non appaia idonea a invalidare la portata probatoria delle dichiarazioni del Messina la circostanza che, nel corso delle indagini preliminari (interrogatori del primo e otto luglio 1992), avesse riferito di aver appreso della riunione del febbraio 1992 oltre che dal Messina anche dall'avvocato Bevilacqua, ~~posto che è stato lo stesso collaborante spontaneamente a dichiarare, durante il cosiddetto processo~~ Leopardò, di aver avuto un cattivo ricordo ~~al riguardo~~ (pagg. 172-174, ud. 24 febbraio 1996). In realtà, tale ammissione costituisce un sintomo rilevatore della sua lealtà del dichiarante e della serietà della sua scelta collaborativa.


Da ultimo, va rilevato come il Messina non abbia riferito di una presenza continuativa da settembre-ottobre 1991 al 1 febbraio 1992 di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, indicati tra i partecipi all'incontro. Pertanto, non assume alcun rilievo, per discreditarlo il dichiarante, la circostanza che Salvatore Cancemi, Francesco Paolo Anzelmo, Giovanni Brusca e Calogero Ganci, uomini d'onore di prestigio di Cosa Nostra palermitana, non si sono mostrati a conoscenza delle loro presenze. D'altro canto, i predetti non hanno nemmeno mostrato di essere a conoscenza degli spostamenti di Salvatore Riina e degli altri soggetti che hanno partecipato agli incontri.

Né tanto meno, si può ipotizzare che la credibilità delle indicazioni sulla riunione del primo febbraio possano essere messe in discussione dall'impossibilità materiale di Mariano Agate, in quanto tratto in arresto poco dopo la mezzanotte del 31 gennaio 1992, di presenziare alla stessa. Infatti, il collaborante ha espressamente dichiarato di non sapere se questi avesse partecipato alla riunione (pagg. 117, ud. 24 febbraio 1996).

In primo luogo va evidenziato che i vertici della provincia trapanese, per come si vedrà, venivano consultati separatamente rispetto a quelli delle altre province.

Inoltre, la raccolta delle adesioni in maniera frazionata è del tutto compatibile con la regola del necessario coinvolgimento dei membri della Commissione regionale negli omicidi eccellenti, in conformità con quanto avvenuto per la Commissione provinciale di Palermo, in ragione di esigenze di sicurezza e riservatezza.

*

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character, followed by a horizontal line and some faint, illegible markings.

IL RUOLO DI PIETRO RAMPULLA PIETRO E LE DICHIARAZIONI DI MAURIZIO AVOLA

Ad avviso dei primi giudici, sicura efficacia probatoria al fine della dimostrazione della partecipazione dei diversi rappresentanti provinciali alla deliberazione della strage di Capaci assumeva l'inserimento del Rampulla, di cui si era accertato il coinvolgimento nella fase esecutiva dell'attentato, in una "famiglia" di Cosa Nostra operante nella provincia di Catania, e, quindi, in territorio diverso da quello controllato dalla Commissione provinciale di Palermo.

I vari collaboratori di giustizia escussi nell'ambito del presente processo erano stati concordi nell'affermare che il Rampulla era stato affiliato quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Mistretta (suo paese d'origine), ricompresa nel mandamento di Gangi-San Mauro Castelverde, geograficamente appartenente alla provincia di Messina, ma per Cosa Nostra inserito nella commissione provinciale di Palermo.

Nell'ambito della predetta "famiglia" il Rampulla aveva anche ricoperto la carica di vice rappresentante.

Alcuni di questi collaboratori di giustizia avevano però evidenziato come il Rampulla fosse successivamente transitato nella "famiglia" di Cosa Nostra operante in Caltagirone (ove viveva ormai da anni con i propri familiari) e quindi nel territorio della provincia di Catania.

In proposito si citavano le dichiarazioni dello Avola, che oltre a collocare il Rampulla ed il di lui fratello nella "famiglia" di Caltagirone ha anche asserito che secondo le regole di Cosa Nostra era impensabile che il Rampulla potesse venire coinvolto in attività criminose organizzate da altre province senza il consenso del Santapaola, capo della provincia etnea.

Anche il Brusca, che pure conosceva il Rampulla come inserito nella "famiglia" di Mistretta, aveva fatto presente che per contattarlo si era rivolto agli "uomini d'onore" di Catania Eugenio Galea e Vincenzo Aiello, incaricati di recarsi a Palermo ogni sette-quindici giorni per tenere i contatti tra le due province per questioni di interesse comune. Sebbene Brusca avesse asserito di non aver detto ai due catanesi le ragioni per cui cercava il Rampulla e di non averne parlato con il Santapao-

la, come d'altronde non ne aveva parlato neanche con il Farinella, capo del mandamento di Gangi, tale circostanza era perfettamente conforme alla ripartizione delle competenze all'interno di Cosa Nostra, in base alla quale non toccava di certo al Brusca, senza un incarico specifico da parte del Riina, di prendere i contatti per informare il Santapaola dell'incarico che veniva assegnato al Rampulla ed appariva coerente con il fatto che il Santapaola era al corrente, per ben altre vie, sia della strage che doveva essere compiuta, sia dell'utilizzazione per tale fine di un "uomo d'onore" della sua provincia.

Di fondamentale importanza ai fini della individuazione del ruolo del Rampulla all'interno di Cosa Nostra appariva la deposizione del Calderone, che conosceva sin da bambino la famiglia di sangue del Rampulla ed era stato, pertanto, in grado di dire che questi, prima inserito nella "famiglia" di Cosa Nostra di Mistretta, era poi transitato nella "famiglia" mafiosa successivamente costituitasi a Caltagirone, nella quale aveva anche assunto la carica di vice rappresentante.

Anche il Di Matteo, che pure aveva conosciuto solo in occasione della preparazione dell'attentato il Rampulla, era stato in grado di dire che lo stesso veniva da Catania e che il Brusca aveva l'incarico di contattarlo proprio perché teneva solitamente i contatti con gli affiliati di quella provincia (ud. del 18 aprile 1996, pag. 213).

Il Malvagna, infine, aveva confermato che il Rampulla viveva in provincia di Catania (nel paese di Grammichele, vicino a Caltagirone) e che era assai vicino al Santapaola ed a Francesco La Rocca (ud del 20 febbraio 1996, pagg. 49-52).

Nonostante le dichiarazioni degli affiliati a Cosa Nostra di Palermo Calogero Ganci (che aveva appreso le notizie sul Rampulla dal padre durante la celebrazione di questo processo) e Giovanni Brusca, che avevano indicato il Rampulla come inserito nella "famiglia" di Mistretta, la Corte d'Assise riteneva maggiormente attendibili quelle di Calderone ed Avola, nonché degli altri collaboranti che avevano riferito dell'appartenenza dello stesso alla "famiglia" di Caltagirone, narrando con dovizia di particolari dei suoi rapporti con gli affiliati della provincia catanese e della carica da lui ricoperta in detta "famiglia".

L'accertato inserimento del Rampulla nella famiglia Caltagirone ed il ruolo rilevante dallo stesso svolto nell'esecuzione della strage di Capaci dimostravano, altresì, in modo inequivocabile l'assenso prestato dal vertice della provincia catanese all'attuazione dei crimini per cui è processo.

Non era, infatti, seriamente ipotizzabile che il Rampulla venisse coinvolto nel ruolo di artificiere della strage senza il consenso del massimo esponente della predetta provincia, e ciò perché tutti i collaboranti escussi avevano concordemente negato che ciò potesse avvenire secondo le regole di Cosa Nostra vigenti all'epoca della strage .

In particolare, era da escludere che il Riina, dopo aver ottenuto il consenso degli altri rappresentanti provinciali sulla strategia di attacco allo Stato, avesse ommesso di assicurarsi il consenso del vertice della provincia catanese prima di coinvolgere un affiliato di quest'ultima nell'esecuzione di un crimine così eclatante e dal quale potevano derivare gravi conseguenze giudiziarie in primo luogo proprio per i capi delle organizzazioni territoriali in cui erano inseriti gli esecutori materiali.

*

Anche dalla deposizione dell'Avola era emerso che i vertici di Catania e delle altre province erano stati coinvolti nella deliberazione della strage di Capaci e che le lamentele che avevano espresso il Santapaola ed il D'Agata, lo stesso giorno della strage e successivamente, non riguardavano la loro mancata preventiva informazione sulla decisione di tale crimine, bensì il fatto che i predetti avevano dovuto prestare tale consenso benché intimamente convinti dell'inopportunità della strage.

In tale situazione era chiaro che la partecipazione del Rampulla all'esecuzione della strage rispondeva alla volontà del Riina di coinvolgere il vertice della provincia di Catania in tale crimine.

Tali circostanze, costituivano elementi indiziari certi, precisi ed inequivocabili, atti a confermare il coinvolgimento del vertice di Catania nella delibera della strage, nonché la necessaria partecipazione di tutti i rappresentanti provinciali alla delibera per l'esecuzione della strage.

Costoro dovevano rispondere a titolo di concorso morale nei reati per cui è processo – quanto meno sotto il profilo dell'aver rafforzato la determinazione volitiva del Riina – in quanto posti al vertice delle varie province di Cosa Nostra, non avevano preso le distanze in modo manifesto ed inequivocabile dalla proposta del Riina, non accettando neanche l'eventuale contrario deliberato della maggioranza.

Peraltro, di tali fratture all'interno di Cosa Nostra tra il Riina e i rappresentanti delle altre province non v'era alcuna indicazione da parte degli affiliati, anche con ruoli rilevanti, di Cosa Nostra all'epoca della strage che avevano collaborato con l'A.G. e che non avrebbero certamente potuto ignorare delle circostanze così importanti per la vita dell'organizzazione.

Pertanto, dall'eventuale accertamento della qualità di ~~massimo~~ esponente per ciascuna provincia di Cosa Nostra di coloro che erano a tale titolo imputati, sarebbe conseguita la piena prova della loro responsabilità per i reati per cui è processo.

Attraverso l'esame delle dichiarazioni dei collaboranti che erano stati in grado di riferire su tale specifico tema, i primi giudici, pervenivano all'affermazione della penale responsabilità di coloro i quali erano ritenuti componenti di tale organo interprovinciale, e segnatamente di Salvatore Riina, quale rappresentante della provincia di Palermo, Giuseppe Madonia per quella di Caltanissetta e Benedetto Santapaola per quella di quella di Catania.

Nei confronti di Salvatore Saitta, deceduto il 25 giugno 1992, rappresentante della provincia di Enna ed Antonio Ferro, deceduto il 24 aprile 1996, rappresentante di quella di Agrigento, pur sussistendo inequivoche acquisizioni probatorie in tal senso, veniva emessa sentenza di non diversi procedere.

Infine, le incertezze sull'individuazione del rappresentante della provincia di Trapani, avevano indotto i primi giudici a mandare assolto Mariano Agate.

*



LE ULTERIORI ACQUISIZIONI PROBATORIE

Le dichiarazioni rese dal Malvagna, dal Pulvirenti e dal Messina, su cui ci si è soffermati in precedenza, hanno trovato, in sede di riapertura parziale del dibattimento, una significativa conferma in quelle provenienti da Giuseppe Grazioso e Antonino Cosentino, su cui conviene ora soffermarsi.

Il Grazioso, genero di Giuseppe Pulvirenti, meglio noto come il "Malpassotu", inserito nel sodalizio criminale capeggiato da quest'ultimo e legato a Cosa Nostra, ha iniziato a collaborare con la giustizia l'11 aprile 1995, dopo essere stato arrestato il 27 novembre 1992, autoccusandosi di vari delitti - tra cui gli omicidi di Spoto, di un certo Mannino e di un certo Randelli e altri di cui non rammentava i cognomi - per i quali non era inquisito. Nel momento in cui si era risolto a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, pur essendo in corso il processo c.d. "Aria Pulita", non aveva riportato alcuna condanna. Tuttavia si era risolto a tale scelta per fornire un migliore e diverso avvenire ai propri figli: "No, no, assolutamente, io sono... sono felice di avere fatto questa scelta, di avere avuto questa forza di fare questa scelta. Ma non solo per me, ma in particolare per i miei figli. (pagg. 92 e segg. del verbale di trascrizione, ud. 22 settembre 1999)

Il Grazioso, sebbene non fosse stato ritualmente affiliato a Cosa Nostra, a causa della relazione sentimentale che il di lui padre intratteneva con la sorella di sua madre, era a capo del gruppo criminale operante nel comune di Nicolosi e di Mascali; gruppo inserito in Cosa Nostra e facente capo a Pulvirenti e Benedetto Santapaola: "Sì, sì, Santapaola era un gruppo appartenente a Cosa Nostra e anche noi, anche il "Malpassotu" e anche il gruppo di Pulvirenti, alcuni facevano parte a questa organizzazione".

Il Grazioso, con specifico riferimento alla struttura di Cosa Nostra ha riferito di essere a conoscenza dei meccanismi interni per averne parlato con il suocero, Benedetto Santapaola e Mangion che erano gli esponenti di maggior prestigio della provincia etnea: "Sì, sì, io sapevo, perché con mio suocero parlavamo sempre di que-

ste cose, anche a volte con... con Benedetto Santapaola o con Francesco Mangion. Io ero sempre presente alle loro riunioni.

Quanto alla struttura organizzativa di Cosa Nostra il Grazioso ha specificato: "...sapevo che c'era il capomandamento, c'erano l'uomini d'onore, i capodecina; era composta in questo modo."

Ed ancora "...Io sapevo di questa esistenza, pero'... pero' io non sono mai stato presente in queste riunioni, pero'... a Catania, per esempio, c'era l'usanza che la famiglia di Santapaola si riuniva due volte alla settimana, a volte tre volte alla settimana, l'uomini d'onore, per discutere determinati da farsi, e io in quelle riunioni avevo libero accesso, andavo sempre. Pero' a livello regionale, appunto, c'era questa commissione, c'erano queste cose, che io lo sapevo che esisteva, pero', sa, queste cose meno se ne parlava, meglio era." (pag. 99, ud. 22 settembre 1999)

Quanto agli organismi che decidono singole azioni criminali e più in generale strategie da porre in essere per conto dell'intera organizzazione criminale, il dichiarante ha precisato: "Si', si', io so che quando si doveva prendere una decisione importante si riunivano tutti i componenti regionali che discutevano di tutte queste cose."

Specificando, evidentemente con riferimento ai componenti della Commissione regionale che "...c'è stata una riunione, che c'erano persone di Catania, c'erano persone di... di Agrigento, di Caltanissetta, di Palermo, di tutta la Sicilia dove ci sono queste famiglie, e hanno preso le loro decisioni. Quando c'erano cose importanti c'erano questi... questi incontri." (pag. 98, ud. 22 settembre 1999).

Il Grazioso (pagg. 110-117, ud. 22 settembre 1999) ha altresì riferito di aver appreso che nell'ennese – nel corso del 1991 o all'inizio del 1992 e, comunque, prima del suo arresto – si era tenuta una riunione di una certa importanza; che a detta riunione avevano partecipato "personaggi dei vari regioni" che indicava in una persona con i calli, di cui non conosceva il nome, in Salvatore Riina, Benedetto Santapaola ed altri ancora; che aveva avuto modo di parlare di questa riunione con Giuseppe Pulvirenti e con Piero Puglisi, uomo d'onore della famiglia di Catania e genero del Pulvirenti; che vi era stata "una massima urgenza di questa riunione inerente a

decisioni che si dovevano prendere”, decisioni relative “alle stragi che poi si sono fatte, le discussioni erano queste”.

Il dichiarante ha anche precisato di aver parlato con Piero Puglisi, mentre era in macchina, di questa riunione importante che “si doveva fare con Benedetto Santapaola, con queste persone” (pagg. 122-123, ud. del 22 settembre 1999); ed ancora di aver chiesto al predetto Puglisi, dopo la strage di Capaci, lumi sull'accaduto ricevendo la risposta che “i palermitani cose indietro non le lasciano”, e che vi sarebbe stato un seguito: “ancora quello che è successo non è niente”.

Pertanto si era reso conto, dopo le due stragi, che era in atto una “strategia contro lo Stato” (pag. 102 e 118, ud. cit.).

Per quanto poi attiene al coinvolgimento della provincia catanese nella strategia di attacco alle istituzioni, il Grazioso ha riferito che in quel periodo era stata programmata l'eliminazione del dr Marino mediante l'uso di vettura imbottita d'esplosivo da far scoppiare quando il magistrato effettuava un sopralluogo, ovvero quando giocava a calcetto.

Altro bersaglio da colpire era l'ispettore Lizzio, della Polizia di Stato, che era stato ucciso (pagg. da 117-119 e 120-121, ud. del 22 settembre 1999).

A seguito di contestazione dell'avvocato Impellizzeri, tratta dal verbale del 3 maggio 1995 e da cui si evinceva che il dichiarante non aveva riferito della partecipazione della persona sconosciuta con i calli e di Benedetto Santapaola, il Grazioso ha precisato che in quell'occasione l'argomento non era stato approfondito, tant'è che era stato programmato un ulteriore atto istruttorio, ed aveva dato per scontata la partecipazione del Santapaola (pagg. 197-198 e 207-209, ud. del 22 settembre 1999).

Ha altresì dichiarato che quando parlava della riunione con Pulvirenti vi era presente suo cognato Piero Puglisi, mentre non ricordava se vi fossero Filippo Malvagna e Girolamo Rannesì (pagg. 211, 212, 213 e 214, ud. del 22 settembre 1999).

Con specifico riferimento a Benedetto Santapaola, il dichiarante ha specificato che questi, quando si trattava di porre in essere omicidi eccellenti, attendeva il

“momento opportuno” per la loro esecuzione, e ciò per evitare essendo latitante di attirare le forze di polizia e di venire arrestato.

Tuttavia, tali delitti venivano posti in essere come nel caso dell'assassinio dell'ispettore Lizzio: “Il Santapaola non è che vole... non voleva che si uccidevano queste persone perché aveva scrupolo o perché era un magistrato, perché era un giornalista o perché era un ispettore di Polizia; il Santapaola aspettava il momento opportuno, diceva: “In questo momento non è consigliabile fare questo, aspettiamo”. Di fatto poi l'ispettore Lizio è stato ucciso, momentaneamente prima si diceva che non si doveva fare perché il momento non era opportuno. Non è che Santapaola non voleva che si uccidevano queste persone, perché di fatto si sono uccisi.”....”Lui... lui era contro a fare determinati discorsi, perché si attirava contro... si attirava contro la Polizia, si attirava tutte le... lui era latitante, Pulvirenti era latitante, non voleva che per causa di determinati reati, di delitti si poteva rischiare di farsi arrestare. (pagg. 223 e 224, ud. del 22 settembre 1999).

Da ultimo, va rilevato che, in sede di riesame, il Grazioso ha sottolineato che l'incontro effettuato in provincia di Enna era “una riunione del tutto eccezionale. Infatti lì erano presenti tutti i componenti delle province della Sicilia”. Nel corso della stessa “si dovevano decidere cose importanti, dovevano succedere cose importantissime in Italia, non solo in Sicilia. Importantissima intendo dire per Cosa Nostra”.

In particolare, così si è espresso: “Sì. Per quanto riguarda, Signor Presidente, le riunioni che c'erano nei vari anni, nei vari mesi che facevano, erano anche riunioni diverse di quella là. Quella là confermo che era una riunione del tutto eccezionale, infatti lì erano presenti tutti i componenti delle province della Sicilia.....No, Signor Presidente, perché noi ne abbiamo parlato di questo fatto che c'è stata questa riunione importante, che si dovevano decidere delle cose importanti. Questi ricordi io ce l'ho proprio scolpiti in mente. In quella riunione si dovevano decidere cose importanti, dovevano succedere cose importantissime in Italia, non solo in Sicilia. Im-

portantissime intendo dire per Cosa Nostra” (pagg. 240 e 241, ud. del 22 settembre 1999).

*

Antonino Cosentino, esaminato nel corso dell’udienza del 22 settembre 1999, ha dichiarato di essere stato tratto in arresto il 10 maggio 1993 e di aver intrapreso la collaborazione con la giustizia dal novembre 1994 autoaccusandosi di parecchi omicidi per i quali non era inquisito (pag. 243), in quanto intendeva rescindere i legami con Cosa Nostra dopo aver riflettuto sulle implicazioni anche di natura familiare.

Ancorché non fosse ritualmente affiliato a Cosa Nostra, essendosi rifiutato di commettere l’omicidio di un giovane da lui stesso battezzato, il Cosentino aveva rivestito l’incarico di capogruppo della zona di Lineri del comune di Misterbianco, essendo inserito nell’organizzazione di Pulvirenti Giuseppe, a sua volta legata a quella di Benedetto Santapaola che era posto al vertice del sodalizio mafioso. Pertanto era a conoscenza della struttura territoriale di detta organizzazione e dei soggetti che ne rivestivano i ruoli di vertice che indicava in “Mangion, Campanella, Aldo Ercolano, Santapaola, il nipote... Marcello D’Agata, Ciuzzo Ferrara, Giuseppe Ferrara, Ercolano, il padre” tutti parlo.

Ed ancora “... c’era Aldo Ercolano che era quasi allo stesso livello di Nitto Santapaola; poi c’era Mangion; Giuseppe Pulvirenti era consigliere di Cosa Nostra; poi c’era Campanella che era capodecina, Mangion pure; tanti personaggi che facevano parte a Cosa Nostra”. (pag. 245, ud. 22 settembre 1999)

Riferiva di essere a conoscenza dell’esistenza degli organismi di vertice di Cosa Nostra rappresentati dalla Commissione provinciale e da quella regionale, per averne parlato con il Pulvirenti: “Mah, io avevo deciso un po’ di mesi prima che poi sono... ho chiamato i Giudici, perché prima ho riflettuto dei problemi che potevano nascere ai familiari, etc., etc. Niente, e’ stata una mia... una mia decisione allora di collaborare e di finirla di fare parte a questa organizzazione nominata Cosa Nostra e di fare parte a tutta questa organizzazione.” (pag. 246, ud. 22 settembre 1999)

Il dichiarante precisava di aver chiesto a Giuseppe Pulvirenti, dopo la strage di Capaci, cosa fosse accaduto e se tale delitto avrebbe potuto determinare delle conseguenze negative, ricevendo per risposta che doveva verificarsi qualcosa di più eclatante: “Ancora deve succedere una cosa più eclatante”, mi ha detto; che gli avevano riferito di una riunione”.

Pulvirenti, a sua volta, parlando con Benedetto Santapaola e con Aldo Ercolano, gli aveva fatto presente che doveva “succedere questa cosa più eclatante”, riferendosi all’attentato nei confronti del dr Borsellino, per come poi aveva compreso, a seguito della strage di Via D’Amelio (pagg. 247-248, ud. del 22 settembre 1999).

Il Cosentino ha altresì aggiunto di aver parlato di un attacco allo Stato con Benedetto Graviano, durante la comune detenzione nel carcere di Paola.

Ha precisato che l’ideazione della strategia, a detta del Pulvirenti, andava ricondotta a Salvatore Riina e ai corleonesi che aveva richiesto delle armi. Tuttavia, non sapeva se detta strategia di attacco allo Stato dovesse attuarsi anche fuori della Sicilia (pag. 249, ud. del 22 settembre 1999).

Gli obiettivi da colpire, rientranti nel medesimo programma criminale, nella provincia di Catania erano l’ispettore Lizzio, il dr Ferrara, il dr Zuccaro, il dr Petralia e tanti altri magistrati (pag. 250-251, ud. del 22 settembre 1999).

Ha aggiunto ancora il dichiarante di aver appreso dal Pulvirenti che lo stesso aveva parlato con Aldo Ercolano e con Benedetto Santapaola delle stragi “che dovevano succedere” verso la fine del 1991 (vedi pagg. 251 e 252, trascr. ud. del 22 settembre 1999).

Ha, altresì, narrato che rientravano nella strategia di attacco allo stato, oltre alle stragi di Capaci e Via Mariano D’Amelio, l’eliminazione di Salvo Lima (assassinato, secondo quanto gli aveva detto Pulvirenti, in quanto non si metteva più a disposizione) i progetti di attentato nei confronti degli onorevoli Claudio Martelli e Salvo Andò, i quali dovevano essere eliminati in quanto avevano “voltato le spalle” all’organizzazione, pur avendo beneficiato di appoggio elettorale, nonché quelli nei confronti di Claudio Fava e dell’avvocato Vincenzo Guamera.

In sede di controesame, ha puntualizzato di non aver mai appreso da Giuseppe Pulvirenti che si era tenuta una riunione in provincia di Enna nel corso della quale si era deciso di intraprendere una strategia stragista; che, pur essendone venuto a conoscenza quando ancora non era collaboratore da atti processuali o dalla stampa, non si era "mai permesso" di far riferimento agli inquirenti nel corso delle sue dichiarazioni di siffatte circostanze.

Nello specifico (pag. 289) così si è espresso: "No, no, non... se l'ha potuto dimenticare ma no, non me l'ha detto, perché ne ho sentito parlare. Potevo... io questa storia la potevo dire, perché l'avevo sentite dire, ma non l'ho detto mai..... Cioè, di... però processualmente, perché io la potevo dire perché non ero neppure collaboratore quando l'ho sentito dire e non l'ho... non mi sono mai permesso di dirla, perché era una cosa che avevo sentito dire processualmente e io non mi sono mai permesso di dirla."

Al riguardo il Cosentino ha precisato: "No, io credo di no, perché come lei sa anche tutti i detenuti che sono in carcere hanno dei verbali che escono in Cancelleria, l'avvocati li prendono e ce li portano a noi. Cioè, eramo tante persone detenuti e c'erano tutti i tipi di persone detenuti nei carceri; uno legge qualche cosa sua o qualche cosa di un altro: "Che cosa... a te che cosa ti stanno accusando? A te che cosa non ti stanno accusando?" Lei lo sa."

Pertanto, non è revocabile in dubbio che l'atteggiamento del collaborante è stato improntato alla più assoluta lealtà che ovviamente incide nell'apprezzamento complessiva della scelta collaborativa del Cosentino.

*

CONCLUSIONI

Il quadro indiziario che aveva indotto i primi giudici ad affermare la penale responsabilità dei membri della Commissione regionale per la strage di Capaci, ha tratto ulteriore linfa e convalida dalle acquisizioni probatorie costituite dalle dichiarazioni rese da Giuseppe Grazioso e Antonino Cosentino che si saldano con quelle rese in prime cura da Filippo Malvagna, Giuseppe Pulvirenti e Leonardo Messina in ordine alla riunione tenutasi in provincia di Enna sul finire del 1991 inizi del 1992. In quella sede, era stata elaborata nelle sue linee generali la strategia d'attacco e di destabilizzazione dello Stato, nella quale rientra la strage per cui è processo, e veniva raccolta l'adesione dei vari rappresentanti provinciali. Si trattava di una decisione non "finalizzata ad una immediata operatività".

Una riunione di notevole importanza che serviva a verificare "il consenso di tutti i rappresentanti delle varie province ad una strategia" senza precedenti nella storia criminale di Cosa Nostra, che per essere preparata ed attuata avrebbe richiesto tempi non brevi. In esito alla stessa, il Riina poteva "compiere gli ulteriori necessari passi che dovevano gradatamente portare all'esecuzione dell'omicidio Lima e alla strage di Capaci", prima e di Via Mariano D'Amelio, poi.

Trovano, pertanto, una specifica ragion d'essere le successive consultazioni di cui ci hanno riferito Leonardo Messina, Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci: raccogliere, sia pure in maniera frazionata, l'adesione sul fatto criminale da porre in essere in pregiudizio del dottor Falcone a ridosso dell'inizio della relativa attività preparatoria; attività che vedeva impegnate con supporto di uomini e mezzi la provincia di Palermo e in misura quantitativamente minore, quella di Catania; inizialmente anche membri di quella di Trapani. Era, quindi, assolutamente prioritario ottenere una specifica conferma prima di dar corso all'attività preparatoria. E in tale contesto si collocano gli incontri del 1 febbraio 1992, di cui ha riferito Leonardo Messina (durante il quale veniva raccolta da parte del Riina e del Provenzano l'adesione dei rappresentanti delle province di Caltanissetta, di Catania e di Enna, rispettivamente, Giuseppe Madonia, Benedetto Santapaola e Salvatore Saitta) e del

finire 1991 primi mesi del 1992, di cui hanno riferito Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci (nel corso dei quali, come vedremo meglio in seguito, prestavano il loro assenso i vertici della provincia di Trapani e, segnatamente, Mariano Agate, il quale forniva anche un contributo materiale).

Un'adesione indispensabile perché si trattava di porre in essere una strage destabilizzante, che avrebbe inciso sugli equilibri di potere e dimostrato l'incapacità dello Stato a tutelare i suoi funzionari più esposti a rischio, la cui esecuzione, secondo le regole vigenti all'interno dell'organizzazione anche in quel momento, doveva trovare l'approvazione del massimo organismo siciliano di Cosa Nostra.

Riina e Provenzano dovevano aver il consenso dei rappresentanti provinciali, affinché "tutti fossero coinvolti e responsabilizzati e non potessero avanzare alcuna recriminazione nei momenti difficili nella reazione repressiva dello Stato".

Si procederà nel prosieguo ad esaminare partitamente le posizioni di Mariano Agate, Benedetto Santapaola e Giuseppe Madonia, soffermandosi sugli elementi individualizzanti che confermano la loro qualità di massimi esponenti per ciascuna provincia e rafforzano il loro coinvolgimento nei fatti di causa.

*



LA PROVINCIA DI CATANIA

SANTAPAOLA BENEDETTO

L'indicazione di Benedetto Santapaola, quale rappresentante della provincia di Catania di Cosa Nostra, era stata operata concordemente da tutti i collaboratori di giustizia affiliati alle cosche palermitane o comunque appartenenti a province mafiose diverse da quella etnea, ad eccezione di Giovanni Brusca, il quale aveva dichiarato che il Santapaola era il reggente di quella provincia, ma che nel 1992 i catanesi avevano nominato rappresentante provinciale il fratello maggiore di questi, a nome Salvatore, e gli avevano comunicato tale decisione affinché egli la riferisse al Riina per conoscerne l'opinione.

Il Brusca non aveva saputo precisare se tale evento si era verificato prima o dopo la strage di Capaci, anche se propendeva per un periodo successivo alla strage, ma aveva comunque ricollegato tale comunicazione all'occasione in cui egli si era recato a Catania per incontrare i massimi esponenti di quella provincia e presentare loro Mazzei Santo, inteso "u carcagnusu", quale nuovo affiliato a Cosa Nostra per iniziativa dei corleonesi (pagg. 126-127, ud. del 28 marzo 1997).

L'indicazione del Brusca, che a differenza degli altri affiliati a Cosa Nostra di Palermo esaminati aveva il compito di curare i rapporti con i consociati catanesi e poteva, quindi, conoscere tale circostanza, aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di Maurizio Avola.

Quest'ultimo, in particolare, aveva riferito che il Brusca era venuto insieme ad altri palermitani quali Gioé, Bagarella e La Barbera a Catania, nel quartiere di Zia Lisa, per presentare al Santapaola il predetto Mazzei, quale nuovo affiliato di Cosa Nostra per volere dei corleonesi; aveva collocato l'incontro nel settembre-ottobre 1992, e cioè in epoca successiva alla strage; aveva confermato il fatto che dal 1991 rappresentante della provincia di Catania era Santapaola Salvatore, fratello di Benedetto e vice rappresentante Galea Eugenio (pagg. 4, 7-8, 21, 24-25, 27-28, ud. de 14 marzo 1996).

In ordine alle predette dichiarazioni dell'Avola i primi giudici osservavano che l'incontro con i palermitani si era svolto alcuni mesi dopo la strage di Capaci, per cui sino a quel momento Benedetto Santapaola era il reggente della provincia etnea ed indiscusso numero uno di Cosa Nostra per quella provincia. Infatti, l'8 settembre 1978 era stato ucciso Calderone Giuseppe, leader della fazione anticorleonese in Catania, al quale era subentrato il Santapaola, vicino ai corleonesi, per come avevano riferito anche nel presente processo il Buscetta ed il Di Carlo.

Inoltre, l'indicazione di Salvatore Santapaola, quale rappresentante provinciale di Catania sin dal 1991, era frutto di un equivoco in cui era incorso l'Avola sul termine, avendone dato un'accezione diversa da quella degli affiliati delle altre province: e cioè come massimo esponente di Cosa Nostra nella provincia.

L'Avola, invece, si era riferito ad una carica di mera rappresentanza che comportava per chi la ricopriva l'obbligo di riferire quanto gli veniva comunicato dagli emissari delle altre province al soggetto che rivestiva il ruolo decisionale di vertice nell'ambito della provincia etnea.

In altri termini, l'Avola, che non conosceva l'istituto della Commissione provinciale e non aveva fatto né poteva far riferimento ai componenti di tale organo, non aveva avuto alcuna esitazione nell'indicare in Benedetto Santapaola l'incontrastato leader della provincia etnea, al quale ogni rappresentante da lui delegato, compreso ovviamente il fratello Salvatore, aveva l'obbligo di sottostare.

Pertanto, la comunicazione dopo la strage di Capaci ai palermitani, e per essi al Brusca, del nominativo di Salvatore Santapaola, quale rappresentante provinciale, secondo i primi giudici, non comportava alcun reale mutamento dei rapporti di forza all'interno della provincia catanese, perché altrimenti sarebbe stata designata persona diversa dallo stretto congiunto di Benedetto Santapaola che sino ad allora lo aveva rappresentato negli incontri di livello intermedio con gli emissari delle altre province mafiose.

Tale nomina, infatti, si collocava nel segno della continuità, con la sola innovazione per cui Salvatore Santapaola avrebbe da allora rappresentato il fratello, attivamente

ricercato dalle forze dell'ordine, anche negli incontri di vertice con le altre provincie, che dovevano prevedersi più frequenti che nel passato, dato il particolare momento che l'organizzazione stava attraversando, con l'elaborazione di nuove importanti strategie e l'individuazione delle attività più idonee per attuarle.

In definitiva tutti gli elementi processuali acquisiti indicavano Santapaola Benedetto quale titolare del massimo potere decisionale all'interno di Cosa Nostra per la provincia etnea, e quindi egli era la persona senza il consenso della quale nessuno avrebbe potuto manifestare la volontà di tale provincia in ordine alla proposta del Riina di compiere la strage di Capaci.

Non era a tal fine superfluo ricordare che la sentenza n. 80 della Suprema Corte di Cassazione più volte ricordata aveva indubbiamente prodotto conseguenze assai negative per Santapaola Benedetto, del quale era stata confermata in modo definitivo, passando così in giudicato, la condanna per la c.d. strage della circonvallazione di Palermo, commessa il 16 giugno 1982 per uccidere Alfio Ferlito, principale avversario del Santapaola a Catania – città nella quale era stata accertata la supremazia di quest'ultimo nell'ambito di Cosa Nostra – ed era stata, altresì, annullata con rinvio la sua assoluzione da parte del Giudice d'Appello per il plurimo omicidio Dalla Chiesa, Setti Carraro, Russo.

Riconosciuta la qualità di rappresentante della provincia di Catania e quindi di componente della Commissione regionale, i primi giudici ne affermavano la penale responsabilità, osservando che il diretto coinvolgimento del giudicabile nella strage di Capaci si ritraeva anche dalla partecipazione alla sua esecuzione di Pietro Rampulla, affiliato alla famiglia mafiosa di Caltagirone, di cui era vice rappresentate, e pertanto direttamente legato al Santapaola, senza la cui autorizzazione, secondo le regole di Cosa Nostra, non avrebbe potuto partecipare alla esecuzione di un delitto così eclatante.

*

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo, a mezzo del difensore avv. Impelizzeri, ha proposto appello:

- avverso la sentenza della Corte d'Assise in data 26 settembre 1997 con cui è stato condannato alla pena dell'ergastolo;
- avverso le altre misure e sanzioni accessorie irrogate con la predetta sentenza;
- avverso le ordinanze emesse nel giudizio di primo grado.

In particolare, la difesa ha impugnato le seguenti ordinanze:

-L'ordinanza in data 18 e 19 aprile 1997 con cui la Corte aveva rigettato la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 195 c.p.p., di citazione di D'Agata Marcello, quale presunto referente delle circostanze dedotte dai collaboranti Malvagna Filippo e Avola Maurizio in ordine all'asserito consenso dei catanesi e, in particolare, di Santapaola Benedetto al disegno dei palermitani afferente alla strage per cui è processato.

Pertanto la difesa chiedeva la revoca dell'impugnata ordinanza e la rinnovazione parziale del dibattimento per assumere la dedotta prova ex art. 195 c.p.p., eccependo la inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese da Malvagna Filippo e Avola Maurizio non essendo stato escusso il teste di riferimento indicato in D'Agata Marcello, ritenuto uno dei colonnelli del Santapaola, non esaminato nel corso del primo giudizio.

La difesa censurava l'ordinanza del 18/19 aprile 1998 con cui era stata rigettata la richiesta di citazione di Monachino Giovanni e Potente Mario con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaborante Leonardo Messina circa una riunione della Commissione Regionale tenutasi in una località dell'ennese nel febbraio 1992, di cui il Messina avrebbe avuto notizia, alla presenza del Monachino, da Borino Micciché, deceduto anteriormente al pentimento del predetto collaborante.

Poiché le circostanze allegare dal Messina avuto riguardo alla esistenza della Commissione ed alla sua composizione non potevano essere smentite o confermate dal Micciché, la difesa insisteva per l'esame di Potente Mario e Monachino Giovanni, anche perché i primi giudici avevano inopinatamente disatteso le deposizioni degli ingegneri Lupo e Riggi ritenendoli "testi di attendibilità dubbia"

La difesa di Santapaola Benedetto, sempre con riferimento alle dichiarazioni del collaborante Messina Leonardo, che aveva riferito di una partita di caccia effettuata dai latitanti Riina, Provenzano, Madonia e Santapaola di cui gli avrebbe riferito il Micciché, sollecitava la Corte a verificare l'attendibilità del dichiarante esercitando d'ufficio i poteri istruttori conferitigli dal codice di rito, chiedendo in ogni caso di essere ammessa a citare, mediante riapertura parziale del dibattimento:

il sig. Lanza Giuseppe, Principe di Scalea, per escuterlo sulle circostanze riferite dal Messina Leonardo in ordine ai rapporti di conoscenza con il Micciché, ed in particolare:

-se era o non era proprietario di un caseggiato sito in contrada Cametrici, sito tra i comuni di Barrafranca e Pietraperzia, ove a dire del Messina lo stesso era stato condotto dal Micciché e dove si trovavano i predetti latitanti;

-se aveva conosciuto Micciché Liborio;

-se lo aveva ricevuto nella sua abitazione di contrada Cametrici;

-se era proprietario di un nuovo caseggiato vicino al suo ovvero se tale immobile si apparteneva al dr Cutrera Giuseppe, del quale al difesa chiedeva la citazione sulle predette circostanze riferite dal Messina.

*

Nel merito la difesa chiedeva l'assoluzione di Santapaola Benedetto da tutti i reati a lui ascritti con formula ampia, ovvero ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p..

In particolare, il difensore ha censurato le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, i quali, pur partendo da corretti presupposti giuridici, erano giunti ad aberranti conclusioni per quanto riguardava la penale responsabilità del Santapaola in ordine alla strage per cui è processo.

A tal fine rilevava la difesa che sebbene dei collaboratori del peso specifico del Gangi e del Brusca avevano escluso ogni responsabilità dell'imputato, quale mandante o esecutore in ordine alla "strage della circonvallazione", ove perse la vita il Ferlito, la Corte d'Assise, rifacendosi alla condanna definitiva irrogata dalla Corte di Cassazione al Santapaola per tale delitto, assumevano tale circostanza quale le-

gittimo movente che avrebbe indotto l'imputato a decidere (direttamente o per rappresentanza, seppure a malincuore) l'eliminazione del dr Falcone, obliterando la diversa indicazione proveniente dai due citati collaboranti.

Con riferimento al consenso espresso dai componenti della Commissione provinciale o regionale, la Corte, pur assumendo correttamente che era necessario "accertare se il singolo componente fosse stato messo in condizione di esprimere validamente la propria opinione, essendo risultato che in taluni casi vi sono state delle devianze da questa regola", aveva in stridente contrasto con tale principio non adeguatamente apprezzato le dichiarazioni di Brusca Giovanni nella parte in cui il predetto (esecutore ed anche mandante della strage) aveva affermato che tale orrendo delitto era stato ideato e deciso da un gruppo ristretto di persone con l'esclusione di Santapaola Benedetto. Inoltre, la deliberazione, mai revocata, di uccidere il dr Falcone era stata adottata, a dire di tutti i collaboratori, sin dagli inizi degli anni '80, da un numero ristretto di soggetti tra cui non figurava Santapaola Benedetto.

Orbene, la non necessità di una nuova deliberazione alla stregua delle ferree regole di "Cosa Nostra" mal si conciliava con l'assunto dei primi giudici, i quali avevano affermato con l'impugnata sentenza che "...dato il termine trascorso (tra la prima deliberazione e la data della effettiva realizzazione), potendo essere mutate le condizioni interne sarebbe occorsa una nuova deliberazione".

La difesa pertanto censurava le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici sul rilievo che non erano state apprezzate adeguatamente le dichiarazioni favorevoli al Santapaola provenienti dal Brusca e da Avola Maurizio.

Il primo aveva sostenuto che dal 1991 il Santapaola non rivestiva più la carica di rappresentante provinciale, similmente a quanto affermato dal secondo. Ma la Corte d'Assise aveva scisso le dichiarazioni di Brusca, bollandole di inveridicità, e quelle di Avola, dichiarandole errate e giustificando la di lui non perfetta conoscenza dell'istituto della rappresentanza provinciale. Pertanto, la difesa rilevava la totale

nullità della sentenza nella parte in cui il Collegio aveva scelto Avola (sostituendosi al medesimo nell'interpretazione dei fatti narrati) in luogo di Brusca.

In particolare, non era condivisibile l'impugnata sentenza con riferimento al Brusca che aveva riferito:

- che da tempo era l'unico palermitano ad intrattenere rapporti con catanesi;
- che si era rivolto direttamente a due soggetti di Catania per contattare il Rampulla, ma di non averne parlato al Santapaola;
- che Riina dal 1992 non chiedeva mai un parere;
- che la regola di decidere esisteva, ma non sapeva se venisse attuata;
- che in teoria la Commissione regionale decideva sugli omicidi eccellenti, ma di ciò non ne era a conoscenza, né aveva tratto notizie dal padre o dal Riina.

Sotto altro profilo, la difesa rilevava che con l'avvento dei corleonesi si sarebbe instaurata all'interno di Cosa Nostra una dittatura o meglio un direttorio ristretto sin dagli inizi degli anni '80.

Peraltro, era incomprensibile perché il collaborante Di Matteo, che aveva riferito circostanze apprese de relato, era stato ritenuto credibile mentre il Brusca era stato indicato come dichiarante "falso e tortuoso".

Ed ancora, sempre con riferimento al tema centrale della operatività della Commissione regionale, nulla sapevano della sua esistenza i pentiti Ferrante, Gangi, La Barbera, le cui dichiarazioni confermavano il nucleo centrale di quanto riferito dal Brusca. Inoltre, il pentito Cancemi Salvatore (reggente del mandamento di Porta Nuova sin dalla metà degli anni '80) aveva dichiarato che solo la Commissione provinciale di Palermo aveva competenza per gli omicidi eccellenti, indicando l'abitazione del suo amico "Guddo" come luogo ove si riunivano "tranquillamente e frequentemente".

Tuttavia, solo dopo la minaccia di vedersi revocato il programma di protezione, il Cancemi ebbe a dichiarare che esisteva "la Commissione regionale; i componenti di essa sono tutti i capi mandamento della Sicilia" (pag. 1504 sentenza), afferman-

do una palese falsità in quanto agli stesso ne avrebbe fatto parte quale reggente del mandamento di Porta Nuova.

Proprio la falsità di tale dichiarazione avrebbe dovuto indurre la Corte ad accreditare la tesi del Brusca secondo cui “le decisioni venivano assunte da un gruppo ristretto e nel territorio di competenza”, in quanto tale impostazione appariva più conforme alle risultanze processuali, giacché i più gravi eccidi (quelli del giudice Costa, Terranova, Commissario Cassarà, l'on. Lima etc.) furono ideati e consumati senza la presenza del Santapaola.

Altro elemento di giudizio che escludeva l'operatività della Commissione regionale si ricavava dall'omicidio del capitano Russo, in quanto tutti i pentiti avevano affermato che nessun esponente delle altre province aveva diritto di sapere.

Pertanto, non era condivisibile sul punto la sentenza che discriminava tra le vittime della mafia a cagione del loro ruolo ed importanza istituzionale.

Sul tema della Commissione regionale solo i pentiti Di Carlo e Messina avevano riferito della sua esistenza avendola appreso de relato.

In particolare, il Di Carlo, detenuto in Inghilterra dalla metà degli anni '80, essendosi allontanato da Palermo nel 1981, era del tutto inattendibile sia con riferimento al tenore delle sue dichiarazioni in ordine alla Commissione, essendo stato espulso da Cosa Nostra, sia in ordine alle dinamiche mafiose in quanto le avrebbe intuite parlando telefonicamente con Capizzi Benedetto e Nino Gioé.

Analogo giudizio di inaffidabilità meritava ad avviso della difesa Leonardo Messina, le cui incontrollabili informazioni, che traevano origine dal defunto Borino Micciché, erano assolutamente inattendibili con riferimento alla riunione della Commissione regionale tenutasi ad Enna ed alla partecipazione di tale Provenzano, che non rivestiva la carica di rappresentante provinciale, e Barbero Angelo, soggetto che non era uomo d'onore, sconosciuto agli inquirenti, ma non al Messina col quale era stato detenuto al carcere Malaspina di Caltanissetta.

Da ciò si deduceva inequivocabilmente che i nomi dei soggetti indicati quali partecipanti alla fantomatica riunione di Enna erano frutto della galoppante fantasia del

Messina, tra l'altro smentito da tutti i mandanti ed esecutori della strage. Infatti, era dato processuale assolutamente certo che tutte le riunioni e gli incontri per la preparazione della strage erano avvenuti a Palermo a casa di Guddo: quindi, non ad Enna.

Pertanto, in virtù del principio della scindibilità delle dichiarazioni, il Messina era inattendibile sia con riferimento alla riunione della Commissione Regionale, che si sarebbe tenuta ad Enna, sia con riferimento alla sua operatività e ad alla sua composizione.

Le stragi Dalla Chiesa e Ferlito, ad avviso della difesa, non costituivano valido motivo per la strage per cui è processo. Invero primo il Santapaola era stato mandato assolto dall'omicidio Dalla Chiesa, mentre, con riferimento all'eccidio Ferlito, pur essendo stato condannato, sia Gangi Calogero che Brusca Giovanni avevano riferito che tale delitto fu eseguito da un gruppo di palermitani, tra cui loro stessi; che ad ideare il delitto furono soggetti palermitani, ma non il Santapaola.

Essendo inattendibili le propalazioni dei collaboranti, e in particolare quelle caluniose di Avola, la difesa chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento e concludeva:

- per l'assoluzione di Santapaola Benedetto con la formula ritenuta di giustizia;
- in subordine, l'applicazione della diminuzione di cui all'art. 116 c.p., essendo al più stato ipotizzato il delitto di omicidio e non quello di strage;
- l'assoluzione dai capi h), i), l); la concessione delle attenuanti generiche e la rideterminazione della pena.

§

Ritiene la Corte che la sentenza non meriti censura alcuna atteso che i primi giudici con convincente e logica motivazione hanno dato ampio conto delle conclusioni cui sono pervenuti, avuto riguardo al ruolo di capo incontrastato della provincia etnea del Santapaola e quindi di componente di diritto della Commissione regionale che approvò la strategia di attacco alle pubbliche istituzioni di cui la strage di Capaci rappresentò uno dei momenti più elevati.

Alla stregua della puntuale ricostruzione delle vicende interne di Cosa Nostra e dell'evoluzione storica di tale organismo, su cui ci è ampiamente soffermati, le denunciate incongruenze e contraddizioni cui sarebbero incorsi i collaboranti, e principalmente Leonardo Messina, sull'effettivo svolgimento dei lavori della Commissione regionale nell'enneese, sull'accettazione del c.d. teorema Buscetta, sull'esclusiva competenza a deliberare le stragi di un ristretto direttorio, sono all'evidenza argomentazioni prive di pregio, del tutto avulse dalla realtà effettuale e da una corretta analisi della vicenda per cui è processo, che si ritrae compiutamente dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova assunti sia in prime cure che in sede di gravame.

Richiamati i criteri di valutazione della prova, e segnatamente della chiamata in reità e delle c.d. chiamate incrociate, indicati in precedenza, deve ribadirsi che non sussistono elementi di sospetto in ordine al disinteresse ed alla genuinità delle singole propalazioni che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, concretando quella sinergia indiziaria idonea ad affermare con ragionevole certezza la responsabilità dell'imputato. Infatti, nessun elemento processuale ha messo in dubbio la reciproca sconoscenza delle fonti, e anzi si rileva che le stesse non sono contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla condotta del giudicabile, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni singolo propalante e non anche dell'altro.

Alla luce di tali criteri, non è revocabile in dubbio l'attendibilità di Leonardo Messina in ordine alla riunione tenutasi ad Enna, in data 1° febbraio, nel corso della quale si deliberò l'eliminazione del dr Falcone.

Sul punto si fa espresso rinvio a quanto osservato nella parte introduttiva di questo capitolo, con riferimento alla Commissione regionale.

Tuttavia giova ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, nessuna perplessità, dubbio e/o incertezza può infirmare le dichiarazioni del Messina, il quale, ancorché de relato, ha riferito di avere appreso da Borino Micciché di

una riunione della Commissione regionale che si era tenuta in provincia di Enna il 1° febbraio 1992 per decidere l'attentato al giudice Falcone.

Tale dato probatorio assume notevole rilevanza, quale elemento di conferma dell'avvenuta partecipazione dei rappresentanti provinciali alla delibera della strage, o quanto meno di quelli espressamente indicati dal collaborante in Salvatore Riina, Benedetto Santapaola, Giuseppe Madonia e Salvatore Saitta.

Al riguardo va soggiunto che le dichiarazioni del Messina, così come quelle del Malvagna e del Pulvirenti, hanno trovato ulteriore verifica e convalida in quelle del Grazioso e del Cosentino, sicché non può revocarsi in dubbio che in quel torno di tempo che va dall'estate del 1991 al 1° febbraio 1992, nell'ennese si svolsero molto probabilmente vari abboccamenti, almeno due, tra i rappresentanti delle province mafiose nel cui ambito si deliberò la suddetta strategia di scontro frontale con lo Stato per indurre gli esponenti politico-istituzionali alla trattativa, secondo il progetto politico di Riina che prevedeva di "fare la guerra allo Stato per poi fare la pace".

Tale indubbia conquista processuale rende del tutto superfluo il richiesto approfondimento probatorio sul tema, atteso che, per le condivisibili motivazioni che si rinvennero nell'impugnato provvedimento, non sussistono plausibili ragioni per revocare l'ordinanza in data 18-19 aprile 1997 con cui erano state rigettate le richieste istruttorie puntualmente riproposte dalla difesa con l'atto di gravame.

Sul punto è appena il caso di ribadire che le prove addotte, né nuove né decisive, non spiegano alcuna reale influenza ai fini della decisione, atteso che il Messina ha riferito notizie apprese da Borino Micciché, con il quale si era appartato, per come riferito dai testi Lupo e Riggi e dallo stesso dichiarante, che ha precisato di aver ricevuto la confidenza della imminente riunione della Commissione quando entrambi erano in cucina assieme a Monachino Giovanni e Potente Mario, entrambi affiliati alla locale famiglia mafiosa. D'altronde non è plausibile ritenere che di tale riservata questione il Micciché abbia potuto discorrere col Messina alla presenza di estranei, come i predetti testi Lupo e Riggi, mentre nessuna incidenza poteva avere

la presenza di affiliati, quali Potente e Monachino, atteso che la conversazione fu assai breve, essendosi esaurita in quasi cinque minuti, dopodiché il dichiarante assieme a Riggi e Lupo lasciò l'abitazione del Micciché.

Peraltro, solo il successivo lunedì, presso la miniera di Pasquasia, il Messina aveva appreso dal Micciché che in sede di Commissione si era deciso di eliminare il giudice Falcone.

Non va infine dimenticato che il Messina, in sede di controesame, ha avuto modo di rettificare le sue precedenti dichiarazioni, escludendo quale fonte delle sue conoscenze sul punto l'avv. Raffaele Bevilacqua, ad ulteriore conferma della genuinità della fonte propalatoria.

Pertanto, la citazione – a conferma di quanto appreso ~~dalla~~ fonte diretta, Micciché, non compulsabile perché deceduta – delle persone presenti da detto incontro, per le modalità di svolgimento dello stesso, appare del tutto superflua ed ultronea, atteso che costoro, in ogni caso, non possono surrogare l'originaria fonte di riferimento del Messina, le cui propalazioni, per le suesposte ragioni vanno accreditate e non revocate in dubbio per come pretende la difesa.

Per le suddette ragioni, vanno rigettate le ulteriori richieste volte ad apprezzare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante, che il Collegio reputa di dover esitare positivamente, atteso che appare priva di conducenza la sollecitazione difensiva in tal senso e la conseguente richiesta di riapertura del dibattimento per l'esame di un testimoniale che si appalesa del tutto inconferente rispetto al thema probandum. Difatti, la presenza in quel di Cametrici di esponenti del ggota mafioso, latitanti da tempo, riferita dal Messina e le attività sociali da questi svolte non possono di certo essere smentite o provate dai testi adottati dalla difesa dell'imputato, attesa la palese inconducenza e non decisività dei temi di prova su cui dovrebbero essere chiamati a deporre.

Di contro nessuna rilevanza assume ai fini propostisi dalla difesa l'esame di D'Agata Marcello, escusso all'udienza del 22 settembre 1999, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., quale referente delle circostanze riferite dai collaboranti Malvagna e Avola.

Sul punto è appena il caso di osservare che D'Agata, che non è un collaborante ed ha riportato condanna alla pena dell'ergastolo per gravi delitti di sangue e in quanto associato per delinquere di stampo mafioso, ha improntato la sua deposizione in termini volti unicamente a screditare l'Avola ed il Malvagna, con i quali era stato codetenuto.

È altresì sintomatico che pur avendo ammesso di aver conosciuto il Malvagna per il tramite dell'Avola, il D'Agata ha tuttavia negato di aver effettuato delle confidenze ai predetti e tanto meno di aver riferito quanto da loro narrato in ordine alle vicende relative alla strage per cui è processo.

La comprensibile negativa del D'Agata, che non ha intrapreso alcuna collaborazione con la giustizia, sicché è portatore di un evidente interesse a smentire il Malvagna, che ha accusato di essere un drogato, e l'Avola, non inficia le propalazioni di costoro, che sono finite per coincidere con quelle del Pulvirenti, del Grazioso, del Cosentino e del Messina per quanto riguarda la partecipazione della famiglia di Catania, e segnatamente di Santapaola Benedetto, alla riunione che si tenne nell'ennese e nel cui corso si decise da parte dei componenti della Commissione regionale l'eliminazione del giudice Falcone.

Pertanto, le dichiarazioni rese dal D'Agata, in quanto palesemente interessate a smentire i predetti collaboranti, non appaiono idonee ad infirmare le circostanze che i predetti hanno dichiarato di aver appreso dalla suddetta fonte in via confidenziale, attesa la loro comune appartenenza al medesimo sodalizio mafioso e quindi la concreta possibilità che tra i predetti si sia discusso, per com'è normale, di vicende così gravi ed eclatanti che riguardavano così da vicino l'organizzazione ove militavano.

*

Nel merito si osserva che va respinta la tesi difensiva secondo cui la strage per cui è processo va ricondotta all'iniziativa di un direttorio al quale risulta estraneo il Santapaola.

Ed invero va disattesa, perché priva di pregio, la tesi secondo cui le scelte decisionali all'interno di Cosa Nostra erano appannaggio esclusivo di un gruppo ristretto, laddove si ponga mente sia all'evolversi degli eventi, che medio tempore si sarebbero verificati dopo la guerra di mafia, sia alle ampie e dettagliate precisazioni di Brusca, che, narrando del c.d. progetto aperto, ha consentito di superare l'originaria tesi della responsabilità per la strage di Capaci di un direttorio, ricusata a ragione dei primi giudici, e di suffragare quella della responsabilità collegiale della Commissione che, attraverso le riunioni frazionate, aveva riattualizzato la decisione di eliminare il dr Falcone per le motivazioni ampiamente illustrate nel relativo capitolo dedicato a tale tema.

Analoga sorte, per la palese infondatezza, meritano i motivi di gravame prospettati dal difensore avuto riguardo ai meccanismi che regolavano, all'epoca della strage di Capaci il funzionamento della Commissione regionale di Cosa Nostra.

Le suddette censure appaiono prive di pregio, atteso che all'evidenza appaiono frutto di una strumentale lettura delle emergenze probatorie che non tiene conto della sinergica valutazione delle fonti di prova.

Tuttavia, su tali temi processuali, afferenti alla concorsuale responsabilità dei componenti la Commissione regionale di Cosa Nostra in ordine alla deliberazione dei cosiddetti delitti eccellenti, vale la pena di ribadire che le argomentazioni offerte dai primi giudici, su cui ci si è ampiamente soffermati in precedenza, appaiono non solo congrue ed esaustive, ma del tutto incensurabili e condivisibili, laddove si ponga mente al fatto che la strage di Capaci, preceduta dall'omicidio dell'on. Lima, costituisce il primo eclatante esempio di attacco frontale nei confronti dei rappresentanti politico-istituzionali dello Stato, di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti escussi anche in sede di riesame.

Conseguentemente, ininfluente appare il richiamo alle pregresse dichiarazioni di Cancemi e Brusca, la cui strumentale e mistificante lettura appare superata dalla considerazione che entrambi i propalanti, accreditando la tesi accusatoria della collegialità delle decisioni per i cosiddetti omicidi eccellenti, hanno concordemente

riferito che la strategia di attacco allo Stato era stata approvata nel corso di una riunione della Commissione del febbraio 1992, alla quale avevano preso parte solo alcuni capimandamento, secondo la metodica della suddivisione in cellule tra loro non comunicanti adottata dal Riina.

Inoltre, è dato probatoriamente certo ed indiscutibile, ancorché ricavabile attraverso la prova logica e l'attenta esegesi delle complessive risultanze processuali, che la deliberazione della strategia stragista da parte dei membri della Commissione si realizzò mediante una serie di riunioni frazionate di tale organo, diviso in sottogruppi tra loro non comunicanti se non attraverso Riina, in ossequio a criteri di riservatezza e compartimentazione tra i partecipanti alle varie sottocommissioni destinati a prevenire eventuali delazioni.

Tali conclusioni appaiono condivisibili alla stregua di quanto a suo tempo evidenziato in ordine alla maturazione della strategia stragista da parte del vertice provinciale e regionale di Cosa Nostra ed alle modalità con cui tale progetto politico venne attuato sul piano militare.

Senza indugiare oltre su tali temi di carattere generale, su cui i primi giudici si sono ampiamente diffusi e in merito ai quali ci si è già soffermati, giova qui sinteticamente osservare, al fine di evitare inutili ripetizioni, che:

-Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si tradusse in un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, involse la cupola mafiosa provinciale e regionale, in virtù delle consolidate e notorie regole della competenza.

-La prova rappresentativa e logica, che si ritrae dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova, convalida l'assunto dei primi giudici, al di là di ogni ragionevole dubbio;

-Tutti i capimandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà venne vei-

colata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui per il tramite dei loro sostituti, per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina;

-L'ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell'attentato venne data da Salvatore Biondino ai capimandamento in stato di libertà; il che rende evidente che per i capimandamento detenuti, una volta informati i loro sostituti, questi fecero ricorso ai soliti canali di comunicazione;

-L'assenza di qualsivoglia dissociazione dal proposito maturato, di cui non v'è traccia nei detti dei collaboranti, impone di ritenere che, a parte l'accertato consenso manifestato da alcuni capimandamento desumibile dalle prodezze dei collaboranti o dalla loro acclarata partecipazione alla strage (ivi compresa quella di Via d'Amelio che costituì la più diretta ed immediata esplicazione della medesima strategia) tutti aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del Riina;

-L'iniziativa di attacco frontale allo Stato proposta dal Riina venne approvata dai componenti della Commissione regionale, ivi compreso l'odierno appellante, non essendo stata registrata una aperta e manifesta dissociazione dai fatti-reato per cui è processo, avendovi invece il Santapaola contribuito direttamente attraverso l'apporto di uomini e mezzi.

Va quindi disattesa, perché priva di pregio, la tesi secondo cui le scelte decisionali all'interno di Cosa nostra erano appannaggio esclusivo di un gruppo ristretto, laddove si ponga mente sia all'evolversi degli eventi, che medio tempore si sarebbero verificati dopo la guerra di mafia, sia alle ampie e dettagliate precisazioni di Brusca, che, narrando del c.d. progetto aperto, ha consentito di superare l'originaria tesi della responsabilità per la strage di Capaci di un direttorio, riacquisita a ragione dei primi giudici, e di suffragare quella della responsabilità collegiale della Commissione che, attraverso le riunioni frazionate, aveva riattualizzato la decisione di eliminare il dr Falcone per le motivazioni ampiamente illustrate nel relativo capitolo dedicato a tale tema.



Esclusa, la suddetta ipotesi, deve necessariamente convenirsi che tale orrendo crimine ha indubbiamente involto la responsabilità dei componenti della Commissione provinciale e regionale, atteso che con la loro condotta adesiva all'iniziativa del Riina ne hanno rafforzato il proposito criminoso.

Ed invero, la responsabilità dell'appellante si ritrae proprio dalla finalità perseguite con la strage, che si inquadrava in un più ampio programma delittuoso deliberato dai vertici regionali del sodalizio mafioso, che ne debbono rispondere, quali concorrenti morali, unitamente ai partecipi che si occuparono della fase esecutiva.

Richiamati i criteri individuati in tema di responsabilità concorsuale, è indubbio che la volontà manifestata dal Santapaola nel corso della riunione tenutesi in provincia di Enna di per sé idonea a integrare l'elemento soggettivo del reato di strage e degli altri delitti contestati al giudicabile, poiché, una volta prestato il consenso all'uccisione del giudice Falcone, si deve considerare implicito l'assenso all'impiego delle modalità ritenute più idonee a raggiungere lo scopo da parte degli esecutori materiali del progetto criminale, che per le obiettive difficoltà di colpire il bersaglio sottoposto a stretta vigilanza non potevano non richiedere l'impiego di mezzi idonei a porre in pericolo l'incolumità pubblica.

*

Pretestuoso appare il riferimento ad alcuni omicidi eccellenti da parte della difesa, deliberati dalla Commissione provinciale di Palermo, per escludere la responsabilità dei componenti di quella regionale, così ribadendo la tesi dello strapotere del direttorio cui era estraneo il Santapaola.

Sul punto vale la pena di osservare che solo i delitti che impegnavano gli interessi generali di Cosa Nostra erano di competenza degli organi di vertice di Cosa Nostra, per come esattamente osservato con l'impugnata sentenza con cui si è dato conto come l'omicidio di Pier Santi Mattarella venne approvato dalla Commissione regionale, mentre quello del giudice Terranova, all'epoca parlamentare, fu respinto e venne attuato, per volere della Commissione provinciale di Palermo, una volta che

l'uomo politico dismise la carica elettiva e riprese l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Tutto ciò a dimostrazione della sensibilità politica, se così si può dire, dimostrata nell'individuare gli obiettivi da colpire, la cui eliminazione era sottoposta di volta in volta ed in ragione dell'impatto sulla pubblica opinione, all'organo deliberativo provinciale ovvero anche a quello regionale, senza che ciò possa creare alcuna discriminazione tra le vittime della mafia.

Sul tema della Commissione regionale si sono registrate le ulteriori dichiarazioni rese da Cosentino e Grazioso che integrano quelle apprezzate dai primi giudici, sicché priva di pregio appare la censura mossa alle propalazioni del Di Carlo, il quale ha riferito, alla stregua dell'esperienze maturate in Cosa Nostra a fianco dei corleonesi, quanto a sua diretta conoscenza, ancorché risalente nel tempo. D'altronde le su dichiarazioni si legano sinergicamente con quelle dei pentiti storici della mafia, quali Buscetta e Calderone, il quale ultimo ha fornito indicazioni di prima mano essendo il fratello di Giuseppe Calderone che aveva assunto la qualità di segretario della Commissione regionale, sul cui funzionamento e sulla cui competenza in ordine agli omicidi eccellenti all'epoca della strage per cui è processo non possono nutrirsi dubbi di sorta.

Conseguentemente del tutto fuorvianti e prive di aderenza rispetto al tessuto probatorio appaiono le tesi difensive secondo cui le riunioni della Commissione regionale si svolgevano a Palermo, a casa di Girolamo Guddo, e non ad Enna, che è posta al centro dell'Isola. La evidente inconsistenza dell'argomento impone di non immorarsi oltre.

*

La causale individuata dai primi giudici è indiscutibilmente rinvenibile in capo al Santapaola, ancorché la difesa l'abbia revocata in dubbio alla stregua delle dichiarazioni rese dal collaborante Natale di Raimondo e di quelle, asseritamente caluniose di Maurizio Avola.

Quanto al primo aspetto vale la pena di ricordare che la sentenza con cui la Suprema Corte di Cassazione aveva definito il maxiprocesso aveva comportato per Benedetto Santapaola la definitiva conferma della condanna per la strage della circoscrizione di Palermo, commessa il 16 giugno 1982, al fine di uccidere Alfio Ferlito, principale avversario del Santapaola a Catania, ed era stata, altresì, annullata con rinvio l'assoluzione del giudicabile per il plurimo omicidio Dalla Chiesa, Setti Carraro, Russo.

Fatte queste premesse deve osservarsi che nessun rilievo processuale può ricavarsi dalla ritrattazione da parte dell'Avola delle sue precedenti dichiarazioni, atteso che il collaborante ha avuto modo di precisare che il suo mutato atteggiamento processuale, su cui ha fatto vertice la difesa, era frutto di un malinteso con il Servizio di protezione.

Nel corso del presente giudizio, all'udienza del 19 gennaio 2000, sono state acquisite ad istanza della difesa le dichiarazioni rese il 27 ottobre 1999, dall'Avola nell'ambito del processo per rapina nei confronti di Salvatore Cristaldi +12, celebrato dinanzi al Tribunale di Catania, con le quali il collaborante ritrattava quelle rese precedentemente affermando tra l'altro di non avere mai fatto parte dell'organizzazione diretta da Benedetto Santapaola.

L'Avola, però, nel corso dell'udienza del 18 novembre 1999, nell'ambito di un dibattimento per omicidio, in corso dinanzi all'A.G. di Catania, dichiarava di voler proseguire nella collaborazione con la giustizia, significando che la sua precedente ritrattazione era da attribuirsi alle questioni insorte con appartenenti al Servizio Centrale di Protezione, ricollegabili ad una serie di disservizi che indicava.

Nello specifico ha affermato: " Lo posso spiegare benissimo, io avevo ritrattato perché ho problemi con il Servizio Centrale che si era capita diciamo la mia situazione, ho risolto il problema benissimo facendo togliere tutto questo programma, tutte queste cose che dice lo Stato di proteggere i familiari dei collaboranti, cosa che non è vera, lo dico da qua fino a 100 anni, lo Stato non può proteggere a nessuno, se io sono vivo e la mia famiglia è viva lo debbo soltanto al signor Nitto Santa-

paola che non vuole assassinare i miei figli perché non è nella sua logica, o mia moglie o me stesso. Allora a questo punto io collaboro, continuo a collaborare solo senza famiglia, senza programma, senza soldi, non voglio rinfacciato dallo Stato niente, che un poliziotto prende di meno di un collaborante, che la casa l'affittano, e documenti non ne ho, ho problemi con le bambine se devono andare ad una gita perché non hanno un documento, a questo punto i miei figli camminano da soli, normali e puliti, quando Dio li vorrà punire o chi per lui, poi ci vedremo in faccia quando saremo più grandi. Io credo che la famiglia a cui ho appartenuto io di Cosa Nostra non agirà mai mai in quel senso, però dallo Stato non voglio più niente, anzi devono scomparire dalla mia vita, io voglio fare i colloqui tranquillo e non voglio che mia moglie l'accompagni nessuno, voglio stare tranquillo, io non voglio istituzioni in giro allora continuo a collaborare. Se loro mi impongono per forza che devo stare sotto programma io non collaboro più, perché io dallo Stato non voglio niente, io ho finito con lo Stato, ho chiuso. Voglio collaborare semplicemente, se mi vuole credere la Corte, di quello che ho fatto e di quello che so per sentito dire, se mi crede. Questo è il collaboratore Maurizio Avola, dallo Stato non vuole più niente, non voglio rinfacciato praticamente niente e documenti non ne voglio e non voglio più niente" (pagg. 6-8, ud. del 18 novembre 1999).

Il dichiarante ha precisato nel corso di detta udienza di aver risolto i suoi problemi e quelli dei suoi familiari, recidendo i legami con il suddetto Servizio, aggiungendo che era sua intenzione non chiedere alcun aiuto economico allo Stato; che "ci sono persone che mi remano contro" all'interno delle Istituzioni; che il di lui padre, che aveva subito l'incendio della villetta nel 1995, lo aveva invitato a ritrattare, su sollecitazione di Roberto D'Agata; che aveva deciso di riprendere la collaborazione, a seguito di scelta autonoma, anche se aveva maturato tale determinazione grazie a un colloquio avuto con il direttore del carcere nel quale era ristretto, il quale era riuscito a fargli comprendere l'importanza di collaborare e la necessità di non contribuire, con il suo comportamento processuale, a far uscire dal carcere i responsabili di gravi delitti; che il Servizio Centrale non aveva predisposto misure idonee

per consentire ai suoi familiari di effettuare i colloqui con le necessarie condizioni di sicurezza e che gli stessi erano ancora in vita perché l'organizzazione a cui era appartenuto non aveva voluto eliminarli; che egli era stato costretto, quando già era divenuto collaboratore di giustizia e si trovava in stato di libertà, a muoversi con i documenti intestati ad Avola e con la propria vettura targata Catania; che non gli era stato permesso di avere le pagelle originali dei propri figlioli (pagg. 15, 22 e segg., ud. 18 novembre 1999).

Alla stregua di tale mutato atteggiamento del dichiarante la Procura Distrettuale di Catania, con nota del 1° dicembre 1999, versata in atti, inoltrava una nuova richiesta di adozione dello speciale programma di protezione, ponendo in risalto la valenza della sua rinnovata collaborazione.

È quindi evidente che la ritrattazione del 27 ottobre 1999 ha rappresentato un mero atto di protesta conseguente ai difficili rapporti col Servizio Centrale di Protezione. In ogni caso va sottolineato che la suddetta ritrattazione è stata effettuata in maniera generica, senza alcun riferimento al coinvolgimento dell'imputato Benedetto Santapaola nei fatti di strage, per cui alla stregua di tale atteggiamento processuale non possono revocarsi in dubbio le pregresse dichiarazioni dell'Avola rese in prime cure.

Tuttavia, vale la pena di ribadire la sicura affidabilità del contributo reso da Maurizio Avola nell'ambito del giudizio di prime cure, alla stregua delle condivisibili motivazioni che si rinvengono nell'impugnata sentenza, che ha, altresì, ritenuto che la commissione, in concorso con altro collaborante, Claudio Severino Samperi, di ulteriori reati di rapina da parte dell'Avola, dopo l'inizio della collaborazione e successivamente alla deposizione resa nel corso del giudizio di primo grado, non fosse idonea ad incidere sull'attendibilità dello stesso.

Alla stregua di tali argomentazioni deve escludersi che le accuse mosse dall'Avola al Santapaola abbiano natura calunniosa, non essendo rinvenibile in atti concreti elementi da cui poter trarre il convincimento palesato dalla difesa con i motivi di

gravame, atteso che il dichiarante non è stato mosso da sentimenti di odio o di vendetta o da ragioni ritorsive nei confronti del giudicabile.

*

La sicura indicazione di Benedetto Santapaola, quale rappresentante della provincia di Catania, e la sua partecipazione ai fatti per cui è processo non è quindi revocabile in dubbio, attesa la inequivoca valenza probatoria del coinvolgimento di Pietro Rampulla, nella fase esecutiva della strage di Capaci, con un ruolo di vitale importanza, cioè quale artificiere, che non si sarebbe potuto realizzare senza il consenso di chi era posto al vertice della struttura territoriale di Cosa Nostra operante nella provincia di Catania, nella quale il predetto Rampulla era inserito.

Quest'ultimo, infatti, era transitato dalla famiglia di Mistretta a quella di Caltagirone, per come riferito da Antonino Calderone, che aveva appreso da Benedetto Santapaola che il Rampulla rivestiva la carica di vice rappresentante, e da Maurizio Avola, il quale ha ribadito le sue precedenti indicazioni in tal senso anche nell'ambito del processo c.d. Via D'Amelio ter, nel corso della deposizione resa il 9 aprile 1999 (pagg. 186-187).

Nessun rilievo di segno contrario poi assumono le diverse dichiarazioni di Giovanni Brusca e Calogero Ganci, i quali non necessariamente debbono e possono conoscere le vicende personali di ogni singolo associato, ivi compreso il Rampulla, che però, a loro dire, poteva essere reperito tramite gli affiliati alla famiglia di Catania, per come si evince dal fatto che per contattarlo il Brusca si rivolse ad Eugenio Galea, vice rappresentante provinciale, e Vincenzo Aiello, che erano preposti a mantenere i contatti tra i catanesi ed i palermitani.

Si è già osservato che l'inserimento del Rampulla nella famiglia di Caltagirone ed il suo coinvolgimento nella strage di Capaci involge l'adesione del soggetto posto al vertice della struttura associativa territoriale, secondo una consolidata regola di Cosa Nostra che ha trovato una specifica conferma nelle dichiarazioni rese da Maurizio Avola (pagg. 20 e 21, ud. del 14 marzo 1996).

Deve quindi convenirsi con i primi giudici che detta conclusione “ è perfettamente conforme alla ripartizione delle competenze all’interno di Cosa Nostra, in base alla quale non toccava di certo al Brusca, senza un incarico specifico da parte del Riina, di prendere i contatti per informare il Santapaola dell’incarico che veniva assegnato al Rampulla ed appare coerente con il fatto che il Santapaola era al corrente per ben altre vie sia della strage che doveva essere compiuta sia dell’utilizzazione per tale fine di un “uomo d’onore” della sua provincia”.

Nel corso del presente giudizio d’appello, si sono aggiunte a quelle già esaminate le dichiarazioni di Natale Di Raimondo, il quale ha riferito di aver conosciuto Pietro Rampulla, a seguito di presentazione da parte di Eugenio Galea avvenuta a Catania; di sapere che Rampulla apparteneva alla famiglia di Mistretta, diretta da Giuseppe Farinella; di aver visto il Rampulla in compagnia di Eugenio Galea, ma di non averlo mai visto con Benedetto Santapaola; di aver conosciuto Giuseppe Farinella nel corso della comune detenzione nel carcere del Ucciardone; di aver saputo in Cosa Nostra che questi si “occupava della famiglia di Mistretta”, di non essere a conoscenza di quale ruolo rivestiva, anche se gli risultava una sua “posizione elevata” (pagg. 110-112 del verbale delle dichiarazioni rese il 6 maggio 1999 nell’ambito del proc. Borsellino ter).

A ben vedere, tale ulteriore dato probatorio non appare idoneo ad inficiare la conclusione alla quale è giunta la Corte di primo grado.

Ed infatti, Di Raimondo ha narrato dei rapporti tra Eugenio Galea e il Rampulla, che gli era stato presentato a Catania, per cui può lecitamente ritenere che lo stesso fosse davvero transitato nella famiglia di Caltagirone per come hanno concordemente riferito Maurizio Avola e Antonino Calderone.

Che il Di Raimondo non sia depositario di informazioni precise ed aggiornate, similmente a Brusca e Ganci, si evince dal fatto che il dichiarante, che nell’ambito della famiglia catanese rivestiva il ruolo di killer, non ha saputo specificare la fonte delle sue conoscenze.

In ogni caso dalle sue dichiarazioni emerge una conoscenza del Rampulla del tutto generica e la carenza assoluta di notizie in ordine ai rapporti intercorrenti tra quest'ultimo e Santapaola, sebbene gli stessi siano conclamati e processualmente emersi anche nel corso del presente giudizio. Basti pensare all'intervento, nell'estate del 1978, del Rampulla per disinnescare l'ordigno collocato nella vettura di Giuseppe Calderone, di cui ha riferito Antonino Calderone (pagg. 131-133, ud. del 22 febbraio 1996).

Pertanto le indicazioni provenienti da Di Raimondo non appaiono idonee ad incidere sulle conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici circa l'inserimento di Pietro Rampulla nella famiglia di Caltagirone e quindi nella provincia mafiosa di Catania.

*

A conferma della piena adesione di Benedetto Santapaola nella strategia di confronto armato con lo Stato vanno apprezzate le dichiarazioni dei collaboranti che hanno riferito di attentati, di progetti di agguato e di intimidazioni da porre in essere nel catanese e fuori dal territorio siciliano nel quadro della medesima strategia nella quale rientra la strage di Capaci.

Al riguardo vanno evidenziate le dichiarazioni dei collaboranti che sono stati in grado riferire sul punto.

Giovanni Brusca, ha precisato che l'omicidio dell'ispettore Lizzio andava collocato nella più ampia strategia di attacco allo Stato pianificata da Cosa Nostra, riferendo altresì della disponibilità manifestata da Eugenio Galea e Vincenzo Aiello, a contribuire ulteriormente alla stessa attraverso l'effettuazione di azioni criminali.

Filippo Malvagna, ha narrato dell'attività delittuose di intimidazione nei confronti del sindaco pro-tempore di Misterbianco, Antonio Di Guardo; del figlio di Giuseppe Fava, Claudio; dell'avvocato Guarnera; del Tribunale di Catania, nonché dell'attività informativa volta ad effettuare attentati in Toscana e a Torino;

Giuseppe Grazioso ha riferito dell'uccisione dell'ispettore Lizzio e dell'attentato programmato in danno del dr Marino.

Antonino Cosentino, ha narrato dell'eliminazione dell'ispettore Lizzio e di analoghi progetti riguardanti vari magistrati tra cui il dr Ferrara, il dr Zuccaro e il dr Petralia.

Tali dati probatori che offrono ulteriori elementi di prova a sostegno del coinvolgimento dei vertici della provincia di Catania nella più ampia strategia criminale approvata dai vertici di Cosa Nostra, a far data dalla fine dell'estate del 1991, rendono evidente come la strage di Capaci rappresenti uno dei più virulenti momenti della sua concreta attuazione.

Del resto, i detti collaboranti non hanno avuto dubbi nell'inserire le azioni su riportate nella medesima strategia. In verità, non è nemmeno pensabile che Benedetto Santapaola abbia dato il proprio consenso alla strategia complessiva e non anche al crimine più eclatante rientrante nella stessa.

*

Il progetto di attentato al giudice Di Pietro, prospettato da Eugenio Galea e di cui ha riferito Giovanni Brusca, consente di suffragare, anche se indirettamente, il coinvolgimento di Benedetto Santapaola nella più ampia strategia criminale nella quale si colloca la strage di Capaci.

In particolare, il Brusca ha riferito che, in epoca successiva alla strage di Via D'Amelio, Eugenio Galea gli aveva prospettato, per conto della famiglia mafiosa di Catania, l'opportunità di eliminare il dr Di Pietro, per distogliere la pressione su Cosa Nostra, aumentata a seguito delle due stragi. La notorietà del magistrato, a seguito delle indagini di Tangentopoli, lo rendeva un importante obiettivo idoneo a stornare l'attenzione, spostandola dal Sud al Nord, sulle stragi avvenute nell'Isola. Galea aveva suggerito di affidare l'esecuzione dell'attentato a Santo Mazzei, che operava a Milano. Su richiesta del Galea, che aveva richiesto l'intervento dei palermitani per persuadere il Mazzei con maggiore facilità, Brusca aveva richiesto ed ottenuto da Salvatore Riina l'autorizzazione ad agire, ma il progetto non era stato iniziato e portato a termine a causa dell'arresto del predetto Mazzei (pagg. 69-71, ud. 1° luglio 1999).



Tale iniziativa criminale poi sfumata mette in evidenza come la famiglia mafiosa di Catania e per essa Benedetto Santapaola non era contrario all'esecuzione di delitti eccellenti, nell'alveo della strategia approvata dai vertici di Cosa Nostra, purché essa si estrinsecasse lontano dalla sua provincia e nel caso di specie dalla Sicilia al fine di allentare la morsa repressiva dello Stato.

Sulla stessa lunghezza d'onda di quelle di Brusca si pongono le dichiarazioni rese da Maurizio Avola nel corso del processo c.d. Via D'Amelio ter.

Il dichiarante ha infatti riferito che Eugenio Galea aveva avuto un incontro, sul finire del 1992, all'albergo Excelsior di Roma, al quale aveva partecipato Marcello D'Agata, Pacini Battaglia ed altri; che il Galea aveva riferito del progetto di uccidere il dr Di Pietro, a Bergamo; che Marcello D'Agata si era offerto di partecipare all'attentato; che l'uccisione del dr Di Pietro era "un favore" all'on. Craxi; che l'impegno di portare a compimento il progetto delittuoso era stato assunto dalla famiglia catanese.

L'Avola ha altresì precisato di non sapere se Benedetto Santapaola fosse a conoscenza di tale progetto omicidiario, ma che la sua partecipazione, quale esecutore materiale, a tale crimine non sarebbe mai potuta avvenire senza che il Santapaola venisse informato; che Benedetto Santapaola gli aveva comunicato che l'attuazione del progetto doveva essere sospesa, in quanto l'uccisione del dr Di Pietro non rientrava "più negli accordi" poiché qualche cosa era andata male.

*

Il progetto politico coltivato da Cosa Nostra, di cui ha riferito Leonardo Messina, parimenti, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Maurizio Avola rese all'udienza del 14 marzo 1996.

In particolare, il collaborante ha narrato che, a fine estate del 1992, Eugenio Galea aveva partecipato ad una riunione con i palermitani, a seguito della quale era emersi che Salvatore Riina intendeva attaccare lo Stato e che voleva dar vita ad un nuovo partito politico nel quale inserire soggetti incensurati che avrebbero consentito di curare gli interessi dell'organizzazione.

Tale riunione consente di suffragare la tesi del coinvolgimento dei vertici delle province in un disegno cospirativo di ampio respiro approvato da Cosa Nostra. Ed invero, tenuto conto dell'epoca in cui si tenne e dello spessore dei partecipanti, tale incontro si pone come naturale prosecuzione di analoghi incontri svoltisi sul finire del 1991 e agli inizi del 1992.

La partecipazione di Eugenio Galea, saldamente legato a Benedetto Santapaola, che aveva dismesso a favore del fratello Salvatore la carica di rappresentante della provincia, tradisce il diretto coinvolgimento in tali iniziative dell'imputato.

Al riguardo non va dimenticato che Leonardo Messina, ha riferito della partecipazione del Santapaola alla riunione tenutasi il 1° febbraio 1992, nel corso della quale si decise l'eliminazione del giudice Falcone.

*

La fornitura di congegni elettronici e di esplosivo ai consociati palermitani da parte di affiliati alla famiglia di Catania, rende manifesto lo stretto rapporto esistente tra le due strutture territoriali di Cosa Nostra facenti capo a Salvatore Riina e Benedetto Santapaola.

Con riferimento alla strategia di attacco frontale allo Stato intrapresa da Cosa Nostra, il collaborante Giuseppe Grazioso ha riferito che persone di Palermo avevano richiesto dei telecomandi e di essere stato, pertanto, incaricato da Piero Puglisi di procurarli. Ha precisato di essersi attivato in tal senso e che i due telecomandi giungevano a Catania in due occasioni (pagg. 101-102, ud. del 22 settembre 1999).

Ha precisato il Grazioso che la prima volta aveva consegnato il congegno al Puglisi, che lo faceva avere a Eugenio Galea, il quale, a sua volta, doveva consegnarli ai palermitani. L'ultima consegna l'aveva effettuata a Enzo Aiello, che nell'occasione si era mostrato alterato in quanto i palermitani, in compagnia di Eugenio Galea, avevano dovuto aspettare molto tempo (pagg. 103, 104 e 106, ud. cit.).

Ha aggiunto che l'incarico di procurare i telecomandi gli era stato conferito tra la fine del 1991 o gli inizi del 1992. La consegna avveniva dopo la strage di Capaci e in due circostanze (pagg. 106-107, ud. cit.).

Gioacchino La Barbera, durante la comune detenzione nel carcere di Rebibbia, nel corso del 1993, gli aveva fatto capire che lui stesso e Antonino Gioé si erano recati a Catania per prelevare i telecomandi (pagg. 107-108, ud. del 22 settembre 1999).

Il dichiarante, ha riferito che la persona a cui si era rivolto per avere i telecomandi era tale Beppe Di Stefano, titolare di una piccola azienda, il quale li aveva fatti arrivare da Milano (pagg. 136, 195, ud. del 22 settembre 1999). Ha precisato anche di non essere certo se la consegna dei telecomandi era stata effettuata a strage di Via Mariano D'Amelio consumata (pag. 196, ud. del 22 settembre 1999).

Quanto narrato dal Grazioso ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca, Gioacchino La Barbera e Filippo Malvagna.

In particolare, Brusca ha narrato che il telecomando da usare per l'attentato da porre in essere in pregiudizio del dr. Pietro Grasso era stato procurato tramite i catanesi Eugenio Galea e Enzo Aiello; che la fornitura del telecomando era avvenuta dopo la strage di Capaci; che Biondino, consapevole che per tale ultimo delitto, era stato impiegato un semplice telecomando per aeromodellismo, gli aveva consegnato un depliant di vari tipi di radiocomandi, tra i quali diversi apricancelli con l'indicazione della marca e qualità; che il Biondino gli aveva consigliato l'acquisto di un radiocomando specifico, tra quelli riportati nel depliant; che pertanto aveva dedotto che il Biondino doveva essere già in possesso di quel tipo di telecomandi.

Brusca ha anche precisato che Gioacchino La Barbera si era recato a ritirare il telecomando, forse in compagnia di Gioé; che durante il tragitto era stato controllato ad un posto di blocco, senza che gli appartenenti alle forze dell'ordine si rendessero conto della presenza del pacco ove era custodito il radiocomando; che, una volta giunti a Palermo, il La Barbera consegnava il telecomando al Biondino che provvedeva a farlo modificare (pagg. 96-98 e 100, ud. del 1° luglio 1999, e pagg. 208-213, ud. del 3 luglio 1999).

Gioacchino La Barbera ha confermato di essersi recato, nel corso del 1992, a Catania da Enzo Aiello per prelevare un telecomando, che doveva essere impiegato per il progetto di attentato nei confronti del dr Grasso. Ha, inoltre, dichiarato di essersi

recato in quella città, unitamente a Gioé, su incarico di Giovanni Brusca, in epoca successiva alla “strage di Capaci”. In particolare, ha aggiunto di averlo ricevuto da Enzo Aiello, che era stato preavvertito da Brusca del loro arrivo (pagg. 144-146, ud. del 25 novembre 1996).

La Barbera ha precisato anche che il predetto congegno era stato rinvenuto, poi, nel covo di Brusca, come aveva potuto appurare vedendo le immagini alla televisione del materiale in quel luogo sequestrato e, successivamente, esaminando lo stesso, nel corso di un interrogatorio (pag. 264, ud. del 25 novembre 1996).

La Barbera aveva richiesto al predetto Aiello, su specifico mandato di Brusca, di procurare, in breve tempo, altri telecomandi; al che, questi gli rappresentava che tale richiesta non poteva essere evasa con facilità, giacché per acquistarli l'interessato doveva esibire un proprio documento di identificazione. Tali apparecchi dovevano essere impiegati in relazione ad altri attentati da perpetrare (pagg. 146-147, ud. del 25 novembre 1996). Si trattava di congegni più sofisticati rispetto a quelli impiegati nell'attentato “di Capaci” (pag. 88, ud. del 26 novembre 1996).

Filippo Malvagna ha riferito che, intorno ai mesi di aprile-marzo 1992 mentre si trovava a Mascalucia nell'abitazione di Giuseppe Grazioso, era giunta una telefonata di Piero Puglisi con la quale avvertiva “che quelle cose per gli amici di Palermo sono arrivate” e che poteva mandarli a chiamare per la consegna. Però, non ha saputo, dire se tale fornitura fosse finalizzata alla commissione della strage di Capaci (pagg. 39-41, 60- 62, ud. del 20 febbraio 1996).

La sostanziale coincidenza e sovrapposibilità tra le suddette propalazioni consente di affermare che i telecomandi procurati in due circostanze dal Grazioso sono stati consegnati ai palermitani in un unico contesto, dal momento che i rapporti tra le due province erano tenuti dal Brusca, da un lato, e dal Galea e dall'Aiello dall'altro. La consegna del telecomando di cui sono a diretta conoscenza il Brusca e il La Barbera è avvenuta dopo la strage di Via Mariano D'Amelio, secondo il primo e dopo la strage di Capaci, a detta del secondo collaborante. Entrambi hanno però riferito che tale telecomando era stato rinvenuto nel deposito clandestino di contrada

Giambascio, e il teste Mario Bò ha confermato che in tale luogo era stato rinvenuto un telecomando di marca Telcoma dello stesso tipo di quello impiegato per la strage di Via Mariano D'Amelio.

*

Ulteriori elementi idonei a corroborare l'adesione di Benedetto Santapaola alla strategia di aggressione discendono dalle dichiarazioni del collaborante Maurizio Avola rese all'udienza del 14 marzo 1996

L'Avola ha riferito del trasporto, su incarico di Aldo Ercolano, di un quantitativo di esplosivo, tipo plastico, di circa 200 chilogrammi, nel corso dei mesi di gennaio-febbraio 1992, in epoca precedente alla strage di Capaci. Tale esplosivo era stato consegnato ai palermitani "all'ultimo Motel che c'è prima di uscire a Termini Imereze".

Inoltre, Maurizio Avola ha riferito, di essere stato dissuaso, agli inizi del 1992, dal proposito di colpire Maurizio Costanzo, da Aldo Ercolano in quanto questi gli aveva rappresentato che già "ci stanno pensando i Palermitani", parole che l'Ercolano pronunciava nello stesso contesto in cui Benedetto Santapaola dava l'autorizzazione a distruggere la villa di Pippo Baudo (pag. 45, ud. del 14 marzo 1996).

Non v'è dubbio che tali indicazioni dimostrano come del progetto di attentato fossero a conoscenza i vertici di Cosa Nostra catanese ed il ruolo decisionale ricoperto da Benedetto Santapaola.

*

La difesa, alla stregua delle dichiarazioni rese dal collaborante Natale Di Raimondo nell'ambito di altri processi, ha fatto vertice per dimostrare l'estraneità del Santapaola ai fatti per cui è processo, assumendo che l'imputato non rivestiva la qualità di rappresentante della provincia di Catania ed in ogni caso era contrario alla commissione dei cosiddetti eccellenti.

Con riferimento alla prima questione, si ribadisce sin d'ora che nessun sostanziale mutamento del quadro probatorio può condurre a convalidare l'assunto difensivo, essendo indubbio, alla stregua della valutazione critica delle complessive emergenze probatorie, che Benedetto Santapaola rivestiva al tempo della strage di Capaci un ruolo di vertice nella provincia etnea, a prescindere dalla carica formalmente ricoperta.

Premesso ciò, va rilevato che Natale Di Raimondo, il cui ruolo all'interno della famiglia catanese non era certo di primo piano, ha riferito della nomina di Salvatore Santapaola a rappresentante della provincia, collocando con qualche incertezza, tale evento tra il 1991 ed il 1992. (pagg. 155-156, ud. 6 maggio 1999).

Conformemente a quanto riferito anche da Brusca ha precisato che tale nomina era stata approvata dallo stesso Riina.

L'argomento, tuttavia, ai fini che qui interessano è privo di pregio nella misura in cui nel periodo di interregno, che va dall'arresto di Giuseppe Ferrera alla nomina di Salvatore Santapaola a rappresentante provinciale, non v'è dubbio che il ruolo decisionale e di vertice nell'ambito della provincia etnea era saldamente nelle mani di Benedetto Santapaola che, di fatto, non lo perse anche dopo la formale nomina del fratello.

Sul punto vanno poi richiamate le dichiarazioni dei collaboranti (Avola, Brusca, Cosentino, Grazioso, Siino) i quali concordemente hanno dichiarato che Benedetto Santapaola era il capo indiscusso della provincia per come ammesso dallo stesso Di Natale: "è tutta l'organizzazione" (pagg. 58, ud. 20 gennaio 1999).

A ciò aggiungasi che Francesco Onorato, nell'ambito del processo c.d. Via D'Amelio ter (ud. del 16 luglio 1998), ha dichiarato di aver appreso da Salvatore Biondino, intorno agli anni 1991-1992, che Benedetto Santapaola, unitamente a Mariano Agate, faceva parte della Commissione regionale.

Brusca, non solo ha riferito che "il nostro punto di riferimento era tutto il Santapaola Benedetto", ma ha anche precisato che la nomina del rappresentante provinciale

intervenne solo alla fine del 1992, per cui anche sotto tale profilo, resta convalidato l'assunto secondo cui all'epoca della strage per cui è processo l'imputato manteneva il ruolo di vertice della provincia etnea.

Deve quindi convenirsi che l'effettivo potere decisionale era rimasto nella mani di Benedetto Santapaola che continuò ad esercitarlo anche dopo la nomina del fratello Salvatore che nella sostanza era un suo rappresentante, per come si evince dalle dichiarazioni convergenti di Avola e Brusca alle quali si fa espresso rinvio.

*

Per quanto poi attiene all'asserita contrarietà di Benedetto Santapaola alle stragi, si osserva che dall'esame delle emergenze probatorie può solo affermarsi che l'imputato non desiderava che tali delitti eclatanti avvenissero nel suo territorio per ovvie ragioni, atteso che era anche latitante.

Ma da ciò non può di certo inferirsi la tesi della sua estraneità alla strage per cui è processo, giacché e pur vero che a Catania venne ucciso l'ispettore Lizzio, nell'abito della strategia approvata con il consenso dell'imputato nel corso del vertice interprovinciale. Ed inoltre, nel territorio etneo, altri delitti erano stati programmati ed eseguiti nell'ambito della predetta strategia, mentre non può sottacersi l'iniziativa, di cui ha riferito Brusca, volta ad eliminare il dr Di Pietro che proveniva sempre dalla famiglia catanese, di cui il giudicabile era sicuramente l'incontrastato capo, a prescindere dal ruolo formalmente rivestito.

Ed ancora, Giuseppe Grazioso, ha confermato che Santapaola attendeva il "momento opportuno" per eseguire gli omicidi eccellenti, e ciò per evitare, essendo latitante, di attirare le forze di polizia e di venire arrestato. Però, gli stessi di fatto venivano eseguiti come nel caso dell'Ispettore Lizzio (pagg. 223-224, ud. del 22 settembre 1999).

Pertanto, l'affermazione del Di Raimondo è priva di reale significanza se posta in relazione a quelle di Maurizio Avola, che già nel corso del giudizio di primo grado, Maurizio Avola, pur avendo confermato tale posizione del Santapaola aveva anche

evidenziato che l'imputato aveva aderito alla proposta di eliminazione del giudice Falcone.

L'Avola, inoltre, nell'ambito del processo c.d. via D'Amelio ter, ha ribadito che Santapaola aveva ordinato l'omicidio dell'Ispettore Lizzio; che assieme ad altri membri della famiglia di Catania aveva eliminato il giornalista Fava col quale Santapaola a dire di Cosentino "l'aveva a morte" (pagg. 272-273, ud. del 22 settembre 1999) ; che Santapaola aveva impartito l'ordine di pedinare ed osservare gli spostamenti del dr Bertone e del dr Speranza (pagg. 170-172, ud. 9 aprile 1999).

Inoltre, va evidenziato che Claudio Severino Samperi, uomo d'onore della famiglia catanese, nell'ambito del processo c.d. Via D'Amelio ter, ha dichiarato che Benedetto Santapaola conservava, con riferimento agli anni 1992, 1993, il ruolo di rappresentante provinciale e che questi adottava le decisioni afferenti gli omicidi eccellenti; che l'imputato aveva deciso l'eliminazione dell'ispettore Giovanni Lizzio la cui attività incideva sugli interessi dell'organizzazione; che Benedetto Santapaola era contrario a che venissero compiuti "delitti eccellenti" nel suo territorio, tant'è che si era proposto di eliminare l'Ispettore Lizzio quando si trovava a Roma per partecipare ad un corso.

*

Alla stregua delle suesposte argomentazioni deve convenirsi che l'atteggiamento di sfavore avverso le azioni eclatanti, quand'anche si voglia considerare come esistente in capo al giudicabile, non può avere alcuna valenza per dimostrare la sua estraneità alla strage per cui è processo ed alla più generale strategia in cui la stessa rientra.


Ed invero, non solo non è emerso alcun serio e concreto dato di giudizio da cui trarre il convincimento della dissociazione del Santapaola dalle iniziative criminali del Riina, ma, per converso, sussistono elementi di segno contrario che, per come esattamente evidenziato con l'impugnata sentenza, si mutuano dalle indicazioni di Maurizio Avola e dalla partecipazione di alla strage, quale artificiere, di Pietro Rampulla.

L'adesione dell'imputato all'eliminazione del giudice Falcone, si ricava dall'indubbio consenso a tale iniziativa manifestato nel corso delle citate riunioni tenutesi in provincia di Enna, e dell'indubbio apporto fornito in termini di uomini e di mezzi per agevolare o, comunque, attuare quella strategia di attacco di cui la strage di Capaci costituisce un momento di particolare intensità.

*

Alla stregua delle argomentazione che precedono, va confermata l'impugnata sentenza e conseguentemente l'imputato va condannato al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla costituite parti civili.

*

Handwritten signature or initials, possibly 'P 7', written in black ink.

LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

MADONIA GIUSEPPE

I dichiaranti Anzelmo, Brusca Giovanni, Cancemi e Messina Leonardo avevano concordemente dichiarato che Madonia Giuseppe rivestiva la carica di rappresentante provinciale e di indiscusso numero uno di Cosa Nostra per la provincia di Caltanissetta anche all'epoca della strage di Capaci. Tali dichiarazioni erano attendibili perché provenienti da soggetti che per il ruolo che rivestivano nell'organizzazione mafiosa erano certamente in grado di avere una precisa conoscenza del predetto ruolo del Madonia.

Peraltro, anche il Calderone ed il Di Carlo, che delle vicende di Cosa Nostra avevano una conoscenza profonda anche se risalente a tempi più lontani, erano stati in grado di indicare non solo il ruolo di rappresentante provinciale del Madonia, ma anche le vicende attraverso le quali il predetto era giunto a ricoprire tale carica.

I predetti infatti avevano riferito dei dissidi che avevano contrapposto nella provincia di Caltanissetta sul finire degli anni Settanta Di Cristina Giuseppe, "leader" nel nisseno della fazione anticorleonese, a Madonia Francesco, padre di Giuseppe, ucciso l'8 aprile 1978, circa una settimana prima che il Di Cristina, temendo di poter essere ucciso dai corleonesi, si incontrasse col Capitano dei Carabinieri Pettinato, fornendogli delle informazioni confidenziali che nelle sue aspettative dovevano portare all'immediato arresto degli avversari.

Il Buscetta ed il Di Carlo avevano inoltre riferito che l'insediamento di Madonia Giuseppe nella carica di rappresentante provinciale di Caltanissetta costituiva l'affermazione anche in quella provincia della fazione corleonese, alla quale il Madonia era strettamente legato.

D'altronde, per come è emerso dalle dichiarazioni del Messina e di altri collaboratori di giustizia, il Madonia era consapevole del fatto che i corleonesi avevano ucciso il Di Cristina, responsabile tra l'altro della morte di suo padre.

Osservavano i primi giudici che da parte dei difensori del Madonia si era dedotto che quest'ultimo all'epoca della strage trascorreva da anni la sua latitanza nel Nord

Italia, ed in particolare nel Vicentino e in provincia di Massa, ove si recava nel periodo estivo, per cui non aveva più contatti con l'ambiente della criminalità siciliana.

Al riguardo erano stati escussi i testi Crocca Giuseppe e Della Pina Ivana, che avevano riferito (all'udienza del 25 marzo 1997) della presenza del Madonia nella zona di Massa nel periodo luglio-agosto di ogni anno a partire dal 1990, nonché i testi Redaelli Silvio e Della Paola Alberto, rispettivamente impiegato in un'agenzia di investigazione, il primo, e gestore di una stazione di servizio per autoveicoli a Vicenza, il secondo, che (all'udienza del 27 marzo 1997) avevano riferito in ordine alla presenza del Madonia nelle zone summenzionate.

Tuttavia, tali deposizioni, ad avviso della Corte d'Assise, non avevano fornito elementi probatori idonei ad escludere che il Madonia trascorresse periodi di tempo anche di alcune settimane in Sicilia; periodi sufficienti a consentirgli di seguire da vicino quelle vicende della consorterìa mafiosa di cui era il massimo esponente nella provincia nissena e che non poteva trattare mediante le comunicazioni a distanza e la delega al suo sostituto in zona.

Né i testi escussi in dibattimento né quelli sentiti dal Redaelli e delle cui conoscenze lo stesso aveva riferito in Aula avevano un contatto così costante e continuo con il Madonia, a parte ovviamente quelli legati a lui da rapporti di parentela o di affinità e che proteggevano la sua latitanza, da poter sapere e ricordare che negli anni precedenti, ed in particolare in epoca prossima alla deliberazione della strage, l'imputato non si era mai allontanato dalle zone del Nord Italia, ove effettivamente trascorreva per evidenti ragioni la maggior parte della sua latitanza.

Per contro, la gestione di tutti gli affari più importanti di Cosa Nostra nel Nisseno e la presenza del Madonia nei momenti più rilevanti in questa provincia risultavano in modo inequivocabile in primo luogo dalle puntuali dichiarazioni rese al riguardo dal Messina, che, sia per il ruolo che rivestiva nell'organizzazione, sia per i contatti diretti avuti con il Madonia stesso, era a conoscenza del ruolo da questi ricoperto nell'ambito di Cosa Nostra.

Inoltre, il Messina aveva individuato le persone che tenevano i contatti con il Madonia quando questi si trovava lontano dalla Sicilia e fornito precise indicazioni al Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale della Polizia Criminale che avevano consentito la cattura dello stesso Madonia.

In particolare, l'esame del traffico telefonico di un apparecchio cellulare di Anzalone Fabrizio (il cui numero era stato rilevato dall'esame di un'agenda messa a disposizione degli inquirenti dal Messina) aveva consentito di individuare un telefono cellulare intestato a Martello Salvatore, coniugato con Santoro Concetta, parente di Santoro Giovanna, moglie del Madonia, dal quale venivano effettuate periodicamente (due o tre volte al mese) delle chiamate all'apparecchio dello Anzalone, che invece non risultava aver mai chiamato a sua volta la prima utenza (circostanza questa insolita, che il Messina spiegava con il fatto che lo Anzalone non aveva l'autorità né per conoscere né per assumere l'iniziativa di chiamare il Madonia). Detto apparecchio intestato al Martello risultava essere utilizzato da persona che si muoveva tra la Sicilia, la Lombardia, la Toscana ed il Vicentino. Proprio seguendo gli spostamenti di tale telefono cellulare, localizzato alla fine di agosto del 1992 prima a Marina di Massa (e cioè dove si è poi accertato che il Madonia trascorrevva il periodo estivo) e subito dopo in un comune della provincia di Vicenza (il ripetitore usato dal cellulare era quello di Larino, che serviva sei - sette comuni di quella provincia) era stato possibile individuare il rifugio del Madonia nel comune di Longare, presso l'abitazione di Galleria Salvatore, fratello della moglie di Santoro Rosario, a sua volta fratello della predetta Santoro Giovanna.

La disponibilità di quell'apparecchio telefonico cellulare da parte del Madonia risultava poi comprovata dalle seguenti circostanze emergenti dalle predette deposizioni: il Martello, cui il telefono era intestato, viveva in quel periodo a Catania e non si trovava nelle località in cui il telefono risultava usato; tra le persone che risultavano contattate con quel telefono vi erano soggetti che il Messina indicava operare nella sfera di criminale interesse del Madonia (tra questi, oltre allo Anzalone, Rinzivillo Crocifisso, inteso Ginetto" e La Placa Salvatore, condannati in primo

grado per associazione mafiosa insieme al Madonia); gli ultimi quattro numeri dell'utenza telefonica cellulare di Anzalone Fabrizio, e cioè 7438 erano trascritti nell'agenda sequestrata al Madonia accanto al nome "Fabrizz"; sulla medesima agenda vi erano i numeri telefonici di un'utenza intestata a tale Barlocco, titolare di un'agenzia immobiliare di Busto Arsizio, che veniva chiamata dal Rinzivillo subito dopo che questi riceveva le telefonate dall'apparecchio intestato al Martello; i comuni di Marina di Massa e di Longare in cui il telefono era stato localizzato nell'agosto del 1992 erano quelli in cui si è accertato il Madonia si trovava; il telefono in questione, marca Nokia, era stato rinvenuto nella cucina dell'appartamento di Galleria Salvatore in cui viveva il Madonia e nella camera da letto in cui vi erano la valigia e gli effetti personali di quest'ultimo era stato trovato l'apparecchio per la carica delle batterie, utilizzabile esclusivamente per quel modello di telefono, così come nell'auto in cui era il Madonia al momento dell'arresto si era rinvenuto un cavetto di alimentazione per auto pure specifico per quel tipo di telefono; la teste Faburlani, moglie del Galleria, pur avendo dichiarato in Aula che l'apparecchio era del cognato Santoro Rosario, che in realtà nulla aveva a che vedere con esso, aveva ammesso che ne faceva uso il Madonia, se non altro quando riceveva le telefonate della moglie, ma al teste Cesarano nell'immediatezza dei fatti aveva invece rappresentato che quel telefono era nella disponibilità del Madonia.

Inoltre, risultava dai tabulati del traffico telefonico che l'apparecchio telefonico in questione era stato usato in Sicilia (le rilevazioni dell'epoca, utilizzando per tutta la Sicilia il distretto telefonico 091, non consentono di stabilire in quale zona dell'Isola fosse stato utilizzato) dall'8 settembre al 10 novembre del 1991, dall'8 dicembre del 1991 al 23 febbraio del 1992, dal 3 maggio del 1992 al 21 giugno del 1992, sicché per le considerazioni sopra esposte risultava, altresì, provata la presenza in Sicilia del Madonia in periodi di tempo coincidenti con quelli in cui era stata adottata la decisione di effettuare la strage di Capaci, ad ulteriore conferma della sua partecipazione a tale delibera nella qualità di componente della commissione regionale di Cosa Nostra.

Il Madonia, pertanto, era ritenuto penalmente responsabile a titolo di concorso morale dei reati ascrittigli.

*

L'imputato, condannato alla pena dell'ergastolo, per il tramite dell'avv. Amato ha proposto appello avverso la sentenza della Corte d'Assise e le ordinanze reiettive delle istanze istruttorie, orali e cartolari, avanzando a tal fine contestuale richiesta di riapertura parziale del dibattimento.

Richieste istruttorie rigettate:

1) La difesa insisteva nella richiesta di esame, ex art. 195 c.p.p., di Monachino Giuseppe e Potente Mario a smentita di quanto riferito da Messina Leonardo in ordine ad una riunione della Commissione Regionale, cui avrebbe partecipato Madonia Giuseppe, che si sarebbe tenuta nei primi giorni del febbraio del 1992 in una località dell'ennese.

In caso di rigetto della richiesta istruttoria la difesa deduceva la inutilizzabilità art. 195, comma 3, c.p.p., delle dichiarazioni del Messina apprese alla presenza dei citati testi.

2) La difesa insisteva nella richiesta di esame, ex art. 195 c.p.p., di Provenzano Nino e Sciarratta Franco, i quali avrebbero assistito ad un asserito incontro tra Madonia Giuseppe ed il collaborante Anzelmo Francesco Paolo, organizzato nel 1983 da quest'ultimo; incontro cui avrebbe partecipato il citato Provenzano, detto il "Ragioniere".

In caso di rigetto della richiesta istruttoria la difesa deduceva la inutilizzabilità art. 195, comma 3, c.p.p., delle dichiarazioni dell'Anzelmo relative all'esistenza della Commissione Regionale ed al presunto incontro con il Madonia.

3) La difesa insisteva nella richiesta di esame, ex art. 195 c.p.p., di Greco Michele per confermare o smentire la circostanza dell'avvenuta presentazione del Madonia al pentito Di Carlo Francesco nel feudo dei Greco intorno agli anni 1979/1983.

In caso di rigetto della richiesta istruttoria la difesa deduceva la inutilizzabilità art. 195, comma 3, c.p.p., delle dichiarazioni del Di Carlo rese all'udienza dibattimentale del 23 dicembre 1996.

4) La difesa insisteva nella richiesta di citazione, ex art. 507 c.p.p., di Frigo Dario, già indicato nella lista testimoniale depositata il 7 aprile 1995, nonché la citazione del teste Santoro Salvatore Rosario per deporre sugli specifici capitoli di prova dedotti.

In particolare, il primo avrebbe dovuto deporre in esito alle risultanze dell'esame del teste Radaelli Silvio ed il secondo a confutazione della prova documentale a carico prodotta dal P.M. e relativa al tabulato dell'utenza cellulare n. 0337/950402.

A tal fine il difensore chiedeva la riapertura parziale del dibattimento sia per assumere le suddette prove afferenti alla ritenuta presenza del Madonia in Sicilia, sia per accertare presso le autorità inglesi la concreta possibilità del Di Carlo di telefonare e quante volte ciò avvenne.

Richieste istruttorie orali e documentali:

- 1) Acquisizione dei verbali dibattimentali nel proc. pen. Provenzano Bernardo +9 (c.d. Processo Scopelliti), nel cui corso erano stati escussi tutti i testi indicati anche nel presente procedimento, al fine di dimostrare l'assenza di Madonia dalla Sicilia;
- 2) Acquisizione del verbale dibattimentale delle dichiarazioni rese il 3 luglio 1998 nel processo Scopelliti dal dichiarante Brusca Giovanni. Trattasi di prova nuova afferente alla indicazione dei soggetti che avrebbero deciso la strage ed alla "inoperatività della Commissione";
- 3) Acquisizione dei verbali redatti dal Pretore di Vicenza relativi all'arresto del Madonia avvenuto non per impulso del Messina, ma spontaneamente;
- 4) Esame dei testi Anzalone Fabrizio Mario e Santoro Salvatore in ordine all'utilizzo del telefono cellulare dall'8 dicembre 1991 al maggio 1992, sempre con riferimento alla presenza in Sicilia del Madonia.

Assunzione di nuove prove:



Avuto riguardo alle dichiarazioni di Leonardo Messina afferenti alla presenza in un caseggiato di Cametrici dei latitanti Riina, Provenzano, Madonia ed altri soggetti, i quali si trattennero dal settembre 1991 al febbraio 1992 per le seguenti ragioni, da lui appresa per il tramite di Micciché Liborio:

-Porre le basi per un progetto politico che vedesse la Sicilia separata dal resto d'Italia, con la creazione di una Lega Sud da contrapporre alla Lega Nord; progetto al quale avrebbe aderito anche la massoneria, Gelli ed il senatore Andreotti;

-Andare a caccia di conigli durante le pause dei lavori della Commissione regionale, utilizzando due cani fatti venire dal Micciché direttamente dall'Australia.

La difesa, censurando la positiva valutazione delle incredibili dichiarazioni del collaborante, che aveva riferito che la riunione della Commissione per decidere la strage si era tenuta nel febbraio 1992, chiedeva che si procedesse anche d'ufficio all'assunzione di prove a riscontro di quanto asserito dal Messina.

Pertanto, il difensore chiedeva di poter citare sulle circostanze analiticamente indicate:

1) il Sig. Lanza Giuseppe, Principe di Scalea; nonché di essere autorizzato a produrre il verbale delle dichiarazioni rese a dibattimento dal predetto Lanza nel processo "Leopardo".

2) il dr Cutrera Giuseppe.

*

Nel merito si chiedeva l'assoluzione di Madonia Giuseppe da tutti i reati a lui ascritti con formula ampia o, quanto meno, ai sensi dell'art. 530 comma 2, c.p.p..

In particolare, il difensore rilevava che la sentenza impugnata pur enunciando dei condivisibili principi concludeva in maniera del tutto dissonante da essi, avuto riguardo a tre dati processuali del tutto incerti, riguardanti:

-l'esistenza della Commissione regionale, secondo le dichiarazioni dei pentiti Anzeldo, Brusca, Cancemi e Messina;

-la presenza in Sicilia di Madonia Giuseppe dall'8 dicembre 1991 al 21 giugno 1992, alla stregua del traffico registrato su un cellulare in possesso dell'imputato;

-l'appartenenza del Madonia alla corrente corleonese, secondo quanto dichiarato dai pentiti Buscetta, Di Carlo e Messina.

Su tali punti il difensore rilevava che tali elementi non fornivano la prova dell'operatività della Commissione regionale, né che il Madonia, ammesso che ne facesse parte, aveva prestato un consenso esplicito o implicito alla strage.

In ordine alle gravi discrasie dei collaboratori, le cui dichiarazioni erano state valorizzate dai primi giudici, il difensore si riportava integralmente alla memoria depositata in data 28 agosto 1997, osservando:

-che nessun titolo avrebbe avuto Bernardo Provenzano a partecipare alla riunione della Commissione regionale in quanto i componenti di tale organo erano uno per provincia;

-che nessun ostacolo (dovuto a ragioni di sicurezza) poteva impedire che la riunione si svolgesse nel palermitano, atteso che le riunioni antecedenti all'eccidio si svolsero a casa di tale Guddo;

-che non v'era ragione idonea a spiegare come mai il Brusca ed il Riina incontrarono il Rampulla a Palermo quando la Commissione regionale, a dire del Messina, si trattene nell'ennese per sette lunghissimi mesi.

Pertanto, il difensore concludeva insistendo nei suddetti motivi di gravame, riportandosi, per le richieste subordinate, all'atto d'appello dell'avv. Corso Bovio.

*

L'avv. Corso Bovio, con i motivi di gravame, chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per l'acquisizione di prove orali e documentali, non recepite dal giudice di primo grado, utili al fine del decidere.

L'integrazione probatoria richiesta concerneva in primo luogo l'attendibilità e la credibilità di Leonardo Messina, nonché la logicità della sua ricostruzione con riferimento a Giuseppe Madonia, nonché del ruolo da costui avuto, sia in termini generali, sia con riferimento alla vicenda processuale in esame.

Invero, non poche recenti decisioni, afferenti ai procedimenti nei quali il Madonia era stato chiamato in causa dal Messina, avevano avuto esito assolutamente favore-

vole all'appellante e, pertanto, costituivano elementi essenziali per la rivalutazione delle dichiarazioni del citato Messina, della sua credibilità, nonché della sua personalità.

A tal fine la difesa si riservava di mettere a disposizione di questa Corte d'Appello le decisioni di diverse autorità giudiziarie ritenute utili ai fini defensionali.

*

Sotto altro profilo la difesa si doleva della mancata acquisizione da parte del primo giudice delle prove dedotte a sostegno dell'innocenza del Madonia. Infatti, la lista testimoniale (ex art. 468 c.p.p.) depositata aveva subito un cospicuo ed ingiustificato taglio per cui l'imputato era stato privato della possibilità di contrastare in concreto le tesi accusatorie. Tali prove riguardavano essenzialmente, oltre la inattendibilità del Messina, la lontananza del Madonia dalla Sicilia con specifico riferimento al periodo durante il quale si sarebbero tenute le riunioni della Commissione regionale.

Il Madonia, invero, si era stabilito nel Nord Italia in Lombardia, poi in Veneto, e durante i periodi estivi in Versilia, sicché era improponibile un suo "stretto collegamento" o meglio un suo effettivo ed operativo ruolo decisionale in una "cupola" dell'organizzazione criminale responsabile dei delitti per cui è processo.

La prova acquisita ed acquisenda della lontananza del Madonia dalla Sicilia doveva in ogni caso condurre all'assoluzione dell'imputato, quanto meno, ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p..

A tal fine la difesa insisteva nell'esame diretto dei testi non esaminati in prima istanza ed, in ogni caso, nell'acquisizione ex art. 238 c.p.p. dei verbali delle dichiarazioni da costoro rese in altri procedimenti dove era stato dato maggiore spazio agli accertamenti richiesti dalla difesa.

*

Altro tema processuale su cui la difesa si riservava di fornire utili dati di verifica concerneva l'uso in Sicilia dell'utenza cellulare n° 0337/950402 che non poteva essere attribuito al Madonia.

*

Il difensore, inoltre, chiedeva la riapertura parziale del dibattimento sia al fine di attingere nuove prove, sia al fine di procedere al riesame delle fonti di prova già acquisite e, in particolare, per disporre la nuova audizione dei collaboranti anche allo scopo di poter contestare ai predetti gli elementi probatori acquisiti in altri procedimenti.


Tale richiesta trovava fondamento sia nella opportunità di saggiare la credibilità del Messina che aveva riferito di riunioni di Cosa Nostra a livello nazionale ed internazionale, ma soprattutto per assumere la interessantissima dichiarazione di Angelo Siino (resa il 23 dicembre 1997 in altro procedimento) afferente alla condotta del Madonia con riferimento ad altro omicidio eccellente. Inoltre, altri temi d'indagine rilevanti concernevano, ad avviso della difesa:

- l'inattendibilità del Messina circa la presenza del Madonia in Sicilia alla stregua delle parole di autorevole rappresentante delle forze dell'ordine;
- gli atti processuali concernenti l'arresto del Madonia ed il di lui comportamento nell'estate del 1992;
- gli atti processuali riguardanti l'estraneità del Madonia a metodiche di arricchimento nel campo degli appalti e, soprattutto, in quello della droga (circostanza questa utile per sconfessare le dichiarazioni del Malvagna);
- gli atti processuali provenienti dal processo per l'omicidio del dr Scopelliti.

*

La difesa riteneva assolutamente insufficienti gli elementi individuati dai primi giudici per affermare la penale responsabilità del Madonia in quanto gli stessi si traevano essenzialmente dalle inattendibili propalazioni del Messina, screditato dagli stessi giudici di primo grado.

Peraltro, dagli atti processuali emergeva in maniera certa ed innegabile che doveva essere esclusa la presenza in Sicilia del Madonia. Infatti, i primi giudici avevano ipotizzato come possibile la presenza dell'imputato sull'isola in certi periodi del



1991/1992, peraltro lunghi, ma la cui interna continuità era indimostrata ed indimostrabile.

Oltre che una generica collocazione geografica, la Corte d'Assise nulla poteva dire su dove e come il Madonia si nascondesse in Sicilia, chi frequentasse, mentre l'imputato si vedeva con cadenze frequenti e rilevanti in Veneto con altre persone. Tale indizio quindi non univoco era inidoneo a fondare un giudizio di colpevolezza nei riguardi dell'imputato. D'altronde, l'asserito uso del telefonino e l'identità dei destinatari delle chiamate non costituiva indizio risolutivo per identificare il soggetto che lo aveva utilizzato, essendo detto traffico telefonico, ricavato dai tabulati, non corroborato dalla voci dei soggetti loquenti e non confermato dagli interlocutori. In ogni caso si trattava di prova meno "affidabile" di quella proveniente da persone che avevano riferito della presenza fisica del Madonia in luoghi diversi e lontani dalla Sicilia nell'epoca che riguarda il processo.

*

La difesa censurava l'impugnata sentenza deducendo che la stessa era carente dal punto di vista logico e motivazionale soprattutto con riferimento alla responsabilità del Madonia quale componente della Commissione interprovinciale.

In primo luogo, il vizio logico in cui erano incorsi i primi giudici era quello di presumere, ovvero di ritenere sufficientemente provata, l'esistenza della cosiddetta Commissione regionale. Tale assunto si fondava su un teorema, mentre era inaccettabile dal punto di vista logico la tesi secondo cui i componenti di tale organo avevano l'obbligo di esprimere il loro dissenso e di far tutto il possibile per evitare che il "proponente" vedesse accolto il proprio programma delittuoso e fosse pertanto legittimato a portarlo a compimento. Infatti, a seguire tale tesi, la responsabilità dei membri della Commissione finiva per essere costruita, non sulla base di una specifica ed accertata dimostrazione della condotta tenuta da ciascuno di essi, bensì in ragione di una sorta di presunzione generale di consenso, o meglio di non attuoso dissenso.

In ogni caso, mancava sia la prova che queste riunioni si tennero, sia la condotta tenuta dai singoli membri che si poté limitare, per quelli presenti, ad una mera presa d'atto dell'altrui decisione, nella misura in cui i primi giudici non avevano potuto ignorare l'esistenza di una situazione di predominio e di sostanziale "autocrazia" dei palermitani e dello scarso potere dei rappresentanti delle altre province.

Pertanto, la condanna dei componenti della c.d. "copula" non era costruita su una corretta e logica argomentazione, né su una prova sufficiente ed adeguata a cagione del fatto che tale prova non esisteva e non era stata acquisita.

Invero, nessun pentito aveva riferito dei contenuti e delle conseguenze di detta riunione, perciò i primi giudici si erano rifatti a precedenti storici datati, o meglio alle supposizioni di Buscetta e Di Carlo che nulla di attuale avevano saputo e potuto riferire, mentre gli altri collaboranti (Anzelmo, Brusca, Cancemi e Messina) avevano narrato fatti appresi de relato, non per scienza diretta.

In particolare, il Messina che aveva riferito di una cupola nazionale, nonché di progetti politici "metacriminali", era rimasto smentito dalle dichiarazioni favorevoli agli imputati dei testi Lupo e Riggio, che inopinatamente erano stati ritenuti inattendibili perché "subornati" con violenza e minaccia. Quindi, anche sotto tale profilo andava censurata l'impugnata sentenza.

*

Rilevava ancora la difesa che non sussisteva alcun nesso causale tra il verificarsi dell'evento (strage) e la "non opposizione" in seno alla Commissione regionale da parte dei suoi componenti, a fronte del ruolo egemone della provincia palermitana.

I primi giudici a tal proposito avevano omesso di valutare le deposizioni favorevoli al Madonia.

In particolare, le dichiarazioni del Malvagna e del Pulvirenti non sorreggevano la tesi di una "tempestiva" compartecipazione del Madonia che non aveva alcun interesse a tale tipo di iniziativa che avrebbe condotto ad una guerra con lo Stato per poi fare la pace. Ed ancora, una logica ricostruzione dei fatti "inerenti" a Borino

Micciché faceva ritenere erronei i riferimenti del Messina alle “riunioni”, per cui anche sotto tale profilo andavano cassate le dichiarazioni del predetto collaborante. Pertanto, la difesa insisteva, in via principale, nella richiesta di assoluzione di Madonia Giuseppe, previa rinnovazione parziale del dibattimento.

*

In via subordinata, la difesa chiedeva l’applicazione dell’attenuante di cui al capoverso dell’art. 116 c.p. in quanto al più, ammessa e non concessa l’esistenza di un accordo omicidiario, non vi era assolutamente la prova di un consenso per fatti ulteriori e diversi.

In considerazione del ruolo preminente della Commissione palermitana, la difesa chiedeva la concessione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti sulle contestate aggravanti per il ruolo non determinante del Madonia che non avrebbe avuto voce sufficiente per modificare il corso degli eventi.


*

Con i motivi aggiunti l’avv. Corso Bovio, riportandosi alla sentenza delle Sezioni Unite del 13 luglio 1998 in tema di acquisizione e di utilizzabilità dei dati relativi ai flussi di comunicazione tra utenze (ed in particolare tra utenze cellulari) insisteva sul tema, già dedotto con i motivi di gravame, della utilizzabilità dei dati ricavati dai tabulati concernenti il traffico cellulare; dati utilizzati dai primi giudici in senso sfavorevole al Madonia.

Sotto altro profilo, la difesa insisteva:

- nella acquisizione dei provvedimenti indicati nell’atto d’impugnazione;
- nella valutazione, che il difensore faceva propria della parte concernente il caso Scopelliti contenuta nella sentenza di primo grado;
- nella rinnovazione parziale del dibattimento al fine dell’acquisizione della prova cartolare dedotta proveniente da altri procedimenti, compreso quello relativo all’omicidio Scopelliti.

§



L'appello è infondato nella misura in cui i primi giudici con ampia, coerente, logica e condivisibile motivazione hanno dato ampio conto dei fondamentali temi d'accusa che hanno attinto la posizione processuale del Madonia, quale rappresentante della provincia di Caltanissetta e quindi componente di diritto della Commissione regionale che approvò la strategia di attacco allo Stato, che si tradusse nella stagione delle stragi che insanguinarono il Paese e di cui quella di Capaci costituì la prima di una lunga serie.

La difesa ha articolato le sue doglianze attraverso una serie di argomentazioni che tendono ad invalidare i passaggi motivazionali dell'impugnata sentenza, avuto riguardo ai fondamentali temi processuali concernenti l'esistenza e l'operatività della Commissione regionale e la partecipazione del Madonia alla deliberazione con cui si decise l'eliminazione del giudice Falcone.

Accessorie a tali tematiche si pongono le ulteriori considerazioni afferenti l'attendibilità dei collaboranti e segnatamente del Messina, la presenza del Madonia in Sicilia nel periodo in cui si tenne la riunione della Commissione interprovinciale, l'irrilevanza della condotta del giudicabile ai fini della determinazione criminosa etc..

Trattasi a ben vedere di argomentazioni già negativamente apprezzate dai primi giudici, sulle quali conviene ora soffermarsi, segnalando sin d'ora che il quadro probatorio apprezzato in prime cure si è arricchito, nei limiti della disposta rinnovazione del dibattimento, di ulteriori elementi di valutazione che si mutuano dalle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca e Angelo Siino.

Alla stregua della puntuale ricostruzione delle vicende interne di Cosa Nostra e dell'evoluzione storica di tale organismo, su cui ci è già ampiamente soffermati, le denunciate incongruenze e contraddizioni cui sarebbero incorsi i collaboranti, e principalmente Leonardo Messina, sull'effettivo svolgimento dei lavori della Commissione regionale nell'ennesi, sull'accettazione del c.d. teorema Buscetta, sull'esclusiva competenza a deliberare le stragi di un ristretto direttorio, sono all'evidenza argomentazioni prive di pregio, del tutto avulse dalla realtà effettuale e

da una corretta analisi della vicenda per cui è processo, che si ritrae compiutamente dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova assunti sia in prime cure che in sede di gravame.

Richiamati i criteri di valutazione della prova, e segnatamente della chiamata in reità e delle c.d. chiamate incrociate, indicati in precedenza, deve ribadirsi che non sussistono elementi di sospetto in ordine al disinteresse ed alla genuinità delle singole propalazioni che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, concretando quella sinergia indiziaria idonea ad affermare con ragionevole certezza la responsabilità dell'imputato. Infatti, nessun elemento processuale ha messo in dubbio la reciproca sconoscenza delle fonti, e anzi si rileva che le stesse non sono contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla condotta del giudicabile, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni singolo propalante e non anche dell'altro.

Alla luce di tali criteri, non è revocabile in dubbio l'attendibilità di Leonardo Messina in ordine alla riunione tenutasi ad Enna, in data 1° febbraio, nel corso della quale si deliberò l'eliminazione del dr Falcone.

Sul punto si fa espresso rinvio a quanto osservato nella parte introduttiva di questo capitolo, con riferimento alla Commissione regionale.

Tuttavia giova ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, nessuna perplessità, dubbio e/o incertezza può infirmare le dichiarazioni del Messina, il quale, ancorché de relato, ha riferito di avere appreso da Borino Micciché di una riunione della Commissione regionale che si era tenuta in provincia di Enna il 1° febbraio 1992 per decidere l'attentato al giudice Falcone.

Tale dato probatorio assume notevole rilevanza, quale elemento di conferma dell'avvenuta partecipazione dei rappresentanti provinciali alla delibera della strage, o quanto meno di quelli espressamente indicati dal collaborante in Salvatore Riina, Benedetto Santapaola, Giuseppe Madonia e Salvatore Saitta.

Al riguardo va soggiunto che le dichiarazioni del Messina, così come quelle del Malvagna e del Pulvirenti, hanno trovato ulteriore verifica e convalida in quelle del Grazioso e del Cosentino, sicché non può revocarsi in dubbio che in quel torno di tempo che va dall'estate del 1991 al 1° febbraio 1992, nell'ennese si svolsero molto probabilmente vari abboccamenti, almeno due, tra i rappresentanti delle province mafiose nel cui ambito si deliberò la suddetta strategia di scontro frontale con lo Stato, per indurre gli esponenti politico-istituzionali alla trattativa, secondo il progetto politico di Riina che prevedeva di "fare la guerra allo Stato per poi fare la pace".

Tale indubbia certezza processuale rende del tutto superfluo il richiesto approfondimento probatorio sul tema, atteso che, per le medesime motivazioni che sono state addotte avuto riguardo alla posizione di Benedetto Santapaola, essendo in parte sostanzialmente coincidenti le richieste istruttorie avanzate, non sussistono plausibili ragioni per revocare l'ordinanza in data 18-19 aprile 1997 con cui erano state rigettate le richieste probatorie puntualmente riproposte dalla difesa con l'atto di gravame.

Sul punto è appena il caso di ribadire che le prove addotte, né nuove né decisive, non spiegano alcuna reale influenza ai fini della decisione, atteso che il Messina ha riferito notizie apprese da Borino Micciché, con il quale si era appartato, per come riferito dai testi Lupo e Riggi e dallo stesso dichiarante, che ha precisato di aver ricevuto la confidenza della imminente riunione della Commissione quando entrambi erano in cucina assieme a Monachino Giovanni e Potente Mario, entrambi affiliati alla locale famiglia mafiosa. D'altronde non è plausibile ritenere che di tale riservata questione il Micciché abbia potuto discorrere col Messina alla presenza di estranei, come i predetti testi Lupo e Riggi, mentre nessuna incidenza poteva avere la presenza di affiliati, quali Potente e Monachino, atteso che la conversazione fu assai breve, essendosi esaurita in quasi cinque minuti, dopodiché il dichiarante assieme a Riggi e Lupo lasciò l'abitazione del Micciché.

Ed ancora, l'indubbia affiliazione del Messina con il ruolo di vice rappresentante della famiglia mafiosa di San Cataldo, inserita nella provincia di Caltanissetta, rende del tutto plausibile la conoscenza del dichiarante delle vicende interne di tale aggregato mafioso, di cui il Madonia rappresentava la massima espressione sul territorio.

Quanto al ruolo ricoperto dal Madonia, si è poc' anzi rilevato che l'imputato è stato attinto dalle sinergiche dichiarazioni provenienti da Anzelmo, Brusca Giovanni, Cancemi che sono state apprezzate unitamente a quelle provenienti dal Messina.

I predetti dichiaranti, hanno concordemente riferito che Madonia Giuseppe rivestiva la carica di rappresentante provinciale di Cosa Nostra per la provincia di Caltanissetta anche all'epoca della strage di Capaci. Tali dichiarazioni sono attendibili perché provenienti da soggetti che per il ruolo che rivestivano nell'organizzazione mafiosa erano certamente in grado di avere una precisa conoscenza del predetto ruolo del Madonia.

Peraltro, anche il Calderone ed il Di Carlo, che delle vicende di Cosa Nostra avevano una conoscenza profonda anche se risalente a tempi più lontani, erano stati in grado di indicare non solo il ruolo di rappresentante provinciale del Madonia, ma anche le vicende attraverso le quali il predetto era giunto a ricoprire tale carica.

I predetti infatti avevano riferito dei dissidi che avevano contrapposto nella provincia di Caltanissetta sul finire degli anni Settanta Di Cristina Giuseppe, "leader" nel nisseno della fazione anticorleonese, a Madonia Francesco, padre di Giuseppe, ucciso l'8 aprile 1978, circa una settimana prima che il Di Cristina, temendo di poter essere ucciso dai corleonesi, si incontrasse col Capitano dei Carabinieri Pettinato, fornendogli delle informazioni confidenziali che nelle sue aspettative dovevano portare all'immediato arresto degli avversari.

Il Buscetta ed il Di Carlo avevano inoltre posto in rilievo che l'insediamento di Madonia Giuseppe nella carica di rappresentante provinciale di Caltanissetta costituiva l'affermazione anche in quella provincia della fazione corleonese, alla quale il Madonia era strettamente legato.

D'altronde, per come è emerso dalle dichiarazioni del Messina e di altri collaboratori di giustizia, il Madonia era consapevole del fatto che i corleonesi avevano ucciso il Di Cristina, responsabile tra l'altro della morte di suo padre.

Alla stregua di tali considerazioni e di quelle indicate a proposito della posizione di Santapaola, vanno rigettate le ulteriori richieste volte ad apprezzare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti, che il Collegio reputa di dover esitare positivamente, atteso che appare priva di conducenza la sollecitazione difensiva in tal senso e la conseguente richiesta di riapertura parziale del dibattimento per l'esame di un testimoniale che si appalesa del tutto inconferente rispetto al thema probandum, sicché va disattesa per la manifesta irrilevanza delle circostanze addotte dalla difesa la pretesa inutilizzabilità delle fonti propalatorie (nella specie Anzelmio Messina, Di Carlo) atteso che i testi di riferimento indicati non costituiscono la fonte di conoscenza dei fatti narrati.

*

Ribadita la qualità di rappresentate provinciale del Madonia, vanno respinte le censure mosse all'impugnata sentenza in ordine alla di lui presenza in Sicilia all'epoca in cui si deliberò da parte della Commissione regionale la strategia di attacco allo Stato e conseguentemente l'eliminazione del dr Falcone, che, a dire del Messina, sarebbe stata decisa in data 1° febbraio 1992, durante la riunione di cui l'aveva informato il defunto Borino Micciché.

Sul punto, la difesa ha inteso revocare in dubbio le certezze che si sono aggiudicati i primi giudici sul rilievo che il Madonia, all'epoca dei fatti per cui è processo, trascorreva la sua latitanza lontano dalla Sicilia, nel Nord Italia, ed in particolare nel Vicentino e in provincia di Massa, ove si recava nel periodo estivo, per cui non aveva più contatti con l'ambiente della criminalità siciliana.

Al riguardo sono stati escussi in prime cure i testi Crocca Giuseppe e Della Pina Ivana, che hanno riferito (all'udienza del 25 marzo 1997) della presenza del Madonia nella zona di Massa nel periodo luglio-agosto di ogni anno a partire dal 1990, nonché i testi Redaelli Silvio e Della Paola Alberto, rispettivamente impiegato in

un'agenzia di investigazione, il primo, e gestore di una stazione di servizio per autoveicoli a Vicenza, il secondo, che (all'udienza del 27 marzo 1997) hanno riferito in ordine alla presenza del Madonia in tali località.

Tuttavia, tali deposizioni, non forniscono elementi di giudizio idonei per la loro pregnanza ad escludere che il Madonia trascorresse periodi di tempo, anche di alcune settimane, in Sicilia; periodi sufficienti a consentirgli di seguire da vicino quelle vicende della sodalizio mafiosa di cui era il massimo esponente nella provincia nissena e che non poteva trattare mediante le comunicazioni a distanza e la delega al suo sostituto in zona.

Deve poi convenirsi che i testi escussi a dibattimento e quelli sentiti dal Redaelli e delle cui conoscenze lo stesso ha riferito nel corso della sua deposizione non avevano dei rapporti così costanti e continui con il Madonia, a parte ovviamente quelli legati a lui da rapporti di parentela o di affinità e che ne proteggevano la sua latitanza, da poter sapere e ricordare che negli anni precedenti, ed in particolare in epoca prossima alla deliberazione della strage, l'imputato non si era mai allontanato dalle zone del Nord Italia, ove effettivamente trascorreva per evidenti ragioni la maggior parte della sua latitanza.

Di contro, la gestione di tutti gli affari più importanti di Cosa Nostra nel Nisseno e la presenza del Madonia nei momenti più rilevanti in questa provincia risultano in modo inequivocabile in primo luogo dalle puntuali dichiarazioni rese al riguardo dal Messina, che, sia per il suo ruolo nell'organizzazione, sia per i contatti diretti avuti con il citato Madonia, era a conoscenza della posizione di vertice da questi ricoperto nell'ambito di Cosa Nostra.

Inoltre, il Messina ha indicato le persone che tenevano i contatti con il Madonia quando questi si trovava lontano dalla Sicilia ed ha fornito precise indicazioni al Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale della Polizia Criminale che hanno consentito la cattura dell'imputato nel luogo ove trascorreva la sua latitanza.

In particolare, l'esame del traffico telefonico di un apparecchio cellulare di Anzalone Fabrizio (il cui numero era stato rilevato dall'esame di un'agenda messa a di-

sposizione degli inquirenti dal Messina) ha consentito di individuare un telefono cellulare intestato a Martello Salvatore, coniugato con Santoro Concetta, parente di Santoro Giovanna, moglie del Madonia, dal quale venivano effettuate periodicamente (due o tre volte al mese) delle chiamate all'apparecchio dell'Anzalone, che invece non risultava aver mai chiamato a sua volta la prima utenza (circostanza questa insolita, che il Messina spiegava con il fatto che l'Anzalone non aveva l'autorità né per conoscere né per assumere l'iniziativa di chiamare il Madonia). Detto apparecchio intestato al Martello risultava essere utilizzato da persona che si muoveva tra la Sicilia, la Lombardia, la Toscana ed il Vicentino.

Seguendo gli spostamenti di tale telefono cellulare, localizzato alla fine di agosto del 1992 prima a ~~Marina~~ di Massa (e cioè dove si è poi accertato che il Madonia trascorreva il periodo estivo) e subito dopo in un comune della provincia di Vicenza (il ripetitore usato dal cellulare era quello di Larino, che serviva sei-sette comuni di quella provincia) è stato possibile individuare il rifugio del Madonia nel comune di Longare, presso l'abitazione di Galleria Salvatore, fratello della moglie di Santoro Rosario, a sua volta fratello della predetta Santoro Giovanna.

La disponibilità di quell'apparecchio telefonico cellulare da parte del Madonia è risultata poi comprovata dalle seguenti circostanze emergenti dalle predette deposizioni:

- il Martello, cui il telefono era intestato, viveva in quel periodo a Catania e non si trovava nelle località in cui il telefono risultava usato;
- tra le persone che risultavano contattate con quel telefono vi erano soggetti che il Messina indicava operare nella sfera di criminale interesse del Madonia (tra questi, oltre allo Anzalone, Rinzivillo Crocifisso, inteso Ginetto" e La Placa Salvatore, condannati in primo grado per associazione mafiosa insieme al Madonia);
- gli ultimi quattro numeri dell'utenza telefonica cellulare di Anzalone Fabrizio, e cioè 7438 erano trascritti nell'agenda sequestrata al Madonia accanto al nome "Fabriz"; sulla medesima agenda vi erano i numeri telefonici di un'utenza intestata a tale Barlocco, titolare di un'agenzia immobiliare di Busto Arsizio, che veniva

chiamata dal Rinzivillo subito dopo che questi riceveva le telefonate dall'apparecchio intestato al Martello;

-i comuni di Marina di Massa e di Longare in cui il telefono era stato localizzato nell'agosto del 1992 erano quelli in cui si è accertato il Madonia si trovava;

-il telefono in questione, marca Nokia, era stato rinvenuto nella cucina dell'appartamento di Galleria Salvatore in cui viveva il Madonia e nella camera da letto in cui vi erano la valigia e gli effetti personali di quest'ultimo era stato trovato l'apparecchio per la carica delle batterie, utilizzabile esclusivamente per quel modello di telefono, così come nell'auto in cui era il Madonia al momento dell'arresto si era rinvenuto un cavetto di alimentazione per auto pure specifico per quel tipo di telefono;

-la teste Faburlani, moglie del Galleria, pur avendo dichiarato in Aula che l'apparecchio era del cognato Santoro Rosario, che in realtà nulla aveva a che vedere con esso, aveva ammesso che ne faceva uso il Madonia, se non altro quando riceveva le telefonate della moglie, ma al teste Cesarano nell'immediatezza dei fatti aveva invece rappresentato che quel telefono era nella disponibilità del Madonia.

Inoltre, risulta dai tabulati del traffico telefonico che l'apparecchio telefonico in questione era stato usato in Sicilia (le rilevazioni dell'epoca, utilizzando per tutta la Sicilia il distretto telefonico 091, non consentono di stabilire in quale zona dell'Isola fosse stato utilizzato) dall'8 settembre al 10 novembre del 1991, dall'8 dicembre del 1991 al 23 febbraio del 1992, dal 3 maggio del 1992 al 21 giugno del 1992, sicché per le considerazioni sopra esposte risulta, altresì, provata la presenza in Sicilia del Madonia in periodi di tempo coincidenti con quelli in cui era stata adottata la decisione di effettuare la strage di Capaci, ad ulteriore conferma della sua partecipazione a tale delibera nella qualità di componente della commissione regionale di Cosa Nostra.

Tali argomentazioni rendono del tutto superflue, per la loro manifesta inconducenza, le richieste di rinnovazione parziale del dibattimento sul punto, atteso che le

prove dedotte non sono né nuove né decisive ed il Collegio è in grado di decidere alla stregua del cospicuo materiale probatorio versato in atti.

Per mero tuziorismo argomentativo vanno respinte, per le ragioni indicate nella relativa ordinanza resa da questa Corte l'11 giugno 1999, le doglianze mosse dalla difesa all'utilizzazione dei tabulati, la cui acquisizione è stata disposta in corso di causa a mente dell'art. 266 c.p.p. che disciplina le intercettazioni di conversazione e comunicazioni telefoniche, e si riferisce, secondo la consolidata giurisprudenza sul punto, solo alle tecniche dirette ad apprendere il contenuto delle conversazioni o comunicazioni, inserendosi in un sistema nel quale al giudice, ai sensi dell'art. 256 c.p.p. è consentita l'acquisizione di documenti riservati coperti dal segreto professionale, fra i quali rientrano anche i documenti in possesso dell'ente gestore del servizio telefonico (cfr. in tal senso Corte costituzionale 11 marzo 1993, n. 81).

Sul tema le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 21 del 24 settembre 1998 (CC.13 luglio 98) hanno tuttavia precisato in motivazione che è l'acquisizione dei tabulati in parola può essere legittimamente disposta nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero e dal giudice che procede - art. 267 cod. proc. pen. - o dal giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente ai sensi degli artt. 507 e 603 c.p.p..

*

Rilevata, anche se per via indiziaria, la presenza del Madonia in Sicilia, all'epoca in cui venne deliberata la strage di Capaci, e ritenuta la concreta possibilità dello stesso di partecipare alla riunione di tale organo interprovinciale vanno disattese le censure mosse dalla difesa su tale tema processuale, alla stregua di quanto già osservato a proposito della posizione di Benedetto Santapaola, essendo coincidenti i motivi di gravame volti a censurare le argomentazioni afferenti alla competenza, al funzionamento della Commissione regionale e all'adesione del giudicabile al proposito criminoso del Riina, frutto di un presunto quanto indimostrato mancato dissenso.



Senza indugiare oltre su tali temi di carattere generale, su cui i primi giudici si sono ampiamente diffusi e in merito ai quali ci si è già soffermati, giova qui sinteticamente osservare, al fine di evitare inutili ripetizioni, che:

-Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si tradusse in un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, involse la cupola mafiosa. La prova rappresentativa e logica, che si ritrae dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova, convalida l'assunto dei primi giudici, al di là di ogni ragionevole dubbio;

-Tutti i capimandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà venne veicolata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui per il tramite dei loro sostituti, per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina;

-L'ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell'attentato venne data da Salvatore Biondino ai capimandamento in stato di libertà; il che rende evidente che per i capimandamento detenuti, una volta informati i loro sostituti, questi fecero ricorso ai soliti canali di comunicazione;

-L'assenza di qualsivoglia dissociazione dal proposito maturato, di cui non v'è traccia nei detti dei collaboranti, impone di ritenere che, a parte l'accertato consenso manifestato da alcuni capimandamento desumibile dalle provalazioni dei collaboranti o dalla loro acclarata partecipazione alla strage (ivi compresa quella di Via d'Amelio che costituì la più diretta ed immediata esplicazione della medesima strategia) tutti aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del Riina, non essendo stata registrata una aperta e manifesta dissociazione dai fatti-reato per cui è processo.

Orbene, dalle convergenti dichiarazioni di Cancemi e Brusca e degli altri collaboratori che sono stati in grado di riferire su tale tema, su cui ci si è dettagliatamente soffermati a proposito della strategia stragista, della responsabilità concorsuale di

tutti i componenti della cupola mafiosa e del loro coinvolgimento nella strage di Capaci, che di tale programma criminoso fu uno dei primi e più eclatanti obiettivi, si evince che tale orrendo crimine ha indubbiamente involto la responsabilità dei componenti della Commissione, e non di un ristretto direttorio, atteso che con la loro condotta adesiva all'iniziativa del Riina ne hanno rafforzato il proposito criminoso.

Va quindi disattesa, perché priva di pregio, la tesi secondo cui le scelte decisionali all'interno di Cosa nostra erano appannaggio esclusivo di un gruppo ristretto, laddove si ponga mente sia all'evolversi degli eventi, che medio tempore si sarebbero verificati dopo la guerra di mafia, sia alle ampie e dettagliate precisazioni di Brusca, che, narrando del c.d. progetto aperto, ha consentito di superare l'originaria tesi della responsabilità per la strage di Capaci di un direttorio, ricusata a ragione dei primi giudici, e di suffragare quella della responsabilità collegiale della Commissione che, attraverso le riunioni frazionate, aveva riattualizzato la decisione di eliminare il dr Falcone per le motivazioni ampiamente illustrate nel relativo capitolo dedicato a tale tema.

Per le ragioni suesposte è pacifico che la penale responsabilità del giudicabile si ritrae dai criteri puntualmente individuati in tema di concorso di persone nel reato e non in ragione della loro semplice adesione a Cosa Nostra.

Conseguentemente è del tutto improprio il riferimento giurisprudenziale addotto dalla difesa essendo pacifico che la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non comporta di per sé la penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli altri associati.

Nel caso di specie, infatti, la responsabilità dell'appellante si mutua proprio dalla finalità strategiche della strage che sin inquadrava in un più ampio programma delittuoso, sicché proprio i vertici del sodalizio mafioso che l'approvarono, ivi compresa la Commissione regionale, e la posero in essere ne debbono rispondere, e non i singoli associati, se non quelli che vi ebbero il ruolo di partecipi.

*



Per come si è rilevato il giudizio di gravame ha consentito di acquisire ulteriori elementi individualizzanti nei confronti di Giuseppe Madonia.

Occorre, pertanto, soffermarsi sulle ulteriori dichiarazioni provenienti da Angelo Siino e da Giovanni Brusca, che consentono di rafforzare ulteriormente il coinvolgimento dell'imputato nei fatti di causa, in quanto, da un lato, dimostrano il suo impegno nell'attività tesa a condizionare l'esito del maxiprocesso e la sua conoscenza in ordine alla strategia stragista e alle connesse prospettive politiche e, dall'altro, la conservazione del suo potere nonostante i periodi di lontananza dalla Sicilia, in uno ai suoi interessi nella gestione illecita degli appalti, di cui si è già detto, laddove ci si è soffermati sul movente della strage per cui è processo.

Al riguardo ~~Angelo Siino~~, nel confermare il ruolo egemone nella provincia ~~nissena~~ del Madonia, ha precisato che l'imputato aveva richiesto a Salvatore Riina l'autorizzazione ad avvalersi della sua collaborazione per la gestione degli appalti in provincia di Caltanissetta e di Enna; che era solito recarsi a Bagheria, nell'ufficio di Gino Scianna o in altri siti, per incontrare Giuseppe Madonia, al fine di riferirgli "le questioni inerenti appalti nella provincia di Caltanissetta" e per consegnargli del denaro (pag. 70, ud. del 17 novembre 1999).

Ed ancora, il Siino, nell'ambito del procedimento c.d. Via D'Amelio ter, ha precisato che, in una occasione, il Madonia si era lamentato con lui per il fatto che il gruppo Ferruzzi "non voleva pagare" (pagg. 96-98, ud. del 13 febbraio 1999).

Alla stregua di quanto riferito dal Siino si desume lo specifico interesse nella gestione illecita degli appalti del Madonia e, conseguentemente, è possibile individuare in capo al predetto imputato l'esistenza del movente di natura preventiva dell'eliminazione del dr Falcone, di cui si temeva l'azione volta ad approfondire, per come aveva già fatto nel passato, l'intreccio perverso tra politici, imprenditori e mafia; azione che sarebbe stata più incisiva a cagione dell'alto incarico di Procuratore Nazionale Antimafia che intendeva ricoprire.

Nella deposizione del 13 marzo 1999, resa nel processo c.d. via D'Amelio ter, il collaborante ha avuto modo di riferire dell'interesse del Madonia alle strategie po-

litiche coltivate dai vertici di Cosa Nostra che intendevano liquidare i vecchi referenti per agganciarne dei nuovi interlocutori.

Il Siino ha altresì precisato nel corso dell'esame reso innanzi a questa Corte che all'interno del carcere e subito dopo l'uccisione di Ignazio Salvo, Madonia, Nino Gargano e Pino Lipari gli avevano detto che "stavano cercando di agganciare Craxi tramite Berlusconi"; che egli era già a conoscenza del proposito di agganciare Craxi e che, al riguardo, gli risultava, per averlo appreso da Santapaola, che gli attentati alla Standa di Catania erano diretti a "mettersi nelle mani" l'on. Berlusconi per arrivare a Craxi (pagg. 72-77, ud. 24 novembre 1999).

A tali elementi di giudizio, che consentono di meglio evidenziare alcuni aspetti delle motivazioni che condussero alla strage di Capaci, vanno aggiunte le dichiarazioni rese da Giovanni Brusca, nell'ambito del processo di Via D'Amelio ter.

Brusca ha infatti riferito di aver incontrato Giuseppe Madonia, dapprima, per pilotare in senso favorevole all'organizzazione il processo inerente alla c.d. strage di Pizzolungo e, successivamente, per chiedergli di attivare i suoi canali per condizionare in senso favorevole a Cosa Nostra il primo maxiprocesso, dal momento che questi disponeva di propri contatti sia in Sicilia, sia in Roma (pagg. 164-167, ud. del 30 gennaio 1999).

Brusca ha, altresì, sottolineato che l'assenza dal territorio siciliano non aveva impedito al Madonia di mantenere il proprio ruolo di vertice e di continuare a gestire la provincia nissena: "Signor Presidente, lui andava e veniva, e nella fattispecie di Giuseppe Piddu Madonia si ci andò a chiedere una cortesia, in quanto lui frequentava il nord e poteva avere qualche aggancio con qualcuno per la Cassazione, e quindi... Però non è che ha mai rilasciato il potere o il predominio o... in qualche senso c'era sempre a chi al suo posto... chi poterlo sostituire.....Ripeto, per Giuseppe Piddu Madonia in particolar modo c'era Bernardo Provenzano, che l'aveva sempre sotto... sotto mano, non c'era nessun tipo di problema.....Sempre, no, no... lui non è stato mai... non ha abbandonato mai l'incarico." (pagg. 450-453, ud. del 30 gennaio 1999).

Brusca, ha infine, posto in rilievo che Riina manteneva direttamente i rapporti con la provincia di Caltanissetta e che esisteva un rapporto privilegiato tra Bernardo Provenzano e Giuseppe Madonia (pag. 347, ud. del 30 gennaio 1999).

*

Alla stregua delle considerazioni che precedono va ribadita la penale responsabilità del giudicabile in ordine ai reati per cui è processo e conseguentemente va rigettato il gravame sul punto proposto dalla difesa del Madonia.

*

Analoga sorte meritano le censure mosse all'impugnata sentenza avuto riguardo ai criteri di attribuzione della penale responsabilità nei riguardi dei soggetti concorrenti nel contestato delitto di strage, atteso che anche su tale tema ~~comune~~, oggetto di gravame da parte delle difese, si deve far riferimento alle argomentazioni spese in precedenza, dovendosi condividere l'opinione dei primi giudici sull'efficacia rafforzativa della determinazione assunta da Riina nell'eseguire la strage per cui è processo, quanto meno in mancanza di un dissenso palese e giuridicamente rilevante da parte del giudicabile.

Occorre poi rimarcare che il delitto di strage non può di certo essere derubricato in quello di omicidio, per come assume la difesa dell'appellante, alla stregua di quanto analiticamente già esposto sul punto.

In ogni caso va ribadito al riguardo che non è affatto ostativa all'ipotizzabilità del concorso morale nel reato di strage, nel caso di ampio ed articolato piano omicida, la mancanza di una analitica e dettagliata specificazione dei singoli reati da commettere con la contestuale indicazione degli esecutori materiali, delle modalità operative e degli obiettivi da colpire, essendo sufficiente la predisposizione nelle sue linee essenziali di un programma criminoso anche generico, purché lo stesso sia sufficientemente predeterminato il risultato perseguito, sicché sia il compartecipe morale che l'esecutore materiale vengano a rappresentarsi con anticipo il medesimo programma criminoso nei suoi componenti essenziali, ancorché venga rimessa alla determinazione di quest'ultimo la concreta individuazione del momento in cui agire

e degli eventuali, anche indeterminati, soggetti passivi la cui incolumità può essere lesa e/o posta in pericolo dalle specifiche modalità esecutive del reato preventivamente concertato.

Conseguentemente non può trovare applicazione la diminuzione di cui all'art. 116 comma 2 c.p., che richiede, innanzitutto, una diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti. Condizione che nel caso di specie va esclusa.

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, non può revocarsi in dubbio che anche la condotta del giudicabile, che non svolse il ruolo di esecutore materiale, fu sorretta dal dolo specifico di uccidere, con la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone; pericolo ragionevolmente prevedibile, ed anzi ampiamente previsto, in relazione alla presumibile spiccata potenzialità offensiva dei mezzi che avrebbero dovuto essere necessariamente usati, con elevate probabilità di gravi effetti lesivi nei confronti di un numero indeterminato di persone.

Va peraltro rilevato che la consapevolezza anche da parte di questo imputato di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone è incontrovertibilmente desumibile pure dal rilievo che, essendo la vittima designata un magistrato ad alto rischio e quindi adeguatamente protetto, mediante l'uso di autovettura blindata e l'impiego di scorta armata, si imponeva l'esigenza di privilegiare modalità di esecuzione caratterizzate da spiccate potenzialità lesive, inevitabilmente non selettive, che non lasciassero scampo all'obiettivo ed alle persone preposte alla sua tutela, oltre che ad eventuali soggetti che si fossero venuti a trovare casualmente nel raggio di azione del proditorio agguato.

Va rigettato l'ulteriore subordinato motivo di gravame afferente al trattamento sanzionatorio in quanto non sussistono plausibili ragioni perché debba attenuarsi la pena inflitta al predetto imputato, il cui ruolo svolto nell'ambito del sodalizio criminoso che deliberò la strage non può ritenersi affatto marginale.

A ciò aggiungasi che il Madonia non appare affatto meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che vi ostano, a mente dell'art. 133

c.p., evidenti ragioni mutuabili dalla indiscutibile gravità del reato a cagione delle complessive modalità della condotta desumibili dall'impiego di un enorme quantitativo di esplosivo con cui è stato fatto saltare il tratto autostradale su cui viaggiava la vettura del magistrato, quelle di scorta ed altri veicoli che procedevano in entrambi i sensi di marcia. A tali parametri vanno aggiunti quelli concernenti la gravità del danno cagionato alle persona offese, il pericolo per l'incolumità pubblica connaturato alla natura del fatto-reato posto in essere, non disgiunti dalla peculiare intensità del dolo e dei motivi a delinquere che denotano una spiccata capacità a delinquere del giudicabile la cui pericolosità sociale è di tutta evidenza.

S'impone pertanto la conferma dell'impugnata sentenza anche con riferimento al trattamento afflittivo, atteso che va respinta l'ulteriore richiesta di assoluzione dell'imputato dai reati di cui ai capi h), i), relativi alla detenzione e porto del materiale esplosivo e del congegno utilizzato per effettuare la strage, nonché da quello di cui al capo l), di lesioni personali gravi ed aggravate cagionate alle persone coinvolte nell'azione stragista.

Tali strumentali reati, a ben vedere, pur attenendo alla modalità esecutive della strage vanno ricondotti all'imputato nella sua qualità di mandante, per avere egli preventivamente accettato, ancorché nelle sue linee generali, il progetto di eliminazione del magistrato, le cui modalità esecutive, imponevano, per come già osservato, l'impiego di mezzi di offesa non selettivi che avrebbero messo in pericolo la pubblica incolumità.

Conseguentemente l'appellante va condannato al pagamento in solido delle maggiori spese processuali, a quelle della sua custodia, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

*



LA PROVINCIA DI TRAPANI

MARIANO AGATE

L'incertezza in ordine alla titolarità della carica di rappresentante di Cosa Nostra per la provincia di Trapani, attesa la dissonanza delle fonti propalatorie esaminate nel corso del primo dibattimento, aveva indotto la Corte d'Assise ad assolvere Mariano Agate dal delitto di strage per cui è processo.

Al riguardo, si osservava che l'Agate era stato indicato quale rappresentante di quella provincia mafiosa di Trapani da Vincenzo Calcara, che, pur essendo inserito nella famiglia di Castelvetro, ricadente nella provincia di Trapani, aveva vissuto per periodi di tempo limitati in tale provincia dopo la sua affiliazione dell'ottobre del 1979 ed aveva, inoltre, mostrato di avere delle conoscenze particolarmente confuse in ordine agli organi collegiali di vertice dell'organizzazione, scambiando in continuazione le indicazioni sulla Commissione regionale con quelle sulla Commissione provinciale di Palermo, sicché le sue indicazioni al riguardo rivestivano uno scarsissimo valore probatorio.

Anche il Cancemi aveva indicato l'Agate quale rappresentante provinciale di Trapani, ma le sue indicazioni non sembravano scaturire da una precisa conoscenza dei fatti, essendo egli arrivato ad affermare che tale carica era ricoperta non solo dall'Agate, ma anche da Francesco Messina Denaro, capomandamento di Marsala.

Il Di Carlo aveva dichiarato di aver appreso nel 1985 dal fratello Andrea, che si era recato a trovarlo in Inghilterra, che il ruolo preminente nella provincia di Trapani era ricoperto dall'Agate, che in precedenza egli sapeva essere vice rappresentante di quella provincia, di cui era rappresentante Francesco Messina Denaro.

Anche Leonardo Messina aveva asserito che rappresentante della provincia di Trapani era lo Agate a partire dal 1984, dopo la morte di Salvatore Minore.

A fronte di tali indicazioni doveva, però, rilevarsi che l'Anzelmo aveva indicato Francesco Messina Denaro quale rappresentante della provincia di Trapani, e, pur conoscendo l'Agate, aveva asserito che non gli risultava che questi avesse mai ricoperto tale carica.



Inoltre, analoga dichiarazione è stata resa da Giovanni Brusca, che pure aveva un'indubbia conoscenza delle vicende del trapanese, nelle quali era più volte intervenuto.

Calogero Ganci aveva poi dichiarato che l'Agate era il rappresentante di Mazara del Vallo e la persona più vicina al Riina nel trapanese. Tuttavia, non sapeva chi fosse il rappresentante di quella provincia e che diversi anni prima egli aveva visto alle riunioni con il Riina tale Matteo Messina Denaro.

Sussisteva, pertanto, nei confronti dello Agate una situazione di prova contraddittoria, che non consentiva di affermare con certezza che egli fosse titolare del potere decisionale nella provincia di Trapani all'epoca della strage di Capaci, e che imponeva, quindi, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 codice di rito.

*

Avverso la suddetta decisione ha interposto appello il P.M. osservando che le indicazioni del Calcara non erano da ritenersi depotenziate dalle incertezze dimostrate, con riferimento alla distinzione esistente tra la commissione provinciale e quella regionale.

Nel caso di specie, infatti, il collaborante aveva affermato di aver avuto la relativa informazione dall'avvocato Totò Messina, il quale evidentemente si era limitato a metterlo a parte del ruolo di rappresentante provinciale, senza aggiungere nulla sulla composizione e sui compiti delle commissioni. Del resto, il collaborante, come uomo d'onore della famiglia di Castelvetro, disponeva di un osservatorio privilegiato che gli consentiva, senz'altro, di venire a conoscenza del nome di chi rivestisse il ruolo di capo della provincia in cui insisteva il territorio della famiglia nella quale era inserito.

In secondo luogo, le indicazioni del Calcara avevano trovato significative conferme nelle dichiarazioni rese da altri collaboranti.

E così, Leonardo Messina – uomo d'onore della "famiglia" di San Cataldo, giunto a rivestire la carica di capodecina e di vice rappresentante ed in stretti rapporti con i

più autorevoli esponenti di Cosa Nostra delle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento – aveva affermato di avere appreso da Giuseppe Funari, uomo d'onore di Gibellina, che l'imputato era il rappresentante provinciale, che aveva assunto tale carica subito dopo l'uccisione di Salvatore Minore e che l'aveva mantenuta anche con riferimento al 1992.

Parimenti, Francesco Di Carlo, rappresentante della "famiglia" di Altofonte dal 1975 al 1978, aveva posto in rilievo di avere avuto riferito dal di lui fratello Andrea che Agate era divenuto rappresentante provinciale nel 1985.

Precisava il Di Carlo che, nel corso del 1984, Alfonso Caruana lo aveva informato che tale ruolo era ricoperto da Francesco Messina Denaro ed aveva ipotizzato che l'Agate fosse subentrato a quest'ultimo in considerazione della più giovane età e del particolare rapporto intercorrente con Salvatore Riina.

Non si poneva, poi, in rotta di collisione con le suddette acquisizioni probatorie l'apporto di Calogero Ganci, il quale aveva dichiarato che l'imputato era il rappresentante della famiglia di Mazara del Vallo; che non sapeva chi rivestisse il ruolo di rappresentante provinciale; che l'Agate era la persona di fiducia nel trapanese di Totò Riina.

Ed ancora, a prescindere da quanto riportato in sentenza sulle indicazioni del Cancemi, v'era, comunque, da rilevare che anche detto collaborante aveva indicato nell'Agate il rappresentante provinciale. Il Cancemi aveva puntualizzato di aver appreso la relativa notizia in più occasioni e da più autorevoli uomini d'onore: Salvatore Riina, Raffaele Ganci e Salvatore Biondino.

Ma non solo; il Cancemi infatti aveva evidenziato come tra Riina e Mariano Agate sussistesse un rapporto particolarmente intenso, tanto che quest'ultimo rappresentava la roccaforte ("una fortezza") del primo nella provincia di Trapani.

Le fonti conoscitive sul ruolo dell'Agate, invocate dal Cancemi, consentivano agevolmente di superare il convincimento della Corte, in forza del quale le sue conoscenze sembrerebbero scaturire da una non precisa conoscenza dei fatti.

A riprova dell'intenso legame intercorrente tra Riina e Agate, andavano annoverate le dichiarazioni rese da numerosi altri collaboranti e, segnatamente, Gaspare Muto, Antonino Calderone, Leonardo Messina, Giuseppe Marchese).

*

Sebbene, erano state acquisite isolate fonti di prova di segno apparentemente contrario, tuttavia, ad avviso del P.M., le stesse non erano idonee ad incrinare le suddette acquisizioni probatorie.

Difatti, Francesco Paolo Anzelmo pur attribuendo il ruolo di rappresentante provinciale di Trapani a Francesco Messina all'epoca della strage, non aveva saputo spiegare se l'Agate avesse mai ricoperto lo stesso ruolo.

Dette dichiarazioni non costituivano di certo un elemento di smentita alle precedenti acquisizioni, trattandosi di indicazioni imprecise scaturenti da chi ben poteva non avere sulla specifica vicenda un patrimonio conoscitivo completo perché operativo nella provincia di Palermo e in quanto privo di una rete relazionale con uomini d'onore del trapanese.

Anche Vincenzo Sinacori dinanzi al Tribunale di Trapani aveva fornito analoghe indicazioni (ud. del 27 gennaio 1997, pag. 12,). Si trattava, pur sempre, di una dizione marginale, non idonea ad assurgere al rango di elemento di smentita.

Ed invero, non si trattava di un contrasto "tout court", ma di una divergenza senz'altro attribuibile ad una conoscenza risalente nel tempo.

Orbene, dall'analisi delle diverse fonti di prova acquisite si poteva giungere alla conclusione che, con inequivoca certezza il titolare "del potere decisionale nella provincia di Trapani" era Mariano Agate; convinzione questa alimentata dal fatto che collaboranti appartenenti a tre diverse province mafiose si erano espressi in tal senso: Leonardo Messina (di Caltanissetta), Vincenzo Calcara (di Trapani), Salvatore Cancemi e Francesco Di Carlo (di Palermo).

La circostanza assumeva una notevole rilevanza, posto che "uomini d'onore", anche con ruoli di comando, avevano fornito dichiarazioni convergenti (pur avendo

vite relazionali e circuiti comportamentali autonomi), alla stregua degli autonomi patrimoni conoscitivi dei collaboranti in questione.

D'altronde, la successione nella carica di Agate al più anziano Francesco Messina Denaro era fatto del tutto razionale, posto che l'imputato aveva consentito al Riina di concretizzare nel trapanese il suo disegno egemonico.

*

Una volta dimostrato il ruolo rivestito da parte dell'imputato occorre verificare se sussistevano o meno elementi idonei, sulla scorta dei criteri fissati dalla Corte d'Assise, per poter dimostrare che l'Agate aveva prestato il proprio assenso alla strategia elaborata nel corso della riunione citata da Filippo Malvagna e tenutasi ad Enna, nel periodo compreso tra il settembre del 1991 e gli inizi del 1992, e quindi alla strage per cui è processo.

Tale strategia, proposta del Riina, consisteva nell'attacco alle Istituzioni del paese, mediante la commissione di una serie di omicidi ed attentati, nel cui ambito era ricompreso l'eccidio di Capaci.

Nessun dubbio sussisteva, ad avviso dell'accusa, sulla partecipazione dell'imputato alla riunione di cui aveva parlato il Malvagna e sulla sua adesione alla strategia stragista, nonché sul fatto che questi avesse prestato il suo consenso alla strage per cui è processo.

Ed invero, Agate poteva recarsi tranquillamente in provincia di Enna senza dovere affrontare soverchi problemi, dal momento che si trovava in stato di libertà, a far data dal 17 aprile 1991 e sino al 1° febbraio 1992, giorno in cui veniva tratto in arresto in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In secondo luogo, sussisteva in capo ad Agate un preciso interesse all'eliminazione del dr Falcone, posto che egli era stato condannato in esito al maxiprocesso, istruito, proprio dal predetto magistrato.

In terzo luogo, a riprova del fatto che l'Agate era a conoscenza del progetto di attacco anzidetto e che fosse stato preventivamente consultato, occorre segnalare un elemento di indubbio valore sintomatico in tal senso, sul quale la Corte aveva ritenuto di non soffermarsi: si trattava delle dichiarazioni rese dal collaborante Giovanni Drago che aveva narrato che il giorno in cui era stata perpetrata la strage di via Mariano D'Amelio, mentre stava passeggiando durante l'ora d'aria con Mariano Agate, all'interno del carcere di Palermo, quest'ultimo disse "satò Paluzzu", e ciò in corrispondenza al fragore di un'esplosione. Precisava il Drago che, poco dopo, apprendendo dalla televisione che in Via Mariano D'Amelio, era stato perpetrato, a mezzo di autobomba, un attentato, a seguito del quale avevano perso la vita il giudice Paolo Borsellino e vari agenti di scorta, si era reso conto che l'imputato, con l'espressione anzidetta, intendeva riferirsi al predetto magistrato.

Tali dichiarazioni tradivano all'evidenza una sua pregressa cognizione di un ennesimo delitto che stava per essere perpetrato e che costituiva il logico sviluppo del disegno strategico a lui noto, deliberato da Cosa Nostra e già parzialmente posto in essere con l'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima e con la strage di Capaci.

Pertanto, l'Agate, dimostrando di essere preventivamente a conoscenza della strage di Via Mariano D'Amelio, doveva necessariamente esserlo per quella consumata il 23 maggio 1992, che rientrava nella medesima strategia.

§

L'appello è fondato e merita accoglimento in quanto le persuasive e convincenti argomentazioni offerte dall'accusa con i motivi di gravame hanno trovato ulteriori conferme dalla disposta rinnovazione del dibattimento che hanno messo in evidenza come, l'imputato, a prescindere dal ruolo formale di rappresentante della provincia di Trapani e quindi di componente della Commissione regionale, ha comunque svolto un rilevante ruolo nel progetto di eliminazione del dr Falcone, favorendo la c.d. missione romana di cui hanno ampiamente riferito Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci, nonché Giovanni Brusca per averne appreso da Matteo Messina Denaro e dal Sinacori (pag. 174, ud. del 1° luglio 1999).

Conviene quindi soffermarsi su dette dichiarazioni che si saldano con quelle esaminate in prime cure riconducendole ad unità dal punto di vista probatorio, così e convalidando la tesi accusatoria sviluppata attraverso l'esame critico delle dichiarazioni rese dai collaboranti e delle complessive emergenze processuali.

Il collaborante Sinacori, nel corso dell'udienza del 6 ottobre 1999 ha riferito che, intorno ai mesi di ottobre-novembre e, comunque, negli ultimi mesi del 1991, si era tenuta una riunione a Castelvetro, in una proprietà gestita da Pietro Giambalvo, uomo d'onore di Roccamena e persona di fiducia di Riina; nel corso della predetta riunione, alla quale avevano partecipato Giuseppe e Filippo Graviano, Matteo Messina Denaro, Mariano Agate, Riina li aveva informati che era necessario colpire il giudice Falcone ed il ministro Martelli, oltre Maurizio Costanzo ed altri soggetti che erano considerati dei nemici di Cosa Nostra.

Nello specifico il Sinacori ha dichiarato: " Sì, io ricordo a proposito un incontro che abbiamo avuto a Castelvetro, che ci mandò a chiamare Riina Salvatore. Io andai assieme ad Agate Mariano; lì c'era... abbiamo incontrato Filippo Graviano, Giuseppe Graviano e Matteo Messina De Naro, e in quella occasione il Riina ci disse che dovevamo iniziare a colpire... a cercare di colpire Falcone e altri, e quindi dovevamo spostarci a Roma a fare una spedizione per cercare di colpire Falzone. Dopo questo incontro ne abbiamo fatti altri a Palermo."

Ed ancora, "Per quanto riguarda Falcone i problemi erano... cioè, non c'era bisogno di spiegarlo, anche se lui ce l'ha detto, ma non c'era bisogno, perché Falcone era un nemico nostro da... dai tempi dell'istruzione del maxiprocesso, quindi era un obiettivo già antico. E Martelli perché prima era venuto a prendersi i voti e poi si era voltato... si era rivoltato contro di noi. Il Costanzo perché nelle sue trasmissioni televisive si scagliava contro "Cosa Nostra" in maniera decisa. Quindi erano obiettivi questi da colpire a tutti i costi" (pagg. 63-65, ud. del 6 ottobre 1999).

Il Sinacori era stato convocato da Mariano Agate, il quale gli aveva detto che c'era lo "zù Totuccio che ci voleva parlare", riferendosi ovviamente al Riina con il quale

il citato Agate intratteneva buoni rapporti, atteso che era stato per molti anni latitante a Mazara del Vallo.

Le disinteressate dichiarazioni del Sinacori, coerenti, logiche ed intrinsecamente attendibili, hanno trovato puntuali riscontri negli accertamenti esperiti, i cui esiti sono stati versati in atti, e nelle convergenti dichiarazioni rese da Francesco Geraci.

Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato di aver conosciuto Mariano Agate per il tramite di Andrea Gangitano, mentre si trovavano nell'impresa Calcestruzzi dell'Agate; di aver poi accompagnato Matteo Messina Denaro dall'Agate, quando venivano preparate le armi in Mazara per la trasferta romana; di aver incontrato in tale frangente anche Vincenzo Sinacori.

Ha inoltre precisato il Geraci che l'Agate, Sinacori e Messina Denaro si erano appartati all'interno di un ufficio; che quando ne erano usciti, l'Agate aveva detto: "Picciotti occhi aperti"; che, poi, aveva compreso che quelle parole si riferivano alla trasferta a Roma, in quanto era imminente la partenza.

Dalle convergenti dichiarazioni rese dai predetti collaboranti emergono sicuri elementi di giudizio in ordine al diretto e personale coinvolgimento dell'Agate nella fase preparatoria della c.d. trasferta romana, volta principalmente ad individuare e colpire il ministro Martelli ed il giudice Falcone.

In particolare, l'imputato nel corso della riunione, antecedente al suo arresto, aveva consegnato al Sinacori le chiavi di un'abitazione sita in Roma che doveva essere utilizzata come base operativa. Al riguardo, va precisato che le suddette chiavi di cui ha riferito il Sinacori, sono risultate essere quelle di un immobile nella disponibilità di tale Giuseppe La Mantia

Deve pertanto convenirsi con la pubblica accusa che l'Agate ha avuto un indubbio ruolo nella fase ideativa, deliberativa e preparatoria della strage.

L'imputato, infatti, ha indubbiamente rafforzato il proposito criminoso del Riina, mediante il concreto apporto, di uomini e mezzi, fornito alla c.d. missione romana, ove si ponga mente al fatto che lo stesso Vincenzo Sinacori era un uomo d'onore appartenente al mandamento di Mazara del quale l'Agate era rappresentante.

Ne consegue che, anche a prescindere dal ruolo di rappresentante provinciale dell'Agate, l'aperta adesione all'iniziativa del Riina involge la responsabilità del giudicabile nel più vasto progetto di destabilizzazione delle Istituzioni repubblicane che Riina aveva in mente di attuare e che aveva già proposto ai rappresentanti dei vertici della singole province nella corso dell'incontro tenutosi nell'ennese di cui hanno riferito Malvagna e Pulvirenti, nonché Grazioso e Cosentino. ed anche Leonardo Messina che ha indicato nel 1° febbraio 1992 la data in cui, a dire di Borino Micciché, si decise di uccidere il dr Falcone.

Ciò posto, non può escludersi che si tennero più incontri nell'arco di tempo che va dall'agosto al settembre 1991, l'ultimo dei quali fu appunto di cui ha narrato il Messina che ha ancorato il ricordo ad eventi ben precisi ed obiettivamente riscontrati.

Riina infatti aveva la necessità di coagulare il consenso dei vertici dell'organizzazione per costituire un blocco compatto capace di neutralizzare le possibili conseguenze negative che sarebbero inevitabilmente derivate dalla strage per cui è processo e dalla esecuzione del più ampio disegno criminale in cui lo stesso si inseriva.

È infatti pacifico che già all'epoca si erano assottigliate le possibilità di influire sull'esito del maxiprocesso in Cassazione; che nel corso della riunione tenutasi ad Enna, riferita da Malvagna e da Pulvirenti, la strategia di attacco allo Stato deliberata non era finalizzata ad una immediata operatività; che l'attuazione delle successive iniziative criminali era stata rinviata ad un momento successivo; che pertanto non è necessaria acquisire la prova di un'ulteriore riunione della Commissione regionale per l'approvazione delle singole iniziative delittuose; che al riguardo è sufficiente dimostrare, anche attraverso elementi indiziari certi, che venne effettuata una comunicazione di tali iniziative ai vari rappresentanti provinciali, con le medesime modalità di quella attuata dal Biondino nei confronti dei capomandamento di Palermo, per ritenere dimostrata la responsabilità penale a titolo di concorso morale dai componenti della Commissione regionale.

Orbene, con riferimento alla posizione processuale dell'Agate, in virtù delle ulteriori acquisizioni istruttorie, la prova dell'assenso alla strategia stragista è suffragata da specifici elementi individualizzanti.

Non è revocabile in dubbio che, per la qualità degli stessi partecipanti alla riunione, tenutasi sul finire del 1991 nella proprietà gestita da Pietro Giambalvo di cui ha riferito il Sinacori, tale incontro ebbe natura deliberativa, posto che faceva seguito alla riunione della Commissione regionale tenutasi in provincia di Enna. Difatti, oltre al Riina, parteciparono alla riunione l'Agate e Matteo Messina Denaro, che per come si vedrà erano i gestori di fatto della provincia di Trapani, nonché i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, che erano i reggenti del mandamento di Brancaccio.

Nel corso della riunione, Salvatore Riina aveva realizzato una serie di obiettivi in quanto aveva avuto modo di informare e raccogliere l'adesione dei vertici della provincia di Trapani e dei responsabili del mandamento di Brancaccio in ordine alle iniziative criminali che stavano maturando ed aveva altresì dato vita a due strutture operative autonome e impermeabili al fenomeno del pentitismo (la c.d. SuperCosa), di cui ha riferito il Sinacori, in antitesi agli organismi antimafia dello Stato, come la c.d. Super Procura, cioè la Procura Nazionale Antimafia.

In ogni caso, il Riina aveva sicuramente dato corso a quelle consultazioni frazionate dei rappresentati dei vertici di Cosa Nostra, di cui hanno concordemente riferito Brusca e Cancemi a proposito della riunione degli inizi di febbraio, di cui detto incontro costituisce un ulteriore tassello probatorio e fondamentale momento di verifica e riscontro delle dichiarazioni dei suddetti collaboranti.

Quanto alla presenza di Vincenzo Sinacori a quell'incontro, la stessa trova un'adeguata giustificazione nel ruolo operativo che di lì a poco avrebbe svolto nel corso della trasferta romana e nel fatto che il dichiarante era persona molto vicina all'Agate, che avrebbe sostituito nella direzione del mandamento di Mazara del Vallo, e certamente gradita al Riina.

A detta prima riunione volta ad individuare gli obiettivi da colpire ne seguirono delle altre, di cui ha puntualmente riferito il Sinacori.

Ed infatti l'Agate ebbe a partecipare alla riunione svoltasi presso l'abitazione di Mimmo Biondino, nel corso della quale si era affrontati, alla presenza di Riina, i problemi organizzativi connessi alla realizzazione dei delitti di cui si era già discusso nel corso della riunione dell'ottobre del 1991. Si trattò di una riunione operativa finalizzata ad individuare il luogo ove eseguire l'attentato e a fissare le modalità operative propedeutiche all'agire, individuando i necessari supporti logistici.

Nel corso dell'ulteriore incontro svoltosi alla presenza del Riina il giorno precedente all'arresto dell'Agate, avvenuto il 1° febbraio 1992, l'imputato aveva consegnato al Sinacori le chiavi dell'appartamento nella disponibilità di Giuseppe La Mantia che doveva essere utilizzato come base logistica durante il soggiorno romano.

Non va poi sottaciuto che Francesco Geraci ha narrato di una riunione ulteriore tenutasi in un ufficio dell'impresa Calcestruzzi dell'Agate tra quest'ultimo, Sinacori e Matteo Messina Denaro; riunione attinente alle azioni delittuose da compiersi a Roma.

Orbene, non è revocabile in dubbio l'adesione e la fattiva e personale partecipazione dell'Agate ai progetti criminali del Riina, alla stregua di tali sintomatiche ed univoche condotte che costituiscono elementi di sicura valenza probatoria, ai quali vanno aggiunti gli ulteriori elementi di giudizio provenienti dalle dichiarazioni di Giovanni Drago dalle quali si ritrae la consapevolezza da parte del giudicabile, ancorché detenuto, della strage di Via D'Amelio, e quindi del più ampio disegno criminale in cui tale evento si andava a collocare.

A conferma di tale assunto vanno apprezzate le dichiarazioni rese all'udienza del 16 marzo 1996 dal collaborante Giovanni Drago, il quale ha riferito che il giorno in cui veniva perpetrata la strage di Via D'Amelio, mentre stava passeggiando durante l'ora d'aria con Mariano Agate, all'interno del carcere di Palermo, quest'ultimo aveva detto "satò Paluzzu"; che tale frase era stata pronunciata quando si era percepito il fragore di un'esplosione; che, poco dopo, aveva appreso dalla televisione che in Via D'Amelio, era stato perpetrato, a mezzo di un'autobomba, un attentato, a se-

guito del quale avevano perso la vita il giudice Paolo Borsellino e vari agenti di scorta; che, pertanto, aveva dedotto che l'Agate con quel commento intendeva riferirsi proprio Paolo Borsellino.

Nello specifico così si è espresso: "...Niente, si passeggiava, io ho sentito soltanto quel boato, che si è sentito abbastanza forte di là. Niente, andando in cella ho visto subito i telegiornali, ci sono stati i telegiornali subito, in televisione si ci sono state le edizioni speciali, si vedevano.. appunto, il fatto che era saltato Paolo Borsellino con la scorta. Io in mente mia ho collegato questo, di Paolo Borsellino con..... "Satò Paluzzu", "è saltato Paolo", in italiano". Io su quella fase non ho commentato, non potevo dire niente perché io Mariano Agate lo conoscevo. L'ho conosciuto precisamente là in quella situazione, non come uomo d'onore, non mi è stato presentato come uomo d'onore, bensì sapevo che era uomo d'onore di Mazara del Vallo, dettomi anche dai miei cugini, tipo componente della commissione, dettomi dai miei cugini Marchese Giuseppe e Marchese Antonino, me ne parlavano di lui una persona della massima fiducia, rispettata e vicinissimo a Salvatore Riina che faceva sapere il tutto a quest'ultimo. Però non lo conoscevo e non mi è stato presentato uomo d'onore.....Accendendo il televisore si è saputo, si è visto l'attentato ai danni di Paolo Borsellino. Sì sì, io mi sono collegato con quello che ho sentito, Paolo, "Paluzzu" - Paolo, quindi ho fatto questa deduzione" (pagg. 17-19, ud. del 16 marzo 1996).

Le suddette dichiarazioni tradiscono all'evidenza la pregressa cognizione della strage che stava per essere perpetrata e che costituiva il logico sviluppo del disegno strategico già deliberato da Cosa Nostra, già parzialmente posto in essere con l'omicidio dell'on. Salvo Lima e con la strage di Capaci.

Trattasi a ben vedere di una logica deduzione che, se coniugata con le emergenze probatorie già esaminate, dalle quali si ritrae la certezza dell'adesione dell'Agate al progetto criminale del Riina, al quale aveva fornito un concreto supporto in uomini e mezzi, rende evidente la pregressa conoscenza della strage di Via Mariano

D'Amelio in capo al giudicabile, per cui analoga conoscenza deve ritenersi sussistente con riferimento alla strage di Capaci.

A tal proposito si deve convenire che, nel caso di specie, l'Agate, ha dimostrato, con il commento riferito da Drago, di essere a conoscenza non solo del fatto che la vittima designata era il dr Borsellino, ma che lo stesso doveva essere eliminato mediante un'attentato dinamitardo.

Si tratta quindi di un commento che non può liquidarsi come accadimento meramente accidentale e probabilistico, atteso che il semplice fragore di una detonazione, seppur riconducibile astrattamente ad un atto delittuoso, di certo non poteva essere così puntuale e precisa se non a cagione della specifica conoscenza da parte dell'Agate del progetto criminale in cui l'attentato si inseriva e che la disposta rinnovazione parziale del dibattimentale ha ampiamente disvelato, alla stregua delle dichiarazioni rese da Vincenzo Sinacori e da Francesco Geraci, che sono state in precedenza esaminate.

Alla stregua di tali argomentazioni si può certamente affermare che l'Agate, consentendo la partecipazione alla missione romana di Vincenzo Sinacori, affiliato al suo mandamento, ha aderito al progetto del Riina, atteso che secondo le regole che governano Cosa Nostra nessun consociato può partecipare ad un delitto, specie se eclatante, senza il consenso del capo.

L'adesione dell'Agate, manifestata nel corso delle riunioni tenutesi in provincia di Enna, nel trapanese e a Palermo, è indubbiamente idonea a integrare l'elemento soggettivo del reato di strage e degli altri delitti contestati al giudicabile, poiché, una volta prestato il consenso all'uccisione del dr Falcone, si deve considerare implicito l'assenso all'impiego delle modalità ritenute più idonee a raggiungere lo scopo da parte degli esecutori materiali del progetto criminale.

*

Raggiunte tali certezze in tema di responsabilità del giudicabile non appare superfluo immorarsi ulteriormente sui temi offerti dall'accusa che ha sostenuto che il giudicabile era il gestore di fatto della provincia di Trapani, unitamente al più gio-

vane Matteo Messina Denaro, permanendo la carica formale in capo all'anziano Francesco Messina Denaro.

Tale convincimento trova conforto nell'analisi delle diverse fonti di prova acquisite. Ed infatti, i collaboranti appartenenti a tre diverse province mafiose si sono espressi nel senso di indicare il titolare nell'Agate: Leonardo Messina (di Caltanissetta), Vincenzo Calcara (di Trapani), Salvatore Cancemi, Francesco Di Carlo e Francesco Onorato (di Palermo). Non si può disconoscere come tale convergenza assuma un preciso significato probatorio posto che tali indicazioni provengono da collaboratori che hanno rivestito anche ruoli di comando e che hanno avuto vite relazionali e circuiti comportamentali diversificati in seno a Cosa Nostra. Vincenzo Calcara ha indicato quale sua fonte conoscitiva l'avvocato Totò Messina; Leonardo Messina ha ricollegato le sue conoscenze a Giuseppe Funari, "uomo d'onore" di Gibellina; Salvatore Cancemi ha ancorato le sue cognizioni a molteplici autorevoli fonti: Salvatore Riina, Raffaele Ganci e Salvatore Biondino, tutti membri della commissione provinciale di Palermo; Francesco Di Carlo ha sottolineato di aver appreso le relative notizie dal fratello Andrea, Francesco Onorato ha posto in rilievo di aver appreso la notizia dell'appartenenza di Agate alla commissione regionale da Salvatore Biondino. In altri termini, ben sei "uomini d'onore" si sono mostrati a conoscenza del ruolo di rappresentante provinciale dell'Agate.

D'altro canto, Francesco Paolo Anzelmo (sottocapo della famiglia e del mandamento della Noce) e Vincenzo Sinacori (uomo d'onore della famiglia di Mazara del Vallo, la stessa alla quale apparteneva l'Agate) hanno attribuito la carica all'anziano Francesco Messina Denaro.

Si tratta di indicazioni provenienti qualificate fonti propalatorie, a ragione dei rivestiti ruoli di vertice in seno al sodalizio, sulla intrinseca attendibilità non è v'è ragione di dubitare.

Il quadro probatorio non si esaurisce, però, in una netta contrapposizione delle risultanze perché Francesco Di Carlo, ha riferito di aver appreso da fonti diversificate (il fratello Andrea e Alfonso Caruana) che entrambi ricoprivano tale carica. Si de-

ve, quindi, ritenere che Anzelmo e Sinacori abbiano fornito indicazioni solo apparentemente confliggenti, in quanto hanno riportato notizie veritiere, ma non complete.

Del resto, in seno all'organizzazione, la contitolarità e la pari ordinazione dei ruoli di comando è una situazione già conosciuta. Basti pensare alla direzione del mandamento di Brancaccio affidata ai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, a quello di Corleone attribuito a Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, a quello della Guadagna o Santa Maria del Gesù assegnato a Carlo Greco e a Pietro Aglieri.

Resta, tuttavia, da spiegare per quale ragione il Sinacori, che disponeva di un osservatorio senz'altro privilegiato, essendo collaborante appartenente alla provincia di Trapani e per giunta alla medesima famiglia dell'Agate, abbia riferito della sostituzione di Francesco Messina Denaro con il figlio Matteo e non sia a conoscenza della carica di rappresentante provinciale dell'Agate, al quale subentrava.

Deve quindi convenirsi con la pubblica accusa che ha evidenziato come il ruolo di rappresentante provinciale sia da attribuire a Francesco Messina Denaro, atteso che il ruolo di reggente ricoperto dal Sinacori, una volta arrestato l'Agate, gli avrebbe sicuramente consentito di essere a conoscenza di un eventuale mutamento al vertice della provincia di Trapani.

Tuttavia, non può seriamente escludersi che il Sinacori non avesse una conoscenza esaustiva dei reali rapporti di forza nell'ambito della provincia e, soprattutto, del ruolo di fatto assunto dall'Agate a cagione del suo rapporto preferenziale e diretto con il Riina e della tarda età e della malattia di Francesco Messina Denaro.

Tale situazione aveva certamente favorito l'accrescersi del potere dell'Agate, che, agli occhi del Riina, meglio del giovane Matteo Messina Denaro poteva assicurare la gestione della provincia trapanese indirizzando le iniziative e le attività del figlio di Francesco Messina Denaro.

Alla stregua di tali considerazioni vanno rivisitate le dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi, da Francesco Di Carlo, da Leonardo Messina, Francesco Onorato e da

Vincenzo Calcara, le cui affermazioni sono il portato di una conoscenza concernente l'esistenza di un potere di fatto in capo all'Agate.

Non deve, pertanto, sorprendere che il Cancemi abbia riferito di aver saputo della posizione apicale dell'Agate, fra gli altri, dallo stesso Riina. La circostanza dimostra che nel suo immaginario la volontà della provincia di Trapani veniva espressa dall'Agate, la cui adesione considerava evidentemente determinante. Del resto, Mariano Agate è colui che ha consentito al Riina di concretizzare nel trapanese il suo disegno egemonico.

Alla stregua di tali considerazioni, non v'è dubbio che l'Agate era titolare dei poteri spettanti al rappresentante provinciale, e comunque in grado di condizionare la volontà di Riina.

*

Una volta dimostrato il ruolo di gestore di fatto della provincia di Trapani dell'Agate, non v'è dubbio che l'imputato abbia prestato il proprio assenso alla strategia elaborata nel corso della riunione citata da Filippo Malvagna (e sostanzialmente da Giuseppe Pulvirenti), da Giuseppe Grazioso e Leonardo Messina, tenutasi ad Enna, nel periodo compreso tra il settembre del 1991 e gli inizi del 1992.

In tale periodo infatti il Riina aveva già maturato il proposito di aggredire i rappresentanti politico-istituzionali, mediante la commissione di una serie di omicidi ed attentati, nel cui ambito era compreso l'eccidio di Capaci, ed aveva proposto tale suo progetto ai rappresentanti della Commissione interprovinciale.

L'Agate ebbe quindi la possibilità di partecipare quanto meno alla riunione di cui ha parlato il Malvagna per cui nessun dubbio può nutrirsi sulla sua adesione alla strategia stragista e pertanto alla strage di Capaci.

Ed invero, Agate poteva recarsi tranquillamente in provincia di Enna senza dovere affrontare soverchi problemi, dal momento che si trovava in stato di libertà, a far data dal 17 aprile 1991 e sino al 1° febbraio 1992, giorno in cui veniva tratto in arresto, alle ore 00,15, presso la propria abitazione di Mazara del Vallo ed associato alla Casa Circondariale di Palermo, dovendo il medesimo espiare un residuo di pe-

na, a seguito della condanna inflittagli dalla Corte di Assise di Palermo, con sentenza del 10 dicembre 1990, divenuta esecutiva il 30 gennaio 1992 (c.d. Maxi processo), in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Non v'è dubbio che sussisteva in capo ad Agate un preciso interesse all'eliminazione del dr Falcone, posto che egli era stato condannato in esito al maxiprocesso, e che egli era inserito a pieno titolo nell'attività imprenditoriale, essendo titolare dell'impresa "Calcestruzzi" a Mazara del Vallo e controllando la gestione illecita degli appalti nel suo territorio, per come evidenziato da Angelo Siino.

Però, sussisteva in capo all'Agate l'interesse a neutralizzare l'azione del dr Falcone per impedirgli di promuovere l'approfondimento delle investigazioni nel settore.

Ed ancora, a riprova del fatto che l'Agate era a conoscenza del progetto di attacco anzidetto e che fosse stato preventivamente consultato, occorre segnalare un elemento di indubbio valore sintomatico, ricavabile dalle dichiarazioni rese dal collaborante Giovanni Drago, su cui ci si è già soffermati.

*

Al fine di escludere l'estraneità ai fatti per cui è processo dell'Agate la difesa ha fatto vertice sulle dichiarazioni rese in prime cure dalla moglie, Rosa Pace, e dalla figlia, Vita Agate, del giudicabile e da quest'ultimo.

Le predette testimoni hanno concordemente riferito di un colloquio avvenuto al carcere dell'Ucciardone tra Mariano Agate e la moglie avvenuto proprio il giorno della strage di Capaci e di essere passate proprio quel sabato pomeriggio, a bordo di un autobus di linea, dal tratto di autostrada dove si è verificata l'esplosione.

In particolare, Rosa Pace ha dichiarato di essere partita da Mazara del Vallo il 23 di maggio, intorno alle otto del mattino, unitamente al nipotino di dieci anni, di nome Ivan Ciaramide, per recarsi al colloquio con il marito; di essersi incontrata con la figlia Vita a Palermo; di essere uscita dal carcere verso le ore 14,30-15,00; di aver

fatto ritorno a Mazara, assieme alla figlia e al nipotino, a bordo di un autobus, ove giungeva intorno alle ore 18,30; di aver trovato alla stazione degli autobus al suo arrivo sua sorella che si mostrava preoccupata per quanto era successo e per il timore che fossero stati coinvolti nell'esplosione avvenuta sul tratto di autostrada che avevano percorso (pagg. da 100-105 e 109, ud. del 22 febbraio 1997).

Aggiungeva la teste che sua figlia studiava all'università di Palermo, ove aveva la disponibilità di un appartamento, nel quale poteva anche trattenersi per pernottare.

Vita Agate, escussa nel corso della medesima udienza del 22 febbraio 1997 (pagg. 115 e segg.), confermava che il giorno dell'attentato sua madre aveva avuto un colloquio con il padre e che lei aveva atteso fuori dall'istituto penitenziario con il cugino perché non avevano consentito a quest'ultimo di partecipare; che, nel pomeriggio, avevano fatto ritorno a Mazara prendendo l'autobus intorno alle ore 17,15-17,30 (pag. 124); che, una volta giunti alla stazione, avevano trovato la zia con gli occhi gonfi di lacrime, preoccupata che fossero rimasti coinvolti nella strage "perché avevano dato la notizia al telegiornale che ci erano altri passanti coinvolti"; che tale mezzo normalmente impiegava un'ora, un'ora e un quarto per compiere il tragitto; che, in quel periodo, erano soliti effettuare il colloquio di sabato (pag. 128).

Lo stesso imputato, nel corso dell'esame del 22 febbraio 1997, dichiarava di aver avuto il 23 maggio 1992 un colloquio con sua moglie, la quale, a suo dire, gli avrebbe comunicato nell'occasione che avrebbe fatto ritorno con il pullman in un orario che ha collocato in un intervallo compreso tra le ore 16,30 e le ore 17,30 (pag. 251, ud. del 22 febbraio 1997).

Orbene, nessuna efficacia scriminante la responsabilità del giudicabile assumono le predette deposizioni, dovendosi convenire con la pubblica accusa che le stesse non sono immuni dal sospetto di essere frutto di un surrettizio strumentale tentativo finalizzato a preconstituire un alibi al giudicabile, le cui evidenti motivazioni si rinvencono nel legame di coniugio e di sangue intercorrente tra le predette testi e l'Agate.

La evidente tardività dell'allegazione difensiva, rispetto al momento in cui la moglie e la figlia dell'Agate erano venuti a conoscenza del coinvolgimento del loro congiunto nei fatti di causa, a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti, costituisce un ulteriore elemento di sospetto circa la genuinità delle loro dichiarazioni

La sostanziale inattendibilità della tesi difensiva, anche a voler dar credito alla versione delle testi, emerge dall'analisi critica delle suddette dichiarazioni offerte dall'accusa. Difatti, il passaggio del pullman dal tratto interessato dall'esplosione deve necessariamente essere avvenuto precedentemente all'attentato, altrimenti il mezzo di linea non avrebbe potuto percorrere l'autostrada a cagione dello squassamento della carreggiata, prodotto dalla detonazione.

Ciò posto non pare credibile che la sorella di Rosa Pace abbia potuto apprendere dalla televisione la notizia della strage, ancor prima di partire da casa e prima di recarsi alla stazione degli autobus di Mazara, avuto riguardo alla scansione temporale degli eventi.

Ed invero, fissato l'orario della strage intorno alle ore 18,00, la partenza dalla fermata dell'autobus di Via Libertà a Palermo tra le ore 17,15 e le ore 17,30, il tempo impiegato per giungere a Mazara in un ora, un ora e un quarto, appare del tutto implausibile che la sorella di Rosa Pace abbia potuto apprendere della strage ancor prima di recarsi alla stazione dei pullman di Mazara, ove dovrebbe essere giunta tra le 18,15 e 18,30.

Pertanto, deve convenirsi che tali dichiarazioni sono il frutto di una mistificante manovra posta in essere a distanza di tempo dall'arresto dell'Agate sfruttando la casuale coincidenza dell'avvenuto colloquio, il cui inizio e durata non è determinabile dalla documentazione versata in atti, così come non v'è prova, al di là delle interessate dichiarazioni delle testi, che il viaggio di ritorno da Mazara a Palermo sia avvenuto in pullman.

Peraltro, appare decisiva, per escludere l'idoneità delle circostanze addotte dai testi offerti dalla difesa a dimostrare l'estraneità dai fatti di causa dell'imputato, la circo-

stanza che in quel momento della giornata del 23 maggio il dr Falcone non era più atteso a Palermo, tant'è che Antonino Galliano quel pomeriggio aveva sospeso le attività di controllo. D'altro canto, vi erano stati dei segnali in tale direzione, come il rientro anticipato la mattina della vettura guidata dall'autista Costanza, in dotazione al giudice Falcone. Non va poi sottaciuto che, alla stregua del racconto dei collaboranti, il controllo durante i pomeriggi si protraeva sino alle 17,00-17,30 e che l'auto blindata il sabato 23 maggio lasciava il parcheggio prospiciente l'abitazione di Via Notarbartolo a ridosso di quell'orario.

Del resto, è dato processuale indubbio che vi fu uno spostamento della partenza del dr Falcone in considerazione degli impegni professionali di Francesca Morvillo.

Non si può, pertanto, ragionevolmente ritenere che il passaggio dei familiari dell'Agate dal luogo teatro del delitto, ovvero il non aver impedito che gli stessi passassero quel dì sul tratto di autostrada siano circostanze ostative al suo coinvolgimento ai fatti di causa.

Per converso, proprio la circostanza riferita dall'Agate, inerente al suo interesse per i mezzi e gli orari in cui la di lui moglie si muoveva, in uno con la possibilità che la stessa aveva di pernottare nell'abitazione palermitana nella disponibilità della figlia, induce a ritenere che egli avesse notizie aggiornate financo sugli esiti delle attività di controllo del magistrato sino a quel momento svolte dai membri del comando operativo. In effetti, non paure casuale che il passaggio dei familiari da quel tratto di autostrada sia avvenuto di buon'ora il mattino e il sabato nel corso del tardo pomeriggio in orari non abituali per la vittima designata. E se l'arrivo il sabato pomeriggio non era stato preventivato nemmeno dagli esecutori materiali preposti ad agire sul territorio, certamente non poteva esserlo dall'Agate, che per giunta si trovava ristretto in carcere.

La tesi volta a far apparire i familiari dell'Agate come dei sopravvissuti alla strage, e conseguentemente, a dimostrare l'inconsapevolezza della stessa in capo all'Agate è quindi priva di previo anche per la seria probabilità che i familiari dell'imputato non si siano avvalsi di un mezzo pubblico per raggiungere Palermo.

È infatti impensabile che un soggetto dello spessore mafioso dell'Agate non fosse in condizione, ancorché detenuto di provvedere a che persone di sua fiducia accompagnassero, attraverso un percorso alternativo e sicuro, la moglie e la figlia ad effettuare i colloqui in carcere.

*

Va pertanto accolto l'appello del P.M. e, conseguentemente, va affermata la penale responsabilità del giudicabile in ordine ai reati a lui ascritti

Consegue per legge la condanna dell'Agate al pagamento, in solido, delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e di quelle della sua custodia in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

§



LE PENE E LE STATUZIONI ACCESSORIE

L'affermazione di colpevolezza nei confronti di Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco in ordine al delitto di strage ed a quelli strumentali e connessi, unificati ex art. 81 c.p., perché commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, impone l'applicazione nei loro confronti della pena detentiva perpetua.

Anche per i predetti imputati, tutti mandanti della strage, deve escludersi qualsivoglia attenuazione di pena in quanto i predetti non appaiono meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In primo luogo è indubitabile che le condotte poste in essere dai giudicabili sono di eccezionale gravità sia per le eclatanti modalità esecutive del delitto che ha destato, non solo nella pubblica opinione nazionale, grave allarme sociale, sia per la eccezionale gravità del danno cagionato alle vittime.

Sotto il primo profilo va rilevato che l'eccidio di Capaci è stato posto in essere da affiliati a Cosa Nostra che, in congruo numero e con diversificazioni di compiti e ruoli, hanno posto in essere con fredda determinazione una vera e propria imboscata al giudice Falcone, alla moglie, agli agenti di scorta, non curandosi affatto delle conseguenze che potevano derivare anche a terzi occasionalmente in transito lungo il tratto autostradale interessato dall'attentato. Difatti, l'orrendo delitto cagionò la morte di ben cinque servitori dello stato, il ferimento di numerose altre che vennero colpite dall'esplosione, nonché ingenti danni a strutture pubbliche e beni privati.

E proprio le modalità esecutive della strage, posta in essere con l'impiego di una rilevantissima quantità di esplosivo, che ha fatto letteralmente scomparire il manto stradale squassato dall'esplosione, denota la peculiare intensità del dolo in capo agli imputati che, quali mandanti della strage, non hanno receduto affatto dal proposito delittuoso, le cui sottese quanto deprecabili motivazioni, di natura ritorsiva e preventiva, evidenziano una negativa personalità incline al delitto.

Tale delitto, nella prospettiva dei mandanti non solo assolveva alla deprecabile motivazione di colpire un servitore dello Stato a cagione dell'impegno profuso contro la

mafia, ma anche a quella, nell'ambito di un più ampio disegno, di destabilizzare le Istituzioni repubblicane al fine di indurre lo Stato a piegarsi alle richieste che provenivano dal vertice di Cosa Nostra, ovverossia la Commissione provinciale e/o regionale di cui i predetti imputati erano componenti.

Tutte queste considerazioni, in uno con le ulteriori negative valutazioni sulla condotta di vita anteatta e susseguente al delitto degli imputati, i quali hanno scelto di vivere secondo le regole dettate dalla mafia, di cui sono degli esponenti di spicco impongo l'irrogazione a ciascuno di loro delle pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi diciotto, ex art. 72 c.p., concorrendo il più grave delitto di strage con altri reati per i quali sarebbe conforme a giustizia, per le ragioni testé evidenziate, irrogare una pena superiore ad anni cinque di reclusione.

Consegue per legge la condanna di Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco al pagamento in solido tra loro e con gli imputati condannati in primo grado, delle spese processuali relative al primo grado del giudizio e ciascuno inoltre al pagamento di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

A mente degli artt. 29, 32 e 34 c.p., nei confronti di Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco vanno applicate le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà di genitori.

Consegue, ex art. 36 c.p., la pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta ed in quello di Isola delle Femmine ed in quelli in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia", per le parti riguardanti Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco.

*

La sentenza va confermata nel resto con condanna di Agate Mariano, Aglieri Pietro, Agrigento Giuseppe, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore,

Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Giuffré Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, Madonia Francesco, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Spera Benedetto, Troia Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto, al pagamento in solido delle spese processuali di appello.

Vanno condannati alla rifusione in solido delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili, che si liquidano come da dispositivo, i seguenti imputati: Aglieri Pietro, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Gioacchino, La Barbera Michelangelo, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Spera Benedetto, Troia Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto.

Inoltre, Galliano Antonino va condannato, in solido con i predetti coimputati, alla rifusione delle spese processuali, come sopra liquidate, sostenute nel presente grado del giudizio dalle anzidette parti civili fatta eccezione per quelle sostenute da Costanza Giuseppe e dalle parti civili rappresentate dall'avv. Carlo Palermo che non si sono sostituite nei suoi confronti.

§



L'APPELLO DELLE PARTI CIVILI

Ritiene la Corte che debbono essere disattese le doglianze della parti civili sia con riferimento alla determinazione del danno, che avuto riguardo alla liquidazione della provvisionale.

Quanto al primo aspetto deve rilevarsi che gli elementi di giudizio offerti dalle parti civili non appaiono di per sé sufficienti a quantificare il danno, nelle sue componenti materiali e morali, cagionato da un reato di così elevata ed indiscutibile gravità, per cui appare opportuno che di tale questione si occupi il competente giudice civile, attesa la peculiarità della normativa che disciplina la materia.

Per quanto attiene poi alla liquidazione delle somme a titolo di provvisionale, le stesse, ad avviso del Collegio, appaiono del tutto congrue, sicché anche tali statuizioni devono essere confermate, atteso che i primi giudici nella loro valutazione equitativa hanno tenuto conto di tutti i parametri obiettivi disponibili allo stato: entità delle lesioni e dei patimenti morali, stipendio mensile, età, entità dei danni materiali etc..

Tali valutazioni non appaiono pertanto censurabili in sede di gravame atteso che non sono stati offerti elementi di valutazione idonei a modificare le suddette statuizioni.

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che sono incensurabili in sede di legittimità quando contengano l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato. (cfr. Cassazione penale sez. V, 23 gennaio 1997, n. 6018 Montanelli Cass. pen. 1999, 1218 (s.m.)

Va respinto l'appello proposto nell'interesse di Michele Di Cillo, atteso che trattasi del fratello della vittima Rocco Di Cillo, che conviveva con i genitori a favore dei quali si è proceduto alla liquidazione della provvisionale. Pertanto, la valutazione del ristoro dei danni subiti potrà essere rinviata nella competente sede civile.

Analoga sorte meritano anche le doglianze afferenti la liquidazione degli onorari che avuto riguardo ai criteri vigenti non meritano di essere rideterminati, in quanto i primi giudici hanno tenuto in debito conto sia la qualità delle questioni trattate, sia la complessità e durata del processo che gli altri parametri previsti dalle tabelle forensi.

A mente dell'art. 576 c.p.p., vanno, pertanto, respinti gli appelli proposti dalle parti civili, e, per difetto d'impugnazione, vanno anche respinte le istanze proposte dalle medesime parti civili nei confronti di Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco.

*

Visti gli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p., attesa la complessità delle tematiche processuali ed in considerazione del numero delle posizioni da esaminare, il Collegio ha stabilito di indicare in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione ed altresì di ordinare la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati detenuti durante la pendenza dell'anzidetto termine.

§



P.Q.M.

Visti gli artt. 592, 605, c.p.p. e segg., 62 bis e 157 c.p., art. 8 D.L. n. 152/1991, La Corte, giudicando nei procedimenti riuniti n. 13/98 R.G. e n. 9/99 R.G., sull'appello proposto avverso la sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta, sezione II, in data 28 novembre 1997, da Galliano Antonino, e sugli appelli proposti avverso la sentenza in data 26 settembre 1997 della medesima Corte, dal Procuratore della Repubblica nei confronti di Agate mariano, Agrigento Giuseppe, Brusca Giovanni, Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffré Antonino, Lucchese Giuseppe, Madonia Francesco, Sbeglia Salvatore, Sciarabba Giusto, nonché dagli imputati Aglieri Pietro, Agrigento Giuseppe, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Farinella Giuseppe, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, La Barbera Gioacchino, La Barbera Michelangelo, Greco Carlo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Spera Benedetto, Troia Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedette, ed ancora sugli appelli proposti dalle parti civili avv. Francesco Crescimanno n.q. di procuratore speciale di Falcone Di Fresco Maria, Falcone Cambiano Anna, D'Aleo Morvillo Carmela, Morvillo Alfredo; avv. Alfredo Galasso, n.q. di procuratore speciale di Affatato Luisa, Corbo Angelo, Di Cillo Pasquale; avv. Mimma Tamburello, n.q. di procuratore speciale di Mauro Martinez Concetta, vedova Montinaro, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui minori Montinaro Gaetano e Montinaro Giovanni; avv. Ennio Tinaglia, n.q. di procuratore speciale di Caputo Paolo;

In parziale riforma delle anzidette sentenze,

Dichiara

Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati ex art. 81 c.p., e li

condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo e dell'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto; li condanna altresì al pagamento in solido tra loro e con gli imputati condannati in primo grado, delle spese processuali relative al primo grado del giudizio e ciascuno inoltre al pagamento di quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

Dichiara

i predetti Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori;

Dispone

la pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna ~~mediante affissione~~ nel Comune di Caltanissetta ed in quello di Isola delle Femmine ed in quelli in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia", per le parti riguardanti Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco;

Applica

a Brusca Giovanni la diminuzione di cui all'art. 8 D.L. n. 152/91, dichiarata prevalente insieme alle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate;

Concede

A Ferrante Giovan Battista, Di Matteo Mario Santo, Ganci Calogero e La Barbera Gioacchino le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti insieme alla già concessa diminuzione di cui all'art. 8 D.L. n. 152/91, sulle aggravanti contestate;

Dichiara

n.d.p. nei confronti di Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero, La Barbera Gioacchino e Galliano Antonino in ordine ai reati di lesioni personali aggravate continuate e danneggiamento aggravato continuato, loro rispettivamente ascritti ai capi d) ed e), nelle epigrafi delle sentenze appellate, perché estinti per prescrizione;

Riduce

la pena inflitta al Cancemi ad anni venti e mesi undici di reclusione, quella inflitta a Brusca Giovanni ad anni diciannove e mesi undici di reclusione, quella inflitta al Galliano ad anni diciotto e mesi undici di reclusione, eliminando la pena pecuniaria, quella inflitta al Ferrante ad anni quindici e mesi undici di reclusione, quella inflitta al Di Matteo, a Ganci Calogero e a La Barbera Gioacchino ad anni tredici e mesi undici di reclusione ciascuno;

Conferma

nel resto le impugnate sentenze e condanna Agate Mariano, Aglieri Pietro, Agrigento Giuseppe, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Giuffré Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, Madonia Francesco, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Spera Benedetto, Troia Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto, al pagamento in solido delle spese processuali di appello;

Condanna

Aglieri Pietro, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario santo, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Gioacchino, La Barbera Michelangelo, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Spera Benedetto, Troia Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto, alla rifu-sione in solido delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili che liquida in complessive:

£ 28.398.000 (ventottomilionitecentonovanottomila), oltre I.V.A. e C.P.A., per le parti civili rappresentate dall'avv. Francesco Crescimanno;

£. 32.026.500 (trentaduemilioniventiseimila cinquecentolire), oltre I.V.A. e C.P.A., per le parti civili rappresentate dall'avv. Mimma Tamburello;

£. 6.822.000 (seimilionioctocentoventiduemila), oltre I.V.A. e C.P.A., per le parti civili rappresentate dall'avv. Alfredo Galasso;

£. 27.719.000 (ventisettemilionisettecentodiciannovemila), oltre I.V.A. e C.P.A., per le parti civili rappresentate dall'avv. Carlo Palermo;

£. 61.186.150 (sessantunomilionicentottantaseicentocinquantalire), oltre I.V.A. e C.P.A., per le parti civili rappresentate dall'avv. Ennio Tinaglia;

£. 5.000.000 (cinquemilioni) per le parti civili rappresentate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

£. 3.040.000 (tre milioni quarantamila), oltre I.V.A. e C.P.A., per Costanza Giuseppe;

£. 27.390.000 (ventisettemilionitrecentonovantamila), oltre I.V.A. e C.P.A., per la Provincia Regionale di Palermo;

£. 4.090.500 (quattro milioninovantamilacinquecentolire), oltre I.V.A. e C.P.A., per il Comune di Palermo;

£. 24.859.000 (venticinquemilionioctocentocinquantanovemila), oltre I.V.A. e C.P.A., per il Comune di Capaci;

Condanna Galliano Antonino, in solido con i predetti coimputati, alla rifusione delle spese processuali, come sopra liquidate, sostenute nel presente grado del giudizio dalle anzidette parti civili fatta eccezione per quelle sostenute da Costanza Giuseppe e dalle parti civili rappresentate dall'avv. Carlo Palermo che non si sono sostituite nei suoi confronti;

Rigetta gli appelli proposti dalle parti civili e, per difetto d'impugnazione, a mente dell'art. 576 c.p.p., anche le istanze proposte dalle medesime parti civili nei confronti di Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffrè Antonino, Farinella Giuseppe e Madonna Francesco;

Esclude

Ogni effetto estensivo nei confronti del coimputato non appellante Provenzano Bernardo;

Visti gli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione ed ordina la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati detenuti durante la pendenza dell'anzidetto termine.

Caltanissetta, 7 Aprile 2000

Il Consigliere est.
(Vincenzo Pedone)

Vincenzo Pedone

Il Presidente
(Giancarlo Trizzino)

Giancarlo Trizzino

**CORTE D'ASSISE D'APPELLO
CALTANISSETTA**

Depositato in Cancelleria
oggi 23-06-2001

**IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C1
Spagnolo Maria Catena**

